

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI) .....	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX) .....	»	45
COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII) .....	»	54
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	59
GIUSTIZIA (II) .....	»	103
DIFESA (IV) .....	»	117
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	134
FINANZE (VI) .....	»	167
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	168
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	210
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	220
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	229
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	344
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	382

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Insieme per il Futuro: IPF; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-Vinciamo Italia-Italia al Centro con Toti: Misto-VI-ICT; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-NcI-USEI-R-AC; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

AGRICOLTURA (XIII) .....	<i>Pag.</i>	416
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	424
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ...	»	437
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	450
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE .....	»	451
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE .....	»	452
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	453
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IM- MIGRAZIONE .....	»	454
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI .....	»	455
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	457

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo. C. 3625 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VII e XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i> ) .....	3
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione X) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i> ) .....	4

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 29 giugno 2022. – Presidenza del presidente Alessio BUTTI.

#### La seduta comincia alle 9.

**Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo.**

**C. 3625 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite VII e XI).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo RUSSO, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3625 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:*

il disegno di legge, composto da 12 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione del comma 1 dell'articolo 2, nella parte in cui delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge n. 113 del 2016; in particolare, il citato articolo 24, comma 3-bis, reca una disposizione che autorizza il Governo ad emanare regolamenti di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 che risulta inattuata; alla luce di questi elementi, appare utile chiarire la portata della citata delega e in particolare precisare se il Governo sia autorizzato a disciplinare l'intera materia con norme primarie, superando così la previsione della delegificazione ovvero se si intenda autorizzare il Governo ad affiancare ai decreti legislativi previsioni di rango regolamentare;

si valuti inoltre l'opportunità di approfondire la formulazione di alcuni principi di delega; in particolare alcuni principi di delega sembrano piuttosto costituire degli oggetti della delega, in contrasto con il paragrafo 1, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del

Presidente della Camera del 20 aprile 2001 che prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dall'oggetto della delega; si richiamano in tal senso la lettera *c*) del comma 4 dell'articolo 2 ("previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro"); la lettera *d*) del comma 4 dell'articolo 2 ("previsione di tutele specifiche per l'attività preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione artistica"); la lettera *b*) del comma 6 dell'articolo 2 ("determinazione dei criteri di calcolo dell'indennità giornaliera, della sua entità massima su base giornaliera e del numero massimo di giornate indennizzabili e oggetto di tutela economica e previdenziale"); della lettera *d*) del comma 6 dell'articolo 2 ("individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori di sostegni");

il testo del provvedimento è corredato dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione della lettera *c*) del comma 4 dell'articolo 2; della lettera *d*) del comma 4 dell'articolo 2; della lettera *b*) del comma 6 dell'articolo 2; della lettera *d*) del comma 6 dell'articolo 2 e della lettera *e*) del comma 6 dell'articolo 2 e del comma 1 dell'articolo 2. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla Commissione X).

*(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3634 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:*

il disegno di legge, composto da 36 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

il provvedimento rientra tra gli atti legislativi da adottare nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); in particolare, il disegno di legge trae origine nella componente 2 concernente "Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo" della Missione 1 in materia di digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura (M1C2-6); la decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021 che ha approvato il piano richiede l'entrata in vigore della legge e di tutti gli strumenti attuativi, anche di diritto derivato, volti a realizzarne l'effettiva attuazione entro il 31 dicembre 2022; in base alla menzionata decisione, la legge annuale sulla concorrenza 2021 deve trattare i seguenti temi: applicazione delle norme antitrust; servizi pubblici locali; energia; trasporti; rifiuti; avvio di un'attività imprenditoriale; vigilanza del mercato;

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, all'alinea del comma 2 dell'articolo 4 andrebbe valutata l'opportunità di circoscrivere meglio la portata della possibilità di derogare, nell'attuazione della de-



lega prevista dall'articolo, al codice della navigazione; alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 4, si prevede che il legislatore delegato debba disciplinare, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battaglia, le conseguenze delle relative violazioni; al riguardo andrebbero esplicitate con maggiore chiarezza i principi e i criteri direttivi concernenti il sistema sanzionatorio; le medesime considerazioni valgono con riferimento all'articolo 30, comma 1, lettera *h*), che autorizza il Governo a definire il sistema sanzionatorio da applicare per le violazioni del regolamento (UE) 2019/1020; il comma 3 dell'articolo 8 prevede che i decreti legislativi in materia di servizi pubblici locali siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentita l'Arera nonché acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti; al riguardo, si ricorda che in una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998 i presidenti delle Camere chiarivano che "l'introduzione [in uno schema di atto governativo sottoposto al parere parlamentare], successivamente all'espressione del parere parlamentare, di parti nuove [...] pregiudicherebbe la funzione consultiva del Parlamento [...] si pone l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere per il parere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo"; in tal senso si valuti l'opportunità di approfondire se la formulazione adottata risulti idonea ad escludere del tutto che il parere dell'Arera possa essere successivo a quello delle Commissioni parlamentari competenti; il comma 3 dell'articolo 9 prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili "d'intesa" con il Ministro dell'economia anziché "di concerto", come richiesto, nell'ambito di procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente, dal paragrafo 4, lettera *p*) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001; al comma 1 dell'articolo 24 andrebbe verificata la correttezza del richiamo normativo all'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo n. 259 del 2003, volto ad attribuire all'Au-

torità per le garanzie nelle comunicazioni rilevanti poteri sanzionatori, atteso che il testo vigente del citato articolo 98, per come riformulato dal decreto legislativo n. 207 del 2021, si compone solamente di tre commi, essendo stata trasferita la relativa disciplina sanzionatoria nel comma 12 dell'articolo 30; il comma 3 dell'articolo 27 prevede che i decreti legislativi attuativi della delega per la revisione dei procedimenti amministrativi siano adottati previa acquisizione del parere, "ovvero, per i profili di competenza regionale" dell'intesa in sede di Conferenza unificata; al riguardo, si valuti l'opportunità di distinguere meglio i principi e criteri direttivi per la cui attuazione sarà necessario il parere in sede di Conferenza unificata e quelli per i quali sarà necessaria l'intesa, come peraltro previsto dal comma 3 dell'articolo 8 per i decreti legislativi attuativi della delega in materia di servizi pubblici locali; il capoverso 2-ter della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 35 prevede che determinati soggetti siano sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo; al riguardo, si valuti l'opportunità di precisare se il "giustificato motivo" si riferisce solo, come appare ragionevole all'ipotesi del rifiuto o dell'omissione delle informazioni richieste, o anche, come pure si potrebbe desumere dalla formulazione sintattica della frase, a quella dell'esibizione di documenti non veritieri; al capoverso articolo 16-bis, comma 1, della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 35, si rileva che il divieto di operazioni di concentrazione è sancito nella legge n. 287 del 1990, non già dagli articoli 2 e 3, i quali riguardano rispettivamente, il divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante, bensì dall'articolo 5; quanto alla disciplina europea, sarebbe invece opportuno richiamare il Regolamento 139/2004/CE "Regolamento comunitario sulle concentrazioni" e il Regolamento di esecuzione della Commissione (Reg. n. 802/2004/

CE), la cui base giuridica poggia sull'articolo 103 TFUE e sull'articolo 308 TFUE (quindi non 101 e 102, come prevede il testo);

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcuni principi di delega; in particolare alcuni principi di delega sembrano piuttosto costituire degli oggetti della delega, in contrasto con il paragrafo 1, lettera *d*), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 che prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dall'oggetto della delega; si richiama in tal senso, all'articolo 4, comma 2, le lettere *g*) ("disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa") e *i*) ("definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante"); all'articolo 8, comma 2, le lettere *f*) ("razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza") *h*) ("previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, nonché della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dei servizi pubblici locali"), *n*) ("revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento"), *r*) ("razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari") e *v*) ("definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo"); all'articolo 10 – che peraltro non prevede il parere delle commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo – comma 2, le lettere *c*) nella parte relativa alla "razionalizzazione della nor-

mativa, ivi compresa quella relativa ai vincoli territoriali, alle tariffe e ai sistemi di turnazione, anche in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia" e *f*) ("armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali"); all'articolo 27, comma 2, la lettera *b*) ("tipizzare e individuare le attività soggette ai regimi amministrativi di cui agli articoli 19, 19-*bis* e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché quelle soggette a mero obbligo di comunicazione"); all'articolo 28, comma 1, la lettera *a*) ("eliminazione degli adempimenti non necessari alla tutela degli interessi pubblici");

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

il comma 4 dell'articolo 27 prevede che il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega, possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi; si tratta di una formulazione che non consente di individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi; risulta pertanto preferibile fare riferimento all'entrata in vigore di "ciascuno" dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, un anno dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi;

si valuti l'opportunità di verificare e coordinare la disciplina prevista al capoverso 2-*bis*, della lettera *a*) del comma 1, dell'articolo 35, con le recenti modifiche disposte dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 185, atteso che in materia di istruttoria e di sanzioni il testo vigente della legge n. 287 prevede che le sanzioni dell'AGCM possano ricorrere anche nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che si rifiutano di collaborare agli accertamenti ispettivi circa l'esistenza di pratiche anti-concorrenziali;

il testo del provvedimento non è corredato né dall'analisi tecnico-normativa né dall'analisi di impatto della regolamentazione; risulta invece corredato della relazione prevista dal comma 4 dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 4, comma 2, alinea e lettere *a)*, *g)* e *i)*; dell'articolo 8, comma 2, lettere *f)*, *h)*, *n)*, *r)* e *v)* e comma 3, dell'articolo 9, comma

3; dell'articolo 10, comma 2, lettere *c)* ed *f)*; dell'articolo 24, comma 1; dell'articolo 27, comma 2, lettera *b)* e comma 3; dell'articolo 28, comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 30, comma 1, lettera *h)* e dell'articolo 35;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 27, comma 4 e l'articolo 35, comma 1, lettera *a)*, capoverso *2-bis*. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 9.15.**

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

#### GIUNTA PLENARIA:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal Tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Giorgia Meloni (procedimento n. 36808/21 RGPM – n. 30569/2021 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 26) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	8
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Bergamo nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Alessia Morani (procedimento n. 8186/17 RGNR – n. 5717/18 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 28) ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) .....	11

#### GIUNTA PLENARIA

*Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

**Richiesta di deliberazione pervenuta dal Tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Giorgia Meloni (procedimento n. 36808/21 RGPM – n. 30569/2021 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 26).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 22 giugno 2022.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti della deputata Giorgia Meloni, pendente presso il tribunale ordinario di Roma – ufficio Gip (procedimento n. 36808/21 RGPM – n. 30569/2021 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 26).

Nella seduta del 22 giugno scorso il relatore, on. Catello Vitiello, ha illustrato la vicenda alla Giunta.

Avverte, inoltre, che l'on. Giorgia Meloni – ritualmente invitata a fornire i chiarimenti ritenuti opportuni ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera – ha inviato una memoria scritta in data 28 giugno 2022.

Chiede, quindi, al relatore di intervenire per illustrare il contenuto della memoria e di formulare, se ritiene, una proposta di deliberazione.

Catello VITIELLO (IV), *relatore*, fa presente che, nella nota trasmessa, l'on. Giorgia Meloni segnala innanzitutto che, in base a quanto emerge da fonti giornalistiche, il sig. Pignalberi sarebbe stato sottoposto agli arresti domiciliari nel mese di luglio 2021 – poco tempo dopo il suo *tweet*, quindi – a seguito dell'ordinanza adottata dal Gip del Tribunale di Frosinone su richiesta del pubblico ministero. Tra le numerose accuse contestate dai magistrati vi sarebbe anche quella di aver calunniato ingiustamente le persone che egli aveva in precedenza denunciato. Si tratta proprio di quelle persone (spesso anziane) che, da quanto emergeva dal servizio delle *Iene*, erano state truffate, raggirate e minacciate dal Pignalberi stesso.

Tanto premesso, evidenzia che l'interessata spiega perché deve ritenersi applicabile, a suo giudizio, la prerogativa dell'insindacabilità nel caso di specie.

In via generale, l'on. Meloni sottolinea che, nella nostra democrazia pluralistica, la garanzia della libertà del mandato parlamentare dovrebbe possedere un raggio di operatività più ampio rispetto al passato. In tal senso, l'ambito riservato alla libera manifestazione dell'attività del deputato quale « rappresentante della Nazione » non può non fuoriuscire dalla sfera della « mera » discussione in sede parlamentare: esso deve infatti tener conto delle peculiarità del processo politico dei nostri giorni, che si connota con forme e modi completamente differenti rispetto a qualche decennio fa e che, molto probabilmente, è destinato a mutare ancora nel prossimo futuro. L'insieme delle prerogative parlamentari si radica infatti nel raccordo fra il parlamentare e la società civile che è, nelle democrazie pluralistiche, il perno del mandato parlamentare, in quanto strumento destinato ad assicurare la c.d. « responsabilità » dei deputati e senatori, cioè la capacità di rispondere e di reagire tempestivamente alle istanze avanzate dalla società civile.

Ad avviso dell'on. Meloni, la reale funzione dell'insindacabilità delle opinioni espresse, di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione è dunque quella di assicurare libertà, pubblicità e trasparenza al raccordo fra l'opinione pubblica e i parlamentari. Del resto, questo aspetto è stato ben colto dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 320 e 321 del 2000, nelle quali si osserva che « *L'attività dei membri delle Camere nello Stato democratico rappresentativo è per sua natura destinata [...] a proiettarsi al di fuori delle aule parlamentari, nell'interesse della libera dialettica politica, che è condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative* ».

Va da sé, pertanto, che il parlamentare – al fine di stabilire questo raccordo con la società, quale elemento indefettibile per il pieno esercizio della sua funzione rappresentativa – deve poter utilizzare tutti gli strumenti e i modi di comunicazione pubblica che sono propri della società attuale.

E tra questi non può non riconoscersi ai *social media* un ruolo privilegiato, in ragione della profonda capacità di questi ultimi di incidere nei processi di formazione della classe dirigente e, di conseguenza, di far comprendere all'opinione pubblica la linea politica del partito.

Declinando le predette considerazioni nel caso concreto, l'on. Meloni evidenzia come il servizio delle *Iene* – che si è occupato delle tante persone, in numerosi casi anche anziane, che hanno segnalato di essere state truffate, e poi anche minacciate, dal sig. Pignalberi – la abbia direttamente e immediatamente chiamata in causa quale presidente e *leader* del partito Fratelli d'Italia. Infatti, nel menzionato servizio si faceva ampio riferimento anche all'attività politica di Pignalberi, descritto come fondatore del movimento *Più Italia* che avrebbe stipulato un patto federativo con Fratelli d'Italia. Nel servizio si riferiva, inoltre, della passata candidatura (nel 2017) del Pignalberi al Comune di Frosinone nella lista di Fratelli d'Italia ed erano mostrate anche alcune fotografie che lo ritraevano insieme all'on. Meloni. Il servizio poi si concludeva addirittura con un appello – personalmente indirizzato all'on. Meloni stessa – a « *fare qualcosa* » dal momento che « *siete stati voi i primi a dare credibilità a quest'uomo* ».

La deputata interessata fa quindi presente di avere avvertito, nella sua qualità di rappresentante legale e *leader* politico del partito, la necessità e il dovere di prendere immediatamente le dovute distanze da tale personaggio, al fine di tutelare l'onore e l'immagine della formazione politica che presiede e di rassicurare la comunità di persone e di elettori per i quali tale forza politica costituisce un imprescindibile punto di riferimento politico e culturale. E naturalmente, per far ciò in maniera efficace e tempestiva, ha dovuto necessariamente usare uno strumento comunicativo capace di raggiungere immediatamente i tantissimi telespettatori che avevano appena terminato di seguire la conosciutissima trasmissione in questione.

Per concludere sul punto, evidenzia allora che se – come ha sottolineato la Con-



sulta – la « natura » stessa dell'attività parlamentare impone la sua « proiezione esterna », non è possibile non desumere da tale premessa la logica conseguenza che il mandato rappresentativo non si esaurisce nel compimento di soli atti parlamentari « tipici », ma deve manifestarsi nel raccordo costante tra rappresentante e rappresentato, nelle forme della comunicazione democratica che assicurano il rispetto del principio, già sopra menzionato, di « responsività » dell'azione dei titolari di cariche rappresentative.

In secondo luogo, l'on. Meloni sottolinea comunque che, anche alla luce dei più recenti e restrittivi indirizzi interpretativi espressi dalla Corte costituzionale, le opinioni espresse nel *tweet* all'esame del Tribunale di Roma devono ritenersi coperte dalla insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Secondo la giurisprudenza della Corte, per l'esistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento – al quale è subordinata la prerogativa dell'insindacabilità – è necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come « espressione dell'esercizio di attività parlamentare » (*ex multis*, sentenza n. 55 del 2014). Più in particolare, per la configurabilità di tale nesso funzionale, è necessario il concorso di due requisiti: a) una « sostanziale corrispondenza di significato » tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e le dichiarazioni esterne, al di là delle formule letterali usate (sentenza n. 333 del 2011); b) un « legame di ordine temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna » (sentenze n. 55 del 2014 e n. 305 del 2013), tale che questa venga ad assumere una finalità divulgativa della prima.

Secondo l'on. Meloni, nel caso sottoposto all'esame della Giunta, sussistono entrambi i requisiti.

Per quanto concerne il primo, l'interessata ricorda di aver sottoscritto una proposta di legge (C. 3022, attualmente assegnata alla II Commissione Giustizia in sede referente) presentata il 15 aprile 2021 dal collega Edmondo Cirielli. Con tale proposta

si chiede di introdurre nel codice penale l'articolo 640-*bis* in materia di truffa ai danni di soggetti minori o anziani. Al riguardo, l'interessata rileva che: 1) non vi è dubbio che tale proposta di legge costituisca un atto parlamentare tipico; 2) nella relazione a tale proposta si ritrovano alcuni passaggi che, per un verso, appaiono evidentemente connessi alle problematiche affrontate nel servizio delle *Iene* del 1° giugno 2021 e che, per altro verso, denotano perfino una corrispondenza testuale con i contenuti del *tweet* del successivo 2 giugno.

L'on. Meloni rammenta, inoltre, di aver sottoscritto la proposta di legge C. 124 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di tutela delle vittime di reati), presentata il 23 marzo 2018 dai colleghi Cirielli, Lucaselli e Zucconi. In tale proposta di legge sono affrontate tematiche sostanzialmente analoghe a quelle prima menzionate. Nella nota sono riportati anche in questo caso alcuni stralci della relazione che fanno specifico e testuale riferimento al problema delle truffe e alle vittime delle stesse. L'on. Meloni segnala, infine, su un piano di carattere più generale, di aver presentato di recente (16 marzo 2021) anche una proposta di legge costituzionale assieme ai colleghi Lollobrigida e Foti (la n. 2954) recante *Modifica all'articolo 101 della Costituzione, in materia di introduzione del diritto dei cittadini alla sicurezza*. Nella relazione non si riscontra uno specifico e testuale riferimento al reato di truffa (invece menzionato nel *tweet* del 2 giugno 2021), ma alle più generali esigenze di sicurezza dei cittadini. Tuttavia, a parere dell'on. Meloni, ciò non sposta minimamente i termini del problema. Per un verso, infatti, è evidente che il controllo sulla c.d. corrispondenza sostanziale non può trasformarsi in puntiglioso (e inammissibile) controllo sulla corrispondenza « formale » delle espressioni usate dal parlamentare. Per altro verso, occorre segnalare che a tale tipo di ragionieristico riscontro la Corte costituzionale non ha mai ridotto il proprio sindacato, che si è invece

sempre appuntato sulla corrispondenza sostanziale dei concetti.

Da ultimo, per quanto attiene al c.d. legame temporale, la nota trasmessa segnala che tutti gli atti parlamentari menzionati sono antecedenti (in alcuni casi anche solo di poche settimane) alla esternazione *extra moenia* e che pertanto non può essere messa in dubbio la sussistenza di una finalità *lato sensu* divulgativa degli stessi.

Ritiene che le analitiche considerazioni svolte dall'on. Meloni siano condivisibili in fatto e in diritto. Nella nota trasmessa è infatti proposta un'ermeneutica non formalistica del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese *extra moenia* e l'attività del parlamentare, che corrisponde a un'esigenza più volte sottolineata dalla Giunta in questa legislatura. Nella nota vi è però anche altro: la segnalazione di alcuni atti tipici dell'attività svolta dall'on. Meloni – segnatamente la sottoscrizione di tre proposte di legge – rispetto ai quali il *tweet* si configura come chiaro strumento divulgativo.

Per queste ragioni, formula la proposta nel senso che le opinioni espresse nei confronti del sig. Pignalberi con il *tweet* del 2 giugno 2021 concernono opinioni espresse dall'on. Meloni nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, chiede ai colleghi se intendano intervenire.

Silvia COVOLO (Lega), nel complimentarsi con l'on. Vitiello per i contenuti della relazione che ritiene particolarmente accurata, sottolinea di dividerne anche le conclusioni: in primo luogo in quanto, in conformità agli orientamenti spesso manifestati dalla Giunta, le sembra necessario superare l'indirizzo ermeneutico che esige, ai fini dell'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità, la previa presentazione

di atti tipici, dovendosi piuttosto esaminare l'attività svolta dal parlamentare nel suo complesso; in secondo luogo giacché, nel caso concreto, ha avuto modo di riscontrare che sussistono effettivamente atti parlamentari pertinenti, i cui contenuti sono stati divulgati *extra moenia* dall'on. Meloni.

Alfredo BAZOLI (PD) chiede di verificare se il sig. Pignalberi ha sporto querela, oltre che nei confronti dell'on. Meloni, anche contro la trasmissione *Le Iene*.

Roberto CASSINELLI (FI) concorda con le conclusioni espresse dal relatore in quanto ritiene applicabile, nella fattispecie, la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Auspica, quindi, che si possa rapidamente arrivare a votare nel senso della insindacabilità.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta in cui la Giunta potrà procedere alla deliberazione conclusiva sulla richiesta di deliberazione in esame.

**Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Bergamo nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Alessia Morani (procedimento n. 8186/17 RG NR – n. 5717/18 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 28).**

(*Rinvio dell'esame*).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 22 giugno 2022.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, constatata l'assenza del relatore, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta, durante la quale la Giunta potrà procedere, dopo l'intervento del relatore, alla deliberazione conclusiva sulla richiesta di deliberazione in esame.

**La seduta termina alle 14.50.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	12
SEDE REFERENTE:	
DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. C. 3653 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	12
SEDE REFERENTE:	
DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	21
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	38
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative 2.020, 26.034, 27.9, 51.42, 51.08 e 51.010 dei Relatori</i> ) ...	42

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 29 giugno 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza del presidente della VI Commissione Luigi MARATTIN.*

**La seduta comincia alle 15.45.**

**DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.**

**C. 3653 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) *relatore per la VI Commissione*, avverte che le Commissioni V Bilancio e VI Finanze avviano nella seduta odierna l'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.

Evidenzia che si tratta di un provvedimento molto atteso che, recando semplifi-



cazioni in materia fiscale, comporta una riduzione di adempimenti e oneri a carico dei contribuenti. Segnala quindi che le Commissioni potranno intervenire in fase emendativa per introdurre ulteriori misure di semplificazione.

Come emerge dal titolo, il decreto-legge, sebbene ampio, constando di ben 47 articoli, presenta una certa omogeneità contenutistica. Si tratta infatti essenzialmente di interventi puntuali diretti a semplificare specifici aspetti procedurali, essenzialmente nel settore fiscale. Contiene poi un intervento di riforma delle procedure di incasso e pagamento della Tesoreria dello Stato, alcune ulteriori misure di semplificazione in vari settori e specifiche disposizioni per il nulla osta al lavoro.

Segnala che nella propria relazione si occuperà delle disposizioni di semplificazione fiscale di cui al Titolo I (ossia dall'articolo 1 all'articolo 26 del decreto-legge) mentre il relatore per la Commissione Bilancio si occuperà delle ulteriori disposizioni dall'articolo 27 al 47.

Evidenzia quindi che le disposizioni del Titolo I sono principalmente rivolte alla semplificazione, con particolare riferimento agli adempimenti dei contribuenti, ai compiti dell'Amministrazione finanziaria e, in generale, dei soggetti coinvolti nell'assolvimento dell'obbligazione tributaria.

In particolare l'articolo 1 modifica la disciplina del controllo sul repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali, ai fini dell'imposta di registro, chiarendo la generale competenza dell'Agenzia delle entrate nel controllo dei predetti repertori. Sono poi aggiornati in euro gli importi delle sanzioni previste per l'omessa presentazione del repertorio degli atti dei pubblici ufficiali.

L'intervento normativo è quindi diretto a ridurre il carico amministrativo per i soggetti interessati, eliminando l'obbligo di consegna quadrimestrale e di ritiro dei repertori agli uffici dell'Agenzia delle entrate per il relativo controllo e vidimazione e prevedendo che tale controllo venga invece effettuato a campione, su iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle entrate.

Con l'articolo 2 sono semplificati alcuni adempimenti cui sono tenuti i sostituti d'imposta nella loro attività di assistenza fiscale.

In particolare vengono definite modalità e termini per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione e dei dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF. Viene così superato l'anacronismo secondo il quale l'obbligo di presentazione, gestione e trasmissione cartacea di tale modulistica era posto in capo esclusivamente ai sostituti d'imposta, mentre per gli altri canali attraverso i quali è possibile presentare il modello 730 (CAF e professionisti abilitati; portale dell'Agenzia delle entrate) la dematerializzazione del processo è già da tempo avvenuta.

L'articolo 3 modifica i termini previsti dalla legge per alcuni adempimenti fiscali.

In particolare:

si posticipa dal 16 al 30 settembre il termine per l'invio della liquidazione periodica IVA relativa al secondo trimestre dell'anno di riferimento (comma 1);

si dispone che gli elenchi Intrastat, relativi alle operazioni IVA intracomunitarie, siano presentati entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento. Conseguentemente si stabilisce che il decreto ministeriale di attuazione debba disciplinare le sole modalità (e non più i termini) di presentazione di tali elenchi (commi 2 e 3);

si eleva da 250 a 5.000 euro il limite di importo entro il quale è possibile effettuare cumulativamente entro l'anno, anziché in modo frazionato, il versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei primi due o tre trimestri dello stesso anno (commi 4 e 5);

si posticipa infine dal 30 giugno al 30 settembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 (comma 6).

L'articolo 4, oltre ad aggiornare i riferimenti all'autorità competente a stabilire il domicilio fiscale di un contribuente in un comune diverso da quello della residenza anagrafica o della sede legale, reca norme di semplificazione in merito alla variazione del domicilio fiscale.

L'articolo 5 disciplina la destinazione dei rimborsi fiscali spettanti al defunto, modificando il testo unico concernente l'imposta sulle successioni e donazioni.

Si prevede in particolare che tali rimborsi spettino ai chiamati all'eredità, nei casi di successione legittima, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. La disciplina è derogabile. È altresì disciplinata l'ipotesi in cui il chiamato non intenda accettare il rimborso fiscale. L'Agenzia delle entrate può quindi eseguire più celermente l'attività di erogazione dei suddetti rimborsi, utilizzando anche procedure informatiche automatizzate.

L'articolo 6 prevede che anche in caso di presentazione senza modifiche della dichiarazione precompilata mediante CAF o professionista non venga effettuato il controllo formale sui dati. La norma precisa inoltre che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificate.

Per effetto della norma in esame si evita che, con riferimento alle spese sanitarie per le quali gli operatori sanitari trasmettono tutti gli elementi di dettaglio al Sistema Tessera Sanitaria, ivi compresi i dati riferiti ad ogni singolo documento di spesa, il CAF o il professionista debba conservare i singoli documenti di spesa i cui dati non sono modificati.

L'articolo 7 chiarisce che la dichiarazione con cui si attesta la rispondenza del contenuto economico e normativo di un contratto di locazione a canone concordato, transitorio o per studenti universitari, agli accordi definiti a livello locale, possa essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'accordo

territoriale del comune a cui essa si riferisce.

Segnala che, sul piano economico, la sopra citata attestazione di rispondenza concerne caratteristiche specifiche dell'immobile (superficie, disponibilità di posti auto, balconi, terrazze, ascensore, eccetera). Tali caratteristiche prescindono dalle parti contrattuali ed appare quindi sufficiente confermare la validità dell'attestazione finché non si modifichino le citate caratteristiche ovvero i contenuti degli accordi territoriali.

L'articolo 8 dispone l'applicazione del cosiddetto principio di derivazione rafforzata (secondo il quale la determinazione del reddito d'impresa a fini IRES è coerente con la rappresentazione contabile, in deroga alle norme del Testo Unico delle imposte sui redditi) alle microimprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Estende poi il medesimo principio anche alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili, a condizione che si tratti di componenti negativi di reddito per cui non è scaduto il termine per presentare dichiarazione integrativa. Le modifiche così apportate si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 22 giugno 2022.

L'articolo 9 abroga la disciplina delle cosiddette società in perdita sistematica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 e l'addizionale IRES per le imprese operanti nel settore degli idrocarburi, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

Rammenta che le società in perdita sistematica sono quelle che presentano una situazione di perdita fiscale risultante dalle relative dichiarazioni dei redditi per cinque periodi d'imposta consecutivi ovvero, sempre per lo stesso periodo di osservazione, presentino indifferentemente due dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale ed una terza con un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto ai sensi della disciplina delle società di comodo. Le società in perdita sistematica hanno l'obbligo di dichiarare ai fini delle imposte sui redditi un reddito non inferiore a quello minimo presunto e ai fini IRAP un valore della

produzione minimo. Nel caso in cui si tratti di società di capitali è prevista maggiorazione dell'aliquota IRES del 10,50 per cento.

L'articolo 10 contiene interventi di semplificazione del calcolo della base imponibile dell'IRAP.

Precisa che si prevede in particolare la deduzione integrale del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e, conseguentemente, si escludono, per questi lavoratori, la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le deduzioni dei contributi previdenziali e assistenziali ad essi riferiti, la deduzione delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro e per il personale addetto alla ricerca e sviluppo nonché la deduzione prevista per ciascun nuovo dipendente assunto che incrementa il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente. Ciò rappresenta una chiara semplificazione nel calcolo della deduzione del costo del lavoro dei dipendenti a tempo determinato dalla base imponibile.

L'articolo 11 rinvia al mese di febbraio i termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa per l'imposta sui redditi e l'IRAP, nonché per la messa a disposizione dei modelli di dichiarazione, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Scopo dell'intervento è consentire all'Agenzia delle entrate di gestire più efficacemente nella modulistica dichiarativa le numerose disposizioni emanate nel corso degli ultimi mesi dell'anno (quali, ad esempio, quelle contenute nella legge di bilancio) in modo da rendere le istruzioni di compilazione dei modelli dichiarativi più chiare ed esaustive, facilitando gli adempimenti dei contribuenti.

L'articolo 12 amplia i casi di esonero dallo specifico obbligo di comunicazione telematica – cosiddetto esterometro – dei dati delle operazioni transfrontaliere. Con la norma in esame tale obbligo non è più

richiesto per le singole operazioni di importo non superiore a 5.000 euro.

L'articolo 13 differisce al 1° luglio 2022 il termine a partire dal quale si applicano le sanzioni per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere.

Tale modifica risulta conseguente alle modifiche introdotte dall'articolo 5, comma 14-ter, del decreto-legge n. 146 del 2021, che ha posticipato dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022 l'abolizione della specifica comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere.

L'articolo 14 amplia da venti a trenta giorni il termine per la registrazione degli atti in termine fisso.

L'articolo 15 consente di estendere, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le ipotesi di pagamento per via telematica dell'imposta di bollo a tutti gli atti, documenti e registri indicati nella tariffa annessa al Testo Unico dell'imposta di bollo.

L'articolo 16 riduce da 15.000 a 5.000 euro la soglia prevista per la trasmissione da parte degli intermediari all'Agenzia delle entrate di specifici dati sulle operazioni di trasferimento da o verso l'estero di mezzi di pagamento ed elimina, allo stesso tempo, la necessità per l'intermediario di ricostruire quelle operazioni che, apparendo collegate fra loro come parti di un'unica operazione frazionata, potessero determinare il superamento della soglia.

L'articolo 17 elimina l'obbligo di comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici all'anagrafe tributaria degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati. Tali dati sono infatti disponibili per l'anagrafe tributaria attraverso altri canali come le fatture elettroniche emesse dagli operatori nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti stessi e la cosiddetta piattaforma dei crediti commerciali.

L'articolo 18 estende l'esenzione dall'IVA alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese

nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie dalle case di cura non convenzionate e l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di alloggio rese – anche da soggetti diversi dalle case di cura non convenzionate – agli accompagnatori delle persone ricoverate e alle prestazioni di diagnosi, cura e ricovero che non siano esenti. Inoltre, si estende l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore *comfort* alberghiero, diverse da quelle già esenti ai sensi della legislazione vigente.

L'articolo 19 prevede che il modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali sia approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, anziché del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 20 proroga al 31 luglio 2022 i termini per l'approvazione delle delibere di adeguamento delle addizionali comunali all'IRPEF da parte dei comuni. Si prevede inoltre che per l'anno 2022, per i comuni che non adottano o non trasmettono tempestivamente la delibera di adeguamento e possiedono aliquote di addizionale differenziate per scaglioni, l'addizionale comunale all'IRPEF si applichi sulla base dei nuovi scaglioni dell'IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima.

Obiettivo della disposizione è evitare che, in virtù dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, si proroghino automaticamente aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate sulla base degli scaglioni dell'IRPEF non più vigenti a seguito dell'entrata in vigore della nuova articolazione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 234 del 2021.

Con l'articolo 21 sono introdotte norme volte a realizzare una maggiore integrazione logistica tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione anche attraverso la gestione congiunta dei fabbisogni immobiliari.

L'articolo 22 proroga al 31 dicembre 2026 l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile facoltativa IVA, cosiddetto *reverse charge*, in coerenza con la più

recente evoluzione della normativa europea.

L'articolo 23, comma 1, estende a tutti i farmaci il credito d'imposta, di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 73 del 2021, in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per i farmaci, inclusi i vaccini, con riferimento ai costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030. Ricordo che il precedente regime limitava tale beneficio fiscale solo ai farmaci nuovi.

L'articolo 23, commi da 2 a 5, consente alle imprese di richiedere una certificazione che attesti:

la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di *design* e innovazione estetica, ammissibili al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative;

la qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione delle rispettive aliquote delle agevolazioni previste per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, per il periodo d'imposta ad esso successivo e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025.

I commi da 6 a 8 dell'articolo 23 ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi da 2 a 5, autorizzano il Ministero dello sviluppo economico ad assumere un dirigente di livello non generale e 10 unità di personale non dirigenziale.

L'articolo 24 estende al 2022 i correttivi in materia di Indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA, previsti per il solo 2020 e 2021, introdotti per contrastare gli effetti della pandemia sull'economia nazionale.

L'articolo 25 introduce delle norme volte a garantire l'aggiornamento del contrassegno fiscale, anche in forma dematerializzata, attualmente in essere per i prodotti



alcolici in considerazione dello sviluppo delle tecnologie informatiche di anticontraffazione e di tracciabilità.

Infine l'articolo 26 per evitare trattamenti diversificati, estende l'applicabilità di alcune deroghe in materia di agevolazioni fiscali e finanziarie – indicate dall'articolo 104 del Codice del terzo settore ed in vigore già dal 1° gennaio 2018 per le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e ONLUS – ai soggetti che, con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore – RUNTS, hanno acquisito *ex novo* la qualifica di ente del terzo settore – ETS.

Massimo BITONCI (LEGA), *relatore per la V Commissione*, avverte che – d'intesa con il correlatore Fragomeli – sarà sua cura soffermarsi sul contenuto degli articoli da 27 a 47. In tale quadro, intende preliminarmente sottolineare che il tema generale delle semplificazioni riveste un'importanza pari almeno a quella delle deleghe per la riforma fiscale di recente approvate in prima lettura dalla Camera dei deputati, rimarcando come – secondo uno studio condotto dalla CGIA di Mestre – gli oneri connessi agli adempimenti di carattere amministrativo a carico delle imprese ammontano ogni anno nel nostro Paese a circa 50 miliardi di euro.

Ricorda in proposito che il legislatore nazionale ha già introdotto, anche in un recente passato, rilevanti novità nel campo delle semplificazioni agendo in particolare sul fronte dei regimi fiscali, da un lato attraverso il varo del regime forfettario in favore delle partite IVA, con un notevole alleggerimento degli adempimenti alle stesse richiesti, dall'altro tramite la previsione della cedolare secca sugli affitti. Tutto ciò premesso, rappresenta quanto segue.

Gli articoli 27 e 28 semplificano e aggiornano la disciplina del servizio di Tesoreria dello Stato espletato dalla Banca d'Italia, anche in relazione al perseguimento dell'obiettivo dell'unitarietà della Tesoreria statale.

L'articolo 29 modifica le modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pub-

bliche, prevedendo in via esclusiva la modalità elettronica.

L'articolo 30 modifica in più parti la legge di contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al fine di adeguarne e rinnovarne il testo in relazione alla normativa che, nel corso degli anni, è intervenuta sulle procedure della spesa pubblica e del suo controllo.

L'articolo 31 abroga gli articoli da 87 a 97 del regio decreto n. 1736 del 1933, relativi al vaglia cambiario della Banca d'Italia, in ragione della crescente preferenza per il ricorso a strumenti più efficienti e di rapido regolamento per l'esecuzione di pagamenti per conto delle amministrazioni.

L'articolo 32 apporta modifiche alla disciplina dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, prevista dal decreto legislativo n. 123 del 2011, al fine di adeguarla alle nuove definizioni inserite dal precedente articolo 30.

L'articolo 33 modifica la disciplina sul contrasto al finanziamento di imprese produttrici di mine anti-persona, munizioni e sub-munizioni a grappolo, di cui alla legge n. 220 del 2021. In particolare, si prevede l'istituzione di una apposita Commissione ministeriale con il compito di elaborare una proposta delle fonti informative da utilizzare, nonché delle modalità e dei tempi per la redazione, la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle società operanti nei predetti ambiti.

L'articolo 34, in considerazione della necessità e urgenza di accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale, dispone il commissariamento della società SOGIN S.p.A., demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni, la nomina dell'organo commissariale, composto da un commissario e due vicecommissari.

L'articolo 35, commi 1-3, proroga i termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), delle misure

di aiuto fiscali automatiche. Il comma 4 proroga, dal 30 giugno al 31 dicembre 2022, il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2021. Il comma 5 dispone l'ulteriore proroga, al 31 dicembre 2022, del termine dei componenti delle commissioni consultive presso l'AIFA, la Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci e il Comitato prezzi e rimborso.

L'articolo 36, comma 1, prevede, per i dipendenti delle amministrazioni centrali e delle altre amministrazioni che si servono del sistema di pagamento delle retribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze NoiPA, che l'individuazione dei beneficiari dell'indennità *una tantum* di 200 euro, prevista dal decreto-legge n. 50 del 2022, avvenga mediante apposite comunicazioni tra il medesimo Ministero e l'INPS; pertanto, i lavoratori interessati sono esentati dall'obbligo di rendere, ai fini del riconoscimento dell'indennità, una dichiarazione in merito alle prestazioni sociali percepite. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2022, con il consenso degli interessati e per il personale in servizio al 30 giugno 2022, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati in relazione all'emergenza COVID-19. Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2022, per il personale in servizio alla data del 30 giugno 2022 e con il consenso degli interessati, la durata degli incarichi individuali a tempo determinato relativi a 10 funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, conferiti ai sensi decreto-legge n. 221 del 2021.

L'articolo 37 interviene sulla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, prevedendo una ulteriore proroga del termine per la conclusione dei programmi previsti per evitare l'insolvenza o il fallimento, da accordare su espressa richiesta dell'organo commissariale.

L'articolo 38 modifica la disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al decreto legislativo n. 230 del 2021, al fine di ampliare, con riferimento ai figli con disabilità e limitatamente all'anno 2022, i benefici attualmente previsti.

L'articolo 39 dispone l'istituzione di un Fondo a sostegno delle famiglie, con una dotazione di 58 milioni di euro per il 2022, per l'offerta di opportunità educative volte al benessere dei figli. Il Fondo, in particolare, è diretto al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo dal 1 giugno al 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività rivolte a favorire il recupero per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.

L'articolo 40 aumenta da 180 a 270 giorni il termine entro il quale i venditori devono confermare le operazioni per l'acquisto con ecoincentivi (c.d. *ecobonus*) dei veicoli a basse emissioni.

L'articolo 41 incrementa di 70 milioni di euro le risorse finanziarie destinate al finanziamento annuale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Gli articoli 42 e 43 recano alcune misure per la semplificazione delle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri. In primo luogo si riduce da 60 a 30 giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato da parte dello sportello unico per l'immigrazione, esclusivamente per le istanze presentate a seguito del decreto sui flussi d'ingresso per l'anno 2022 e per quelle che saranno presentate con il prossimo decreto flussi per l'anno 2023. Inoltre, si riduce da 30 a 20 giorni il termine per il rilascio del visto da parte delle rappresentanze diplomatiche italiane per l'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri che si trovano all'estero e che hanno ottenuto il nulla osta. Infine, si estende l'ambito applicativo delle disposizioni di semplificazione anche ai cittadini stranieri che si trovano nel territorio nazionale, anziché all'estero, alla data del 1° maggio 2022.

L'articolo 44 è volto a semplificare gli ingressi in Italia di lavoratori extra UE previsti annualmente da appositi decreti

(decreti flussi). A tal fine, per il 2021 e il 2022, viene modificata la procedura di verifica dell'osservanza dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri, affidando tale verifica (qualora non sia già stata effettuata per il 2021), in via esclusiva, a professionisti iscritti in appositi albi e alle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in luogo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, al quale viene comunque riconosciuta la possibilità di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dall'articolo in commento.

L'articolo 45, per consentire una più rapida definizione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro, autorizza il Ministero dell'Interno a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, anche in deroga alle norme previste dal codice dei contratti pubblici, nel limite massimo di spesa di 5,7 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio interessate. Per la medesima finalità, il Ministero dell'Interno potrà, inoltre, potenziare le risorse umane impiegate con l'incremento del lavoro straordinario del personale già in servizio; incrementare il servizio di mediazione culturale; e realizzare interventi di adeguamento delle piattaforme informatiche. A tal fine, sono stanziati ulteriori risorse pari a 6,7 milioni di euro per il 2022.

L'articolo 46 reca disposizioni finanziarie per l'attuazione delle disposizioni previste dal decreto-legge, autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 47 prevede che il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 21 giugno 2022.

Rinvia, infine, alla documentazione predisposta dagli uffici per gli aspetti di dettaglio concernenti la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

Raffaele TRANO (MISTO-A), nell'esprimere la necessità di procedere con determinazione nella semplificazione degli adem-

pimenti tributari a carico dei contribuenti, siano essi imprese o cittadini, ritiene tuttavia prioritario comprendere in questa sede l'ammontare delle risorse finanziarie di cui il Parlamento potrà avvalersi in fase emendativa del presente decreto-legge, onde evitare che anche questa importante occasione si tramuti in un nulla di fatto, come peraltro già avvenuto nella presente legislatura con l'approvazione della proposta di legge « Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale » (C. 1074), trasmessa dalla Camera il 16 maggio 2019 al Senato e in quel ramo del Parlamento non ancora incardinata per l'esame presso la competente 6<sup>a</sup> Commissione Finanze.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), richiamando quanto evidenziato dal collega Bitonci, segnala come il provvedimento appaia sostanzialmente deludente per quanto riguarda un suo effettivo impatto in termini di semplificazione fiscale, come può comprendere chiunque si occupi professionalmente della materia. Tale considerazione critica potrebbe costituire uno stimolo positivo per migliorare il provvedimento in sede emendativa.

A tal fine sarebbe però necessario disporre di un tempo adeguato per l'esame del provvedimento e rileva come la fissazione – da parte della Conferenza dei Presidenti di gruppo – della data del prossimo lunedì 11 luglio per l'avvio dell'esame del disegno di legge in Assemblea appaia del tutto in contrasto con la possibilità per le Commissioni di svolgere un approfondito e proficuo esame.

Ricordando quindi come la Banca Mondiale ponga l'Italia al centototesimo posto al mondo in termini di semplicità del sistema fiscale, si chiede come sia possibile effettuare l'esame del presente provvedimento in meno di una settimana a decorrere dal termine per la presentazione delle proposte emendative, fissato, in sede di ufficio di presidenza delle Commissioni riunite V e VI, per il prossimo martedì 5 luglio.

Luigi MARATTIN, *presidente*, concorda con l'onorevole Gusmeroli in relazione alla necessità di disporre di tempi adeguati per l'esame del provvedimento da parte delle Commissioni in sede referente. Tenuto conto del fatto che, allo stato, la data dell'11 luglio per l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea appare particolarmente ravvicinata, ritiene che le Commissioni potranno valutare, in sede di ufficio di presidenza congiunto, l'opportunità di richiedere un rinvio dell'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) insiste per un rinvio del termine del 5 luglio 2022 per la presentazione delle proposte emendative, anche in considerazione del protrarsi dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 3614, di conversione del decreto-legge n. 50 del 2022, da parte delle medesime Commissioni riunite Bilancio e Finanze.

Ribadisce poi come le semplificazioni recate dal decreto-legge in esame riguardano aspetti del tutto marginali, che non consentono una significativa riduzione dei numerosissimi adempimenti posti a carico dei contribuenti italiani. Ricorda in proposito come l'introduzione della fatturazione elettronica, che ha sicuramente comportato un iniziale aggravio a carico delle imprese, fosse stata accompagnata dalla promessa di una futura eliminazione di comunicazioni e adempimenti, che non è ancora stata realizzata e che avrebbe potuto essere attuata con il provvedimento in esame.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ritiene che l'onorevole Gusmeroli, che conosce in maniera approfondita la materia fiscale, sarà sicuramente in grado di presentare le proprie proposte emendative entro il termine del 5 luglio 2022.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) ripete che il tempo a disposizione per la predisposizione delle proposte emendative è eccessivamente ristretto.

Luigi MARATTIN, *presidente*, rammenta che il decreto-legge è stato pubblicato sulla

*Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 2022 e da quella data i deputati e i loro uffici hanno avuto la possibilità di esaminare il provvedimento e potranno valutare in tempo utile, anche sulla base di quanto emerso dalle audizioni informali svolte e dai contributi scritti che saranno a breve ricevuti dalle Commissioni, i possibili interventi emendativi da proporre.

Nunzio ANGIOLA (MISTO-A-+E-RI) osserva che il decreto-legge reca alcuni spunti interessanti, come ad esempio l'articolo 9, che abroga la normativa sulle società in perdita sistematica, che potrebbero essere approfonditi e migliorati se si potesse disporre di maggior tempo per l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ritiene che la discussione sui tempi di esame del provvedimento potrà essere più opportunamente svolta in sede di ufficio di presidenza delle Commissioni riunite V e VI.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nell'associarsi alla richiesta in precedenza avanzata dagli altri colleghi per un differimento del termine per la presentazione degli emendamenti, allo stato fissato alle ore 12 del prossimo 5 luglio – una data eccessivamente ravvicinata rispetto alla rilevanza dei temi oggetto del presente decreto-legge – si riserva comunque di riproporre tale questione nell'ambito dell'Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite V e VI che le Presidenze si dovessero in proposito riservare di convocare.

Luigi MARATTIN, *presidente*, osserva come il tempo totale a disposizione della Camera dei deputati sia comunque limitato, dovendo concludersi entro la fine del prossimo mese di luglio. Pertanto un eventuale rinvio del termine per la presentazione delle proposte emendative comporterà inevitabilmente una corrispondente riduzione del tempo a disposizione delle Commissioni per l'esame delle medesime proposte emendative, che a suo parere sarebbe opportuno non ridurre eccessivamente.



Luigi GALLO (M5S) rivolge anticipatamente ai relatori e al Governo la richiesta di approfondire, tra gli altri, il tema della digitalizzazione degli archivi, sollecitato in particolare dai rappresentati del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, anche al fine di appurare l'eventuale onerosità di interventi in tale ambito e di consentirne comunque un costruttivo esame in sede referente.

Luigi MARATTIN, *presidente*, rammenta che in merito alla problematica evidenziata dall'onorevole Gallo il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha presentato una proposta.

Indi, stante l'imminente avvio dei lavori in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza del presidente della VI Commissione Luigi MARATTIN, indi del presidente della V Commissione Fabio MELILLI e del vicepresidente della V Commissione Giorgio LOVECCHIO. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava, la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini e la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 16.20.**

**DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.**

**C. 3614 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 giugno 2022.

Luigi MARATTIN, *presidente*, essendo imminente lo svolgimento di votazioni in

Assemblea, sospende la seduta, che riprenderà al termine delle votazioni in Assemblea.

**La seduta, sospesa alle 16.25, riprende alle 16.50.**

Fabio MELILLI, *presidente*, comunica che sono stati ritirati gli emendamenti Angiola 1.6, gli identici emendamenti Cavadoli 2.37 e Giacometto 2.38, Federico 5.23, Pellicani 6.60, Federico 6.66, Martino 6.68, l'articolo aggiuntivo Benamati 6.03, gli identici articoli aggiuntivi Benamati 6.04, Patassini 6.05 e Porchietto 6.07, gli identici articoli aggiuntivi Faro 6.024 e Frassini 6.025, l'emendamento Pella 7.6, gli identici articoli aggiuntivi Muroi 7.08 e Patassini 7.09, gli articoli aggiuntivi Angiola 7.023, Masi 7.029, gli identici emendamenti Incerti 8.7, Nevi 8.8, Gadda 8.10, Schullian 8.11, gli identici emendamenti Gavino Manca 8.28 e Bond 8.29, l'emendamento Cenni 8.34, l'articolo aggiuntivo Topo 8.012, gli identici articoli aggiuntivi Spena 8.013, Gadda 8.014 e Cenni 8.023, l'articolo aggiuntivo Martino 8.019, gli identici emendamenti Pella 9.2 e Topo 9.3, gli emendamenti Plangger 9.6, Giacometto 9.21 e 9.19, l'articolo aggiuntivo Zanichelli 9.042, gli identici articoli aggiuntivi Gariglio 9.025, Braga 9.026, Paita 9.027, Giacometto 9.028 e Pentangelo 9.029, gli identici emendamenti Muroi 11.7, Lupi 11.8, Sut 11.9, Frassini 11.10 e Pastorino 11.11, gli emendamenti Fassina 13.6, Barelli 13.11, gli identici articoli aggiuntivi Lorenzin 15.02, D'Etto 15.03, Porchietto 15.04 e Ungaro 15.05, l'emendamento Currò 16.9, gli identici emendamenti Lupi 16.28, Cestari 16.29, D'Attis 16.30 e Baratto 16.31, gli identici emendamenti Cestari 16.42 e Giacometto 16.43, gli articoli aggiuntivi Donno 16.09, Del Barba 16.045, Lucchini 16.048, gli identici emendamenti Gariglio 18.39 e Martino 18.40, gli identici emendamenti Incerti 19.8, Gadda 19.9 e Nevi 19.11, l'emendamento Gallinella 19.25, gli identici articoli aggiuntivi Incerti 19.05 e Viviani 19.06, gli identici articoli aggiuntivi Gallinella 19.09, Incerti 19.010, Spena 19.011 e Nevi 19.012, l'articolo aggiuntivo Ripani 19.024, l'emenda-

mento Labbate 20.9, l'articolo aggiuntivo Pella 20.038, gli identici emendamenti Cavandoli 21.3 e Giacometto 21.4, gli identici articoli aggiuntivi Cavandoli 21.010 e Giacometto 21.011, gli identici articoli aggiuntivi Fregolent 22.02, Faro 22.03, Giacometto 22.04 e Frassini 22.05, gli identici articoli aggiuntivi Belotti 23.03 e Vacca 23.04 e gli articoli aggiuntivi Giarrizzo 24.05 e 24.08.

Comunica inoltre che il deputato Squeri sottoscrive la proposta emendativa Benamati 6.03; la deputata Faro sottoscrive la proposta emendativa Pella 40.022; il deputato Rossi sottoscrive le proposte emendative Valente 39.11 e 39.20 e Nobili 39.25; la deputata Carnevali sottoscrive l'emendamento Comaroli 1.4.

Ricorda, quindi, che nella seduta di ieri le Commissioni avevano respinto, da ultimo, l'emendamento Vianello 5.28 e che i lavori proseguiranno oggi con la votazione dell'emendamento Vianello 5.29.

Le Commissioni respingono l'emendamento Vianello 5.29.

Massimo BITONCI (LEGA) chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Patassini 5.02, sul quale il Governo e i relatori hanno espresso parere contrario.

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Patassini 5.02.

Fabio MELILLI, *presidente*, preso atto dell'orientamento conforme del Governo, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Patassini 5.02.

Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando l'articolo aggiuntivo 5.04 a sua prima firma, ritiene che esso meriti un'ulteriore riflessione, perché è volto ad assoggettare le prestazioni previste dai contratti di servizio energia, dai contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica e dai contratti di teleriscaldamento, per usi civili e industriali, alla medesima aliquota IVA

prevista per le somministrazioni di gas metano usato per combustione. A suo avviso, in un momento di forte aumento del prezzo del gas, tale equiparazione è utile a contrastare la propensione verso l'utilizzo di tale fonte energetica. Sottolinea, infine, che la proposta emendativa in esame non necessita di un'apposita copertura finanziaria poiché non ha effetto sulle partite di bilancio.

Marco OSNATO (FDI), concordando con l'onorevole Lucaselli, ricorda che le modalità di contratto richiamate dall'articolo aggiuntivo Lucaselli 5.04 sono utilizzate principalmente nel settore delle case popolari, con la conseguenza dell'applicazione di un'aliquota IVA maggiore a carico di inquilini non particolarmente abbienti e del trasferimento di eventuali morosità a carico dell'ente pubblico di riferimento.

Paolo TRANCASSINI (FDI) ricorda che il tema trattato dall'articolo aggiuntivo Lucaselli 5.04 era già stato affrontato e rimandato in occasione dell'esame di precedenti provvedimenti. Auspica, pertanto, che i relatori e il Governo non permettano che esso sparisca dal dibattito parlamentare, considerato soprattutto che la proposta emendativa in esame ha lo scopo di agevolare contratti finalizzati al risparmio energetico. Insistendo affinché l'articolo aggiuntivo Lucaselli 5.04 venga accantonato, manifesta anche la disponibilità a trasformarlo in un ordine del giorno condiviso da presentare in Assemblea.

La Sottosegretaria Vannia GAVA, come l'onorevole Trancassini, ricorda che il tema trattato dall'articolo aggiuntivo Lucaselli 5.04 era già stato affrontato in occasione dell'esame di precedenti provvedimenti e concorda con la richiesta di accantonamento.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Lucaselli 5.04.

Fabio MELILLI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Lucaselli 5.04.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Martino 6.14.

La Sottosegretaria Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Martino 6.14 (*vedi allegato 1*).

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Braga 6.15 purché sia riformulato nel testo degli identici emendamenti Muroi 6.16, Porchietto 6.18 e Patassini 6.19, sui quali esprime parere favorevole.

La Sottosegretaria Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Braga 6.15.

Le Commissioni approvano, in un identico testo, l'emendamento Braga 6.15, come riformulato, nonché gli identici emendamenti Muroi 6.16, Porchietto 6.18 e Patassini 6.19 (*vedi allegato 1*). Con distinte votazioni, le Commissioni respingono quindi gli emendamenti Muroi 6.20 e 6.35, nonché l'articolo aggiuntivo Muroi 6.01.

Galeazzo BIGNAMI (FDI), illustrando l'articolo aggiuntivo 6.06 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a favorire l'approvvigionamento energetico nei settori energivori a rischio di delocalizzazione, che, a suo avviso, meritano un trattamento differenziato. Segnala, pertanto, che la proposta emendativa in esame riconosce alle imprese energivore una riserva di utilizzo delle superfici delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili per una potenza complessiva pari ad almeno 12 GW di capacità produttiva fotovoltaica e 5 GW di capacità produttiva rinnovabile eolica. Sottolineando che si tratta di un intervento a costo zero per lo Stato, au-

spica l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 6.06 a sua prima firma.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Bignami 6.06.

Fabio MELILLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Squeri 6.022; si intende vi abbiano rinunciato.

Marco OSNATO (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Zucconi 6.023, chiede ai relatori e al rappresentante del Governo quali siano le ragioni del parere contrario dal momento che la proposta è congrua rispetto alla finalità, dichiarata dallo stesso Presidente del Consiglio Draghi, di fare qualsiasi cosa per aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili nel Paese. La proposta emendativa, infatti, è volta a consentire, senza autorizzazione o parere preventivo, l'installazione di pannelli fotovoltaici su edifici con copertura piana e la sostituzione di tegole o coppi in tetti a falda negli edifici ad uso turistico o termale, rispondendo alla richiesta avanzata in tal senso dalle associazioni alberghiere.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Zucconi 6.023, evidenzia che si tratta di una proposta di carattere ordinamentale, che non comporta aggravii per la finanza pubblica e, nello stesso tempo, incrementa la possibilità di produzione di energia da fonti rinnovabili, come richiesto da un'importante filiera produttiva. L'importanza della proposta emendativa è confermata dal fatto che era stata inizialmente proposta anche da due gruppi di maggioranza, la Lega e il Movimento 5 Stelle.

La Sottosegretaria Vannia GAVA, in risposta ai deputati Osnato e Trancassini, nel riferire che il Ministero della cultura ha espresso parere contrario sulla proposta emendativa perché la semplificazione è prevista per gli edifici ad uso turistico o termale, anche se vincolati, preannuncia che il Governo intende deliberare un provvedimento con il quale sarà ampliata la platea

dei soggetti destinatari delle semplificazioni.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel sottolineare che la reiezione dell'articolo aggiuntivo Zucconi 6.023 rappresenterebbe un'occasione mancata per il conseguimento degli obiettivi del Governo nelle politiche energetiche, dichiara la disponibilità alla riformulazione della proposta emendativa. Conclude chiedendo l'accantonamento della proposta in esame.

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore Ubaldo Pagano, ribadisce il parere contrario sull'articolo aggiuntivo Zucconi 6.023.

Fabio MELILLI, *presidente*, suggerisce ai presentatori dell'articolo aggiuntivo Zucconi 6.023 di presentare un'analogha proposta emendativa al decreto-legge n. 73 del 2022 in materia di semplificazioni fiscali di cui le Commissioni Bilancio e Finanze inizieranno a breve l'esame.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Zucconi 6.023.

Silvia FREGOLENT (IV) chiede che i relatori, prima di passare all'espressione del parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 7, ritornino sul parere relativo all'emendamento 5.33 a sua prima firma.

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore Ubaldo Pagano, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Fregolent 5.33, Pella 5.34 e De Micheli 5.35.

La Sottosegretaria Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Luigi GALLO (M5S) preannuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle sugli identici emendamenti Fregolent 5.33, Pella 5.34 e De Micheli 5.35.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Fregolent 5.33, Pella 5.34 e De Micheli 5.35 (*vedi allegato 1*).

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore Ubaldo Pagano, esprime parere contrario sull'emendamento Rampelli 7.3. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Muroni 7.16, mentre esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Muroni 7.01 e Zucconi 7.07. Esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Mollicone 7.010, Ianaro 7.011, D'Attis 7.012, Lucchini 7.013, Pastorino 7.014, Moretto 7.015 e Lovecchio 7.016. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Rampelli 7.020 e 7.021.

La Sottosegretaria Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori

Marco OSNATO (FDI), intervenendo sull'emendamento Rampelli 7.3, evidenzia che esso è volto ad escludere l'installazione di impianti da fonti rinnovabili sulle aree agricole allo scopo di non aggravare la crisi alimentare già in atto. Invita a riflettere sul fatto che la destinazione a tali impianti di terreni usati sinora a scopo agricolo penalizzerà la produzione agricola.

Paolo TRANCASSINI (FDI) richiama l'attenzione sul fatto che l'inserimento degli impianti fotovoltaici sui terreni agricoli è estremamente delicata perché tali beni possono divenire oggetto di facile vendita per conseguire guadagni più elevati rispetto a quelli derivanti dall'attività agricola. Nell'auspicare che si addivenga ad una sintesi sul tema in modo che non vi sia né un divieto assoluto né una liberalizzazione completa, paventa che possano derivarne danni per l'intera categoria.

Galeazzo BIGNAMI (FDI), nel condividere le osservazioni dei colleghi Trancassini e Osnato sull'emendamento Rampelli 7.3, ricorda che la realizzazione del parco fotovoltaico di avanguardia in provincia di Foggia ha comportato la sottrazione di ampi terreni all'uso agricolo.



Le Commissioni respingono l'emendamento Rampelli 7.3.

Luca SUT (M5S) dichiara il voto contrario del Movimento 5 Stelle sull'emendamento Muroni 7.16, poiché consente l'esproprio dei terreni agricoli per destinarli agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le Commissioni approvano l'emendamento Muroni 7.16 (*vedi allegato 1*) e respingono l'articolo aggiuntivo Muroni 7.01.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Zucconi 7.07, sottolinea che è volto a facilitare le procedure che consentono l'approvvigionamento energetico. In particolare in esso è prevista un procedimento autorizzatorio unico nazionale nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale per progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Zucconi 7.07 e approvano gli identici articoli aggiuntivi Mollicone 7.010, Ianaro 7.011, D'Attis 7.012, Lucchini 7.013, Pastorino 7.014, Moretto 7.015 e Lovecchio 7.016 (*vedi allegato 1*).

Marco OSNATO (FDI), intervenendo a illustrare l'articolo aggiuntivo Rampelli 7.020, chiarisce che esso intende limitare ai soli impianti effettivamente operativi il beneficio della maggiorazione del prezzo di cessione al GSE per l'energia elettrica prodotta in eccedenza rispetto ai consumi. Sottolinea che l'articolo aggiuntivo in esame sarebbe suscettibile di determinare risparmi, risultando pertanto incomprensibile la ragione alla base del parere contrario espresso da relatori e governo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Rampelli 7.020 e 7.021.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, invita i relatori ad esprimere i pareri riferiti alle

proposte emendative presentate all'articolo 8.

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Caretta 8.9. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Incerti 8.31, Schullian 8.32 e Gadda 8.33, nonché degli articoli aggiuntivi Loss 8.04 e Bubisutti 8.011. Esprime quindi parere contrario sugli articoli aggiuntivi Caretta 8.015 e Siragusa 8.016 e invita al ritiro i presentatori dell'articolo aggiuntivo Spena 8.020.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quelli dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, dispone l'accantonamento delle proposte emendative per le quali i relatori hanno formulato una proposta in tal senso.

Marco OSNATO (FDI), intervenendo a illustrare l'emendamento Caretta 8.9, evidenzia che esso, con riferimento agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse del PNRR, propone il calcolo degli incentivi con riferimento non ai consumi storici bensì ai consumi attesi, al fine di incentivare ulteriori investimenti aziendali in impianti a energie rinnovabili.

Le Commissioni respingono l'emendamento Caretta 8.9.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo a illustrare l'articolo aggiuntivo Caretta 8.015, evidenzia che l'introduzione di un contributo straordinario sugli extraprofitti delle imprese produttrici di energia ha creato problemi non solo applicativi, ma anche di iniqua applicazione di una tassa su profitti calcolati in assenza del bilancio consuntivo. L'emendamento in esame, facendo riferimento ad attività agricole con impianti fotovoltaici, mira ad escludere le aziende stesse dall'applicazione del suddetto contributo straordinario. Ricorda che

le imprese del settore agricolo non sono state oggetto di ristori per i maggiori costi energetici e delle materie prime sostenuti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Caretta 8.015 e Siragusa 8.016.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Spena 8.020, ne chiede l'accantonamento in ragione della necessità di verificarne l'onerosità, dato che, ove essa sia sostenibile, risulterebbe a suo avviso meritevole un'attenzione all'incentivazione della produzione energetica da impianti alimentati a biogas nelle imprese agricole.

Fabio MELILLI, *presidente*, concordi i relatori, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Spena 8.020. Invita quindi i relatori ad esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 9.

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Trancassini 9.1 e Troiano 9.5. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Topo 9.9, Rixi 9.10, Ficarra 9.11 e Paita 9.12, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Lucasselli 9.13 e parere favorevole sull'emendamento Trano 9.14. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Gariglio 9.15 e sugli articoli aggiuntivi Muroi 9.03 e Vallasca 9.04. Propone quindi l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Muroi 9.012, Mollicone 9.013, Lucchini 9.014, Pellicani 9.015, Ianaro 9.016, Lovecchio 9.017, Pastorino 9.018 D'Attis 9.019, Martino 9.020 e Moretto 9.021. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Osnato 9.024. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Topo 9.030, Misiti 9.031, Fregolent 9.032 e Porchietto 9.033, mentre esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Rampelli 9.034 e Troiano 9.039.

Marco OSNATO (FDI) chiede conferma del parere contrario sull'emendamento Ga-

riglio 9.15 dal momento che a lui risulta che tale emendamento sia oggetto di una proposta di accantonamento.

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, conferma il parere contrario sull'emendamento Gariglio 9.15.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quelli dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi per i quali i relatori hanno formulato una proposta in tal senso.

Le Commissioni respingono l'emendamento Trancassini 9.1.

Fabio MELILLI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Troiano 9.5, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lucasselli 9.13.

Luigi GALLO (M5S) dichiara di sottoscrivere a nome del suo gruppo l'emendamento Trano 9.14.

Le Commissioni approvano l'emendamento Trano 9.14 (*vedi allegato 1*).

Marco OSNATO (FDI) chiede l'accantonamento dell'emendamento Gariglio 9.15.

Fabio MELILLI, *presidente*, concordi i relatori, dichiara accantonato l'emendamento Gariglio 9.15.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zucconi 9.20.

Fabio MELILLI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Muroi 9.03 e Vallasca 9.04, si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Osnato 9.024 e Rampelli 9.034.

Fabio MELILLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Troiano 9.039: si intende che vi abbiano rinunciato. Invita quindi i relatori ad esprimere i pareri riferiti all'articolo 10.

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole con riferimento agli emendamenti Braga 10.2 e Federico 10.4. Esprime parere contrario con riferimento all'emendamento Dori 10.5 ed esprime infine parere favorevole con riferimento agli identici emendamenti Mollicone 10.6, Ianaro 10.7, Lovecchio 10.8, Lucchini 10.9, Pastorino 10.10, D'Attis 10.11 e Moretto 10.12.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quelli dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi per i quali i relatori hanno formulato una proposta in tal senso.

Le Commissioni approvano l'emendamento Braga 10.2 (*vedi allegato 1*).

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), intervenendo sull'emendamento Federico 10.4, segnala che esso necessita a suo avviso di una riformulazione. Nel testo attuale, infatti, l'emendamento consente la proroga della valutazione di impatto ambientale anche nel caso di progetti che abbiano subito modifiche. Pur apprezzando l'intento semplificativo dell'emendamento, osserva che nella formulazione attuale esso creerebbe problemi. Propone pertanto una riformulazione che espunga le seguenti parole: « e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute ».

Antonio FEDERICO (M5S) si dichiara disponibile ad accantonare l'emendamento in esame per consentirne una migliore formulazione, benché lo stesso abbia ricevuto

parere favorevole da parte del Ministero della transizione ecologica.

Fabio MELILLI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Federico 10.4. Inoltre, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Dori 10.5: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Mollicone 10.6, Ianaro 10.7, Lovecchio 10.8, Lucchini 10.9, Pastorino 10.10, D'Attis 10.11 e Moretto 10.12 (*vedi allegato 1*).

Fabio MELILLI, *presidente*, invita i relatori ad esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli 11 e 12.

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore per la VI Commissione*, esprime, anche a nome del relatore per la V Commissione, parere favorevole sull'emendamento Pastorino 11.12, mentre esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Zucconi 11.02. Passando ad esprimere i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 12, esprime parere contrario sull'emendamento Vianello 12.1 e parere favorevole sull'emendamento Federico 12.2. Propone infine l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Porchietto 12.07.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quelli dei relatori.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Pastorino 11.12.

Le Commissioni approvano l'emendamento Pastorino 11.12 (*vedi allegato 1*).

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Zucconi 11.02, evidenzia che esso include gli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse fra i beneficiari degli incentivi previsti dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21. Osserva che l'emendamento si prefigge di incentivare la produzione di energia elettrica dalla biomassa già

ampiamente utilizzata in agricoltura, in quanto tale fonte di energia interna e facilmente reperibile consentirebbe di aumentare l'indipendenza energetica del Paese, agevolando al contempo il settore agricolo.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Zucconi 11.02.

Fabio MELILLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Vianello 12.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Federico 12.2 (*vedi allegato 1*).

Fabio MELILLI, *presidente*, invita i relatori ad esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 13.

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore per la VI Commissione*, esprime, anche a nome del relatore per la V Commissione, parere contrario sugli identici emendamenti Muroi 13.1, Sarli 13.2 e Trano 13.3, nonché sugli emendamenti Vianello 13.4, Flati 13.5 e Romaniello 13.22. Invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Fassina 13.6. Esprime parere contrario sugli emendamenti Sarli 13.7, Vianello 13.9 e 13.12 e Trancassini 13.13, nonché sugli identici emendamenti Vianello 13.15 e Trancassini 13.16. Propone infine l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Bellachioma 13.09.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime pareri conformi a quelli dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, dispone l'accantonamento delle proposte emendative per le quali i relatori hanno formulato una proposta in tal senso. Avverte quindi che l'emendamento Fassina 13.6 è stato ritirato dal presentatore.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Muroi 13.1, Sarli 13.2 e Trano 13.3.

Fabio MELILLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Vianello 13.4: s'intende vi abbiano rinunciato.

Francesca FLATI (M5S) esprime stupore per l'inserimento nel provvedimento in esame dell'articolo 13, che si pone in contrasto con il piano regionale di gestione dei rifiuti della regione Lazio. Evidenzia infatti come tale piano non preveda alcun impianto di incenerimento, che – come è noto – produce effetti inquinanti, dannosi per la salute dei cittadini.

Evidenzia quindi come l'emendamento 13.5 a sua prima firma sia diretto ad apportare alcune modifiche all'articolo 13 per garantire il rispetto del menzionato piano regionale dei rifiuti, ferma restando l'attribuzione di poteri speciali al sindaco di Roma per la gestione dei rifiuti della città. Segnala comunque come la costruzione di un impianto di incenerimento non potrà essere completata entro il Giubileo del 2025.

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che l'emendamento Flati 13.5 è stato sottoscritto da tutti i deputati del M5S appartenenti alle Commissioni Bilancio e Finanze.

Paolo TRANCASSINI (FDI) osserva come il tema della gestione di rifiuti a Roma, di cui all'articolo 13, sia un tema di notevole importanza visto il degrado in cui versa la situazione dei rifiuti in città. Ritiene che la giustificazione dell'attribuzione dei poteri al sindaco di Roma per l'approssimarsi del Giubileo del 2025 sia solo uno schermo che nasconde il fallimento del piano regionale di gestione dei rifiuti approvato dal presidente della regione Lazio Zingaretti.

Ritiene evidente che a Roma la raccolta differenziata dei rifiuti sia ben lungi dall'essere realizzata, ma dichiara di non essere in grado di comprendere a che punto sia il completamento della chiusura del ciclo dei rifiuti. Quindi, prendendo atto dell'impossibilità di valutare appieno la situazione, annuncia l'astensione del proprio gruppo sull'emendamento Flati 13.5.



Davide CRIPPA (M5S) evidenzia come l'articolo 13 sia, per il proprio gruppo, uno dei nodi problematici del provvedimento. Al riguardo dichiara innanzitutto come la tempistica prospettata appaia al di fuori di qualsiasi logica, in quanto è impossibile avviare la costruzione di un inceneritore nel 2022 allo scopo di riuscire a completarlo per il Giubileo del 2025.

Evidenzia poi come la scelta di realizzare un inceneritore non sia compatibile con il piano regionale di gestione dei rifiuti della regione Lazio approvato dal Partito Democratico – lo stesso partito che ha ora si esprime a favore dell'articolo 13.

Rammenta che l'attuale sindaco di Roma ha incontrati gli stessi problemi di gestione organizzativa connessi alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti che erano stati precedentemente affrontati dalla sindaca Raggi e segnala che il progetto di realizzare un inceneritore comporterà un allontanamento dagli obiettivi di realizzazione della raccolta differenziata, previsti dal piano dei rifiuti del Lazio, condiviso anche dal proprio gruppo in sede regionale.

Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Flati 13.5 e attende di vedere quale posizione assumerà in proposito il gruppo del Partito Democratico, che sostiene il presidente Zingaretti.

Luigi GALLO (M5S) sottoscrive l'emendamento Flati 13.5 a nome di tutti i componenti del gruppo del MoVimento 5 Stelle delle Commissioni Bilancio e Finanze.

Le Commissioni respingono l'emendamento Flati 13.5.

Luigi GALLO (M5S) chiede alla presidenza di procedere alla verifica del voto.

Fabio MELILLI, *presidente*, a seguito della verifica, conferma l'esito del voto sull'emendamento Flati 13.5.

Raffaele TRANO (MISTO-A), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta di non essere stato avvertito della ripresa dei

lavori delle Commissioni successivamente alla votazione svolta in Assemblea.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che in sede di ufficio di presidenza delle Commissioni riunite Bilancio e Finanze era stato convenuto di riprendere l'esame del provvedimento una volta effettuata la votazione in Assemblea.

Raffaele TRANO (MISTO-A) osserva che sarebbe stato opportuno inviare un messaggio per avvertire i commissari della ripresa dei lavori.

Fabio MELILLI, *presidente*, osserva che, essendosi trattato di una mera sospensione dei lavori delle Commissioni per la votazione finale in Assemblea del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022, non è stato necessario inviare una nuova convocazione delle Commissioni riunite.

Raffaele TRANO (MISTO-A) chiede che in futuro si avvisino informalmente i commissari, anche con un semplice SMS, della ripresa dei lavori.

Fabio MELILLI, *presidente*, assicura che in futuro i commissari verranno avvisati informalmente, tramite un SMS, della ripresa dei lavori al termine di una sospensione.

Constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Romaniello 13.22 e Sarli 13.7; s'intende vi abbiano rinunciato.

Giovanni VIANELLO (MISTO-A) segnala di non aver potuto illustrare il proprio emendamento 13.4, sostitutivo dell'articolo 13, in quanto, come il collega Trano, non era stato avvertito della ripresa dei lavori delle Commissioni.

Illustra quindi l'emendamento a sua prima firma 13.9, volto a modificare l'articolo 13, che trasferisce al commissario straordinario per il Giubileo del 2025 le competenze regionali in materia di rifiuti previste dal Codice dell'ambiente. Al riguardo non si dichiara contrario ad attribuire maggiori competenze al commissario,

poiché il conferimento di più ampi poteri in materia potrebbe essere utile per risolvere le evidenti difficoltà di raccolta e gestione dei rifiuti nella città di Roma. Segnala però come sia improprio definire l'impianto che si prevede di realizzare come termovalorizzatore. Infatti l'espressione termovalorizzatore non è mai utilizzata dalla legge, che prevede impianti di incenerimento, co-incenerimento o incenerimento con recupero energetico. Inoltre evidenzia che per poter parlare di inceneritore è necessario raggiungere determinati standard energetici che, allo stato attuale della gestione dei rifiuti nella città di Roma, non possono essere raggiunti.

Rammenta quindi che per realizzare un inceneritore nella città di Roma sarebbe necessario, dal punto di vista normativo, elaborare un piano comunale dei rifiuti, che dovrebbe essere integrato con quello regionale il quale, come già evidenziato da altri intervenuti, non prevede la possibilità di realizzare inceneritori.

Si preoccupa delle deroghe al Codice dell'ambiente previste dall'articolo 13. Al riguardo rammenta che il Codice dell'ambiente è stato emanato nel rispetto del diritto dell'Unione europea e che eventuali deroghe potrebbero comportare problemi di compatibilità. Inoltre, sempre con riferimento al diritto dell'Unione europea, evidenzia che l'articolo 13 non impone il rispetto del principio di « non arrecare un danno significativo », richiamato invece nell'emendamento a sua prima firma 13.9, che esclude inoltre esplicitamente la possibilità di realizzare impianti di incenerimento e co-incenerimento.

Evidenzia che frequentemente si sostiene che l'inceneritore sia un'alternativa alla discarica, mentre in realtà l'inceneritore presuppone comunque l'esistenza di una discarica, alla quale è inviata una parte umida del rifiuto, sottoponendo a incenerimento esclusivamente la parte secca: si tratta quindi di due impianti complementari. Ricorda che la parte secca dei rifiuti può essere recuperata tramite la bioedilizia. Pertanto la proposta emendativa che ha presentato è volta a realizzare una modalità di economia circolare.

Per quanto riguarda i pericoli per la salute e per l'ambiente derivanti dall'incenerimento dei rifiuti, segnala innanzitutto le emissioni dannose, che non possono essere bloccate allo stato da nessun tipo di filtro. Si sofferma quindi sulle difficoltà per la conservazione delle ceneri leggere e pesanti che si producono con l'attività di incenerimento, che devono essere stoccate in appositi impianti, con conseguenti costi a carico dei cittadini. Per tali motivi l'Unione europea ritiene l'incenerimento un metodo residuale di trattamento dei rifiuti.

Evidenzia infine l'impossibilità di realizzare un impianto di incenerimento entro il Giubileo del 2025.

Invita quindi i colleghi ad avviare una discussione sulla realizzazione dell'impianto di incenerimento della città di Roma sulla base di valutazioni di carattere tecnico e non politico.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) rammenta come le molte attese generate sotto il Governo Draghi dall'istituzione del Ministero della transizione ecologica sono poi state clamorosamente disattese dai fatti, giacché ad oltre un anno di distanza buona parte della normativa vigente a tutela dell'ambiente è stata sostanzialmente scardinata, ad esempio introducendo molteplici ipotesi di esenzione dalle procedure di VIA. In tale preoccupante quadro, l'emendamento Vianello 13.9, al pari degli altri presentati in materia dalla componente politica Alternativa del gruppo Misto, mirano a correggere il lacunoso testo del decreto-legge in discussione. Nell'auspicare pertanto un ripensamento su di esso da parte dei relatori e del Governo, ritiene sarebbe al contempo doveroso apprendere le ragioni che hanno motivato il parere contrario in precedenza espresso sull'emendamento Vianello 13.9.

Alvise MANIERO (MISTO-A), nell'associarsi alle considerazioni svolte dai colleghi che lo hanno preceduto, si limita a rilevare come la scelta erronea di investire tutto sugli impianti di incenerimento pregiudica fatalmente l'adozione di una strategia volta invece al recupero dei materiali di scarto, in una logica indirizzata ad una vera pro-

mozione dell'economia circolare, con dannose ricadute anche in termini occupazionali. Sottolinea, altresì, come l'emendamento Vianello 13.9 sia in realtà da esaminare nel combinato disposto con il successivo emendamento 13.12 sempre a sua prima firma, volto a implementare la diffusione di una corretta raccolta differenziata e l'introduzione della tariffazione puntuale, quale opportuno incentivo a favore degli utenti più responsabili.

Raffaele TRANO (MISTO-A) segnala che quello del ciclo dei rifiuti è da tempo un tema ampiamente dibattuto dalle forze politiche ma fonte di notevoli disagi per l'intera cittadinanza, come dimostrato dalle gravi difficoltà nella raccolta che ancora caratterizzano molte delle nostre principali città, ivi incluso, in particolare, il comune di Roma.

Ricorda che la scelta di privilegiare esclusivamente i cosiddetti termovalorizzatori reca seri danni ambientali nonché alla salute dei cittadini, poiché vengono disperse nell'atmosfera ceneri e polveri sottili, diossine, anidride carbonica e altre sostanze tossiche e clima alteranti. A suo avviso, andrebbero viceversa sostenute soluzioni innovative e sperimentali già disponibili grazie ai progressi compiuti in tale delicato settore dalla scienza e dalla tecnologia, valorizzando il recupero dei rifiuti e muovendo con determinazione nel senso di una seria politica di transizione ecologica, come del resto lo stesso Movimento 5 Stelle aveva in origine pubblicamente rivendicato. Nel segnalare che la componente politica del gruppo Misto cui appartiene ha presentato ulteriori emendamenti in tale materia, che avrebbe avuto interesse a discutere anche nel merito, fa altresì presente di avere richiesto un'informativa urgente del Governo in Parlamento sull'allarmante fenomeno della siccità, che non può evidentemente ritenersi del tutto estraneo alle perniciose conseguenze derivanti da una cattiva gestione del ciclo dei rifiuti. Invitando in conclusione i relatori e il Governo a un supplemento di riflessione sull'emendamento Vianello 13.9, reputa doveroso che il Governo stesso e la sua maggioranza forniscano se non altro puntuali delucidazioni

in ordine ai differenti quesiti posti, con particolare riguardo al commissariamento della gestione dei rifiuti nella città di Roma, dalla componente politica Alternativa del gruppo Misto e, con dovizia di argomentazioni, dal suo collega Vianello.

Le Commissioni respingono l'emendamento Vianello 13.9.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) chiede alle presidenze di rendere noto, se possibile, il voto espresso dai rappresentanti del gruppo Insieme per il Futuro sull'emendamento testé esaminato.

Luigi MARATTIN, *presidente*, informa che, in conformità al Regolamento della Camera, nelle Commissioni non si fa luogo alla registrazione nominale dei voti.

Giovanni VIANELLO (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua prima firma 13.12, volto nello specifico a prevedere che il Commissario straordinario incaricato della gestione dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, in applicazione del principio « chi inquina paga » e pena la decadenza dal suo mandato, entro il 30 giugno 2023 è tenuto a raggiungere almeno il 65 per cento di raccolta differenziata ai sensi dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, applicando a tutte le utenze la tariffazione puntuale.

Evidenzia in proposito come tale suo emendamento sia essenzialmente finalizzato a introdurre precise sanzioni a carico del Commissario straordinario in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi dallo stesso prefissati e a meglio dettagliare questi ultimi, fermo restando che la richiamata soglia del 65 per cento già avrebbe dovuto essere conseguita, ai sensi della citata norma del Codice dell'ambiente, entro il 31 dicembre 2012, laddove a Roma il raggiungimento di tale obiettivo appare ancora decisamente distante.

Tiene inoltre a sottolineare la specifica previsione dell'elemento virtuoso rappresentato dalla tariffazione puntuale, nella forma di un sensibile sconto in fattura a favore dei cittadini che più responsabil-

mente applicano le regole per una corretta raccolta differenziata, ricordando, a titolo di mero esempio, come il costo *pro capite* del servizio rifiuti in una città come Belluno sia pari a circa un terzo di quello registrato a Roma. Tutto ciò considerato, invita il Governo e i relatori a meglio argomentare il parere contrario in precedenza espresso sull'emendamento a sua prima firma 13.12.

Alvise MANIERO (MISTO-A), nel condividere le considerazioni già esaustivamente illustrate dal collega Vianello, aggiunge che in materia di emergenza rifiuti, la vera sfida è rappresentata dalla raccolta differenziata e dalla tariffazione puntuale, che premia coloro che realizzano una buona differenziazione dei rifiuti.

Sottolinea che riciclare la plastica significa anche produrne in quantità minore e, poiché i materiali plastici sono prodotti con il petrolio, un incremento della raccolta dei materiali in plastica comporterebbe anche una minore dipendenza dalle fonti fossili e quindi dalle importazioni di petrolio dalla Russia. Quindi afferma che appare contraddittorio che il Governo, che persegue l'obiettivo di indipendenza energetica, si dichiari contrario alla proposta emendativa in esame.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), intervenendo sull'emendamento Vianello 13.12, ritiene che sia centrale per addivenire alla soluzione della questione dei rifiuti nella Capitale fissare un obiettivo minimo di raccolta differenziata da raggiungere entro un termine certo. Fa appello a tutte le forze politiche e, in particolare, ai colleghi della Lega che provengono da città con un'alta percentuale di rifiuti differenziati, affinché, con l'approvazione della proposta emendativa in esame, sia dimostrata l'autonomia del Parlamento nel prendere una decisione fondamentale per il funzionamento dei servizi pubblici.

Raffaele TRANO (MISTO-A), nel ricordare che la legge prevedeva che i comuni raggiungessero l'obiettivo del 65 per cento di raccolta differenziata già nel 2012, so-

stiene l'opportunità di porre un termine entro cui anche la città di Roma arrivi a tale traguardo. Afferma che possono essere accettate riformulazioni della proposta emendativa che presentino un termine diverso, come la conclusione dell'anno 2024. Aggiunge che l'altra finalità della proposta emendativa, cioè l'applicazione della tariffa puntuale, consentirebbe sia di distinguere tra cittadini virtuosi, che hanno a cuore la raccolta differenziata, e coloro che non la praticano, sia di educare le nuove generazioni a tali abitudini positive.

Nel sottolineare che non vi è alcuna utilità nel nominare il commissario straordinario senza fissare un obiettivo da raggiungere, chiede che vi sia una riflessione sulla opportunità di aderire almeno ad uno degli impegni previsti nella proposta emendativa eventualmente anche attraverso l'accettazione di un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Le Commissioni respingono l'emendamento Vianello 13.12.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel premettere che coloro che accusano il presidente della regione Lazio in merito alla questione dei rifiuti dovrebbero forse riflettere bene sull'opportunità di tali accuse, evidenzia che il comma 3 dell'articolo 13 del provvedimento in esame prevede la nomina di subcommissari da parte del commissario straordinario senza stabilirne un numero predeterminato, come quasi si volesse preparare una posizione in cui collocare candidati alle elezioni politiche che non saranno eletti.

Passando poi ad illustrare l'emendamento 13.16 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a sopprimere la disposizione che prevede un esonero di responsabilità per il sindaco Gualtieri in qualità di commissario straordinario per la gestione dei rifiuti di Roma nel caso di danni dallo stesso causati. In proposito, nel rammentare l'esperienza di amministratore locale sua e del presidente Melilli, ricorda quanto sia difficile trovare persone che siano disposte a candidarsi come sindaco anche in piccoli comuni per timore di incorrere in

azioni di danno, mentre per il sindaco della Capitale viene approvata una disposizione speciale che ne limita la responsabilità ai soli danni dolosamente voluti.

Fabio MELILLI, *presidente*, in risposta al deputato Trancassini, afferma che non avrebbe mai approvato una disposizione che prevede la nomina di commissari non retribuiti.

Giovanni VIANELLO (MISTO-A) afferma che la nomina dei sub-commissari è forse dovuta alla necessità per il sindaco Gualtieri, che non ha esperienza in materia di gestione dei rifiuti, di essere coadiuvato da persone competenti. In particolare rileva che lo stesso sindaco ha più volte parlato di termovalorizzatori, termine che non è presente nelle direttive europee in materia nelle quali è fatto riferimento esclusivamente agli inceneritori. Stigmatizza l'uso del termine termovalorizzatori come una « peste del linguaggio » che vuole intenzionalmente edulcorare un concetto sgradito.

Le Commissioni respingono l'emendamento Trancassini 13.13.

Giovanni VIANELLO (MISTO-A), intervenendo a illustrare gli identici emendamenti Vianello 13.5 e Trancassini 13.16, evidenzia che essi propongono di sopprimere il comma 4 dell'articolo 13 in esame, che disciplina l'azione di responsabilità nei confronti del commissario straordinario incaricato della gestione dei rifiuti a Roma, ammettendola esclusivamente nel caso di dolo. La disposizione di cui l'emendamento propone la soppressione configura una totale immunità per il sindaco di Roma in quale viene posto, di fatto, al di sopra della legge, essendo estremamente difficile distinguere il caso del dolo da quello della colpa grave. Ricorda che il sindaco di Roma è già beneficia della possibilità di derogare al codice ambientale, nonché della possibilità di assumere in deroga alle procedure concorsuali. L'immunità prevista dalla norma in esame completa un quadro di estrema rischiosità a danno dei cittadini della capitale.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Vianello 13.5 e Trancassini 13.16.

Fabio MELILLI, *presidente*, invita i relatori a esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 14.

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, propone l'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 14 ad eccezione dell'emendamento Mancini 14.6, sul quale rivolge ai presentatori un invito al ritiro, essendo la disposizione prevista dall'emendamento in questione già inclusa nel testo del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, per l'attuazione del PNRR.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che l'emendamento Mancini 14.6 è ritirato dai presentatori. Dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi con riferimento ai quali i relatori hanno formulato una richiesta in tal senso.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) chiede se le riformulazioni riferite alle proposte emendative accantonate saranno disponibili nella giornata di domani entro le 14.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI conferma che l'intento del Governo è quello di rendere disponibili le riformulazioni nel corso della mattinata di domani.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che è già in distribuzione un primo fascicolo di proposte di riformulazione che, sebbene già informalmente nella disponibilità dei commissari, non è stato finora formalmente annunciato e distribuito a causa di un disguido, in merito al quale porge le scuse della presidenza.

Avverte inoltre che sono state presentate le proposte emendative 2.020, 26.034, 27.9, 51.42, 51.08 e 51.010 dei relatori (*vedi al-*



legato 2), che saranno oggetto della valutazione di ammissibilità da parte della presidenza della Commissione, valutazione in esito alla quale nella giornata di domani verrà fissato un termine per i subemendamenti.

Invita quindi i relatori ad esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 15.

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Longo 15.1, Lorenzin 15.2, D'Ettore 15.3, Buompane 15.4, Fassina 15.5 e Giacomoni 15.6, nonché sugli emendamenti Lucaselli 15.13 e 15.15. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Cenni 15.17, Caretta 15.18, Gadda 15.19 e Anna Lisa Baroni 15.20, nonché dell'emendamento Prestigiaco 15.21. Esprime parere contrario sull'emendamento Frassini 15.22, mentre propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo De Micheli 15.01. Esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Lorenzin 15.02, D'Ettore 15.03, Porchietto 15.04 e Ungaro 15.05, nonché sull'articolo aggiuntivo Ciagà 15.08. Propone infine l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Marattin 15.09.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Luigi MARATTIN, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi con riferimento ai quali i relatori hanno formulato una richiesta in tal senso. Avverte quindi che sono stati ritirati dai presentatori gli identici emendamenti Longo 15.1, Lorenzin 15.2, Buompane 15.4 e Giacomoni 15.6, nonché gli identici articoli aggiuntivi Lorenzin 15.02, D'Ettore 15.03, Porchietto 15.04 e Ungaro 15.05.

Constata quindi l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti D'Ettore 15.3 e Fassina 15.5: s'intende vi abbiano rinunciato.

Paolo TRANCASSINI (FDI) osserva che in genere la presidenza chiede che gli emendamenti vengano ritirati prima dell'inizio della seduta, mentre constata che occasionalmente vengono accolti ritiri anche in corso di seduta.

Raccomanda inoltre di evitare di far pervenire fascicoli di emendamenti dei relatori o di proposte di riformulazione in corso di seduta, in quanto in tal modo i commissari non possono disporre del tempo e della concentrazione necessari per esaminare i testi e formulare i relativi subemendamenti.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ricorda che si possono sempre ritirare o sottoscrivere le proposte emendative in corso di seduta. Ribadisce quindi le scuse già formulate per il disagio che ha comportato un ritardo nell'annuncio del primo pacchetto di riformulazioni, ricordando comunque che esso è stato in ogni caso posto informalmente nella disponibilità dei commissari dal momento in cui si è reso disponibile. Ricorda infine che, come già anticipato, il termine per i subemendamenti relativi alle proposte emendative dei relatori verrà fissato solo al termine della valutazione dell'ammissibilità, i cui esiti saranno comunicati nella seduta che sarà convocata per domani.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Ciagà 15.08 avente ad oggetto il tema della rateazione della riscossione, auspicando che tale proposta emendativa possa essere assorbita dalla riformulazione dell'articolo aggiuntivo 15.09, di cui la presidenza ha disposto l'accantonamento, vertente su materia analoga, ovvero sul tema del sostegno a fronte di esigenze di liquidità.

Luigi MARATTIN, *presidente*, accogliendo la proposta del deputato Fragomeli, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Ciagà 15.08, constatando che la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 15.09 a sua firma, contenuta nel pacchetto di riformulazioni posto in distribuzione, si presta effettivamente ad assorbire anche l'articolo aggiuntivo Ciagà 15.08.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) preannuncia la propria intenzione di intervenire sull'emendamento 15.21 a sua prima firma.

Luigi MARATTIN, *presidente*, assicura alla deputata Prestigiacomio che ne avrà facoltà.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento 15.13 a sua prima firma, fa presente che esso introduce la possibilità di avvalersi dell'autocertificazione al fine di ottenere la garanzia da parte di SACE. Osserva infatti che l'autocertificazione è già ammessa in molte procedure amministrative e costituisce una prassi utile a rendere più celeri ed efficienti tali procedure, risultando conseguentemente opportuna l'estensione del suo ambito di applicazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lucaselli 15.13.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento 15.15 a sua prima firma, fa presente che esso è volto ad assicurare l'accesso ad alcuni benefici per le imprese che hanno subito danni in conseguenza del conflitto in essere in Ucraina. La proposta emendativa si prefigge in particolare di velocizzare il processo di valutazione del danno subito dalle imprese assicurando al tempo stesso che tale valutazione sia complessiva e tenga conto di tutti i danni subiti, direttamente e indirettamente imputabili al conflitto.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lucaselli 15.15.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, desidera illustrare l'emendamento 15.21 a sua prima firma — che è stato accantonato — per evidenziare l'importanza che il proprio gruppo annette a tale emendamento. La proposta si riferisce alla raffineria di Priolo Gargallo in provincia di Siracusa, che sta affrontando serie difficoltà di approvvigionamento in seguito alle sanzioni imposte dall'Unione europea alla Russia in conseguenza del conflitto in Ucraina.

Rammenta che la raffineria si è sinora approvvigionata con il petrolio proveniente dalla Russia e al momento, per poter acquistare petrolio di altra provenienza, ha necessità di finanziamenti, per i quali sono necessarie garanzie bancarie, che ha difficoltà ad ottenere. Per assicurare un futuro alla raffineria, che svolge un ruolo essenziale per il comparto petrolchimico dell'area siciliana, una delle più importanti in Europa, è necessario prevedere la garanzia della SACE per i finanziamenti concessi alla raffineria.

Segnala quindi di non comprendere il motivo per il quale il decreto-legge in esame non abbia previsto, sin dalla sua emanazione, una disposizione per sostenere la raffineria e chiede la massima attenzione del Governo per giungere a una rapida soluzione della questione. Evidenzia infine le conseguenze di carattere sociale che si potrebbero verificare già nelle prossime settimane qualora non si riuscisse a risolvere adeguatamente la questione in sede di conversione del decreto-legge.

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore per la VI Commissione*, come appartenente al gruppo Forza Italia, assicura che si adopererà, per quanto in suo potere, per risolvere il grave problema segnalato dall'onorevole Prestigiacomio.

Roberto PELLA (FI) si associa alla richiesta di soluzione della questione dell'approvvigionamento della raffineria di Priolo Gargallo.

Chiede quindi alla presidenza di fissare la conclusione dei lavori della seduta odierna alle ore 21, anziché alle ore 23, come convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza delle Commissioni V e VI.

Luigi MARATTIN, *presidente*, consultati i gruppi, acconsente alla richiesta dell'onorevole Pella.

Massimo BITONCI (LEGA) chiede che l'emendamento Frassini 15.22 sia accantonato, per essere esaminato congiuntamente all'articolo aggiuntivo Marattin 15.09. verte sulla medesima materia.

Luigi MARATTIN, *presidente*, sentiti i relatori e la rappresentante del Governo, accantona l'emendamento Frassini 15.22 e l'articolo aggiuntivo Fragomeli 15.08.

Luigi GALLO (M5S) segnala che anche l'articolo aggiuntivo Martinciglio 22.025 verte sulla medesima materia delle proposte emendative testé accantonate.

Luigi MARATTIN, *presidente*, prende atto di quanto segnalato dall'onorevole Gallo e accetta la riformulazione proposta dai relatori dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 15.09.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Marattin 15.09, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che le proposte emendative Frassini 15.22, Fragomeli 15.08 e Martinciglio 22.025 risultano assorbite dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 15.09, come riformulato.

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore per la VI Commissione*, anche hanno del relatore per la V Commissione, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 16, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Longo 16.3, Giacomoni 16.4, D'Ettore 16.5, Fassina 16.6, Lorenzin 16.7 e Buompane 16.8 e dell'emendamento Fragomeli 16.11. Esprime parere contrario sugli emendamenti Ferro 16.21 e Osnato 16.32. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Lorenzin 16.35, D'Ettore 16.36, Ungaro 16.37 e Porchietto 16.38, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Raduzzi 16.40 e Osnato 16.41. Propone quindi l'accantonamento degli identici emendamenti Saltamartini 16.48 e D'Attis 16.49 e degli identici articoli aggiuntivi Osnato 16.05, Giacometto 16.06, Raduzzi 16.07 e Cestari 16.08. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Rampelli 16.040 e propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Vanessa Cattoi 16.043.

La sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Luigi MARATTIN, *presidente*, dispone l'accantonamento delle proposte emendative per le quali i relatori hanno formulato una proposta in tal senso.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ferro 16.21 e Osnato 16.32.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) chiede l'accantonamento dell'emendamento a sua firma 16.40, segnalando come molte proposte emendative, anche della maggioranza, che intervengono sulla garanzia della SACE siano state accantonate.

Marco OSNATO (FDI) formula analoga richiesta di accantonamento con riferimento all'emendamento a sua prima firma 16.41.

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, propone di accantonare gli identici emendamenti Raduzzi 16.40 e Osnato 16.41.

Luigi MARATTIN, *presidente*, preso atto dell'orientamento conforme del Governo, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Raduzzi 16.40 e Osnato 16.41.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Rampelli 16.040.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 18, propone l'accantonamento degli emendamenti Cenni 18.10, Caretta 18.11, Bond 18.12 e Gadda 18.13 e degli emendamenti Lucchini 18.20 e Lupi 18.23. Esprime parere contrario sull'emendamento Nobili 18.36 e sull'articolo aggiuntivo Frassini 18.04, propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Benamati 18.05, Bignami 18.06, Eva Loren-



zioni 18.07 e Porchietto 18.08. Esprime infine parere contrario sugli articoli aggiuntivi Lucaselli 18.011, Meloni 18.019 e 18.020.

La sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme ai relatori.

Luigi MARATTIN, *presidente*, dispone l'accantonamento delle proposte emendative per le quali i relatori hanno formulato una proposta in tal senso.

Avverte quindi che l'emendamento Nobili 18.36 è stato ritirato dai presentatori.

Massimo BITONCI (LEGA), segnalando che è in corso una proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Frassini 18.04, ne chiede l'accantonamento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, concordi i relatori, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Frassini 18.04.

Ylenja LUCASELLI (FDI) segnala che l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 18.011 propone di alleviare gli effetti del conflitto ucraino sul sistema portuale italiano, attraverso due interventi. Il primo di tali interventi è volto a ridurre i canoni concessori e quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri. L'intervento non comporta oneri per lo Stato in quanto è effettuato compatibilmente con le disponibilità di bilancio delle autorità di sistema portuale. Il secondo intervento, finalizzato a ridurre gli effetti di incertezza dei flussi di merci e passeggeri in conse-

guenza della crisi ucraina, consiste in una proroga di dodici mesi della durata delle concessioni portuali e delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994.

Marco OSNATO (FDI) evidenzia che l'articolo aggiuntivo Lucaselli 18.011 interviene su una questione importante e poco considerata, ovvero la situazione dei porti e delle infrastrutture marittime italiane. Si tratta di un problema prioritario per lo sviluppo del Paese, come si può comprendere considerando la posizione geografica della penisola italiana. Le difficoltà causate dalla pandemia sono successivamente aumentate per effetto della guerra in Ucraina e per questo si chiede un intervento di sostegno per il settore marittimo e portuale.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Lucaselli 18.011.

Guido Germano PETTARIN (MISTO-VI-ICT), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottopone alle Presidenze la proposta di anticipare leggermente la conclusione della seduta odierna, precedentemente concordata per le ore 21, in considerazione della rilevanza dei temi oggetto dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 18.

Luigi MARATTIN, *presidente*, non essendovi obiezioni, accede alla richiesta avanzata dall'onorevole Pettarin e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 20.35.**

## ALLEGATO 1

**DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 5.

*Al comma 12, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento unico di cui al comma 2, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. In caso di impugnazione si applicano gli articoli 119 e 125 del citato codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

\* **5.33.** Fregolent, Del Barba, Ungaro

\* **5.34.** Pella

\* **5.35.** De Micheli

ART. 6.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole:* al comma 8, con le seguenti: al comma 8:

2.1) alla lettera a), le parole: « 3 MWh » sono sostituite dalle seguenti: « 8 MWh »;  
2.2).

**6.14.** Martino, Giacometto, Torromino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiaco, Porchietto, Cannizzaro

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole:* al comma 8, con le seguenti: al comma 8:

2.1) alla lettera c-ter), dopo le parole: « esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, » sono

inserite le seguenti: « e per gli impianti di produzione di biometano, ».

\* **6.15.** (Nuova formulazione) Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

\* **6.16.** Muroni

\* **6.18.** Porchietto, Squeri, Pella, Martino, Torromino, Sessa, Sorte, Giacometto

\* **6.19.** Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Paganò, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.

ART. 7.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli impianti diversi da quelli di cui al primo periodo il proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 3, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse ».

**7.16.** Muroni.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Proroga dell'efficacia temporale del permesso di costruire)

1. Al comma 2 dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono premesse le seguenti parole: « Salvo quanto previsto dal quarto periodo, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo ».

\* **7.010.** Mollicone.

\* **7.011.** Ianaro.

\* **7.012.** D'Attis, Giacometto.

\* **7.013.** Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

\* **7.014.** Pastorino.

\* **7.015.** Moretto, Del Barba, Ungaro.

\* **7.016.** Lovecchio, Chiazzese.

ART. 9.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

**9.14.** Trano, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Lovecchio, Manzo, Misiti, Torto, Alemanno, Cancelleri, Currò, Gabriele Lorenzoni, Martinciglio, Migliorino, Zanichelli.

ART. 10.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 23:

1) al comma 1, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

« g-bis) la relazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2006, o la relazione paesaggistica semplificata di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

g-ter) l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;

2) al comma 2, le parole: « alle lettere da a) a e) » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA l'autorità competente verifica la completezza della documentazione, con riferimento a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonché l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel

termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. I termini di cui al presente comma sono perentori »;

*b) dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis)* all'articolo 27, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: « Contestualmente può chiedere al proponente » sono inserite le seguenti: « , anche sulla base di quanto indicato dalla competente direzione generale del Ministero della cultura, ».

**10.2.** Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: Parte Seconda, con le seguenti: Parte Seconda:*

1) al punto 2):

1.1) dopo le parole: « impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW » sono aggiunte le seguenti: « , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali è già in corso una valutazione di impatto ambientale o è già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale »;

1.2) dopo le parole: « impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW » sono aggiunte le seguenti: « , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali è già in corso una valutazione di impatto ambientale o è già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale »;

2)

\* **10.6.** Mollicone

\* **10.7.** Ianaro, Benamati

\* **10.8.** Lovecchio

\* **10.9.** Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro

\* **10.10.** Pastorino

\* **10.11.** D'Attis

\* **10.12.** Moretto, Del Barba, Ungaro

ART. 11.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 6, comma *9-bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: « si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici » sono inserite le seguenti: « e alle relative opere connesse ».

**11.12.** Pastorino, Boccia, Buratti, Ciagà, De Micheli, Fragomeli, Sani, Topo, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra.

ART. 12.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e forniscono i dati necessari per effettuare il confronto rispetto alle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonché i risultati del controllo delle emissioni ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 29-*

*decies*, comma 3, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

**12.2.** Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Micillo, Terzoni, Traversi, Varrica, Zolezzi

ART. 15.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

Art. 15-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di liquidità)*

1. Al fine di consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee, all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: « difficoltà, concede » sono aggiunte le seguenti: « per ciascuna richiesta »;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, ricomprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà »;

b) al comma 3:

1) all'alinea, le parole: « cinque rate » sono sostituite dalle seguenti: « otto rate »;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) il carico non può essere nuovamente rateizzato »;

3) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

« 3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza ».

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di cui al comma 2, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tale caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

**15.09.** *(Nuova formulazione)* Marattin, Del Barba, Ungaro.



## ALLEGATO 2

**DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE 2.020, 26.034, 27.9, 51.42, 51.08 E 51.010  
DEI RELATORI**

ART. 2.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale)*

1. Per l'anno 2022 ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati non inferiori alle 7 e non superiori alle 20 settimane e che, alla data domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente o di lavoro parasubordinato, ovvero percettori di NASPI o di trattamento pensionistico, è riconosciuta un'indennità *un tantum* pari a 550 euro.

2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i periodi di fruizione della stessa non è riconosciuta la contribuzione figurativa, ed è erogata dall'INPS, nei tempi e nella modalità che saranno fissati dall'Istituto, nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività ai Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**2.020. I Relatori**

ART. 26.

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

Art. 26-bis.

*(Disposizioni in materia di gare per l'affidamento di servizi sostitutivi di mensa)*

1. Per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui è indetta la procedura di scelta del contraente siano pubblicati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché, in caso di contratti stipulati senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more di una riforma complessiva del settore dei servizi sostitutivi di mensa finalizzata a garantire una maggiore funzionalità del sistema anche attraverso la fissazione di una percentuale massima di sconto verso gli esercenti e di un termine massimo per i pagamenti agli esercizi convenzionati, fino al 31 dicembre 2022, si applica l'articolo 144, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti » sono soppresse;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti ».

**26.034.** I Relatori.

#### ART. 27.

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

2-bis. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 26 ottobre 2020, e alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 25 del 25 giugno 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 24 ottobre 2020, nelle more della definizione del procedimento per l'affidamento di detti interventi, è disposta la proroga di ulteriori due anni, fino al 3 agosto 2024, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 88 del 18 novembre 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 26 agosto 2011, nonché la proroga di ulteriori due anni, fino al 10 dicembre 2024, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 51 del 2 agosto 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2014. Agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dai conseguenti

provvedimenti di esproprio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 2-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

2-ter. Al fine di ridurre i tempi di conclusione delle attività liquidatorie delle società di cui all'articolo 2, comma 2-terdecies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in relazione alle quali sia già stato adottato alla data di entrata in vigore della presente disposizione il decreto, previsto dal secondo periodo del medesimo comma 2-terdecies, di nomina del Commissario liquidatore, è autorizzata la spesa in favore di detto Commissario liquidatore nel limite massimo di euro 2 milioni per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

2-quater. Al fine di migliorare l'infrastrutturazione stradale per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, sono stanziati complessivi 4,5 milioni di euro in favore della Regione Puglia per il completamento della fase di progettazione degli interventi per la realizzazione della strada statale 7 nel tratto compreso tra il comune di Massafra e il comune di Taranto, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ripartiti in un milione di euro per l'anno 2022 e in 3,5 milioni di euro per l'anno 2023. Con successiva delibera CIPESS sono stabilite le modalità attuative per l'utilizzo e il trasferimento delle risorse.

**27.9.** I Relatori.

#### ART. 51.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

8-bis. Tenuto conto delle specifiche e particolari circostanze che caratterizzano

le operazioni svolte dalle Forze speciali delle Forze armate e della necessità di garantire l'immediatezza e la continuità degli interventi di soccorso, è istituita la figura del « soccorritore militare per le forze speciali » che, in possesso di titolo conseguito con la frequentazione di appositi corsi di formazione, può effettuare manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di gestione pre-ospedaliera del traumatizzato.

8-ter. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e i percorsi di formazione per accedere alla qualifica di soccorritore militare per le forze speciali, di cui al comma 8-bis, nonché i limiti e le modalità di intervento.

**51.42.** I Relatori.

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

Art. 51-bis.

*(Modifiche all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44)*

1. All'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: « 1° febbraio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 giugno 2022 »;

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: « 1° febbraio 2022 » sono aggiunte le seguenti: « dopo aver effettuato la prima dose del ciclo vaccinale primario bidose, alla data del 15 giugno 2022 », e le parole: « nel rispetto delle indicazioni e nei » sono sostituite dalle seguenti: « anche oltre i »;

c) al comma 1, lettera c), dopo le parole: « 1° febbraio 2022 » sono aggiunte le seguenti: « dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario, alla data del 15 giugno 2022 » e la parola: « entro » è sostituita dalle seguenti: « anche oltre »;

d) al comma 6, primo periodo, la parola: « centottanta » è sostituita dalla seguente: « duecentosettanta ».

**51.08.** I Relatori.

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

Art. 51-bis.

1. All'articolo 54-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « camere di commercio accorpate » sono sostituite dalle seguenti: « camere di commercio oggetto di accorpamento » e dopo le parole: « di comprovata esperienza professionale » sono aggiunte le seguenti: « che provvede all'adozione di ogni atto strumentale ai fini dell'accorpamento di cui al presente comma e alla successione nei rapporti giuridici esistenti, anche nella fase transitoria di liquidazione delle Camere accorpate ».

**51.010.** I Relatori.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio, C. 2679 Zanella e C. 3407 Liuzzi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	45
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	48
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	53

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza della presidente della IX Commissione, Raffaella PAITA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico, Anna Ascani.*

#### La seduta comincia alle 14.20.

**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio, C. 2679 Zanella e C. 3407 Liuzzi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta del 10 maggio 2022.

Raffaella PAITA (IV), *presidente*, avverte che al testo unificato adottato come testo base dalle Commissioni sono state presentate 32 proposte emendative, tra cui gli emendamenti 2.11 e 7.6 delle relatrici, presentati nella giornata di ieri (*vedi allegato 1*).

Avverte altresì che, prima della seduta, sono stati ritirati gli emendamenti Bruno Bossio 2.2, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 6.2, 6.3, 7.1, 7.4, 8.1, 8.4 e 8.5, Gariglio 2.3 e 7.2, Palmieri 2.4, 2.10, 7.3 e 8.6, Casciello 8.3 e Tuzi 2.6 e 7.5.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice per la IX Commissione*, anche a nome della collega Flavia Piccoli Nardelli, relatrice per la VII Commissione, formula un invito al ritiro sugli emendamenti Giuliadori 1.1 e 2.1.

Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.11 delle relatrici, riformulato nel senso di espungere l'ultimo capoverso, riferito al comma 4, da « Conseguentemente » a « comunicazioni » (*vedi allegato 2*).

Formula un invito al ritiro sull'emendamento Giuliadori 6.1.

Invita i presentatori dell'emendamento Zanella 6.4 ad una riformulazione, nel senso di rendere tale emendamento identico agli identici emendamenti Liuzzi 6.6, Bruno Bossio 6.7 e Palmieri 6.8, sui quali esprime un parere favorevole. Avverte che anche l'emendamento Palmieri 6.5 dovrebbe essere analogamente riformulato, intenden-

dosi in tal caso assorbito dal successivo emendamento Palmieri 6.8.

Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 7.6 delle relatrici, mentre formula un invito al ritiro sull'emendamento Molicone 8.2.

La sottosegretaria Anna ASCANI esprime parere conforme a quello espresso dalle relatrici, tranne che per gli identici emendamenti Zanella 6.4 e Palmieri 6.5 e per gli identici emendamenti Liuzzi 6.6, Bruno Bossio 6.7 e Palmieri 6.8, a proposito dei quali si rimette alle Commissioni.

Paolo GIULIODORI (MISTO-A), intervenendo sul proprio emendamento 1.1, dichiara di non accedere all'invito al ritiro, chiedendo di procedere votazione. Osserva che il provvedimento gli appare avulso da qualsiasi logica giuridica, perché attribuisce poteri enormi ed esenti da qualsiasi controllo: in primo luogo, all'AGCom di prendere provvedimenti senza l'intervento o il controllo dell'autorità giudiziaria; in seconda battuta, ai titolari di diritti di bloccare siti senza l'intervento dell'AGCom. Ricorda che tutti i comportamenti contemplati nel testo corrispondono a fattispecie già previste dal codice penale. L'ultimo paradosso prodotto dal provvedimento in esame è che esso responsabilizza in modo eccessivo gli intermediari di rete, cui anche andrebbe ascritta la commissione dei reati di diffusione illecita di contenuti in rete.

Le Commissioni respingono l'emendamento Giuliadori 1.1.

Paolo GIULIODORI (MISTO-A), intervenendo sul proprio emendamento 2.1, dichiara ugualmente di non accedere all'invito al ritiro. Chiede al Governo delucidazioni sul contenuto dell'articolo 2, che prevede che i titolari di diritti possano stilare una lista di siti per procedere al blocco, domandandosi, in particolare, a chi spetterà il vaglio di tale lista e chi stabilirà quali indirizzi IP potranno essere bloccati. Osserva infine che il blocco della risoluzione DNS e degli indirizzi IP potrà essere comunque facilmente aggirato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Giuliadori 2.1.

Alessio BUTTI (FDI) chiede chiarimenti in merito al testo della riformulazione dell'emendamento 2.11 delle relatrici.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice per la IX Commissione*, fornisce i chiarimenti richiesti, ribadendo che la riformulazione comporta l'espunzione dal testo della parte conseguenziale riferita al comma 4 dell'articolo 2.

Le Commissioni approvano l'emendamento 2.11 delle relatrici, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Paolo GIULIODORI (MISTO-A), intervenendo sul proprio emendamento 6.1, dichiara di non accedere all'invito al ritiro. Ricorda che l'articolo 6 è appunto quello che responsabilizza le società che rendono accessibili i siti che diffondono contenuti tutelati dal diritto d'autore; si chiede come si sia arrivati ad un testo così assurdo e perché siano previste sanzioni sia amministrative, e per importi non indifferenti, che penali. Domanda infine cosa si nasconda dietro il proposito, che definisce folle, di responsabilizzare gli intermediari.

Le Commissioni respingono l'emendamento Giuliadori 6.1.

Raffaella PAITA, *presidente*, prende atto che i presentatori accedono alla riformulazione degli identici emendamenti Zanella 6.4 e Palmieri 6.5.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Liuzzi 6.6, Bruno Bossio 6.7, Palmieri 6.8 e Zanella 6.4, quest'ultimo nel testo riformulato, intendendosi l'emendamento Palmieri 6.5 assorbito dall'emendamento Palmieri 6.8 (*vedi allegato 2*).

Le Commissioni approvano altresì l'emendamento 7.6 delle relatrici (*vedi allegato 2*).



Raffaella PAITA, *presidente*, prende atto che il gruppo di Fratelli d'Italia accede all'invito al ritiro dell'emendamento Mollicone 8.2.

Avverte che, essendosi concluso l'esame degli emendamenti presentati, il testo risultante sarà trasmesso alle Commissioni

competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato delle proposte di legge C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio, C. 2679 Zanella e C. 3407 Liuzzi.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**1.1. Giuliodori.**

ART. 2.

*Sopprimerlo.*

**2.1. Giuliodori.**

*Al comma 1, sopprimere le parole: , e il blocco all'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP.*

*Conseguentemente:*

*a) sopprimere il comma 2;*

*b) al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e degli indirizzi IP;*

*c) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo;*

*d) al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e blocco dell'instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP;*

*e) al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP;*

*f) sopprimere il comma 6.*

**2.2. Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.**

*Al comma 2, sopprimere la parola: futuro.*

*Conseguentemente:*

*a) al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , individuandoli in maniera univoca;*

*b) al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: il provvedimento è adottato fino alla fine del periodo con le seguenti: i prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, sono tenuti a procedere alle inibizioni entro sei ore dalla notifica del provvedimento fornendo la comunicazione dell'avvenuto oscuramento all'Autorità;*

*c) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: da parte degli utilizzatori finali, aggiungere le seguenti: con congruo anticipo;*

*d) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: e blocco dell'instradamento fino alla fine del periodo con le seguenti: ovvero del blocco dell'instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP;*

*e) al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: e con la seguente: ovvero;*

*f) al comma 4, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Tale lista può essere aggiornata periodicamente da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa, nel rispetto dei limiti di cui al comma 2, e comunicata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai soggetti destinatari del provvedimento originario della medesima Autorità, di cui al comma 1. I destinatari del provvedimento provvedono, entro le tempistiche di cui al comma 3, alla relativa rimozione o disabilitazione.;*

*g) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: e in tempo reale aggiungere le*

*seguenti: , e comunque non oltre le sei ore, sostituire la parola: e con la seguente: ovvero e sopprimere le parole: anche congiuntamente;*

*e) al comma 6, sopprimere il primo periodo;*

*f) al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: la medesima procura della Repubblica con le seguenti: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.*

\* **2.3.** Gariglio, Bruno Bossio, Andrea Romano, Pizzetti, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.

\* **2.4.** Palmieri, Casciello, Aprea, Rotondi.

*Al comma 2:*

*sostituire le parole: che, attraverso qualsiasi variazione con le seguenti: , incluse le variazioni;*

*dopo le parole: (cd. Top Level Domain), aggiungere la seguente: che;*

*Conseguentemente, al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: da parte di questi ultimi con le seguenti: dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.*

**2.11.** Le Relatrici.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina aggiungere le seguenti: , attraverso un sistema informatico automatizzato istituito e disciplinato da apposito provvedimento della medesima Autorità da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,*

*Conseguentemente:*

*a) al medesimo comma 3, terzo periodo, dopo le parole: il provvedimento è adottato, notificato aggiungere le seguenti: per il tramite del sistema automatizzato di cui al primo periodo;*

*b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. L'Autorità, con proprio provvedimento, disciplina altresì le modalità con cui gli indirizzi IP vengono bloccati e vengono resi nuovamente disponibili ai prestatori di servizi.;*

*c) al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Tale lista può essere aggiornata periodicamente da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicata direttamente da parte di questi ultimi, tramite il sistema informatico di cui al comma 2, ai soggetti destinatari del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che devono provvedere tempestivamente alla relativa rimozione o disabilitazione.*

**2.5.** Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.

*Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: il provvedimento è adottato, notificato ed eseguito fino alla fine del periodo con le seguenti: prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, sono tenuti a procedere alle inibizioni entro sei ore dalla notifica del provvedimento fornendo la comunicazione dell'avvenuto oscuramento all'Autorità;*

*Conseguentemente, al comma 5, secondo periodo dopo le parole: e in tempo reale aggiungere le seguenti: , e comunque non oltre le sei ore, sostituire la parola: e con la seguente: ovvero sopprimere le parole: anche congiuntamente;*

**2.6.** Tuzi.

*Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Il provvedimento è eseguito secondo i tempi tecnici necessari per l'implementazione dell'oscuramento e comunque entro il termine indicato dall'Autorità nel regolamento di cui all'articolo 7, sentiti gli operatori.*

*Conseguentemente, al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole da: comunicata direttamente fino alla fine del comma con le seguenti: comunicata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.*

**2.7.** Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.

*Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: e in tempo reale.*

**2.8.** Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.

*Sopprimere il comma 6.*

**\* 2.9.** Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.

**\* 2.10.** Palmieri, Casciello, Aprea, Rotondi.

ART. 6.

*Sopprimerlo.*

**\* 6.1.** Giuliadori.

**\* 6.2.** Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 6.

*(Sanzioni)*

1. Chiunque omette o ritarda di dare esecuzione al provvedimento di disabilitazione di cui all'articolo 2 o di ottemperare agli obblighi di cui al medesimo articolo 2 è punito con le sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

**\*\* 6.3.** Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.

**\*\* 6.4.** Zanella, Donina.

**\*\* 6.5.** Palmieri, Casciello, Aprea, Rotondi.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 6.

*(Sanzioni amministrative)*

1. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 2, l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

**\* 6.6.** Liuzzi, Scagliusi.

**\* 6.7.** Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.

**\* 6.8.** Palmieri, Casciello, Aprea, Rotondi.

ART. 7.

*Sopprimerlo.*

**7.1.** Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.

*Al comma 1, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.*

*Conseguentemente,*

*a) aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede ad istituire un tavolo cui, oltre a tutti i prestatori di servizi coinvolti dalla presente legge, partecipa anche l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti di blocco necessari a permettere la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2. Nella scelta dei suddetti strumenti e soluzioni è privilegiata la definizione ed adozione di una piattaforma tecnologica unica per tutti i destinatari dei

provvedimenti di disabilitazione con funzionamento automatizzato.

3. A tutela dei titolari dei diritti ed in generale dell'industria audiovisiva e creativa, al fine di predisporre le migliori soluzioni tecnologiche, individuate con le modalità di cui al comma 2, che possano impedire le violazioni del diritto d'autore *on line*, i costi sopportati dai prestatori di servizi coinvolti dalla presente legge per gli sviluppi tecnologici che consentano la disabilitazione dei nomi di dominio e degli indirizzi IP richiesti, sono posti a carico della finanza pubblica, come quantificati nell'ambito del suindicato tavolo, sulla base dei requisiti tecnici e operativi ivi identificati.

*b) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiungere le seguenti: , fatti salvi gli oneri di cui all'articolo 7, comma 3, per i quali si provvede mediante corrispettiva riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**7.2.** Gariglio, Bruno Bossio, Andrea Romano, Pizzetti, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.

*Al comma 1, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.*

*Conseguentemente,*

*a) aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituisce un tavolo tecnico con i prestatori di servizi cui partecipa anche l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti di blocco necessari a permettere la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, ai sensi di quanto disposto all'art. 2 , attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione.

*b) all'articolo 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione della piattaforma dai

prestatori di servizi di cui all'articolo 7, comma 2, si provvede tramite la costituzione di un apposito fondo presso l'Autorità, finanziato a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**7.3.** Palmieri, Casciello, Aprea, Rotondi.

*Al comma 1, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni costituisce un tavolo tecnico con i prestatori di servizi, cui partecipa anche l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP secondo quanto previsto all'articolo 2 attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione.

**7.4.** Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.

*Al comma 1, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.*

**7.5.** Tuzi.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in raccordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, costituisce un tavolo tecnico con i prestatori di servizi, i fornitori di accesso ad *internet*, i fornitori di contenuti e i fornitori di servizi di media audiovisivi interessati, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto



previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è implementata entro il termine massimo di diciotto mesi dalla convocazione del tavolo. Nelle more della piena operatività della piattaforma resta fermo quanto previsto dalla Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, e successive modificazioni.

3. I costi di realizzazione e digestione della piattaforma tecnologica di cui al comma 2 saranno a carico di tutti gli operatori coinvolti nel tavolo tecnico, secondo i calcoli e la ripartizione stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ad eccezione degli operatori di telecomunicazione, dei fornitori di accesso ad *internet* che non siano anche fornitori di contenuti, nonché delle aziende il cui fatturato derivante da contenuti audiovisivi sia inferiore al 2 per cento annuo.

**7.6.** Le Relatrici.

#### ART. 8.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Gli operatori di telecomunicazione o i fornitori di accesso ad *internet* che non siano anche fornitori di contenuti sono esenti dal versamento di tale contribuzione. Per tali soggetti, fornitori di accesso ad *internet* e operatori di telecomunicazioni è previsto un adeguato ristoro

per le attività di blocco che gli stessi saranno chiamati a porre in essere.

\* **8.1.** Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.

\* **8.2.** Mollicone.

\* **8.3.** Casciello, Palmieri, Aprea, Rotondi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono esentati dalle disposizioni di cui al presente articolo gli operatori di comunicazione elettronica aventi un fatturato inferiore a 50 milioni di euro.

\* **8.4.** Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Alla copertura degli oneri sostenuti per la realizzazione della piattaforma dai prestatori di servizi secondo quanto previsto all'articolo 7, si provvede tramite la costituzione di un apposito fondo presso l'Autorità, finanziato a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

\* **8.5.** Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.

\* **8.6.** Palmieri, Casciello, Aprea, Rotondi.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato, adottato come testo base, delle proposte di legge C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio, C. 2679 Zanella e C. 3407 Liuzzi.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 2.

*Al comma 2:*

*sostituire le parole:* che, attraverso qualsiasi variazione con le seguenti: , incluse le variazioni;

*dopo le parole:* (cd. *Top Level Domain*), aggiungere la seguente: che;

**2.11.** (Nuova formulazione) Le Relatrici.

ART. 6.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 6.

*(Sanzioni amministrative)*

1. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 2, l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

\* **6.6.** Liuzzi, Scagliusi.

\* **6.7.** Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.

\* **6.8.** Palmieri, Casciello, Aprea, Rotondi.

\* **6.4.** (Nuova formulazione) Zanella, Dominina.

ART. 7.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Auto-

rità per le garanzie nelle comunicazioni, in raccordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, costituisce un tavolo tecnico con i prestatori di servizi, i fornitori di accesso ad *internet*, i fornitori di contenuti e i fornitori di servizi di media audiovisivi interessati, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è implementata entro il termine massimo di diciotto mesi dalla convocazione del tavolo. Nelle more della piena operatività della piattaforma resta fermo quanto previsto dalla Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, e successive modificazioni.

3. I costi di realizzazione e di gestione della piattaforma tecnologica di cui al comma 2 saranno a carico di tutti gli operatori coinvolti nel tavolo tecnico, secondo i calcoli e la ripartizione stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ad eccezione degli operatori di telecomunicazione, dei fornitori di accesso ad *internet* che non siano anche fornitori di contenuti, nonché delle aziende il cui fatturato derivante da contenuti audiovisivi sia inferiore al 2 per cento annuo.

**7.6.** Le Relatrici.

## COMMISSIONI RIUNITE

### XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 381 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	54
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 382 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	55
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Atto n. 383 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	55
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere dei relatori</i> ) .....	57

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza della vicepresidente della XII Commissione, Michela ROSTAN.*

#### La seduta comincia alle 15.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.**  
Atto n. 381.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto,

rinvio, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2022.

Michela ROSTAN, *presidente*, ricorda che nella seduta del 15 giugno scorso è stato chiesto al rappresentante del Governo, in considerazione dei tempi di trasmissione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto legislativo in esame e della necessità di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori, che le Commissioni potessero disporre di tempo congruo e ulteriore ai fini dell'espressione del parere di competenza. In quella sede, il sottosegretario Costa ha comunicato la disponibilità del Governo ad attendere fino alla fine del mese corrente.

Ricorda che il parere della Conferenza Stato-regioni è stato trasmesso alle Commissioni in data 14 giugno e avverte che la Commissione Bilancio ha espresso i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, il 15 giugno scorso.

Avverte, quindi, che successivamente il Governo ha comunicato, per le vie brevi, la disponibilità ad attendere che la Commissione esprima il parere di competenza sull'atto in esame entro la prima settimana del mese di luglio.

Non essendoci richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.**

**Atto n. 382.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 15 giugno 2022.

Michela ROSTAN, *presidente*, ricorda che nella seduta del 15 giugno scorso è stato chiesto al rappresentante del Governo, in considerazione dei tempi di trasmissione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto legislativo in esame e della necessità di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori, che le Commissioni potessero disporre di tempo congruo e ulteriore ai fini dell'espressione del parere di competenza. In quella sede, il sottosegretario Costa ha comunicato la disponibilità del Governo ad attendere fino alla fine del mese corrente e di essere disponibile a rivalutare poi la situazione, anche in relazione ai tempi di trasmissione del parere della Conferenza.

Al riguardo, fa presente che il parere su tale atto non è stato ancora trasmesso e che la Commissione Bilancio non ha ancora espresso i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento.

Avverte, quindi, che successivamente il Governo ha comunicato, per le vie brevi, la disponibilità ad attendere che la Commissione esprima il parere di competenza sull'atto in oggetto entro la prima settimana del mese di luglio. A tal proposito, precisa che le Commissioni non potranno pronunciarsi definitivamente prima che il Governo abbia provveduto a integrare, nel senso indicato, la richiesta di parere.

Non essendoci richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.**

**Atto n. 383.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2022.

Michela ROSTAN, *presidente*, ricorda che nella seduta del 15 giugno è stato chiesto al rappresentante del Governo, in considerazione dei tempi di trasmissione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto legislativo e della necessità di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori, che le Commissioni potessero disporre di tempo congruo e ulteriore ai fini dell'espressione dei pareri di competenza. In quella sede, il sottosegretario Costa ha comunicato la disponibilità del Governo ad attendere fino alla fine del mese corrente.

Ricorda che il parere della Conferenza Stato-regioni è stato trasmesso alle Commissioni in data 14 giugno e avverte che la Commissione Bilancio ha espresso i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, in data 15 giugno.

Avverte, quindi, che successivamente il Governo ha comunicato, per le vie brevi, la disponibilità ad attendere che la Commissione esprima il parere di competenza sull'atto in oggetto entro la prima settimana del mese di luglio.

Filippo GALLINELLA (IPF), *presidente e relatore per la XIII Commissione*, anche a nome del relatore per la XII Commissione, onorevole Sutto, illustra sinteticamente i contenuti della proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, che viene messa a disposizione di tutti i commissari (*vedi allegato*).

Nell'evidenziare come nella proposta di parere siano state inserite condizioni ed osservazioni con le quali si tiene conto di alcune delle criticità emerse nel corso delle

audizioni, dichiara la disponibilità dei relatori a valutare i suggerimenti e gli spunti di riflessione che emergeranno dal dibattito.

Doriana SARLI (MISTO-M-PP-RCSE), intervenendo da remoto, chiede alla presidenza alcuni chiarimenti circa il prosieguo dell'esame, evidenziando l'opportunità che le Commissioni abbiano a disposizione un tempo congruo per valutare i contenuti della proposta di parere distribuita nella seduta odierna.

Michela ROSTAN, *presidente*, ribadisce che le Commissioni dovranno esprimersi entro la prima settimana di luglio e che saranno certamente previsti adeguati tempi di discussione prima della votazione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**



ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Atto n. 383.**

### PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni riunite XII e XIII,

esaminato il provvedimento in oggetto, che reca disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette;

considerato che:

lo schema di decreto legislativo in discussione, che si compone di 18 articoli, è diretto a dare attuazione al regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili;

tale regolamento, che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (« normativa in materia di sanità animale »), oltre alla gestione delle malattie degli animali allevati a fini zootecnici, si riferisce anche a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatici ed esotici tenuti in cattività, i quali sono in grado di diffondere malattie animali e zoonotiche;

come precisato nella relazione illustrativa, con il provvedimento in esame si ritiene opportuno applicare le norme minime di prevenzione anche agli animali selvatici o esotici e domestici, ivi compresi gli acquatici, detenuti in apposite strutture;

lo schema di decreto legislativo in parola reca attuazione della delega legisla-

tiva di cui l'articolo 14 della legge n. 53 del 2021, che, alle lettere *a)*, *b)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, reca principi e criteri direttivi specifici anche per quanto riguarda gli animali selvatici ed esotici detenuti in cattività nonché gli animali da compagnia di cui all'allegato 1 del richiamato regolamento (UE) 2016/429;

la relazione illustrativa sottolinea che sono stati presi in considerazione la trasmissibilità delle malattie animali all'uomo, principi di biosicurezza, interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana, buone prassi di detenzione e conservazione delle specie animali in questione, compresi anche i trattamenti farmacologici e quindi anche la resistenza antimicrobica; particolare attenzione viene, inoltre, riservata alla formazione periodica degli operatori che gestiscono gli animali all'interno di determinate strutture o vendono, detengono e trasferiscono gli animali da compagnia, prevenendo un apposito provvedimento del Ministero della salute;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 8 giugno 2022 e trasmesso in data 14 giugno 2022;

preso atto altresì dei rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio), ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, il 15 giugno 2022;

tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'ampio ciclo di audizioni svolto presso le predette Commissioni riunite,

esprimono

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni: *a)* al comma 2, definire le specie selvatica ed esotica e richiamare le definizioni di specie autoctona ed alloctona contenute nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 gennaio 2015; *b)* al comma 3, lettera *d)*, dopo le parole: « da compagnia » inserire le seguenti: « purché siano adottate misure idonee a evitare il contatto tra questi e la fauna selvatica, le abitazioni in cui sono detenuti richiami vivi di cui all'articolo 5, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 »;

2) all'articolo 3, sia inserita una disposizione diretta a prevedere la possibilità di utilizzare animali ai fini dello svolgimento di attività cinofile;

3) all'articolo 5, sia soppresso il comma 2;

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

1) all'articolo 3, comma 2, includere tra i casi di inapplicabilità del divieto di cui al comma 1 la detenzione di animali esotici non pericolosi nati in cattività e la loro riproduzione;

2) all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni: *a)* al comma 2, ag-

giungere, in fine, le seguenti parole: « prevedendo tempi e modalità per l'aggiornamento dello stesso »; *b)* al comma 3, aggiungere dopo le parole « impiegati nei progetti » le seguenti parole « , nei piani nonché nelle attività »; *c)* ampliare le ipotesi di esclusione di cui al comma 3, in modo da scongiurare l'applicazione del divieto di cui al comma 1 anche alla detenzione di animali esotici comunemente considerati « di compagnia »; *d)* al medesimo comma 3, includere nelle esenzioni di cui alla lettera *f)* gli stabilimenti di cui all'articolo 14, comma 12 e 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e includere nelle esenzioni di cui alla lettera *g)*, le collezioni faunistiche diverse dai giardini zoologici, che senza fine commerciale, possono detenere determinate specie esotiche, selvatiche o da reddito derivanti da sequestri, confisci o salvataggi di animali nel rispetto della normativa di settore e che possono essere qualificate anche come stabilimenti riconosciuti con *status* « confinato » ai sensi dell'articolo 95 del regolamento UE 2016/429; *e)* al comma 5, dopo le parole: « prima dell'acquisizione di nuove specie o esemplari » inserire le seguenti: « e comunque ogni cinque anni »;

3) all'articolo 6, sostituire la rubrica con la seguente: « Disposizioni per i detentori di animali di specie selvatica ed esotica »;

4) all'articolo 12, comma 2, includere tra la documentazione di cui deve essere corredata la domanda di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca la certificazione antimafia.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	59
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	97
Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo. C. 3625 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni VII e XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	74
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	99
Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. C. 3580 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	85
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	101
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	89
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	102
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità. C. 3353-B, cost. di iniziativa popolare, approvata, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, già approvata, in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	96

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

**La seduta comincia alle 14.25.**

**DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e**

**attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.**

**C. 3614 Governo.**

(Parere alle Commissioni V e VI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite V Bilancio e VI Finanze, il disegno di legge C. 3614, di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, illustrando il contenuto del decreto-legge, che consta di 59 articoli suddivisi in 251 commi, rileva come l'articolo 1, al comma 1, disponga che le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate dall'ARERA entro il 30 giugno, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali-CSEA per l'anno 2022.

Il comma 2 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 6 del decreto-legge n. 21 del 2022, il quale ha esteso la platea dei beneficiari dei *bonus* sociali elettricità e gas, elevando da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell'ISEE entro il quale è ammesso l'accesso ai *bonus*. L'interpretazione autentica chiarisce che se sono state pagate somme eccedenti nell'anno in corso perché l'attestazione ISEE è intervenuta dopo l'inizio dell'anno, si procede a compensazione ovvero a rimborso. Se il pagamento non è stato ancora effettuato, l'importo è rideterminato con applicazione del *bonus*.

L'articolo 2 incrementa alcuni crediti d'imposta concessi alle imprese del settore energetico con il decreto-legge n. 21 del 2022.

In particolare, il comma 1 incrementa il credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, elevando dal 20 al 25 per cento la spesa agevolabile sostenuta per l'acquisto del medesimo combustibile, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022; il comma 2 incrementa ulte-

riormente il credito d'imposta, riconosciuto dal decreto-legge n. 17 del 2022 e già elevato dal decreto-legge n. 21 del 2022, per le imprese a forte consumo di gas naturale (« gasivore »), portando dal 20 al 25 per cento la quota della spesa agevolabile sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; il comma 3 innalza il credito d'imposta concesso alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, elevando dal 12 al 15 per cento l'importo della spesa agevolabile, sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

L'articolo 3 concede alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta; pari al 28 per cento della spesa sostenuta, nel primo trimestre 2022, per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività di trasporto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e purché l'acquisto sia comprovato mediante le relative fatture.

Viene inoltre abrogato l'articolo 17 del decreto-legge n. 21 del 2022, che ha istituito un fondo di 500 milioni di euro per il 2022 da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto.

L'articolo 4 prevede che alle imprese a forte consumo di gas naturale sia riconosciuto un credito di imposta in ragione del 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas nel primo trimestre 2022, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale riferito all'ultimo trimestre 2021 abbia subito un incremento superiore del 30 per cento del corrispondente prezzo medio di riferimento al medesimo trimestre del 2019.

L'articolo 5 definisce i rigassificatori come « interventi di pubblica utilità indifferibili e urgenti » e definisce le regole per la realiz-

zazione di nuovi impianti – compresi quelli galleggianti, e delle connesse infrastrutture, prevedendo una priorità per le valutazioni ambientali e le procedure autorizzative e disponendo la nomina – allo scopo – di un commissario straordinario del Governo.

L'articolo 6 introduce norme di ulteriore semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree idonee, intervenendo anche sui procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, come dispone in linea generale l'articolo 57, comma 1 (salva l'eccezione prevista dallo stesso articolo 57, comma 2).

L'articolo 7 reca norme in materia di semplificazione delle procedure di autorizzazione per l'installazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

In particolare, il comma 1 prevede che, nei procedimenti autorizzativi per impianti da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, in caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) dello Stato le deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate in caso di valutazioni contrastanti da parte delle amministrazioni competenti sostituiscano il provvedimento di VIA e ad esse si applicano le norme richiamate del Codice dell'ambiente.

Il comma 2 stabilisce che le suddette deliberazioni confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, così come quelle adottate dal Consiglio dei ministri inerente il caso di amministrazioni dissenzienti; il procedimento deve concludersi entro i successivi sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione si intende rilasciata se il Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio della VIA.

Il comma 3 prevede che alle riunioni delle Consiglio dei ministri convocate per l'adozione delle deliberazioni di cui al comma 2, possono essere invitati, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome che esprimono definitivamente la posizione delle amministrazioni di riferimento e di quelle non

statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio.

L'articolo 8, comma 1, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, ammette la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. Ai medesimi soggetti, beneficiari dei predetti aiuti, è altresì consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta.

L'articolo 9, comma 1, interviene sulle disposizioni previste dal cosiddetto « decreto energia » relative all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa. La norma in esame consente al Ministero della difesa e ai terzi concessionari di tali beni di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, derogando a taluni requisiti specifici previsti dalla normativa in materia ma consentendo l'accesso al regime di sostegni economici offerto dalla medesima normativa, a fronte del pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.

Il comma 2 consente alle Autorità di sistema portuale di costituire comunità energetiche rinnovabili.

L'articolo 10 reca novelle alla disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA) contenuta nella parte seconda del Codice dell'ambiente.

In particolare, le modifiche riguardano: il diritto di voto in capo al rappresentante del Ministero della cultura nella Commissione tecnica PNRR-PNIEC, che viene eliminato; la precisazione dei soggetti tenuti ad avviare l'istruttoria di VIA e il relativo termine; il provvedimento di proroga della VIA; la soppressione dell'obbligo di VIA statale per alcune tipologie di elettrodotti.

L'articolo 11 contiene una norma di semplificazione delle opere volte al miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee esistenti oppure a consentire l'eserci-



zio delle linee esistenti in corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili. Tali opere potranno essere realizzate mediante denuncia di inizio attività. L'effetto atteso è di ridurre le perdite di rete e assicurare un minore impatto ambientale degli impianti.

L'articolo 12, comma 1, interviene sulla disciplina relativa alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, contenuta nell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2022.

In dettaglio, la lettera a) novella il comma 2 di detto articolo 5-*bis*, escludendo l'assimilazione, da parte della società Terna Spa, alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico per gli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile, dei quali la medesima società effettua il dispacciamento.

La lettera b) detta una disciplina relativamente all'approvazione di regimi di esercizio dei predetti impianti in deroga alle condizioni autorizzative previste dall'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

L'articolo 13 dispone, con riferimento al territorio di Roma capitale, il trasferimento al Commissario straordinario per il Giubileo 2025 – per il periodo del suo mandato – delle competenze regionali in materia di rifiuti previste dal Codice dell'ambiente (adozione del piano rifiuti, regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti, approvazione dei progetti di nuovi impianti).

La norma attribuisce al Commissario, sentita la regione Lazio, il potere di provvedere tramite ordinanza in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE. È prevista la possibilità di nomina di uno o più subcommissari e si dispone che il Commissario straordinario si avvalga di una struttura commissariale anche sulla base di apposite

convenzioni con le amministrazioni pubbliche.

Viene stabilito che per le condotte poste in essere ai sensi dell'articolo l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge n. 20 del 1994 sia limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta e che tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

Si stabilisce inoltre che per ogni opera del programma degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo 2025 deve essere specificato anche il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ogni singolo intervento deve essere riconosciuta alla società « Giubileo 2025 ».

L'articolo 14 proroga di tre mesi il termine previsto per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell'applicazione della detrazione cosiddetta « Superbonus » al 110 per cento.

La norma precisa altresì che il conteggio del 30 per cento va riferito all'intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento. La disposizione interviene anche sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati. Segnala al riguardo che il comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge precisa che le nuove norme in materia di cedibilità del credito si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

L'articolo 15 contiene una misura finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina. L'efficacia della misura è subordinata, ai sensi del

comma 14, alla previa approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Segnatamente, il comma 1 autorizza SACE S.p.A. a concedere, fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese ivi inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale. L'impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sulla sua attività.

Ai sensi del comma 2, la garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, e opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale.

Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dal rilascio delle garanzie è accordata di diritto, ai sensi del comma 10, la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia statale è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni trattenute per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie.

Ai sensi del comma 13, SACE S.p.A. assume gli impegni a valere sulle risorse disponibili del Fondo a copertura degli oneri statali già costituito per la « Garanzia Italia SACE » a sostegno della liquidità delle imprese colpite dagli effetti della pandemia da COVID-19. La nuova garanzia SACE qui prevista può essere concessa entro l'importo complessivo massimo dei 200 miliardi della « Garanzia Italia SACE » stabilito dal decreto-legge n. 23 del 2020.

Inoltre, ai sensi del comma 7 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la « Garanzia Italia SACE » – di cui al citato articolo 1 e, per le imprese cosiddette « *mid cap* », all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 – ai fini della determinazione, nei casi di imprese beneficiarie appartenenti a gruppi di imprese, della percentuale di garanzia applicabile (le cui soglie sono comunque indicate nel successivo comma 5, lettera c)), e di ogni altra disposizione operativa riguardante lo svolgimento dell'istruttoria per il rilascio della garanzia, incluso quanto disposto in merito alle operazioni di cessione del credito *pro-solvendo* o *pro-soluto*.

I commi 3 e 4 delimitano l'ambito soggettivo della garanzia, indicando le imprese che possono beneficiarne. Possono accedere alla garanzia le imprese che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficoltà e in ogni caso, sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come « sofferenze » ai sensi della disciplina bancaria. Sono poi in ogni caso escluse le imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea.

Il comma 5 indica le condizioni per usufruire della garanzia e in quale misura percentuale può essere concessa.

Il comma 6 disciplina le condizioni di cumulo della misura in esame con altri interventi di sostegno, in conformità alla disciplina UE sugli aiuti di Stato.

Ai sensi del comma 11, SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività di escussione della garanzia e di recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti.

In base al comma 12, i finanziatori devono fornire un rendiconto periodico a SACE S.p.A. circa l'attuazione della misura e la Società ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 16 contiene misure di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese – subordinatamente alla previa approvazione della Commissione europea – per far fronte alle difficoltà derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento e dal rincaro dei prezzi di

materie prime e fattori di produzione, dovuti alle sanzioni e contro-sanzioni adottate a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia. Le misure hanno valore fino al 31 dicembre 2022 e consentono – a carico del Fondo di garanzia PMI – il rilascio di garanzie a fronte di investimenti per la realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, con esplicita esclusione delle imprese soggette a sanzioni a seguito del conflitto in Ucraina.

L'articolo 17 modifica la disciplina relativa alle garanzie che SACE in via ordinaria è autorizzata a rilasciare a condizioni di mercato sui finanziamenti alle imprese italiane, ai sensi dell'articolo 6, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003.

Vengono pertanto ampliate le finalità degli interventi suscettibili di dare origine alle misure di sostegno e – mediante un allegato – vengono definiti i criteri, le modalità e le condizioni del rilascio delle garanzie e dell'operatività della garanzia dello Stato, superando la precedente formulazione che richiedeva l'intervento di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico.

L'articolo 18, comma 1, istituisce per il 2022, nello stato di previsione del MISE, un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.

L'articolo 19 rifinanzia il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022.

L'articolo 20, comma 1, prevede che, previa autorizzazione del regime di aiuti da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funziona-

mento dell'Unione europea, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari autorizzati, iscritti nell'albo unico tenuto dalla Banca d'Italia, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a centoventi mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e, comunque, non superiore a 35.000 euro.

L'articolo 21 eleva dal 20 al 50 per cento la misura del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero, a specifiche condizioni, entro il 30 giugno 2023).

L'articolo 22 rimodula complessivamente l'aliquota del credito d'imposta Formazione 4 per le piccole e medie imprese.

In particolare, la misura dell'agevolazione viene elevata per le piccole imprese dal 50 al 70 per cento e, per le medie imprese, dal 40 al 50 per cento, con riferimento alle spese di formazione del personale dipendente volte ad acquisire o consolidare competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale.

La maggiorazione spetta a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e che i risultati relativi all'acquisizione o al conso-

lidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.

Per quanto invece riguarda progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022, qualora non soddisfino i suindicati requisiti, le misure del credito d'imposta sono diminuite al 40 per cento per le piccole imprese e al 35 per cento per le medie imprese.

L'articolo 23 eleva al 40 per cento (per due anni) la misura massima del credito d'imposta riconosciuto alle sale cinematografiche per i costi di funzionamento delle sale stesse.

L'articolo 24, comma 1, rifinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni per l'anno 2023 e di 150 milioni per l'anno 2024 il Fondo IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo), per sostenere le imprese che partecipano alla realizzazione dei progetti stessi.

Il comma 2 dispone in ordine alla copertura dei relativi oneri finanziari.

L'articolo 25, comma 1, istituisce nello stato di previsione del MISE un fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Il fondo è finalizzato alla realizzazione di iniziative volte alla ricognizione, anche sulla base delle migliori pratiche a livello internazionale, di potenziali investitori strategici esteri, secondo le caratteristiche e le diverse propensioni all'investimento di ciascuna tipologia di investitori, per favorire l'avvio, la crescita ovvero la ricollocazione nel territorio nazionale di insediamenti produttivi, nonché l'elaborazione di proposte di investimento strutturate, comprensive di tutti gli elementi utili ad un'approfondita valutazione delle opportunità prospettate, in relazione alle diverse tipologie di investitori.

Il comma 2 costituisce, per le predette finalità e al fine di garantire il supporto tecnico-operativo al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri (CAIE), una segreteria tecnica coordinata da un dirigente di livello generale in servizio presso il MISE e composta dal personale in servizio presso il predetto Mini-

stero, nei limiti della vigente dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 26 reca alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. Attraverso tale intervento normativo si mira, tra l'altro, ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.

L'articolo 27 consente ai concessionari autostradali di aggiornare, utilizzando il prezzario di riferimento più recente, il quadro economico del progetto esecutivo, in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del decreto-legge, in relazione al quale è previsto l'affidamento entro il 31 dicembre 2023, al fine di fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina.

L'articolo 28 istituisce la figura dei « patti territoriali dell'alta formazione delle imprese ». Si tratta di accordi stipulati dalle Università con altri soggetti privati e pubblici per promuovere e migliorare l'offerta formativa universitaria, con specifico riguardo alla formazione delle figure professionali necessarie allo sviluppo delle potenzialità produttive e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro: l'ambito elettivo di applicazione – come chiarito dalla relazione illustrativa – è dunque quello delle discipline STEM. L'attivazione dei patti è riservata alle Università aventi sede in Regioni caratterizzate da particolari indici relativi al numero dei laureati e al loro impiego inferiori alla media nazionale.

La disposizione, per gli anni 2022-2028, prevede un contributo complessivo, a titolo di cofinanziamento, di 290 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

L'articolo 29, comma 1, prevede che le disponibilità del Fondo di rotazione per la

concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981), possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei suddetti casi è ammesso, per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto.

Il comma 2 prevede che la misura si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate.

L'efficacia dell'articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo 30, comma 1, stabilisce il potere del Ministero dello sviluppo economico di adottare ogni atto o provvedimento necessario, in sostituzione dell'amministrazione proponente, previa assegnazione di un termine per provvedere non superiore a trenta giorni, alle seguenti condizioni: nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro; al di fuori dei casi in cui operano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021; in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti diversi dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni. Il suddetto potere comprende: l'indizione della conferenza di servizi decisoria; della conferenza di servizi preliminare; l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. L'esercizio dei poteri sostitutivi sopra descritti può essere richiesto anche dal soggetto proponente.

Il comma 2 disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del

Consiglio dei ministri, alle seguenti condizioni: ove il Ministero dello sviluppo economico non adotti gli atti e provvedimenti necessari di cui al comma 1; ovvero, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni.

L'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Consiglio dei ministri si concreta nell'individuazione dell'amministrazione, dell'ente, dell'organo o dell'ufficio, ovvero in alternativa nella nomina di uno o più commissari *ad acta*, ai quali esso attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari.

Gli articoli 31 e 32 riconoscono una somma di 200 euro, a titolo di indennità *una tantum*, da erogare a lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti.

L'articolo 33 istituisce un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2022, ai fini della concessione, per il medesimo 2022, con un successivo decreto ministeriale, di un'indennità *una tantum* in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi i professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato.

Al predetto decreto ministeriale è demandata – fermo restando il limite di spesa complessiva, corrispondente alle suddette risorse – la definizione dei profili concernenti: l'importo dell'indennità, la misura del limite massimo del reddito complessivo percepito nel periodo d'imposta relativo al 2021 (al rispetto del quale è subordinato il diritto in esame), i criteri e le modalità di concessione dell'indennità, la quota delle risorse da destinare agli iscritti ai regimi gestiti dai suddetti enti di diritto privato e i relativi criteri di ripartizione delle risorse.

L'articolo 34 dispone che Anpal Servizi S.p.A. ricontrattualizzi per due mesi, decorrenti dal 1° giugno 2022 e prorogabili per un periodo massimo di tre mesi, il personale che presta assistenza tecnica presso le regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza con incarico di col-



laborazione ancora attivo al 30 aprile 2022 e terminato alla medesima data (cosiddetti « navigator »).

Si dispone altresì che la ricontrattualizzazione avvenga per lo svolgimento non solo delle suddette attività, ma anche di quelle in favore dei beneficiari del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), anche se non beneficiari del Reddito di cittadinanza. Aver prestato la suddetta attività di assistenza tecnica costituisce, inoltre, titolo per un punteggio aggiuntivo nei concorsi per l'assunzione di personale nei Centri per l'impiego.

L'articolo 35 autorizza l'erogazione di un buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro ed è riconosciuto esclusivamente in favore delle persone fisiche che, nel 2021, hanno dichiarato un reddito personale ai fini IRPEF non superiore ai 35.000 euro. Il buono è nominativo e non cedibile, è utilizzabile per un solo abbonamento, non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini ISEE.

Il beneficio è erogabile fino ad esaurimento delle risorse a tal fine indirizzate, pari a 79 milioni di euro per il 2022, di cui 1 milione è destinato alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio. Il buono è fruibile a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto attuativo interministeriale (del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto) e fino al 31 dicembre 2022.

L'articolo 36 incrementa di 50 milioni di euro per il 2022 il fondo per consentire l'erogazione, fino al 30 giugno 2022, dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale destinati a studenti.

L'articolo 37 prevede un finanziamento di 100 milioni di euro per il 2022 a favore

del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

L'articolo 38 prevede la stipula di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le amministrazioni pubbliche per realizzare il progetto « Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale ».

Il progetto, realizzato da Poste italiane, ha l'obiettivo di rendere accessibili i servizi delle amministrazioni anche nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti tramite uno « sportello unico » di prossimità situato nel territorio del comune.

L'articolo 39 dispone che le risorse stanziare sul Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche dall'articolo 14-bis del decreto-legge n. 41 del 2021, nonché dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 73 del 2021, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del medesimo bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017).

L'articolo 40 dispone una misura per far fronte ai maggiori costi a carico degli enti del SSN dovuti all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.

Il comma 1 prevede l'incremento, per l'anno 2022, del livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato per un importo di 200 milioni di euro.

Ai sensi del comma 2, il riparto delle risorse previste dal precedente comma è previsto a beneficio di tutte le Regioni, incluse quelle a statuto speciale, e delle province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Il comma 3 incrementa di 170 milioni di euro per l'anno 2022 l'importo del contributo straordinario previsto per gli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti, autorizzato dal decreto-legge n. 17 del 2022, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e

gas derivante dalla crisi energetica. L'incremento di risorse è destinato per 150 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

Il comma 4 consente agli enti locali di approvare il bilancio di previsione per il 2022 con l'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021. La norma ha carattere eccezionale, in considerazione della crisi in Ucraina e dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'articolo 41 istituisce un fondo di 80 milioni di euro di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, destinato alle province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, che hanno subito una riduzione percentuale nel 2021, rispetto al 2019, del gettito dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) o dell'Imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto (RC Auto).

L'articolo 42 istituisce un Fondo, con una dotazione complessiva di 665 milioni di euro per gli anni 2023-2026, volto a rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei comuni con più di 600.000 abitanti: si tratta dei comuni di Roma (278 milioni), Milano (139 milioni), Napoli (94 milioni), Torino (87 milioni) e Palermo (67 milioni).

Con decreti interministeriali, da adottare entro novanta giorni d'intesa con i comuni destinatari, sono individuati il Piano degli interventi e le schede progettuali con gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, in coerenza con gli impegni previsti nel PNRR. I decreti disciplinano inoltre le modalità di erogazione delle risorse, di monitoraggio e di eventuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma. Agli interventi ricompresi nel Piano si applicano le procedure di semplificazione previste per il PNRR.

L'articolo 43, comma 1 istituisce, presso il Ministero dell'interno, un fondo finalizzato a favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o che si trovano in stato di dissesto finanziario.

I commi da 2 a 7, al fine di favorire il riequilibrio finanziario dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro capite superiore a 500 euro, come risultante sulla base del rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP alla data del 30 aprile 2022, ridotto dai contributi ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, prevedono la facoltà, per i sindaci di tali comuni, di sottoscrivere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, un accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per il ripiano del disavanzo stesso. La sottoscrizione dell'accordo è subordinata all'impegno del comune sottoscrittore ad adottare una serie di iniziative previste dalla legge di bilancio 2022, tra le quali l'incremento, fino ad almeno l'1 per cento, dell'addizionale comunale all'Irpef, i cui effetti finanziari in termini di maggiori entrate e minori spese sono oggetto di verifica da parte di uno specifico tavolo tecnico allo scopo istituito presso il Ministero dell'interno.

I commi 9 e 10 riconoscono al Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard per gli anni dal 2022 al 2026 il rimborso delle spese sostenute, in correlazione alle maggiori attività richieste per la realizzazione delle riforme previste in materia di federalismo fiscale nel PNRR e delle attività assegnate alla Commissione dalla legge di bilancio per il 2022.

Il comma 11 prevede che, qualora il termine di deliberazione del bilancio di previsione del comune venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI, nonché della tariffa corrispettiva coincida con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Qualora l'approvazione o la modifica di provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva intervenga dopo l'approvazione del proprio bilancio di previsione, si dispone che il comune provveda ad ef-

fettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

L'articolo 44, commi 1 e 2, estende l'ambito di applicazione delle misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, già adottate in attuazione del decreto-legge n. 21 del 2022.

In particolare, la disposizione: incrementa le disponibilità di posti per l'accoglienza diffusa per un massimo di ulteriori 15.000 unità; incrementa, per un massimo di ulteriori 20.000 unità, i potenziali destinatari del contributo di sostentamento; integra, nel limite di 27 milioni di euro per l'anno 2022, il contributo in favore delle regioni per l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini provenienti dall'Ucraina richiedenti e titolari della protezione temporanea.

Inoltre, al comma 3 si prevede un incremento di 112,749 milioni di euro per l'anno 2022 delle risorse che finanziano i centri governativi di accoglienza ordinari e straordinari, da destinare in via prioritaria all'accoglienza delle persone vulnerabili provenienti dall'Ucraina.

Il comma 4 autorizza il Dipartimento della protezione civile ad assegnare ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea, un contributo *una tantum*, nel limite di 40 milioni per l'anno 2022, allo scopo di rafforzare l'offerta di servizi sociali.

L'articolo 45, al comma 1, è inteso a semplificare e accelerare, nel rispetto della normativa europea, il dispiegamento delle misure di intervento all'estero del Servizio nazionale di protezione civile, novellando una previsione del Codice di settore.

Il comma 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo con uno stanziamento di euro 3.000.000 per l'anno 2022, volto a consentire l'anticipazione delle spese connesse all'impiego delle risorse RescEU.

L'articolo 46 prevede che, per l'anno scolastico 2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possano essere adottate specifiche misure per la

valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione dei profughi ucraini accolti nelle scuole italiane.

L'articolo 47, ai commi da 1 a 13, in attuazione della Raccomandazione (UE) del Consiglio del 19 aprile 2022 (2022/C166/01), consente ai rifugiati di guerra provenienti dall'Ucraina di ottenere il cambio delle banconote denominate in *hryvnia* (« banconote ucraine ») con banconote denominate in euro – a determinate condizioni – presso le filiali territoriali della Banca d'Italia e quelle delle banche aventi sede e succursali in Italia che intendono partecipare allo schema nazionale di cambio.

L'articolo, inoltre, ai commi da 14 a 17, dispone e disciplina l'erogazione di uno o più prestiti a beneficio del Governo dell'Ucraina per un importo non superiore a 200 milioni di euro.

L'articolo 48 autorizza le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 attuativi dei Fondi strutturali europei e del Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti a richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo decorrente dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, ivi comprese le spese emergenziali sostenute per far fronte alle sfide migratorie conseguenti alla crisi Ucraina, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/562 del 6 aprile 2022.

Le risorse di cofinanziamento nazionale che si rendono disponibili, per effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento al 100 per cento a carico della UE, sono riassegnate alle stesse Amministrazioni titolari per essere destinate ad integrare la dotazione finanziaria dei Programmi operativi complementari (POC) 2014-2020.

L'articolo 49, ai commi da 1 a 3, incrementa, nel limite massimo del 50 per cento, il valore iniziale di determinati strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dal Codice dei contratti pubblici, finalizzati all'acquisto di servizi e attività per la digitalizzazione della PA. A tale fine, si provvede

a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, con i medesimi soggetti aggiudicatari, gli accordi quadro, le convenzioni ed i contratti quadro, in corso alla data del 28 febbraio 2022.

Il comma 4 modifica la disciplina dell'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, prevedendo che, come avviene per le convenzioni, anche gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. possono essere stipulati per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali, ove previsto dal bando di gara.

Il comma 5 modifica composizione e funzionamento del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, istituito presso la Ragioneria generale dello Stato.

I commi da 6 a 8 prevedono che la Ragioneria generale dello Stato possa avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società Eutalia s.r.l. per il rafforzamento delle capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alle politiche di spesa pubblica connesse alla realizzazione del PNRR e degli altri interventi finanziati con risorse europee e nazionali.

Il comma 9 dispone un incremento di 40 milioni di euro per l'anno 2022 il limite fissato dalla legislazione vigente per le spese di acquisto di beni e servizi dell'INPS.

L'articolo 50, comma 1, modifica la disciplina antiriciclaggio, identificando come unica Autorità di vigilanza europea competente in materia l'autorità bancaria europea (ABE).

Il comma 2 modifica il Testo unico della finanza per dare attuazione alla riforma adottata a livello europeo in materia di autorizzazione e vigilanza sui servizi di comunicazione dei dati sulle operazioni effettuate sui mercati finanziari, mentre i commi 3 e 4 dispongono in merito all'attuazione di tali modifiche.

Il comma 5 integra l'articolo 53 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «decreto Crescita»), inserendo il nuovo comma 1-*quater*, per effetto del quale, in ragione delle straordinarie condizioni eco-

nomiche determinatesi a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, viene consentito alle imprese sulle quali grava l'obbligo di rimborsare aiuti illegali già ricevuti di accedere ai regimi di aiuto concessi a livello nazionale o territoriale ai sensi del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina.

L'articolo 51, al comma 1, reca disposizioni in materia di rinnovo di incarichi di collaborazione presso il Ministero della cultura, nonché di autorizzazione di ulteriori incarichi presso il medesimo Ministero, provvedendo alla quantificazione dei relativi limiti di spesa.

Il comma 2 autorizza l'integrazione della segreteria tecnica costituita presso la Soprintendenza speciale per il PNRR (*ex* articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021) con ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il comma 3 reca un contributo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, in favore della società Ales Spa.

Il comma 4 reca disposizioni per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3.

Il comma 5 introduce la proroga di due anni della validità delle graduatorie di un concorso pubblico per il reclutamento di 13 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da inquadrare nel ruolo speciale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di garantire la pronta operatività e la funzionalità del Dipartimento della protezione civile.

Il comma 6 precisa che, fermo restando il numero massimo di 3 sedi della Scuola superiore della magistratura, gli uffici di ciascuna sede possono essere ubicati in immobili diversi.

Il comma 7 include il CSM tra i soggetti che possono avvalersi della SOGEI (Società generale d'informatica) s.p.a per lo sviluppo e la sicurezza del proprio sistema informatico.

Il comma 8 reca alcune modifiche al Codice dell'ordinamento militare (COM) che riconfigurano il Comando operativo di vertice interforze quale vertice militare al pari e in aggiunta a quelli già annoverati dall'ordinamento militare.

Con l'obiettivo di superare eventuali disagi derivanti dal temporaneo blocco informatico del sito del Ministero della transizione ecologica, disposto per preservarlo da un recente attacco *hacker*, il comma 9 proroga di 60 giorni tutti i termini relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza del medesimo dicastero e pendenti alla data del 6 aprile 2022, ad eccezione dei termini relativi ai procedimenti per l'attuazione dei traguardi e degli obiettivi del PNRR da realizzarsi entro il secondo trimestre 2022.

Il comma 10 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di vigilare sull'osservanza, da parte degli operatori del settore, del divieto di diffondere o consentire la diffusione dei contenuti proposti dai canali di informazione *Russia Today* e *Sputnik*.

L'articolo 52 incrementa di 925 milioni di euro, per l'anno 2022, le risorse volte a sostenere programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello Stato.

L'articolo 53 autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana, nella quale confluiscono le risorse assegnate allo scopo di contrastare la malattia.

L'articolo 54 differisce al 31 luglio 2022 il termine per l'adozione delle nuove linee guida per la disciplina sui trasporti eccezionali, nonché alla stessa data del 31 luglio la disciplina transitoria per le autorizzazioni al trasporto eccezionale di massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi.

L'articolo 55 aumenta dal 10 al 25 per cento l'imposta sugli extraprofiti nel settore energetico introdotta con il decreto-legge n. 21 del 2022 e ne estende il periodo di applicazione di un mese, fino al 30 aprile 2021.

Inoltre, si prevede che il contributo sia versato in due date: un acconto del 40 per cento entro il 30 giugno 2022 e il saldo entro il 30 novembre 2022.

L'articolo 56 dispone, al comma 1, l'incremento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, della programmazione 2021-2027, di 1.500 milioni di euro per il 2025, in termini di competenza.

Il comma 2 reca disposizioni funzionali ad operare le riduzioni delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, della programmazione 2014-2020, ai fini del reperimento delle risorse poste a copertura finanziaria degli oneri complessivi del provvedimento in esame, ai sensi di quanto richiesto dall'articolo 58, comma 4, lettera f), nell'importo di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 3 miliardi di euro per l'anno 2025.

Per gli interventi infrastrutturali, il comma 3 definisce una specifica procedura per la revoca dei finanziamenti concessi a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, che prevede: l'individuazione da parte del CIPESS, dopo apposita ricognizione, degli interventi infrastrutturali privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante; la definizione di obiettivi (iniziali, intermedi e finali) con i relativi termini temporali di conseguimento, stabiliti in relazione ad un cronoprogramma finanziario e procedurale; il definanziamento dell'intervento nel caso di mancato rispetto degli obiettivi indicati dal CIPESS. Non si procede al definanziamento nel caso in cui siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti, intendendosi come tali – secondo la definizione introdotta dall'articolo in esame – quelle derivanti dalla stipulazione del contratto.

Ai sensi del comma 4, la procedura di revoca delle risorse non si applica agli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 rientranti nei progetti in essere del PNRR, cui sono estese le procedure gestionali e finanziarie in deroga, stabilite per le risorse del PNRR.

L'articolo 57 reca le disposizioni transitorie.



L'articolo 58 reca le disposizioni finanziarie.

L'articolo 59 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Rileva come alcune disposizioni del provvedimento modifichino esplicitamente alcuni articoli del decreto-legge n. 21 del 2022, ancora in corso di conversione al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame; in particolare, il comma 5 dell'articolo 3, dispone l'abrogazione dell'articolo 17, volto a istituire il fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto e l'articolo 55 modifica la disciplina del contributo straordinario contro il caro bollette, prevista dall'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022. Segnala che la modifica del decreto-legge ancora in corso di conversione è intervenuta nel corso dell'esame in seconda lettura di quest'ultimo (il decreto-legge in esame, infatti è entrato in vigore il 18 maggio, mentre la deliberazione finale della Camera in seconda lettura sul decreto-legge n. 21 è intervenuta il 19 maggio ed il 20 maggio si è avuta la pubblicazione e l'entrata in vigore della relativa legge di conversione, la legge n. 51 del 2022).

L'articolo 2, commi 1, 2 e 3, modifica inoltre in modo implicito la disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di energia da parte delle imprese recata dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge n. 21 del 2022.

Al riguardo, richiama quanto in più occasioni osservato dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione in ordine all'opportunità di evitare interventi con ulteriori strumenti normativi su decreti-legge in corso di conversione (richiama ad esempio l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 15 aprile 2020 sul disegno di legge C. 2463, di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020).

Per quanto riguarda la sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza, il provvedimento appare riconducibile alla finalità unitaria dell'adozione di misure di contrasto delle ricadute della crisi ucraina, con riferimento anche alla

connessa necessità di adottare misure in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti.

A tale riguardo, il provvedimento appare qualificabile come « provvedimento governativo *ab origine* a contenuto plurimo », categoria elaborata dalla Corte costituzionale (con la sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali « le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo »; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra *ratio* unitaria dai contorni estremamente ampi, la « materia finanziaria » in quanto essa si « riempie dei contenuti definitivi più vari »; il riferimento ad essa, come identità di *ratio*, può risultare « in concreto non pertinente ».

Il provvedimento reca anche ulteriori disposizioni, quali quelle di cui all'articolo 13 (Commissario straordinario per i rifiuti della città di Roma in vista del Giubileo del 2025); all'articolo 39 (disposizioni sul fondo unico delle associazioni e società sportive dilettantistiche); all'articolo 43, commi 9 e 10 (rimborso delle spese del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard); all'articolo 49, comma 5 (modifica della composizione e del funzionamento del comitato scientifico per la revisione della spesa pubblica); all'articolo 51, commi 1 e 4 (rinnovo di incarichi di collaborazione presso il Ministero della cultura), 5 (proroga della graduatoria di uno specifico concorso per dirigenti della protezione civile), 6 (disposizioni sulla sede degli uffici della Scuola superiore della magistratura), 7 (possibilità per il CSM di avvalersi della SOGEI per lo sviluppo del proprio sistema informatico) e 8 e 11 (norme sul comando operativo interforze); all'articolo 54 (differimento dell'adozione linee guida sui trasporti eccezionali).

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, osserva come il provvedimento sia principalmente riconducibile alle materie « diritto di asilo », « immigrazione », « tutela

della concorrenza », « sistema tributario », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », « profilassi internazionale » e « tutela dell'ambiente », attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale, rispettivamente, dall'articolo 117, secondo comma, lettere *a)*, *b)*, *e)*, *g)*, *q)* ed *s)* della Costituzione; alle materie « tutela e sicurezza del lavoro », « tutela della salute », « governo del territorio », « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », « coordinamento della finanza pubblica », attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; alle materie agricoltura e trasporto pubblico locale, di competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

l'articolo 13, comma 2, prevede l'intesa con la regione Lazio, oltre che con il Commissario straordinario, ai fini dell'adozione del DPCM chiamato a nominare i subcommissari per la gestione dei rifiuti a Roma;

l'articolo 36, comma 1, prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture per la ripartizione tra le regioni delle ulteriori risorse stanziare per il trasporto pubblico locale;

l'articolo 40, comma 4, prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno per la ripartizione delle risorse destinate agli enti locali per far fronte agli aumenti dei prezzi energetici;

l'articolo 41, comma 1, prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno per la ripartizione del contributo straordinario alle province e alle città metropolitane volto a compensare le mi-

nori entrate derivanti dalle imposte provinciale di trascrizione e sulla RC Auto;

l'articolo 42, comma 2, prevede l'intesa con i comuni destinatari dei finanziamenti del PNRR ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno per l'individuazione del piano di interventi di ciascun comune;

l'articolo 43, comma 1, prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno chiamato a ripartire il fondo per il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane.

Rileva, inoltre, come l'articolo 5 definisca i rigassificatori come « interventi di pubblica utilità indifferibili e urgenti » e definisca le regole per la realizzazione di nuovi impianti, compresi quelli galleggianti, e delle connesse infrastrutture, prevedendo una priorità per le valutazioni ambientali e le procedure autorizzative e disponendo la nomina, allo scopo, di un commissario straordinario del Governo. Al riguardo, ricorda che la norma prevede anche, al comma 2, che il commissario straordinario rilasci con « un procedimento unico » l'autorizzazione per la realizzazione di impianti di rigassificazione di cui all'articolo 59 del decreto-legge n. 159 del 2007.

Sul punto segnala quindi l'opportunità di specificare se, mediante il richiamo alla norma di cui all'articolo 59 del decreto-legge n. 159 del 2007, si voglia fare salva anche l'intesa con la regione prevista in materia appunto da tale ultima norma.

Rileva, infine, come l'articolo 39 disponga che le risorse stanziare dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 41 del 2021, nonché dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 73 del 2021, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del medesimo bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205

del 2017, legge di bilancio 2018), sottraendole invece al fondo per le associazioni sportive previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 137 del 2020.

Al riguardo, segnala l'opportunità di approfondire la disposizione, ricordando infatti che la sentenza n. 40 del 2022 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 137 del 2020 nella parte in cui non prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per il riparto delle risorse del fondo. La norma trasferisce quindi risorse da un fondo per il quale, per effetto della sentenza, è prevista l'intesa, a uno, quello istituito dalla legge di bilancio per il 2018, in cui invece, in modo che potrebbe risultare non coerente con la medesima sentenza, l'intesa non è prevista.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

#### **Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo.**

#### **C. 3625 Governo, approvato dal Senato, e abb.**

(Parere alle Commissioni VII e XI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite VII Cultura e XI Lavoro, il disegno di legge C. 3625, approvato dal Senato, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, adottato come testo base, cui sono abbinate le proposte di legge C. 1985 Mollicone, C. 2658 Gribaudo e C. 2885 Racchella.

Valentina CORNELI (M5S), *relatrice*, rileva innanzitutto come il provvedimento sia stato oggetto di un significativo amplia-

mento nel corso dell'esame al Senato in prima lettura. In origine, infatti, esso consisteva di 4 articoli, sostanzialmente coincidenti con gli attuali articoli 2 (recante la delega per la riforma del settore dello spettacolo, nonché delle forme di sostegno e tutela dei lavoratori di settore), 3 (istitutivo del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo), 5 (sull'osservatorio dello spettacolo) e 8 (relativo al portale INPS e ai servizi per i lavoratori dello spettacolo), tutti peraltro interessati da modifiche, in taluni casi piuttosto penetranti, in sede parlamentare.

Su questo impianto sono state poi innestate le altre previsioni, riguardanti sia la complessiva *governance* del settore che i profili di più stretta attinenza lavoristica, previdenziale e assistenziale.

Passando a sintetizzare il contenuto del provvedimento, rileva che l'articolo 1 apporta modificazioni all'articolo 1, comma 1, della legge n. 175 del 2017, recante « Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia, dirette a integrare i principi della disciplina in materia di spettacolo ».

In particolare, la lettera *a*) del comma 1, modificando l'alinella dell'articolo 1, comma 1, della richiamata legge n. 175 del 2017, integra il quadro dei principi nell'ambito dei quali la Repubblica è chiamata ad esercitare le proprie azioni in materia di spettacolo, aggiungendo ai riferimenti normativi presenti nel testo vigente:

la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, ratificata dalla legge 1° ottobre 2020, n. 133;

la Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)).

Ricorda in proposito che la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società si fonda sul presupposto che la conoscenza e l'uso dell'eredità culturale rientrano pienamente fra i diritti umani, ed in particolare nell'ambito del diritto dell'indi-

viduo a partecipare alla vita culturale della comunità e a godere delle arti, come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948. Dall'altro lato, la Risoluzione del Parlamento europeo sullo statuto sociale degli artisti, tenuto conto che «l'arte può anche essere considerata un lavoro e una professione», reca proposte e raccomandazioni agli Stati membri rivolte al miglioramento della situazione degli artisti in Europa.

Inoltre, la lettera *b*) del comma 1 attribuisce alla Repubblica le seguenti ulteriori azioni, aggiungendo alcune lettere (da *c-bis* a *c-octies*) dopo la lettera *c*) dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 175:

alla lettera *c-bis*), la promozione e il sostegno dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo nella pluralità delle diverse modalità e forme espressive, anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali in termini di espressioni culturali;

alla lettera *c-ter*), il riconoscimento del ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo;

alla lettera *c-quater*), il riconoscimento della flessibilità, mobilità e discontinuità quali elementi propri delle professioni dello spettacolo e l'adeguamento a tali condizioni delle tutele per i lavoratori del settore al fine di renderle effettive;

alla lettera *c-quinquies*), il riconoscimento della specificità delle prestazioni di lavoro nel settore dello spettacolo, ancorché rese in un breve intervallo di tempo, in quanto esigono tempi di formazione e preparazione di norma superiori alla durata della singola prestazione o alla successione di prestazioni analoghe;

alla lettera *c-sexies*), il riconoscimento della rilevanza dei periodi di preparazione e di prova, che costituiscono ore di lavoro

a ogni effetto nella carriera dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo;

alla lettera *c-septies*), il riconoscimento delle peculiarità del settore dello spettacolo, che comprende le attività aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale;

alla lettera *c-octies*), la promozione e il sostegno dello spettacolo in tutte le sue forme quale strumento per preservare e arricchire l'identità culturale e il patrimonio spirituale della società, nonché quali forme universali di espressione e comunicazione.

L'articolo 2, al comma 1, conferisce una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni normative in materia di spettacolo.

Si tratta di una delega analoga a quella di cui all'articolo 2 della legge n. 175 del 2017, non esercitata entro i termini ivi previsti (12 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge), della quale richiama i principi e criteri direttivi, il procedimento, nonché le condizioni per l'adozione dei decreti legislativi e delle eventuali disposizioni correttive e integrative.

La delega, da esercitare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, riguarda nello specifico i seguenti ambiti:

il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché degli enti di cui al decreto legislativo n. 367 del 1996, e di cui alla legge n. 310 del 2003: al riguardo segnala che le fondazioni lirico-sinfoniche interessate dall'intervento normativo sono 14 e nella quasi totalità risultano dalla trasformazione in fondazioni di diritto privato – disposta ai sensi del richiamato decreto legislativo n. 367 del 1996 – degli 11 maggiori Teatri d'opera e delle due istituzioni concertistiche assimilate, già enti lirici di

diritto pubblico in forza della legge n. 800 del 1967; la richiamata legge n. 310 del 2003 ha a sua volta costituito la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari; per quanto riguarda le disposizioni legislative adottate con riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche – che potrebbero pertanto essere interessate dalla delega legislativa – segnala quelle volte a favorire un percorso di risanamento delle stesse, attraverso misure di contenimento dei costi e la messa a disposizione di risorse pubbliche per la riduzione del debito pregresso.

Con riferimento al coordinamento e al riordino della disciplina regolamentare, il comma 1 richiama l'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge n. 113 del 2016, ai sensi del quale il Governo, al fine di favorire il risanamento economico-finanziario delle fondazioni lirico sinfoniche e di prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi gestionale e di bilancio nel settore, era stato chiamato a provvedere alla revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle medesime fondazioni tramite l'adozione di regolamenti di delegificazione secondo determinati criteri e principi, da adottare entro il 30 giugno 2017, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo: non risulta in proposito che tali decreti siano stati adottati:

la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche.

Il Governo, nell'esercizio della delega, è altresì chiamato alla redazione di un unico testo normativo denominato « codice dello spettacolo », nell'ottica di conferire al settore dello spettacolo « un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa », di migliorare la qualità artistico-culturale delle attività e di promuovere il riequilibrio di genere. Ciò favorendo « la produzione, l'in-

novazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente », in conformità alla raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018 (2018/C 189/01), relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente.

Quanto ai principi e criteri direttivi della delega il Governo:

dovrà tenere in considerazione i principi sanciti all'articolo 1 della citata legge n. 175 del 2017, come modificato dall'articolo 1 del provvedimento in esame;

dovrà attenersi ai principi e ai criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 2 – con esclusione della lettera b), numero 5) – , 3 e 4 della medesima legge n. 175 del 2017.

Alla luce del rinvio operato al citato articolo 2, commi 2, 3 e 4, la delega legislativa dovrà dunque rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:

adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale nelle materie oggetto di delega; quanto all'articolo 117, terzo comma, per quanto di interesse in questa sede, esso riserva alla competenza concorrente la valorizzazione dei beni culturali e la promozione e organizzazione di attività culturali; quanto all'articolo 118, rilevano in particolare i commi primo – ai sensi del quale le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e quarto, diretto a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini sulla base del principio di sussidiarietà;

razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato;

revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale con specifico riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche;



interventi di ottimizzazione con specifico riguardo ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche;

revisione e riassetto della disciplina in relazione al settore delle attività musicali, di cui alla legge n. 800 del 1967;

revisione della normativa in materia di promozione delle attività di danza;

revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;

introduzione di norme, nonché revisione di quelle vigenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni, con riserva di un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del FUS per la promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado;

riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell'articolo 36 della Costituzione e dell'articolo 2099 del codice civile, tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative;

introduzione di disposizioni volte a semplificare gli *iter* autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, ivi inclusa l'autorizzazione di pubblica sicurezza;

sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri;

sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica e collaborazioni intersettoriali.

Quanto alle norme procedurali per l'esercizio della delega, il comma 1 opera un rinvio ai contenuti dell'articolo 2, commi 5, e 7 della legge n. 175 del 2017.

Ai sensi del richiamato comma 5, il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali e previo parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali sono tenute ad esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Nel caso in cui le Commissioni si esprimano nel prescritto termine, il Governo può approvare in via definitiva il decreto legislativo recependo le indicazioni contenute nei pareri resi oppure, qualora non intenda conformarsi agli stessi, prima di procedere in via definitiva, è tenuto a trasmettere nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con even-

tuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. A loro volta, in quest'ultimo caso, le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

In conseguenza del richiamo al comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 175 del 2017, disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo possono essere adottate, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro due anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Il comma 2, con riferimento all'esercizio della delega in relazione alle fondazioni lirico-sinfoniche, introduce specifici principi e criteri direttivi, ulteriori rispetto a quelli richiamati al comma 1. In particolare, i decreti legislativi sono tenuti a rivedere i « requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente e del direttore artistico », attraverso nuove procedure che prevedano in particolare:

l'assenza di conflitto di interessi con le funzioni svolte all'interno della Fondazione dal sovrintendente e dal direttore artistico, « nonché da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni »;

la previsione di bandi pubblici, anche internazionali, che consentano la consultazione pubblica del *curriculum* dei partecipanti al medesimo bando.

Il comma 3 integra le disposizioni relative all'esercizio della delega in materia di spettacolo di cui al comma 1, con la previsione che i decreti legislativi (di cui all'articolo 1, comma 1) introducano disposizioni per il riconoscimento dei *Live Club* quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo, nonché disposizioni per il sostegno di tali attività. La disposizione, come specificato, è finalizzata a valorizzare la funzione sociale della musica

originale eseguita dal vivo e degli spazi in cui detta forma d'arte performativa si realizza.

Il comma 4 reca una delega al Governo per la definizione di nuove norme in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo. La delega deve essere esercitata entro nove mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, secondo le norme procedurali di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge n. 175 del 2017, nonché secondo i criteri di salvaguardia finanziaria di cui al comma 8.

I principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, posti dalle lettere da a) a d) del medesimo comma 4, prevedono:

il riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;

il riconoscimento di un'indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva;

la previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro;

la previsione di tutele specifiche per l'attività preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione artistica.

Il comma 5 reca una delega al Governo per la definizione di norme in materia di equo compenso dei lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti degli spettacoli dal vivo di cui all'articolo 4. La delega deve essere esercitata entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme procedurali richiamate dall'alinea del comma 5, nonché secondo i criteri di sal-

vaguardia finanziaria di cui al successivo comma 8.

I principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, posti dalle lettere *a)* e *b)* del comma 5, prevedono:

la determinazione di parametri diretti ad assicurare ai suddetti lavoratori autonomi la corresponsione di un equo compenso, proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto, alle caratteristiche e alla complessità della prestazione;

l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di remunerare ogni prestazione di lavoro autonomo nello spettacolo derivante da bandi o procedure selettive.

Il comma 6 reca una delega al Governo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità in favore dei lavoratori a tempo determinato, dipendenti o autonomi, che prestino attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli nonché in favore dei lavoratori discontinui, dipendenti o autonomi, che prestino, nel settore dello spettacolo, altre attività a tempo determinato, individuate mediante un apposito decreto ministeriale. Tale delega, da esercitarsi entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge, secondo le norme procedurali richiamate dall'alinea del comma 6, concerne anche l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente.

I principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega sono posti dalle lettere da *a)* a *e)* del comma 6, mentre l'alinea del comma specifica che, in generale, nell'esercizio della delega occorre tener conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative in oggetto.

Il comma 7 dispone in merito ai profili finanziari inerenti all'esercizio della delega di cui al comma 6.

Ai sensi del comma 8, si prevede che, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, dall'attuazione delle deleghe di cui all'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora uno

o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'articolo 3 istituisce, presso il Ministero della cultura, il registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo.

In particolare, il comma 1, nel richiamare l'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947, dispone che tale registro sia articolato in sezioni secondo le categorie professionali ivi previste.

Ai sensi del comma 2, la definizione dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione nel registro è demandata a un decreto del Ministro della cultura. Il decreto è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore.

Ai sensi del comma 3, il registro nazionale è pubblicato nel sito *web* istituzionale del Ministero della cultura. Alla tenuta del registro provvede la Commissione tecnica istituita presso l'Osservatorio dello spettacolo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del provvedimento in esame.

Il comma 4 precisa che l'iscrizione all'istituendo registro non costituisce condizione per l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 3, primo comma, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947.

Il comma 5 conferisce facoltà alle istituzioni scolastiche pubbliche di attingere al registro al fine di individuare professionisti che possano supportare la realizzazione di attività extracurricolari deliberate dai competenti organi collegiali e inserite nell'ambito del Piano triennale dell'offerta forma-

tiva (PTOF), di cui all'articolo 3 del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

Il comma 6 reca clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni dell'articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 introduce il riconoscimento e la disciplina della professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo.

In particolare, il comma 1 dispone che tale professione sia riconosciuta quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli.

Il comma 2 definisce le funzioni che l'agente svolge in rappresentanza degli artisti, degli esecutori e degli interpreti nei confronti di terzi, sulla base di un contratto scritto di procura con firma autenticata.

Il comma 3 sancisce l'incompatibilità dell'attività di agente con le attività di direttore, direttore artistico, sovrintendente o consulente artistico, anche a titolo gratuito, di un ente destinatario di finanziamenti pubblici per un importo superiore a euro 100.000.

Il comma 4 istituisce, presso il Ministero della cultura, il registro nazionale degli agenti o rappresentanti per lo spettacolo dal vivo.

Ai commi 5 e 6 si prevede, rispettivamente, che:

i requisiti e le modalità per l'iscrizione nel suddetto registro siano definiti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza permanente Stato-Regioni e le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore; il decreto è adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

il registro sia pubblicato nel sito *web* istituzionale del Ministero della cultura.

L'articolo 5 istituisce, presso il Ministero della cultura, l'Osservatorio dello spetta-

colo, disponendo contestualmente l'abrogazione dell'articolo 5 della legge n. 163 del 1985, già istitutivo di un Osservatorio dello spettacolo nell'ambito dell'Ufficio studi e programmazione dell'allora Ministero del turismo e dello spettacolo.

In particolare, il comma 1 specifica che l'istituzione dell'Osservatorio dello spettacolo è finalizzata a promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, anche mediante la disponibilità di informazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, completezza e affidabilità.

Il comma 2 enumera dettagliatamente le tipologie di dati e informazioni che l'Osservatorio è tenuto a raccogliere e pubblicare nel proprio sito internet istituzionale.

Quanto alle funzioni dell'Osservatorio, ai sensi del comma 3, esse sono:

elaborazione di documenti di raccolta e analisi dei dati e delle informazioni (di cui al comma 2), che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori nei mercati nazionali e internazionali;

promozione del coordinamento con le attività degli osservatori istituiti dalle Regioni con finalità analoghe, anche con l'obiettivo di favorire l'integrazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di promozione del settore dello spettacolo.

Ai sensi del comma 4, si prevede altresì, come ulteriore funzione dell'Osservatorio, la realizzazione del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, al quale concorrono tutti i sistemi informativi esistenti, aventi carattere di affidabilità, tracciabilità e continuità delle fonti di dati.

Il comma 5 istituisce presso l'Osservatorio una Commissione tecnica, alla quale è attribuito il compito di provvedere alla tenuta del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo, di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame. Si dispone altresì che ai componenti di detta Commissione non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 6 demanda a uno o più decreti del Ministro della cultura, adottati di con-

certo con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, diversi compiti, tra cui la definizione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

Il comma 7 prevede che l'Osservatorio possa avvalersi di un numero massimo di 10 esperti, a ciascuno dei quali è corrisposto un compenso annuo complessivo pari a 7.000 euro, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione.

Il medesimo comma 7 prevede altresì che l'Osservatorio possa stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati, nonché convenzioni con le Università e le istituzioni AFAM finalizzate allo svolgimento presso l'Osservatorio di tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea e ai percorsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica disciplinati dal regolamento di cui al DPR n. 212 del 2005. È espressamente disposto che, nello svolgimento dei tirocini, gli studenti non siano impiegati in alcun modo in sostituzione di posizioni professionali.

Il comma 8 pone a carico del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) le spese per lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio, nonché per gli incarichi agli esperti e le collaborazioni di cui al comma 7.

Il comma 9 dispone l'abrogazione dell'articolo 5 della legge n. 163 del 1985, con cui è stato istituito l'Osservatorio sullo spettacolo attualmente esistente; quest'ultimo resta tuttavia operante fino all'entrata in funzione del nuovo organo.

L'articolo 6 istituisce il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, del quale fanno parte l'Osservatorio dello spettacolo di cui all'articolo 5 e gli osservatori regionali dello spettacolo di cui all'articolo 7.

In particolare, il comma 1 specifica che l'istituzione del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo è finalizzata ad assicurare omogeneità ed efficacia all'azione conoscitiva del settore dello spettacolo dal vivo e di supporto pubblico alle relative attività.

Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro della cultura, tra l'altro, la definizione delle modalità di coordinamento e

di indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo nell'ambito del Sistema nazionale. Il decreto è adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni.

Il comma 3 dispone che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro della cultura trasmette una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale al Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede alla successiva trasmissione alle Camere, e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La relazione è predisposta dall'Osservatorio dello spettacolo, previo parere del Consiglio superiore dello spettacolo.

Il comma 4 reca clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che all'attuazione dell'articolo in commento si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 7 disciplina il concorso delle Regioni all'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 1 della legge n. 175 del 2017, come modificato dall'articolo 1 del provvedimento, prevedendo, al comma 1, che le Regioni concorrano all'attuazione dei suddetti principi nell'ambito delle competenze istituzionali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché in conformità ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia.

Tali principi sono qualificati come principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il quale dispone che nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Per quanto rileva in questa sede, ai sensi dello stesso articolo 117, terzo comma, costituiscono materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali.



Il medesimo comma 1 attribuisce alle Regioni le seguenti specifiche azioni:

alla lettera *a*), la promozione dell'istituzione di osservatori regionali dello spettacolo, per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo;

alla lettera *b*), la verifica, anche mediante gli osservatori regionali dello spettacolo, dell'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio alla luce dei risultati conseguiti; ai fini di tale verifica, le Regioni possono svolgere attività di monitoraggio e valutazione in collaborazione con l'Osservatorio dello spettacolo di cui all'articolo 6;

alla lettera *c*), la promozione e il sostegno, attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, anche con la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei comuni, direttamente o in concorso con lo Stato, delle attività dello spettacolo dal vivo.

La disposizione specifica che le Regioni attendano alle azioni sopra illustrate sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 8, al comma 1, prevede che l'INPS, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, tramite il proprio portale, attivi specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; tali servizi sono intesi ad agevolare l'accesso alle prestazioni e ai servizi telematici, inclusa la consultazione dell'estratto conto contributivo, anche con riferimento alle attività svolte all'estero.

Il comma 2 specifica che tali servizi comprendono anche – attraverso un canale di accesso dedicato, denominato « Sportello unico per lo spettacolo » e attivato sul portale dell'INPS – l'agevolazione dell'accesso al certificato di agibilità da parte dei soggetti, enti pubblici o privati, imprese o associazioni, che non abbiano come scopo

istituzionale o sociale o quale attività principale la produzione, l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o lo svolgimento di attività pedagogica collegata al mondo dello spettacolo e che si avvalgano – per le attività artistiche o tecniche, direttamente connesse con la produzione e la realizzazione di spettacoli – delle prestazioni di lavoratori a tempo determinato.

Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 in 250.000 euro annui, a decorrere dal 2022, e, ai fini della relativa copertura, dispone una riduzione, in misura e termini temporali identici, del Fondo unico per lo spettacolo.

L'articolo 9 istituisce, presso il Ministero della cultura, il Tavolo permanente per il settore dello spettacolo, specificando al comma 1 che lo scopo dell'istituzione del Tavolo è quello di favorire il dialogo fra gli operatori, nell'ottica di individuare e risolvere le criticità del settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia da Covid-19.

Il comma 2 individua le seguenti particolari funzioni-obiettivo del Tavolo:

alla lettera *a*), l'elaborazione di proposte riguardanti i contratti di lavoro;

alla lettera *b*), il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni previdenziali e assicurative dei lavoratori del settore dello spettacolo, anche al fine di elaborare proposte normative che tengano conto delle peculiarità delle prestazioni;

alla lettera *c*), il monitoraggio e l'elaborazione di proposte per il riconoscimento delle nuove professioni connesse al settore dello spettacolo.

Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione:

della composizione del Tavolo;

delle modalità di funzionamento del Tavolo.

Il comma 4 reca disciplina la composizione del Tavolo, prevedendo che esso sia presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato e sia costituito da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della cultura, nominati dai rispettivi Ministri, da rappresentanti dell'INPS e da rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Il comma 5 dispone che dall'attuazione dell'articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10, comma 1, eleva da 100 euro a 120 euro il limite massimo di importo giornaliero per la contribuzione e la base di calcolo relative ai trattamenti di malattia e di maternità o di paternità (ivi compresi quelli per congedo parentale) dei lavoratori dello spettacolo, dipendenti o autonomi, a tempo determinato (iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo); l'incremento in esame decorre dal 1° luglio 2022.

Ai sensi del comma 2, agli oneri derivanti dalla previsione del comma 1, quantificati in 0,9 milioni di euro per il 2022 e 1,8 milioni annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante riduzione, per gli identici importi, dell'accantonamento relativo al Ministero della cultura del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di natura corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento).

L'articolo 11 consente alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di promuovere l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo.

Tale disposizione è volta a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani con diploma di istruzione secondaria superiore. Per l'attivazione dei suddetti tirocini formativi e di orientamento si applicano le

linee guida di cui all'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 1, comma 721, della legge n. 234 del 2021.

L'articolo 12 integra i criteri di riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), di cui all'articolo 1 della legge n. 163 del 1985, al fine di promuovere, al comma 1, l'equilibrio di genere, e, al comma 2, l'impiego nelle rappresentazioni liriche di giovani talenti italiani.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come, nel complesso, il provvedimento, volto a una organica riforma del settore dello spettacolo, sia riconducibile innanzitutto alla materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Al riguardo, la giurisprudenza costituzionale, sin dalla sentenza n. 255 del 2004, ha avuto modo di chiarire che, sebbene lo «spettacolo» non sia espressamente nominato nel catalogo delle materie delineato dal nuovo Titolo V, esso rientra senza dubbio fra le più ampie attività culturali cui la disposizione costituzionale fa riferimento. La Corte precisa che «nell'attuale sistema costituzionale l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, contempla la materia della "promozione ed organizzazione di attività culturali" senza esclusione alcuna, salvi i soli limiti che possono indirettamente derivare dalle materie di competenza esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione (come, ad esempio, dalla competenza in tema di "norme generali sull'istruzione" o di "tutela dei beni culturali")». Ciò comporta che ora le attività culturali di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura, senza che vi possa essere spazio per ritagliarne singole partizioni come lo spettacolo. Questo riparto di materie evidentemente accresce molto le responsabilità delle Regioni, dato che incide non solo

sugli importanti e differenziati settori produttivi riconducibili alla cosiddetta industria culturale, ma anche su antiche e consolidate istituzioni culturali pubbliche o private operanti nel settore (come, ad esempio e limitandosi al solo settore dello spettacolo, gli enti lirici o i teatri stabili); con la conseguenza, inoltre, di un forte impatto sugli stessi strumenti di elaborazione e diffusione della cultura (cui la Costituzione, non a caso all'interno dei "principi fondamentali", dedica un significativo riferimento all'art. 9) ».

Singole parti dell'articolato chiamano in causa poi anche competenze ulteriori. È il caso, ad esempio, delle norme di carattere lavoristico, assistenziale e previdenziale – di cui agli articoli 3, 4, 8, 9 e 10 – che richiamano le competenze legislative esclusive dello Stato in materia di « ordinamento civile », « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e « previdenza sociale », di cui, rispettivamente, all'articolo 117, secondo comma, lettere l), m) e o) della Costituzione.

Il provvedimento investe poi anche la materia « professioni », attribuita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni (in particolare con riferimento all'articolo 3, istitutivo del registro nazionale dei professionisti dello spettacolo); al riguardo ricorda però che la giurisprudenza della Corte costituzionale, ad esempio con la sentenza n. 98 del 2013, ha affermato il principio che « la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato ».

Ancora, con riguardo alle fondazioni lirico sinfoniche, pure oggetto dell'intervento legislativo – all'articolo 2 – , la Corte costituzionale (sentenza n. 153 del 2011) ha rilevato che, nonostante la forma giuridica privatistica assunta, esse hanno conservato sul piano sostanziale una natura pubblicistica, al contempo chiarendo che la

disciplina della loro organizzazione e del connesso regime giuridico è da ascrivere alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici », di competenza legislativa esclusiva statale, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.

La norma sui tirocini formativi e di orientamento per giovani già diplomati – di cui all'articolo 11 – appare ascrivibile sia alla materia « istruzione », attribuita alla competenza concorrente tra Stato e regioni, sia alla materia istruzione e formazione professionale, di competenza residuale regionale.

A fronte di questo intreccio di competenze, rileva come il testo preveda forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in attuazione dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, ai sensi degli articoli 118 e 120 della Costituzione.

Richiama, in particolare:

le deleghe disposte dall'articolo 2, le quali, in virtù del comune rinvio al procedimento d'adozione già previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge n. 175 del 2017, dovranno essere esercitate acquisendo, sullo schema di decreto, l'intesa in Conferenza unificata;

la previsione del parere della Conferenza Stato-Regioni, nell'ambito della definizione dei requisiti per l'iscrizione agli albi di cui agli articoli 3 e 4;

la previsione del parere della Conferenza Stato-Regioni in sede di definizione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio dello spettacolo ai sensi dell'articolo 5;

la necessità di acquisire l'intesa della Conferenza Stato-Regioni relativamente alla definizione delle modalità di coordinamento e di indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo nell'ambito del sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, a norma dell'articolo 6;

la previsione, recata nell'articolo 7, di Osservatori regionali dello spettacolo.

Con riferimento alla previsione, di cui all'articolo 9, relativa all'istituzione del Tavolo permanente per lo spettacolo, rileva come non si preveda il coinvolgimento del sistema delle autonomie, né per quanto riguarda il procedimento di adozione del decreto che ne disciplina composizione e funzionamento (di cui al comma 3), né con riferimento all'individuazione dei componenti (di cui al comma 4): segnala pertanto l'opportunità di un approfondimento al riguardo.

A tale ultimo riguardo ricorda che, nel corso dell'esame al Senato, la Sottocommissione per i pareri della 1<sup>a</sup> Commissione Affari costituzionali ha espresso sul testo, nella seduta del 18 maggio 2022, un parere non ostativo con la seguente osservazione: « si segnala l'opportunità di assicurare un coinvolgimento della Conferenza unificata nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale per la determinazione della composizione e delle modalità di funzionamento del Tavolo permanente per il settore dello spettacolo. Sarebbe altresì opportuno prevedere, al comma 4, l'integrazione della composizione del Tavolo con rappresentanti degli enti territoriali, alla luce delle competenze in materia di spettacolo di tali enti ».

Quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, ricorda, su un piano più generale, che secondo la Corte costituzionale, lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e Regioni » (sentenza n. 307 del 2004).

A seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2022, l'articolo 9 della Costituzione, come è noto, prevede che « la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. ».

Vengono poi in rilievo almeno altre due previsioni costituzionali:

l'articolo 33, primo comma, a tenore del quale l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento;

l'articolo 36, primo comma, secondo cui « il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa ».

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

#### **Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi.**

##### **C. 3580 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, il disegno di legge C. 3580, approvato dal Senato, recante disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, che non è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente presso la VII Commissione.

Sabrina DE CARLO (M5S), *relatrice*, rileva preliminarmente come quella prevista dal disegno di legge in esame sia una iniziativa speciale, che si affianca al circuito ordinario per lo svolgimento di celebrazioni. Al riguardo, ricorda, infatti, che la legge n. 420 del 1997 – tutt'ora vigente – aveva inteso predisporre un quadro giuridico unitario in materia, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, sistema-

tizzando l'intervento statale a favore di comitati nazionali per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza. A questo fine, la citata legge n. 420 ha previsto l'istituzione, presso l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, della « Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali », alla quale ha affidato il compito di deliberare, tra l'altro, sulla costituzione e organizzazione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, sull'ammissione al contributo finanziario statale e sulla misura dello stesso. Le richieste di istituzione dei comitati nazionali possono essere presentate da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonché da amministrazioni dello Stato. La Consulta è ora incardinata presso il Ministero della cultura. Le relative competenze sono attribuite alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali dal D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, in vigore dal 5 febbraio 2020. Analogamente a quanto dispone il disegno di legge, altri comitati nazionali per celebrazioni di eventi sono stati istituiti con legge o con altra tipologia di atto, al di fuori del « circuito ordinario » previsto dalla legge n. 420 del 1997. Tra le più recenti, ricorda, ad esempio, la legge n. 234 del 2021, che ha disposto, fra l'altro, l'istituzione di due Comitati per la celebrazione, rispettivamente, del centenario della morte di Giacomo Puccini e del quinto centenario della morte de « Il Perugino ». Alla Camera dei deputati, peraltro, sono attualmente in corso di esame le proposte di legge abbinate C. 2942 e C. 3564, recanti disposizioni per la celebrazione della figura e dell'opera di Antonio Canova nel secondo centenario della morte.

Rammenta, inoltre, che presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle dirette dipendenze del Ministro per le politiche giovanili, è incardinata la Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, la quale, inizialmente istituita nel 2012, è stata modificata nel corso degli anni fino al suo

attuale assetto e denominazione, stabilito dal D.P.C.M. del 13 aprile 2021.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge, che si compone di 5 articoli, l'articolo 1 prevede che la Repubblica celebri la figura di San Francesco d'Assisi nella ricorrenza dell'ottavo centenario della morte nell'anno 2026. La disposizione specifica che tale attività si colloca nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, nonché di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, che la Costituzione attribuisce alla Repubblica.

L'articolo 2, comma 1, dispone l'istituzione, per le richiamate finalità, del Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Al Comitato è assegnato un contributo complessivo di 4.510.000 euro per il periodo compreso fra il 2022 e il 2028.

Il comma 2 reca le autorizzazioni di spesa per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028. Nello specifico, esse sono pari a 200.000 euro per l'anno 2022, 500.000 euro per l'anno 2023, 500.000 euro per l'anno 2024, 1 milione di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026, 300.000 euro per l'anno 2027 e 10.000 euro per l'anno 2028.

Il comma 3 demanda l'individuazione dei criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del richiamato contributo – da effettuare nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno e in ragione delle esigenze connesse al programma culturale (di cui all'articolo 4, comma 2) – ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tale decreto è adottato su proposta del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il comma 4 stabilisce che al Comitato nazionale possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.



L'articolo 3 reca disposizioni sulla composizione e funzionamento del Comitato nazionale.

In particolare, ai sensi del comma 1, il Comitato nazionale è formato da venti componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Ai sensi del comma 2, il presidente del Comitato nazionale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Quanto agli altri componenti, oltre al sindaco del comune di Assisi, che ne fa parte di diritto, essi sono designati: due dal Ministro della cultura; due dal Ministro del turismo; tre dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca d'intesa tra loro; uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; due dalla Conferenza unificata; due dalla regione Umbria; due dal comune di Assisi; uno dal vescovo della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino; due dalla Conferenza dei ministri generali del primo ordine francescano e del terzo ordine regolare e uno dalla Società internazionale di studi francescani associazione di promozione sociale, con sede in Assisi.

Il comma 3 detta i requisiti che devono essere posseduti dai componenti del Comitato nazionale (inclusi quelli eventualmente integrati ai sensi del comma 5).

Nello specifico, essi sono individuati: i) tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di San Francesco d'Assisi; ii) nonché tra rappresentanti di enti pubblici, privati ed ecclesiastici con personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa cattolica che, per le finalità statutarie o per l'attività culturale o di culto svolta, vantino una specifica competenza e conoscenza della figura del Santo o che siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale, turistico o istituzionale in cui operano.

Quanto alle modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato nazionale, ai sensi del comma 4, esse sono definite con il D.P.C.M. con cui si procede alla nomina dei componenti del medesimo organo.

È peraltro prevista, al comma 5, la possibilità di un'integrazione dei componenti del Comitato nazionale, fino ad un massimo di ulteriori tre componenti. In proposito, la disposizione stabilisce che tale facoltà può essere attivata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo, previo parere della Conferenza unificata.

Non è previsto alcun emolumento in favore dei componenti del medesimo Comitato, a cui il comma 6 riconosce il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 2.

Il Comitato nazionale, ai sensi del comma 7, è sottoposto all'attività di vigilanza del Ministero della cultura, che riguarda la rendicontazione delle attività. A tal fine, il Comitato è tenuto ad elaborare e trasmettere al Ministero, con cadenza annuale, rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto, nonché l'eventuale ulteriore documentazione richiesta.

Secondo quanto previsto dal comma 8, il Comitato nazionale opera presso il Ministero della cultura, avendo cura di assicurare l'integrazione e la coerenza del programma culturale – di cui all'articolo 4, comma 2 – con le attività del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 4 dispone in materia di durata e compiti del Comitato nazionale.

In particolare, ai sensi del comma 1, il Comitato opera a decorrere dalla data di adozione del D.P.C.M. di nomina dei componenti e di funzionamento del medesimo Comitato, previsto dall'articolo 3, comma 1, e che resta in carica sino alla data del 30 aprile 2028. Va peraltro rilevato, anche alla luce della distribuzione temporale delle richiamate autorizzazioni di spesa come le attività principali si concentreranno nel 2026 e, sia pure in minor misura, negli anni immediatamente precedenti. La data di cessazione del Comitato, che cade a distanza

di circa un anno e mezzo dalla data di effettiva ricorrenza dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi (ottobre 2026), pare finalizzata non solo a favorire il completamento delle iniziative celebrative, ma anche a consentire al medesimo Comitato di disporre di un tempo maggiore per portare a termine le attività di rendicontazione.

Il comma 2 affida al Comitato il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di San Francesco d'Assisi. Più in dettaglio, si prevede che tale programma comprenda attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione, di promozione turistica e di innovazione tecnologica, nonché di attenzione agli aspetti del messaggio francescano riguardanti il rispetto e la cura dell'ambiente, il dialogo tra le religioni e la pacifica convivenza tra i popoli, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità del personaggio.

Nello specifico, ai sensi del comma 2, il Comitato è chiamato a:

ai sensi della lettera *a*), elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera del Santo, anche con riferimento ai settori della formazione scolastica, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli eventuali riflessi della sua opera in ambito internazionale;

ai sensi della lettera *b*), predisporre il piano economico sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla presente legge, inclusi eventuali contributi, lasciti, donazioni e liberalità;

ai sensi della lettera *c*), elaborare programmi volti a promuovere attività cultu-

rali connesse alla celebrazione, da realizzare attraverso il coinvolgimento di enti pubblici o privati, dotati di comprovata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica;

ai sensi della lettera *d*), predisporre programmi intesi a favorire processi di sviluppo culturale nel territorio, nonché di valorizzazione e promozione turistica dei luoghi e dei cammini francescani, nonché di promozione commerciale in ambito culturale connessi alla celebrazione.

Il comma 3 stabilisce che nell'ambito dei richiamati programmi volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione da realizzare attraverso il coinvolgimento di enti pubblici o privati sono ricomprese:

*a*) la pubblicazione dell'edizione delle fonti sulla vita e sull'opera di San Francesco d'Assisi e sulle origini dell'Ordine francescano fino al XIV secolo, a cura della Società internazionale di studi francescani, che vi provvede in coordinamento con l'Edizione nazionale delle fonti francescane;

*b*) la pubblicazione del catalogo dei codici medievali del Fondo antico comunale e la catalogazione del Fondo antico dei libri a stampa della Biblioteca comunale conservati presso il Sacro Convento in Assisi, a cura della Società internazionale di studi francescani, in collaborazione con il medesimo Sacro Convento.

I piani e i programmi sono sottoposti all'approvazione del Ministero della cultura e del Ministero del turismo.

Ai sensi dell'articolo 5, recante disposizioni finanziarie, agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il disegno di legge sia riconducibile alla materia « tutela dei beni culturali », attribuita alla competenza legi-

slativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché alle materie « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione e organizzazione di attività culturali », attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Considerato tale l'intreccio di competenze legislative facenti capo a enti territoriali diversi, il disegno di legge include strumenti volti a consentire, come prescritto dal principio di leale collaborazione più volte evocato alla Corte costituzionale in fattispecie analoghe, forme d'interlocuzione e compartecipazione fra Stato e Regioni, previste in particolare, all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, commi 2 e 5.

Per quanto concerne il rispetto degli altri principi costituzionali, segnala come l'iniziativa legislativa si collochi nell'ambito dell'articolo 9 della Costituzione, il quale impegna la Repubblica a tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne.**

**C. 2328, approvata dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, la proposta di legge C. 2328, approvata dal Senato, recante modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle ac-

que interne, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Marco DI MAIO (IV), *relatore*, illustrando il contenuto della proposta di legge, che si compone di un solo articolo, suddiviso in due commi, rileva come esso apporti diverse modifiche all'articolo 40 della legge n. 154 del 2016 « Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne ». In sintesi, non si prevedono più dei divieti – in funzione antibracconaggio ittico – applicati all'insieme complessivo delle acque interne (che, a legislazione vigente, corrispondono ai fiumi, ai laghi, alle acque dolci, salse o salmastre), bensì tali divieti (cui corrispondono delle sanzioni che riprendono quelle attualmente in vigore), sono diversificati a seconda che essi siano riferiti:

a) ai laghi indicati dal nuovo Allegato 1, alle acque salse o salmastre o lagunari (secondo il nuovo comma 2 dell'articolo 40 della legge n. 154);

b) ai fiumi, ai laghi non inclusi nell'elenco di cui al predetto Allegato 1 e alle acque dolci (secondo i nuovi commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* del medesimo articolo 40).

Quanto al quadro normativo vigente in materia ricorda che, attualmente, il citato articolo 40 della legge n. 154 del 2016 prevede, al comma 1, che, al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, sia considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. È altresì considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini di tale legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i

punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.

È poi previsto, al comma 2, che nelle acque interne sia vietato: *a)* pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente; *b)* stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque; *c)* catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici; *d)* utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti; *e)* utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo; *f)* utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

In base al comma 3, sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2.

Ai sensi del comma 4, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e al comma 3 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.

In base al comma 5 si prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere *d)*, *e)* e *f)*, si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi.

Per le violazioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, e al comma 3, gli agenti accertatori procedono, secondo il comma 6, all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi

utilizzati, nonché' al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmisioni effettuate è data certificazione in apposito verbale. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere *d)*, *e)* e *f)*, commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva.

Ai sensi del comma 7, qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

In base al comma 8, per le violazioni indicate dall'articolo 40, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde all'ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.

Più in dettaglio, in tale quadro normativo il comma 1 dell'articolo unico della proposta di legge, alla lettera *a)*, sostituisce i commi 1 e 2 del suddetto articolo 40 della legge n. 154 del 2016.

Nello specifico, il nuovo comma 1 del predetto articolo 40 – come modificato dalla proposta di legge – prevede che rientrino nella nozione di acque interne – oltre ai fiumi, ai laghi, alle acque dolci, salse o salmastre – anche le acque lagunari.

Il nuovo comma 2 del medesimo articolo 40, poi, in base alla novella, prevede

dei divieti – in funzione antibraconaggio ittico – riferiti:

a) ai grandi laghi e ai laghi minori nominativamente indicati nel nuovo Allegato 1, inserito nella legge n. 154 dal comma 2 dell'articolo unico;

b) alle acque salse o salmastre o lagunari.

Il citato Allegato n. 1 individua i Grandi Laghi nei seguenti: Lago Maggiore, Lago di Varese, Lago di Como e Lecco; Lago d'Iseo; Lago di Garda; Lago Trasimeno; Lago di Bolsena; Lago di Bracciano. I Laghi Minori sono così elencati: Lago di Orta; Lago di Mergozzo; Lago di Candia; Lago Grande di Avigliana; Lago di Viverone; Lago d'Idro; Lago di Annone; Lago di Comabbio; Lago di Garlate; Lago di Mezzola; Lago di Monate; Lago di Olginate; Lago di Pusiano; Lago di Corbara; Lago di Vico; Lago di Nemi; Lago di Fondi; Lago del Turano; Lago del Salto; Bacino di Campotosto; Lago Coghinas; Lago del Cixerri.

Nei laghi di cui all'Allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari sarà imposto il divieto (tale elencazione ripropone il comma 2 dell'articolo 40 attualmente vigente, riferito alle acque interne) di:

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

d) per l'esercizio della pesca sportiva, utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca

sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;

f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

Il medesimo comma 1 dell'articolo unico della proposta di legge, alla lettera b), inserisce i nuovi commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* nell'articolo 40 della legge n. 154 del 2016.

In base al nuovo comma *2-bis* dell'articolo 40, nelle acque interne, ad esclusione di quelle indicate al comma 2, è vietato:

a) l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività;

b) utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

c) detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente;

d) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

e) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici.

Il nuovo comma *2-ter* dell'articolo 40, poi, dispone che le attività di cui al suddetto comma *2-bis*, lettera b) – ossia utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o



materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti – siano consentite nell'ambito di interventi di recupero e trasferimento, autorizzati dagli enti preposti, organizzati al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonché per la conservazione e la salvaguardia della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo.

Inoltre, il nuovo comma 2-*quater* dell'articolo 40 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, per i laghi non inseriti nell'Allegato 1 nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale, possano prevedere deroghe al divieto di cui al comma 2-*bis*, lettera a), relativo all'esercizio della pesca professionale, nonché all'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività. Tali deroghe possono essere previste esclusivamente per la pesca di alcune specie: eurialine e dei gamberi di fiume (*Austropotamobius pallipes*) nei limiti delle disposizioni dell'UE vigenti in materia.

La lettera c) del comma 1 dell'articolo unico della proposta di legge, sostituisce i commi da 3 a 7 del richiamato articolo 40.

Il nuovo comma 3 dell'articolo 40, in analogia con il testo attualmente vigente, prevede che siano vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai suddetti commi 2 e 2-*bis*.

Sempre in analogia con quanto attualmente previsto, in tema di sanzioni, il nuovo comma 4 dell'articolo 40 prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e ai commi 2-*bis* e 3 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca per tre anni e la sospensione dell'esercizio

commerciale da cinque a dieci giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2 e da quindici a trenta giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2-*bis* (attualmente, a colui che viola il divieto di cui al comma 3, si applicano – ove ne sia in possesso – la sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni).

Il nuovo comma 5 dell'articolo 40 – confermando quasi integralmente il testo vigente – prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca per tre mesi (a legislazione vigente, il riferimento è alla licenza di pesca professionale).

In analogia con la legislazione vigente, il nuovo comma 6 dell'articolo 40 prevede che per le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e ai commi 2-*bis* e 3, gli agenti accertatori procedano agli immediati sequestro e confisca (attualmente, il riferimento è solo alla sola confisca) del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, «anche se di terzi» (tale inciso non è presente nel testo vigente) e anche se non utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua qualora tale reimmersione sia compatibile con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (il riferimento al DPR n. 357 del 1997 non è presente a legislazione vigente). Delle reimmersioni effettuate è data certificazione in apposito verbale. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale

« nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari » (tale inciso non è presente a legislazione vigente), il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva.

Il nuovo comma 7 dell'articolo 40 – analogo al testo vigente – prevede che, qualora le violazioni di cui ai commi 2, 2-bis e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca (attualmente, il riferimento è alla licenza di pesca professionale) o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Tali disposizioni si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

Inoltre, viene inserito un nuovo comma 7-bis al medesimo articolo 40, il quale dispone che all'accertamento delle violazioni ai divieti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 concorrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi delle leggi vigenti, dalle regioni e dagli enti locali.

Il comma 1 dell'articolo unico, alla lettera d), sostituisce il comma 10 del citato articolo 40 della legge n. 154, prevedendo che le disposizioni dell'articolo siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante « Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione ».

Il comma 2 dell'articolo unico della proposta di legge prevede inoltre – come anticipato – che alla legge n. 154 del 2016, sia aggiunto, il citato Allegato 1, contenente l'elenco di 8 grandi laghi e di altri 22 laghi minori precedentemente indicati.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la proposta di legge sia

riconducibile in via prevalente alla materia pesca attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, Costituzione.

Sulla medesima materia, tuttavia, per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca, possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislative ed amministrativa. Per loro stessa natura, talune attività e taluni aspetti riconducibili all'attività di pesca non possono, infatti, che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme.

Segnala in tale contesto come il provvedimento, per il suo specifico contenuto e per le sue finalità, sia riconducibile anche alle materie « ordinamento civile e penale » e « tutela dell'ecosistema », entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Deborah Bergamini.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità. C. 3353-B, cost. di iniziativa popolare, approvata, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggio-**

ranza assoluta dei suoi componenti, già approvata, in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera.

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede referente, in seconda deliberazione, la proposta di legge costituzionale C. 3353-B, di iniziativa popolare, approvata in prima deliberazione dal Senato e dalla Camera dei deputati e approvata in seconda deliberazione dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, recante « Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità ».

Al riguardo ricorda che, trattandosi di un esame in seconda deliberazione da parte della Camera, la Commissione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 99 del Regolamento, è chiamata a riesaminare il progetto nel suo complesso e a riferire all'Assemblea; ai sensi del comma 3 dell'articolo 99 del Regolamento, in questa fase dell'*iter* non sono ammessi emendamenti.

Roberta ALAIMO (IPF), *relatrice*, ripercorrendo brevemente l'*iter* del provvedimento, che la Camera è ora chiamata a esaminare in seconda deliberazione, ricorda che esso è stato approvato, in prima deliberazione, dal Senato il 3 novembre 2021 e trasmesso alla Camera, che lo ha approvato, in prima deliberazione, senza modifiche, il 30 marzo 2022. Il provvedimento è stato quindi approvato in seconda deliberazione dal Senato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il 27 aprile 2022.

Quanto al contenuto della proposta di legge in esame, in sintesi, essa è diretta ad introdurre, dopo il quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, un comma aggiuntivo, ai sensi del quale « La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità ».

A tale proposito ricorda che l'articolo 119 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e successivamente modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, reca la disciplina dell'autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni); essa prevede, al terzo comma, la possibilità di istituire con legge dello Stato un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante, e, al quinto comma, la possibilità di destinare, da parte dello Stato, risorse aggiuntive e di effettuare interventi speciali in favore di determinati enti territoriali per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.

Sottolinea come il terzo comma dell'articolo 119, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 presentava una formulazione per alcuni aspetti analoga a quella della proposta di legge costituzionale in esame: il testo previgente prevedeva infatti che, per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le isole, lo Stato assegnasse per legge a singole regioni contributi speciali.

Per quanto riguarda il restante quadro normativo nazionale, osserva come all'esigenza di tenere conto delle specifiche realtà territoriali, anche in relazione all'insularità, si faccia riferimento in talune disposizioni contenute nella legge 5 maggio 2009, n. 42, recante « Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione », e come il riconoscimento dell'esigenza di un intervento pubblico in relazione ai disagi connessi all'insularità sia posto alla base di interventi previsti da diverse disposizioni di leggi ordinarie.

Fa presente al riguardo che alcuni interventi normativi dispongono finanzia-

menti *ad hoc* al fine di assicurare la continuità territoriale.

La continuità territoriale è altresì strettamente connessa al diritto alla libera circolazione e al diritto di uguaglianza dei cittadini (diritti sanciti, rispettivamente, all'articolo 16 e all'articolo 3 della Costituzione italiana).

L'insularità costituisce quindi la condizione tipica in cui gli svantaggi ad essa connessi rendono necessarie misure per la continuità territoriale.

Nell'ordinamento dell'Unione europea, le misure in favore della continuità territoriale trovano fondamento nell'articolo 45 della Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell'UE, e nell'articolo 21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi alla libertà di circolazione e di soggiorno.

Al fine di assicurare la continuità territoriale possono essere previsti sia agevolazioni tariffarie in favore coloro che usufruiscono di servizi di collegamento da e per regioni sfavorite, sia oneri di servizio pubblico a carico del vettore di trasporto.

In tale contesto, si registrano, dunque, a livello italiano, diversi interventi con legge ordinaria recanti misure volte ad assicurare la continuità territoriale, con particolare riferimento ai collegamenti aerei, e, più in generale, a compensare gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità.

Al riguardo segnala, a titolo di esempio, tra i molti:

l'articolo 10 del decreto-legge n. 185 del 2015, recante « Misure urgenti per interventi nel territorio », che attribuisce alla regione Sardegna 30 milioni di euro per il 2015 al fine di « garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sardegna, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti »;

l'articolo 1, comma 486, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), che destina 20 milioni di euro per il 2016 alla Regione siciliana per la continuità territoriale;

l'articolo 1, comma 837, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), che prevede l'istituzione di un Comitato istruttore paritetico Stato-regione « in considerazione della condizione di insularità della Sardegna, che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale », al fine di includere la Regione Sardegna fra le realtà territoriali ultra-periferiche, per i quali sono già previsti sistemi di aiuto in sede UE (analoga iniziativa è stata assunta dalla Regione siciliana con l'articolo 70 delle legge regionale n. 8 del 2018);

l'articolo 1, comma 867, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), che, nell'ambito del recepimento dell'accordo in materia di finanza pubblica del 7 novembre 2019 tra il Governo nazionale e la regione Sardegna, rinvia ad una sede *ad hoc* la definizione della questione della compensazione dei costi dell'insularità;

l'articolo 1, commi 688 e 689, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2020), che reca disposizioni in materia di collegamenti aerei da e per la Sicilia;

l'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 146 del 2021, recante « Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili », che attribuisce alla regione Sardegna per l'anno 2021 l'importo di 66,6 milioni di euro da destinare alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità, in attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi.

Ringrazia, infine, la Presidenza e tutti i gruppi per la disponibilità e la sensibilità dimostrate nel consentire il sollecito esame del provvedimento in seconda deliberazione.

Emanuele PRISCO (FDI), ai fini dell'economia dei lavori e per velocizzare l'iter del provvedimento, segnala l'opportunità di

concludere l'esame in sede referente nella seduta odierna.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, segnala come, in assenza di obiezioni, l'esame possa senz'altro concludersi nella seduta odierna.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare.

Avverte quindi che, ove non vi siano richieste di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, non essendo il provvedimento assegnato in sede consultiva ad alcuna Commissione, potrà ora in votazione la proposta di conferire il mandato alla relatrice a

riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

La Commissione delibera di conferire alla relatrice, Alaimo, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

**La seduta termina alle 14.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 29 giugno 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.



## ALLEGATO 1

**DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (C. 3614 Governo).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3614, di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

rilevato come il provvedimento appaia riconducibile alla finalità unitaria dell'adozione di misure di contrasto delle ricadute della crisi ucraina, con riferimento anche alla connessa necessità di adottare misure in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti;

richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 244 del 2016, che ha elaborato la categoria del « provvedimento governativo *ab origine* a contenuto plurimo » per descrivere quei provvedimenti nei quali « le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo »;

evidenziato peraltro come il provvedimento rechi anche ulteriori disposizioni quali quelle di cui: all'articolo 13 (Commissario straordinario per i rifiuti della città di Roma in vista del Giubileo del 2025); all'articolo 39 (disposizioni sul fondo unico delle associazioni e società sportive dilettantistiche); all'articolo 43, commi 9 e 10 (rimborso delle spese del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard); all'articolo 49, comma 5 (modifica della composizione e del funzionamento del comitato scientifico per la revisione della spesa pubblica); all'articolo 51, commi

1 e 4 (rinnovo di incarichi di collaborazione presso il Ministero della cultura), comma 5 (proroga della graduatoria di uno specifico concorso per dirigenti della protezione civile), comma 6 (disposizioni sulla sede degli uffici della Scuola superiore della magistratura), comma 7 (possibilità per il CSM di avvalersi della SOGEI per lo sviluppo del proprio sistema informatico) nonché commi 8 e 11 (norme sul comando operativo interforze); all'articolo 54 (differimento dell'adozione di linee guida sui trasporti eccezionali);

rilevato come alcune disposizioni del provvedimento in esame rechino modifiche a disposizioni del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, in corso di conversione al momento dell'entrata in vigore del medesimo provvedimento in esame;

richiamato a tale ultimo riguardo quanto in più occasioni osservato dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione in ordine all'opportunità di evitare interventi con ulteriori strumenti normativi su decreti-legge in corso di conversione (si veda ad esempio l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 15 aprile 2020 sul disegno di legge C. 2463, di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020);

evidenziato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia principalmente riconducibile alle materie « diritto di asilo », « immigrazione », « tutela della concorrenza », « sistema tributario », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », « profilassi internazionale », « tutela dell'ambiente », attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale, rispettivamente, dall'articolo

117, secondo comma, lettere a), b), e), g), q) ed s) della Costituzione; alle materie « tutela e sicurezza del lavoro », « tutela della salute », « governo del territorio », « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », « coordinamento della finanza pubblica », attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; alle materie agricoltura e trasporto pubblico locale, di competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

rilevato come, a fronte di tale concorso di competenze, il provvedimento comunque preveda forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

evidenziato come il comma 2 dell'articolo 5 preveda che il commissario straordinario di cui al comma 1 del medesimo articolo rilasci con « un procedimento unico » l'autorizzazione per la realizzazione di impianti di rigassificazione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, e come tale ultima norma preveda anche l'intesa con la regione interessata;

rilevato come l'articolo 39 disponga che le risorse stanziare dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 41 del 2021, nonché dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 73 del 2021, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, siano portate ad incremento, nell'ambito del medesimo bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento

sportivo italiano (di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017 – legge di bilancio 2018), sottraendole invece al Fondo per le associazioni sportive previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2022, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 137 del 2020, nella parte in cui non prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per il riparto delle risorse del fondo e rilevato pertanto come l'articolo 39 del provvedimento in esame trasferisca risorse da un fondo per il quale, per effetto della citata sentenza, è prevista l'intesa, ad altro fondo per il quale l'intesa non è prevista,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* con riferimento al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se, attraverso il richiamo, ivi contenuto, all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, si intenda fare salva anche la previsione dell'intesa con la regione prevista in materia da tale ultima norma;

*b)* con riferimento all'articolo 39, valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondirne le implicazioni in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2022, richiamata in premessa.

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo (C. 3625  
Governo, approvato dal Senato, e abb.).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3625, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo », cui sono abbinata le proposte di legge C. 1985, C. 2658 e C. 2885;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come, nel complesso, il provvedimento, volto a una organica riforma del settore dello spettacolo, appia riconducibile alla materia « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali », attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

ricordato che la giurisprudenza costituzionale, sin dalla sentenza n. 255 del 2004, ha avuto modo di chiarire che, sebbene lo « spettacolo » non sia espressamente nominato nel catalogo delle materie delineato dal nuovo Titolo V, esso rientra senza dubbio fra le più ampie attività culturali cui la disposizione costituzionale fa riferimento;

segnalato, inoltre, come il provvedimento rechi – agli articoli 3, 4, 8, 9 e 10 – anche norme di carattere lavoristico, assistenziale e previdenziale, che attengono alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di « ordinamento civile », « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e « previdenza sociale », ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 117, secondo comma, lettere l), m) e o) della Costituzione;

rilevato poi come l'articolo 3, istitutivo del registro nazionale dei professionisti

dello spettacolo, attenga alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni in materia di professioni, ambito rispetto al quale la giurisprudenza della Corte costituzionale, ad esempio con la sentenza n. 98 del 2013, ha affermato il principio che « la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato »;

osservato altresì come la Corte costituzionale abbia chiarito che la disciplina della organizzazione e del connesso regime giuridico delle fondazioni lirico sinfoniche sia da ascrivere alla competenza esclusiva legislativa dello Stato, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, in materia di « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici »;

rilevato come la norma – recata dall'articolo 11 – sui tirocini formativi e di orientamento per giovani già diplomati risulti ascrivibile sia alla materia « istruzione », attribuita dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza concorrente tra Stato e regioni, sia alla materia istruzione e formazione professionale, di competenza residuale regionale;

preso atto come, a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento, agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, preveda forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in attuazione dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, ai sensi degli articoli 118 e 120 della Costituzione;

segnalato come l'articolo 9, che istituisce, presso il Ministero della cultura, il Tavolo permanente per il settore dello spettacolo, non preveda il coinvolgimento del sistema delle autonomie, né al comma 3, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto che ne disciplina composizione e funzionamento, né al comma 4, relativamente all'individuazione dei suoi membri;

richiamato l'articolo 9 della Costituzione, il quale prevede che « la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. »;

ricordato, a tale ultimo riguardo, che secondo la Corte costituzionale, lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa

capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e Regioni » (come affermato nella sentenza n. 307 del 2004),

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

con riferimento all'articolo 9, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie locali, sia al comma 3, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale per la determinazione della composizione e delle modalità di funzionamento del Tavolo permanente per il settore dello spettacolo, sia al comma 4, attraverso l'integrazione della composizione del Tavolo con rappresentanti degli enti territoriali, alla luce delle competenze in materia di spettacolo di tali enti.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi (C. 3580 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3580, approvato dal Senato, recante disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi;

osservato come quella prevista dal disegno di legge sia una iniziativa speciale – seppur non isolata nel panorama dell'ordinamento – che si inserisce nel circuito ordinario per lo svolgimento di celebrazioni, contemplato dalla legge n. 420 del 1997, la quale ha inteso predisporre un quadro giuridico unitario in materia, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale;

ricordato, infatti, che già diversi altri comitati nazionali per celebrazioni di eventi sono stati istituiti con legge o con altra tipologia di atto;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alla materia « tutela dei beni culturali », riservata alla competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo

117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché alla materia « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione e organizzazione di attività culturali », di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

osservato come la presenza di un intreccio di competenze facenti capo a enti territoriali diversi renda ragione della presenza di strumenti volti a consentire, come prescritto dal principio di leale collaborazione più volte evocato alla Corte costituzionale in fattispecie analoghe, forme d'interlocuzione e compartecipazione fra Stato e regioni, previste, nel caso di specie, all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, commi 2 e 5;

segnalato come l'iniziativa legislativa si collochi nell'ambito dell'articolo 9 della Costituzione, il quale, come è noto, impegna la Repubblica a tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**



## ALLEGATO 4

**Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne (C. 2328, approvata dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2328, approvata dal Senato, recante « Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

evidenziato come la proposta di legge sia volta a introdurre una differenziazione circa i divieti e le relative sanzioni applicabili in funzione antibracconaggio ittico nelle acque interne;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la proposta di legge sia riconducibile in via prevalente alla materia pesca attribuita alla competenza

legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

osservato come talune attività e taluni aspetti riconducibili all'attività di pesca non possano che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme;

segnalato altresì come la proposta di legge sia riconducibile anche alle materie « ordinamento civile e penale » e « tutela dell'ecosistema », entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 19 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato. C. 428 Gribaudo e C. 2722 D'Orso ( <i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	103
Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari. C. 2933 Bruno ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	104
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti presentati</i> ) .....	113
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte di riformulazione</i> ) .....	115
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	116

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sui lavori della Commissione .....	105
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. COM(2022)105 final ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	105

#### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati. Doc. XXII, n. 63 (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	112
Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo. C. 3625 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VII e XI) ( <i>Seguito esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	112
DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	112

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Modifica all'articolo 19 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato.**

**C. 428 Gribaudo e C. 2722 D'Orso.**

(*Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 22 giugno 2022.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, anche all'esito dell'attività conoscitiva svolta, come già anticipato ai gruppi per le vie brevi, propone di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori la proposta di legge C. 2722 D'Orso.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori la proposta di legge C. 2722, a prima firma dell'onorevole D'Orso.

Mario PERANTONI, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione di proposte emendative alla proposta di legge C. 2722 D'Orso, adottata come testo base, sarà fissato nel corso della prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista al termine della seduta odierna in sede consultiva. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari.**

**C. 2933 Bruno.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, rammenta che sono stati presentati 13 emendamenti al provvedimento in esame (*vedi allegato 1*) e comunica che la deputata Carla Giuliana, prima dell'inizio della seduta, ha ritirato l'emendamento a sua prima firma 3.1.

Raffaele BRUNO (M5S), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Giuliano 1.1, parere contrario sull'emendamento Varchi 1.5 e parere favorevole sull'emendamento Giuliano 1.2. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Maschio 1.6, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) e parere favorevole sugli emendamenti Varchi

1.7 e Maschio 1.10, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Varchi 1.11 e Maschio 1.8. Esprime, infine, parere favorevole sugli emendamenti Varchi 1.9, Maschio 1.12 e Giuliano 1.3 e 1.4.

La sottosegretaria Anna MACINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Ciro MASCHIO (FDI), all'esito di una ulteriore riflessione, nonostante l'espressione del parere favorevole da parte del relatore, ritira gli emendamenti a sua prima firma 1.10 e 1.12.

La Commissione approva l'emendamento Giuliano 1.1 (*vedi allegato 3*).

Maria Carolina VARCHI (FDI), precisando di non essere intervenuta precedentemente sul complesso degli emendamenti, ed intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.5, sottolinea come il sistema penitenziario sia sempre stato sostenuto da parte del gruppo Fratelli d'Italia, non solo in considerazione del fine rieducativo della pena ma anche in relazione al profilo della gestione del lavoro all'interno degli istituti penitenziari. In proposito, rammenta che ha presentato una proposta di legge in materia di personale preposto al trattamento dei detenuti e che il suo gruppo si è sempre adoperato, attraverso la presentazione di numerose proposte emendative come quelle relative all'istituto della vigilanza dinamica, per migliorare il lavoro all'interno degli istituti penitenziari. Sottolineando come il tema oggetto del provvedimento in discussione sia circoscritto allo svolgimento di attività teatrali all'interno delle carceri e come la norma potrebbe essere nel complesso condivisibile, precisa che gli emendamenti presentati da Fratelli d'Italia, che non hanno finalità ostruzionistiche né sono pleonastici, sono volti a meglio specificare alcuni aspetti del provvedimento. Prendendo quindi atto del parere contrario espresso sull'emendamento a sua firma 1.5, insiste tuttavia affinché lo stesso sia posto in votazione e preannuncia

il voto favorevole sullo stesso da parte del suo gruppo.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.5 e approva l'emendamento Giuliano 1.2 (*vedi allegato 3*).

Ciro MASCHIO (FDI) non accetta la riformulazione proposta dal relatore sull'emendamento a sua prima firma 1.6.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa quindi presente che sarà posto in votazione l'emendamento Maschio 1.6 con il parere contrario del relatore e del Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Maschio 1.6 ed approva l'emendamento Varchi 1.7 (*vedi allegato 3*). Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Varchi 1.11 e Maschio 1.8.

Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.9, evidenzia come, attraverso le proposte emendative presentate, il suo gruppo abbia tentato di far sì che il provvedimento in esame fosse uno strumento non di mera intercettazione di fondi da destinare alle attività teatrali bensì un provvedimento volto alla valorizzazione di tali attività come strumento concreto per la diminuzione delle recidive. Non comprende pertanto il parere contrario espresso sugli emendamenti del suo gruppo Varchi 1.11 e Maschio 1.8, respinti dalla Commissione, che prevedevano il mantenimento di elevati *standard* qualitativi per un'attività che è già essere svolta nelle carceri. Prende quindi atto del parere favorevole espresso sull'emendamento in discussione, che coinvolge gli enti pubblici – come le scuole e le università – preposti all'istruzione e all'educazione dei più giovani, ma ritiene che tale previsione vada contestualizzata con quella prevista nei citati emendamenti del suo gruppo, senza la quale rischia di rappresentare un'arma spuntata.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Varchi 1.9, Giuliano 1.3 e 1.4 (*vedi allegato 3*).

Raffaele BRUNO (M5S), *relatore*, in considerazione dell'evidente ampia condivisione del provvedimento da parte dei gruppi parlamentari in Commissione, testimoniata anche dalla celere conclusione dell'esame delle proposte emendative, e alla luce di interlocuzioni intercorse per le vie brevi con le altre forze politiche, fa presente l'opportunità di valutare attentamente il trasferimento alla sede legislativa del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, anche al fine del possibile trasferimento alla sede legislativa e quindi della verifica dei relativi presupposti regolamentari, il testo, come risultante dall'approvazione delle proposte emendative, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva (I, V, VII, XI, XII e CPQR) ai fini del prescritto parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la Giustizia, Anna Macina.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

#### Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, nella seduta odierna in sede di Atti dell'Unione europea, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.**

**COM(2022)105 final.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la Commissione potrà esprimere il proprio avviso in merito alla proposta di direttiva in esame in un documento finale.

Stefania ASCARI (M5S), *relatrice*, ricorda che nella seduta odierna la Commissione avvia l'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (COM(2022)105). Fa presente preliminarmente che si tratta di un atto importante, tanto più considerato che in Italia dall'inizio dell'anno sono state uccise cinquantanove donne, pari a una ogni tre giorni. Nel fare riferimento al proprio territorio di provenienza, rammenta che di recente a Modena si è verificato un duplice omicidio a sangue freddo, in cui ha trovato la morte una donna che aveva presentato nei confronti del marito ben cinque denunce. Nel ritenere pertanto quanto mai opportuna l'iniziativa assunta dall'Unione europea, fa presente che la proposta di direttiva di cui oggi si avvia l'esame è stata presentata dalla Commissione europea lo scorso 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna 2022, al fine di introdurre una normativa specificamente indirizzata a combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica a livello dell'UE.

Segnala, infatti, che attualmente non esiste un atto legislativo dell'Unione che affronti in modo specifico queste tematiche, che ricadono nell'ambito di applicazione di diverse direttive e regolamenti i quali, tuttavia, delineano un quadro giuridico non idoneo ad affrontare efficacemente le questioni poste da tali fenomeni. Questioni che sono assolutamente allarmanti e che necessitano di essere fronteggiate tempestivamente con strumenti adeguati, considerato, peraltro, che dallo scoppio della pandemia di COVID-19 la violenza contro le donne e i bambini, in particolare quella domestica, è drammaticamente aumentata.

Rileva inoltre che nemmeno l'ordinamento italiano prevede misure volte a contrastare specificamente ed esclusivamente condotte violente verso le donne, né prevede specifiche aggravanti quando alcuni delitti abbiano la donna come vittima. Ciò premesso, va comunque segnalato che, a partire dalla scorsa legislatura, sono stati effettuati numerosi interventi finalizzati a prevenire i reati di violenza nei confronti delle donne, a punire severamente i colpevoli e ad offrire adeguata protezione alle vittime. A tal proposito, ricorda che nella legislatura in corso è stata approvata la legge n. 69 del 2019, cosiddetto « codice rosso », di cui è stata relatrice nel corso dell'esame da parte della Camera.

Ricorda inoltre che secondo i dati disponibili, la violenza contro le donne e la violenza domestica sono molto diffuse in tutti gli Stati membri, colpendo, all'interno dell'Unione, una donna su tre, vale a dire circa 75 milioni di donne.

Più nello specifico, nel 2014 una donna su dieci ha riferito di essere stata vittima di una qualche forma di violenza sessuale e una su venti di essere stata vittima di stupro. Più di una su cinque, invece, ha subito violenza domestica, mentre due donne su cinque hanno sperimentato una qualche forma di comportamento psicologicamente abusivo e/o di controllo durante una relazione.

La violenza *online* è altrettanto diffusa e rappresenta un problema crescente; secondo i dati disponibili, nel 2020 una ragazza su due è stata vittima di violenza di genere *online*, la quale colpisce in modo particolare anche le donne che sono impegnate nella vita pubblica, procurando il potenziale effetto di metterle a tacere, ostacolando la partecipazione alla vita sociale e minando il principio di democrazia.

Segnala inoltre che un altro genere di violenza che affligge in modo particolare le donne è quella perpetrata sul luogo di lavoro: circa un terzo di quelle che hanno subito molestie sessuali nell'Unione, infatti, dichiara di averle subite nel contesto lavorativo.

La necessità di prevenire e combattere la violenza contro le donne, proteggere le



vittime e punire gli autori di questi reati era stata già annunciata negli orientamenti politici della Presidente von der Leyen quale priorità fondamentale della Commissione e rientra nella strategia per la parità di genere 2020-2025. L'importanza di un intervento a livello dell'UE, d'altra parte, è stata resa evidente dagli studi che la Commissione europea ha utilizzato a supporto della sua valutazione d'impatto, dai quali emerge in modo chiaro la frammentazione dei quadri normativi nazionali in materia. Gli standard di protezione all'interno dell'Unione, insomma, variano significativamente tra uno Stato membro e l'altro e questo conduce a una disuguaglianza nella protezione a seconda dell'area dell'UE nella quale queste forme di violenza vengano sperimentate.

Nella prospettiva di garantire un uguale livello di protezione in tutta l'Unione, la direttiva proposta opera un intervento che si realizza attraverso la fissazione di norme minime, lasciando agli Stati membri la flessibilità necessaria a regolare la materia in misura più intensa, tenendo conto delle rispettive specificità.

In sintesi, le disposizioni che la proposta introduce sono rivolte a: configurare come reato determinate forme di violenza che colpiscono oltremisura le donne, non sono sufficientemente contrastate dalle legislazioni nazionali e rientrano nelle competenze dell'UE; potenziare l'accesso delle vittime alla giustizia e il diritto a ricevere una protezione adeguata; prestare alle vittime di violenza contro le donne o di violenza domestica un'assistenza adeguata alle loro esigenze specifiche; prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica; rafforzare il coordinamento e la cooperazione a livello nazionale e dell'UE.

Richiama di seguito le principali misure che la proposta intende introdurre, rinviando per una disamina più dettagliata alla documentazione predisposta dagli uffici.

Per quanto riguarda la definizione di nuove fattispecie di reato e delle relative sanzioni, la Commissione propone, anzitutto, di criminalizzare lo stupro inteso come un atto non consensuale (articolo 5), tenendo conto del fatto che, sebbene lo

stupro sia considerato reato in tutti gli Stati membri, in alcuni di questi – tra i quali figura anche l'Italia – esso è punibile solo laddove implichi l'uso della forza o di minacce.

Il codice penale italiano, in particolare, all'articolo 609-*bis* punisce come violenza sessuale la condotta di colui che « con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringa taluno a compiere o subire atti sessuali » e quella di colui che « induca un altro soggetto a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona ». In Italia, dunque, il reato di stupro non è definito esplicitamente come un « rapporto sessuale senza consenso ».

La necessità di una definizione giuridica di stupro che sia basata sulla mancanza di consenso è sancita dall'articolo 36 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, comunemente nota come Convenzione di Istanbul – della cui esistenza ci si dimentica spesso –, la quale rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. Nonostante la Convenzione sia stata ratificata dalla maggior parte degli Stati membri dell'Unione, molti di essi non hanno ancora provveduto ad adeguare le rispettive definizioni del reato di stupro. In questo senso la proposta della Commissione appare di fondamentale importanza, dimostrandosi in grado di accelerare un cambiamento che non può più essere atteso.

Tra le fattispecie che la Commissione propone di qualificare come reato in tutta l'UE figurano anche le mutilazioni genitali femminili (articolo 6), una pratica di sfruttamento che viene attuata allo scopo di preservare e affermare il dominio su donne, ragazze e bambine e di esercitare un controllo sociale sulla loro sessualità, causando alle vittime dei danni irreparabili.

Considerata la rapidità della trasformazione digitale in corso e tenuto conto dell'aumento dei casi di violenza online, la proposta introduce norme minime anche con riferimento ad alcuni tipi di reati informatici, quali la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato (articolo 7), lo *stalking* online (articolo 8), le molestie online (articolo 9) e l'istigazione alla violenza o all'odio *online* (articolo 10).

Ulteriore obiettivo che la direttiva persegue è quello di potenziare l'accesso delle vittime alla giustizia e il loro diritto a ricevere una protezione adeguata. In tale contesto essa affronta il problema della scarsità di denunce riguardanti gli atti di violenza perpetrati contro le donne, introducendo nuove modalità di denuncia che dovrebbero essere più sicure, più semplici e più accessibili, attente sia alla dimensione di genere che alla sensibilità del minore.

In questa prospettiva si prevede, tra l'altro: che, nel segnalare un sospetto fondato di rischio imminente di danno fisico grave, i professionisti che si occupano di violenza non vengano più ostacolati dalle norme a tutela della *privacy* (articolo 16); che le autorità competenti, al momento del primo contatto con la vittima, siano tenute a effettuare delle valutazioni individuali così da poter verificare in che misura l'autore del reato possa rappresentare un rischio (articolo 18); che, sulla base di tali valutazioni, venga fornita una immediata protezione alla vittima mediante l'emanazione urgente di misure di allontanamento o di ordini di protezione (articolo 21); che le prove o le domande relative alla vita privata della vittima, in particolare sulla sua storia sessuale, possano essere utilizzate solo se strettamente necessarie (articolo 22); che alla vittima venga riconosciuto il diritto di chiedere all'autore del reato il risarcimento integrale dei danni, anche nel corso del procedimento penale (articolo 26).

Con l'obiettivo di prestare alle vittime di violenza un'assistenza adeguata alle loro esigenze specifiche, la Commissione propone che gli Stati membri mettano a disposizione dei servizi *ad hoc*, ad esempio mediante la creazione di centri anti-stupro

(articolo 28) e l'istituzione di una linea di assistenza telefonica nazionale che sia disponibile gratuitamente, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 (articolo 31). Si dispone, inoltre, che vengano assicurati una miglior accessibilità delle case rifugio (articolo 32) e un sostegno globale alle vittime di molestie sessuali sul lavoro (articolo 30), oltre a un'assistenza mirata ai minori (articolo 33) nonché alle vittime con esigenze specifiche e ai gruppi a rischio, comprese le donne che fuggono dai conflitti armati (articolo 35).

Al fine di prevenire tali forme di violenza, contrastare gli stereotipi di genere dannosi e promuovere la parità tra donne e uomini, la direttiva propone, inoltre, di avviare campagne di sensibilizzazione e programmi di ricerca e educativi (articolo 36), di provvedere alla formazione dei professionisti che possono entrare in contatto con le vittime (articolo 37) e di intervenire sugli autori dei reati con programmi appositi (articolo 38).

Tra gli obiettivi perseguiti dalla Commissione figura anche quello di rafforzare il coordinamento e la cooperazione a livello nazionale e dell'UE. A tal fine gli Stati membri dovrebbero scambiarsi le migliori pratiche e consultarsi sui casi di rilevanza penale, anche attraverso Eurojust e la rete giudiziaria europea (articolo 43). Per seguire i progressi compiuti e monitorare la situazione in tutti gli Stati membri, la Commissione propone inoltre l'obbligo di raccogliere dati sulla violenza contro le donne e la violenza domestica da utilizzare ai fini di un'indagine condotta a livello dell'UE ogni cinque anni (articolo 44).

La proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica è attualmente all'esame del Consiglio e della Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere (FEMM) del Parlamento europeo.

Considerata l'importanza della proposta al nostro esame, nonché la gravità e la centralità del fenomeno, ritiene dunque opportuno approfondire i temi precedentemente evidenziati al fine di adottare un documento conclusivo nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni dell'UE.

Giulia SARTI (M5S) chiede in primo luogo al presidente se e in che termini ci sarà la possibilità di proporre eventuali osservazioni in vista della predisposizione del documento finale. Nel dichiarare di vedere con favore in linea generale l'iniziativa assunta dalla Commissione europea, tiene tuttavia a precisare che molte delle misure proposte sono già presenti nel nostro ordinamento, sollecitando pertanto un'attenta riflessione circa la necessità di introdurre nuove fattispecie penali. Nel richiamare l'ennesimo omicidio di una donna ad opera del suo compagno verificatosi di recente a Rimini, evidenzia che tanto il Parlamento quanto il Governo hanno dimostrato di considerare il fenomeno della violenza contro le donne come un'emergenza strutturale. Considera opportuno che tale approccio si manifesti anche a livello europeo, rilevato che non tutti gli Stati membri sono dotati di misure analoghe a quelle italiane né di Esecutivi che ne diano attuazione.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) ringrazia la collega Ascari per l'approfondita relazione che le ha fornito l'occasione per una riflessione sul tema, anche alla luce del contenuto della proposta di direttiva. Dissentendo dall'affermazione della relatrice secondo cui l'ordinamento nazionale sarebbe carente con riguardo all'ipotesi del reato di stupro senza l'uso della forza o di minacce, ritiene che il testo della proposta di direttiva rappresenti un passo indietro, in particolare per quanto previsto all'articolo 5, a norma del quale gli Stati membri provvedono affinché siano punite come reato condotte intenzionali quali « (a) compiere atti non consensuali di penetrazione vaginale, anale o orale di natura sessuale su una donna, con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto; (b) indurre una donna a compiere con un terzo atti non consensuali di penetrazione vaginale, anale o orale di natura sessuale, con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto ». Considerato che il legislatore nazionale non ha inteso ridurre il reato di stupro a tali specifiche ipotesi, annoverandovi anche atti di natura diversa, sottolinea che la normativa italiana è più avanzata rispetto alla previsione

dell'articolo 5 della proposta di direttiva. Si dichiara inoltre preoccupata dall'eventuale introduzione della fattispecie di stupro senza l'uso della forza o di minacce, ventilando il rischio di denunce postume da parte di soggetti che avevano in origine compiuto un atto sessuale consensuale. Nel ribadire quindi che la nostra legislazione è adeguata e garantisce la tutela piena delle vittime, esprime la propria preoccupazione per il fatto che la proposta di direttiva, da un lato, fa un passo indietro e, dall'altro, ne compie invece uno troppo ampio con riguardo all'ipotesi di stupro senza violenza, del quale pure comprende le motivazioni di fondo. Si associa quindi alla richiesta della collega Sarti, invitando a porre all'argomento la massima attenzione evitando di farsi condizionare dall'onda emotiva.

Anna Rita TATEO (LEGA), nell'associarsi alla richiesta della collega Sarti, dichiara di condividere le considerazioni dell'onorevole Bartolozzi, ritenendo che il contenuto della proposta di direttiva costituisca un passo indietro rispetto alla legislazione nazionale, soprattutto relativamente al contenuto dell'articolo 5. Chiede quindi che venga garantito alla Commissione un tempo adeguato per l'esame della proposta di direttiva che presenta un contenuto complesso e tocca diversi aspetti del fenomeno. Sottolinea che il legislatore italiano ha dimostrato, soprattutto nel corso della presente legislatura, una particolare sensibilità sul tema, rilevando inoltre che il cosiddetto « codice rosso » sta dando prova in molte zone d'Italia di un buon funzionamento. Ritiene quindi che le osservazioni della Commissione Giustizia debbano essere volte a sollecitare un miglioramento del testo della proposta di direttiva alla luce dell'esperienza maturata, che a suo parere qualifica l'Italia come « pioniere » in materia di contrasto alla violenza contro le donne.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) ringrazia le colleghe Sarti, Bartolozzi e Tateo per aver espresso opinioni che, se fossero state manifestate da un soggetto di sesso maschile, avrebbero avuto un'accoglienza ben

diversa. Quanto alle affermazioni della relattrice, si chiede come possa essere ritenuto stupro un atto compiuto senza l'uso della forza o di minacce, rilevando in tale ipotesi il rischio di favorire la pratica delle denunce postume presentate per motivi di lucro o di vendetta. Con riguardo alle considerazioni della collega Bartolozzi, richiama la legislazione di alcuni Stati degli USA, in cui è tuttora vigente il discrimine – già previsto nel codice Rocco – dell'avvenuta o meno penetrazione, in base al quale un eventuale atto sessuale non consensuale che abbia contemplato la penetrazione viene configurato come reato federale, con la conseguente applicazione di procedure speciali anche con riguardo al luogo di detenzione. Nel rilevare quindi che il tema è delicato e che la nostra legislazione è avanzata, invita a valutare attentamente le conseguenze di un eccesso di criminalizzazione. Nel richiamare il recente episodio occorso a una giornalista sportiva in occasione di una partita di calcio, trasformatosi in un caso nazionale, considera esagerato qualificare come violenza sessuale azioni che sono esclusivamente scortesie. Dichiarandosi convinto che nessuna donna si sentirebbe violentata se fosse coinvolta in un simile episodio, fa presente che la sanzione penale, per quanto elevata, non ha alcuna funzione di deterrenza nei confronti di soggetti che nella maggior parte dei casi sono psicologicamente disturbati e arrivano anche al suicidio. In conclusione invita a ponderare bene l'eventuale introduzione di ulteriori fattispecie, rilevando che l'ordinamento nazionale in materia è adeguato ed equilibrato.

Walter VERINI (PD), nel ringraziare la relattrice per aver inteso illustrare diffusamente i contenuti della proposta di direttiva, trattandosi di un tema delicato, dichiara inoltre di aver apprezzato le osservazioni preventive delle colleghe e di nutrire alcune perplessità rispetto alle indicazioni europee. Invita i colleghi a riflettere sull'enorme lavoro svolto dal Parlamento nella scorsa e nella presente legislatura per dotare l'Italia di una legislazione fra le più avanzate, rilevando come nonostante ciò si continui a registrare un

gran numero di episodi di violenza verso le donne e di femminicidi. Ritenendo quindi che la riflessione dovrebbe essere rivolta verso altri ambiti, si augura che con il concorso di tutti si possa affrontare sul piano culturale la questione di una società tuttora patriarcale e maschilista, priva di una vera parità di genere anche nel settore lavorativo. Invita inoltre a non sottovalutare episodi come quello della giornalista sportiva richiamato dal collega e ad acquisire la consapevolezza che soltanto aggredendo questi retaggi medievali sarà possibile prevenire il fenomeno. A suo parere, si dovrebbe quindi attenuare l'impalcatura penale dell'ordinamento nazionale e si dovrebbe lavorare affinché nelle scuole, nella società e sui mezzi di comunicazione il tema del rispetto di genere sia realmente praticato.

Mario PERANTONI, *presidente*, prima di dare la parola alla collega Ascari, che ha chiesto di intervenire, fa presente che a suo avviso è prematuro fissare fin d'ora un termine per la presentazione di eventuali osservazioni. Ritiene infatti opportuno dedicare ulteriori sedute all'approfondimento del tema, in esito al quale si potrà decidere come procedere.

Stefania ASCARI (M5S), *relattrice*, dichiara di aver voluto illustrare diffusamente i contenuti della proposta di direttiva in ragione dell'importanza del tema. Nel rammentare di essere stata la relattrice del cosiddetto « codice rosso », nel corso dell'esame da parte della Camera, e di tenere in maniera particolare ai suoi contenuti, considera tuttavia doveroso non mettere da parte la rabbia nei confronti dei continui episodi di violenza contro le donne. Rammenta che da quarant'anni si mette mano a iniziative legislative sull'argomento, citando in particolare l'abrogazione della norma che sostanzialmente legalizzava lo stupro, a patto che il responsabile sposasse la vittima. Nel sottolineare che la situazione attuale è anche figlia di tale dote, ribadendo inoltre come dall'inizio dell'anno siano state uccise ben cinquantanove donne, evidenzia che il problema è

soprattutto culturale. Si dichiara quindi d'accordo con il collega Verini circa la necessità che nelle scuole si insegni anche l'educazione affettiva, aiutando i ragazzi a gestire il rifiuto, la rabbia e i sentimenti per farne degli adulti consapevoli in grado di controllare le proprie emozioni. Segnala a tale proposito di essersi fatta promotrice di una proposta di legge, tuttora in attesa di esame da parte della Commissione Cultura, ritenendo che un intervento sul piano educativo sia fondamentale per trasformare una società patriarcale, retrograda e razzista. In secondo luogo, considera importante che, come già previsto nel « codice rosso », si intervenga sul versante del miglioramento della formazione degli operatori del settore, rilevando come in molti casi si tratti di soggetti non competenti e non in grado di acquisire correttamente le denunce delle vittime, con la conseguenza di danni gravi, anche irreversibili, per le donne coinvolte.

Anna Rita TATEO (LEGA), richiamandosi alle considerazioni della collega Ascari, fa presente che a suo parere non si può demandare completamente alle scuole un compito che compete in primo luogo alle famiglie. Ritiene quindi che lo sforzo debba andare nella direzione di coinvolgere i genitori che dovrebbero occuparsi dell'educazione dei propri figli.

Cosimo Maria FERRI (IV), nel dichiarare di aver ascoltato con grande interesse il dibattito, ritiene che, invece di richiamarsi alla natura culturale del problema, su cui tutti si dicono d'accordo, si dovrebbe invece dare prova di pragmatismo, verificando come vengano applicate le norme del « codice rosso » e quali siano gli ambiti da migliorare. A tale proposito, fa presente come le misure dell'arresto obbligatorio o del divieto di avvicinamento disposto dalla polizia giudiziaria non reggano alla prova dei fatti, dal momento che, in attesa della convalida da parte del GIP, il responsabile è in libertà. Pertanto, invece di fare filosofia, a suo avviso bisognerebbe ascoltare la polizia giudiziaria e le procure sui limiti di applicazione delle norme introdotte e, fa-

cendo autocritica, intervenire a modificarle. Ritenendo di poter parlare anche a nome del suo gruppo, sollecita quindi la Commissione a riconoscere gli errori compiuti e ad avviare una fase anche deliberante sull'argomento.

Mario PERANTONI, *presidente*, rivolgendosi al collega Ferri, fa presente che se verrà presentata una proposta di legge nel senso indicato, sarà cura della presidenza inserirla nel calendario dei lavori della Commissione.

Stefania ASCARI (M5S), *relatrice*, intervenendo in risposta al collega Ferri, fa presente, a riguardo, che al Senato è stato presentato il disegno di legge S. 2530, di iniziativa governativa, avente ad oggetto « Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica ». In particolare, evidenzia che l'articolo 6 di tale provvedimento, superando le attuali criticità in materia, è volto ad introdurre un'ulteriore ipotesi di fermo che prescinde dal pericolo di fuga e dalla flagranza, disposto dal PM, con decreto motivato, nei confronti della persona gravemente indiziata di maltrattamenti in famiglia o di lesioni personali o *stalking* o di altro delitto commesso con minaccia o violenza alla persona. Sottolinea che, anche a seguito di interlocuzioni avute con esperti della materia, come magistrati, lei stessa ha provveduto a sollecitare l'introduzione di tale fattispecie all'interno del testo governativo.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente che il tema sollevato dall'on. Ferri non riguarda il contenuto della proposta di direttiva in discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Inter-*



viene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

### La seduta comincia alle 15.30.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati.**

**Doc. XXII, n. 63.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 giugno 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, intervenendo in sostituzione dell'on. Annibali, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole.

Anna Rita TATEO (LEGA), a nome del Gruppo Lega, pur ritenendo condivisibile la proposta di istituzione della Commissione di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati, fa presente che il termine previsto di sei mesi per la conclusione dei lavori della Commissione appare insufficiente rispetto alla mole di lavoro che questa sarà chiamata ad affrontare. Pertanto, pur d'accordo nel merito, ritiene che si tratti di una proposta tardiva.

Ciro MASCHIO (FDI), a nome del proprio gruppo, annuncia il voto favorevole sulla proposta di parere favorevole formulata.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal presidente in sostituzione della relatrice.

**Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo.**

**C. 3625 Governo e abb.**

(Parere alle Commissioni VII e XI).

*(Seguito esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 giugno 2022.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, come anticipato, non ravvisando profili di competenza della Commissione Giustizia, propone di esprimere un nulla osta al prosieguo dell'esame.

La Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dalla relatrice.

**DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.**

**C. 3614 Governo.**

(Parere alle Commissioni V e VI).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 maggio 2022.

Michele BORDO (PD), *relatore*, non ravvisando questioni problematiche incidenti sugli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, formula quindi una proposta di parere favorevole.

Ciro MASCHIO (FDI), a nome del proprio gruppo, annuncia il voto contrario sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

### La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 29 giugno 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari. C. 2933 Bruno.****EMENDAMENTI PRESENTATI**

## ART. 1.

*Al comma 1, dopo le parole:* istituti penitenziari, e ovunque ricorrano nel testo, aggiungere le seguenti: anche penali minori.

*Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nonché un rappresentante del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

**1.1.** Giuliano.

*Al comma 1, dopo le parole:* istituti penitenziari aggiungere le seguenti: quale parte integrante delle attività di cui all'articolo 27 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

**1.5.** Varchi, Maschio.

*Al comma 1, dopo le parole:* e lavorativo dei detenuti aggiungere le seguenti: per un loro reingresso nella società civile attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro.

**1.2.** Giuliano.

*Al comma 2, sostituire le parole:* minori imputati di reato con le seguenti: minori in espiazione di pena detentiva.

**1.6.** Maschio, Varchi.

*Al comma 5, alinea, dopo le parole:* e svolge aggiungere le seguenti: , di concerto

con il coordinamento nazionale teatro in carcere,.

**1.7.** Varchi, Maschio.

*Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* prevedere prassi standardizzate di accesso del pubblico all'interno delle strutture penitenziarie, con particolare riguardo alle procedure di autorizzazione e per le modalità di pagamento del biglietto di accesso, laddove siano previsti spettacoli a pagamento, anche al fine di favorire forme di autofinanziamento delle produzioni teatrali, sulla base dei principi di trasparenza della pubblica amministrazione;

**1.10.** Maschio, Varchi.

*Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* prevedere *standard* qualitativi di accesso ai finanziamenti pubblici, ivi compreso quello di cui al Fondo di cui all'articolo 3, e un canale privilegiato di informazione che consenta di monitorare l'accesso a bandi di finanziamenti pubblici e privati;

**1.11.** Varchi, Maschio.

*Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* prevedere *standard* qualitativi di adesione e di mantenimento dei requisiti per l'accesso nelle strutture penitenziarie delle realtà teatrali e degli operatori;

**1.8.** Maschio, Varchi.

*Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* prevedere modalità di intesa e di collaborazione con il circuito scolastico, i poli universitari e le scuole di arte, cinema e teatro per la realizzazione di corsi di formazione altamente qualificanti delle professionalità del teatro e del mondo dello spettacolo;

**1.9.** Varchi, Maschio.

*Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* incentivare forme di finanziamento da parte dei privati e degli enti pubblici territoriali, mediante attività di sensibilizzazione e informazione per il sostegno delle attività e produzioni teatrali.

**1.12.** Maschio, Varchi.

*Al comma 7, lettera c), dopo la parola: formazione aggiungere le seguenti:* ai diversi mestieri del teatro;

**1.3.** Giuliano.

*Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*d)* raccoglie le esperienze e le attività teatrali più significative a livello nazionale.

**1.4.** Giuliano.

ART. 3.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* La Cassa delle Ammende, nell'ambito del finanziamento per i programmi di reinserimento dei detenuti consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa e di formazione, partecipa con risorse aggiuntive al fondo di cui al comma 1.

**3.1.** Giuliano.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari. C. 2933 Bruno.**

**PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE**

ART. 1.

*Al comma 2, sostituire le parole: minori imputati di reato con le seguenti: ai minorenni, condannati o imputati.*

**1.6.** *(Nuova formulazione) Maschio.*

## ALLEGATO 3

**Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari. C. 2933 Bruno.****EMENDAMENTI APPROVATI**

## ART. 1.

*Al comma 1, dopo le parole: istituti penitenziari, e ovunque ricorrano nel testo, aggiungere le seguenti: anche penali minorili.*

*Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché un rappresentante del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;*

**1.1.** Giuliano.

*Al comma 1, dopo le parole: e lavorativo dei detenuti aggiungere le seguenti: per un loro reingresso nella società civile attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro.*

**1.2.** Giuliano.

*Al comma 5, alinea, dopo le parole: e svolge aggiungere le seguenti: , di concerto*

con il coordinamento nazionale teatro in carcere,.

**1.7.** Varchi, Maschio.

*Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) prevedere modalità di intesa e di collaborazione con il circuito scolastico, i poli universitari e le scuole di arte, cinema e teatro per la realizzazione di corsi di formazione altamente qualificanti delle professionalità del teatro e del mondo dello spettacolo;*

**1.9.** Varchi, Maschio.

*Al comma 7, lettera c), dopo la parola: formazione aggiungere le seguenti: ai diversi mestieri del teatro;*

**1.3.** Giuliano.

*Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*d) raccoglie le esperienze e le attività teatrali più significative a livello nazionale.*

**1.4.** Giuliano.



## IV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Difesa)

#### S O M M A R I O

<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Variazione nella composizione della Commissione .....	118
Sulla pubblicità dei lavori .....	118
Sull'ordine dei lavori .....	118
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 44/2021, relativo all'acquisizione di 13 radar controfuoco, comprensiva di supporto logistici, corsi formativi e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali. Atto n. 393 ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	118
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	129
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2021, relativo al potenziamento della capacità di comando e di controllo (C2) multidominio della Difesa nell'ambito del progetto <i>Defence Information Infrastructure</i> (DII). Atto n. 395 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	118
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	119
Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo. C. 3625 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VII e XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	119
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	131
DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. C. 3653 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	120
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	122
Indagine conoscitiva sui Sistemi a pilotaggio remoto nell'ambito della difesa italiana ( <i>Deliberazione</i> ) .....	123
<i>ALLEGATO 3 (Programma)</i> .....	132
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	123
Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte (COM (2021) 645 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2022. (Doc. LXXXVI, n. 5).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio Affari Esteri (14441/21) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	123
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	128

**ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

**La seduta comincia alle 14.25.****Variazione nella composizione della Commissione.**

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che i deputati Licatini, Iovino e Di Sarno cessano di far parte della Commissione ed entrano a farne parte i deputati Grillo, Scutellà e Carbonaro.

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Sull'ordine dei lavori.**

Roberto ROSSINI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che la Commissione possa disporre un'inversione dell'ordine del giorno in modo da esaminare come primo punto il provvedimento di cui è relatore.

La Commissione conviene.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 44/2021, relativo all'acquisizione di 13 radar controfuoco, comprensiva di supporto logistici, corsi formativi e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali. Atto n. 393.**

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato il 15 giugno 2022.

Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica che in data 22 giugno la Commissione Bi-

lancio ha espresso una valutazione favorevole sulle conseguenze di carattere finanziario.

Roberto ROSSINI (M5S), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2021, relativo al potenziamento della capacità di comando e di controllo (C2) multidominio della Difesa nell'ambito del progetto *Defence Information Infrastructure (DII)*.**

**Atto n. 395.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Gianluca RIZZO, *presidente*, segnala che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 24 luglio 2022 e che lo schema di decreto è stato assegnato anche alla V Commissione, che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 4 luglio 2022.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), *relatore*, osserva che lo scorso 6 giugno è stato trasmesso lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2021, relativo al potenziamento della capacità C2<sup>1</sup> Multidominio della Difesa nell'ambito del più ampio Progetto *Defence Information Infrastructure (DII)* – Atto del Governo n. 395.

Evidenzia che scopo del programma è quello di potenziare la sicurezza relativa allo scambio di informazioni e di ordini a livello strategico, operativo e tattico in formato digitale. Ricorda che, in linea con quanto richiesto dalla NATO, la Difesa ha già avviato una serie di programmi pluriennali di ammodernamento del sistema C2 con lo sviluppo di *hardware* più robusti e di

software adeguati agli *standard* di sicurezza in vigore.

Sottolinea che il programma riguarda interventi di ammodernamento e rinnovamento di sistemi d'arma, mezzi e beni direttamente destinati alla difesa nazionale, non riferibili al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte.

Rileva che con il programma in esame si intende proseguire nell'attività di aggiornamento al fine di conseguire: l'adeguamento tecnologico degli apparati obsoleti a causa dell'introduzione di nuovi *Standard Agreement*; l'ammodernamento dei sistemi tattici a supporto del concetto di *Cloud* classificato della Difesa; il potenziamento della capacità di interoperabilità nell'ambito delle operazioni alleate e di coalizione (*Federated Mission Networking*); la definizione di un programma di supporto logistico per garantire agli adeguamenti tecnologici dei sistemi nel medio e lungo termine.

Osserva che, più in particolare, nell'ambito delle Telecomunicazioni evolute e della tecnologia *Software Defined Radio* (SDR), il programma permetterà di sviluppare opportune forme d'onda nell'ambito della cooperazione europea ESSOR e di assicurare un continuo supporto all'evoluzione delle piattaforme SDR (*Software defined radio*) di produzione nazionale.

Evidenzia che sarà, poi, sviluppato, in linea con le indicazioni NATO sulle caratteristiche di flessibilità e capacità di nuovi usi delle capacità crittografiche, il progetto nazionale per la *Crypto Modernization*, proprio per far fronte all'obsolescenza di alcuni sistemi/algoritmi di cifratura NATO e nazionali.

Precisa che sarà, infine, predisposto un ciclo di addestramento tramite corsi per formatori, erogati in un primo momento dalla ditta erogatrice, e, successivamente, gestiti in proprio dalle Forze Armate.

Segnala che il programma si articolerà in un arco di dodici anni (2023-2034) e sarà avviato nel 2023.

Rileva che l'onere complessivo del programma è stimato in circa 198,8 milioni di euro e trova copertura per intero sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nel-

l'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. La ripartizione della spesa per ciascun esercizio finanziario potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti.

Sottolinea che i settori industriali interessati sono prevalentemente quelli dell'elettronica e delle telecomunicazioni ad alta tecnologia. Le aree di produzione maggiormente interessate sono il Lazio (Roma e Pomezia), l'Abruzzo (L'Aquila) e la Liguria (Genova). Osserva, infine, che l'attuazione del programma coinvolgerà le piccole e medie imprese specializzate nel settore, avrà ricadute positive importanti dal punto di vista dell'occupazione e permetterà al Paese di mantenersi all'avanguardia nel settore dei sistemi di comunicazione e scambio dei dati tattici.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo.**

**C. 3625 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite VII e XI).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che, come stabilito nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza del 23 giugno e su richiesta delle Commissioni assegnatarie, l'esame del provvedimento si concluderà nella giornata odierna.

Giuseppina OCCHIONERO (IV), *relatrice*, osserva che il 18 maggio scorso il Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge recante « Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo ».

Sottolinea che il provvedimento, d'iniziativa governativa, è stato in tale occasione notevolmente ampliato in quanto alle disposizioni iniziali, coincidenti con gli attuali articoli 2 (recante la delega per la riforma e forme di sostegno e tutela dei lavoratori del settore), 3 (istitutivo del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo), 9 e 8 (relativo al portale INPS e ai servizi per i lavoratori dello spettacolo), sono state inserite ulteriori previsioni riguardanti sia la complessiva *governance* del settore che i profili di più stretta attinenza lavoristica, previdenziale e assistenziale. Evidenzia che il provvedimento è uno dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio per il triennio 2023-2025, elencati nella Documento di economia e finanza 2022.

Segnala che al testo trasmesso dal Senato, assegnato alle Commissioni riunite VII e XI, sono state abbinata le proposte di legge 1985 e 2885.

Rileva che la prima proposta abbinata giustifica il coinvolgimento della Commissione Difesa in sede consultiva in quanto contiene una disposizione, l'articolo 16, in materia di Istituzione dell'Accademia di alta equitazione e di arte equestre che, al comma 4, prevede che possano essere adibiti a sedi dell'Accademia l'ippodromo militare « Generale Giannattasio » di Roma, il centro di equitazione di Montelibretti in provincia di Roma, la caserma « Salvo D'Acquisto » di Roma e l'azienda sperimentale statale di « Tor Mancina » nel comune di Monterotondo di Roma.

Ricorda che l'Accademia ha la finalità di: conservare e tramandare le tradizioni dell'arte equestre; addestrare gli equini se-

condo gli insegnamenti caprilliani, nel rispetto dei principi dell'etologia; formare i cavalieri secondo il metodo caprilliano; nonché valorizzare il turismo legato allo spettacolo equestre. Sottolinea, altresì, che l'Accademia è costituita sotto forma di fondazione ed è composta dai rappresentanti dell'Esercito italiano, delle federazioni sportive equestri e delle associazioni di arte equestre.

Segnala che nella seduta del 21 giugno le Commissioni competenti in sede referente hanno dichiarato concluso l'esame preliminare del provvedimento, con l'adozione come testo base del testo del disegno di legge C. 3625 del Governo, già approvato dal Senato.

Alla luce di quanto esposto, formula una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato 2*).

Salvatore DEIDDA (FDI) preannuncia l'astensione di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.**

**C. 3653 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca FRUSONE (IPF), *relatore*, osserva che il decreto-legge in esame, assegnato alle Commissioni riunite V e VI per l'esame in sede referente, reca un insieme di disposizioni i cui ambiti principali possono essere desunti dal titolo che fa riferimento ad interventi in materia di semplificazioni fiscali, rilascio del nulla osta al lavoratore, modifiche alla normativa in materia di Tesoreria ed ulteriori disposizioni.

Per quanto riguarda le competenze della IV Commissione Difesa, segnala i seguenti articoli di competenza, diretta o indiretta.

Per quanto riguarda la competenza diretta, segnala quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 36.

In particolare, il comma 2 proroga, previo assenso degli interessati, al 31 dicembre 2022 e nei limiti del personale in servizio al 30 giugno 2022, la ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati in relazione all'emergenza COVID-19. Sottolinea che la norma è finalizzata, secondo la relazione illustrativa, a corrispondere alle persistenti esigenze di completamento della campagna vaccinale e a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale nel breve periodo, avvalendosi di personale in possesso di specifica esperienza acquisita e maturata sul campo, così da non disperdere le risorse impiegate per la selezione, l'addestramento e l'equipaggiamento del personale già arruolato. Osserva che la relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dalla proroga sino al 31 dicembre 2022, basandosi sulle stime relative alla ferma eccezionale di 30 ufficiali medici, con il grado di tenente o grado corrispondente, e di 224 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo o grado corrispondente, in servizio alla data del 30 giugno 2022. Più nel dettaglio, il personale in servizio che ha aderito alla proroga sino al 30 giugno 2022, è così ripartito: per l'Esercito italiano si tratta di 16 ufficiali medici e 141 sottufficiali infermieri, per la Marina militare di 2 ufficiali medici e di 31 sottufficiali infermieri, per l'Aeronautica militare di 9 ufficiali medici e di 52 sottufficiali infermieri e per l'Arma dei carabinieri, di 3 ufficiali medici. Segnala che, calcolando l'onere per i sei mesi di proroga, i costi complessivi risultano di euro 6.165.733 per l'anno 2022.

Evidenzia che il comma 3 dell'articolo 36 proroga, poi, al 31 dicembre 2022, per il personale in servizio alla data del 30 giugno 2022 e con il consenso degli interessati, la durata degli incarichi individuali a tempo determinato relativi a dieci funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, conferiti ai sensi decreto-legge n. 221 del 2021. Tale provvedimento ha autorizzato il

Ministero della difesa a conferire incarichi a tempo determinato a ulteriori dieci biologi per sei mesi, a causa dell'incremento delle prestazioni di analisi e di refertazione in ambito scolastico poste a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio, già fortemente impegnato nell'ambito degli interventi relativi all'emergenza COVID. Sottolinea che, secondo la relazione illustrativa, la proroga è indispensabile per far fronte alle rimodulate esigenze imposte dal perdurare della pandemia e dalla ancora riscontrabile circolazione del virus, soprattutto nell'ottica della riapertura delle scuole nel prossimo mese di settembre. In questo contesto, restano confermate le esigenze di continuare ad effettuare e processare una gran quantità di tamponi molecolari, di rafforzare e proseguire la campagna vaccinale e di mantenere le attività di studio per le cure basate sui c.d. anticorpi monoclonali di seconda generazione e sull'applicazione dei c.d. neutralizzanti. Osserva che la relazione richiama inoltre l'impegno del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio e dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, con riguardo, tra l'altro, al mantenimento dei livelli in atto della diagnostica molecolare e all'implementazione delle attività connesse alla genomica virale, al sequenziamento delle varianti e al sostegno della rete militare di diagnostica e sorveglianza per le malattie diffuse emergenti e riemergenti (DIMOS MILNET). Evidenzia che la relazione tecnica quantifica in euro 132.951,18 euro gli oneri derivanti dalla proroga in esame.

Infine, richiama il comma 4 dell'articolo 36, che autorizza la copertura della spesa prevista per l'attuazione dei precedenti commi 2 e 3 per un importo pari a 6.298.685 euro per l'anno 2022 mediante l'utilizzo corrispondente delle risorse trasferite alla contabilità speciale, assegnata al direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. Le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.



Quanto alle disposizioni di interesse indiretto della Commissione segnala i seguenti articoli: l'articolo 33, che modifica la disciplina sul contrasto al finanziamento di imprese produttrici di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo, di cui alla legge n. 220 del 2021. Più in dettaglio, sostituisce il disegno originario che prevedeva l'affidamento agli organismi di vigilanza del compito di istituire un elenco delle società operanti nei predetti settori e di aggiornare i compiti assegnati all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, integrandoli con quelli relativi ai controlli dei flussi finanziari sulle medesime imprese. Si affida, infatti, ad una apposita Commissione ministeriale il compito di elaborare una proposta delle fonti informative da utilizzare, delle modalità e dei tempi per la redazione, la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle società operanti nei predetti ambiti.

Infine, l'articolo 41 incrementa, di 70 milioni di euro, le risorse finanziarie destinate al finanziamento annuale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Salvatore DEIDDA (FDI) esprime particolare soddisfazione per la proroga riguardante il personale medico e infermieristico assunto a termine per fronteggiare l'emergenza COVID-19. Più volte aveva sottolineato la necessità di procedere nel senso previsto. Si augura che presto tale personale possa entrare a far parte stabilmente dell'organico delle Forze Armate e ricorda, in proposito, come a breve dovrebbe essere definitivamente approvata la proposta di legge che, oltre a riformare il sistema di reclutamento e a rivedere i termini stabiliti dalla legge 244, prevede, altresì, una delega al Governo per l'incremento dell'organico delle Forze Armate, con particolare riferimento a figure specializzate, tra le quali, medici, personale delle professioni sanitarie e tecnici di laboratorio, riorganizzando, così, la sanità militare, che ha dato un contributo decisivo nella strategia di contrasto della pandemia, soprattutto nelle aree più periferiche del Paese. Ringraziando i colleghi per il sostegno unanime, ricorda che la norma in esame dà attuazione ad un

ordine del giorno a sua firma approvato il 17 febbraio scorso, Afferma, infine, che tale misura dovrebbe essere accompagnata dall'attribuzione di un doveroso riconoscimento – se non in termini economici, almeno ai fini della carriera – per il lavoro svolto da questi preziosi servitori dello Stato.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), associandosi alle considerazioni del collega Deidda, ed, in particolare, all'auspicio che l'approvazione del provvedimento per la revisione dello strumento militare nazionale dia risposte definitive alle attese delle Forze armate, segnala che la regione Lombardia ha già provveduto ad insignire il personale della protezione civile impiegato durante l'emergenza COVID: sarebbe pertanto auspicabile che un analogo encomio speciale venga riconosciuto anche ai militari tutti che hanno prestato servizio, con grande dedizione e impegno, nelle fasi più dure della pandemia.

Giovanni Luca ARESTA (IPF), esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento, che riserva la doverosa attenzione verso le strutture della sanità militare, il cui supporto al Servizio sanitario nazionale è stato essenziale per affrontare l'emergenza pandemica.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata an-

che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Indagine conoscitiva sui Sistemi a pilotaggio remoto nell'ambito della difesa italiana.**

(*Deliberazione*).

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di disporre un'indagine conoscitiva sui Sistemi a pilotaggio remoto nell'ambito della Difesa italiana.

Propone, quindi, essendo stata raggiunta l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, di deliberare l'indagine conoscitiva in oggetto, che si svolgerà sulla base del programma allegato (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte.**  
(COM (2021) 645 final)

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2022.**  
(Doc. LXXXVI, n. 5).

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio Affari Esteri.**  
(14441/21)

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Giovanni Luca ARESTA (IPF), *relatore*, osserva che la Commissione avvia oggi, secondo quanto previsto dal parere della Giunta per il regolamento della Camera del 14 luglio 2010, l'esame congiunto della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, del Programma di lavoro della Commissione europea e del Programma di diciotto mesi del Consiglio europeo.

Ricorda che su questi documenti le Commissioni permanenti sono chiamate ad esprimere un parere per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze, mentre l'esame generale è svolto dalla Commissione Politiche dell'UE, che presenta una relazione all'Assemblea. La discussione in Assemblea si conclude, di norma, con l'approvazione di atti di indirizzo al Governo.

Ciò premesso, rileva che il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2021 (COM (2021) 645), presentato il 19 ottobre 2021, si concentra sulle sei tematiche già definite negli orientamenti politici della Presidente Ursula von der Leyen ad inizio del mandato dell'attuale Commissione europea, riferite a: un *Green Deal* europeo; un'Europa pronta per l'era digitale; un'economia al servizio delle persone; un'Europa più forte nel mondo; promuovere lo stile di vita europeo; un nuovo slancio per la democrazia europea.

Per quanto riguarda la Difesa, sottolinea la rilevanza dell'obiettivo relativo allo sviluppo di un'Europa più forte nel mondo.

A tal fine la Commissione europea si prefigge lo scopo di accelerare i lavori per realizzare un'autentica Unione europea della difesa, rafforzando, al contempo, i parte-

nariati nel settore della difesa con gli alleati, in particolare attraverso una nuova dichiarazione congiunta UE-NATO.

Riguardo al primo obiettivo, evidenzia che la Commissione ha annunciato, attraverso una comunicazione presentata il 15 febbraio 2022, un pacchetto di misure in materia di difesa, comprensivo di una tabella di marcia, volte, in particolare a: stimolare gli investimenti degli Stati membri nelle capacità strategiche e nei fattori abilitanti nell'ambito dei quadri di cooperazione UE; incentivare l'acquisizione congiunta di capacità di difesa sviluppate in modo collaborativo all'interno dell'UE; orientare gli Stati membri verso pratiche semplificate e più convergenti di controllo delle esportazioni di armi.

Ricorda che il 24-25 marzo 2022 è stata, poi, approvata dal Consiglio europeo la « Bussola Strategica » nella quale sono stati delineati una serie di interventi necessari per sostenere il nuovo ruolo internazionale dell'Unione, raccolti in quattro « filoni di lavoro »: azione, sicurezza, investimenti e *partner*. Precisa che le misure proposte sono di varia natura: dall'istituzione di una forza di dispiegamento rapido al rafforzamento della *cyber*-difesa; da nuove priorità nello sviluppo capacitivo alla sicurezza marittima, dallo spazio alla dimensione civile. Per la maggior parte delle azioni viene anche indicata una tempistica di attuazione.

Sottolinea che il 18 maggio 2022 la Commissione europea ha, poi, presentato una comunicazione nella quale si analizzano le carenze di investimenti nel settore della difesa e si propongono misure per rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa europea.

Segnala che gli ultimi sviluppi sono poi legati al Consiglio europeo straordinario del 30 e 31 maggio 2022. In tale ambito sono state adottate importanti conclusioni in materia di sicurezza e difesa. Il Consiglio ha, infatti, deciso di esaminare: *a)* misure volte sostenere gli appalti congiunti nel settore della difesa per ricostituire le scorte, in particolare alla luce del sostegno fornito all'Ucraina, nonché uno strumento a breve termine volto a rafforzare le capacità in-

dustriali europee nel settore della difesa mediante appalti congiunti volontari; *b)* lo sviluppo di una capacità dell'UE in materia di programmazione strategica, appalti e coordinamento nel settore della difesa, in complementarità con la NATO; *c)* ulteriori misure per mappare le capacità produttive attuali e quelle supplementari necessarie; *d)* l'attuazione accelerata dei progetti sulle infrastrutture di mobilità militare; *e)* un ruolo rafforzato della Banca europea per gli investimenti. Il Consiglio europeo ha, inoltre, auspicato la presentazione di un programma comune europeo di investimenti nel settore della difesa, compresa la valutazione di un meccanismo per l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e per i progetti europei nel settore della difesa di grande interesse comune.

In relazione, invece ai rapporti di partenariato con gli Alleati, segnala come sia in corso di negoziazione una nuova dichiarazione congiunta sulla cooperazione tra UE e NATO, la terza dichiarazione, dopo quelle del 2016 e del 2018, che avrà la funzione di promuovere la cooperazione nei seguenti ambiti: resilienza, tecnologie emergenti e di rottura, cambiamenti climatici e spazio.

Evidenzia che nella relazione programmatica, trasmessa al Parlamento il 16 maggio 2022, il Governo indica che, in un quadro geopolitico divenuto molto più incerto a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia, l'obiettivo è quello di costruire un'autonomia strategica europea coerente con gli interessi italiani, che consenta di affrontare l'emergenza economica e sociale e di garantire la sicurezza dei cittadini a partire da quattro settori prioritari della dimensione esterna dell'UE: politica estera e di sicurezza comune (PESC) e politica di sicurezza e difesa comune (PSDC); politica commerciale; proiezione esterna della politica industriale; proiezione esterna delle politiche digitali e di connettività.

Per quanto riguarda, in particolare, la crisi in Ucraina, osserva che il Governo auspica un'azione maggiormente incisiva dell'UE in campo internazionale, che consenta all'Unione di ricoprire un ruolo attivo

e determinante a sostegno degli sforzi di pace nel conflitto russo-ucraino. Il Governo sottolinea che dovrà essere garantita la piena sostenibilità del meccanismo sanzionatorio, attraverso misure di mitigazione degli impatti avversi. Soprattutto nel contesto della crisi ucraina, infatti, l'impianto delle sanzioni viene considerato parte di un « approccio binario » al conflitto, che poggia, da un lato, sul sostegno a Kiev e sull'aumento della pressione sulla Russia e, dall'altro, sul mantenimento dei canali negoziali tra le parti. In tale ottica, secondo il Governo lo scopo del sostegno alla resilienza ucraina è di rafforzarne la posizione ad un futuro tavolo negoziale.

Rileva, altresì, che la relazione programmatica è articolata in quattro parti. La prima parte riguarda lo sviluppo del processo di integrazione europea. La seconda parte è dedicata alle priorità italiane nel quadro delle politiche strategiche, quali: la sostenibilità ambientale e la crescita economica; l'innovazione e la digitalizzazione; la coesione sociale con riferimento alle politiche attive del lavoro e alle politiche educative per la transizione, nonché alla promozione dei valori comuni europei. La terza parte illustra gli orientamenti del Governo in materia di politica estera e di sicurezza comune, politica di allargamento, vicinato e di collaborazione con Paesi terzi. La quarta parte è dedicata all'azione di coordinamento nazionale delle politiche europee, nonché di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea. In linea con la precedente relazione, il contenuto delle varie parti è strutturato in schede, che descrivono gli obiettivi, le azioni e i risultati attesi riconducibili ai vari interventi.

Quanto più specificamente alle politiche della Difesa, evidenzia che per il Governo è prioritario continuare a sostenere le iniziative tese al rafforzamento della difesa europea, in complementarietà con la NATO, con il fine di renderla flessibile e adeguata, sia per rispondere alle esigenze di protezione del territorio europeo e dei suoi cittadini, sia per proiettare efficacemente stabilità nel Vicinato.

Il Governo si impegna, altresì, a rendere coerenti, sistematici e sempre più efficaci gli attuali strumenti quali la Cooperazione Strutturata Permanente (PESCO) e la Revisione Coordinata Annuale sulla Difesa (CARD), sia attraverso la promozione di una cultura dell'inclusione a tutte le iniziative di difesa, sia tramite il consolidamento e la sincronizzazione dei cicli di pianificazione nell'ambito del piano di sviluppo delle capacità.

Segnala che, in materia di rafforzamento della base tecnologica e industriale della difesa europea, il Governo continuerà, tra l'altro, a garantire il sostegno istituzionale all'implementazione dei programmi di cooperazione multilaterale per ridurre le dipendenze di settore e favorire una maggiore indipendenza in termini di sviluppo di tecnologie innovative. Il Governo indica, inoltre, che occorrerà individuare un modello di cooperazione che sostenga tutte le industrie nazionali. In quest'ambito, più ampi poteri della Commissione a Trattati vigenti (integrazione della domanda; *roadmap* per il *procurement*; pianificazione strategica degli acquisti della Difesa) potranno essere accettabili solo in presenza di concreti ritorni per i sistemi industriali di tutti gli Stati membri, nonché evitando duplicazioni di strutture e processi.

Rileva che il Governo intende confermare il contributo italiano alle iniziative dell'UE volte ad assicurare la stabilità nel vicinato, attraverso la partecipazione a missioni ed operazioni dell'UE. In particolare il Governo conferma la partecipazione dell'Italia per quanto riguarda le missioni EU-NAVFORMED IRINI, a largo della Libia, EUTM Somalia, EULEX in Kosovo, l'operazione Althea in Bosnia, EUNAVORF operazione Atalanta, nell'Oceano indiano, EUAM in Iraq e le missioni dell'UE nella regione del Sahel (EUTM Mali, EUCAP Sahel MALI e EUCAP Sahel Niger). A seguito dell'aggressione russa in Ucraina, saranno, inoltre, supportate le iniziative europee tese a rinforzare le capacità militari delle Forze Armate ucraine.

Osserva che, più in particolare, l'attenzione nazionale verso i Balcani Occidentali



rimane elevata e verrà garantito il supporto alle iniziative che mirano all'integrazione euro-atlantica dei Paesi dell'area quale unica soluzione atta a stabilizzare la regione. Tra queste rientra l'operazione ALTHEA in Bosnia Erzegovina – con un possibile potenziamento della capacità di *intelligence* predittiva – in cui verrà mantenuta invariata la partecipazione alla missione EULEX a supporto delle autorità del Kosovo nella creazione di istituzioni dello Stato di diritto sostenibili e indipendenti.

Precisa che nell'ambito dell'Operazione EUNAVFORMED IRINI – definito l'unico tangibile sforzo internazionale posto a garanzia del rispetto dell'embargo di armi verso la Libia – l'Italia continuerà a svolgere un ruolo fondamentale in termini di contribuzione e guida ricoprendo l'incarico di Comandante dell'Operazione e di Comandante della Forza, a rotazione con la Grecia, anche attraverso la fornitura di assetti aerei, anche APR (aeronautica a pilotaggio remoto), per compiti di sorveglianza. Inoltre, l'Italia proseguirà nel garantire il proprio supporto con l'impiego di circa 400 unità, 2 assetti navali e 3 aeromobili, non escludendo l'opportunità di un potenziamento, in termini qualitativi, anche in ottica di cooperazione con gli altri *partner* europei/internazionali. In Somalia proseguirà la partecipazione alla missione militare EUTM Somalia, di cui l'Italia è Nazione leader dal 2014. Segnala che, nonostante il contributo già estremamente ampio, l'Italia colmerà anche alcune lacune capacitive (nel c.d. *Crisis Establishment*). Ricorda che la missione si prefigge di fornire supporto, addestramento e tutoraggio in favore del Ministero della difesa somalo e dell'esercito nazionale somalo con lo scopo di rafforzare le autorità federali somale e supportare gli sforzi della comunità internazionale nel contrasto alle attività illegali ed alla minaccia terroristica nel Corno d'Africa. In Somalia si conferma anche la partecipazione alla missione civile EUCAP Somalia, sostanzialmente invariata rispetto all'anno precedente. La missione si prefigge di supportare le autorità federali somale nello sviluppo delle capacità di sicurezza marittima e di polizia. Sottolinea che, in

maniera strettamente connessa a tali iniziative, il nostro Paese continuerà a dimostrare estrema attenzione alle dinamiche presenti nell'Oceano Indiano e nel Bacino somalo tramite il contributo all'Operazione navale EUNAVFOR Operazione ATALANTA e con l'impiego di due unità navali nelle due distinte turnazioni.

Ricorda che l'Italia manterrà anche la presenza in Iraq con la partecipazione alla missione EUAM che fornisce attività di consulenza alle figure chiave individuate nell'ambito del Ministero degli Interni con sede a Baghdad.

Osserva che in Sahel le iniziative dell'UE stanno progressivamente assumendo centralità; per questo verranno garantiti i contributi a EUTM Mali, EUCAP SAHEL Mali e EUCAP SAHEL Niger mirati a sostenere un efficace controllo del territorio e dei confini, un rafforzamento dello Stato di diritto, nonché la lotta al terrorismo e ad ogni tipo di traffico attraverso anche il supporto della Joint Force – G5 Sahel.

Segnala che, anche se ancora non approvata al livello politico, l'Italia prevede di contribuire con circa 10 unità alla nascita iniziativa EUTM Mozambico, a supporto delle forze mozambicane per la stabilizzazione nella regione di Cabo Delgado.

In relazione alla crisi ucraina, sottolinea che l'Italia ha contribuito a sostenere le iniziative UE relative al potenziamento delle capacità di difesa ucraine per far fronte all'aggressione russa, che hanno visto l'approvazione di 1,5 miliardi di euro per forniture di materiale letale e non letale.

Per quanto riguarda la cooperazione tra l'UE e la NATO precisa che esse non dovranno dividersi le aree di intervento in base a capacità/volontà, ma operare in un'ottica di complementarità e di non regionalizzazione. Si auspica la redazione di una nuova dichiarazione congiunta (in corso di negoziazione), da affiancarsi alle due precedenti, incentrata sulle seguenti principali aree: consultazioni politiche; cooperazione in campo operativo; condivisione di informazioni; resilienza; clima e sicurezza; sicurezza dello spazio; pianificazione e sviluppo capacitivo; *capacity building*.



Evidenzia che il Governo, infine, intende continuare a sostenere lo sviluppo dell'iniziativa denominata « Bussola Strategica » che, attraverso la comune e condivisa definizione dei futuri scenari di sicurezza, costituirà la guida politico strategica dei processi di pianificazione e delle capacità di gestione delle crisi, assicurando coerenza tra tutte le iniziative in ambito comunitario. La Bussola Strategica dovrà perseguire obiettivi ambiziosi ma anche realistici, dovrà essere basata su una analisi comune delle minacce e su capacità rafforzate e sostenere la resilienza dell'UE di fronte alle minacce ibride e *cyber*, nonché la capacità dell'UE di preservare il libero accesso ai domini strategici contestati (spazio, *cyber*, marittimo).

Rileva che l'Italia continuerà a sostenere le iniziative tese al rafforzamento della difesa europea, in complementarietà con la NATO, con il fine di renderla flessibile e adeguata, sia per rispondere alle esigenze di protezione del territorio europeo e dei suoi cittadini, che per proiettare efficacemente stabilità nel Vicinato. Il Governo si impegnerà a rendere coerenti, sistematici e sempre più efficaci gli attuali strumenti, quali la Cooperazione Strutturata Permanente (PESCO) e la Revisione Coordinata Annuale sulla Difesa (CARD), sia attraverso la promozione di una cultura dell'inclusione a tutte le iniziative di difesa, sia attraverso il consolidamento e la sincronizzazione dei cicli di pianificazione nell'ambito del piano di sviluppo delle capacità (CDP). In tale ambito il Governo continuerà a promuovere l'operato delle principali entità unionali (EEAS, EDA, EUMS, EUMC e DG-DEFIS), stimolandone una sempre maggiore armonizzazione nello sviluppo dei processi comuni.

Osserva che il Governo continuerà a garantire, infine, il sostegno istituzionale all'implementazione dei programmi di cooperazione multilaterale per il rafforzamento della base tecnologica e industriale europea della difesa, per ridurre le dipendenze di settore e favorire una maggiore indipendenza sia in termini di sviluppo di tecnologie innovative che di capacità produttive, quale direzione principale verso

un'autonomia strategica. Verrà, in merito, intensificato il dialogo con il comparto industriale della Difesa sia per continuare ad alimentare adeguatamente le iniziative in essere (PADR – *Preparatory Action for Defence Research* ed EDIDP – *European Defence Industrial Development Programme*), sia per garantire che l'assegnazione e l'impiego dei nuovi incentivi finanziari messi a disposizione dal Quadro finanziario Pluriennale nell'alveo del Fondo Europeo della Difesa (EDF) corrisponda alle aspettative nazionali di raggiungere, nel medio-lungo periodo, una stabile cooperazione industriale, con una partecipazione nazionale commisurata al rango dell'Italia nell'Unione Europea.

Segnala che nel programma di diciotto mesi del Consiglio, le tre Presidenze interessate, francese, ceca e svedese, ribadiscono che, di fronte alla crescente instabilità globale, l'UE deve assumere maggiori responsabilità riguardo alla propria sicurezza. A tal fine si impegnano a garantire l'attuazione della Bussola strategica e dei suoi risultati secondo il calendario concordato; a rafforzare la politica di sicurezza e difesa comune; a sostenere le missioni e le operazioni europee nonché una cooperazione e un coordinamento più stretti, come pure lo sviluppo di legami tra gli impegni operativi degli Stati membri e le missioni e operazioni di politica e sicurezza comune civili e militari. Rileva che le Presidenze assicurano la solida attuazione dello strumento europeo per la pace (EPF), conformemente alla decisione del Consiglio del marzo 2021 e si impegnano a promuovere partenariati in materia di sicurezza e difesa con le organizzazioni partner internazionali e regionali, in particolare al fine di rafforzare la cooperazione UE-NATO e migliorare la cooperazione UE-ONU sulla base di quadri concordati. Osserva, altresì, che le tre presidenze continueranno ad adoperarsi per la piena attuazione del patto sulla dimensione civile della PSDC entro l'inizio dell'estate 2023 e per aprire la strada al proseguimento di una PSDC civile ambiziosa negli anni a venire. Il trio promuoverà, inoltre, una maggiore coerenza tra le iniziative dell'UE in materia di difesa: la

cooperazione strutturata permanente (PE-SCO), la revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD) e il nuovo Fondo europeo per la difesa. Tali iniziative dovrebbero essere attuate anche con l'obiettivo di ridurre le carenze di capacità critiche e le dipendenze strategiche, in particolare per quanto riguarda le tecnologie emergenti e di rottura e le catene del valore critiche. Saranno inoltre necessari ulteriori lavori per rafforzare la resilienza dell'Unione e degli Stati membri nonché la loro capacità di contrastare le minacce ibride, compresa la disinformazione e la manipolazione delle informazioni. Evidenzia che le Presidenze porteranno avanti i lavori in corso sullo sviluppo di un pacchetto di strumenti ibridi. Rimangono, inoltre, priorità importanti quali quelle di garantire l'accesso dell'Unione ai beni comuni mondiali, tra cui lo spazio, il *cyber*-spazio, il settore aereo e l'alto mare, comprese ulteriori riflessioni strategiche

sulle dimensioni spaziale e di sicurezza e difesa dell'UE, nonché migliorare la mobilità militare in tutta l'Unione.

Rileva, infine, che il trio continuerà a rafforzare il contributo dell'UE alla sicurezza marittima, in particolare attraverso l'aggiornamento della strategia dell'UE, e proseguirà lo sviluppo del concetto delle presenze marittime coordinate e la cooperazione con gli Stati costieri.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 44/2021, relativo all'acquisizione di 13 radar controfuoco, comprensiva di supporto logistici, corsi formativi e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali. Atto n. 393.**

**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento SMD n. 44/2021, relativo all'acquisizione di 13 radar controfuoco, comprensivo di supporto logistico, corsi formativi e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali (Atto del Governo n. 393);

premessi che:

attualmente l'Esercito italiano dispone di 4 radar controfuoco *Arthur* – entrati in servizio nel 2013 – e il loro impiego operativo è principalmente orientato all'individuazione delle sorgenti di fuoco ostili;

al fine di ammodernare le unità di artiglieria dell'Esercito, il programma pluriennale in esame prevede l'acquisizione di 13 radar controfuoco, comprensivo di supporto logistico, corsi formativi e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali;

più in particolare, esso è volto a potenziare e rinnovare la capacità di ingaggio, sia di precisione che in profondità, dell'artiglieria terrestre, incrementando progressivamente il numero di radar in dotazione all'Esercito;

i nuovi radar – oltre a svolgere funzioni di ricerca e identificazione delle sorgenti ostili di fuoco indiretto di varia tipologia, individuandone punto di origine e di impatto delle traiettorie – dovranno anche essere in grado di consentire l'osservazione strumentale del fuoco erogato dalle artiglierie amiche, nonché concor-

rere allo sviluppo dell'attività informativa nell'ambito della sorveglianza del campo di intervento;

considerato che:

il programma, riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi di previsto avvio, verrà presumibilmente avviato nel 2022 e si concluderà nel 2026, per un onere complessivo stimato di 156 milioni di euro, di cui 42 milioni relativi alla prima fase del programma, che consentirà l'acquisizione di 3 radar;

il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 114 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati al completamento delle dotazioni organiche dei rimanenti reggimenti di artiglieria dell'Esercito;

evidenziato che:

a tale riguardo, la scheda illustrativa dello stato maggiore della Difesa precisa che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere il costo sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari e che, laddove fosse necessario superare tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza;

rilevato che:

i settori industriali interessati dal programma, per i quali si prevedono interessanti ricadute occupazionali, sono prevalentemente quelli della meccanica e del-

l'elettronica radar, con prospettive di un coinvolgimento dell'industria nazionale nello sviluppo di componenti e *software* per l'interoperabilità con altri sistemi in servizio;

preso atto della valutazione favorevole espressa dalla V Commissione Bilancio, in data 22 giugno 2022,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo. C. 3625  
Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

La Commissione IV (Difesa),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge approvato dal Senato e adottato come testo base dalle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro), recante « Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo » (C. 3625);

più in particolare, la proposta di legge 1985, abbinata al disegno di legge 3625, istituisce, all'articolo 16, l'Accademia di alta equitazione e di arte, prevedendo, al comma 4, che possano essere adibiti a sedi dell'Accademia: l'ippodromo militare « Generale Giannattasio » di Roma, il centro di equitazione di Montelibretti, la caserma « Salvo D'Acquisto » DI Roma e l'azienda sperimentale statale di « Tor Mancina ». L'Accademia ha la finalità di: conservare e tramandare le tradizioni dell'arte equestre; addestrare

gli equini secondo gli insegnamenti caprilliani, nel rispetto dei principi dell'etologia; formare i cavalieri secondo il metodo caprilliano; nonché valorizzare il turismo legato allo spettacolo equestre. L'Accademia è costituita sotto forma di fondazione ed è composta dai rappresentanti dell'Esercito italiano, delle federazioni sportive equestri e delle associazioni di arte equestre;

preso atto che nella seduta del 21 giugno le Commissioni competenti in sede referente hanno dichiarato concluso l'esame preliminare del provvedimento, con l'adozione come testo base del testo del disegno di legge C. 3625 del Governo, già approvato dal Senato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



## ALLEGATO 3

**Indagine conoscitiva sui Sistemi a pilotaggio remoto nell'ambito della difesa italiana.****PROGRAMMA**

Considerato il crescente utilizzo dei sistemi a pilotaggio remoto (APR) nell'ambito delle operazioni militari, la Commissione Difesa intende approfondire ogni aspetto relativo all'utilizzo degli stessi nell'ambito della Difesa italiana.

Si preferisce parlare di sistemi in quanto anche i cosiddetti droni sono costituiti non solo dai veicoli ma anche dai sistemi di comando degli stessi, oggi costruiti con i più sofisticati programmi di Intelligenza Artificiale (IA).

Più in generale, l'utilizzo dei sistemi a pilotaggio remoto, siano essi terrestri, navali e aerei, è destinato ad incidere profondamente sulla dottrina strategica della Difesa.

Essi sono nati in ambito militare per l'impiego in missioni pericolose o in zone difficilmente raggiungibili, al fine di evitare costi operativi molto alti soprattutto per il personale impiegato.

La versatilità tecnologica dei veicoli a pilotaggio remoto (APR) li ha resi inizialmente diffusi anche nel settore civile, sebbene, in questo ambito, esistano ancora problemi giuridici riguardo all'utilizzo da parte dei privati cittadini.

Al momento, infatti, con il decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2016 sono state disciplinate esclusivamente le modalità di utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle Forze di polizia. In tal caso, il fine principale è quello del controllo del territorio per finalità di ordine e sicurezza pubblica, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale.

Ultimamente i droni hanno assunto una valenza strategica sempre maggiore nell'ambito dei conflitti armati, come nel caso del conflitto fra l'Armenia e l'Azerbaijan, di

quello civile interno in Yemen e di quello, tuttora in corso, tra la Federazione delle Repubbliche russe e la Repubblica dell'Ucraina.

In Europa, entro il 2028, dovrebbe essere ultimato lo sviluppo e la produzione dell'Eurodrone (*European MALE RPAS*), primo sistema aereo senza pilota progettato per volare in spazi aerei non segregati, frutto della collaborazione delle industrie militari di Germania, Francia, Italia e Spagna, gestito da OCCAR e sviluppato nell'ambito del programma PESCO della UE.

La Commissione intende, quindi, svolgere un'indagine di breve durata per meglio capire il panorama produttivo e tecnologico esistente a livello nazionale, individuando, così, con maggiore cognizione di causa le prospettive che la Difesa intravede in ordine all'utilizzo di tali sistemi.

L'indagine, che si concluderà entro dicembre 2022, prevedrà l'audizione di:

il Ministro della difesa e/o il Sottosegretario con delega;

il Ministro dello sviluppo economico e/o il Sottosegretario con delega;

il Capo di Stato Maggiore della Difesa (o un suo delegato);

il Segretario generale della Difesa in qualità di Direttore nazionale degli armamenti;

i rappresentanti di OCCAR;

i rappresentanti del Comitato militare dell'Unione europea;

i rappresentanti dell’Agenzia europea per la Difesa (EDA);

i rappresentanti dell’Associazione delle imprese italiane dell’aerospazio, della difesa e della sicurezza (AIAD);

le principali imprese produttive del settore;

studiosi ed esperti nella materia.

Nel corso dell’indagine la Commissione valuterà l’opportunità di svolgere missioni in Italia, per le quali sarà ogni volta richiesta l’autorizzazione al Presidente della Camera.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	135
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. C. 2307 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	135
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. C. 105 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	136
Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. C. 544 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	137
Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati. Nuovo testo Doc. XXII, n. 63 (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	139
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. Nuovo testo C. 2328, approvata dalla 9 <sup>a</sup> Commissione del Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	140
Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo. C. 3625 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni VII e XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	140
ALLEGATO ( <i>Relazione tecnica aggiornata</i> ) .....	159

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte. (COM(2021)645 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022. (Doc. LXXXVI, n. 5).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (14441/21) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	146

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Atto n. 389 (Rilievi alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	147
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009	

e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni. Atto n. 384 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	148
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente. Atto n. 385 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> )	151
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 382 (Rilievi alle Commissioni XII e XIII) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	153
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2021, relativo al potenziamento della capacità di comando e controllo (C2) multidominio della Difesa nell'ambito del progetto <i>Defence Information Infrastructure</i> (DII). Atto n. 395 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	158

## SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 15.10.****Variatione nella composizione della Commissione.**

Fabio MELILLI, *presidente*, comunica che per il gruppo Insieme per il futuro entrano a far parte della Commissione i deputati Gianpaolo Cassese e Caterina Licatini. Comunica altresì che per il gruppo MoVimento 5 Stelle cessa, invece, di farne parte, il deputato Michele Gubitosa.

**Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia**

**di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati.**

**C. 2307 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, fa presente che il progetto di legge, nel testo approvato dalla Commissione di merito, reca disposizioni in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità e che il provvedimento, d'iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 5, recanti Disposizioni in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psi-

cotrope nei casi di lieve entità, andrebbe a suo avviso acquista una valutazione del Governo con riferimento all'articolo 7, che introduce presso le istituzioni scolastiche la giornata nazionale sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope. Tenuto conto che la promozione di tale giornata ha carattere obbligatorio, ma i contenuti delle iniziative da realizzare non sono indicati dalla norma, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi circa possibili profili di onerosità derivanti dalla disposizione per le pubbliche amministrazioni coinvolte.

In merito all'articolo 8, che elenca le funzioni di prevenzione e reinserimento affidate ai comuni, evidenzia che la norma sembra ampliarne il novero: andrebbe quindi chiarito, a suo parere, se si tratti di funzioni ulteriori, tali da comportare nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni locali, o se le medesime attività risultino, di fatto, già svolte a legislazione vigente.

Non ha osservazioni da formulare circa le restanti disposizioni stante il loro carattere ordinamentale.

La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.**

**C. 105 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, fa presente che il progetto di legge reca modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 in materia di cittadinanza e che il testo, d'iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Rileva che oggetto del presente esame è il testo risultante dall'esame degli emendamenti approvati dalla Commissione di merito in sede referente.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante « Disposizioni in materia di cittadinanza », evidenzia che il provvedimento in esame introduce nuove disposizioni in materia di acquisto della cittadinanza italiana da parte di stranieri che abbiano fatto ingresso in Italia entro il compimento del dodicesimo anno di età e abbiano frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici o percorsi di istruzione e formazione professionale.

In proposito, richiama quanto affermato dal Governo presso la Commissione Bilancio nella XVII legislatura (in occasione dell'esame della proposta di legge C. 9), secondo cui nell'ordinamento italiano il godimento di prestazioni di natura sociale ed assistenziale è in massima parte collegato a situazioni soggettive riconducibili al regolare soggiorno o, in taluni casi, alla mera presenza all'interno del territorio nazionale. Osserva che in tal senso ha disposto anche la successiva legge n. 238 del 2021 (legge europea 2019-2020), che, per l'accesso ad una serie di benefici (tra cui l'assegno di maternità e paternità, l'assegno di natalità, il bonus « asili nido », ecc.), ha previsto che sia sufficiente, per i cittadini stranieri, il possesso di talune categorie di permesso di soggiorno anche in mancanza del requisito della cittadinanza.

Tanto premesso, reputa comunque utile acquisire ulteriori elementi di valutazione volti ad escludere che possano prodursi effetti finanziari, sia pur di natura eventuale ed indiretta, per effetto di altre prestazioni, non riconducibili entro limiti di spesa ed eventualmente tuttora subordinate al requisito della cittadinanza, sempre che il potenziale incremento delle naturalizzazioni sia considerato suscettibile di alterare le ipotesi sugli andamenti demografici, sottostanti le relative previsioni di spesa.



Inoltre, per quanto riguarda il nuovo articolo 23-bis della legge sulla cittadinanza, andrebbe a suo avviso chiarito se gli adempimenti informativi posti in capo agli ufficiali di stato civile possano essere svolti nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.**

**C. 544 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi GALLO (M5S), *relatore*, fa presente che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e che il provvedimento, già approvato dalla Camera in prima lettura, è stato modificato in seconda lettura dal Senato, le cui modifiche non sono corredate di relazione tecnica.

Passando all'esame delle sole modifiche introdotte dal Senato che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli 1-3, recanti Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. Missione e identità degli I.T.S. *Academy*, non si hanno osservazioni da formulare.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 4, recante Regime giuridico degli I.T.S. *Academy* e credito d'imposta, evidenzia che in seconda lettura il Senato ha inserito la previsione di un credito d'imposta sulle erogazioni liberali in favore

delle fondazioni ITS *Academy* e che la relativa disciplina, prevista ai commi 6 e 12, corrisponde a una condizione posta *ex* articolo 81 della Costituzione dalla Commissione Bilancio del Senato.

Osserva che l'onere derivante dal credito d'imposta sembra configurato in termini di limite di spesa, tenuto conto che l'onere è indicato in misura « pari a 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,4 milioni di euro (annui, si intende) a decorrere dall'anno 2024 »: evidenzia che la parte sostanziale della norma, tuttavia, non dispone esplicitamente la limitazione del beneficio in parola alle sole disponibilità finanziarie, bensì si limita a rimettere l'attuazione a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In proposito, risulta dunque necessario, a suo avviso, acquisire, da un lato, gli elementi di stima sulla cui base è stato quantificato l'onere derivante dai commi 6 e 12, dall'altro, un chiarimento del Governo circa i meccanismi procedurali sulla cui base ci si attende che sia garantita l'osservanza del limite di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 6 dell'articolo 4 prevede un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS *Academy*, provvedendo al relativo onere, pari a 0,8 milioni di euro per il 2022, a 1,6 milioni di euro per il 2023 e a 2,4 milioni di euro a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge n. 440 del 1997.

In proposito ricorda che l'articolo 4, comma 1, della legge n. 440 del 1997 reca la dotazione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della medesima legge, le cui risorse sono poi confluite nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, iscritto in distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione relativi, in particolare, all'istruzione prescolastica, a quella primaria,

nonché a quella secondaria di primo e secondo grado (capitoli 1195, 1204, 1196, 1194 e 2394). Al riguardo, reputa necessario che il Governo chiarisca in quale misura saranno ridotte le risorse iscritte in ciascuno dei suddetti capitoli per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in commento, anche al fine di assicurare che essi rechino le occorrenti disponibilità e che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 5, recante « Standard minimi dei percorsi formativi », andrebbe a suo parere chiarito se la disposizione (introdotta presso il Senato al comma 4), ai cui sensi l'attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro, possa essere attuata a invarianza di risorse oppure se, relativamente agli istituti finanziati o costituiti da enti pubblici, essa richieda una rimodulazione degli orari di insegnamento o della composizione del corpo docente tali da comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non già previsti a legislazione vigente.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 6, recante « Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti », ritiene che andrebbe chiarito se l'inclusione di rappresentanti e di esperti del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nelle commissioni di esame (di cui al comma 1) possa effettivamente avvenire ad invarianza di risorse come previsto dal comma 3.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 7, recante « Standard minimi per l'accreditamento degli I.T.S. *Academy* », non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 9, recante « Misure nazionali di sistema per l'orientamento » non ha osservazioni da formulare, dal momento che alle attività ministeriali di promozione di reti è applicabile una clausola di invarianza e che l'estensione delle attività del Comitato nazionale *ITS Academy* anche a

quelle di orientamento opera nei limiti delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 10, recante « Comitato nazionale *ITS Academy* » evidenzia che la norma istituisce un Comitato, prevedendo le consuete clausole di non onerosità degli emolumenti e di invarianza degli oneri. Osserva che il Comitato può, inoltre, avvalersi di altri enti pubblici. In proposito, andrebbero dunque, a suo parere, acquisiti elementi e dati idonei a suffragare l'assunzione che alla costituzione e al funzionamento del Comitato (ivi inclusi gli avvalimenti di altri enti pubblici) possa effettivamente provvedersi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 11, recante « Sistema di finanziamento », sull'istituzione del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, evidenzia che la dotazione è indicata in 48.355.436 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e sono state introdotte ulteriori finalità di utilizzazione delle risorse del fondo con diverse quote di finalizzazione e criteri di priorità. Sul punto non formula osservazioni dal momento che le nuove previsioni agiscono nel limite della dotazione del fondo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che durante l'esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica, in conseguenza di una condizione contenuta nel parere approvato dalla 5<sup>a</sup> Commissione bilancio, la dotazione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, istituito dall'articolo 11, comma 1, è stata incrementata da 48 milioni di euro annui a 48.355.436 euro annui a decorrere dal 2022 e che al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 296 del 2006 (capitolo 1464 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione).

In proposito, rileva che, in base al decreto di ripartizione del bilancio dello Stato per il triennio 2022-2024, il Fondo oggetto di riduzione reca uno stanziamento equi-

valente agli importi della spesa autorizzata dalla disposizione in commento che sembrerebbe, pertanto, configurarsi come una mera riallocazione di risorse tra Fondi aventi nella sostanza le medesime finalità. Ciò posto, reputa dunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla attuale disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 12, recante « Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale », rileva che presso il Senato è stata soppressa la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo (già fissata in misura pari a 400.000 euro annui per effetto di una condizione posta *ex* articolo 81 della Costituzione dalla Commissione Bilancio della Camera) mentre è stata mantenuta la copertura a valere sul medesimo fondo e nei limiti dello stesso. In proposito, ritiene che andrebbe quantificato l'onere derivante dalla norma, esplicitando altresì i dati e gli elementi di valutazione soggiacenti la medesima stima: ciò al fine di verificare che agli oneri medesimi, riferibili ad adempimenti di carattere obbligatorio, possa farsi fronte nel quadro delle risorse del Fondo, mediante le quali devono essere fronteggiati anche ulteriori adempimenti introdotti dalla presente legge.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che durante l'esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica è stata modificata la copertura finanziaria di cui all'articolo 12, comma 3, riguardante gli oneri derivanti dalla costituzione dell'Anagrafe nazionale degli studenti, espungendo la relativa quantificazione e specificando che a tali oneri si provvede nel limite di spesa a valere sulla dotazione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore. Poiché la quantificazione dell'onere di cui all'articolo 12 derivava da un'apposita condizione contenuta nel parere approvato dalla Commissione bilancio nel corso della prima lettura del provvedimento presso la Camera dei deputati, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo circa le ragioni della modifica apportata al testo nonché, in ogni caso, una

conferma circa la congruità della fonte di copertura indicata dalla norma in commento.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 13, recante « Monitoraggio e valutazione », rileva che, per effetto delle modifiche approvate dal Senato, la norma dispone che all'attuazione del presente articolo si provveda, oltre che a valere sulla dotazione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore – come già previsto nel testo approvato dalla Camera dei deputati – anche, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, in relazione agli enti pubblici vigilati o controllati riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In proposito andrebbero a suo parere acquisiti elementi volti a suffragare la predetta clausola di invarianza, anche con riguardo al previsto avvalimento da parte del Ministero dell'università e della ricerca di enti pubblici vigilati e controllati.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 14, recante « Fase transitoria e attuazione », non formula osservazioni, dal momento che le modifiche sono di carattere ordinamentale ed operano nel quadro di risorse già destinate a spesa a legislazione vigente.

La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati.**

**Nuovo testo Doc. XXII, n. 63.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento in esame, composto da cinque articoli, reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati.

Ricorda che la Commissione, composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera, conclude i propri lavori entro sei mesi dalla sua costituzione e presenta alla Camera una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.

Passando ad illustrare il contenuto, evidenzia che il testo prevede che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e che essa abbia facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

Per quanto riguarda gli oneri derivanti dall'attività della istituenda Commissione, fa presente che il comma 5 dell'articolo 5 prevede che le spese per il funzionamento della Commissione siano stabilite nel limite massimo di euro 40.000 per l'anno 2022 e che siano poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Quindi conclude che, poiché il provvedimento in esame non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso un parere di nulla osta.

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.**

**Nuovo testo C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione del Senato.**

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatore*, fa presente che il progetto di legge, nel testo approvato dalla Commissione di merito, reca modifiche all'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne e che il provvedimento, d'iniziativa parlamentare e già approvato al Senato, non è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante « Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne », ritiene che andrebbero acquisiti dal Governo elementi di valutazione che consentano di verificare l'effettività delle clausole di neutralità finanziaria di cui è corredato il testo: ciò con particolare riguardo alla possibilità di svolgere senza nuovi oneri i compiti di accertamento della violazione del divieto di bracconaggio ittico nelle acque interne attribuiti ai guardia parco e alle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale, nonché di dare attuazione in condizioni di neutralità alla previsione relativa alla reimmissione nei corsi d'acqua del materiale ittico ancora vivo di cui sia stata accertata la provenienza da attività di bracconaggio nelle acque interne.

La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo.**

**C. 3625 Governo, approvato dal Senato, e abb.**

(Parere alle Commissioni VII e XI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento, già approvato con modificazioni dal Senato, conferisce al Governo una delega legislativa e reca altre disposizioni in materia di spettacolo e che esso è collegato alla manovra di finanza pubblica.

Segnala che oggetto del presente esame è il testo approvato dal Senato in prima lettura e trasmesso alla Camera, al quale le Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro) non hanno introdotto emendamenti in sede referente.

Osserva che il disegno di legge reca all'articolo 2 una pluralità di deleghe legislative riguardanti: coordinamento e riordino della legislazione in materia di spettacolo; disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo; disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo; riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori a tempo determinato e dei lavoratori discontinui nel settore dello spettacolo.

Evidenzia che le disposizioni di carattere finanziario relative alle deleghe di cui ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 2 sono riportate al comma 8, che reca sia una clausola di invarianza finanziaria, sia il richiamo al meccanismo procedurale di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), che prevede la possibilità, per la complessità della materia trattata, di rinviare la quantificazione e la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe al momento dell'adozione dei decreti legislativi attuativi.

Con riferimento alla delega di cui all'articolo 2, comma 6, rileva che il successivo comma 7 dispone che alla sua attuazione si provveda nel limite massimo delle risorse iscritte sul Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET, incrementate da quelle derivanti dal contributo di cui alla lettera e) del comma 6 nonché dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità.

Osserva altresì che l'articolo 1 e gli articoli da 3 a 12 prevedono ulteriori disposizioni di diretta applicabilità in materia di spettacolo e che il testo originario del disegno di legge è corredato di una relazione tecnica, che risulta tuttora parzialmente utilizzabile.

Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante « Modifiche all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175 », rileva che le disposizioni in esame intervengono su norme a carattere programmatico e di principio, non suscettibili di determinare effetti finanziari diretti. Per quanto riguarda le considerazioni relative alla delega di cui al successivo articolo 2, rimanda alla relativa scheda.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 2, recante « Deleghe al Governo in materia di spettacolo », rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono, al comma 8, sia una clausola di invarianza finanziaria – con la quale si prevede la non onerosità del provvedimento – sia l'esplicito richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che subordina l'emanazione dei decreti legislativi, i cui eventuali maggiori oneri non siano compensati al suo interno, alla successiva o contestuale entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Evidenzia che tale disposizione non attiene alla delega di cui ai commi 6 e 7, relativa al riordino e alla revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, in favore dei lavoratori che prestino la propria attività artistica o tecnica a tempo determinato, per la quale è prevista un'autonoma copertura nell'ambito di un limite di spesa a decorrere dall'esercizio 2023. Ciò premesso, pur tenendo conto della complessità dell'intervento oggetto della delega e del connesso rinvio della quantificazione e copertura dei relativi oneri al momento dell'adozione dei provvedimenti da emanare nell'esercizio della delega, reputa comunque opportuno



evidenziare alcuni profili potenzialmente onerosi inerenti i principi e criteri relativi alle deleghe di cui ai commi da 1 a 5. Rispetto a tali criteri sarebbe infatti a suo parere opportuno acquisire, ove disponibili, elementi di informazione dal Governo per una valutazione, anche di massima, circa i potenziali effetti finanziari derivanti dall'esercizio delle suddette deleghe e le risorse eventualmente già identificate per farvi fronte. Fa riferimento, in particolare ai seguenti principi e criteri relativi: relativamente al comma 1 (coordinamento e il riordino della legislazione in materia di spettacolo) alla promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle opere di giovani artisti e compositori emergenti; alla promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo; promozione dell'integrazione e dell'inclusione, attraverso attività formative; alla promozione e diffusione della cultura lirica; all'estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee; alla promozione delle attività di danza; al sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea; relativamente al comma 4 (disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo) all'indennità giornaliera in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva; alle specifiche tutele economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro; alle tutele specifiche per l'attività preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione artistica; relativamente al comma 5 (disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo): all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello spettacolo derivante da bandi o procedure selettive.

Per quanto riguarda la delega di cui ai commi 6 e 7, relativa alla revisione degli strumenti di integrazione al reddito per i lavoratori a tempo determinato e disconti-

nui dello spettacolo, fa presente che gli interventi che saranno introdotti con il decreto attuativo sono coperti nel limite massimo delle risorse iscritte sul Fondo per il sostegno economico temporaneo, di cui all'articolo 1, comma 352, della legge n. 234 del 2021, incrementate da quelle derivanti dal contributo di cui alla lettera e) del comma 6 nonché dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità. In proposito, rilevando che le norme non indicano l'importo del suddetto limite, osserva che il provvedimento di attuazione, oltre a quantificare il livello degli oneri derivanti dalla revisione degli ammortizzatori sociali in esame e le risorse disponibili sul Fondo sopra menzionato, dovrà specificare le entrate connesse al contributo richiesto ai datori di lavoro e a specifiche categorie di lavoratori, nonché un meccanismo in grado di salvaguardare la coerenza tra contribuzioni e prestazioni. Sul punto ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione dal Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 7 dell'articolo 2 prevede che agli oneri derivanti dall'esercizio della delega conferita ai sensi del precedente comma 6, concernente il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità nonché l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo a tempo determinato o discontinui, si provvede, a decorrere dal 2023, nel limite massimo delle risorse iscritte sul Fondo per il sostegno economico temporaneo ai lavoratori dello spettacolo (cap. 1920 dello stato di previsione del Ministero della cultura), istituito dall'articolo 1, comma 352, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022), con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale giudica utile acquisire una conferma da parte del Governo – che le suddette risorse risultassero sostanzialmente già finalizzate all'attuazione degli interventi oggetto della delega in commento, come sembrerebbe del resto potersi desumere dal tenore letterale della

norma istitutiva del citato Fondo, che appunto prevedeva l'adozione di un apposito provvedimento normativo volto all'introduzione nel nostro ordinamento di un sostegno economico temporaneo in favore delle predette categorie di soggetti. Rileva inoltre che, come previsto dallo stesso comma 7, alle risorse stanziato dal Fondo medesimo potranno aggiungersi quelle derivanti dal contributo a carico di datori di lavoro e lavoratori che percepiscano retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, di cui al principio e criterio direttivo della lettera e) del comma 2 dell'articolo 2. In proposito, reputa opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alle concrete modalità di acquisizione e assegnazione delle risorse in parola, in particolare se le stesse siano destinate – come potrebbe intendersi dal tenore letterale della disposizione – a confluire nella dotazione del predetto Fondo.

Osserva che il successivo comma 8 dispone invece che – fatto salvo quanto dianzi evidenziato con riferimento al comma 7 – dall'attuazione delle deleghe di cui al medesimo articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, in tale quadro, il medesimo comma 8 prevede che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 3, recante « Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo » rileva che la disposizione in esame è assistita da una clausola di invarianza finanziaria al comma 6 e, anche in considerazione dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e dal Governo in prima lettura, non formula osservazioni.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 4, recante « Professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo », osserva che le disposizioni di cui al comma 4 non quantificano gli oneri derivanti dall'istituzione e dalla gestione del registro nazionale degli agenti o rappresentanti per lo spettacolo dal vivo e che, in assenza di relazione tecnica, non sussistono inoltre indicazioni riguardo a risorse eventualmente già disponibili per farvi fronte. In proposito, ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a determinare gli effetti per la finanza pubblica, nonché a determinare le relative modalità di copertura. Non formula osservazioni circa le restanti disposizioni, stante il loro carattere ordinamentale.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 5, recante « Osservatorio dello spettacolo », per quanto concerne il riassetto dei compiti dell'Osservatorio (commi 2 e 3) non ha osservazioni da formulare, in ragione di quanto chiarito dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura. Allo stesso modo, non formula osservazioni sulla Commissione tecnica, per i cui componenti non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Fa presente che nella disposizione in esame taluni elementi hanno invece carattere potenzialmente oneroso, come la realizzazione del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, al quale concorrono tutti i sistemi informativi esistenti (comma 4), nonché la possibilità che l'Osservatorio si avvalga di un massimo di 10 esperti e stipuli convenzioni con le università, ai fini dello svolgimento di tirocini formativi curriculari (comma 7): rileva che tali oneri, al pari di tutti quelli per lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio, vengono mantenuti a carico del Fondo unico per lo spettacolo (comma 8), come già previsto a legislazione vigente. Andrebbero quindi, a suo avviso, acquisiti dati informativi che consentano di verificare il fabbisogno effettivo per l'esercizio delle attività sopra indicate nonché la congruità delle risorse allo stesso destinate nell'ambito del FUS, senza pregiudizio di altre

finalità di spesa già previste a normativa vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 8 dell'articolo 5 pone a carico del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le spese per lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio dello spettacolo, istituito presso il Ministero della cultura dal precedente comma 1 del medesimo articolo 5, nonché le spese per gli incarichi agli esperti di cui esso potrà avvalersi – nel numero massimo di dieci per un compenso annuo complessivo pari ad euro 7.000 *pro capite*, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione – e per le convenzioni relative alla collaborazione con enti pubblici e privati, che lo stesso Osservatorio potrà stipulare ai sensi del comma 7.

In proposito, segnala preliminarmente che la disposizione in commento, stante la sua formulazione, non reca una quantificazione degli oneri che ne deriverebbero e sembrerebbe pertanto configurarsi alla stregua di una clausola di invarianza finanziaria. Ciò premesso, rammenta che il Fondo a carico del quale sono poste le suddette spese – la cui dotazione complessiva per l'anno 2022 è pari a circa 420 milioni di euro – è ripartito tra una pluralità di capitoli dello stato di previsione del Ministero della cultura. In tale quadro, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se debba ancora ritenersi valido il richiamo alle risorse di cui al capitolo 1390 dello stato di previsione del Ministero della cultura, contenuto nella relazione tecnica al disegno di legge del Governo con riferimento alla disposizione sull'Osservatorio dello spettacolo, nella stesura precedente le diverse modifiche apportate durante l'esame presso il Senato, ovvero a quale ulteriore quota del Fondo stesso debba eventualmente farsi riferimento a fronte delle predette modifiche.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 6, recante « Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo », rileva che la norma istituisce il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, ne demanda la disciplina di funzio-

namento a un successivo decreto ministeriale, individua talune delle sue funzioni (svolgimento di attività a supporto degli osservatori regionali o in collaborazione con essi, monitoraggio delle attività dello spettacolo, raccolta e analisi dei dati ecc.) e dispone una clausola di invarianza. In proposito, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi idonei a suffragare l'assunzione che il Sistema a rete possa svolgere le proprie funzioni nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente; ciò anche tenuto conto che le concrete modalità di funzionamento, incluse eventuali dotazioni materiali o attività di supporto da parte di strutture pubbliche, sono rimesse a una successiva fonte di rango secondario: osserva pertanto che, per effetto di tale rinvio, non risulta di fatto possibile sottoporre a verifica, in sede parlamentare, l'invarianza finanziaria oggetto dell'apposita clausola riportata nel testo dell'articolo in esame.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 7, recante « Osservatori regionali dello spettacolo », andrebbe a suo parere chiarito se gli adempimenti che la norma pone in capo alle Regioni comportino nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 8, recante « Portale INPS e servizi per i lavoratori dello spettacolo », osserva che la relazione tecnica non fornisce dati ed elementi di valutazione volti a verificare la stima dei maggiori oneri per l'INPS derivanti dalla necessità, prevista dalle norme in esame, di garantire sul proprio portale servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, tra cui quelli previsti dal comma 2, introdotto dal Senato, e inerente un ulteriore specifico canale di accesso. Peraltro, rileva che la suddetta stima prevede un identico onere sia per l'annualità di partenza, sia per quelle successive, non diversificando quindi gli oneri iniziali relativi all'implementazione del portale (presumibilmente limitati al primo anno) da quelli relativi all'alimentazione a regime dei servizi e alla manutenzione. Sul punto reputa necessario acquisire gli elementi posti alla base della quantificazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 3 dell'articolo 8 provvede agli oneri derivanti dall'attivazione – tramite il portale INPS – di specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge n. 163 del 1985, il cui stanziamento – come in precedenza detto – è ripartito tra una pluralità di capitoli dello stato di previsione del Ministero della cultura. In proposito segnala che, come riportato nella relazione tecnica al disegno di legge in esame, oggetto di riduzione è il capitolo di bilancio 6622 (denominato «Quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività musicali in Italia e all'estero») e, più in particolare, il suo piano gestionale n. 4, che reca una dotazione di 34,5 milioni di euro in ragione d'anno. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare giacché, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto piano gestionale risulta effettivamente accantonato l'importo alla cui copertura si provvede ai sensi della disposizione in commento. Rammenta peraltro che il Governo, come evidenziato nel parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione bilancio del Senato nella seduta del 9 febbraio scorso, durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento ha già avuto modo di assicurare che dall'attuazione della disposizione in esame non deriva pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle disponibilità del citato piano gestionale n. 4.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 9, recante «Istituzione del Tavolo permanente per il settore dello spettacolo», osserva come la disposizione in esame è assistita da una clausola di invarianza finanziaria, cui si aggiunge la consueta clausola di esclusione degli emolumenti. In proposito andrebbero a suo parere acquisiti elementi informativi volti a verificare l'effettiva possibilità di dar seguito alle funzioni attribuite al costituendo Tavolo per-

manente per lo spettacolo nel limite delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 10, recante «Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali», evidenzia che le disposizioni incrementano l'importo massimo della retribuzione giornaliera posta a base per il calcolo dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e per le prestazioni relative alle indennità economiche di malattia e maternità, determinando quindi maggiori oneri in capo agli enti previdenziali interessati e al SSN. In proposito, reputa necessario acquisire i dati e le ipotesi (quali la platea interessata dalle norme e il differenziale di incremento delle prestazioni) sottostanti la stima degli oneri indicata dal testo ai fini della verifica della stessa. Osserva inoltre che la clausola finanziaria configura gli oneri medesimi come tetto di spesa («pari a»): andrebbero dunque a suo avviso acquisiti chiarimenti circa i meccanismi di monitoraggio e salvaguardia volti al rispetto dei limiti dello stanziamento, nonché circa l'effettiva possibilità di configurare come tetto di spesa oneri che afferiscono a prestazioni che in diversi casi non risultano comprimibili sulla base delle disponibilità di risorse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 2 dell'articolo 10 provvede agli oneri derivanti dall'incremento dell'importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2022-2024, di competenza del Ministero della cultura. In proposito, non ha osservazioni da formulare dal momento che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, nel presupposto – sul quale giudica comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo – che, pur in assenza di un'espressa previsione in tal senso nel testo, il

Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 11, recante Tirocini formativi e di orientamento per giovani diplomati presso istituti professionali, non formula osservazioni in considerazione del carattere facoltativo di quanto previsto nella norma, cui dunque le regioni potranno dare seguito, al sussistere delle relative disponibilità economiche, nel quadro dei vigenti vincoli di bilancio.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 12, recante « Disposizioni concernenti il Fondo unico per lo spettacolo », non ha osservazioni da formulare dal momento che le disposizioni in esame riconoscono un criterio di premialità nell'ambito dei contributi erogati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di contributi, che opera nel limite delle disponibilità, incidendo dunque sulla selezione dei soggetti beneficiari e non sul totale delle risorse da riconoscere.

La viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nella quale sono contenuti gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore (*vedi allegato*).

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3625 Governo, approvato dal Senato, recante Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo;

preso atto del contenuto della relazione tecnica aggiornata trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009,

esprime

PARERE FAVOREVOLE »

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.15.**

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte. (COM(2021)645 final).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022. (Doc. LXXXVI, n. 5).**

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (14441/21).**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 22 giugno 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore Fassina, formula la seguente proposta di parere che tiene conto



delle considerazioni svolte da quest'ultimo nel corso della precedente seduta:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminati il Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte (COM(2021)645 *final*), la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5), il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio "Affari esteri" (14441/21),

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

si valuti l'opportunità, in relazione agli obiettivi di riforma del quadro di *governance* economica europea, di provvedere ad un aggiornamento dello scenario macroeconomico di riferimento alla luce dei recenti sviluppi del conflitto russo-ucraino, con particolare attenzione ai fenomeni inflazionistici da esso derivanti e al conseguente impatto degli stessi sulla sostenibilità del debito ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.20.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 29 giugno 2022. – Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene*

*la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).**

**Atto n. 389.**

(Rilievi alla XI Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 giugno 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, nel riferire che è stato acquisito il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (Atto n. 389);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la disciplina agevolativa introdotta dal presente provvedimento per il PEEP è analoga, per quanto attiene ai profili suscettibili di implicazioni finanziarie, a quella già in vigore per prodotti esistenti caratterizzati dalle medesime finalità;

all'articolo 1, comma 1, lettera *v*), la definizione di capitale dovrebbe far riferimento al capitale accumulato nel sottoconto italiano;

al riguardo si richiama l'articolo 15, nel quale si ritrova il riferimento al capitale nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni PEPP del sottoconto italiano, infatti è nei confronti di quest'ultimo che lo schema di decreto introduce delle disposizioni specifiche;

all'articolo 14 appare opportuno sopprimere il comma 2, secondo cui il conto PEPP costituisce patrimonio autonomo e separato rispetto a quello del fornitore di PEPP e a quello del cliente PEP, in quanto recante una previsione già desumibile dal precedente articolo 11 sulle segregazioni di attività e passività e possibile fonte di incertezza interpretativa (visto il riferimento al conto PEPP e non al sottoconto italiano);

appare necessario modificare l'articolo 16, comma 1, lettera a), al fine di dirimere eventuali dubbi interpretativi in merito alla deducibilità dei contributi versati ai sottoconti esteri di PEPP, considerato che il nuovo articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del TUIR richiama le condizioni e i limiti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento PEPP (ossia l'articolo 10, comma 2, dello schema di decreto che fa riferimento solo ai contributi destinati ai sottoconti italiani);

in particolare, è necessario integrare il secondo periodo dell'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del TUIR con il riferimento ai contributi versati nei sottoconti esteri di PEPP;

all'articolo 18, comma 1, recante la clausola di invarianza finanziaria, appare opportuno modificare il secondo periodo nel senso di riferire la condizione di neutralità finanziaria al compimento, da parte delle autorità nazionali competenti, degli adempimenti "di cui al presente decreto", anziché "di cui al presente articolo", come attualmente previsto dal testo,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

1) *All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera v) con la seguente: v) "capitale": il*

montante finale accumulato nel sottoconto italiano al raggiungimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla prestazione pensionistica PEPP;

2) *All'articolo 14 si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 2;*

3) *All'articolo 16, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), il primo periodo è sostituito dal seguente: "i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto, nonché ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 1238/2019, alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione del medesimo regolamento." e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti di cui al periodo precedente sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 1238/2019";*

4) *All'articolo 18, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: di cui al presente articolo con le seguenti: di cui al presente decreto ».*

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai**

**dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni.**

**Atto n. 384.**

(Rilievi alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 giugno 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, fa presente che è stato acquisito il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni.

La viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue.

Le amministrazioni interessate provvederanno ai nuovi adempimenti previsti dall'articolo 8, in materia di tessera per il portatore di impianto e informazioni che devono essere fornite ai pazienti portatori di impianto e dall'articolo 24, in materia di offerta in vendita a distanza dei dispositivi medici, non previsti dalle abrogate norme nazionali di riferimento, nel limite delle risorse disponibili. In particolare gli obblighi di cui all'articolo 8 sono riferiti ad attività in capo al Ministero della salute già in essere, alle quali si fa fronte con i capitoli di funzionamento della competente Direzione generale.

Relativamente all'articolo 24, nella relazione tecnica è stato evidenziato che non si tratta di attività già applicabili ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745, bensì di attività che, nell'ambito dei compiti esercitati dalla competente Direzione generale (già in data anteriore al Regolamento), consentono un'ottimizzazione delle risorse grazie alla previsione di specifiche attività (interventi sui siti *web*).

Con riferimento all'articolo 10, comma 7, che dispone che il Ministero della salute

adotti misure adeguate in materia di incidenti gravi, quali l'organizzazione di campagne di informazione e di comunicazione mirate a sensibilizzare e incoraggiare la segnalazione di incidenti gravi, per quanto riguarda il capitolo di bilancio sul quale graveranno le spese a cui rinvia la relazione tecnica, si precisa che per il biennio 2022-2023, a legislazione vigente, sul capitolo 3432 gravano impegni per euro 28.404,50 e che sul predetto capitolo, a legislazione vigente, non gravano specificamente attività obbligatorie derivanti da altre norme.

In merito all'articolo 13, si fa presente che la Banca Dati Eudamed è stata concepita a livello europeo sulla base della banca dati nazionale. In tal senso, il progetto di realizzazione di Eudamed riproduce la struttura storicamente in uso all'Autorità Competente italiana, in particolare per la classificazione (European Medical Device Nomenclature – EMDN), pertanto si avrà una connessione tra le due banche dati che garantirà l'operatività secondo modalità già in uso. Ne consegue che alle predette attività si continuerà a far fronte con i pertinenti capitoli di funzionamento della competente Direzione generale del Ministero della salute.

Si conferma che le attività da porre a carico del fondo per il governo dei dispositivi medici, di cui all'articolo 28, saranno individuate in modo che la relativa configurazione e attuazione siano contenute nei limiti delle risorse disponibili del fondo medesimo.

Per quanto riguarda l'articolo 30, recante disposizioni tariffarie, si fa presente che l'attuale sistema tariffario è riferibile ai costi per le attività di valutazione degli organismi notificati e di rilascio di attestati di libera vendita e che la necessità di un nuovo sistema tariffario non nasce dall'esigenza di copertura dei costi amministrativi – copertura che è garantita dall'attuale sistema tariffario e dai pertinenti capitoli di funzionamento della competente Direzione generale del Ministero della salute – bensì dalla necessità di quantificare in maniera più corretta, uniforme e precisa i costi riferibili alle singole prestazioni, in

moda da consentire che il singolo operatore paghi una tariffa corrispondente ai costi effettivamente sostenuti dall'Amministrazione nel caso specifico.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni (Atto n. 384);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le amministrazioni interessate provvederanno ai nuovi adempimenti previsti dall'articolo 8, in materia di tessera per il portatore di impianto e informazioni che devono essere fornite ai pazienti portatori di impianto e dall'articolo 24, in materia di offerta in vendita a distanza dei dispositivi medici, non previsti dalle abrogate norme nazionali di riferimento, nel limite delle risorse disponibili;

in particolare gli obblighi di cui all'articolo 8 sono riferiti ad attività in capo al Ministero della salute già in essere, alle quali si fa fronte con i capitoli di funzionamento della competente Direzione generale;

relativamente all'articolo 24, nella relazione tecnica è stato evidenziato che

non si tratta di attività già applicabili ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745, bensì di attività che, nell'ambito dei compiti esercitati dalla competente Direzione generale (già in data anteriore al Regolamento), consentono un'ottimizzazione delle risorse grazie alla previsione di specifiche attività (interventi sui siti *web*);

con riferimento all'articolo 10, comma 7, che dispone che il Ministero della salute adotti misure adeguate in materia di incidenti gravi, quali l'organizzazione di campagne di informazione e di comunicazione mirate a sensibilizzare e incoraggiare la segnalazione di incidenti gravi, per quanto riguarda il capitolo di bilancio sul quale graveranno le spese a cui rinvia la relazione tecnica, si precisa che per il biennio 2022-2023, a legislazione vigente, sul capitolo 3432 gravano impegni per euro 28.404,50 e che sul predetto capitolo, a legislazione vigente, non gravano specificatamente attività obbligatorie derivanti da altre norme;

in merito all'articolo 13, si fa presente che la Banca Dati Eudamed è stata concepita a livello europeo sulla base della banca dati nazionale;

in tal senso, il progetto di realizzazione di Eudamed riproduce la struttura storicamente in uso all'Autorità Competente italiana, in particolare per la classificazione (European Medical Device Nomenclature – EMDN), pertanto si avrà una connessione tra le due banche dati che garantirà l'operatività secondo modalità già in uso;

ne consegue che alle predette attività si continuerà a far fronte con i pertinenti capitoli di funzionamento della competente Direzione generale del Ministero della salute;

si conferma che le attività da porre a carico del fondo per il governo dei dispositivi medici, di cui all'articolo 28, saranno individuate in modo che la relativa configurazione e attuazione siano conte-

nute nei limiti delle risorse disponibili del fondo medesimo;

per quanto riguarda l'articolo 30, recante disposizioni tariffarie, si fa presente che l'attuale sistema tariffario è riferibile ai costi per le attività di valutazione degli organismi notificati e di rilascio di attestati di libera vendita e che la necessità di un nuovo sistema tariffario non nasce dall'esigenza di copertura dei costi amministrativi – copertura che è garantita dall'attuale sistema tariffario e dai pertinenti capitoli di funzionamento della competente Direzione generale del Ministero della salute – bensì dalla necessità di quantificare in maniera più corretta, uniforme e precisa i costi riferibili alle singole prestazioni, in modo da consentire che il singolo operatore paghi una tariffa corrispondente ai costi effettivamente sostenuti dall'Amministrazione nel caso specifico,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con il parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente.**

**Atto n. 385.**

(Rilievi alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 giugno 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, fa presente che è stato acquisito il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni.

La viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue.

Le amministrazioni interessate provvederanno ai nuovi adempimenti previsti dall'articolo 19, in materia di commercio dei dispositivi, dall'articolo 20, in materia di offerta in vendita a distanza dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, nonché dall'articolo 22, in materia di pubblicità, non previsti dalle abrogate norme nazionali di riferimento, nel limite delle risorse disponibili.

In particolare, per quanto riguarda l'articolo 19, la relazione tecnica non fa riferimento a previsioni già vigenti, esplicitando che si tratta di disciplina di carattere ordinamentale e priva di effetti economici a carico della finanza pubblica; – relativamente all'articolo 20, nella relazione tecnica è stato evidenziato non che trattasi di attività già applicabili ai sensi del regolamento (UE) 2017/746, bensì di attività che, nell'ambito dei compiti esercitati dalla competente Direzione generale (peraltro già anteriormente al regolamento), consentono un'ottimizzazione delle risorse grazie alla previsione di poteri provvedimenti specifici (interventi sui siti *web*).

Per quanto riguarda l'articolo 22, si conferma che le attività previste sono sovrapponibili alle attività attualmente poste in essere, ma non sulla base del regolamento (UE) 2017/746 bensì della normativa nazionale previgente e delle linee guida evidenziate in relazione tecnica.

Per quanto riguarda l'articolo 9, in materia di registrazione degli operatori economici nel sistema elettronico EUDAMED, si fa presente che le risorse disponibili a legislazione vigente sono le medesime utilizzate per il funzionamento della competente Direzione generale del Ministero della salute.



Con riferimento all'articolo 13, comma 7, che dispone che il Ministero della salute adotti misure adeguate in materia di incidenti gravi, quali l'organizzazione di campagne di informazione e di comunicazione mirate a sensibilizzare e incoraggiare la segnalazione di incidenti gravi, per quanto riguarda il capitolo di bilancio sul quale graveranno le spese a cui rinvia la relazione tecnica, si precisa che per il biennio 2022-2023, a legislazione vigente, sul capitolo 3432 gravano impegni per euro 28.404,50 e che sul predetto capitolo, a legislazione vigente, non gravano specificamente attività obbligatorie derivanti da altre norme.

Si conferma che le attività da porre a carico del fondo per il governo dei dispositivi medici, di cui all'articolo 24, saranno individuate in modo da garantire l'attuazione delle stesse nell'ambito delle sole risorse disponibili del fondo.

Per quanto riguarda l'articolo 28, recante disposizioni tariffarie, si evidenzia che l'attuale sistema tariffario è riferibile ai costi per le attività di valutazione degli organismi notificati e di rilascio di attestati di libera vendita.

La necessità di un nuovo sistema tariffario non nasce dall'esigenza di copertura dei costi amministrativi, copertura che si conferma assicurata dall'attuale sistema tariffario e dai pertinenti capitoli di funzionamento della competente Direzione generale del Ministero della salute, bensì dalla necessità di quantificare in maniera più corretta, uniforme e precisa i costi riferibili alle singole prestazioni, in modo da consentire al singolo operatore di pagare una tariffa corrispondente ai costi effettivamente sostenuti dall'Amministrazione nel caso specifico.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del

Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente (Atto n. 385);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le amministrazioni interessate provvederanno ai nuovi adempimenti previsti dall'articolo 19, in materia di commercio dei dispositivi, dall'articolo 20, in materia di offerta in vendita a distanza dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, nonché dall'articolo 22, in materia di pubblicità, non previsti dalle abrogate norme nazionali di riferimento, nel limite delle risorse disponibili;

in particolare, per quanto riguarda l'articolo 19, la relazione tecnica non fa riferimento a previsioni già vigenti, esplicitando che si tratta di disciplina di carattere ordinamentale e priva di effetti economici a carico della finanza pubblica; – relativamente all'articolo 20, nella relazione tecnica è stato evidenziato non che trattasi di attività già applicabili ai sensi del regolamento (UE) 2017/746, bensì di attività che, nell'ambito dei compiti esercitati dalla competente Direzione generale (peraltro già anteriormente al regolamento), consentono un'ottimizzazione delle risorse grazie alla previsione di poteri provvedimentali specifici (interventi sui siti *web*);

per quanto riguarda l'articolo 22, si conferma che le attività previste sono sovrapponibili alle attività attualmente poste in essere, ma non sulla base del regolamento (UE) 2017/746 bensì della normativa

nazionale previgente e delle linee guida evidenziate in relazione tecnica;

per quanto riguarda l'articolo 9, in materia di registrazione degli operatori economici nel sistema elettronico EUDAMED, si fa presente che le risorse disponibili a legislazione vigente sono le medesime utilizzate per il funzionamento della competente Direzione generale del Ministero della salute;

con riferimento all'articolo 13, comma 7, che dispone che il Ministero della salute adotti misure adeguate in materia di incidenti gravi, quali l'organizzazione di campagne di informazione e di comunicazione mirate a sensibilizzare e incoraggiare la segnalazione di incidenti gravi, per quanto riguarda il capitolo di bilancio sul quale graveranno le spese a cui rinvia la relazione tecnica, si precisa che per il biennio 2022-2023, a legislazione vigente, sul capitolo 3432 gravano impegni per euro 28.404,50 e che sul predetto capitolo, a legislazione vigente, non gravano specificatamente attività obbligatorie derivanti da altre norme;

si conferma che le attività da porre a carico del fondo per il governo dei dispositivi medici, di cui all'articolo 24, saranno individuate in modo da garantire l'attuazione delle stesse nell'ambito delle sole risorse disponibili del fondo;

per quanto riguarda l'articolo 28, recante disposizioni tariffarie, si evidenzia che l'attuale sistema tariffario è riferibile ai costi per le attività di valutazione degli organismi notificati e di rilascio di attestati di libera vendita;

la necessità di un nuovo sistema tariffario non nasce dall'esigenza di copertura dei costi amministrativi, copertura che si conferma assicurata dall'attuale sistema tariffario e dai pertinenti capitoli di funzionamento della competente Direzione generale del Ministero della salute, bensì dalla necessità di quantificare in maniera più corretta, uniforme e precisa i costi riferibili

alle singole prestazioni, in modo da consentire al singolo operatore di pagare una tariffa corrispondente ai costi effettivamente sostenuti dall'Amministrazione nel caso specifico,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.**

**Atto n. 382.**

(Rilievi alle Commissioni XII e XIII).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 22 giugno 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, fa presente che deve essere ancora trasmesso il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2021, relativo al potenziamento della capacità di comando e controllo (C2) multidominio della Difesa nell'ambito del progetto *Defence Information Infrastructure (DII)*.**

**Atto n. 395.**

(Rilievi alla IV Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Guido Germano PETTARIN (MISTO-VI-ICT), *relatore*, riferisce che il Ministro della difesa, in data 6 giugno 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2021, relativo al potenziamento della capacità di comando e controllo (C2) multidominio della Difesa nell'ambito del progetto *Defence Information Infrastructure* (DII).

Ricorda che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 14 giugno 2022, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.

Passando ad illustrare il contenuto del provvedimento, afferma che, come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame recepisce le esigenze operative formulate dalle Forze Armate nello specifico settore e si inserisce nella più ampia iniziativa della Difesa volta al potenziamento del settore capacitivo di Comando e Controllo (C2) Multidominio dello Strumento militare, che risponde, tra l'altro, ai *target* assegnati dall'Alleanza nell'ambito del NATO *Defence Planning Process*. In particolare lo schema evidenzia che risultano necessari interventi di ammodernamento tecnologico degli apparati obsoleti; di rinnovamento/ammodernamento dei sistemi tattici a supporto del concetto di *cloud* classificato della Difesa; di potenziamento delle capacità di interoperabilità nell'ambito delle operazioni alleanze di coalizione e, infine, di definizione di un programma di supporto logistico.

La scheda precisa che il decreto in esame si riferisce soltanto ad un segmento del programma descritto, di cui si prevede l'av-

vio nel 2023 e la conclusione nel 2034 e che comporterà un onere complessivo di 198,8 milioni di euro.

Al riguardo, si rileva pertanto la necessità di precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo deve essere circoscritto ad un segmento del programma, rispetto al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi del programma stesso dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Tanto premesso, si osserva che agli oneri relativi a tale segmento di programma si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, nello specifico avvalendosi di quelle iscritte sul capitolo 7120, piano gestionale n. 42.

In proposito, si segnala che citato piano gestionale – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato relativo al triennio 2022-2024 – reca uno stanziamento rispettivamente di 68,1 milioni di euro per l'anno 2023 e di 72,25 milioni di euro per l'anno 2024.

La scheda tecnica espone, altresì, la ripartizione dei costi relativi all'esecuzione del segmento di programma in oggetto, da sostenere in ciascun esercizio finanziario ricompreso nel periodo 2023-2034, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere « meramente indicativo, da attualizzarsi, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa » e che « i volumi finanziari riportati in tabella rappresentano la migliore previsione *ex-ante* del potenziale cronoprogramma dei pagamenti che scaturirà dal successivo iter contrattuale ».

Tale ripartizione della spesa, infatti, potrà essere rimodulata, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto pre-

visto dalla nuova nozione contabile di « esigibilità dell'impegno » recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

La scheda tecnica precisa, inoltre, che il programma sarà comunque gestito in maniera tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero potrà essere rimodulato attraverso la progressiva attuazione e/o ridefinizione della tempistica associata, fermo restando che – stante il carattere prioritario dell'iniziativa – la copertura finanziaria del programma stesso potrà essere ulteriormente garantita a valere delle risorse iscritte nel programma di spesa « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma, perlomeno per il primo biennio di attuazione dello stesso, appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un chiarimento circa l'effettiva sussistenza delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso.

Infine, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

La viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue.

Lo schema di decreto ministeriale in esame è relativo al potenziamento della capacità di comando e controllo (C2) mul-

tidominio della Difesa nell'ambito del progetto *Defence Information Infrastructure* (DII).

Coerentemente con le previsioni del Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023 si sottopone ad approvazione l'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (*tranche* successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie.

Tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento o per il Ministero dell'economia e delle finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate.

In merito, poi, alla realizzazione per *tranche* successive si evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare – con intervento contemporaneo – l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa.

La progressività, infatti, traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolate verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'*export*.

Le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in cosiddetta « contabilità ordinaria », ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano *ex ante* l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata.

In sintesi, dunque, in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale sono presentati per l'approvazione alle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interesse del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria che quantitativa – assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di



sotto insieme via via più ampi delle unità operative della Difesa.

Come da prassi consolidata ed in ossequio alle vigenti normative che regolano la contabilità di Stato, la Difesa opera un'oculata ripartizione delle risorse annualmente assegnate con legge di bilancio, in favore dei programmi di ammodernamento e rinnovamento che, di volta in volta, siano ritenuti prioritari per il Dicastero con una distribuzione lungo l'arco temporale del quindicennio.

Nonostante l'orizzonte temporale estremamente esteso e il carattere chiaramente previsionale del cronoprogramma descritto, si conferma che, per ogni singola annualità, la somma di tutti gli stanziamenti a valere sui capitoli di investimento del Ministero della difesa non eccede quanto già assentito o autorizzato.

Pertanto si forniscono assicurazioni in merito alla sussistenza *ab initio* della necessaria copertura per ogni programma d'investimento della Difesa, nella misura indicata dai rispettivi cronoprogrammi presentati nelle schede per approvazione.

Al contempo, le clausole presenti nel testo – atteso e scontato il pieno rispetto delle prescrizioni in materia di contabilità e finanza pubblica, nonché dei limiti e vincoli dettati dalla normativa vigente – consentono la necessaria flessibilità gestionale atta a garantire, comunque, la capienza sui capitoli e piani di gestione di volta in volta richiamati.

Si premette che le risorse sottese ai programmi di cui il dicastero invia alle Commissioni parlamentari gli atti da sottoporre a parere godono di copertura finanziaria a legislazione vigente.

Tale riscontro, oltre che interno, è opportunamente certificato dalla Ragioneria Generale dello Stato, a cui gli atti sono preliminarmente sottoposti e da cui ricevo apposita « bollinatura ».

In particolare, il programma rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021.

In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione

delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.

Per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere del medesimo portato normativo.

Guido Germano PETTARIN (MISTO-VI-ICT), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2021, relativo al potenziamento della capacità di comando e controllo (C2) multidominio della Difesa nell'ambito del progetto *Defence Information Infrastructure* (DII) (Atto n. 395);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

lo schema di decreto ministeriale in esame è relativo al potenziamento della capacità di comando e controllo (C2) multidominio della Difesa nell'ambito del progetto *Defence Information Infrastructure* (DII);

coerentemente con le previsioni del Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023 si sottopone ad approvazione l'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (*tranche* successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie;

tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento o per il Ministero dell'economia e delle



finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate;

in merito, poi, alla realizzazione per *tranche* successive si evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare – con intervento contemporaneo – l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa;

la progressività, infatti, traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolate verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'export;

le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in cosiddetta "contabilità ordinaria", ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano *ex ante* l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata;

in sintesi, dunque, in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale sono presentati per l'approvazione alle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interezza del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria che quantitativa – assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sotto insiemi via via più ampi delle unità operative della Difesa;

come da prassi consolidata ed in ossequio alle vigenti normative che regolano la contabilità di Stato, la Difesa opera un'oculata ripartizione delle risorse annualmente assegnate con legge di bilancio, in favore dei programmi di ammodernamento

e rinnovamento che, di volta in volta, siano ritenuti prioritari per il Dicastero con una distribuzione lungo l'arco temporale del quindicennio;

nonostante l'orizzonte temporale estremamente esteso e il carattere chiaramente previsionale del cronoprogramma descritto, si conferma che, per ogni singola annualità, la somma di tutti gli stanziamenti a valere sui capitoli di investimento del Ministero della difesa non eccede quanto già assentito o autorizzato;

pertanto si forniscono assicurazioni in merito alla sussistenza *ab initio* della necessaria copertura per ogni programma d'investimento della Difesa, nella misura indicata dai rispettivi cronoprogrammi presentati nelle schede per approvazione;

al contempo, le clausole presenti nel testo – atteso e scontato il pieno rispetto delle prescrizioni in materia di contabilità e finanza pubblica, nonché dei limiti e vincoli dettati dalla normativa vigente – consentono la necessaria flessibilità gestionale atta a garantire, comunque, la capienza sui capitoli e piani di gestione di volta in volta richiamati;

si premette che le risorse sottese ai programmi di cui il dicastero invia alle Commissioni parlamentari gli atti da sottoporre a parere godono di copertura finanziaria a legislazione vigente;

tale riscontro, oltre che interno, è opportunamente certificato dalla Ragioneria Generale dello Stato, a cui gli atti sono preliminarmente sottoposti e da cui ricevono apposita "bollinatura";

in particolare, il programma rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole

a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere del medesimo portato normativo,

**VALUTA FAVOREVOLMENTE**

lo schema di decreto in oggetto ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

ALLEGATO

**Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo. C. 3625  
Governo, approvato dal Senato, e abb.**

**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA**

MEF - RGS - Prot. 173329 del 20/06/2022 - U



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato GENERALE PER LA SPESA SOCIALE  
UFFICIO VII

Roma,

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

[ufficiocoordinamentolegislativo@pec.gov.it](mailto:ufficiocoordinamentolegislativo@pec.gov.it)

Prot. n.  
Rif. Prot. Entrata n. 146657/2022  
Allegati: 1

All'Ufficio legislativo – Economia

[legislativo.economia@pec.gov.it](mailto:legislativo.economia@pec.gov.it)

Oggetto: AC 3625 - Disegno di legge recante “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo”. Relazione tecnica di passaggio.

Con riferimento al disegno di legge indicato in oggetto, si rappresenta di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare e si restituisce la relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Prof. Masotta*

## RELAZIONE TECNICA

L'**articolo 1** apporta modifiche all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, questo richiamato dall'articolo 2 del disegno di legge; in particolare, l'articolo 2, comma 1 del disegno di legge prevede che il Governo, nell'esercizio della delega ivi prevista, tenga fra l'altro conto dei principi di cui all'articolo 1 della legge n. 175 del 2017. L'articolo in esame, per un verso, integra il novero delle fonti richiamate dall'articolo 1 della legge n. 175 del 2017 – inserendo, accanto al riferimento alla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, quello alla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata con legge 1° ottobre 2020, n.133, nonché alla Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI) - e, per l'altro, aggiunge dei principi di cui, come si è detto, il Governo terrà conto nell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1 del disegno di legge. Orbene, il comma 8 dell'articolo 2 del disegno di legge prevede espressamente che dall'attuazione delle deleghe contenute nell'articolo – e, fra queste, appunto anche quella di cui al comma 1 - non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In tale comma, si è pure previsto che, qualora poi uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Ne deriva che l'articolo in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 2** non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 1** reca la delega per il riordino normativo in materia di spettacolo, già prevista dalla legge n. 175 del 2017, secondo il procedimento e alle condizioni di cui all'articolo 2, commi 5 e 7 della stessa.

Il **comma 2**, si limita a indicare alcuni principi di cui tener conto nell'adozione dei decreti delegati di cui al comma 1.

Parimenti, il **comma 3** si limita a dettagliare il contenuto dei decreti delegati di cui al comma 1, con riferimento alla realtà dei live club.

I **commi 4 e 5** delegano il Governo all'adozione, rispettivamente, di un decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo e di un decreto legislativo recante disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo.

Il **comma 6** delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del predetto comma 1, da individuarsi con decreto interministeriale.

Secondo quanto previsto dal **comma 7**, agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede, a decorrere dall'anno 2023, nel limite massimo delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, incrementate da quelle derivanti dal contributo di cui alla lett. e) del comma 6 nonché dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità.

L'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha invero istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo denominato «Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET», con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo le cui prestazioni lavorative sono caratterizzate da discontinuità, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, rimettendo l'attuazione dell'intervento ivi previsto all'adozione di un successivo provvedimento normativo.

Considerato che l'introduzione, nell'ordinamento, di una indennità in favore dei lavoratori dello spettacolo le cui prestazioni lavorative si caratterizzano per il carattere strutturalmente discontinuo è prevista dalla delega di cui al comma 6 dell'articolo 2 del ddl spettacolo, con il comma in esame si è previsto che alla copertura degli oneri derivanti dall'esercizio di tale delega si provveda nel limite massimo delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 352, queste incrementate da quelle derivanti dal contributo di cui alla lett. e) del comma 6 nonché dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità. La prevista decorrenza della copertura degli oneri a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - a partire dal 2023 - è coerente con l'avvenuto trasferimento delle risorse per l'anno 2022 del Fondo in questione, pari a 40 milioni di euro, al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, disposto dall'articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

L'importo di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, incrementato delle risorse derivanti dal contributo di cui alla lett. e) del comma 6 nonché dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità, appare congruo rispetto ai criteri direttivi e alla possibilità di introdurre strumenti di sostegno per quei lavoratori dello spettacolo che, in considerazione del carattere discontinuo della loro attività, necessitano maggiormente di un supporto temporaneo di reddito.

Il **comma 8** prevede, infine, che, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, dall'attuazione delle deleghe di cui all'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno - oneri che al momento non si ritengono sussistenti e che comunque, stante la complessità della materia, che invero concerne il coordinamento e il riordino, tenuto conto di molteplici criteri direttivi, delle numerose disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di spettacolo, risulterebbero impossibili da quantificare - essi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'**articolo 3** non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a prevedere l'istituzione di un registro dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo, con funzione ricognitiva, da pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura. Il **comma 6** precisa l'invarianza di oneri e dispone che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le risorse già impegnate nella gestione dell'Osservatorio dello spettacolo (pari in media allo 0,14887694% del FUS ripartibile, ovvero a € 519.531,17 per l'anno 2021, Centro di responsabilità 8 - Direzione generale Spettacolo dello stato di



previsione del Ministero della cultura, capitolo 1390) potranno infatti assicurare anche la tenuta del registro.

L'**articolo 4** – che prevede il riconoscimento della professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, nonché l'istituzione, presso il Ministero della cultura, del registro di tali professionisti – non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al pari di quanto previsto per il registro di cui all'articolo 3 del disegno di legge, anche l'istituzione e la gestione dello stesso avverrà senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ossia quelle impegnate nella gestione dell'Osservatorio dello spettacolo. In altri termini, il personale assegnato all'Osservatorio curerà, fra le altre cose, anche il registro in parola. Per quel che concerne le risorse destinate annualmente al sostegno dell'Osservatorio dello spettacolo, si evidenzia come le stesse sono determinate dal Ministro sentito il Consiglio superiore dello spettacolo. In ragione delle funzioni attribuite, le risorse destinate al sostegno dell'Osservatorio potranno essere certamente implementate rispetto all'attuale dotazione finanziaria del capitolo. I capitoli FUS, difatti, vengono alimentati successivamente al riparto annuale da parte del Ministro, nonché con apposito e successivo decreto di variazione delle risorse sui capitoli di spesa. Sul proposito, va peraltro osservato che, in ragione dell'incremento pari a 20 milioni di euro disposto dalla legge di bilancio 2022, la dotazione complessiva del FUS per l'anno 2022 è pari a 420 mln (nel 2021 era invece pari a 400 mln; 348 mln nel 2019).

L'**articolo 5** prevede il riordino dei compiti di un organo già esistente, ossia l'Osservatorio dello spettacolo. L'Osservatorio dello Spettacolo è un organo che opera presso la Direzione generale Cinema e audiovisivo, Servizio I, cui è preposto personale già in servizio presso questo Ministero. È avvalendosi di tale personale che l'Osservatorio provvede e, dunque, provvederà in futuro all'espletamento dei compiti *ex lege* previsti, sostanzialmente riguardanti la raccolta e pubblicazione di dati concernenti il settore dello spettacolo, nonché l'elaborazione di documenti di raccolta e analisi di tali dati. Tra le attività svolte dal Servizio I della Direzione generale Cinema, per come individuate dal DM n. 21 del 28 gennaio 2020, figura invero quella concernente il supporto al funzionamento dell'Osservatorio per lo spettacolo di cui all'art. 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e attività relative alla relazione annuale sulla valutazione d'impatto. Agli eventuali oneri derivanti dall'espletamento dei compiti dell'Osservatorio, diversi da quelli cui si fa fronte con le prestazioni di lavoro dipendente del personale ivi assegnato, nonché alle remunerazione di esperti, nel numero massimo di dieci per ciascun anno, di cui l'Osservatorio può avvalersi, si farà fronte con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163 previste annualmente per il funzionamento, la dotazione dei mezzi e degli strumenti di tale organo (pari in media allo 0,14887694% del FUS ripartibile, ovvero a € 519.531,17 per l'anno 2021, Centro di responsabilità 8 – Direzione generale Spettacolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, capitolo 1390). Quanto agli incarichi degli esperti, il **comma 7** prevede espressamente che l'Osservatorio può avvalersi degli stessi nel numero massimo di dieci per un compenso annuo complessivo pari a euro € 7.000 *pro capite*, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'Amministrazione. Con riferimento alle convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati, si rappresenta che le stesse possono essere stipulate solo a condizione che non comportino oneri per le Amministrazioni coinvolte. Per quel che concerne la composizione della Commissione tecnica, si evidenzia che la stessa verrà definita dal decreto

di cui al comma 6 e che comunque come espressamente previsto dal medesimo comma 6 il funzionamento della stessa avverrà senza oneri per la finanza pubblica. Si prevede, invero, che la commissione verrà costituita con personale già in servizio presso l'Amministrazione. Con riguardo alle risorse destinate annualmente al sostegno dell'Osservatorio dello spettacolo, si evidenzia che le stesse sono determinate dal Ministro sentito il Consiglio superiore dello spettacolo. In ragione delle funzioni attribuite, le risorse destinate al sostegno dell'Osservatorio potranno essere eventualmente incrementate rispetto all'attuale dotazione finanziaria del capitolo. I capitoli FUS, difatti, vengono alimentati successivamente al riparto annuale da parte del Ministro, nonché con apposito e successivo decreto di variazione delle risorse sui capitoli di spesa. Sul proposito, va peraltro osservato che, in ragione dell'incremento pari a 20 milioni di euro disposto dalla legge di bilancio 2022, la dotazione complessiva del FUS per l'anno 2022 è pari a 420 mln (nel 2021 era invece pari a 400 mln; 348 mln nel 2019). L'eventuale incremento delle risorse destinate all'Osservatorio non arrecherebbe, in ogni caso, pregiudizi alla realizzazione di interventi a valere sul FUS già programmati a legislazione vigente, né effetti negativi in termini organizzativi e finanziari. Si rappresenta che l'eventuale incremento, ove necessario, potrebbe essere disposto nella misura massima dello 0,15% e comunque entro il limite massimo di 500.000 euro annui.

L'**articolo 6** istituisce il Sistema nazionale a rete degli osservatori. Esso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Secondo quanto previsto dal comma 4, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo si provvede con le risorse umane strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, ossia con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163 previste annualmente per il funzionamento, la dotazione dei mezzi e degli strumenti dell'Osservatorio dello spettacolo (Centro di responsabilità 8 – Direzione generale Spettacolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, capitolo 1390).

L'**articolo 7** prevede che nell'ambito delle competenze istituzionali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le regioni, in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, quali principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In particolare, si prevede che le Regioni, sulla base di criteri sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

- a) promuovono l'istituzione di osservatori regionali dello spettacolo per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo;
- b) verificano, anche attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di monitoraggio e valutazione, in collaborazione con l'Osservatorio dello spettacolo;
- c) promuovono e sostengono, attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, anche con la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei comuni, direttamente o in concorso con lo Stato, le attività dello spettacolo dal vivo.

La previsione concernente la promozione e il sostegno da parte delle Regioni, attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, ove istituiti, anche con la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei comuni, direttamente o in concorso con lo Stato, delle attività dello spettacolo concerne direttamente le Regioni che vi provvedono – come previsto in apertura del comma 1 - nell'ambito delle competenze istituzionali e nei limiti delle risorse

disponibili a legislazione vigente. Quanto alla partecipazione degli altri enti locali, di cui alla lettera c) del comma 1, si rappresenta come la stessa risulti meramente eventuale, peraltro presupponendo l'istituzione, da parte delle Regioni, degli osservatori in questione. L'istituzione degli osservatori non è invero prevista come obbligatoria dalla norma, limitandosi questa a prevedere che le Regioni ne promuovano l'istituzione.

L'**articolo 8** prevede, al **comma 1**, l'attivazione a carico di Inps di specifici servizi di informazione e comunicazione a favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo all'interno del proprio portale, al fine di agevolare l'accesso degli stessi alle prestazioni ed ai servizi telematici, ivi inclusa la consultazione dell'estratto conto contributivo. Il **comma 2** prevede che tra i servizi di informazione e comunicazione di cui al comma 1, l'INPS, tramite il proprio portale, attiva, in forma telematica, un canale di accesso dedicato denominato « Sportello unico per lo spettacolo », anche al fine di semplificare l'accesso al certificato di agibilità da parte dei soggetti, enti pubblici o privati, imprese o associazioni, che non hanno come scopo istituzionale o sociale o quale attività principale la produzione, l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o lo svolgimento di attività pedagogica collegata al mondo dello spettacolo e che si avvalgono delle prestazioni di lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. Per l'attuazione della disposizione, l'INPS provvede con le risorse umane previste a legislazione vigente, stimando un costo per infrastrutture informatiche pari a 250 mila euro annui, a decorrere dall'anno 2022. A tali oneri, secondo quanto previsto dal **comma 3**, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, a valere sulla disponibilità di parte corrente (Cap. 6622 PG 4)

L'**articolo 9** prevede l'istituzione, presso il Ministero della cultura, del Tavolo permanente per lo spettacolo, con lo scopo di favorire un dialogo fra gli operatori, per individuare e risolvere le evenienze critiche del settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia di COVID-19. Il **comma 3** dell'articolo in esame prevede espressamente che ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati. Pertanto, le attività riguardanti il Tavolo verranno realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attesa anche la composizione dello stesso prevista, che vede presenti il Ministro della cultura o un suo delegato, rappresentanti del Ministero della cultura e del lavoro, di INPS e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Il **comma 5** prevede, invero, che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 10**, con il **comma 1**, modifica l'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, in particolar modo prevedendo l'innalzamento della retribuzione massima giornaliera di riferimento per il calcolo delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità da euro 100 a euro 120,00, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2022.

La previsione determina un maggior onere in quanto modifica il calcolo dell'indennità di malattia e dell'indennità di maternità per i lavoratori dello spettacolo di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 182/1997.

*1) Stima del maggior onere relativamente all'indennità di malattia*



La stima si basa sulla normativa attualmente vigente e sulle più recenti informazioni disponibili negli archivi amministrativi Uniemens; è stata effettuata limitatamente agli assicurati al FPLS con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di lavoro autonomo (ossia i lavoratori dello spettacolo di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 182 del 1997). La platea individuata è di circa 32.000 soggetti per i quali si è proceduto al doppio calcolo dell'indennità di malattia, utilizzando il massimale di retribuzione giornaliero attualmente pari a 100 euro e quello pari a 120 euro secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo in esame.

**2) Stima del maggior onere relativamente all'indennità di maternità**

La stima si basa sulla normativa attualmente vigente e sulle più recenti informazioni presenti negli archivi amministrativi Uniemens. È stata individuata una platea di circa 800 lavoratrici autonome e a tempo determinato che è stata assunta come generazione-tipo per le stime.

La stima del maggior onere, in milioni di euro, derivante dall'aumento del massimale giornaliero di retribuzione da 100 a 120 euro è mostrata nella tabella seguente:

Anno	Maggior onere per indennità di maternità (in milioni di euro)	Maggior onere per indennità di malattia (in milioni di euro)
2022 (decorrenza 1° luglio)	0,4	0,5
2023	0,8	1,0
2024	0,8	1,0
2025	0,8	1,0
2026	0,8	1,0
2027	0,8	1,0
2028	0,8	1,0
2029	0,8	1,0
2030	0,8	1,0
2031	0,8	1,0


Il **comma 2** dell'articolo in esame prevede espressamente che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

L'**articolo 11** prevede che, al fine di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani con diploma di istruzione secondaria superiore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo. L'articolo non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che la mera promozione di tirocini, anche mediante la stipula di convenzioni, è attività che può farsi rientrare tra quelle ordinariamente svolte dalle regioni e dalle province autonome, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 12** prevede che i decreti del Ministro della cultura di riparto del FUS tengano conto di due criteri integrativi, quali quello riguardante la promozione dell'equilibrio di genere, nonché quello riguardante il riconoscimento di una premialità per le istituzioni che impiegano, nelle rappresentazioni liriche, giovani talenti italiani in misura pari ad almeno il 75 per cento degli artisti scritturati. L'articolo in esame non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a prevedere dei criteri integrativi di cui tener conto nel riparto dei contributi a valere sul FUS. A tale ultimo riguardo, si evidenzia che l'attuazione della disposizione non arreca pregiudizi alla realizzazione di interventi a valere sul FUS già programmati a legislazione vigente, né effetti negativi in termini organizzativi e finanziari.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

20/06/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*





## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	167
Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte (COM(2021)645 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio Affari esteri (14441/21) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..	167

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN.*

#### **La seduta comincia alle 15.**

#### **Variazione nella composizione della Commissione.**

Luigi MARATTIN, *presidente*, comunica che il deputato Filippo Scerra cessa di far parte della Commissione.

**Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte (COM(2021)645 final).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5).**

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023) – Portare**

**avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio Affari esteri (14441/21).**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 21 giugno scorso.

Nicola GRIMALDI (IPF), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sui provvedimenti in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.05.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione .....	168
Schema di decreto ministeriale recante approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2022, 2023 e 2024. Atto n. 394 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .....	169
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	172
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'anno 2022, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 396 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	169
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle Fondazioni lirico-sinfoniche ( <i>Esame del documento conclusivo e approvazione</i> ) .....	169
ALLEGATO 2 ( <i>Documento conclusivo approvato</i> ) .....	173
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. Nuovo testo C. 2328, approvata dalla 9 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato ( <i>Parere alla XIII Commissione</i> ) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	170
SEDE REFERENTE:	
Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	170
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	171

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 29 giugno 2022. – Presidenza della presidente Vittoria CASA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Rossano Sasso.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Vittoria CASA, *presidente*, comunica che hanno cessato di far parte della Commissione la deputata Margherita DEL SESTO e il deputato Gianluca VACCA e che sono entrati a farne parte il deputato Alfonso BONAFEDE e la deputata Anna Laura ORRICO.

**Schema di decreto ministeriale recante approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2022, 2023 e 2024.**

**Atto n. 394.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 giugno 2022.

Vittoria CASA, *presidente e relatrice*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato a lunedì 4 luglio prossimo e che nella seduta del 22 giugno scorso, la relatrice, on. Prestipino, ha svolto la relazione introduttiva. In sostituzione della relatrice, impossibilitata a essere presente, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'anno 2022, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.**  
**Atto n. 396.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 giugno 2022.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato a lunedì 4 luglio prossimo e che nella seduta del 22 giugno scorso, la relatrice, on. Aprea, ha svolto la relazione introduttiva. Chiede alla relatrice se sia pronta per formulare una proposta di parere.

Valentina APREA (FI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

Simona VIETINA (MISTO-VI-ICT) ricorda che tra i contributi previsti c'è quello destinato al museo internazionale delle ceramiche di Faenza: un museo unico al mondo che deve essere valorizzato anche per l'importanza che riveste per la città di Faenza e per l'intera Romagna. Auspica che in futuro il relativo finanziamento possa essere aumentato.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### **INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 29 giugno 2022. – Presidenza della presidente Vittoria CASA. – interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Rossano Sasso.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Indagine conoscitiva sulle Fondazioni lirico-sinfoniche.**

*(Esame del documento conclusivo e approvazione).*

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che, essendo la Commissione riunita in sede di indagine conoscitiva, per la discussione del documento conclusivo, la pubblicità della seduta sarà assicurata anche attraverso il resoconto *stenografico* (e non semplicemente sommario) degli interventi. Comunica che l'on. Nitti ha predisposto, a conclusione delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle fondazioni lirico-sinfoniche, una proposta di documento conclusivo, che è già stata anticipata in via informale ai rappresentanti dei gruppi nelle Commissioni e il cui testo è disponibile su GeoComm e in distribuzione. Chiede al collega Nitti se intende illustrare la sua proposta di documento conclusivo.

Michele NITTI (PD) presenta una proposta di documento conclusivo (*vedi allegato 2*).

Prendono quindi la parola per dichiarazione di voto, i deputati Cristina PATELLI (LEGA), Rosa Maria DI GIORGI (PD), Antonio PALMIERI (FI), Simone VALENTE (IPF), Alessandra CARBONARO (M5S), Gabriele TOCCAFONDI (IV), Vittoria CASA (IPF).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva proposto dal deputato Nitti.

#### **La seduta termina alle 15.15.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Rossano Sasso.*

#### **La seduta comincia alle 15.15.**

**Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.**

**Nuovo testo C. 2328, approvata dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente e relatrice*, riferisce che la Commissione deve esprimere un parere alla XIII Commissione (agricoltura) sul testo della proposta di legge in titolo, approvata dal Senato il 19 dicembre 2019, che modifica la disciplina vigente in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.

Precisa che in base alla proposta di legge in esame, non si prevedono più divieti – in funzione antibracconaggio ittico – con riferimento alle acque interne *tout court*

(che, a legislazione vigente, corrispondono ai fiumi, ai laghi, alle acque dolci, salse o salmastre), bensì tali divieti sono diversamente disciplinati a seconda che essi siano riferiti ai laghi indicati dal nuovo allegato 1, alle acque salse o salmastre o lagunari, oppure ai fiumi, ai laghi non inclusi nell'elenco di cui al predetto allegato 1 e alle acque dolci. Nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari sono quindi vietate una serie di attività tra cui, per la pesca sportiva, utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti.

Non ravvisando nel testo in esame altre norme che possano rientrare nell'ambito di competenza della VII Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

#### **La seduta termina alle 15.20.**

#### **SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Rossano Sasso.*

#### **La seduta comincia alle 15.20.**

**Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.**

**C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 giugno 2022.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 15 giugno scorso si è concluso l'esame preliminare e che i gruppi hanno rinunciato alla presentazione di proposte emendative. Comunica che le Commissioni assegnatarie del provvedimento in

sede consultiva hanno espresso i seguenti pareri: favorevole delle Commissioni affari costituzionali, finanze, lavoro pubblico e privato, affari sociali; favorevole con un'osservazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali. La Commissione bilancio esprimerà il parere direttamente all'Assemblea.

Valentina APREA (FI), esprimendo soddisfazione per la conclusione del provvedimento, ricorda che si tratta di un provvedimento molto discusso, pesato e soppesato e si augura che questa sia l'ultima volta in cui questo testo viene trattato in Commissione.

Vittoria CASA (IPF), *presidente*, dopo essersi associata all'espressione di soddisfazione della deputata Aprea per la conclusione dell'esame del provvedimento, pone in votazione il conferimento del mandato al relatore, on. Toccafondi.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Vittoria CASA (IPF), *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 15.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 29 giugno 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.



## ALLEGATO 1

**Schema di decreto ministeriale recante approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2022, 2023 e 2024. Atto del Governo n. 394 (ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).**

**PROPOSTA DI PARERE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato l'atto del Governo n. 394, recante lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022, 2023 e 2024;

premesso che le risorse rese disponibili dallo schema di decreto in esame per il triennio ammontano a 390.000.000 euro;

considerato che le richieste totali di intervento pervenute è pari a quasi 463 milioni per il medesimo triennio e che nella programmazione si è dovuto pertanto te-

nere conto delle minori risorse disponibili rispetto alle richieste,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

a fronte della consistente ripresa dei flussi turistici nel Paese dopo il rallentamento legato alle misure di contenimento dovute alla pandemia da Covid-19 e considerato l'interesse crescente nei confronti del patrimonio culturale italiano, anche quello meno noto, valuti il Governo, per il futuro, un incremento dei fondi destinati alla tutela del patrimonio culturale al fine di ridurre il divario tra il numero delle richieste di intervento e l'ammontare degli stanziamenti.

## ALLEGATO 2

**Indagine conoscitiva sulle Fondazioni lirico-sinfoniche.****DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO****SOMMARIO****Premessa**

- 1. Introduzione: il quadro normativo**
- 2. La natura giuridica**
- 3. I finanziamenti e i criteri di riparto della quota del FUS**
- 4. Il risanamento delle Fondazioni sottoposte alla procedura Bray**
- 5. Il biennio pandemico**
- 6. La *Governance***
- 7. Le dotazioni organiche**
- 8. Il regime di lavoro dei dipendenti e degli autonomi**
- 9. I corpi di ballo**
- 10. La trasformazione: innovazione tecnologica e nuovo pubblico**
- 11. La candidatura UNESCO dell'Opera lirica**
- 12. Conclusioni**

**PREMESSA**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) ha condotto nel 2021 un'indagine conoscitiva sulle fondazioni lirico-sinfoniche (FLS). Il programma è stato deliberato dalla Commissione il 27 luglio 2021 e successivamente integrato, per l'aspetto dell'elenco delle audizioni da svolgere, il 3 novembre 2021.

L'indagine prendeva le mosse – come chiarito nel programma – dalla constatazione che, anche dopo gli interventi normativi succedutisi dagli anni '90 e soprattutto a seguito della trasformazione degli enti lirici in fondazioni, il regime giuridico ottimale dei teatri lirici restava ancora un problema irrisolto. Lo scopo immediato dell'indagine era di operare una ricognizione dei modelli gestionali e organizzativi delle FLS, della loro situazione economica e patrimoniale, degli esiti e degli impatti dei piani di risanamento previsti dalla legge Bray (decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91), dell'efficienza del modello giuridico attuale delle fondazioni e delle prospettive future delle fondazioni medesime. L'obiettivo ultimo era mettere la Commissione in condizione di capire se fosse necessario, e in quali termini, un ripensamento delle politiche e degli interventi pubblici concernenti il sistema complessivo delle FLS, in vista del loro rilancio, soprattutto alla luce degli effetti provocati su di esse (come, in generale, sul settore dello spettacolo dal vivo) dalla pandemia da Covid-19 scoppiata nel 2020 e dal conseguente regime di chiusura dei luoghi della cultura e dello spettacolo dal vivo.

In concreto l'indagine si è sostanziata in un ciclo di audizioni di soggetti qualificati. È iniziata con le audizioni del direttore della

Direzione generale Spettacolo del Ministero della cultura, Antonio Parente (6 ottobre 2021), e del Presidente dell'Associazione nazionale fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS), Francesco Giambrone (6 ottobre 2021), il quale ultimo ha parlato anche in qualità di Sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, inaugurando le audizioni dei Sovrintendenti delle FLS.

A seguire sono stati auditi, in ordine casuale, il sovrintendente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Michele Dall'Ongaro (12 ottobre 2021); il sovrintendente della Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, Massimo Biscardi (12 ottobre 2021); il sovrintendente della Fondazione Teatro Comunale di Bologna, Fulvio Macciardi (12 ottobre 2021); il sovrintendente della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, Claudio Orazi (21 ottobre 2021); il sovrintendente della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Alexander Pereira (21 ottobre 2021), che è stato affiancato dal direttore amministrativo della medesima Fondazione, Enrico Maria Peruzzi (21 ottobre 2021); il sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano, Dominique Meyer (26 ottobre 2021); il sovrintendente del Gran Teatro La Fenice di Venezia, Fortunato Ortombina (26 ottobre 2021); la sovrintendente dell'Arena di Verona, Cecilia Gasdia (27 ottobre 2021); il sovrintendente del Teatro di San Carlo di Napoli, Stéphane Lissner (27 ottobre 2021); e il sovrintendente del Teatro lirico di Cagliari, Nicola Colabianchi (3 novembre 2021), che è stato affiancato dal direttore amministrativo del medesimo Teatro, Stefano Altea (3 novembre 2021). Non sono state svolte, invece, per ragioni contingenti relative all'intervento o prossima cessazione degli interessati dagli incarichi, le audizioni dei Sovrintendenti della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma e della Fondazione Teatro Regio di Torino.

Completata l'audizione dei sovrintendenti delle FLS, la Commissione ha audito le rappresentanze sindacali di Slc CGIL, di Fistel CISL, di Uilcom UIL e di Fials CISAL (3 novembre 2021).

Indi la Commissione ha svolto l'audizione del già commissario straordinario del Governo (dal 2014 al 2020) per il risanamento delle gestioni e il rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, Gianluca Sole (16 novembre 2021), nonché dell'attuale commissario straordinario del Governo per il risanamento delle gestioni e il rilancio delle attività delle Fondazioni lirico-sinfoniche, Marco Aldo Amoruso (16 novembre 2021).

La Commissione ha poi svolto l'audizione dei direttori artistici del Teatro Massimo di Palermo, Marco Betta (16 novembre 2021), del Teatro Carlo Felice di Genova, Pierangelo Conte (16 novembre 2021), del Teatro Regio di Torino, Sebastian Schwarz (16 novembre 2021), e del Teatro dell'Opera di Roma, Alessio Vlad (16 novembre 2021).

Da ultimo, per approfondire il delicato tema dei corpi di ballo dell'FLS, la Commissione ha audito la direttrice del corpo di ballo della Fondazione del Teatro dell'Opera di Roma, Eleonora Abbagnato (10 dicembre 2021), il direttore del corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo, Davide Bombana (10 dicembre 2021), un rappresentante di Danza Error System (movimento di danzatori professionisti che partecipa al Tavolo permanente dello spettacolo costituito presso il Ministero della cultura) (10 dicembre 2021), nonché – a conclusione

dell'indagine – il primo ballerino *étoile* della Scala di Milano, Roberto Bolle (15 dicembre 2021).

La Commissione ha ritenuto di dover concludere il ciclo nel rispetto della scadenza che si era data, quella del 31 dicembre 2021, coincidente con l'ultima proroga intervenuta del termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario per le fondazioni lirico-sinfoniche che avevano presentato il piano di risanamento.

La Commissione ha inoltre acquisito alcuni contributi scritti sul tema dell'indagine conoscitiva. Segnatamente sono stati raccolti i contributi scritti dell'ARIACS, di ASSOLIRICA, nonché, in qualità di esperti della materia, di Lorenzo Bianconi, professore emerito di Drammaturgia musicale presso l'Università di Bologna e membro dell'Accademia nazionale dei Lincei, e di Giuseppina La Face, professoressa di Pedagogia e didattica dei beni musicali presso l'Università di Bologna, nonché *Chair* dello *Study Group « Transmission of Knowledge »* della Società internazionale di musicologia.

## 1. INTRODUZIONE: IL QUADRO NORMATIVO

Il primo intervento pubblico nel settore lirico-sinfonico risale a un secolo fa. Nel 1921 fu istituito l'ente autonomo teatro alla Scala di Milano, che aveva completa autonomia e beneficiava per legge del sovvenzionamento pubblico. Nel 1929, sullo stesso modello, nacque l'Opera di Roma, seguita nel 1932 dall'Ente autonomo di Firenze. Con il regio decreto-legge n. 438 del 1936 furono costituiti enti autonomi lirici anche a Torino, Venezia, Trieste, Verona, Genova, Bologna, Napoli e Palermo.

Un nuovo intervento legislativo di rilievo intervenne trent'anni dopo, quando la legge 14 agosto 1967, n. 800, ridisegnò in maniera organica il settore lirico-sinfonico sulla base del principio che l'attività lirica e concertistica dovesse considerarsi « di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale ». Con la legge n. 800 del 1967 furono riconosciuti come enti autonomi undici teatri lirici e due istituzioni concertistiche assimilate, segnatamente: il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze (ora, Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino), il Teatro Comunale dell'Opera di Genova (ora, Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova), il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia, l'Arena di Verona, l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma e l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora, Fondazione teatro lirico di Cagliari). Agli enti sopra elencati si è poi aggiunta, per disposto della legge 11 novembre 2003, n. 310, la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. Attualmente, pertanto, le fondazioni lirico-sinfoniche sono quattordici.

Di queste, due sono dotate di forme organizzative speciali: si tratta della Fondazione Teatro alla Scala e dell'Accademia di Santa Cecilia <sup>(1)</sup>.

Secondo la disciplina dalla legge n. 800 del 1967, organi degli enti lirici, erano il presidente, sindaco della città in cui aveva sede l'ente; il sovrintendente, preposto alla direzione artistica, nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo per quattro anni; il consiglio di amministrazione; e il collegio dei revisori dei conti. Il consiglio d'amministrazione – composto dai rappresentanti degli enti pubblici territoriali, dal direttore del locale conservatorio di musica o, in mancanza, di istituto musicale pareggiato, da un rappresentante degli industriali dello spettacolo, da tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo, da due rappresentanti dei musicisti, dal direttore artistico – poteva essere integrato da esponenti di enti sovventori pubblici e privati, in rapporto all'ammontare del contributo concesso. Gli enti lirici erano assoggettati al controllo della Corte dei conti.

Al personale dipendente appartenente alle categorie artistiche e tecniche – che nel 1968 era composto di 6.280 unità in organico e con rapporto stagionale – era riconosciuto il trattamento previsto dai contratti di lavoro stipulati tra gli Enti e le categorie interessate, mentre per il personale amministrativo si applicavano le disposizioni sul pubblico impiego.

Il finanziamento pubblico era assicurato attraverso disposizioni con valenza limitata nel tempo e di diversa congruità. Il finanziamento confluì in seguito nel meccanismo del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui si dirà oltre, la cui disciplina generale fu introdotta con la legge 30 aprile 1985 n. 163.

In materia di finanziamento, il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (« Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato ») ha introdotto una riforma radicale, per rispondere all'esigenza di intercettare maggiori risorse patrimoniali e finanziarie private e di tentare così di raggiungere il riequilibrio di bilancio degli enti lirici: l'esigenza nasceva dal fatto che non si riusciva a coprire i costi, specie quelli fissi, con i soli introiti di biglietteria. In sostanza, con il citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato, al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di rendere disponibili risorse private in aggiunta al finanziamento statale. Il procedimento di trasformazione è stato realizzato successivamente con il decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (« Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istitu-

---

(1) Le istanze di riconoscimento della « forma organizzativa speciale » da parte del Teatro alla Scala dell'Accademia di S. Cecilia sono state accolte e formalizzate con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali, in data 5 gennaio 2015. Come riportato nella Relazione della Corte dei conti sulle fondazioni lirico-sinfoniche (esercizio 2019) il Teatro alla Scala e l'Accademia di S. Cecilia « godono allo stato attuale di un ampio margine di autonomia, sostanziato in una serie di prerogative, ovvero: –) percepiscono, a decorrere dall'esercizio 2015, una quota del Fondo unico per lo spettacolo (Fus) determinata percentualmente con valenza triennale, purché non versino in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale; –) hanno la facoltà di stipulare autonomi contratti di lavoro; –) hanno facoltà di modificare gli statuti in deroga alla normativa generale, per quanto concerne la partecipazione dei soci privati, il Consiglio d'indirizzo, il Sovrintendente ».



zioni concertistiche assimilate») e con il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, che ha operato d'imperio la trasformazione degli enti lirici autonomi in fondazioni di diritto privato con decorrenza dal 23 maggio 1998.

Tra i più recenti interventi a sostegno del settore lirico-sinfonico vi sono il differimento al 31 dicembre 2021 del termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario per le fondazioni che avevano già presentato il piano di risanamento; l'introduzione della possibilità per le fondazioni che non lo avevano fatto, di presentare un piano di risanamento per il triennio 2021-2023, con fissazione all'esercizio finanziario 2023 del termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario; la proroga delle funzioni del Commissario straordinario nominato nell'ambito del processo di risanamento e la possibilità di conferimento di incarichi di collaborazione a supporto dell'attività del Commissario; la modifica della procedura per la definizione della dotazione organica delle fondazioni e la disciplina per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, con l'introduzione anche di una disciplina transitoria per stabilizzare il personale che ha prestato servizio sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato; l'introduzione di una disciplina speciale per la stipula, in presenza di determinate esigenze, di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore ai 36 mesi.

Per quanto riguarda le dotazioni organiche delle singole FLS, il decreto-legge n. 59 del 2019 ha ridisciplinato la procedura per la loro definizione, in particolare stabilendo che le fondazioni dovevano predisporre una proposta di dotazione organica secondo uno schema tipo, poi adottato con il decreto interministeriale 4 febbraio 2021, n. 68, del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (oggi Ministro della cultura), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La proposta di dotazione organica doveva essere trasmessa ai due Ministeri entro sessanta giorni, previa delibera del Consiglio di indirizzo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e approvata, con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere – per le fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento – del commissario straordinario. È previsto che le fondazioni possano presentare, con cadenza triennale, una proposta di modifica della dotazione organica. Qualora venga meno il requisito della sostenibilità economico-finanziaria, la fondazione interessata deve attivare la procedura di revisione della dotazione organica precedentemente approvata, dandone tempestiva comunicazione al Ministero della cultura e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Inoltre, il decreto-legge n. 59 ha confermato che le fondazioni lirico-sinfoniche assumono personale a tempo indeterminato mediante apposite procedure selettive pubbliche, secondo criteri e modalità stabiliti da ciascuna fondazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché degli altri principi relativi alle procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni. Le assunzioni a tempo indeterminato devono essere contenute, oltre che nel limite della dotazione organica, nei limiti di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell'anno in corso e

nei due anni precedenti, ferma restando la compatibilità di bilancio della fondazione. Il decreto ha, altresì, introdotto una disciplina transitoria per il reclutamento di personale a tempo indeterminato e ha riconosciuto alle FLS la possibilità, sotto specifiche condizioni, di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato.

Per quanto riguarda gli interventi per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, i più recenti interventi legislativi sono stati attuati con la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020, articolo 1, commi 589-591) che ha innanzitutto differito di un anno, portandolo al 31 dicembre 2021, il termine per il raggiungimento del pareggio economico e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario per le fondazioni che alla data della sua entrata in vigore avevano già presentato il piano di risanamento. In mancanza, le fondazioni sono poste in liquidazione coatta amministrativa. Al contempo, ha disposto che le 5 fondazioni lirico-sinfoniche che, a quella data, non avevano presentato un piano di risanamento potevano presentarne uno, entro 90 giorni, riferito al triennio 2021-2023. Le fondazioni in questione devono raggiungere il pareggio economico in ciascun esercizio e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro l'esercizio finanziario 2023. In mancanza, le fondazioni è previsto che le fondazioni siano poste in liquidazione coatta amministrativa.

La stessa legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 592 e 594) ha poi prorogato fino al 31 dicembre 2022 le funzioni del Commissario straordinario, al fine di far proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche già presentati e fino al 31 dicembre 2023 per le attività concernenti l'approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento.

Con riguardo alle risorse specificatamente stanziare per finalità di riduzione del debito delle FLS, la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 583) ha stanziato in loro favore 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 15 milioni a decorrere dal 2019. Gli importi previsti sono stati incrementati di ulteriori 10 milioni per il 2017 dal decreto-legge n. 244 del 2016 (articolo 11, comma 3) e di 5 milioni di euro per il 2018 dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017: articolo 1, comma 323). Indi, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018: articolo 1, comma 607) ha stanziato altri 12,5 milioni per il 2019, per sostenere le azioni e i progetti delle FLS finalizzati alla riduzione del debito esistente.

In risposta, poi, alle difficoltà derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, sono state anche dettate disposizioni specifiche per il 2020, il 2021 e il 2022 riguardo ai criteri per l'attribuzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Il FUS, istituito dalla legge n. 163 del 1985 al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di distinte apposite leggi di finanziamento, è attualmente il principale – ma non l'unico – strumento di sostegno al settore dello spettacolo: il sostegno si realizza attraverso contributi finanziari a organismi e imprese operanti nei settori delle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.

Quanto alla quota destinata alle FLS, il decreto-legge n. 91 del 2013 (articolo 11, comma 20) ha stabilito che è determinata annualmente con decreto del Ministro della cultura, sentita la Consulta per lo spettacolo (poi, a seguito della legge n. 175 del 2017, dal Consiglio superiore dello spettacolo), ed è attribuita ad ogni fondazione (con decreto del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la commissione consultiva per la musica), sulla base dei seguenti criteri: il 50 per cento in considerazione dei costi di produzione derivanti dalle attività realizzate da ogni fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione; il 25 per cento in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse; il 25 per cento in considerazione della qualità artistica dei programmi.

Inoltre, il medesimo decreto-legge n. 91 (articolo 1, comma 21), ha rimesso a un decreto dell'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (oggi Ministro della cultura) la determinazione degli indicatori di rilevazione della produzione, dei parametri per la rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione e di quelli per la rilevazione della qualità artistica dei programmi, nonché del procedimento per l'erogazione dei contributi. Su tale base normativa, i criteri generali e le percentuali della quota del FUS destinata alle FLS sono stati definiti con il decreto ministeriale 3 febbraio 2014. Successivamente, il decreto-legge n. 83 del 2014 (articolo 5) ha disposto che, a decorrere dal 2015, le FLS dotate di forme organizzative speciali che non versano in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale percepiscono una quota del FUS determinata percentualmente con valenza triennale.

A seguito dell'emergenza epidemiologica, il decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 183, comma 4) ha previsto che la quota FUS destinata alle FLS per il 2020 e per il 2021 sia ripartita sulla base della media delle percentuali assegnate per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del citato decreto ministeriale 3 febbraio 2014. Il decreto ha anche previsto che per il 2022 gli stessi criteri generali sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli annullati. Inoltre, ha previsto (articolo 183, comma 6) che, decorso il primo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale pari a nove settimane, previsto dall'articolo 19 del decreto-legge n. 18 del 2020, gli organismi dello spettacolo dal vivo potevano utilizzare le risorse erogate a valere sul FUS per il 2020 anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti. Tale possibilità è poi stata confermata per il 2021 dal decreto-legge n. 183 del 2020 (articolo 7, comma 4-*quater*).

Da ultimo, la legge di bilancio per il 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, commi 359-363) ha istituito, per le FLS, un fondo con 100 milioni di euro per il 2022 e 50 milioni di euro per il 2023, destinandone una quota non inferiore a 100 milioni alle FLS con

specifici problemi economico-patrimoniali e la restante quota alle FLS che non riportano una delle situazioni di difficoltà economico-patrimoniale di cui sopra, con l'obiettivo di finanziare investimenti per incrementare l'attivo patrimoniale e per il rilancio delle attività di spettacolo dal vivo. Si prevede un regime di amministrazione straordinaria per le FLS destinatarie di risorse della prima quota che producano nuovo disavanzo d'esercizio che riduca il patrimonio indisponibile, anche per un solo anno.

## 2. LA NATURA GIURIDICA

Sotto il profilo dell'inquadramento giuridico i teatri lirici sono stati assoggettati nel tempo a discipline normative d'ispirazione più o meno pubblicistica oppure privatistica, senza che fosse tuttavia agevole ricondurli interamente sotto l'una o l'altra fattispecie. Ciò è stato evidenziato innanzitutto dal dott. Parente, che nella sua audizione e nella memoria depositata ha, tra l'altro, tracciato le linee evolutive della disciplina giuridica concernente i teatri lirici, rimarcando come, dopo una prima fase segnata da una disciplina tendenzialmente pubblicistica<sup>(2)</sup>, sia intervenuta una seconda fase, con la riforma del 1996, che ha ripensato la natura giuridica degli enti lirici, trasformandoli da enti pubblici in fondazioni di diritto privato, con l'obiettivo di coinvolgere i privati e di attirarne i finanziamenti. Peraltro, ha sottolineato Parente, nei provvedimenti legislativi che dal 1996 hanno disciplinato la trasformazione degli enti lirici in fondazioni sono rimasti presenti istituti con valenza e connotazione pubblicistica. Anche nella Relazione della Corte dei conti sulla gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche (determinazione n. 136 del 15 dicembre 2021 – esercizio 2019) trasmessa alle Camere il 3 febbraio 2022 viene ribadito quanto la privatizzazione operata dal d.lgs. n. 367 del 1996 presentasse aspetti contraddittori, permanendo all'interno del sistema rilevanti elementi di stampo pubblicistico (pagina 4). Inoltre, la medesima Relazione sottolinea che « il processo di privatizzazione in esame è risultato più lungo e complesso del previsto: infatti, la prima norma di attuazione (decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134) è stata dichiarata illegittima per eccesso di delega dalla Corte costituzionale, con la sentenza 13 novembre 2000, n. 503 » (pagina 5).

A partire dal 2010 (con il decreto-legge n. 64 del 2010) si è avviata una nuova fase, caratterizzata da una ripubblicizzazione del comparto. Sull'inquadramento da dare alle FLS sotto il profilo giuridico – ha ricordato Parente – si è espressa anche la Corte costituzionale, la quale,

---

(2) Come dichiarato nella Relazione sulle fondazioni lirico-sinfoniche (n. 14 – esercizio 2019) della Corte dei conti (pagina 3) agli undici teatri lirici – ovvero il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro Comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia, l'Arena di Verona – e a due istituzioni concertistiche assimilate, ovvero l'Accademia nazionale di S. Cecilia e l'Istituzione dei concerti del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari, in relazione a quanto stabilito dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, veniva attribuita la personalità giuridica di diritto pubblico e riconosciute peculiari caratteristiche di interesse nazionale. Inoltre, ai sensi dell'articolo 5 della predetta legge, gli enti lirici vennero annoverati tra gli enti pubblici non economici.

con la sentenza n. 153 del 2011, ha evidenziato che, nonostante l'acquisizione della veste giuridica formale di fondazioni di diritto privato, le FLS conservano ancora una marcata impronta pubblicistica a carattere nazionale, in ragione del fatto che perseguono anche un interesse pubblico generale nell'ambito della conservazione e della diffusione della cultura. In questo senso la ricostruzione normativa esposta da Parente ha inteso porre in evidenza gli aspetti pubblicistici della disciplina sugli enti lirici.

Su questo argomento si è espressa anche la Corte dei conti nella succitata Relazione: « Una parola definitiva circa la natura giuridica degli enti in esame è stata pronunciata dalla Corte costituzionale, con la sentenza 18 aprile 2011, n. 153, relativa all'impugnativa da parte della regione Toscana degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. La sentenza citata per un verso affermava che le fondazioni lirico-sinfoniche, nonostante la forma giuridica privatistica assunta, avevano conservato sul piano sostanziale una natura pubblicistica, per l'altro chiariva come la disciplina della loro organizzazione e del connesso regime giuridico fosse di competenza della Stato, a norma della lettera g) del secondo comma dell'articolo 117 Cost. ». (pagine 6-7)

La Corte dei conti ha altresì ricordato che *a)* in materia di organici, il decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, « ha confermato le disposizioni previgenti, in base alle quali le fondazioni lirico-sinfoniche possono assumere personale a tempo indeterminato solo attraverso procedure selettive pubbliche » (pagina 16); *b)* « la materia dei contratti di lavoro posti in essere dalle fondazioni lirico-sinfoniche sottoposte a Piano di risanamento è disciplinata dall'articolo 11, comma 19, del decreto-legge n. 91 del 2013 »; *c)* « i rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato sono instaurati esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche »; *d)* « per la certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego »; *e)* « ogni Fondazione sottoscrive il proprio contratto aziendale con le organizzazioni sindacali interne, indicando in modo chiaro la quantificazione dei costi contrattuali ». (pagina 14)

L'ambivalente natura giuridica dei teatri lirici è stata oggetto di riflessione in più audizioni. Pressoché unanime è apparsa la convinzione che si debba decidere in modo chiaro se far prevalere la connotazione pubblicistica, con quel che ne consegue, oppure quella privatistica. Per il presidente dell'ANFOLS e sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo, Giambrone, la prima cosa da fare è stabilire una definizione esplicita della natura giuridica delle fondazioni, che vivono oggi, ha detto, in una situazione ambigua in cui non è chiaro quando siano pubbliche e quando siano private, o se appartengano all'area pubblica o a quella privata. Per certi versi – ha commentato Giambrone – « prendiamo il peggio del pubblico e il peggio del privato ».

Nel complesso, quindi, l'opinione prevalente emersa dal ciclo di audizioni su questo tema è che *de iure condendo* ci si debba muovere verso un pieno ed esplicito chiarimento circa la natura pubblica oppure



privata degli enti lirici. A tal riguardo merita menzionare l'intervento del commissario Sole, che ha giudicato auspicabile e fondamentale un intervento ordinamentale sul controverso tema della natura giuridica delle FLS, per arrivare finalmente a una netta definizione di questa natura, rimuovendo le cause di incertezza interpretativa. Tra le organizzazioni sindacali, la CGIL ha parlato di vera e propria necessità di superare la forma giuridica attuale, che è ambigua e che ha creato difficoltà anche nelle relazioni sindacali; per la UIL l'aspetto pubblicistico è nei fatti predominante (assunzioni per concorso e vigilanza pubblica), ma arrivare alla certezza normativa su questo punto è importante per l'aspetto lavoristico, atteso, per esempio, che in regime pubblico non sono ammissibili i licenziamenti collettivi.

In favore dell'opzione pubblicistica sono stati portati gli argomenti della responsabilità nei confronti della collettività e del ruolo di servizio pubblico delle FLS, che tutelano il valore costituzionale della cultura<sup>(3)</sup>. È stato osservato che i teatri lirici hanno responsabilità pubbliche (ANFOLS); che il melodramma, in quanto « patrimonio operistico », è un insieme di ricchezze e di valori materiali e immateriali che, per eredità e per tradizione, contribuiscono a definire non solo la comunità nazionale italiana, ma anche la comunità culturale europea, occidentale e universale (Bianconi – La Face); che la letteratura operistica italiana è la vera letteratura nazionale italiana, dato che l'opera lirica come genere e come forma d'arte è nata in Italia (Ortombina); che l'opera lirica è un potente veicolo di promozione della cultura italiana all'estero anche perché l'italiano è tuttora la lingua ufficiale del mondo della lirica e gli artisti stranieri vengono in Italia anche per studiare la lingua (Gasdia). Anche Assolirica si è augurata che le FLS possano essere ricondotte a una definizione pubblicistica. A giudizio di Orazi, è al tramonto l'esperimento di far valere la natura privatistica dei teatri lirici, che sono soggetti che perseguono un interesse pubblico. Lissner ha sottolineato che le FLS producono arte, e non possono quindi essere considerate semplicemente aziende. Il forte sostegno finanziario della parte pubblica è giustificato d'altronde – è stato osservato da più parti – dalla funzione sociale dei teatri d'opera, che non semplicemente realizzano spettacoli, ma fanno arte e custodiscono cultura.

---

(3) La Relazione (esercizio 2019) della Corte dei conti riferisce: « [...] le finalità delle anzidette fondazioni travalicano largamente i confini regionali e si proiettano in una dimensione estesa a tutto il territorio nazionale. [...] Le FLS rientrano appieno nelle finalità degli articoli 9 e 33 della Costituzione: la legittimazione dello Stato a doppio titolo (articolo 117, secondo comma, lettere *g*) e *l*), Cost.) nel disciplinare il riordino del settore lirico-sinfonico ed il riassetto degli enti pubblici ivi impegnati, è coerente, oltre che con l'esigenza già ricordata di tutelare direttamente ed efficacemente i valori unitari e fondanti della diffusione dell'arte musicale, della formazione degli artisti e dell'educazione musicale della collettività (articolo 3 del decreto legislativo n. 367 del 1996), e segnatamente dei giovani, anche con lo scopo dichiarato dalla legge di trasmettere i valori civili fondamentali, tradizionalmente coltivati dalle più nobili istituzioni teatrali e culturali del Paese. Secondo la Corte costituzionale, la dimensione unitaria dell'interesse pubblico perseguito, nonché il riconoscimento della "missione" di tutela dei valori costituzionalmente protetti dello sviluppo della cultura e della salvaguardia del patrimonio storico e artistico italiano, confermano, sul versante operativo, che le attività svolte dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono riferibili allo Stato ed impongono, dunque, che sia il legislatore statale, legittimato dalla lettera *g*) del secondo comma dell'articolo 117 Cost., a disegnarne il quadro ordinamentale e l'impianto organizzativo ». (pagine 6 e 7)

Il commissario Amoruso, invece, ha posto l'accento sul fatto che all'interno delle FLS persista anche una dimensione aziendalistica di cui non si può non tener conto. Secondo Amoruso, infatti, le FLS dovrebbero mutuare dal regime pubblicistico due cose: il regime di trasparenza dei finanziamenti e delle spese (in quanto il canale di finanziamento prevalente deve rimanere pubblico, con un apporto dei privati aggiuntivo e non sostitutivo) e il trattamento del personale (reclutamento e contratto di lavoro). Tutto il resto, però, dovrebbe restare affidato a regole privatistiche. Delle FLS come di aziende (culturali) a tutti gli effetti ha parlato anche l'ex commissario Sole.

Anche la CISL ha tenuto una posizione più cauta: la forma giuridica abbisogna di essere chiarita, ma dal punto di vista del lavoro e dell'occupazione ci sono, secondo la CISL, pro e contro in entrambe le forme giuridiche, per cui si dovrebbe cercare una soluzione ibrida, che bene delimiti i vari aspetti.

L'appello a una riforma che chiarisca la natura giuridica (pubblica o privata) dei teatri lirici si è accompagnato, nelle audizioni, a quello per un ripensamento e una sistematizzazione delle normative succedutesi negli anni. A giudizio per esempio del presidente di ANFOLS, Giambrone, occorre presto adoperarsi per la costruzione di un testo unico di tutte le norme stratificatesi negli anni, che sono spesso fra loro contraddittorie. È chiaro, peraltro, che la redazione di un testo unico presuppone la definizione di un sistema coerente di principi che presiedano alla riforma, presuppone cioè la presa di posizione rispetto agli elementi di incertezza che si sono stratificati. Anche i rappresentanti di CISL e UIL hanno ravvisato la necessità di un testo unico e di un riordino delle norme, rilevando che l'occasione è oggi data dal disegno di legge delega in materia di spettacolo attualmente all'esame del Senato (atto Senato n. 2318), che, all'articolo 1, delega il Governo ad adottare un « codice dello spettacolo » per il coordinamento e il riordino delle disposizioni vigenti riguardanti l'attività, l'organizzazione e la gestione delle FLS e per la riforma, la revisione e il riassetto della disciplina nei settori, tra gli altri, del teatro, della musica e della danza.

Infine, la già menzionata Relazione della Corte dei conti sull'esercizio 2019 riferisce che « dall'accertamento della natura giuridica delle fondazioni discende l'ulteriore problematica correlata alla compatibilità dell'assetto privatistico dell'FLS rispetto all'ordinamento dell'Unione europea; quest'ultima – al fine di avere bilanci pubblici degli Stati membri che siano veridici, trasparenti, comparabili – ha superato, con un approccio sostanzialista, le differenze solo formali, pretendendo di accertare, invece, sotto il rivestimento puramente esteriore della forma giuridica privata (il c.d. “gold plating”), la sostanza pubblicistica degli enti “privatizzati” ». (pagina 7)

### **3. IL FINANZIAMENTO E I CRITERI DI RIPARTO DELLA QUOTA DEL FUS**

Atteso il rilevante interesse generale dell'attività lirica, oltre che concertistica, il primo problema delle fondazioni lirico-sinfoniche, dal punto di vista dello Stato, è quello del loro finanziamento: come garantire ai teatri lirici risorse finanziarie sufficienti. A partire dagli anni '90 è stato compiuto un significativo sforzo per attirare risorse

private aggiuntive al finanziamento pubblico, e anche a questo mirava la trasformazione degli enti lirici in fondazioni privatistiche. Questo sforzo, però, è stato solo in parte coronato da successo. Oggi i privati, ha ricordato l'ex commissario Sole, tranne che in alcune realtà, hanno un peso in termini di contribuzione finanziaria estremamente marginale e talora solo simbolico: il finanziamento delle FLS resta prevalentemente pubblico. Per CISAL, alla prova dei fatti i tentativi messi in atto per attirare finanziamenti da parte dei privati sono risultati inefficaci. Assolirica ha ricordato che il finanziamento statale ha sempre inciso in maniera per lo più totale e percentualmente quasi assoluta sulle entrate dei teatri. FIALS ha parlato di conclamato fallimento del tentativo di attrarre risorse private configurando i teatri lirici come soggetti di diritto privato (come fondazioni).

Anche Parente ha ricordato che, se lo scopo della riforma in senso privatistico era quello di promuovere l'afflusso di risorse patrimoniali e finanziarie private e di agevolare il perseguimento dell'equilibrio di bilancio degli enti lirici, questo scopo non è stato raggiunto: da subito è emersa la difficoltà dei teatri (soprattutto di quelli ubicati nelle aree economicamente più svantaggiate) nel reperire finanziamenti da privati o risorse pubbliche locali aggiuntive. Di fatto, nonostante la forma privatistica imposta *ope legis*, in quasi tutte le realtà la contribuzione pubblica dello Stato ha continuato a costituire di gran lunga la maggiore posta attiva dei bilanci.

La Relazione della Corte dei conti sull'esercizio 2019 delle FLS ha confermato che, seppur in crescita dell'1,7 per cento, la partecipazione privata (15 per cento sul totale contribuzioni) permane ancora modesta ad eccezione del Teatro alla Scala, del Teatro Regio di Torino, dell'Arena di Verona e dall'Accademia nazionale di Santa Cecilia. La Corte ha altresì menzionato l'esiguità degli apporti da parte di Regioni ed enti locali: l'apporto 2019 delle amministrazioni territoriali risulta in calo dell'1,9 per cento rispetto al 2018, con una sproporzione – dice la Corte – tra l'ammontare di tali contribuzioni rispetto al fabbisogno e, soprattutto al « ritorno » in termini di prestigio conferito alle predette amministrazioni dai teatri d'opera.

Quanto al meccanismo del finanziamento pubblico, dal 1985 le FLS sono finanziate a valere su una quota del FUS (Fondo unico per lo spettacolo istituito dalla legge n. 163 del 1985). L'entità delle risorse pubbliche è stata nel complesso giudicata insufficiente. È stato evidenziato che l'ammontare del FUS, in generale, è decresciuto ininterrottamente per tantissimi anni (CISAL, UIL); che l'Italia investe poco, a confronto con altri Paesi, nella cultura e in special modo nella lirica, come se la lirica non fosse un volano di crescita culturale ed economica ma solo un comparto da sussidiare (CISAL); che in alcuni Sati le cifre di FUS erogate a un unico teatro sono superiori al totale del FUS che viene erogato in Italia per le dodici Fondazioni lirico-sinfoniche (Gardia). A parte l'aspetto dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al settore, l'indagine conoscitiva ha fatto emergere anche il grave problema dell'incertezza dei flussi di finanziamento, incertezza che rende molto difficile la programmazione delle attività. Più di uno dei soggetti auditi ha sottolineato l'esigenza che i fondi siano stabiliti con cadenza almeno triennale, per consentire alle FLS di avere un orizzonte più ampio di programmazione. Infatti il meccanismo attuale, che

prevede l'assegnazione delle risorse pubbliche ad esercizio avanzato, comporta il rischio – come rimarcato dall'ANFOLS – che a fine anno le FLS si vedano attribuita una somma anche significativamente inferiore a quella da esse preventivata e messa in bilancio. A giudizio dell'ANFOLS, ma anche di ASSOLIRICA e di altri auditi, sarebbe quindi indispensabile non solo stabilire la triennialità dei finanziamenti, ma garantire alle FLS regolarità dei versamenti, se non addirittura l'erogazione anticipata. L'ANFOLS riterrebbe anche utile, nella stessa ottica, introdurre nell'ordinamento una sorta di clausola di salvaguardia in forza della quale le variazioni annuali, in incremento o decremento, dei finanziamenti erogati alle singole FLS siano assoggettate ad un limite determinato, così da evitare oscillazioni imprevedibili nei flussi di finanziamento. Sull'esigenza di garantire la stabilità e la prevedibilità dei flussi di finanziamento si sono espresse più voci.

Altra questione emersa nell'indagine è stata quella dei criteri di riparto delle risorse pubbliche del FUS. Secondo l'ANFOLS, si tratta di criteri che devono essere rivisti in profondità.

A detta del presidente dell'ANFOLS, Giambrone, occorre uscire dalla logica di una rendicontazione esclusivamente numerica delle attività delle FLS e introdurre criteri di valutazione che tengano conto anche di altre positività: come l'innovazione o le ricadute sociali. Anche a giudizio di Parente, ai fini dell'accesso alla contribuzione statale potrebbero essere valorizzati – accanto agli indici di efficienza aziendale e a quelli che tengono conto del fabbisogno strutturale degli enti – anche aspetti come l'innovatività e la sostenibilità sotto il profilo economico, sociale, tecnologico o ambientale. Andrebbero cioè premiate, in sede di riparto delle risorse pubbliche, le FLS che avviano iniziative di inclusione sociale e di sensibilizzazione del pubblico, in specie di quello giovanile, o che mostrano particolare attenzione ai consumi, all'efficientamento energetico e all'ammodernamento tecnologico. Su questo punto, oltre al sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo Giambrone, è intervenuto anche il direttore artistico del medesimo teatro, Betta, il quale ha osservato e ribadito non solo l'importanza di mettere in scena opere, ma anche di portarle nei quartieri degradati ed emarginati delle città: questa è un'attività rilevante per l'interesse pubblico ma non considerata ai fini del riparto del FUS, anche perché non genera ricavi.

Si aggiunga che le FLS stabiliscono inevitabilmente la propria programmazione alla luce dei criteri di riparto del FUS, con la conseguenza che, secondo Assolirica, alcune FLS stanno trascurando una parte di repertorio attraente e originale, per il solo timore di perdere punteggi necessari. Questa riflessione si inserisce all'interno del complesso e risalente dibattito sulla continua riproposizione di titoli già noti all'interno delle stagioni teatrali italiane. Assolirica ha evidenziato il caso dell'*operetta* che, nei parametri di riparto, è derubricata quale spettacolo di prosa (in musica), con conseguente abbassamento di punteggio sostanziale e marginalizzazione all'interno dei cartelloni.

Infine, come rimarcato in particolare dal sovrintendente Lissner, occorre considerare che i criteri di riparto del FUS trattano tutte le FLS allo stesso modo, laddove ogni FLS ha invece una sua propria specificità: i teatri hanno caratteristiche molto differenti fra loro; gli allestimenti nei teatri più grandi costano di più; i teatri più grandi

possono alternare più opere o balletti e quindi avere numeri di recite maggiori; i ricavi dipendono anche dal numero dei posti di cui si dispone: un'opera realizzata con lo stesso *cast* costa allo stesso modo in due teatri diversi perché i *cachet* degli artisti sono identici, ma una medesima produzione non genera gli stessi ricavi se realizzata in teatri diversi, dal momento che i pubblici e le capienze sono differenti; i territori di riferimento sono diversi: ci sono regioni che contribuiscono con più risorse e città più ricche di altre. Insomma occorrerebbe maggiormente considerare le specificità e le unicità delle differenti realtà.

Anche secondo Parente, occorre immaginare una diversa perimetrazione dei criteri di riparto della quota FUS destinata al settore lirico-sinfonico, valorizzando anche il ricorso alle nuove tecnologie (ad esempio, lo *streaming*) e all'attenzione ai fini sociali e ambientali.

Secondo la CGIL, l'attuale sistema di riparto del FUS dovrebbe essere ripensato, perché si basa prevalentemente su dati numerici relativi alla produzione. Infatti, il finanziamento è attribuito sulla base di quanto è stato fatto, retrospettivamente, senza tenere conto della progettazione e della proiezione verso il futuro.

Anche la Relazione della Corte dei conti (esercizio 2019) dedica un passaggio al tema dei criteri di riparto delle risorse evidenziando che si tratta di « criteri tarati non solo sulla quantità dell'offerta, ma anche sugli aspetti gestionali e, sia pure in misura minore, sulla qualità artistica, fattore che, invece, sarebbe opportuno tenere in maggiore considerazione, al fine di premiare quelle produzioni innovative che possono non avere un riscontro immediato nella risposta del pubblico ». (pagina 33)

La sovrintendente dell'Arena di Verona, Cecilia Gasdia, ha richiamato poi l'attenzione su una speciale previsione del meccanismo di riparto del FUS che riguarda solo quel teatro e che, a suo avviso, è ingiusta e contraria all'interesse pubblico: quella per cui i punteggi attribuiti a tutte le manifestazioni dell'Arena di Verona sono ridotti del 40 per cento (in base all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale del 3 febbraio 2014, n. 73).

#### **4. IL RISANAMENTO DELLE FONDAZIONI SOTTOPOSTE ALLA PROCEDURA BRAY**

L'indebitamento straordinario di tante FLS obbliga le medesime non solo a preoccuparsi del pareggio di bilancio, ma ad avere attivi per il ripianamento dei debiti pregressi. Il contenimento dei costi – ha detto Parente – è una preoccupazione sempre presente nel legislatore, sia nella fase in cui l'ente lirico ha avuto una connotazione pubblicitica chiara ed evidente, sia nella fase iniziata nel 1996 con la trasformazione dell'ente lirico in soggetto di diritto privato ed infine nel 2013 con la cosiddetta « legge Bray ».

Secondo quanto riferito dalla summenzionata Relazione della Corte dei conti « la procedura relativa ai piani di risanamento, come inizialmente prevista, è stata significativamente modificata dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 » che ha introdotto « elementi di maggiore flessibilità nel percorso di risanamento: in particolare, il comma 1



dell'articolo 24 ha sostituito il riferimento al raggiungimento dell'equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, con quello al conseguimento del pareggio economico in ciascun esercizio e al tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro il 31 dicembre 2018 ». (pagine 25 e 26) Inoltre, nel medesimo documento la Corte ricorda che «le disposizioni contenute nelle leggi di stabilità per il 2016, il 2017 e il 2018 hanno reso più incisive le azioni di risanamento, con la previsione da un canto della differenziazione degli interventi da parte del Governo, graduati a seconda delle situazioni delle singole fondazioni e, dall'altro con l'implementazione delle risorse dedicate al loro risanamento ». (pagina 26)

Secondo l'ANFOLS, il comparto è stato protagonista negli ultimi anni di un complessivo e virtuoso percorso di risanamento e sviluppo che ha comportato profondi cambiamenti e significativi sforzi per aumentare la qualità e la quantità delle produzioni e per riequilibrare l'andamento dei bilanci. C'è stata una inversione di tendenza rispetto al passato, che ha riguardato diversi aspetti: un costante ampliamento del pubblico con una serie di offerte innovative volte ad includere il più ampio numero e la più eterogenea tipologia di spettatori (giovani, studenti, famiglie, cittadini meno abbienti); la diversificazione degli spettacoli; l'ampliamento dei titoli in cartellone; l'apertura a nuovi generi di spettacolo; l'investimento su danza e balletto e su giovani interpreti italiani. I risultati, afferma ANFOLS, sono certificati non solo dal raggiungimento, da parte di tutte le FLS, dell'equilibrio di bilancio, ma anche dal netto incremento degli indici di produttività, da una nuova attenzione nei confronti dei ricavi, da una maggiore presenza all'estero, dal contenimento e dalla razionalizzazione dei costi di gestione, da una più spiccata propensione alla collaborazione nelle forme della coproduzione degli spettacoli e da un crescente tasso di occupazione delle sale, indice questo non solo dell'ampliamento del pubblico e dell'attenzione delle FLS alla loro missione pubblica, ma anche del tentativo di superamento della dimensione elitaria che per tanti anni ha caratterizzato il consumo dell'opera lirica in Italia.

Secondo quanto riportato dall'ex commissario Sole e dal commissario Amoruso, le FLS che hanno aderito alla legge Bray hanno sostanzialmente compiuto il percorso previsto dai rispettivi piani di risanamento. I risultati conseguiti a chiusura dell'esercizio 2019 mostravano, ha riferito Sole, una dinamica sostenuta, nella maggior parte dei casi, nella direzione del risanamento. All'inizio del 2020 il quadro è cambiato con l'impatto della pandemia. Se la gestione della fase emergenziale ha sostanzialmente tenuto, ciò è stato possibile – ha ricordato Sole – soprattutto per effetto da una parte della contrazione di alcune voci di spesa ordinariamente rilevanti (personale e produzioni artistiche) e dall'altra parte, soprattutto, della contribuzione pubblica. Amoruso a sua volta ha riferito che con la chiusura dell'esercizio 2020 quel che poteva raggiungersi in tema di obiettivi di risanamento di conto economico è stato sostanzialmente raggiunto (per il 2021, si possono leggere ora anche i dati della seconda Relazione del Commissario di Governo). Va però anche considerato, come ha riferito Amoruso, che le misure speciali di sostegno adottate dal Governo per contenere gli effetti economici della crisi pandemica hanno svuotato di

significato il risultato di esercizio conseguito, che non è ascrivibile a misure pianificate e di risanamento ma al sostegno statale ricevuto, con la conseguenza che non si possono considerare strutturali gli avanzi di esercizio registrati nel 2020.

Il positivo cammino di risanamento, a giudizio di Amoruso, è comunque irreversibilmente intrapreso, sebbene non tutto possa considerarsi risolto e nessun risultato possa dirsi garantito nel futuro per il solo fatto di essere stato raggiunto in passato. La situazione attuale, insomma, non consente di ritenere superato lo stato di fragilità che ha caratterizzato gli enti lirici sin dalla trasformazione in fondazioni di diritto privato e che ha portato il Governo e il Parlamento a intervenire con la « legge Bray » nel 2013. Tuttavia, osserva Amoruso, la valutazione dei dati gestionali delle fondazioni autorizza, oggi, a ritenere possibile un'evoluzione normativa finalizzata a superare la fase di risanamento e ad avanzare verso un'azione di rilancio. Da questo punto di vista, l'intervento disposto con la legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, commi 359-363, della legge 30 dicembre 2021 n. 234) può essere un segnale dell'inizio di questa stagione di rilancio per il settore: i commi citati, infatti, conferiscono alle FLS i necessari mezzi finanziari che non furono conferiti loro in sede di trasformazione da ente autonomo a fondazione di diritto privato: un vizio d'origine che, unitamente a dotazioni organiche sovradimensionate, ha determinato – secondo Amoruso – fragilità finanziaria e ha prodotto disavanzi di esercizio strutturali che hanno imposto poi l'intervento della « legge Bray ».

Secondo Sole, il deficit patrimoniale costituisce il problema fondamentale della struttura economico-patrimoniale degli enti lirici. Anche Parente ha evidenziato che la carente patrimonializzazione dei teatri rappresenta effettivamente una criticità: nel bilancio d'esercizio 2020 presentavano un patrimonio netto disponibile positivo (tenuto cioè conto della circostanza che il valore d'uso illimitato del teatro rappresenta il patrimonio indisponibile) solo sette fondazioni (Bologna, Milano, Palermo, Venezia, Roma Santa Cecilia, Cagliari e Bari), mentre presentavano un patrimonio netto disponibile in negativo, per circa 122 milioni di euro, le restanti sette fondazioni (Firenze, Genova, Napoli, Roma Teatro dell'Opera, Torino, Trieste e Verona).

## 5. IL BIENNIO PANDEMICO

Come accennato, per le FLS sono stati decisivi gli interventi statali messi in atto nel corso del primo biennio pandemico, quando le chiusure dei luoghi dello spettacolo hanno provocato il crollo dei ricavi da botteghino e hanno imposto costi nuovi per i protocolli sanitari (ad esempio, hanno ricordato Giambrone e altri, i tamponi per i dipendenti, le sanificazioni delle sale, i separatori in plexiglas, e così via).

Lo Stato, ha riassunto Parente, è intervenuto con misure speciali per sostenere il settore e per garantire l'occupazione: in primo luogo c'è stato il superamento del criterio « competitivo » nel riparto del FUS, per cui il contributo FUS 2020 e 2021 è stato assegnato sulla base della media delle percentuali FUS conseguite da ciascuna fondazione nel triennio antecedente lo scoppio della pandemia; in secondo luogo è stata data alle FLS (ma in generale a tutti gli organismi dello spettacolo dal vivo finanziati dal FUS) la possibilità di accedere al Fondo di

integrazione salariale (FIS) e di integrare le misure di sostegno al reddito con risorse provenienti dal FUS (sia nel 2020 sia nel 2021).

Un ulteriore intervento è stato disposto dal Ministro della cultura con il decreto ministeriale 12 gennaio 2021, che ha destinato alle FLS 20 milioni di euro a parziale ristoro delle perdite degli introiti da biglietteria registrate nel 2020: rispetto al 2019, il 2020 ha visto un calo dei ricavi delle biglietterie di oltre 100 milioni di euro. Anche nel 2020 e nel 2021, poi, ha detto Parente, è continuata l'assegnazione dei fondi specifici del « Fondo salva debiti ».

I ristori e i sostegni pubblici del biennio 2020-21 sono stati un segnale importante di attenzione del Governo alle FLS, anche se, a giudizio dell'ANFOLS, sono stati parziali rispetto alla perdita, che, per le 12 FLS aderenti ad ANFOLS, è stata calcolata in più di 60 milioni di euro nel 2020 (e per tutte le 14 FLS, in circa 100 milioni di euro), dove i ristori per le 14 FLS sono stati, invece, di 20 milioni. Peraltro – ha detto l'ANFOLS – la pandemia ha rivelato la potente capacità di risposta alla crisi (anche) dei teatri lirici italiani, che hanno reagito insieme, in una logica di sistema, innanzitutto attivando canali digitali di trasmissione degli spettacoli, per non perdere il rapporto con il pubblico; poi, mantenendo in attività le masse artistiche, i cori, le orchestre, i corpi di ballo, per conservare gli standard di qualità di questi complessi; infine, riprendendo appena possibile le attività in presenza quando i teatri sono stati riaperti al pubblico. E tutto questo – ha sottolineato Giambrone – nonostante il crollo dei ricavi provocato dalla pandemia.

È stato evidenziato, infine, il problema della (mancata o parziale) riprogrammazione delle attività cancellate per via della pandemia, con grave danno in particolare per i lavoratori autonomi. Un primo tentativo di risolvere questa criticità è stato compiuto con lo schema di decreto FUS per il triennio 2022-2024, che impegna gli organismi finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo a porre in essere nel nuovo triennio, ove possibile, la riprogrammazione delle attività degli anni precedenti sospese o cancellate a causa dell'emergenza sanitaria, con riguardo ai contratti annullati o cancellati e alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti. È altresì prevista un'azione di monitoraggio e verifica in capo alla Direzione generale dello Spettacolo del Ministero della cultura rispetto alla regolarità contributiva e all'adozione di misure adeguate e proporzionate di integrazione salariale, indennizzo e ristoro dei lavoratori dipendenti e non, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i titolari di contratto a tempo determinato e gli scritturati.

## 6. LA GOVERNANCE

Dalle audizioni sono emersi diversi spunti di riflessione sul tema della *governance* delle FLS.

A giudizio del commissario Sole, l'attuale assetto di *governance* non consente appieno la gestione delle FLS secondo criteri di efficienza, economicità e imprenditorialità. La *governance* dovrebbe essere ripensata per assicurare snellezza gestionale e orientamenti imprenditoriali, considerato che le FLS sono aziende culturali a tutti gli effetti e devono quindi curare contemporaneamente sia il valore socioculturale sia quello economico. Il che – a giudizio di Sole – è possibile solo con una

*governance* adeguata, con soci meno soggetti a condizionamenti politici e più consapevoli dell'importanza di investimenti lungimiranti.

Sulla *governance* si è soffermato anche il commissario Amoruso, ricordando come altrove in Europa esista un allineamento tra il mandato del sovrintendente e la sua capacità di programmare correttamente. Il che in Italia non accade perché l'allineamento si verifica tra il consiglio d'amministrazione e il sovrintendente, ma la programmazione che il sovrintendente si trova a gestire è quella preparata, per l'appunto, dal suo predecessore. Su questo punto sono stati chiari Meyer e Lissner (significativamente sovrintendenti con rilevanti e prestigiose esperienze all'estero): si dovrebbero nominare i sovrintendenti due o tre anni prima dell'inizio del loro incarico, considerato che per un sovrintendente la pianificazione è parte di assoluta rilevanza del lavoro da svolgere; e si dovrebbe fare in modo che la piena operatività del sovrintendente sia garantita dall'inizio di una stagione e di un esercizio, in modo che sia la stessa persona a essere incaricata, per lo stesso anno, sia dei conti che del programma.

A giudizio di Amoruso, peraltro, non esiste una regola organizzativa o di *governance* migliore delle altre in assoluto ed è quindi importante lasciare alle fondazioni più possibilità organizzative.

Amoruso ha inoltre ricordato quanto anche il dibattito sul binomio direttore artistico e sovrintendente (se cioè debbano esserci due figure o una sola) sia ancora aperto. Infatti, in circa la metà delle FLS il ruolo di direttore artistico è ricoperto dal sovrintendente stesso, con il rischio, ad avviso di alcuni, di uno scarso peso della componente artistica rispetto alla gestione economico-finanziaria, nel caso in cui il sovrintendente non abbia un'esplicita formazione artistica. Anche in questo caso, secondo Amoruso, non esiste un modello necessariamente migliore dell'altro ed universalmente valido, e pertanto sarebbe importante lasciare aperte entrambe le opzioni. Secondo Lissner, invece, bisogna guardare al modello tedesco, che prevede che sovrintendente e direttore artistico siano posti allo stesso livello, collocando l'aspetto artistico sullo stesso piano di quello afferente alla gestione economico-finanziaria. Secondo Assolirica, è imprescindibile che i ruoli di sovrintendente e direttore artistico siano distinti. Sul tema del binomio, si è soffermato – tra i direttori artistici – anche Vlad, secondo cui ai vertici di un teatro lirico ci devono essere due figure distinte per ruolo e competenze, essendo queste ultime troppo specifiche e diverse per poter essere assommate in una sola figura. Secondo Vlad, pur essendo il sovrintendente il primo e ultimo responsabile, questi deve comunque nominare un suo direttore artistico di fiducia: il direttore artistico, dunque, è una figura indispensabile, non facoltativa. Anche secondo Slc CGIL, il direttore artistico, che ha una funzione e un ruolo strategico fondamentale, deve essere necessariamente una figura a sé. Secondo Meyer, comunque, bisogna preparare i sovrintendenti sotto il profilo sia economico e gestionale che artistico.

Secondo Parente, è necessario rafforzare la *governance* delle FLS individuando in maniera chiara la responsabilità degli amministratori e dei sovrintendenti, i quali devono essere sottoposti a una puntuale valutazione del loro operato. Ed è pertanto necessario sviluppare forme di *audit* esterno e meccanismi di controllo della gestione delle FLS (che invece rimane, ad oggi, ancora una gestione autonoma). L'autonomia

quindi, secondo Parente, è un valore protetto e va certamente valorizzata, però, a suo parere, andrebbe altresì accompagnata con un rafforzamento della vigilanza sulle FLS.

Secondo Giambrone, d'altra parte, è essenziale anche ricostruire un patto di fiducia tra la politica, il Parlamento, il Governo e il mondo della lirica, che auspica finalmente di sentirsi non solo controllata e vigilata (soprattutto oggi che la stagione degli sprechi e dei privilegi è alle spalle e che il comparto mostra bilanci in tendenziale equilibrio) ma anche valorizzata per il contributo che può dare al Paese, non solo in termini di offerta culturale, ma anche di occupazione, di sviluppo, di inclusione sociale, di azione sui territori.

Meyer ha parlato anche della figura del direttore generale, che alla Scala è stata soppressa: i poteri del sovrintendente delegati al direttore generale sono stati ripartiti tra i vari direttori, secondo uno schema meno centralizzato, ed è stato creato un meccanismo di vigilanza, basato però su controlli successivi.

Dall'Ongaro ha espresso apprezzamento per il modello di *governance* atipico dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia: non un presidente (il sindaco o un delegato) e un sovrintendente nominato dal Ministro, su indicazione del sindaco e del Consiglio di indirizzo, ma un presidente che è contestualmente anche sovrintendente e direttore artistico, e che è eletto tra gli accademici, italiani e stranieri, in rappresentanza delle eccellenze della scena musicale internazionale. Parimenti anomalo è il consiglio d'indirizzo, che a Santa Cecilia infatti si chiama diversamente (consiglio di amministrazione), e che è composto dai tre soci pubblici (Stato, regione e comune), da rappresentanti dei soci privati e da accademici eletti anche loro dall'assemblea degli accademici. La maggioranza dei componenti – ha sottolineato Dall'Ongaro – è formata da accademici, il che determina a Santa Cecilia un equilibrio diverso rispetto a quello di altre FLS.

Molto esplicito il giudizio di Lissner, secondo cui la politica è troppo presente nelle FLS: quando si nominano sovrintendente o direttore artistico, si usano a volte criteri di bilanciamento secondo appartenenze politiche; fare politica attraverso le nomine, però, finisce per danneggiare il teatro. Anche Fistel CISL ha rimarcato come, con consigli di indirizzo presieduti prevalentemente dai sindaci, le elezioni politiche possono influire molto su *management* e *governance*, ma anche sulle impostazioni generali.

A parere di Fials CISAL, poi, l'ordinamento attuale non prevede misure adeguate per scoraggiare la mala gestione dei teatri: i debiti delle FLS sono stati accumulati da chi le ha governate e da chi ne avrebbe dovuto garantire l'efficienza, compresi i revisori dei conti. Per la CGIL è indispensabile trasparenza nella scelta degli amministratori, che dovrebbero anche avere un carattere internazionale. Secondo CISL, per il reclutamento dei sovrintendenti bisognerebbe utilizzare bandi, come per gli artisti.

## 7. LE DOTAZIONI ORGANICHE

Come da più parti evidenziato, le FLS sono rimaste ferme per anni per ciò che concerne le dotazioni organiche, ma adesso sono allo studio dei Ministeri e degli organi vigilanti le loro richieste di revisione.



Oggi, all'esito del percorso di risanamento di cui si è detto, si può parlare per molte fondazioni – ha detto Parente – di una relativa sana gestione, sebbene altre abbiano mostrato anche negli ultimi anni il persistere di alcune criticità. Una di queste attiene proprio al capitolo della dotazione organica e dei relativi costi.

Il costo del personale – ha ricordato Parente – ha una sua intrinseca criticità, data dal fatto che il prodotto « spettacolo dal vivo » è irriproducibile, deve essere prodotto ogni volta di nuovo e gli elementi della produzione, a differenza di quanto accade per qualsiasi altro settore di industria, non possono affrettare i tempi di esecuzione del prodotto. Ne deriva un costo fisso, cui si deve far fronte in modo continuativo. Per tentare di stabilizzare e rendere sostenibile il costo del personale, il legislatore è intervenuto già nel 2013, con l'articolo 11, comma 19, della « legge Bray » (decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91). Di recente, l'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, ha di nuovo affrontato il tema delle assunzioni di personale e delle dotazioni organiche. L'obiettivo del legislatore è di contemperare due esigenze: assicurare un livello adeguato di produzione (anche sotto il profilo della qualità artistica) con costi auspicabilmente contenuti e insieme tener conto delle esigenze occupazionali nonché dei numerosi contenziosi in essere tra FLS e lavoratori volti alla stabilizzazione di personale assunto con contratti a termine, in linea con i principi normativi di derivazione europea. Tra l'altro il decreto n. 59 citato ha previsto che il Ministro per i beni e le attività culturali (oggi Ministro della cultura), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottasse uno schema tipo per la formulazione delle proposte di dotazione organica delle FLS, da trasmettere ai due Ministeri: schema che è stato definito con il decreto interministeriale 4 febbraio 2021, cui sono allegate tabelle per la rilevazione standardizzata delle professionalità richieste e del relativo costo aziendale.

Il Ministero della cultura – ha riferito Parente – ha ricevuto alla data dell'audizione (6 ottobre 2021) proposte di dotazione organica da dodici FLS (su quattordici) e ha avviato un'interlocuzione con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Commissario straordinario di Governo chiedendo ai teatri di prospettare la situazione del contenzioso in essere: informazione necessaria, ha detto Parente, in quanto sono numerose le sopracitate vertenze tese alla stabilizzazione di rapporti di lavoro precario, instaurati con contratti a termine, non sempre assistiti da una perfetta stipulazione.

Giambrone, per l'ANFOLS, ha rimarcato lo sforzo fatto dalle FLS in questi anni, in accordo con le rappresentanze sindacali, per ridurre la dotazione organica del personale tecnico e amministrativo e per razionalizzare il personale artistico, con l'obiettivo del contenimento dei costi. Ma la riduzione del personale stabile – il ridimensionamento di orchestre e cori e la scomparsa dei corpi di ballo – ha finito per danneggiare l'attività artistica, perché – ha commentato la CGIL – la stabilità del personale, innanzitutto degli artisti, garantisce una qualità superiore delle produzioni. Anche per la UIL la stabilità occupazionale nelle FLS è fondamentale per mantenere il modello e garantire standard di eccellenza; il fatto che non si bandiscano concorsi determina un rischio esiziale di perdita di competenze.

Gli organici occorrenti dipendono anche dalle opere programmate: non per ogni produzione serve la stessa dotazione organica. Assolirica, che ha trasmesso alla Commissione un contributo scritto, ha rimarcato come la riduzione delle posizioni di lavoro stabili nei corpi artistici ma anche tecnici delle FLS incida fortemente sulla loro libertà di variare il repertorio e quindi sull'attrattività dell'offerta. Infatti, ha rimarcato Assolirica, con organici ridotti – la media di molte FLS è un'orchestra di 60 elementi, un coro di 45, nessun corpo di ballo e un numero di macchinisti e tecnici molto ridotto – gran parte del repertorio astrattamente possibile diventa irrealizzabile: si deve escludere il *Grand'Opera*, che necessita di orchestra e coro corposi, un corpo di ballo e vari cambi scena; si deve escludere la grande produzione di opere russe tardo-ottocentesche e slave, le opere wagneriane e di scuola tardo-wagneriana tedesca e francese; si deve escludere la produzione post-veristica italiana e le grandi opere moderne della prima metà del Novecento (Schönberg, Berg, Debussy, Britten, Hindemith, Janacek, Henze, etc). Il che però significa, a conti fatti, ridurre il repertorio al Mozart della trilogia italiana, ad alcune delle opere buffe di Rossini e Donizetti e ad una parte – solo una parte – della produzione verdiana o pucciniana (perché opere come *Aida* o *Falstaff*, *Don Carlo* o *I Vespri Siciliani*, *La fanciulla del West* o *Turandot*, non possono essere eseguite con i soli organici di cui mediamente dispongono le FLS, senza apporti di elementi esterni). Su questo argomento, il sovrintendente del Teatro Petruzzelli Biscardi ha segnalato la difficoltà, soprattutto per le FLS con una pianta organica più snella, di rispettare il limite di contratti a tempo determinato attualmente stabilito dalla legge nella percentuale del 20 per cento della dotazione organica per ciascuna produzione, senza che ciò determini forti ripercussioni e limitazioni anche sul tipo di repertorio da mettere in scena. Nel caso del Petruzzelli, la cui dotazione organica attuale è di appena 190 elementi, questo limite impedisce programmazioni che richiedano un numero di aggiunti maggiore di 38 (che è il 20 per cento di 190): per esempio, non consente la messa in scena di *Aida* o di *Turandot* o della *Seconda Sinfonia* di Mahler (per *Aida*, 38 elementi aggiunti servono, ha spiegato Biscardi, quasi solo per il coro). In altre parole, il limite del 20 per cento, che è adeguato per teatri con piante organiche di 400 o più unità, è molto basso per teatri con piante organiche ridotte. Il problema – ha osservato Biscardi – si risolverebbe se il limite del 20 per cento fosse riferito alla media annuale, e non a ogni singola produzione.

La riduzione degli organici, in generale, ha imposto, per conseguenza, il ricorso a lavoratori esterni con forme di contratto a tempo determinato, il che però ha dato luogo, come accennato, a un aumento di contenziosi tendenti alla trasformazione dei rapporti di lavoro in lavoro stabile. Ogni teatro, ha detto Lissner, ha lavoratori che intentano cause (ballerini, cantanti, musicisti) e che, dopo averle vinte, rientrano nei ranghi del personale stabile del teatro. Secondo la UIL, negli organici dei teatri esiste una quota non irrilevante di lavoratori che hanno avuto per anni contratti a tempo determinato sempre prolungati (anche da 15 o 20 anni).

Le FLS hanno vissuto il passaggio delle riduzioni di organico in modo più o meno traumatico a seconda dei casi. Nell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, ha raccontato il sovrintendente Dall'Ongaro,

è bastato attendere i pensionamenti e bandire concorsi per i soli ruoli in organico, che è un organico giudicato confacente alle esigenze della FLS, salvo nei casi eccezionali ricorrere a co-produzioni o ad assunzioni di aggiunti a tempo determinato: ciò ha comportato per l'Accademia un notevole risparmio sulle spese del personale e una razionalizzazione artistica, in accordo con i sindacati. Al Teatro Carlo Felice di Genova – ha raccontato invece il sovrintendente Orazi – c'era un numero molto consistente di contenziosi, sono stati stabilizzati oltre trenta dipendenti (orchestra, coro, tecnici) e l'obiettivo è arrivare all'esaurimento dei contenziosi stessi. Al Teatro lirico di Cagliari, ha riferito il sovrintendente Colabianchi, c'erano molti contenziosi per la conversione dei contratti a tempo determinato: sono stati assunti a tempo indeterminato 61 dipendenti, dei quali 54 a seguito di sentenze del tribunale, e gli altri di conciliazione con la fondazione. A Bologna, ha raccontato il sovrintendente Macchiardi, si è fatto ricorso a una procedura di mobilità: una delle possibilità previste dai piani di risanamento. Con l'aiuto e l'appoggio del Ministero, la FLS ha aperto una commessa di Ales, ricollocando in questa società gli esuberanti, una trentina di persone su una pianta organica di 260 (più del 10 per cento). Coloro che hanno accettato di cessare il loro rapporto con il teatro sono stati ricollocati. Il numero del personale a tempo indeterminato è stato diminuito e i lavoratori sono stati ricollocati altrove, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, attraverso una procedura di esodo a base volontaria.

Sul costo del lavoro, il sovrintendente Lissner ha osservato che se è vero che le regole sulle spese di personale devono essere chiare – perché c'è il rischio di costi insostenibili, e spese molto alte in termini di personale hanno penalizzato l'equilibrio di gestione di molti teatri, – servirebbe altresì prevedere regole meno rigide: in luogo di regole sul numero dei lavoratori, servirebbe un vincolo sul costo generale per il personale, per fare in modo che il teatro abbia un obbligo di risultato legato al costo complessivo, non ai numeri di dipendenti. L'attuale sistema, a suo dire, non consente al teatro una gestione efficace.

## **8. IL REGIME DI LAVORO DEI DIPENDENTI E DEGLI AUTONOMI**

Altro tema emerso, in collegamento con le dotazioni organiche, è quello del regime di lavoro dei dipendenti delle FLS che sono inquadrati secondo un contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto da venti anni, cui talora si affiancano contratti integrativi. Il comparto non riceve adeguamenti contrattuali da circa venti anni, ha ricordato Giambrone. A suo avviso, questo è uno degli argomenti da affrontare in via prioritaria. Prima di rinnovare i contratti integrativi, secondo l'ANFOLS, occorre rinnovare il contratto collettivo nazionale, prevedendo i necessari adeguamenti a livello nazionale. Peraltro, per le FLS che hanno attivato il percorso della legge Bray – ha osservato Giambrone – il rinnovo dei contratti integrativi è impedito dai vincoli di legge.

I sindacati hanno tutti sottolineato con forza la necessità di adeguare il CCNL del settore, bloccato da due decenni. Secondo la CGIL, in particolare, i contenuti dei contratti integrativi dovrebbero essere assorbiti nel CCNL e si dovrebbe lasciare alla contrattazione integrativa solo l'incremento della produttività.

Tra i sindacati, la Fials CISAL ha lamentato che il contenimento dei costi imposto dal Governo nei termini stabiliti dalla legge Bray e la logica dei piani di risanamento, hanno finito per gravare soprattutto sui lavoratori, comprimendo i salari (nel settore, hanno detto, c'è il più basso costo del lavoro in Europa), e senza per di più portare ai risultati voluti. Infatti i bilanci sono stati portati in pareggio, ma l'enorme debito accumulato è stato intaccato solo in modo marginale. Inoltre, ha denunciato il sindacato, la riduzione del costo del lavoro, attuata con abbassamenti di stipendi dei dipendenti, licenziamenti di personale, azzeramento quasi completo dei corpi di ballo ed esternalizzazione di interi servizi, è stata in molti casi annullata dall'enorme ricorso a costose consulenze esterne ai teatri e dal lievitare dei costi delle *governance*, dove i vertici hanno spesso optato per l'inquadramento nei ruoli, più convenienti, dei dirigenti d'azienda. In sostanza, gli organici – che per la legge devono essere compatibili con il bilancio – sono costituiti per la grande maggioranza da persone che non hanno avuto rinnovi contrattuali per venti anni, e anzi hanno visto il loro stipendio ridotto, contrariamente a quanto avvenuto per i dirigenti.

Sul tema del rapporto di lavoro, il sovrintendente Dall'Ongaro ha riferito di un'innovazione realizzata all'Accademia nazionale di Santa Cecilia (che ad ogni modo, ha detto, è un caso a sé nel panorama delle FLS): il contratto « Santa Cecilia » si basa non su un orario di lavoro, per quanto riguarda l'orchestra, ma su un numero di servizi (prove e concerti) da svolgere obbligatoriamente durante l'anno. Con un tradizionale orario di lavoro rigido – ha spiegato Dall'Ongaro – la Fondazione sarebbe costretta a pagare sempre un certo numero di ore di lavoro, anche nelle settimane in cui ne basterebbero meno, ma poi dovrebbe pagare gli straordinari nelle settimane in cui servono più ore di lavoro. Con la logica del numero di servizi invece – che è condivisa dalla maggior parte dei grandi complessi europei – c'è maggiore elasticità; si possono avere più o meno servizi a seconda dei bisogni di produzione. Ne deriva una grande flessibilità di cui godono l'istituzione e il lavoratore. Inoltre, siccome l'orario di servizio è calcolato su base annuale, tutti hanno la possibilità di pianificare il futuro in maniera chiara e produttiva.

Secondo la CGIL, il contratto collettivo non è stato applicato anche perché l'incerta e ibrida forma giuridica delle FLS rende farraginoso ottenerne il riconoscimento. D'altra parte è necessario che il contratto collettivo nazionale torni ad avere la funzione indispensabile di agente salariale: arrivare, come già detto, a un contratto collettivo nazionale che qualifichi il settore è di grandissima utilità, salvo poi lasciare alla contrattazione integrativa il suo ruolo. Per la UIL rinnovare il contratto nazionale è essenziale anche per recuperare gli spazi economici.

Sul tema del lavoro autonomo si è particolarmente soffermato il documento di Assolirica evidenziando quanto le figure professionali impiegate nel mondo della lirica siano variegata e dipingano un settore molto eterogeneo dal punto di vista delle categorie professionali che vi lavorano. Queste figure non sono dipendenti dei teatri o di altri enti produttivi di spettacoli di opera lirica ma lavorano su scrittura e vengono pagati previa presentazione di fattura. Assolirica, nel denunciare l'assenza di un contratto nazionale di lavoro redatto per queste categorie specifiche della lirica e il fatto che le attuali scritture private,

in alcuni casi, contemplano norme risalenti agli anni 30 del secolo scorso, ha auspicato un inquadramento giuridico definitivo per i professionisti del settore che superi l'attuale formula ibrida a metà strada fra lavoro autonomo a partita Iva e lavoro di tipo subordinato soggetto ai ritmi e ai tempi propri delle produzioni teatrali.

Nell'ambito delle considerazioni sul lavoro autonomo, sempre As-solirica ha evidenziato la necessità di riconoscere le Agenzie di rappresentanza e regolamentarne requisiti e responsabilità, anche alla luce di recenti vicende giudiziarie. La categoria dei rappresentanti di artisti di concerti e di spettacoli vive in una condizione di sostanziale illegittimità, pur continuando ad operare in forza di una circolare ministeriale che consente ad agenti e rappresentanti di lavorare in via provvisoria.

## 9. I CORPI DI BALLO

Delle 14 FLS esistenti, solo quattro oggi prevedono ancora un corpo di ballo nella dotazione organica: la Scala di Milano, l'Opera di Roma, il San Carlo di Napoli e il Massimo di Palermo.

Secondo il commissario Amoruso – che più chiaramente si è pronunciato sul tema – i corpi di ballo sono stati espunti dalle piante organiche delle FLS perché il loro costo non era sostenibile: un corpo di ballo di 60 ballerini – ha detto Amoruso – costa 3 milioni di euro l'anno, oltre alle sale a disposizione e il personale ausiliario per mantenere le strutture. Il sistema, però, non può reggere più corpi di ballo di quanti ne esistano ora. A parere del commissario Amoruso, una possibile soluzione è che i quattro corpi di ballo esistenti siano condivisi e impiegati da tutte le quattordici FLS, anche perché l'attività del corpo di ballo di una FLS si esaurisce in determinati periodi dell'anno. Anche secondo Parente, si potrebbe immaginare l'utilizzo di corpi di ballo di alcune FLS anche da parte di altre fondazioni.

La spiegazione secondo cui lo smantellamento dei corpi di ballo è stato causato dai costi eccessivi e da problemi di sostenibilità ha trovato di avviso contrario tutte le voci del mondo della danza audite dalla Commissione.

Per Eleonora Abbagnato, non si tratta di un problema di costo. Dieci corpi di ballo completi di 60 elementi (ballerini, direttori, maestro, assistenti, collaboratori) costerebbero – secondo le sue stime – 20 milioni di euro l'anno, la metà circa dei quali tornerebbe allo Stato in contributi e tasse. Basterebbero, quindi, 10 milioni di euro per far rinascere i corpi di ballo e tutto il vasto indotto che comprende 15 mila scuole di danza, laboratori di scenografia, sartorie, industrie di abbigliamento tecnico specializzato, maestri, coreografi, pianisti. Lo scioglimento dei corpi di ballo delle FLS sarebbe invece – secondo Abbagnato – una conseguenza della trasformazione degli enti lirici in fondazioni, che ha comportato da un lato l'ingresso degli investitori privati negli organi decisionali, e dall'altro una riduzione del contributo finanziario pubblico. Lo scioglimento dei corpi di ballo ha provocato, però, un danno al Paese: un danno innanzitutto sociale, per i tanti giovani che sognano di diventare ballerini e che senza i corpi di ballo perdono spinte motivazionali o sono costretti a espatriare; e poi un danno per le FLS, e indirettamente, quindi, per il Paese, perché le FLS



che non hanno corpi di ballo propri sono costrette ad acquistare gli spettacoli coreutici da compagnie di balletto estero, e quindi di fatto utilizzano soldi dei contribuenti italiani per retribuire corpi di ballo stranieri (russi, francesi, tedeschi, americani, inglesi). A parte questo, c'è da considerare – ha osservato Abbagnato – quanto sia impensabile che musica e opera lirica siano ritenute arti meritevoli di essere sovvenzionate e il balletto, invece, un'arte secondaria e sacrificabile.

Danza Error System (DES) ha fatto presente che nelle quattordici FLS esistono quattordici orchestre e quattordici cori ma soltanto quattro corpi di ballo ufficiali. Ciò a dispetto del fatto che tutte le fondazioni – con l'eccezione dell'Accademia nazionale Santa Cecilia – producono sia balletto sia opera con balletto. Tolta l'Arena di Verona, per la quale – secondo Danza Error System – deve essere fatto un discorso a parte, nelle FLS senza corpo di ballo (Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Torino, Trieste e Venezia), l'attività per i titoli di balletto è esternalizzata ad agenzie o compagnie private, mentre per le opere con balletto ci si affida a danzatrici e danzatori assunti con modalità e tipologie difformi da quelle previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, se non addirittura inquadrati come mimi anziché come ballerini. Dal 2016 a oggi – ha calcolato Danza Error System – sono almeno 289 le produzioni esternalizzate nelle FLS anzidette: tra 1.000 e 1.500 spettacoli esternalizzati per l'aspetto danza. Una prima conseguenza è che la maggior parte dei danzatori italiani, dopo essersi formati in anni di studi e sacrifici, è costretta a lasciare il proprio Paese. Secondo dati di giugno-luglio 2021, si trovano danzatori italiani in ben 26 Paesi europei e in almeno 111 compagnie di balletto europee.

Un discorso a parte – secondo Danza Error System, come accennato – va svolto per l'Arena di Verona, che ha sciolto il corpo di ballo stabile nel 2017, ma dopo di allora – per la maggior parte delle almeno 44 produzioni con coreografie realizzate – ha impiegato alcuni dei danzatori licenziati, assumendoli con contratti a tempo determinato, oltre a danzatori già precari. In sostanza, l'Arena di Verona ha di fatto un proprio corpo di ballo, ma precario: per questo i corpi di ballo sarebbero, secondo DES, « quattro più uno ». In termini analoghi si è espresso, sull'Arena di Verona, anche Bolle.

Da questi dati, conclude DES, emerge che, nonostante le FLS abbiano bisogno dei corpi di ballo, i danzatori sono stati sospinti nel precariato, talché « essere una danzatrice o un danzatore in Italia significa essere un fantasma ». Anche per DES non è d'altra parte accettabile che si dica che i corpi di ballo non sono sostenibili: sarebbe come dire che lo Stato può finanziare la musica e la lirica, ma non la danza. Va anche considerato che le FLS – che negli anni hanno continuato a ricevere milioni di euro di finanziamenti pubblici – hanno risparmiato sui corpi di ballo, ma hanno poi accantonato milioni di euro sui fondi-rischi e pagato a studi legali privati migliaia di euro per gestire i contenziosi, laddove avrebbero potuto, secondo DES, avvalersi dell'Avvocatura dello Stato. È necessario, invece, riconoscere alla danza la stessa dignità di arte e di patrimonio culturale che si riconosce all'opera lirica: ai fini del riparto FUS il punteggio del balletto deve essere equiparato a quello dell'opera lirica; occorre poi cambiare il nome delle FLS in « fondazioni lirico-sinfoniche e coreutiche », affinché la danza sia riconosciuta come parte integrante della loro identità; ed

è necessario, ovviamente stanziare risorse per la ricostituzione dei corpi di ballo.

Rispetto alla proposta del commissario Amoruso che i corpi di ballo siano condivisi tra più FLS, DES si è espresso negativamente, reputandola non realizzabile: lasciando da parte il fatto che anche questa soluzione sarebbe discriminatoria nei confronti dei danzatori (ogni FLS ha il suo sovrintendente e il suo settore artistico, amministrativo o tecnico; non si vede perché solo il corpo di ballo potrebbe essere condiviso), c'è anche la difficoltà, se non l'impossibilità, per i quattro corpi di ballo di preparare e gestire la programmazione di quattordici stagioni in teatri diversi.

Sulla linea di Abbagnato e di DES, si posiziona anche Bolle, il quale ha rimarcato che la situazione della danza in Italia è sempre più difficile: i corpi di ballo sono stati sciolti e non è prevista quasi alcuna protezione per la categoria dei ballerini, che devono quindi lasciare l'Italia per poter svolgere serenamente e dignitosamente la propria professione. In Italia, ha detto Bolle, a dispetto del fatto che il balletto come genere artistico diffuso nel mondo intero è nato grazie a italiani, la danza è trattata come « la Cenerentola delle arti », mentre a opera lirica e musica sinfonica è riservata la quasi esclusiva totalità delle premure e delle cure delle FLS. La causa di questa situazione non è, anche per Bolle, l'insostenibilità finanziaria del balletto: l'organico di un corpo di ballo non è aprioristicamente meno sostenibile di quello dell'opera. La causa, per Bolle, sta piuttosto nel fatto che chi è responsabile delle decisioni, ad ogni livello, spesso non conosce adeguatamente la danza e il suo valore artistico: molti amano l'opera e la musica, ma pochi conoscono e apprezzano la danza. Il balletto, quindi, sarebbe semplicemente vittima della mancanza di conoscenza approfondita dell'arte coreutica. Il taglio del costo dei corpi di ballo – ha detto Bolle – è sempre stata la soluzione più facile per contenere i costi delle FLS, ma si è trattato di un errore, considerata la rilevanza non solo artistica, ma anche sociale ed economica della danza: rilevanza sociale, perché in Italia sono circa 17 mila le scuole di danza e circa 1.400.000 gli allievi (ragazzi e ragazze che spesso sognano di essere ballerini di professione e che per trovare sbocco devono poi recarsi all'estero); e rilevanza economica perché la danza ha un indotto importante: maestranze, pianisti, costumisti, sarti, scenografi, scuole di ballo, etc. L'arte e la cultura – ha ricordato Bolle – non sono importanti solo perché costitutive dell'identità culturale del Paese, ma anche perché, se ben gestite, possono essere una grande risorsa economica per tutti i territori coinvolti.

Per quanto riguarda i quattro corpi di ballo esistenti, Bolle ha rimarcato che nel 2019, ultimo anno prima dello scoppio della pandemia, al Teatro dell'Opera di Roma i titoli di balletto hanno coperto il 38 per cento della programmazione; al San Carlo di Napoli, il 29 per cento; al Teatro Massimo di Palermo, il 18 per cento. A fronte di questo, i danzatori assunti con contratti precari sono stati il 67 per cento a Roma, il 63 per cento a Napoli e l'85 per cento a Palermo. Al Teatro dell'Opera di Roma, anche per effetto delle vertenze intentate dai lavoratori assunti con contratti a termine prorogati, l'organico stabile conta oggi una sessantina di elementi; a Napoli, quindici elementi; a Palermo, poco più di dieci elementi, di cui cinque a tempo pieno e

cinque a tempo parziale. In altre parole, ha commentato Bolle, quelli di Napoli e Palermo sono « corpi di ballo in fin di vita ».

Quanto alle possibili soluzioni normative per valorizzare il balletto, per Bolle si dovrebbe innanzitutto far leva sui punteggi attribuiti ai fini del riparto della quota del FUS per le FLS: il punteggio del balletto, che al momento è inferiore, dovrebbe essere equiparato a quello dell'opera lirica, dato che la disparità di punteggio disincentiva le FLS dal mettere in scena i balletti (su questo si è soffermato anche Vlad). Inoltre, bisognerebbe distinguere, in termini di punteggio, tra le attività realizzate con un corpo di ballo esterno (che dovrebbero avere un punteggio minore) e quelle realizzate con un corpo di ballo interno alla FLS (che dovrebbero avere un punteggio maggiore); questo, a suo dire, incentiverebbe l'investimento delle FLS nei corpi di ballo. Ancora, sarebbe importante che le FLS fossero rinominate in « Fondazioni lirico-sinfoniche-coreutiche », a significare la centralità e la pari rilevanza da assegnare a tutti e tre gli ambiti artistici. Si dovrebbe inoltre stanziare un fondo per la ricostruzione di corpi di ballo stabili. Quanto all'obiettivo cui tendere, il modello ideale – secondo Bolle – sarebbe avere in Italia alcuni corpi di ballo con un organico importante, che possano mettere in scena grandi produzioni, accanto a corpi di ballo più ristretti (non è infatti immaginabile che tutte le FLS abbiano corpi di ballo numerosi). Inoltre, avere corpi di ballo in tutte le FLS sarebbe di certo una situazione ideale, ma, a suo giudizio, si tratta di un obiettivo difficilmente realizzabile. Nell'immediato si potrebbe, secondo Bolle, puntare ad avere più FLS con corpi di ballo propri (ricostituendoli innanzitutto a Verona e Firenze) e incentivare la circolazione di questi corpi di ballo nel territorio, negli altri enti lirici.

## **10. LA TRASFORMAZIONE: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E NUOVO PUBBLICO**

Più voci hanno sottolineato come le FLS si stiano trasformando per innovarsi e portare l'opera lirica nel mondo contemporaneo e come stiano affrontando la sfida di dover trovare un bilanciamento tra tradizione e innovazione. Le chiusure dei teatri (e in generale dei luoghi della cultura e dello spettacolo dal vivo) imposte dalla pandemia scoppiata nel 2020 hanno accelerato questo processo di trasformazione, che era però già iniziato da tempo.

ANFOLS ha evidenziato come le FLS, negli ultimi anni, abbiano posto in essere significativi sforzi per innovarsi e per potenziare la diffusione della cultura operistica nei diversi contesti sociali. In primo luogo, proprio a partire dall'impiego delle nuove tecnologie e dall'elaborazione di offerte culturali innovative, c'è stato un diffuso e costante lavoro finalizzato a determinare un sensibile ampliamento del numero di spettatori e ad intercettare nuove fasce di pubblico (giovani, studenti, famiglie, cittadini meno abbienti). Nel contempo, c'è stato uno sforzo per diversificare gli spettacoli e ampliare i titoli. In generale, le FLS hanno mostrato maggiore consapevolezza della loro missione pubblica, adoperandosi nel far uscire l'opera lirica dalla dimensione elitaria che per tanti anni l'aveva caratterizzata nel nostro Paese. La crisi pandemica ha spinto le FLS ad implementare il ricorso al canale della trasmissione digitale via *web* per la diffusione degli spettacoli e quindi

ad imprimere una forte accelerazione sull'ammodernamento tecnologico.

A giudizio di ANFOLS, si deve insistere su questa strada: sono quindi indispensabili investimenti per l'infrastrutturazione digitale dei teatri. La tecnologia può fornire un concreto supporto in diversi ambiti, così come già sperimentato in alcuni Teatri: si possono dotare tutti i posti di *monitor* o *tablet* su cui far scorrere informazioni e i testi delle opere con i libretti tradotti nelle varie lingue del pubblico; si possono utilizzare spartiti e partiture digitalizzate; si può intervenire sulla messinscena con elementi innovativi; si può impiegare l'elettronica sul palcoscenico e ovviamente si possono trasmettere gli spettacoli via *web*. ANFOLS ha evidenziato che la trasmissione in *streaming* di spettacoli di arti performative è cresciuta in termini di volume e varietà negli ultimi due anni, in concomitanza con gli eventi pandemici, e che è necessario oggi guardare alle tecnologie digitali quale nuovo strumento di sostegno allo spettacolo dal vivo utile sia all'incremento del pubblico che ad una maggiore circuitazione<sup>(4)</sup> delle produzioni; in questo senso, è utile ribadire che il grande sforzo di conversione al digitale, allo streaming, alle piattaforme, non ha mai inteso volersi sostituire allo spettacolo dal vivo, quanto piuttosto si è configurato come un suo alleato prezioso. Inoltre, studi recenti sull'argomento hanno mostrato che la diffusione dello spettacolo *in streaming* non rappresenta un disincentivo alla frequentazione dei teatri e degli spazi fisici dello spettacolo ma potrebbe addirittura preludere a nuove forme di fidelizzazione del pubblico: chi fruisce di contenuti in *streaming*, infatti, inizia o riprende ad assistere agli spettacoli dal vivo non di rado con una frequenza maggiore rispetto ad uno spettatore ordinario; senza contare che lo *streaming*, come abbiamo accennato, raggiunge più facilmente nuovi segmenti di pubblico: un pubblico più giovane e variegato rispetto a quello dei fruitori abituali; o un pubblico meno abbiente, che nello spettacolo in *streaming* trova possibilità di maggior risparmio economico in ragione non solo dei costi dei biglietti più contenuti ma anche del risparmio sui costi di spostamento (va tenuto presente, inoltre, che spesso il pubblico che fruisce di spettacoli trasmessi in *streaming* si trova in luoghi periferici che non garantiscono ampie offerte di spettacolo dal vivo).

Sulla trasmissione delle opere liriche, dei concerti e dei balletti via *streaming* sono emerse posizioni articolate e diversificate: se alcuni ne hanno parlato più favorevolmente (per Betta, questa modalità, che ha rappresentato per le attività teatrali un'ancora di salvezza e non solo un ripiego, non si traduce in una cancellazione delle prerogative, del valore e del senso dell'opera d'arte performativa; per Schwarz bisognerebbe continuare a realizzare almeno un'opera all'anno in video per continuare a sperimentare ed esplorare), altri ne hanno messo in evidenza anche talune criticità. Vlad ha sottolineato quanto il teatro

---

(4) Sul tema della circuitazione delle produzioni è intervenuto anche il Direttore generale Parente nella memoria scritta consegnata alla Commissione, auspicando una « circuitazione in tutte le stagioni dell'anno e in più estesi bacini di utenza, degli spettacoli di maggiore richiamo e di migliore fattura. Tale collaborazione deve avvenire non solo tra grandi Teatri d'opera ma anche con consimili enti di produzione musicale, quali i Teatri di tradizione che, molto spesso, operano con costi minori ma con risultati importanti » (cfr. Memoria scritta, pagina 16)

d'opera sia un prodotto che deve per forza di cose essere sempre ricreato sul palcoscenico, sebbene sia compito di chi la ricrea renderla viva e fruibile, senza rinunciare ad un rinnovamento costante e necessario per la sua stessa sopravvivenza; tuttavia, non è sufficiente limitarsi a riprendere in video un'opera e trasmetterla *sic et simpliciter*, ma è necessario anche elaborare ed utilizzare un linguaggio nuovo, una tipologia di regia adatto a queste nuove modalità di trasmissione e fruizione. Anche per Schwarz non bisogna dimenticare che l'opera è vera, reale e viva soprattutto a teatro, senza però che ciò impedisca la realizzazione di produzioni da trasmettere anche in *streaming* o in televisione. Le riprese per le video-trasmissioni, però, richiedono una regia specifica e professionalità specializzate (che implicano ulteriori costi aggiuntivi per i teatri), ragion per cui queste attività dovrebbero poter essere valutate ai fini della rendicontazione FUS.

Sulla necessità di intercettare nuovi segmenti di pubblico, per implementare quello tradizionale, hanno insistito molte delle voci audite, a cominciare da quelle dei sovrintendenti, per i quali, inoltre, all'aumento di pubblico corrisponde anche un non trascurabile aumento delle entrate proprie del teatro. Attrarre nuovo pubblico, è stato detto, è importante anche in considerazione dell'età media degli spettatori attuali, che in Italia rimane molto elevata rispetto ad altri Paesi (Colabianchi). Per questo è indispensabile realizzare attività e produzioni che sollecitino temi e riflessioni capaci di parlare anche ai giovani e alla società contemporanea, scongiurando in questo modo quella « musealizzazione » dell'opera che non favorisce la sua percezione come qualcosa di vivo e attuale (Lissner). La scuola e la televisione potrebbero fare di più in questo senso: in numerosi altri Paesi europei (i Paesi di lingua tedesca e francese e quelli dell'Europa dell'est), a titolo di esempio, il pubblico è più giovane anche perché è raggiunto, incuriosito e sollecitato attraverso la televisione generalista (la Germania si distingue in questo per la trasmissione di concerti sinfonici nella TV dei ragazzi). Del resto, lo spettacolo operistico – che ha oltre 400 anni di storia alle spalle ed è stato a lungo capace di coinvolgere e di parlare a donne e uomini, ragazze e ragazzi di epoche assai diverse fra loro – è necessario sia percepito come arte viva e vivace, che tutti possono apprezzare e fruire e di cui tutti possono beneficiare (Colabianchi).

La questione di come (e se) attualizzare l'opera lirica, anche per avvicinarla a quanti non conoscono o conoscono superficialmente questa forma d'arte, è molto dibattuta<sup>(5)</sup>. L'opera lirica – ha osservato Vlad – è un prodotto della creatività umana concepito nel passato, che va ogni volta ricreato in epoche e contesti differenti. Sul modo migliore di farlo, non possono esserci certezze teoriche; è un compito arduo, pieno di incognite, anche se c'è almeno una certezza: che in Italia c'è una tradizione, perché gli italiani non solo hanno inventato l'opera, ma hanno anche costruito il modo per realizzarla, attraverso la definizione di professioni e mestieri specifici (Vlad). Anche convincere i giovani fra

---

(5) Nel corso dell'indagine non sono sufficientemente emersi elementi utili ad approfondire il controverso e talvolta abusato tema delle regie « attualizzanti », delle trasposizioni modernizzanti e dell'aderenza alle indicazioni contenute nei libretti d'opera da parte dei registi.



i 20 e 30 anni ad avvicinarsi al teatro d'opera è assai complicato, per diverse ragioni, alcune delle quali legate alla pressoché totale assenza nei percorsi di studio scolastici di qualsiasi riferimento alla cultura musicale e teatrale: alcuni libretti, certamente, consentono ai registi di attualizzare e di trattare temi più aderenti alla società di oggi scongiurando – ha osservato Lissner – che il teatro d'opera sia percepito come un fatto museale. L'opera, ad ogni modo, non può essere intesa o veicolata come mero divertimento o intrattenimento ma deve costantemente sollecitare il pensiero e la riflessione.

Oltre alle nuove tecnologie, al digitale e alle politiche d'immagine, lo sforzo delle FLS per attirare nuovo pubblico fa leva sulla diversificazione dell'offerta e delle sedi e sulle politiche dei prezzi. Se la diversificazione dell'offerta incide, per esempio, sulla tipologia e sui contenuti della programmazione, la diversificazione delle sedi consiste, invece, nella realizzazione di spettacoli al di fuori degli abituali spazi teatrali (nelle piazze, nelle chiese, nei municipi, nelle sale messe a disposizione da associazioni) (Conte), il che è utile sia per raggiungere nuovo pubblico, sia per promuovere la crescita e la rigenerazione sociale delle aree culturalmente più svantaggiate e marginali del Paese e delle città.

Quanto alla politica dei prezzi calmierati, sono state menzionate, tra le altre, iniziative come quella dei biglietti a due euro riservati a cento giovani studenti (Colabianchi) o quella dei prezzi molto bassi per gli studenti universitari (Peruzzi). Ci sono poi politiche « aggressive » con abbonamenti a prezzi speciali per gli spettatori sotto i 30 anni e per gli studenti universitari (Macciardi). Un'altra politica possibile è quella di consentire ai minorenni l'ingresso gratuito con uno sconto per l'accompagnatore (Dall'Ongaro) oppure, con l'iniziativa « Un palco in famiglia » permettere a una famiglia di comprare due biglietti a prezzo normale nel palco e far partecipare allo spettacolo anche due bambini per un prezzo ridotto (Meyer).

La politica dei prezzi, d'altra parte, richiede prudenza, oculatezza e grande attenzione, e va coniugata con altre iniziative. È stato infatti osservato che una politica generalizzata di prezzi contenuti, se non abbinata ad altre misure, potrebbe sì attirare nuovo pubblico ma portando con sé un rischio da non sottovalutare: quello di una potenziale riduzione degli introiti derivanti da quella fascia di pubblico economicamente più agiata che sarebbe in grado di sostenere una spesa più elevata per l'acquisto dei biglietti e che invece viene indotta ad optare per la soluzione meno dispendiosa; infatti, se la sala è troppo capiente rispetto alla domanda può accadere che tutti acquistino biglietti al prezzo minore, anche coloro che accetterebbero di pagarne uno molto più alto, fidando per giunta nella verosimile eventualità che si possa occupare poltrone di maggior pregio rispetto al costo (ridimensionato) sostenuto per l'acquisto del biglietto: « si compra il biglietto meno costoso e, con un prezzo da posto in galleria, si va in platea » (Pereira). È legittimo per un teatro esercitare la leva attrattiva dei prezzi calmierati verso segmenti di pubblico che sarebbero altrimenti esclusi, però, se da un lato è assolutamente auspicabile che l'accesso alla cultura e al patrimonio operistico sia garantito al più ampio pubblico possibile, è altresì controproducente e dannoso per la gestione di un teatro lasciare che spettatori facoltosi e fortemente

interessati, tra cui molti turisti stranieri, acquistino biglietti a prezzi enormemente ridimensionati rispetto a quello che sarebbero disposti a pagare (Pereira). Oppure, all'inverso, c'è il rischio di chiedere un prezzo troppo alto a fronte della domanda e delle possibilità economiche di alcune fasce sociali: la Scala – ha lamentato Meyer – aveva il 50 per cento dei biglietti in prima categoria, il che comportava dover trovare ogni sera circa 500 coppie disposte a pagare prezzi molto alti.

La politica del calmieramento dei prezzi, comunque, non è sufficiente da sola a perseguire gli obiettivi di espansione del pubblico e di diffusione della conoscenza del patrimonio operistico. Per il ricambio generazionale del pubblico e per la conquista di nuovi spazi di cittadini interessati a seguire costantemente le produzioni teatrali, è indispensabile educare i più giovani all'opera, alla musica, al balletto. Le FLS sono molto impegnate in questo ambito: ad esempio Pereira ha riferito di progetti di adattamento di opere (con ridimensionamento della loro durata) per un pubblico di bambini della fascia 5-10 anni; Betta ha accennato al programma « Mozart Quest », specificamente concepito e studiato per i bambini; Dall'Ongaro ha raccontato di 1.800 bambini e ragazzi coinvolti in 5 orchestre e 12 cori giovanili; Lissner ha raccontato che i più piccoli assistono agli spettacoli dopo aver imparato a cantare durante l'anno alcuni frammenti dell'opera, in modo da partecipare attivamente alla rappresentazione come se fossero un coro.

In questo modo negli ultimi anni le FLS hanno svolto funzioni didattiche ed educative che avrebbero dovuto invece essere in capo alle scuole (Pereira); i teatri, in questo modo, hanno tentato di sopperire alle ampie lacune del nostro sistema scolastico e di rimediare alla diffusa ignoranza del patrimonio musicale e operistico da parte delle giovani generazioni. È indispensabile, dunque, che l'educazione e la cultura musicale entrino strutturalmente in tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private. Infatti per suscitare interesse e attenzione verso la musica, l'opera e il balletto, e quindi favorire la consuetudine alla frequentazione dei teatri, occorre lavorare sul percorso educativo e formativo dei giovani: chi canta o suona, poi va ai concerti – ha sottolineato Dall'Ongaro. È inoltre acclarato che, sia la scarsa diffusione della pratica strumentale che l'assenza pressoché totale della dimensione storico-musicologica all'interno dei percorsi scolastici, rappresentano una fortissima limitazione per l'acquisizione di strumenti utili ed indispensabili alla comprensione e alla penetrazione del fenomeno artistico-musicale, nonché un freno per lo sviluppo di nuove potenziali fasce di pubblico.

D'altra parte, bisogna che le iniziative delle FLS per attirare il pubblico dei più piccoli siano studiate con premura e competenza, e non lasciate all'improvvisazione. Assolirica ha rimarcato che, a fronte di una disastrosa situazione dell'educazione musicale di base nella scuola dell'obbligo, l'Italia ha sviluppato negli anni professionalità assai originali nella creazione di laboratori teatrali integrativi e inviti agli ascolti didattici: sono iniziative promosse da alcuni grandi teatri italiani anche attraverso strutture create *ad hoc*, composte da personale dipendente esperto in didattica musicale teatrale. Si tratta di strutture che, secondo Assolirica, andrebbero prese a modello da tutte le FLS, e di cui tutti i teatri farebbero bene a dotarsi, commissionando opere

specificamente rivolte ai bambini e percorsi didattici mirati e qualificati.

Sull'importanza dell'educare i più giovani alla musica e al teatro musicale si sono diffusi con puntuale attenzione Bianconi e La Face, i quali giudicano vitale diffondere tra i giovani la conoscenza, la comprensione, l'interesse – in breve, l'amore – per il patrimonio operistico e musicale facendo comprendere ai giovani quanto sia loro interesse accostarsi al teatro d'opera e quali benefici ne possano ottenere. In Italia, l'interesse dei giovani esiste – hanno rilevato Bianconi e La Face – ma è ostacolato dalla totale assenza di insegnamento di storia della musica nei licei (fatta eccezione per i licei musicali), laddove è proprio durante l'adolescenza, fase cruciale nel processo di costituzione della personalità, che si dovrebbe intervenire. Senza la scuola, come abbiamo precedentemente accennato, la responsabilità di agire per rimediare alla diffusa ignoranza del patrimonio operistico da parte delle giovani generazioni ricade tutta sulle FLS. Il teatro d'opera, del resto, può insegnare molto ai giovani: educa al valore del lavoro collettivo svolto secondo un progetto complesso condiviso (perché l'opera è una forma di spettacolo fondata sul concorso dal vivo di tante diverse arti, specialità e competenze); introduce alla letteratura universale (perché spesso l'opera attinge a soggetti e storie della letteratura occidentale, dall'antichità ad oggi, dalla tragedia greca alla drammaturgia shakespeariana, dalla commedia del Settecento al dramma romantico o al romanzo borghese e realistico); e contribuisce a sviluppare un'educazione sentimentale (perché l'opera è una sorta di « museo storico » dei sentimenti, che mette lo spettatore davanti alle varie forme storiche di espressione di passioni che d'altra parte sono eterne e quindi consente allo spettatore da un lato di identificarsi nel sentimento del personaggio, dall'altro di osservarlo in maniera distaccata) (Bianconi – La Face).

## **11. LA CANDIDATURA UNESCO DELL'OPERA LIRICA**

Merita un'attenzione a sé il tema « collaterale » – più volte sollevato anche nelle aule parlamentari nel corso di questa legislatura – della candidatura dell'opera lirica a bene immateriale nella lista UNESCO e del riconoscimento del melodramma italiano come espressione artistica di rilevanza nazionale, in relazione alla diffusione della lingua italiana. Il melodramma italiano, che nell'Ottocento raggiunge la massima diffusione internazionale, è ancora oggi capace di richiamare in tantissimi Paesi del mondo le attenzioni e l'interesse di un vastissimo pubblico; larga parte dei melodrammi italiani continua a essere regolarmente eseguita nei maggiori teatri del mondo rappresentando la parte più diffusa e nota del repertorio operistico.

Come noto, il 17 ottobre 2003 la Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ha adottato la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Il percorso a sostegno della candidatura dell'opera lirica italiana a patrimonio immateriale ai sensi della Convenzione dell'UNESCO, pur avendo avuto inizio nel lontano 2011 e avendo raccolto amplissimo consenso da parte di istituzioni culturali internazionali, celebri personalità del mondo della cultura, istituzioni di alta formazione artistica, stenta ancora ad essere finalizzato.

Senza dubbio il coronamento della candidatura presso l'UNESCO, come sottolineato dalla quasi totalità degli auditi, aiuterebbe a rilanciare positivamente in Italia e all'estero l'immagine delle FLS, tanto più considerato che il mondo artistico internazionale ancora subisce il fascino suggestivo della lirica e del melodramma italiani e apprezza il valore della produzione artistica italiana. Già oggi, è emerso anche nell'indagine, il mondo della lirica in tutto il mondo parla italiano (Gasdia) e sono sempre di più gli studenti stranieri che vengono in Italia a studiare canto, perché l'Italia resta la patria, insieme ai Paesi di lingua tedesca, della grande cultura musicale vocata al teatro: il coronamento della candidatura UNESCO consentirebbe infine agli artisti italiani di essere anche gli « ambasciatori » privilegiati di un bene riconosciuto a livello internazionale (Macciardi).

## 12. CONCLUSIONI

Dalle audizioni svolte è emersa, in primo luogo, la necessità di operare celermente un chiarimento normativo in merito alla natura giuridica delle Fondazioni lirico-sinfoniche, anche attraverso l'emana-zione di un nuovo Testo unico (l'occasione è offerta dal disegno di legge delega sullo spettacolo all'esame del Senato). Permane, infatti, a detta della totalità degli auditi, la convinzione che non sia più procrastinabile una scelta ordinamentale ben definita. Le indicazioni emerse in sede di audizione, oltre a ribadire una marcata connotazione pubblicistica di queste istituzioni, la responsabilità nei confronti della collettività, il ruolo di servizio pubblico svolto, la rilevanza nazionale delle loro funzioni e l'interesse generale perseguito, non escludono altresì la possibilità di un inquadramento normativo nel senso di una « ibridazione » che permetta di assumere elementi normativi afferenti sia al settore privato che a quello pubblico nell'ottica di una maggiore e più efficace aderenza alle necessità del sistema.

Oltre all'esigenza generale di metter in atto tutti gli sforzi possibili per incrementare le quote di finanziamento pubblico a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, la Commissione ritiene si debba affrontare il grave problema dell'incertezza e delle oscillazioni dei flussi di finanziamento, che rende molto difficile la programmazione delle attività delle Fondazioni lirico-sinfoniche; risulterebbe di grande efficacia la garanzia della triennialità dei finanziamenti e la capacità di assicurare la regolarità dei versamenti. Per quanto concerne, invece, i criteri di riparto delle risorse pubbliche del FUS, la Commissione ritiene opportuno un ripensamento per fare in modo che, oltre agli indici di efficienza aziendale e a quelli che tengono conto del fabbisogno strutturale degli enti, nella valutazione delle FLS si tenga conto anche di aspetti finora non considerati ma senz'altro rilevanti per l'interesse pubblico, in termini di esternalità positive, quali l'innovatività (anche tecnologica), la sostenibilità ambientale delle produzioni e delle modalità di organizzazione del lavoro, l'implementazione di iniziative di inclusione sociale e di sensibilizzazione del pubblico. Si tratta di orientamenti che molte FLS hanno assunto nel corso della pandemia e che devono essere incoraggiati, anche perché in linea con i principali assi e obiettivi di intervento previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). A tal proposito, si ritiene che l'istituzione

di un tavolo tecnico di lavoro possa essere utile a valutare precipuamente l'efficacia e la congruità di questo eventuale ripensamento dei criteri di determinazione delle quote a valere sul FUS.

Alla luce dei dati raccolti nel corso delle audizioni e di quanto emerge dall'ultima Relazione del Commissario straordinario del Governo sullo stato di attuazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *b*) della « legge Bray » (relazione riferita al primo semestre del 2021), la Commissione conviene con il Commissario Amoruso sul fatto che esistono oggi le condizioni per un'evoluzione normativa finalizzata a superare la fase di risanamento delle Fondazioni e ad avanzare verso un'azione di rilancio delle stesse, sottolineando, da questo punto di vista, come l'intervento disposto con la legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, commi 359-363, della legge 30 dicembre 2021 n. 234) possa concretamente rappresentare un segnale dell'inizio di una stagione di rilancio del settore.

In merito alle nuove dotazioni organiche su cui si sta lavorando e all'auspicio che siano compatibili con le finalità e le funzioni assegnate alle Fondazioni lirico-sinfoniche, la Commissione ravvisa la necessità di non slegare il tema della congruità e della sostenibilità degli organici dalla capacità di assicurare la programmazione di un repertorio vario e qualitativamente adeguato ai livelli di eccellenza che le Fondazioni devono garantire. A tal proposito va rilevato che la possibilità, oggi prevista dalla legge, di ricorrere a contratti a tempo determinato (per la realizzazione di produzioni in cui è necessario avere un certo numero di aggiunti) solo nella misura massima del 20 per cento della dotazione organica, si mostra particolarmente sperequativa a danno delle Fondazioni che hanno una pianta organica di dimensioni contenute (si pensi a quelle che sono al di sotto delle 200 unità a tempo indeterminato e che, stante l'attuale limite, non sono di fatto nelle condizioni di realizzare un certo tipo di repertorio, con gravi ricadute sul piano della programmazione). Ad avviso della Commissione è auspicabile prevedere per queste Fondazioni che il limite del 20 per cento non si riferisca ad ogni singola produzione ma valga come media annua.

Sul grande tema dei corpi di ballo, ampiamente discusso e argomentato nel corso delle audizioni, con il coinvolgimento di artisti e rappresentanti apicali del mondo della danza, fra cui Roberto Bolle ed Eleonora Abbagnato, la Commissione ritiene ragionevole intervenire alacrememente, con ogni strumento, per favorire la messa in sicurezza delle compagnie attualmente attive, stabilizzare i corpi di ballo di Napoli e Palermo con organici consoni, supportare la riattivazione dei corpi di ballo di Firenze e dell'Arena di Verona (e di quelle realtà che siano nelle condizioni di farlo) e, in generale, configurare un modello che permetta, anche attraverso una programmazione condivisa e il coinvolgimento dei teatri vicini e dei Teatri di Tradizione, una maggiore circuitazione degli spettacoli e una più completa e soddisfacente copertura territoriale della produzione coreutica. In questa prospettiva appare ragionevole valutare quali siano attualmente le aree geografiche maggiormente penalizzate sotto il profilo delle opportunità offerte alla fruizione da parte del pubblico (al Sud, a titolo di esempio, al momento sono operative solo due compagnie). Inoltre, sarebbe auspicabile prevedere una revisione dei punteggi assegnati alle produ-



zioni coreutiche ai fini del riparto delle risorse del FUS, per riequilibrarli rispetto a quelli previsti per gli altri ambiti. All'interno di questo percorso di valorizzazione dei corpi di ballo, la Commissione accoglie molto positivamente la recente istituzione presso il Ministero della cultura, di un Tavolo permanente sulla Danza, che potrà vagliare molto attentamente le istanze e i suggerimenti avanzati nel corso di questa indagine conoscitiva.

Sul piano della *governance*, la Commissione ritiene opportuno ripensare le modalità di nomina e i requisiti richiesti per il reclutamento dei sovrintendenti; valutare un intervento sulle tempistiche delle designazioni prevedendo un più ampio margine di anticipo rispetto all'inizio effettivo dell'incarico; assicurare che all'interno di ciascuna fondazione siano esplicitamente assicurate sia le competenze facenti capo alla gestione manageriale, economica e finanziaria che quelle afferenti alla dimensione artistica.

Si ritiene opportuno altresì porre grande attenzione al tema della formazione del pubblico e delle nuove generazioni. Come emerso nel corso delle audizioni, quasi ogni teatro ha elaborato, negli ultimi anni, numerose attività legate esplicitamente alla formazione del pubblico del domani, nel tentativo di sopperire alle evidenti storiche lacune del nostro sistema scolastico nell'ambito della cultura musicale. Più nello specifico, i teatri hanno dovuto sostituirsi alle scuole nella diffusione e nella conoscenza della cultura musicale legata al teatro d'opera, tentando, in particolare, di rimediare alla dilagante e diffusa ignoranza di questo patrimonio da parte delle giovani generazioni.

La marginalità degli spazi dedicati alla cultura musicale nel sistema scolastico – sia la scarsa diffusione della pratica strumentale che l'assenza pressoché totale della dimensione storico-musicologica – determina un pesante freno per lo sviluppo di nuovi segmenti di pubblico e mette in luce la cogente necessità, più volte invocata, di revisionare adeguatamente tutta la filiera dell'educazione musicale. Grave e dolorosa rimane, ad avviso della Commissione, l'assenza della Storia della musica dai percorsi scolastici laddove lo studio di questa disciplina sarebbe, per i giovani, strumento di consapevolezza, comprensione e penetrazione del patrimonio musicale, nonché fattore cruciale nel processo di costituzione della personalità dei cittadini.

In questo senso occorre ricordare la biunivocità e la reciprocità dei benefici derivanti dalla diffusione della conoscenza del teatro d'opera. Se, infatti, è interesse dei teatri che si accresca il pubblico e la conoscenza dell'Opera fra i giovani, è altresì interesse dei giovani accostarsi al teatro d'opera per una più completa crescita culturale e cognitiva. Di estremo interesse appare, al riguardo, la riflessione del professor Lorenzo Bianconi e della professoressa Giuseppina La Face in merito al beneficio che la conoscenza del teatro d'opera può dare, in particolar modo alle giovani generazioni, secondo le tre seguenti dimensioni, riportate in ordine crescente d'importanza:

(1) Per sua natura l'opera in musica è una forma di spettacolo fondata sul concorso dal vivo di tante arti, specialità e competenze eterogenee: canto, suono, gesto, arti visive, moda, danza eccetera. In altre parole, essa offre un esempio affascinante di cooperazione militante, per così dire in flagranza, nel perseguimento di un fine artistico

comune. In tal senso, essa esalta in forme tangibili e seducenti il valore del lavoro collettivo secondo un progetto complesso condiviso;

(2) In molti casi l'opera in musica mette a frutto un patrimonio di soggetti e storie attinte dalla letteratura occidentale, dall'antichità ai giorni nostri: in tal modo, essa arricchisce di riflesso il bagaglio culturale e la formazione intellettuale degli spettatori. Per molti giovani il primo accostamento alla tragedia greca, alla drammaturgia shakespeariana, alla commedia del Settecento, al dramma romantico o al romanzo borghese e realistico avviene attraverso l'incontro con capolavori del teatro d'opera; e ciò vale tanto più per le letterature europee non contemplate nei programmi delle nostre scuole secondarie di secondo grado (basti citare *Le nozze di Figaro* o *Il barbiere di Siviglia*, *Don Giovanni*, *Otello*, *Elektra* o *Oedipus rex*, *Boris Godunov* o *Wozzeck*, *Tristano e Isotta* o *Carmen* e via dicendo);

(3) L'opera in musica si può considerare un museo storico delle passioni, degli affetti, dei sentimenti, delle emozioni, rappresentati in atto, come se si scatenassero davanti ai nostri occhi, ai nostri orecchi, catturandoci. Grazie al teatro d'opera lo spettatore può sentire (e godere) sentimenti che, se appartengono al Sei, al Sette, all'Otto, al Novecento, nondimeno ci riguardano. A prima vista l'amore tragico di Lucia ed Edgardo nella *Lucia di Lammermoor*, o di Mimì e Rodolfo nella *Bohème*, è incommensurabile con la fattispecie dell'amore tra due ragazzi nati dopo il 2000; e nondimeno l'esperienza della passione amorosa, e degli intralci che essa può incontrare, scatena oggi come allora dinamiche psichiche non categoricamente diverse. La conoscenza del melodramma può giovare intimamente all'educazione dei giovani, appunto grazie alla conoscenza e all'esperienza formalizzata delle dinamiche affettive ed emotive, collocate in un quadro storico e culturale determinato, ma rappresentate nell'immediatezza dell'evento scenico, in una prodigiosa combinazione tra il tempo memorabile dell'evoluzione biologica, il tempo determinato della storia, il tempo vissuto dell'esperienza estetica. Il confronto consapevole e riflessivo di questo mondo di certezze sentimentali, attuato grazie all'ascolto e alla visione guidati, può consentire agli studenti (di qualsiasi età ed ordine di scuola) di identificarsi da un lato nel sentimento di volta in volta rappresentato, dall'altro di prenderne coscienza, e distanziarsene, osservandolo in maniera distaccata; infine, di collocarlo entro una prospettiva storica e un contesto sociale determinati, al tempo stesso facendolo proprio.[...] Il beneficio arrecato alla crescita dell'individuo si riverbererà sul consorzio civile.

Un cenno a parte meritano, infine, altri due temi, strettamente correlati fra loro, emersi in modo evidente nel corso delle audizioni, ossia la candidatura UNESCO dell'Opera lirica e il riconoscimento del melodramma italiano come espressione artistica di rilevanza nazionale anche in relazione alla diffusione della lingua italiana. L'italiano, infatti, è una lingua che esercita grande forza attrattiva come strumento di comprensione e penetrazione dei fenomeni artistici, e l'opera rappresenta pertanto un *asset* strategico per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo, e quindi per lo sviluppo del Paese.

La Commissione ritiene che questi percorsi debbano essere sostenuti in ragione del fatto che potrebbero concretamente aiutare a rilanciare

un'immagine positiva delle nostre FLS all'interno del panorama artistico internazionale e a riaffermare il ruolo determinante dell'Italia nella diffusione dell'arte e della cultura musicale; e auspica, dunque, che la candidatura dell'Opera lirica a bene immateriale dell'umanità riconosciuto dall'UNESCO possa completarsi al più presto, divenendo così il simbolo della rinascita del settore e dell'intero Paese.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	210
Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte. COM(2021)645 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022. Doc. LXXXVI, n. 5.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (14441/21) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	210
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Istituzione di una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati. Doc. XXII, n. 63 Fornaro (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	215
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	218
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	216
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	219
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	217

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 29 giugno 2022. – Presidenza della presidente Alessia ROTTA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Variazione nella composizione della Commissione.**

Alessia ROTTA, *presidente*, comunica che la deputata Patrizia Terzoni, del gruppo

Insieme per il futuro, cessa di far parte della Commissione.

Comunica altresì che per il gruppo Movimento 5 Stelle (M5S) entra a far parte della Commissione il deputato Leonardo Salvatore Penna.

La Commissione prende atto.

**Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte. COM(2021)645 final.**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022. Doc. LXXXVI, n. 5.**

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (14441/21).**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame congiunto e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Alessia ROTTA, *presidente*, fa presente che gli atti all'esame della Commissione sono stati assegnati congiuntamente, per l'esame generale, alla XIV Commissione, e a tutte le altre Commissioni permanenti per l'esame delle parti di rispettiva competenza. In analogia con la procedura delineata dall'articolo 126-ter del Regolamento e secondo quanto definito dalla Giunta per il Regolamento, le Commissioni di settore esprimono il parere sulle parti di competenza da trasmettere alla XIV Commissione e nominano un relatore incaricato di riferire alla predetta Commissione. È ammessa la presentazione di proposte di minoranza, che saranno trasmesse alla XIV Commissione entro il medesimo termine.

Alberto ZOLEZZI (M5S), *relatore*, ai fini dell'espressione del parere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, riferisce sui documenti programmatici riferiti al contesto europeo di cui l'Italia fa parte, ovvero il programma di lavoro della Commissione europea per il 2022, la relazione programmatica del Governo italiano sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022 e il programma di 18 mesi del Consiglio dell'UE (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023), redatto dal trio di presidenze francese, ceca e svedese.

Evidenzia preliminarmente che il programma di lavoro della Commissione e il programma di 18 mesi del Consiglio – in quanto presentati, rispettivamente, a ottobre e dicembre 2021 – non tengono conto dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina e delle sue conseguenze.

Quanto alla relazione programmatica del Governo, essa è stata trasmessa al Parlamento il 16 maggio 2022 e, dunque, ancora una volta con un ritardo di quasi cinque mesi rispetto al termine di presentazione previsto dalla legge (articolo 13, comma 1, della legge 234 del 2012).

Per comodità espositiva si darà conto in questa sede sinteticamente delle priorità della Commissione europea, riportando i connessi elementi qualificanti del programma dei 18 mesi di presidenza del Consiglio e della relazione programmatica del Governo per il 2022.

Il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2022 conferma l'intenzione di concentrarsi sulle sei tematiche già definite negli orientamenti politici della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: un *green deal* europeo; una Unione pronta per l'era digitale; un'economia al servizio delle persone; una Unione più forte nel mondo; la promozione dello stile di vita europeo; un nuovo slancio per la democrazia europea.

Osserva che il documento programmatico in esame evidenzia come la Commissione intenda proseguire il lavoro iniziato nel 2021, caratterizzato dalla voglia di reagire rapidamente ai problemi causati dalla pandemia, nonché agli effetti dei cambiamenti climatici e della crisi ambientale, dedicando un'attenzione particolare alle giovani generazioni, testimoniata dalla proposta di proclamare il 2022 « Anno europeo dei giovani ».

Si ricordano quindi le iniziative più qualificanti assunte durante lo scorso anno – quali in particolare il pacchetto « Pronti per il 55% », l'ideazione di una « bussola per il digitale » e l'adozione del piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali – e l'attuazione di programmi e strumenti ambiziosi e di vasta portata tra cui l'iniziativa *Next Generation EU* e il programma REACT-EU, di salvaguardia della stabilità e di rilancio dell'economia.

Per i profili di interesse della Commissione, mette in rilievo l'aspetto programmatico relativo all'obiettivo del *Green Deal* europeo, di cui si ribadisce la centralità, unitamente all'impegno di fare dell'Europa



il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050.

Con tale finalità nel 2021 la Commissione europea ha presentato il citato pacchetto cosiddetto « Pronti per il 55% », – esaminato anche dalla Commissione per le parti di competenza – volto ad aggiornare la normativa dell’Unione ai target di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra fissati dal regolamento europeo sul clima, compreso il decremento di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990. Il pacchetto comprende, tra l’altro, iniziative legislative riferite alla riduzione delle emissioni in ogni settore, nonché per la mobilità sostenibile, il risparmio energetico e l’efficientamento energetico degli edifici, oltre che per l’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Nella prospettiva di intensificare gli sforzi, il programma di lavoro per il 2022 prevede, tra l’altro, la presentazione di: un quadro normativo per la certificazione degli assorbimenti di carbonio, per aumentare la diffusione dell’assorbimento sostenibile del carbonio e creare nuovi modelli commerciali in grado di compensare i gestori del territorio per tali pratiche (4° trimestre 2022); il riesame delle norme in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> per i veicoli pesanti e l’istituzione di un quadro legislativo per la misurazione armonizzata delle emissioni dei trasporti e della logistica (4° trimestre 2022).

In questo ambito, lo scorso 5 aprile 2022 sono state presentate due proposte volte a ridurre le emissioni di gas fluorurati a effetto serra (COM(2022) nn. 150 e 151) – sostanze chimiche di origine antropica che, insieme all’anidride carbonica, al metano e all’ossido di azoto, appartengono al gruppo di emissioni contemplato dall’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici – e a rivedere il regolamento in materia di sostanze lesive dell’ozono per ridurre ulteriormente l’emissione.

Rileva che anche il programma di diciotto mesi del trio di presidenza del Consiglio UE colloca tra le priorità la prosecuzione della decarbonizzazione e il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050.

Con tali finalità il trio intende proseguire l’esame e i negoziati sul pacchetto « Pronti per il 55% » e su tutte le proposte legislative correlate.

In particolare, si esplicita l’impegno a rafforzare il sistema ETS e istituire un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere compatibile con l’Organizzazione mondiale del Commercio per prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, sostenere lo sviluppo di energie rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, aumentare l’efficienza energetica e garantire una transizione giusta e prezzi accessibili per l’energia.

Il programma, oltre a prevedere il completamento del mercato unico dell’elettricità e del gas per garantire la sicurezza e la sostenibilità dell’approvvigionamento, pone l’accento sull’esigenza di dare seguito agli studi che saranno presentati sul funzionamento dei mercati del gas e dell’elettricità, nonché sul mercato ETS dell’UE, e su quella di sostenere gli sforzi volti a promuovere ristrutturazioni di alta qualità degli edifici coerentemente con gli obiettivi della transizione energetica.

Il trio è inoltre impegnato a ridurre l’impatto climatico nel settore edilizio e immobiliare, portando avanti nuove iniziative nel settore,

Analogamente, nella relazione programmatica, il Governo sottolinea l’importanza del pacchetto legislativo « Pronti per il 55% », le cui proposte troveranno attuazione anche attraverso i progetti previsti dal PNRR. Il Governo dichiara l’impegno, in sede di negoziati, per una transizione equa e socialmente inclusiva, che valorizzi gli sforzi già intrapresi e non comporti effetti controproducenti sul mercato delle materie prime, sulla filiera industriale e sul mercato del lavoro. Sottolinea poi l’importanza, alla luce della crisi di approvvigionamento energetico innescata dall’aggressione russa in Ucraina, di accelerare i lavori sull’intero pacchetto non solo per conseguire gli obiettivi climatici ma per rendere l’Unione europea autosufficiente sotto il profilo energetico. Richiama, inoltre, la recente proposta della Commissione denominata REPowerEU in cui si auspica

di intervenire sui PNRR rivedendo le misure in favore delle azioni afferenti al pacchetto *Fit for 55*.

Tornando al programma di lavoro della Commissione, in esso si sostiene che le obbligazioni verdi svolgeranno un ruolo sempre più importante nel finanziamento necessario per la decarbonizzazione.

Anche il programma del trio di Presidenza del Consiglio dell'UE annuncia l'intenzione di sostenere i lavori relativi allo sviluppo della finanza sostenibile.

Ancora, la Commissione preannuncia la presentazione, entro il 3° trimestre del 2022, di proposte volte a dare seguito al Piano d'azione per l'«inquinamento zero», con particolare riferimento alla gestione delle risorse idriche e agli inquinanti delle acque superficiali e sotterranee e della qualità dell'aria, al fine di allineare le norme alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Ulteriori proposte dovrebbero essere presentate: per limitare l'aggiunta di microplastiche ai prodotti, al fine di ridurre l'emissione nell'ambiente (entro il 4° trimestre 2022); per affrontare i problemi legati alla sostenibilità della plastica biodegradabile e compostabile; per rivedere la legislazione in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio e la revisione mirata del regolamento REACH per proteggere meglio la salute umana e la natura.

In materia di microplastiche, nella relazione programmatica il Governo sottolinea l'importanza di un approccio preventivo basato sulla ricerca di soluzioni produttive alternative a quelle che prevedono l'aggiunta di microplastiche e finalizzato allo sviluppo e all'impiego di soluzioni tecnologiche efficienti per limitare il rilascio di microplastiche nell'ambiente.

Sono già state presentate dalla Commissione nel 2022 una proposta di direttiva (COM(2022)156) e una proposta di regolamento (COM(2022)157) per rivedere la normativa in materia di emissioni industriali e sulle discariche di rifiuti.

Nella relazione programmatica il Governo sottolinea l'esigenza di pervenire ad un provvedimento in materia di emissioni industriali che possa coniugare la tutela

ambientale con margini di flessibilità per tenere conto di situazioni locali, della competitività delle piccole e medie imprese, e che possa garantire che i costi amministrativi siano addebitati a chi inquina e non ai contribuenti.

Per dare attuazione al Piano di azione per l'economia circolare, presentato nel 2020 nell'ambito del *Green Deal*, il programma della Commissione europea per il 2022 prevede la presentazione di iniziative per promuovere prodotti sostenibili e rafforzare il diritto dei consumatori alla riparazione dei prodotti a prezzi equi. Tra queste figurano: una proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (COM(2022)142); una strategia per la sostenibilità dei prodotti tessili (COM(2022)141); una proposta di direttiva (COM(2022)143) volta a responsabilizzare i consumatori e a favorire l'accesso a informazioni sulla riparabilità dei prodotti e sulla loro compatibilità ambientale.

È prevista, invece, per la seconda parte del 2022 la presentazione di un'iniziativa legislativa sul diritto alla riparazione.

Nella relazione programmatica, il Governo ha sottolineato il contributo che tali misure possono dare anche sul versante della riduzione della dipendenza europea da energia e risorse provenienti da Paesi terzi. Si ricorda, inoltre, l'impegno del Governo italiano ad attuare il piano europeo sull'economia circolare, favorendo la trasformazione di prodotti e processi in senso sostenibile, con un approccio basato sul ciclo di vita, oltre a quello di promuovere politiche e misure volte a limitare consumi «usa e getta», anche per materiali quali la plastica, e l'obsolescenza programmata, promuovendo il diritto alla riparazione.

Ha inoltre individuato come settori con un alto potenziale di circolarità l'elettronica e gli imballaggi, nonché le produzioni tessili, di plastica, di veicoli e batterie, sottolineando l'importanza di garantire la sostenibilità dei prodotti anche in termini di sicurezza delle sostanze chimiche impiegate, oltre a quella che assume il tema delle materie prime critiche nell'agenda nazionale ed europea.

Nel programma di lavoro la Commissione ribadisce l'importanza della transizione verso l'energia pulita e verso fonti di energia rinnovabile, annunciando la presentazione di iniziative per favorire le necessarie autorizzazioni.

Vale la pena ricordare nuovamente che, a seguito dell'aggressione dell'Ucraina, il 18 maggio scorso la Commissione europea ha presentato il citato piano REPowerEU (COM(2022)230) e un pacchetto di proposte collegate, allo scopo di affrancare l'Unione europea dalla dipendenza dalle risorse fossili importate dalla Russia, di creare le condizioni per l'autosufficienza energetica dell'Unione e di intensificare l'azione di mitigazione dei cambiamenti climatici. Oltre al citato piano il pacchetto comprende, tra l'altro: una comunicazione sul risparmio energetico (COM(2022)240) che invita gli Stati membri ad applicare misure fiscali per favorire il risparmio e misure di emergenza in caso di interruzione degli approvvigionamenti; una strategia esterna per l'energia JOIN/2022/23; una strategia per l'energia solare COM/2022/221, che mira a raddoppiare la capacità fotovoltaica installata entro il 2025 e a portarla a 600 GW entro il 2030; una proposta di direttiva (COM(2022) 222) di modifica delle precedenti direttive in materia di rinnovabili, avente ad oggetto la prestazione energetica nell'edilizia e l'efficienza energetica innalzando al 45 per cento la quota di energia rinnovabile sui consumi energetici finali; una proposta di regolamento (COM(2022) 231) volto ad imporre agli Stati membri di includere un capitolo dedicato a REPowerEU nei PNRR in sede di presentazione o modifica del piano.

Fa presente che il Governo, nella relazione programmatica, ha sottolineato la necessità di sostenere la gradualità degli interventi e la flessibilità dei passi intermedi, anche in considerazione dell'esigenza di affrancarsi gradualmente dal gas russo, per evitare fenomeni di povertà energetica ed impatti negativi sul mercato del lavoro.

Infine, il programma della Commissione annuncia l'impegno per un'agricoltura più verde e sostenibile, facendo seguito alla presentazione, avvenuta lo scorso 20 mag-

gio 2020 della strategia « Dal Produttore al Consumatore » Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 (*Farm to Fork strategy*) che si prefigge diversi obiettivi al 2030, tra cui quello di ridurre del 50 per cento i rischi e l'uso dei pesticidi chimici oltre all'uso dei pesticidi più pericolosi.

Il programma del trio di presidenza del Consiglio dell'UE annuncia, tra l'altro, che sosterrà la transizione verso sistemi agricoli e alimentari sostenibili.

In materia di agricoltura verde e sostenibile, la relazione programmatica annuncia azioni volte in particolare a: dare piena attuazione alla Strategia europea per la biodiversità al 2030 e agli impegni definiti e in corso di definizione a livello globale in materia di conservazione della biodiversità: ridurre gli inquinanti delle acque sotterranee e superficiali; migliorare la sostenibilità dei processi produttivi e della capacità di adattamento del settore agricolo e forestale ai cambiamenti climatici, accelerando il processo di transizione verde del settore agricolo, agroalimentare e forestale.

In conclusione, auspica che nei prossimi giorni si possa sviluppare un confronto su questi importanti atti che contengono numerose questioni di interesse della Commissione, al fine di pervenire ad una proposta di parere articolata e ampiamente condivisa.

La sottosegretaria Vannia GAVA si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Alessia ROTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Istituzione di una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati.**

**Doc. XXII, n. 63 Fornaro.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola PELLICANI (PD), *relatore*, ai fini dell'espressione del parere alla XII Commissione, riferisce sulla proposta in oggetto, modificata dall'unico emendamento approvato il 15 giugno, che riguarda l'istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati.

L'articolo 1 definisce l'oggetto dell'inchiesta. Per i profili di interesse, si segnala che alla Commissione si affida il compito di accertare la dimensione del fenomeno della presenza dell'amianto nel territorio nazionale, nonché gli eventuali casi di impiego illecito o di smaltimento illegale. Inoltre, spetta alla Commissione una valutazione sull'idoneità dei controlli e sulle attività di bonifica dei siti nonché una funzione propositiva volta a rendere sempre più sostenibili i processi di smaltimento.

L'indagine vera e propria potrà riguardare anche eventuali collusioni con organizzazioni criminali con riguardo alla gestione di rifiuti contenenti amianto e siti effettivamente o potenzialmente contaminati, nonché la verifica della situazione igienico-sanitaria e ambientale dei siti di interesse nazionale insalubri e contaminati;

L'articolo 2 riguarda la costituzione e composizione della Commissione, alla quale prendono parte venti deputati, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. Oltre a riprodurre le consuete procedure di designazione e di elezione dell'ufficio di presidenza, la norma in esame fissa in sei mesi la sua durata, prevedendo la presentazione di una relazione sui risultati dell'inchiesta.

Gli articoli 3, 4 e 5 disciplinano i poteri conferiti all'organo di inchiesta e le relative modalità di lavoro.

Merita un richiamo il passaggio della relazione illustrativa in cui si sottolinea la necessità di una siffatta iniziativa di tipo inquirente anche al fine di « individuazione delle responsabilità politiche, istituzionali e no, in tutti quei casi nei quali si è tollerato un impiego illecito di detto minerale e si sono omessi controlli in materia di bonifica dei siti »

Ricorda che la principale normativa nazionale in materia di prevenzione e gestione del rischio amianto, la legge n. 257 del 1992 risale a trenta anni fa. Come esplicitato nella relazione illustrativa, a fronte della prevista adozione di specifici Piani regionali, l'amianto è ancora molto diffuso in Italia: si stima la presenza di 32 milioni di tonnellate di amianto compatto e di 8 milioni di tonnellate di amianto friabile. Inoltre tanti siti contaminati attendono di essere bonificati e solo 13 regioni hanno approvato un piano regionale per la bonifica, peraltro in parte non attuati.

Ricorda peraltro che l'articolo 252 del codice dell'ambiente ha attribuito al Ministero della transizione ecologica la competenza relativa alla gestione delle procedure di bonifica dei SIN, 10 dei quali sono stati individuati d'intesa con le Regioni in quanto interessati da attività produttive ed estrattive di amianto. Sul sito *web* del Ministero è presente la banca dati alimentata dagli enti locali che, in ossequio al dettato dell'articolo 20 della legge n. 93 del 2001, dovrebbe contenere una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale per consentire la bonifica.

In conclusione, vista la rilevanza della finalità che la istituenda Commissione intende conseguire, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Tommaso FOTI (FDI) dissente dalla conclusione della relazione introduttiva del collega, manifestando forti perplessità sulle ragioni dell'iniziativa parlamentare in discussione, sulla quale il suo gruppo si riserva di maturare un giudizio in sede di esame in Assemblea.

Rileva in primo luogo come, a suo avviso, per le finalità dell'indagine e per il limitato tempo disponibile prima della fine della legislatura, sarebbe stato più congruo

scegliere lo strumento dell'indagine conoscitiva, certamente idoneo a mettere la Commissione parlamentare competente nelle condizioni di comprendere i motivi del clamoroso ritardo nella realizzazione degli obiettivi della legge n. 257 del 1992, finalizzata alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

Inoltre, paventa il rischio che il campo di indagine delineato per l'istituenda Commissione possa sovrapporsi con quello che – da diverse legislature – viene affidato sin dai primi mesi alla Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. Si riferisce in particolare ai compiti di indagine delineati alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 1, che riguardano il ruolo delle organizzazioni criminali nella gestione dei rifiuti e la situazione igienico-sanitaria e ambientale dei siti di interesse nazionale.

Ancora, nutre dubbi sulla formulazione della lettera *b)* del medesimo articolo, che non fa comprendere se l'indagine debba riguardare le modalità con cui si svolgono i controlli previsti in materia dalla legge oppure il fatto che vi siano carenze normative nella loro configurazione.

Conclusivamente, teme che l'iniziativa parlamentare in esame sconti un approccio approssimativo al fenomeno della presenza dell'amianto nell'ambiente e sui comportamenti in ipotesi omissivi delle istituzioni locali, che certamente non sarebbero imputabili allo Stato centrale.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

**Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.**

**C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che per le vie brevi la Commissione competente in via principale ha richiesto di acquisire celermente il parere, avendo concordato di procedere alla sua approvazione in sede legislativa.

Vania VALBUSA (LEGA), *relatrice*, riferisce sulla proposta in oggetto, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente il 15 giugno, ai fini dell'espressione del parere alla XIII Commissione.

Fa presente che la proposta di legge, approvata dal Senato in sede deliberante, consta di un unico articolo che interviene sull'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, recante la disciplina in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.

In particolare, si intende modificarla in due direzioni: *a)* facendo rientrare nella nozione di acque interne anche le acque lagunari; *b)* differenziando i divieti – che a legislazione vigente sono previsti genericamente per le acque interne – a seconda che essi siano riferiti ai laghi di cui all'allegato 1 (che individua i grandi laghi e alcuni laghi minori), alle acque salse o salmastre o lagunari ovvero ai laghi diversi da quelli individuati dall'allegato 1, ai fiumi e alle acque dolci.

I commi 2 e 2-*bis* quindi dispongono i divieti applicabili ai laghi individuati dall'allegato 1, alle acque salse o salmastre o lagunari e quelli applicabili invece alle altre acque interne.

Con riguardo a queste ultime, per i profili di competenza della Commissione, si evidenzia che il divieto prescritto dalla lettera *b)* del comma 2 di utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti non vale – ai sensi del comma 2-*ter* – in una serie di fattispecie ivi indicate.

In particolare, ci si riferisce agli interventi di recupero e trasferimento, autorizzati dagli enti preposti, organizzati al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonché



per la conservazione e la salvaguardia della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo.

La proposta inasprisce inoltre le sanzioni per la violazione dei divieti applicabili alle acque interne diverse dai laghi individuati dall'allegato 1, dalle acque salse o salmastre o lagunari, portando da quindici a trenta giorni (in luogo degli attuali da cinque a dieci giorni) la sospensione dell'esercizio commerciale. Si prevede che si proceda al sequestro, oltreché alla confisca del prodotto pescato e che la sua reimmissione nei corsi d'acqua avvenga compatibilmente con le disposizioni del regolamento n. 357 del 1997, relativo alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Sempre con riguardo alle competenze della Commissione merita anche un richiamo il comma 7-*bis*, secondo cui all'accertamento delle violazioni concorrono le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie

delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi delle leggi vigenti, dalle regioni e dagli enti locali.

In conclusione, tenuto conto della finalità del provvedimento e dell'ampio consenso su di esso, per il quale si prefigura l'approvazione in sede legislativa, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Vannia GAVA condive la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 14.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 29 giugno 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.15.

ALLEGATO 1

**Istituzione di una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati. Doc. XXII Fornaro, n. 63.**

**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione, esaminato, per le parti di competenza, la proposta di deliberare l'istituzione di una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati (Doc. XXII, n. 63 Fornaro);

preso atto che alla istituenda Commissione si propone di affidare compiti di indagine sul fenomeno della presenza dell'amianto, di suoi impieghi illecito o smal-

timenti illegali, nonché valutazioni sulle modalità di svolgimento dei controlli e della bonifica dei siti, anche al fine di rendere sempre più sostenibili i processi di smaltimento;

valutate positivamente le finalità dell'iniziativa parlamentare,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 2328, recante Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne, già approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato, nel testo emendato dalla XIII Commissione in sede referente;

premesso che le modifiche alla normativa vigente si muovono nella duplice direzione di comprendere nella nozione di acque interne anche le acque lagunari, non-

ché di differenziare – in relazione al corpo idrico interessato – i divieti e le sanzioni,

preso atto che si opera un inasprimento delle sanzioni per alcune violazioni e che per il loro accertamento si consente di avvalersi anche delle guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dagli enti locali;

apprezzate le finalità del provvedimento,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione .....	220
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 2338, approvato dalla 9 <sup>a</sup> Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	220

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2021) 645 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5).	
Programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023)(14441/21) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	221
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	227

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sull'erogazione dei ristori per i danni al trasporto pubblico locale causati dall'emergenza COVID-19 .....	228
--	-----

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

#### Variazioni nella composizione della Commissione.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che il deputato Alberto MANCA, appartenente al Gruppo Insieme per il futuro, è entrato a far parte della Commissione.

Avverte altresì che la deputata Paola CARINELLI, appartenente al Gruppo del Movimento 5 Stelle, ha cessato di far parte della Commissione.

**Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.**

**C. 2338, approvato dalla 9<sup>a</sup> Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Diego SOZZANI (FI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla XIII Commissione Agricoltura, per i profili di competenza, sulla proposta di legge C. 2328, già approvata dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, come modificata nel corso dell'esame in sede referente.

Il provvedimento si compone di un solo articolo, suddiviso in due commi, e reca disposizioni volte a modificare la disciplina vigente in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.

L'articolo 1, comma 1, apporta infatti diverse modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante « Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne ».

In sintesi, in base alla proposta di legge in esame, non si prevedono più dei divieti, in funzione antibracconaggio ittico, con riferimento alle acque interne *tout court* (che, a legislazione vigente, corrispondono a « i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi »), bensì tali divieti sono diversificati a seconda che essi siano riferiti a due differenti fattispecie: *a)* alle acque interne generalmente intese, che al comma 1 sono ora così definite: « i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre o lagunari delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi »; si noti l'aggiunta del termine « lagunari »; *b)* ai grandi laghi e ai laghi minori indicati dal nuovo allegato 1, alle acque salse o salmastre o lagunari.

Gli specifici divieti attinenti alle due differenti fattispecie sono poi elencati rispettivamente al comma 2-*bis* e al comma 2 dell'articolo 40, come modificato dal provvedimento.

I successivi nuovi commi dell'articolo 40, modificati o introdotti dall'articolo 1, sono volti a ulteriormente specificare l'insieme di divieti legati alla repressione del bracconaggio ittico e a definire il connesso sistema sanzionatorio.

Infine, il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame prevede che alla legge 28 luglio 2016, n. 154, sia aggiunto, in fine, il già citato allegato 1, contenente l'elenco di 8 grandi laghi e di altri 22 laghi minori.

Essi sono: Grandi laghi: Lago Maggiore, Lago di Varese, Lago di Como e Lecco, Lago d'Iseo, Lago di Garda, Lago Trasimeno, Lago di Bolsena, Lago di Bracciano; Laghi

minori: Lago di Orta, Lago di Mergozzo, Lago di Candia, Lago Grande di Avigliana, Lago di Viverone, Lago d'Idro, Lago di Annone, Lago di Comabbio, Lago di Garlate, Lago di Mezzola, Lago di Monate, Lago di Olginate, Lago di Pusiano, Lago di Corbara, Lago di Vico, Lago di Nemi, Lago di Fondi, Lago del Turano, Lago del Salto, Bacino di Campotosto, Lago Coghinas, Lago del Cixerri.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2021) 645 final).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5).**

**Programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023)(14441/21).** (Parere alla XIV Commissione).

*(Esame congiunto e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Roberto ROSSO (FI), *relatore*, fa presente che nella seduta odierna la Commissione avvia l'esame, per le parti di competenza, dei tre documenti in titolo.

Ricorda in via preliminare che il programma di lavoro della Commissione europea è oggetto di esame congiunto con la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (come



previsto dal parere della Giunta per il regolamento del 14 luglio 2010) e con il programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea. Quest'ultimo è stato elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese.

Sottolinea, altresì, che tanto il programma di lavoro della Commissione europea, quanto il programma di diciotto mesi del Consiglio non contengono alcun cenno alla situazione di conflitto in corso sul territorio ucraino e alle sue conseguenze sul territorio europeo, dal momento che essi sono stati presentati, rispettivamente, ad ottobre e a dicembre 2021.

Tanto premesso, e rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni approfondimento, riferisce sinteticamente sul contenuto dei tre documenti, iniziando dal programma di lavoro della Commissione europea per il 2022 (COM(2021)645 final).

Il programma di lavoro è stato presentato in data 19 ottobre 2021, è corredato di cinque allegati e si struttura in sei punti che ricalcano gli orientamenti politici espressi dalla Presidente Ursula von der Leyen all'inizio del mandato della Commissione stessa: Un *Green Deal* europeo; Un'Europa pronta per l'era digitale; Un'economia al servizio delle persone; Un'Europa più forte nel mondo; Promuovere lo stile di vita europeo; Un nuovo slancio per la democrazia europea.

Tra le sfide da fronteggiare (gli effetti della pandemia, i cambiamenti climatici, la crisi ambientale, l'attenzione per le nuove generazioni – con la proposta di proclamare il 2022 Anno europeo dei giovani), la Commissione ribadisce innanzitutto la centralità dell'attuazione del « *Green deal* europeo » e l'impegno a rendere l'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050.

Ricorda che con tale finalità è già stato presentato nel 2021 il pacchetto « Pronti per il 55% », attualmente all'esame di Consiglio e Parlamento europeo, su cui le Commissioni riunite Trasporti e Ambiente hanno avuto modo di esprimersi approvando, nella seduta del 30 maggio scorso, un documento finale favorevole con osservazioni sulla pro-

posta di revisione del regolamento sui livelli di emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture nuove.

Proseguendo su tale cammino, nel programma di lavoro per il 2022 sono previste ulteriori iniziative normative aventi ad oggetto, tra l'altro: il riesame delle norme in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> per i veicoli pesanti e l'istituzione di un quadro legislativo per la misurazione armonizzata delle emissioni dei trasporti e della logistica, per sostenere e promuovere la decarbonizzazione del settore anche mediante l'ulteriore sviluppo del sistema delle obbligazioni verdi; la riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze lesive dell'ozono (con, rispettivamente, le proposte COM(2022)150 e COM(2022)151 presentate il 5 aprile 2022); l'attuazione del « Piano d'azione per l'inquinamento zero » delle acque e dell'aria, nonché del « Piano di azione per l'economia circolare »; la limitazione dell'aggiunta di microplastiche ai prodotti e la maggiore diffusione della plastica biodegradabile e compostabile; la revisione della normativa in materia di emissioni industriali e sulle discariche di rifiuti (con le proposte di direttiva COM(2022)156 e di regolamento COM(2022)157).

Nel programma di lavoro la Commissione ribadisce, poi, l'importanza della transizione verso l'energia pulita e verso fonti di energia rinnovabile – esigenze, queste, tanto più sentite nell'attuale periodo storico in cui la crisi ucraina ha rivelato la nostra dipendenza dalle risorse fossili importate dalla Russia e le conseguenze che possono derivare dalla mancata autosufficienza energetica. Non a caso, nell'immediato dell'aggressione russa all'Ucraina, il 18 maggio, la Commissione europea ha presentato il Piano REPowerEU (COM(2022)230) che mira proprio alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico, oltre che al risparmio energetico e allo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili.

Il secondo punto del programma – Un'Europa pronta per l'era digitale – investe appieno le competenze della Commissione, ponendo l'obiettivo di completare, entro il 2030, la trasformazione digitale

europea mediante il ricorso a tecnologie affidabili, sicure e antropocentriche.

Facendo seguito a quanto già definito con la comunicazione « Bussola digitale per il 2030: il modello europeo per il decennio digitale » del 9 marzo 2021 e con la proposta di decisione del 15 settembre 2021, istitutiva del programma strategico per il 2030 « Percorso per il decennio digitale » (sul quale ricordo la nostra valutazione favorevole con osservazioni nel settembre dell'anno scorso), la Commissione indica quali àmbiti dell'azione europea per il 2022: la realizzazione dell'Internet sicuro, con la proposta di direttiva cosiddetta NIS 2 recante il quadro di riferimento per le misure di gestione dei rischi di cibersicurezza e per gli obblighi di segnalazione in una serie di settori che comprende, tra l'altro, l'energia, i trasporti, la salute e le infrastrutture digitali; la creazione di un'identità digitale europea (proposta di regolamento COM/2021/281 final); l'approvazione della legge sull'intelligenza artificiale, che consenta margini alla sperimentazione, al contempo riducendo al minimo i rischi per la sicurezza e i diritti fondamentali (COM/2021/206 final), sulla quale ricordo che, in congiunta con la Commissione Attività produttive, abbiamo approvato il 13 aprile 2022 un documento finale favorevole con osservazioni.

Nell'allegato II è, poi, indicata la prossima presentazione di riforme della politica di concorrenza, in sostanza al fine di rivedere le norme sugli accordi tra le parti che operano nella stessa catena di approvvigionamento e di migliorare le procedure di controllo sulle concentrazioni.

Nel secondo trimestre 2022, inoltre, saranno presentati: una iniziativa di riforma della disciplina europea in materia di aiuti di Stato nel settore della banda larga – settore, peraltro, già oggetto della proposta di regolamento sui semiconduttori, cosiddetto « Chips Act » (presentata dalla Commissione europea l'8 febbraio 2022), essenzialmente volta a rendere l'Unione europea *leader* nel settore raggiungendo il 20 per cento della quota di mercato mondiale entro il 2030; una proposta di legge europea sulla ciberresilienza dei prodotti; un sistema di comunicazione basato sulla tecnologia

spaziale per fornire connettività a banda larga nei luoghi dell'UE in cui ancora non esiste e una strategia dell'UE (non legislativa) per la gestione del traffico spaziale; raccomandazioni volte a promuovere le competenze digitali nelle scuole e nella formazione; un'iniziativa (non legislativa) sui servizi di mobilità digitale multimodale per colmare le lacune del mercato nell'uso combinato dei modi di trasporto, compreso il trasporto ferroviario.

Dichiara che non si dilungherà sulle misure in materia di regole di bilancio e *governance* economica dell'UE (punto 3 « Un'economia al servizio delle persone »), o sulle misure di sostegno sociale e alle nuove generazioni (punto 5 « Promuovere lo stile di vita europeo ») o, ancora, sulle iniziative volte a rivitalizzare l'istituto democratico (punto 6 « Un nuovo slancio per la democrazia europea »).

Viceversa, intende soffermarsi, afferma, sul punto 4, intitolato « Un'Europa più forte nel mondo ». A tale proposito, il programma di lavoro della Commissione prevede, per il 2022, di: intensificare gli sforzi dell'UE per costruire partenariati per la connettività che promuovano una connettività digitale e rispettosa dell'ambiente con *partner* di tutto il mondo, attraverso la nuova iniziativa « *Global Gateway* », che sarà strettamente coordinata con l'iniziativa *Build Back Better World* nell'ambito del G7; realizzare l'Unione europea della difesa mediante il rafforzamento dei partenariati nel settore della difesa, in particolare in sede NATO, nonché l'adozione di un pacchetto di misure per incentivare la ricerca in materia di tecnologie di sicurezza e di difesa; adottare una nuova strategia internazionale di mobilitazione per l'energia, per la promozione dell'efficienza energetica e la transizione dall'uso dei combustibili fossili alle energie da fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda il programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea, com'è noto, la presidenza del Consiglio è esercitata a turno dagli Stati membri dell'UE ogni sei mesi, a gruppi di tre – ragion per cui le presidenze vengono comunemente denominate « trio ».

Il trio prepara un programma comune che stabilisce i temi e le questioni principali che saranno trattati dal Consiglio in un periodo di 18 mesi; sulla base di tale programma, ciascuno dei tre Paesi prepara, poi, un proprio programma semestrale più dettagliato. Il trio attuale, come già anticipato, è formato dalla presidenza francese, ceca e svedese.

Il programma del trio di presidenza del Consiglio colloca tra le priorità la prosecuzione della decarbonizzazione e il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, mediante: la prosecuzione dell'esame e dei negoziati sul pacchetto « Pronti per il 55% »; il rafforzamento del sistema per lo scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra – ETS; l'istituzione di un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere compatibile con l'Organizzazione mondiale del Commercio per prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, sostenere lo sviluppo di energie rinnovabili, aumentare l'efficienza energetica e garantire una transizione giusta e prezzi accessibili per l'energia.

Quanto alle politiche digitali, nel programma si legge che la promozione dello sviluppo dei *chip* a semiconduttori contribuirà a conseguire l'obiettivo della sovranità digitale dell'Unione.

Più in generale, in materia di politica spaziale, il programma del trio di presidenza del Consiglio sottolinea l'importanza di sostenere la ricerca, lo sviluppo e le applicazioni industriali, di promuovere nel mondo i programmi faro dell'UE Galileo e Copernicus, di sviluppare la connettività spaziale sicura e di continuare a promuovere un comportamento responsabile nello spazio.

A tal proposito, il programma prevede l'impegno a dare seguito all'attuazione della « Bussola per il digitale », con particolare riguardo ai temi dell'istruzione e delle competenze digitali, nonché all'accesso, alla condivisione, alla messa in comune e al riutilizzo dei dati, creando nel contempo condizioni di parità per promuovere l'innovazione, la competitività e la diversità culturale e, in generale, per promuovere le norme

digitali dell'UE e giungere all'elaborazione di regole digitali globali.

Proseguirà, altresì, il dialogo sullo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca e della politica in materia di ricerca e innovazione, con l'obiettivo di rafforzare il panorama delle infrastrutture di ricerca e lo sforzo di ricerca nell'UE.

Il programma, poi, prevede l'impegno a garantire la sovranità dell'Unione in modo aperto e autodeterminato, a promuovere contenuti culturali e un settore dei *media* forte, nonché a rafforzare la cyber-resilienza. Le tecnologie utili a tal fine sono individuate nelle seguenti: i supercomputer; la computazione quantistica; le *blockchain*; l'intelligenza artificiale.

Si tratta di iniziative necessarie anche per conseguire l'obiettivo di ridurre le dipendenze strategiche, in particolare per quanto riguarda le tecnologie emergenti e di rottura e le catene del valore critiche, oltre che per rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa europea. Saranno inoltre necessari ulteriori lavori per potenziare la capacità degli Stati membri di contrastare le minacce ibride, compresa la disinformazione.

Altre priorità importanti sono, infine, garantire l'accesso dell'Unione ai beni comuni mondiali (tra cui lo spazio, il ciber-spazio, il settore aereo e l'alto mare) e rafforzare il contributo dell'UE alla sicurezza marittima.

Venendo, infine, alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022, ricorda brevemente che la sua presentazione è disciplinata dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 2012, il quale prevede, per l'appunto, che entro il 31 dicembre di ogni anno venga presentata una relazione che indichi gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea.

Tuttavia, la relazione programmatica per il 2022 è stata trasmessa al Parlamento il 16 maggio 2022, dunque in forte ritardo rispetto al termine di legge.

A differenza dei precedenti documenti, la Relazione programmatica contiene nu-

merosi cenni alla situazione ucraina. Infatti, il Governo indica innanzitutto che, in un quadro geopolitico divenuto molto più incerto a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia, l'obiettivo è quello di costruire un'autonomia strategica europea coerente con gli interessi italiani, che consenta di affrontare l'emergenza economica e sociale e garantire la sicurezza dei cittadini a partire da quattro settori prioritari della dimensione esterna dell'UE: politica estera e di sicurezza comune (PESC) e politica di sicurezza e difesa comune (PSDC); politica commerciale; proiezione esterna della politica industriale; proiezione esterna delle politiche digitali e di connettività.

La relazione programmatica è articolata in quattro parti, riguardanti: 1) lo sviluppo del processo di integrazione europea, dal punto di vista delle questioni istituzionali e delle politiche macroeconomiche; 2) le priorità italiane nel quadro delle politiche strategiche, quali: la sostenibilità ambientale e la crescita economica; l'innovazione e la digitalizzazione; la coesione sociale; 3) gli orientamenti del Governo in materia di politica estera; 4) l'azione di coordinamento nazionale delle politiche europee.

In linea con la precedente relazione, il contenuto delle varie parti è strutturato in schede, che descrivono gli obiettivi, le azioni e i risultati attesi riconducibili ai vari interventi.

Come i documenti europei, anche la relazione programmatica sottolinea l'importanza del pacchetto legislativo « Pronti per il 55% », anche alla luce della crisi di approvvigionamento energetico innescata dall'aggressione russa in Ucraina, e la necessità di accelerare i lavori non solo per conseguire gli obiettivi climatici ma per rendere l'Unione europea autosufficiente sotto il profilo energetico.

In materia di microplastiche, nella relazione programmatica il Governo sottolinea l'importanza di un approccio preventivo basato sulla ricerca di soluzioni produttive alternative a quelle che prevedono l'aggiunta di microplastiche e finalizzato allo sviluppo e all'impiego di soluzioni tec-

nologiche efficienti per limitare il rilascio di microplastiche nell'ambiente.

Il Governo sottolinea, altresì, l'esigenza di disciplinare la materia delle emissioni industriali in modo da coniugare la tutela ambientale con elementi di flessibilità per tenere conto di situazioni locali e della competitività delle PMI, e da garantire che i costi amministrativi siano addebitati a chi inquina e non ai contribuenti.

Nella relazione si ricorda, inoltre, l'impegno del Governo italiano ad attuare il Piano europeo sull'economia circolare, favorendo la trasformazione di prodotti e processi in senso sostenibile, con un approccio basato sul ciclo di vita, oltre a quello di promuovere politiche e misure volte a limitare consumi « usa e getta » (anche per la plastica) e l'obsolescenza programmata, promuovendo il diritto alla riparazione.

Si tratta – sottolinea il Governo – di contributi decisivi per ottenere la trasformazione dell'economia europea da un modello lineare a uno pienamente circolare e, nell'attuale contesto internazionale, per conseguire la riduzione della dipendenza europea da energia e risorse provenienti da Paesi terzi.

Infatti – ferma restando la necessità di affrancarsi gradualmente dal gas russo, per evitare fenomeni di povertà energetica e impatti negativi sul mercato del lavoro –, il Governo ricorda che già solo l'attuazione del pacchetto « Pronti per il 55% » consentirebbe, in generale, di ridurre di un terzo la domanda di gas nell'Unione, entro il 2030.

Quanto al tema dell'innovazione digitale, la relazione programmatica afferma che l'Italia attribuisce grande rilievo all'obiettivo di creare le condizioni per un significativo incremento della capacità produttiva dell'Unione entro il 2030 e assicurare le forniture di microprocessori nell'UE, con il sostegno finanziario degli Stati membri agli investimenti innovativi.

Priorità dell'azione governativa sono, in tale contesto, l'accrescimento delle competenze digitali e la riduzione del fenomeno del *digital divide*. È, in particolare, richiamata l'iniziativa « Repubblica digitale », nel

cui ambito è stata approvata a luglio 2020 la « Strategia nazionale per le competenze digitali ».

Nel dettaglio, il piano operativo per l'attuazione della Strategia prevede azioni su quattro assi di intervento: istruzione e formazione superiore; forza lavoro attiva; competenze specialistiche ICT; competenze per i cittadini.

In particolare, con riferimento alla digitalizzazione inclusiva, l'obiettivo è sostenere l'alfabetizzazione digitale di base e avanzata, incidendo sia sulle condizioni essenziali (la disponibilità di computer o *tablet*), sia sul supporto allo sviluppo e al rafforzamento delle competenze digitali (ambienti digitali di autovalutazione e apprendimento, servizi di facilitazione digitale sui territori anche con il contributo del servizio civile universale, luoghi fisici di formazione e sperimentazione sulle tecnologie emergenti).

Viene, tra l'altro, richiamato l'avvio delle seguenti azioni: l'istituzione del Fondo per la Repubblica Digitale; la ricognizione propeedeutica all'ampliamento e al potenziamento della Rete di facilitazione digitale; il programma pilota del Servizio Civile Digitale.

Particolare attenzione è altresì riservata all'infrastrutturazione digitale delle scuole, settore nel quale i risultati dichiarati nella relazione programmatica sono, tra l'altro: la trasformazione di almeno 100 mila classi in ambienti di apprendimento innovativi e il sostegno all'innovazione del *curriculum*, a partire dalla scuola primaria; la connessione alla rete, alla massima velocità disponibile sul territorio, di tutte le istituzioni scolastiche entro il 2023; l'aumento del rapporto dispositivi digitali/studenti; la dotazione di tutte le classi di lavagne digitali; la creazione, nelle scuole secondarie di secondo grado, dei « *Digital Labs* », laboratori per le professioni digitali del futuro.

La relazione programmatica annuncia, poi, che nel 2022 il Governo intenderà proseguire nella sua azione di coordinamento e di promozione della partecipazione dell'Italia al programma quadro di ricerca e innovazione, sia tramite la partecipazione a grandi progetti che richiedono

un cofinanziamento nazionale, sia attraverso azioni finalizzate alla diffusione della conoscenza del programma presso tutti i soggetti che possano partecipare ad esso.

I risultati attesi sono, secondo la relazione, un incremento dei risultati di *performance* rispetto al programma precedente (*Horizon 2020*), con particolare riguardo ai bandi dello *European Research Council*, e un buon posizionamento nell'ambito dei bandi dello *European Innovation Council*, di nuova istituzione.

Il Governo annuncia, infine, l'intenzione di favorire il dialogo in materia di ricerca e innovazione con i Paesi extra-europei, sia con quelli ad alto tasso di sviluppo, sia con i Paesi in via di sviluppo e con contingenze di crisi.

La relazione programmatica del Governo delinea, altresì, una serie di obiettivi e di azioni circa il processo di rafforzamento della digitalizzazione dei trasporti. In tale settore i risultati attesi includono, tra l'altro: il potenziamento tecnologico e la digitalizzazione delle infrastrutture viarie; lo sviluppo del *Brenner Digital Green Corridor*; la creazione di un'unica piattaforma tecnologica volta a suggerire ai cittadini-utenti la migliore soluzione di viaggio (trasporto pubblico locale, *sharing*, taxi, noleggio auto) sia in termini di pianificazione (navigatore intermodale e informazioni in tempo reale su orari e distanze) che di utilizzo (prenotazione e pagamento dei servizi); lo sviluppo della digitalizzazione e dell'innovazione applicata ai sistemi aeroportuali e l'ottimizzazione della gestione delle rotte percorse dagli aerei e della capacità delle infrastrutture aeroportuali.

La relazione programmatica del Governo attribuisce, poi, importanza prioritaria alla politica di digitalizzazione della pubblica amministrazione. In particolare, si sottolineano le attività del Governo volte a sostenere la transizione verso il modello *cloud first*, nonché le azioni a sostegno dell'offerta ai cittadini di servizi digitali di qualità, tra le quali: la diffusione dei modelli *standard* e l'utilizzo delle Linee Guida per il *design* dei servizi e per razionalizzare il numero di piattaforme in uso alle amministrazioni; la diffusione capillare della



Piattaforma dei pagamenti PagoPA e l'implementazione di ulteriori servizi sull'App IO; la diffusione delle piattaforme SPID, CIE, ANPR per rendere più efficiente l'azione amministrativa tramite l'offerta di servizi digitali ai cittadini e semplificare il servizio offerto ai cittadini tramite l'interoperabilità delle piattaforme in uso alle amministrazioni; l'implementazione della Piattaforma Notifiche Digitali per la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della Pubblica amministrazione.

Il Governo prefigura, altresì, l'avvio di nuove piattaforme volte a razionalizzare i servizi per le amministrazioni ed i cittadini, tra le quali: l'INAD, che gestisce l'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel Registro Imprese e che assicura, tra l'altro, l'attuazione della Linea guida sul domicilio digitale del cittadino; la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), che permette di aprire canali di dialogo tra le PA, così realizzando l'interoperabilità.

Ulteriori azioni sono previste dal Governo nel settore della digitalizzazione nella sanità, con particolare riguardo all'ammmodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, alla rete sanitaria territoriale, alle competenze digitali dei professionisti del Sistema sanitario nazionale.

Il Governo ribadisce, poi, l'impegno a promuovere la partecipazione del sistema produttivo nazionale alle iniziative relative allo sviluppo di un sistema europeo di supercalcolo (*High performance computing-HPC*). In particolare, in considerazione della prevalenza di PMI nel sistema nazionale della produzione e dei servizi, il Governo intende incentivare l'accesso alle infrastrutture HPC, anche attraverso il credito di imposta, promuovere la formazione qualificata del personale aziendale su HPC e *Big Data* e attivare programmi di dottorato di ricerca industriale su questi temi.

Con specifico riferimento al quadro delle politiche digitali e di connettività, il Governo ribadisce la necessità di operare una riflessione più ampia sul rilancio degli investimenti necessari per ridurre la dipen-

denza strategica dell'UE in ambito digitale e sulla creazione di reti di interconnessione globali. Sul piano degli investimenti, da attuare in un contesto che tenga conto del rispetto dei diritti umani, il punto di riferimento sarà il quadro strategico delineato attraverso il « *Global gateway* ».

Il Governo indica, inoltre, come prioritario – anche nell'ambito della cooperazione regionale della strategia Macro-regionale per la Regione Adriatico Ionica (EU-SAIR) – l'allargamento ad est delle reti di trasporto transeuropee nonché dei corridoi multimodali, al fine di rafforzare la cooperazione con i Paesi del partenariato orientale spingendosi fino all'Estremo Oriente, con l'obiettivo di realizzare una rete paneuropea per merci e passeggeri.

Infine, in materia di rafforzamento della base tecnologica e industriale della difesa europea, il Governo continuerà, tra l'altro, a garantire il sostegno istituzionale all'implementazione dei programmi di cooperazione multilaterale per ridurre le dipendenze di settore e favorire una maggiore indipendenza in termini di sviluppo di tecnologie innovative.

In tal senso, occorrerà guadagnare un'autonomia non tanto da altri attori, quanto nello svolgimento di compiti concreti. In particolare, il Governo intende promuovere progetti volti a aumentare la capacità dell'Unione di rispondere agli *shock* esterni, di qualunque natura, per aumentare l'autonomia strategica nei settori cruciali dell'energia, della difesa e delle cooperazioni industriali, specialmente nei campi « verde » e digitale.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 29 giugno 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 29 giugno 2022.*

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della  
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**

sull'erogazione dei ristori per i danni al trasporto  
pubblico locale causati dall'emergenza COVID-19.

L'audizione informale è stata svolta dalle  
15.35 alle 16.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	229
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	235

#### SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	233
--	-----

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza della vicepresidente Giorgia ANDREUZZA.*

#### La seduta comincia alle 9.

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato.**

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 giugno 2022.

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, avverte che alla scadenza del termine sono state presentate 411 proposte emendative (*vedi allegato*).

Avverte, altresì, che il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica. Ricorda che ciò comporta l'applicazione dello specifico regime procedurale previsto per tale tipologia di provvedimenti dall'articolo 123-*bis* del Regolamento, in particolare per quanto riguarda il regime di ammissibilità per materia delle proposte emendative, nonché la necessità che le proposte

emendative recanti nuove o maggiori spese o minori entrate siano adeguatamente quantificate e coperte.

In ordine ai criteri di ammissibilità per materia ricorda che il contenuto proprio della legge annuale sulla concorrenza è definito dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, il quale prevede che tale intervento legislativo contenga: norme volte, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alle indicazioni contenute nelle relazioni annuali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre autorità amministrative indipendenti, a rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché a garantire la tutela dei consumatori; disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione; norme integra-

tive o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza.

Alla luce di tali criteri, segnala che sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:

Pittalis 5.7, volta ad istituire le nuove Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna settentrionale e del Mare di Sardegna meridionale nonché a prevedere l'intervento governativo e della Regione per disciplinare il riparto delle aree portuali e delle risorse, le disposizioni applicative e gli aspetti organizzativi e di collocazione del personale;

Tateo 9.19, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per stabilire la quota delle risorse, stanziata per fronteggiare il rincaro dei prezzi dei carburanti, da destinare agli esercenti servizi di trasporto passeggeri con autobus euro 5 e 6;

Fogliani 9.04, volta a innovare la definizione di uso a fini commerciali dell'unità da diporto e a prevedere la detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto del mezzo;

Squeri 15.3, che consente di derogare ai termini previsti dalla disciplina dei rifiuti per la cosiddetta micro-raccolta;

Sapia 22.02, che introduce un meccanismo di computo dei periodi di prestazione del servizio da parte di personale del ruolo della ricerca sanitaria presso IRCCS – Istituti di Ricovero e Cura a carattere Scientifico e IZS – Istituti zooprofilattici sperimentali pubblici, ai fini della loro stabilizzazione a tempo indeterminato;

gli identici Zanella 23.19, Moretto 23.20 e Bruno Bossio 23.21, volti a eliminare l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di realizzazione di impianti temporanei di comunicazione elettronica;

Moretto 23.22, priva di portata normativa poiché riproduce testualmente l'articolo 7-*septies* del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito nella legge n. 51 del 2022;

Raduzzi 23.01, che interviene sul testo unico sul credito (decreto legislativo n. 385 del 1993) per eliminare le principali differenze di disciplina tra l'agente in attività finanziarie e mediatore creditizio;

Comaroli 23.06, che detta criteri contabili relativi agli investimenti per l'acquisizione dei servizi *cloud*;

Incerti 24.01, volta a modificare la disciplina della preparazione, del confezionamento e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli;

Raduzzi 25.01, volta ad inserire nel Codice in materia di protezione dei dati personali un nuovo Capo relativo alla registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione dei ritardi di pagamento;

gli identici articoli aggiuntivi Scagliusi 25.02, Galizia 25.03 e Gariglio 25.04, volti a disciplinare il riparto delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e i criteri per formare la relativa graduatoria;

Liuzzi 25.08, volta a stabilire la dilazione del pagamento della rata conseguente all'assegnazione delle bande di frequenza;

gli identici articoli aggiuntivi Carabetta 25.010 e Bruno Bossio 25.011, volti ad inserire i servizi di comunicazione elettronica tra quelli soggetti ad aliquota IVA del 5 per cento;

Misiti 26.7, che rinvia ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri e principi per la fornitura dei servizi di screening oncologici;

Misiti 26.8, che rinvia ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri e principi per la fornitura dei servizi informativi per il monitoraggio dei richiedenti asilo;

Raduzzi 26.01, che reca modifiche al regime sanzionatorio previsto dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia per l'esercizio abusivo delle attività di agente

in attività finanziaria e mediatore creditizio;

Trano 26.03, che interviene sulla definizione di contratto di cessione recata dal decreto legislativo n. 198 del 2021 di attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019;

Zucconi 26.04, volta a disciplinare le modalità con cui le società devono pubblicare le informazioni relative alle erogazioni pubbliche ricevute;

gli identici articoli aggiuntivi D'Ettore 26.05 e Bruno Bossio 26.06, volti a disciplinare le modalità di formazione e abilitazione per l'esercizio della professione di intermediario immobiliare, nonché l'eliminazione dell'incompatibilità tra la professione di agente d'affari in mediazione e l'esercizio di attività imprenditoriale;

Masi 26.07, che introduce disposizioni volte all'istituzione di un registro informatizzato degli operatori che effettuano il rimborso dell'IVA ai soggetti residenti o domiciliati fuori dall'UE e disciplina alcuni aspetti dell'attività di questi;

Patelli 26.08, volta ad incrementare la misura del credito d'imposta riconosciuto alle imprese del settore fonografico per il rilancio del settore;

Bruno Bossio 26.09 e Bruno Bossio 26.010, volte ad annullare le aliquote relative agli oneri di sistema per compensare gli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia;

Bruno Bossio 26.011, volta ad aggiornare l'elenco dei beni immateriali strumentali contenuto nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Porchietto 27.11, limitatamente alle lettere *h-bis*) e *h-ter*), che integrano la delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza, con i seguenti

criteri: ricognizione e riordino del quadro normativo sulle fonti energetiche rinnovabili, per una riduzione del complesso delle disposizioni legislative relative; coordinamento delle disposizioni legislative vigenti anche di recepimento e attuazione della normativa europea, per migliorarne la coerenza sistematica;

gli identici emendamenti Gagliardi 27.33, Moretto 27.34, Sut 27.36, Gavino Manca 27.37, Squeri 27.38, Zucconi 27.39 e Lucchini 27.40, che prevedono l'emana-zione di un regolamento finalizzato ad ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità e individuare ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica;

Nevi 27.41, che interviene sulla disciplina della cd. « nuova Sabatini »;

Nevi 27.42, che interviene sulla disciplina dei contratti di rete tra PMI agricole, prevedendo che la successiva cessione, tra i contraenti di rete, della produzione agricola è compatibile con il contratto di rete;

Avossa 27.43, che modifica il decreto ministeriale 20 maggio 2022 n. 229771 recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;

gli identici emendamenti Nevi 27.44, Incerti 27.45 e Gadda 27.46, che prorogano al 31 dicembre 2022 la data entro la quale le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità;

Cenni 27.02 e 27.04, che modificano la disciplina del Credito imposta per investimenti in beni strumentali, l'ordinamento della professione di perito agrario e incidono sulla composizione del comitato nazionale vini DOP e IGP;



Pittalis 27.014, che dispone la ricostituzione dell'Autorità portuale della Sardegna Settentrionale, con competenza sui porti di Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Santa Teresa Gallura (solo banchina commerciale);

Sandra Savino 27.016, che introduce un obbligo di invito al contraddittorio da parte dell'Agenzia delle entrate;

Galli 27.019, in quanto estende ai lavoratori autonomi e a qualunque tipologia di impresa la possibilità di concedere finanziamenti da parte degli operatori di microcredito;

Misiti 28.33, che istituisce nell'ambito dell'anagrafe tributaria la « sezione commercio (AT-SC) », nella quale confluiscono i dati relativi ai controlli amministrativi, fiscali e sanitari delle attività alloggiative, commerciali e assimilabili;

Binelli 28.34, che modifica i requisiti per l'attribuzione dell'indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al partecipante che, per effetto della procedura espropriativa, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area;

Porchietto 28.014, che reca una delega al Governo per la semplificazione e codificazione delle disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili;

Gavino Manca 28.015, in quanto introduce una delega al Governo per la revisione delle agevolazioni fiscali per interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica e anti-sismica del patrimonio edilizio e di revisione degli strumenti di incentivo per l'efficientamento energetico, la messa in sicurezza degli edifici, anche recando una disciplina di dettaglio ;

Lacarra 28.016, che apporta modifiche alla disciplina dell'Agenzia per l'attrazione e lo sviluppo di impresa, già società « Sviluppo Italia », di cui al decreto legislativo n. 1 del 1999;

Sandra Savino 29.01, che prevede che l'Istituto nazionale della previdenza sociale

(INPS) renda disponibile annualmente, in formato telematico, un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile delle aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti;

Zucconi 29.03, che reca una complessiva revisione della disciplina del microcredito contenuta nel testo unico bancario;

Zucconi 29.04, che reca norme sulla patrimonializzazione dei Confidi;

gli identici articoli aggiuntivi Moretto 29.05 e Bonomo 29.06, che intervengono sulla disciplina dei contratti di rete tra le imprese disponendo che le disposizioni sui contratti di rete si applichino anche ai lavoratori autonomi e professionisti;

Bersani 30.02, in quanto assoggetta a imposta di consumo i prodotti da fumo e da inalazione contenenti sostanze derivate dalla canapa e ne disciplina inoltre la vendita a distanza;

Bersani 30.03, in quanto istituisce un registro informatizzato degli operatori che esercitano l'attività di intermediari nei rimborsi IVA e rende obbligatoria tale iscrizione per l'esercizio, da parte di tali operatori, dell'attività di rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea;

De Toma 31.24, che proroga il termine di validità delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

Colletti 31.01, che modifica l'ordinamento della professione forense, con riferimento all'esercizio in forma societaria e altri aspetti della professione;

Colletti 31.02, che modifica l'ordinamento della professione forense, con riferimento alle incompatibilità e ai patti volti a trasformare in compenso professionale il bene oggetto della lite, o una sua quota;

gli identici articoli aggiuntivi Mandelli 31.03 e Mollicone 31.05, che intervengono

sulla definizione di bene culturale e istituiscono il Comitato Permanente per la circolazione delle opere d'arte;

gli identici articoli aggiuntivi Binelli 31.013 e Bruno Bossio 31.014 e l'articolo aggiuntivo Torromino 31.015, che modificano il contenuto del decreto ministeriale volto a determinare i requisiti delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e sopprimono l'azione diretta del soggetto danneggiato;

Panizzut 31.017, che istituisce una Zona Logistica Semplificata (ZLS) nella Regione Friuli Venezia Giulia;

gli identici emendamenti Incerti 32.7 e Gadda 32.8, che intervengono sulla disciplina della cd. «nuova Sabatini», prorogando di sei mesi il termine per l'ultimazione degli investimenti, relativamente ai finanziamenti stipulati tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022;

gli identici emendamenti Cenni 32.10 e Gadda 32.11, che intervengono sulla disciplina dei contratti di rete tra PMI agricole, prevedendo che la successiva cessione, tra i contraenti di rete, della produzione agricola è compatibile con il contratto di rete;

Lacarra 32.02, che interviene sulla normativa relativa all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie autorizzate, pubbliche e private, ed in particolare sulla valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno regionale, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza;

Gariglio 32.04, che interviene sulla disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui al decreto legislativo n. 70 del 2017, ed in particolare sull'articolo 3, che indica i soggetti non ammessi ai contributi.

Avverte, altresì, che alla luce dei menzionati criteri sono inoltre da ritenere inam-

missibili per carenza o per inidoneità di compensazione le seguenti proposte emendative: Zucconi 7.5, Rampelli 7.6, Fogliani 9.04, Cunial 20.1, Sapia 21.04, Sapia 21.05, Bruno Bossio 26.010, Scanu 23.9, Liuzzi 25.08, gli identici articoli aggiuntivi Carabetta 25.010 e Bruno Bossio 25.011, Sandra Savino 27.016 e Binelli 28.34.

Avverte, inoltre, che la Presidenza si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sull'ammissibilità anche a seguito di successivi approfondimenti. Ricorda, infine, che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso la pronuncia di inammissibilità è fissato alle ore 12 della giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.10.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO.*

**La seduta comincia alle 16.**

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana del 29 giugno 2022.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, avverte che sono stati presentati alcuni ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità di talune proposte emendative pronunciati nell'odierna seduta antimeridiana.

Al riguardo fa presente che la Presidenza, alla luce delle argomentazioni formulate nei ricorsi presentati, nonché a seguito di una ulteriore valutazione delle proposte emendative, ritiene di poter riammettere le seguenti proposte emendative:

gli identici articoli aggiuntivi Scagliusi 25.02, Galizia 25.03 e Gariglio 25.04, volti a

disciplinare il riparto delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e i criteri per formare la relativa graduatoria, tema oggetto di segnalazioni da parte dall'Autorità Garante per la Concorrenza del Mercato;

Porchietto 27.11, che integra la delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in materia di fonti rinnovabili e Porchietto 28.014, che reca una delega al Governo per la semplificazione e codificazione delle disposizioni sulla stessa tematica in quanto entrambi sono finalizzati a sostenere la concorrenza relativamente al settore delle fonti energetiche rinnovabili;

gli identici emendamenti Gagliardi 27.33, Moretto 27.34, Sut 27.36, Gavino Manca 27.37, Squeri 27.38, Zucconi 27.39 e Lucchini 27.40, che intervengono in materia di autorizzazione paesaggistica, al fine di promuovere la concorrenza nel settore delle fonti energetiche rinnovabili;

Galli 27.019 e Zucconi 29.03, che intervengono in modo estensivo sulla disciplina del microcredito con la finalità di promuovere la concorrenza;

Gavino Manca 28.015, in quanto l'articolo aggiuntivo è volto a sostenere il re-

gime concorrenziale, attraverso una delega al Governo per la revisione delle agevolazioni fiscali per interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica degli edifici;

Lacarra 28.016, che apporta modifiche alla disciplina dell'Agenzia per l'attrazione e lo sviluppo di impresa, già società « Sviluppo Italia », promuovendo la concorrenza tra imprese anche norme di maggiore trasparenza sull'attività della società;

gli identici emendamenti Mandelli 31.03 e Mollicone 31.05, che intervenendo in materia di commercio artistico modificano una disciplina già oggetto della legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017.

Avverte, altresì, che la Presidenza ritiene inoltre di poter riammettere, alla luce delle considerazioni esposte nel ricorso, gli emendamenti Zucconi 7.5 e Rampelli 7.6, precedentemente ritenuti inammissibili per carenza o per inidoneità di compensazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.05.**

## ALLEGATO

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo,  
approvato dal Senato.****PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

## ART. 2.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

**2.1.** Caiata, Zucconi, De Toma.

## ART. 3.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.*

**3.1.** Meloni, Lollobrigida, Zucconi, Rampelli, Caiata, De Toma, Caretta, Ciaburro.

*Al comma 1, premettere le seguenti parole:* Nelle more della procedura di cui al comma 1-bis,.

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:* 1-bis. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni effettuano una ricognizione del numero, estensione e tipologia delle aree demaniali in concessione e trasmettono tali dati al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, unitamente alla percentuale delle

aree demaniali marittime regionali occupate dai titoli concessori in essere.

**3.2.** Rampelli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre 2023 *con le seguenti:* 31 dicembre 2033.

*Conseguentemente:*

*a) al comma 2, sostituire le parole:* 31 dicembre 2023 *con le seguenti:* 31 dicembre 2033;

*b) al comma 3, sostituire le parole:* 31 dicembre 2023 *con le seguenti:* 31 dicembre 2033;

*c) al medesimo comma 3, sostituire le parole:* 31 dicembre 2024 *con le seguenti:* 31 dicembre 2035;

*d) al comma 4, sostituire le parole:* 31 dicembre 2023 *con le seguenti:* 31 dicembre 2033;.

**3.3.** Rampelli.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* pendenza di un contenzioso *aggiungere le seguenti:* non in materia di abusivismo edilizio o di occupazione abusiva di suolo demaniale.

**3.5.** Vallascas, Vianello, Spessotto, Corda.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* procedura stessa *aggiungere le seguenti:* , certificate dall'ANAC,.

**3.6.** Vallascas, Vianello, Spessotto, Corda.

*Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: 682 e 683*

*Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente: 5-bis.* Le disposizioni di cui ai commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non si applicano alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e sportive. Tali disposizioni si applicano esclusivamente alle concessioni per le attività produttive della pesca e dell'acquacoltura. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura si applica l'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

### 3.7. Gallinella.

#### ART. 4.

*Sopprimerlo.*

### 4.1. Cunial.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### Art. 4.

*(Delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive)*

1. Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, lacuale e fluviale, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative e sportive, nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro della cul-

tura, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare esemplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, anche in deroga al codice della navigazione:

*a)* determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;

*b)* affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;

*c)* in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale,



della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;

d) definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle micro imprese e delle piccole imprese;

e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri:

1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni;

2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, da soggetti promotori di campagne di pulizia di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60 e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;

3) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;

4) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte dei soggetti con disabilità, e dell'idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza per il programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;

5) valorizzazione e adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario:

5.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività

oggetto di concessione, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori;

5.2) della posizione dei soggetti, con ISEE pari o inferiore a 25.000 euro, che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre attività d'impresa o di tipo professionale del settore;

6) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

7) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinare in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare, con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici e di durate delle concessioni comunque superiori a cinque anni;

f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico;

g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa;

h) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere nonché alla demolizione degli interventi edilizi abusivi realizzati sulle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali e al finanziamento delle campagne di pulizia di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60;

i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante;

l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e sportive e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

m) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo;

m-bis) previsione di un limite massimo di due concessioni, sull'intero territorio nazionale per il medesimo soggetto giuridico, ivi inclusi i soggetti controllati, controllanti e collegati di cui all'articolo 2359 del codice civile;

n) adeguata considerazione, in sede di affidamento della concessione, dell'utilizzo del bene pubblico da parte di società o

associazioni sportive, nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**4.18.** Vallascas, Vianello, Spessotto, Corda.

*Al comma 1, dopo le parole:* in coerenza con la normativa europea *inserire le seguenti:* e previa ricognizione delle esperienze degli altri Stati europei.

**4.3.** Rampelli.

*Al comma 1, dopo le parole:* transizione ecologica, *inserire le seguenti:* il Ministro della cultura,.

*Conseguentemente, al comma 2:*

*a) alla lettera b), dopo le parole:* parità di trattamento *inserire le seguenti:*, rotazione;

b) alla lettera e), numero 2, dopo le parole: decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, *inserire le seguenti*: da soggetti promotori di campagne di pulizia di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60;

c) alla medesima lettera e), numero 5, sub 5.2, dopo la parola: *inserire le seguenti*: con ISEE pari o inferiore a 25.000 euro;

d) alla medesima lettera e), numero 7, *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: e di durate delle concessioni comunque superiori a cinque anni;

e) alla lettera h), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: nonché alla demolizione degli interventi edilizi abusivi realizzati sulle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali e al finanziamento delle campagne di pulizia di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60;

f) dopo la lettera m), *inserire la seguente: m-bis)* previsione di un limite massimo di due concessioni, sull'intero territorio nazionale per il medesimo soggetto giuridico, ivi inclusi i soggetti controllati, controllanti e collegati di cui all'articolo 2359 del codice civile;

**4.4.** Vallasca, Vianello, Spessotto, Corda.

*Al comma 1, dopo le parole: transizione ecologica, inserire le seguenti*: il Ministro della cultura,.

**4.5.** Vallasca, Vianello, Spessotto, Corda.

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: parità di trattamento inserire le seguenti*: rotazione,.

**4.6.** Vallasca, Vianello, Spessotto, Corda.

*Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente: b-bis)* previsione di un limite massimo di due concessioni, sull'intero territorio nazionale per il medesimo soggetto giuridico, ivi inclusi i soggetti controllati, con-

trollanti e collegati di cui all'articolo 2359 del codice civile.

**\* 4.7.** Colletti.

**\* 4.8.** Vallasca, Vianello, Spessotto, Corda.

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis)* definizione della percentuale minima di litorale destinata alla libera fruizione, non oggetto di concessione e non soggetta ad applicazione tariffaria, sia su scala comunale che su scala regionale; tali percentuali minime devono essere superiori a quelle registrate nell'anno 2021; le spiagge libere non possono essere relegate a zone meno suggestive, scomode o ad aree periferiche del litorale.

**4.9.** Sarli, Benedetti, Ehm, Suriano.

*Al comma 2, lettera e), numero 2), dopo le parole: decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, inserire le seguenti*: da soggetti promotori di campagne di pulizia di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60.

**4.10.** Vallasca, Vianello, Spessotto, Corda.

*Al comma 2, lettera e), numero 5, sub 5.2), dopo le parole: della posizione dei soggetti inserire le seguenti*: , con ISEE pari o inferiore a 25.000 euro,.

**4.11.** Vallasca, Vianello, Spessotto, Corda.

*Al comma 2, lettera e), numero 5), dopo il sub 5.2), aggiungere il seguente: 5.2-bis)* della posizione dei soggetti con sede legale e operativa nel territorio dello Stato;

**4.12.** Rampelli.

*Al comma 2, lettera e), numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole*: e di durate delle concessioni comunque superiori a cinque anni.

**4.13.** Vallasca, Vianello, Spessotto, Corda.

*Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole*: nonché alla demo-

lizzazione degli interventi edilizi abusivi realizzati sulle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali e al finanziamento delle campagne di pulizia di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60.

**4.14.** Vallascas, Vianello, Spessotto, Corda.

*Al comma 2, sopprimere la lettera m).*

**4.15.** Raduzzi, Vallascas, Vianello.

*Al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere la seguente: n-bis) prevedere deroghe – per ragioni d'interesse generale – come esplicitato dal considerando n. 40 e dall'articolo 12, numero 3, della direttiva 2006/123/CE.*

**4.16.** Colletti.

*Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente: n-bis) prevedere deroghe – per ragioni d'interesse generale – come esplicitato dal considerando n. 40 della direttiva 2006/123/CE.*

**4.17.** Colletti.

## ART. 5.

*Al comma 1, capoverso « Art. 18 » , al comma 2, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole: « ferma restando la previsione di un limite massimo di due concessioni, sull'intero territorio nazionale, per il medesimo soggetto giuridico, ivi inclusi i soggetti da esso controllati ovvero che esercitano su di esso una forma di controllo, nonché per i soggetti di cui all'articolo 2359 del codice civile ».*

**5.1.** Colletti.

*Al comma 1, capoverso « Art. 18 », al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che dia conto dell'impatto ambientale delle predette attività.*

**5.2.** Zucconi, Caiata, De Toma.

*Al comma 1, capoverso « Art. 18 », al comma 9, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

**5.3.** Suriano, Sarli, Benedetti, Ehm.

*Al comma 1, capoverso « Art. 18 », al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole da: , e in tal caso fino alla fine del periodo.*

**5.4.** Zucconi, Caiata, De Toma.

*Al comma 1, capoverso « Art. 18 », dopo il comma 12, aggiungere il seguente: 12-bis I trabocchi, compresi quelli da molo, i caliscendi e i bilancini esistenti sulla costa e sui porti, qualora tutelati o valorizzati da leggi regionali, sono esclusi dalla procedura di selezione prevista dall'articolo 12 della direttiva n. 123/2006 e dall'articolo 16 del D.lgs. n. 59 del 2010 come espressione di valori sociali, culturali, estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi. Per i trabocchi trova applicazione il regime derogatorio ammesso nel considerando n. 40 della Direttiva 123/2006, sussistendo motivi imperativi d'interesse generale e di necessità dettati dal regime di tutela, salvaguardia e conservazione della specificità e dell'esiguo numero dei trabocchi esistenti, con il divieto di nuove costruzioni, idoneo a garantire che la realizzazione dell'obiettivo perseguito non vada oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso, rappresentato dalla tutela e valorizzazione della specificità dei manufatti, tipici e caratterizzanti l'identità dei luoghi e dell'ingegno locale, come espressione di antichi valori sociali e culturali, con finalità di conservazione del patrimonio nazionale storico e tradizionale.*

**5.6.** Colletti.

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

*1-bis.* All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) al comma 1 la parola « quindici » è sostituita dalla parola: « sedici »;*

b) al comma 1 la lettera g) è sostituita dalle seguenti: «g) del Mare di Sardegna settentrionale; g-bis) del Mare di Sardegna meridionale».

*1-ter.* Il Governo provvede alla modifica del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169 ripristinando ripartizione delle aree portuali antecedente all'entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Regione Sardegna, sono emanate le disposizioni applicative del presente comma. Il medesimo decreto provvede a ripartire le risorse nazionali spettanti alla precedente Autorità portuale, tra i due nuovi organismi. La Regione Sardegna provvede agli aspetti organizzativi e di collocazione del personale, sentite gli organismi datoriali e di rappresentanza dei lavoratori.

**5.7.** Pittalis, Squeri, Porchietto, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

Art. 5-bis – (*Tutela dei trabocchi*) – 1. Al fine di tutelare e salvaguardare la specificità di manufatti tipici e caratterizzanti l'identità dei luoghi e dell'ingegno locale, come espressione di antichi valori sociali e culturali, nonché assicurare la conservazione del patrimonio nazionale storico e tradizionale, per i trabocchi, compresi quelli da molo, i caliscendi e i bilancini esistenti sulla costa e sui porti, qualora tutelati o valorizzati da leggi regionali, è prevista l'esclusione dalla procedura di selezione di cui all'articolo 12 della Direttiva n. 123/2006 e dall'articolo 16 del D.lgs. n. 59 del 2010. Per i trabocchi trova applicazione il regime derogatorio ammesso nel considerando n. 40 della Direttiva 123/2006, sussistendo motivi imperativi d'interesse generale e di necessità stante l'esiguo numero dei trabocchi esistenti, con il divieto di nuove costruzioni, idoneo a garantire che la realizzazione dell'obiettivo perseguito non

vada oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso.

**5.01.** Colletti.

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

Art. 5-bis – (*Interpretazione autentica dell'articolo 16, decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010*) – 1. In un'ottica di omogeneità interpretativa e regolamentare sono esclusi dalla procedura di selezione di cui all'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE e articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010, i trabocchi, compresi quelli da molo, i caliscendi e i bilancini siti sulla costa e sui porti se tutelati o valorizzati da leggi regionali, positivizzando l'applicazione del regime derogatorio previsto dal considerando n. 40 della suddetta direttiva alle strutture innanzi dette, stante la sussistenza di ragioni d'interesse generale e necessità, a tutela, salvaguardia e conservazione delle stesse atteso l'esiguo numero e la riconosciuta espressione di valori sociali e culturali di un territorio.

**5.02.** Colletti.

ART. 6.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*  
1-bis. Al fine di tutelare il patrimonio pubblico di reti e impianti finalizzati alla distribuzione di gas naturale, qualora sia allocato in capo a comuni e società patrimoniali ex articolo 113, comma 13 del decreto legislativo n. 267 del 2000, il Ministero dello Sviluppo Economico adotta i provvedimenti necessari a modificare ed integrare il Regolamento di cui al D.M. 12 novembre 2011, n. 226 assicurando che ai proprietari pubblici vengano riconosciuti la Quota Ammortamenti e – per quanto riguarda gli impianti di proprietà delle società patrimoniali – il corrispettivo spettante ai comuni relativo ai servizi di distribuzione e misura di cui all'articolo 8, comma 4 del Regolamento. Nel caso in cui la proprietà di reti e impianti gas sia in capo a società patrimoniali, il contratto di ser-



vizio – tipo di cui alla delibera dell’AEEGSI 571/2014/R/GAS del 20 novembre 2014 – potrà essere opportunamente integrato da specifiche disposizioni volte alla regolazione del rapporto tra società proprietaria dei beni e gestore utilizzatore dei medesimi, al fine di stabilire i criteri di utilizzo del patrimonio pubblico, le garanzie per il mantenimento del suo stato di efficienza, il regime dei beni realizzati durante la gestione e le condizioni di restituzione.

### 6.1. Vietina.

*Al comma 3, capoverso « 7-bis », aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La sanzione amministrativa di cui al periodo precedente non è cumulabile con la sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e non può essere comminata quando sia in corso un’istruttoria ai sensi dell’articolo 14 della medesima legge.

### 6.3. Zucconi, Caiata, De Toma.

*Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:*

Art. 6-bis.

*(Disposizioni in materia di infrastrutture energetiche nella Regione Sardegna)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la regione Sardegna, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta le opportune determinazioni affinché anche quelle attività e servizi a monte dell’attività di distribuzione del gas naturale, come definita dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tra cui il trasporto alternativo di GNL e GNC, gas naturale compresso, tramite carro bombolaio e il bilanciamento della materia prima, nonché i terminali locali di rigassificazione e stoccaggio funzionali all’immissione del gas naturale nelle reti di distribuzione localizzate nei singoli bacini di distribuzione siano opportunamente regolati e ammessi ad integrale riconoscimento tariffario, senza che ciò comporti ulteriore aggravio per i consumatori finali sardi.

2. All’articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo le parole: « della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, » sono aggiunte le seguenti: « nei comuni della Sardegna ».

3. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

\* 6.01. Moretto.

\* 6.02. De Toma.

### ART. 7.

*Sopprimerlo.*

7.1. Rampelli, Zucconi, Caiata, De Toma.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 7.

*(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)*

1. Al fine di garantire condizioni concorrenziali omogenee a livello nazionale in materia di concessioni di grande derivazione d’acqua a scopo idroelettrico, considerati il carattere strategico degli impianti di produzione di energia idroelettrica e l’esigenza di garantire anche in ordine agli stessi una tutela effettiva dell’interesse nazionale di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, con la 11 maggio 2012, n. 56, fermo restando quanto previsto al successivo comma 3, all’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell’uso a fine idroelettrico, almeno cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico e

nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, indicano una procedura ad evidenza pubblica per la riassegnazione della concessione, in conformità ai principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, reciprocità tra Stati anche in base ad accordi internazionali, trasparenza e non discriminazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al successivo comma 1-bis. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per quelle in scadenza successivamente a tale data, per le quali non è applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le regioni avviano la procedura di riassegnazione entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma 1-bis.

1-bis. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di promuovere l'omogeneità delle condizioni concorrenziali sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettera e) della Costituzione, adotta con decreto un regolamento ministeriale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per disciplinare i principi generali relativi alle modalità e alle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, garantendone l'omogeneità sul territorio nazionale e stabilendo in particolare:

a) i requisiti organizzativi, finanziari e tecnici per la partecipazione al procedimento per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico;

b) i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico;

c) i criteri per l'aggiudicazione delle concessioni, avendo riguardo prioritariamente alla proposta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alla consistenza e qualità del piano di interventi diretti ad assicurare la conservazione della capacità utile di invaso, alla proposta per il miglioramento della potenza di generazione e della producibilità da raggiungere nel complesso delle opere e degli impianti di generazione, alle misure di compensazione territoriale e, infine, all'offerta di incremento del canone concessorio rispetto ai livelli minimi definiti in sede regionale;

d) i criteri per la determinazione della durata in funzione dell'entità e del valore degli investimenti;

e) i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei beni di cui all'articolo 25 r.d. 1775/1933 e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva e la sicurezza dei relativi impianti, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali.

1-ter. Il regolamento di cui al comma 1-bis, nello stabilire i requisiti di partecipazione tiene conto altresì delle previsioni del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012 e successive modifiche e integrazioni in tema di impianti strategici e del principio di reciprocità.

1-ter.1. Nel rispetto dei principi generali e dei criteri, parametri e modalità sanciti nel regolamento di cui al comma 1-bis, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con proprie leggi da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, definiscono la disciplina di dettaglio delle procedure di riassegnazione. »;

b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: « sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) » sono inserite le seguenti: « e tenendo conto dell'esigenza di rispettare l'equilibrio economico-finanziario della gestione degli impianti ».

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che abbiano già adottato le norme di cui all'articolo 11-*quater*, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12, adeguano le discipline da esse introdotte alle disposizioni dettate nel decreto di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, e sino a tale adeguamento le norme regionali già adottate sono prive di efficacia.

3. Allo scopo di evitare che i rilevanti interessi nazionali relativi alla sicurezza e al carattere strategico degli impianti di produzione idroelettrica possano essere pregiudicati dallo svolgimento di procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione per uso idroelettrico in assenza di orientamenti comuni a livello europeo in ordine all'obbligo e alle modalità di espletamento delle stesse, le relative procedure ad evidenza pubblica saranno indette dalle amministrazioni concedenti dopo l'adeguamento delle norme e prassi nazionali degli Stati membri alle disposizioni europee che detteranno orientamenti comuni. Considerati i tempi necessari per l'emanazione di tali orientamenti comuni e per l'adeguamento delle norme degli Stati membri, e tenuto conto della necessità di promuovere la tempestiva realizzazione di investimenti funzionali alla ripresa economica e necessari per conseguire i vincolanti obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico e per contribuire al raggiungimento dell'autonomia energetica nazionale, i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, anche nel caso in cui la concessione sia scaduta, che attuino con oneri a proprio carico un rilevante piano di investimenti avente ad oggetto, secondo un programma sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente, interventi diretti all'ammodernamento, al potenziamento e all'estensione di vita utile degli impianti nonché ad assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso e di miglioramento e risanamento ambientale, hanno diritto ad una rideterminazione in aumento della durata della

concessione per un numero di anni proporzionato all'entità degli investimenti previsti, secondo parametri stabiliti con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da formulare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma.

4. Le presenti disposizioni di legge costituiscono principi fondamentali e criteri direttivi, ai sensi dell'articolo 117 comma 3 della Costituzione.

## 7.2. Zucconi, De Toma, Caiata.

*Sostituirlo con il seguente:*

### Art. 7.

*(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)*

1. In relazione all'urgenza di accelerare gli interventi di rilancio energetico per il sistema-Paese, stante la persistente situazione economica determinata dalla diffusione epidemiologica del COVID-19, nonché dagli effetti determinati dagli scenari internazionali bellici, in considerazione degli obiettivi europei vincolanti di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050, nonché della situazione di assenza di investimenti nel settore, come evidenziato dalle risultanze a chiusura delle procedure di infrazione aperte nei confronti di diversi Stati membri, i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, anche nel caso in cui la concessione sia scaduta, possono essere esclusi dalla partecipazione a procedure di appalto a condizione che alla data di entrata in vigore della presente legge:

*a)* abbiano ottemperato agli obblighi relativi alla presentazione delle dichiara-

zioni dei redditi, del pagamento delle imposte sui redditi nei termini previsti dalle relative disposizioni tributarie e dei contributi previdenziali;

b) attuino con oneri a proprio carico un rilevante piano di investimenti avente ad oggetto, secondo un programma sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente, interventi di manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare la maggiore efficienza dei beni costituenti il ramo d'azienda e interventi necessari per assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso e ottimizzare la funzionalità degli organi di servizio e di manovra o di miglioramento e risanamento ambientale.

2. In considerazione dell'attività strategica svolta nel settore energetico, i concessionari di cui al comma 1, hanno diritto ad una rideterminazione in aumento della durata della concessione per un numero di anni proporzionato all'entità degli investimenti previsti, secondo parametri stabiliti con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da formulare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma.

3. I titolari di concessioni geotermiche entro novanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, a pena di decadenza della proroga, dovranno sottoporre all'Amministrazione concedente, con il coinvolgimento di tutte le altre Amministrazioni ed enti interessati, il piano degli investimenti proposto con la richiesta di rideterminazione della durata della concessione sulla base del piano degli investimenti proposto, nel rispetto dei parametri adottati ai sensi del precedente comma.

**7.4.** Zucconi, Caiata, De Toma.

*Sostituirlo con il seguente:*

**Art. 7.**

*(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)*

1. L'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 è sostituito dal seguente:

« Art. 12.

1. Le procedure di assegnazione e di rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, in considerazione della strategicità degli *asset*, dei primari ed urgenti obiettivi di perseguimento di una maggiore autonomia energetica e della salvaguardia del comparto industriale nazionale, sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che ne disciplinerà i procedimenti, uniformando i diversi indirizzi regionali, tenuto conto delle necessità di efficientamento energetico, tutela della risorsa idrica e ambientale e prevenzione del rischio idrogeologico ».

**7.5.** Zucconi, Caiata, De Toma.

*Sostituirlo con il seguente:*

**Art. 7.**

*(Disposizioni in materia di nazionalizzazione di grandi derivazioni idroelettriche)*

1. L'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 è sostituito con il seguente:

« Art. 12.

*(Disposizioni in materia di nazionalizzazione di grandi derivazioni idroelettriche)*

1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano in proprietà del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in stato di regolare funzionamento. Il

rinnovo delle concessioni, fino all'introduzione di una posizione comune per gli Stati membri dell'Unione europea, è previsto in favore di enti pubblici, società a partecipazione pubblica e società miste degli enti territoriali ».

#### 7.6. Rampelli.

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-ter.1, primo periodo, dopo le parole: ogni caso secondo inserire le seguenti: modalità e e dopo le parole: equi e trasparenti inserire le seguenti: omogenei sull'intero territorio nazionale, da definirsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché.*

*Conseguentemente:*

*a) al medesimo capoverso comma 1-ter.1 dopo il primo periodo inserire il seguente: Il predetto decreto stabilisce, in particolare, i requisiti di partecipazione anche nel rispetto del principio di reciprocità con gli altri paesi europei, i criteri di scelta da parte delle Amministrazioni Concedenti tra i diversi modelli di assegnazione previsti nel comma 1-bis del presente articolo, i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione, i criteri di aggiudicazione e di determinazione della durata delle concessioni, nonché i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei relativi beni e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e la sicurezza dei relativi impianti.*

*b) dopo il comma 2 inserire il seguente: 2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già adottato una disciplina legislativa ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entro e non oltre 4 mesi dall'entrata in vigore*

del decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 1-ter.1, del decreto legislativo n. 79 del 1999, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo. Sino a tale adeguamento, le disposizioni regionali già adottate sono prive di efficacia.

#### 7.7. Zucconi, Caiata, De Toma.

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-ter.1, dopo le parole: equi e trasparenti, aggiungere le seguenti: che garantiscano il controllo di asset strategici per la sicurezza del sistema energetico e per l'autonomia energetica nazionale,.*

#### 7.8. Rampelli, Zucconi, Caiata, De Toma.

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-ter.1, dopo le parole: equi e trasparenti, aggiungere le seguenti: in un regime di reciprocità con i concessionari di Paesi esteri,.*

#### 7.9. Rampelli, Zucconi, Caiata, De Toma.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-quater, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2030.*

#### 7.10. Rampelli, Zucconi, Caiata, De Toma.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

*Art. 7-bis.*

1. Al fine di salvaguardare il tessuto produttivo nazionale e assicurare condizioni effettive e non discriminatorie di accesso ai mercati, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, le gare per i contratti di concessione di beni e servizi pubblici garantiscono il rispetto dei principi di equità sociale ed equipollenza.

2. Nelle ipotesi di concessione di beni e servizi a società aventi sede legale in altri Stati membri dell'Unione europea, qualora lo Stato della società concessionaria non garantisca analoghe condizioni di accesso al mercato e partecipazione alle imprese italiane, lo Stato italiano richiede alla Commissione europea la valutazione dei pre-



supposti per l'avvio di una procedura di infrazione.

3. L'attuazione delle presenti disposizioni non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**7.01.** Rampelli, Zucconi, Caiata, De Toma.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Art. 7-bis.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 si applicano subordinatamente al recepimento della Direttiva 2006/123/CE da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, con specifico riferimento ai settori indicati nei medesimi articoli.

2. La presente disposizione viene notificata alla Commissione dell'Unione europea, a cura del Ministero dello sviluppo economico, ai fini del raggiungimento di una posizione comune che coordini la disciplina di tutti gli Stati membri.

**7.02.** Rampelli, Zucconi, Caiata, De Toma.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

Art. 7-bis.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 si applicano subordinatamente alla ricognizione dei servizi di interesse economico generale che tutti gli Stati membri dell'Unione europea mettono a disposizione del mercato unico europeo.

**7.03.** Rampelli, Zucconi, Caiata, De Toma.

ART. 8.

*Sopprimerlo.*

\* **8.1.** Sarli, Suriano, Benedetti, Ehm.

\* **8.2.** Vallascas, Vianello, Spessotto, Giuliodori.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le relative disposizioni privilegiano il modello organizzativo delle aziende speciali costituite, ai sensi dell'articolo 114 del Testo unico delle leggi sugli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per la gestione di risorse e di servizi pubblici e di beni comuni.

*Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.*

**8.3.** Ehm, Benedetti, Sarli, Suriano.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* distinzione della disciplina applicabile ai servizi di interesse generale di cui alla lettera a) da quella relativa ai servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche in base al principio di proporzionalità e all'industrializzazione dei singoli settori;

*Conseguentemente:*

*al comma 2, lettera e), sostituire le parole: , anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore, e con la seguente: mediante;*

*al comma 2, sopprimere le lettere g), h), i) e n);*

*al comma 3, sopprimere le parole: , con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), b), c), d), e), l), m), n), o), p), q), r), s), t) e v) del comma 2, e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere f), g), h), i), p) e u) dello stesso comma 2,*

**8.4.** Zucconi, Caiata, De Toma.

*Al comma 2, sopprimere le lettere b), c), d), i), n) e p).*

**8.5.** Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano.

*Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole da: , e introduzione fino alla fine della lettera.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 2:*

*a) alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto del principio di equiparazione tra le diverse modalità di gestione o di affidamento previste dalla disciplina vigente;*

*b) sostituire la lettera g) con la seguente: g) previsione dell'obbligo dell'ente locale di pubblicare sul proprio sito internet una relazione motivata che dia conto delle ragioni del ricorso alla forma di affidamento prescelta, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea ed interna vigenti, i principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché il principio di equiparazione tra le diverse modalità di gestione o di affidamento, ed allo scopo di garantire l'economicità della forma di gestione adottata ed un'adeguata informazione della collettività interessata;*

*c) sopprimere la lettera i);*

*d) sopprimere la lettera q).*

#### **8.6.** Vianello.

*Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: l'aggregazione fino alla fine della lettera con le seguenti: il ricorso al modello dell'autoproduzione quale forma di gestione preferenziale dei servizi a livello locale.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 2:*

*a) alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto del principio di equiparazione tra le diverse modalità di gestione o di affidamento previste dalla disciplina vigente;*

*b) sostituire la lettera g) con la seguente: g) previsione dell'obbligo dell'ente locale di pubblicare sul proprio sito internet una relazione motivata che dia conto delle ragioni del ricorso alla forma di affidamento prescelta, al fine di assicurare il*

*rispetto della disciplina europea ed interna vigenti, i principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché il principio di equiparazione tra le diverse modalità di gestione o di affidamento, ed allo scopo di garantire l'economicità della forma di gestione adottata ed un'adeguata informazione della collettività interessata;*

*c) sopprimere la lettera i);*

*d) sopprimere la lettera q).*

#### **8.7.** Vianello.

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo peraltro elementi di incentivazione per la gestione pubblica.*

#### **8.8.** Vallasca, Vianello, Spessotto, Giuliodori.

*Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:*

*f) individuazione delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi pubblici locali, ivi comprese quelle in regime autoproduzione, nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, del principio di equiparazione tra le diverse modalità di gestione o di conferimento utilizzabili e dei principi generali relativi ai contratti pubblici, ivi inclusi quelli di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;*

*Conseguentemente:*

*sopprimere le lettere g), h) e q);*

*sostituire la lettera i) con la seguente:*

*i) previsione dell'obbligo di procedere alla revisione periodica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con riferimento alla sostenibilità sul piano economico ed alla qualità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti con la modalità di gestione prescelta;*

al comma 3, sopprimere la parola: q) e le parole: g), h).

**8.9.** Vallasca, Vianello, Spessotto, Giuliodori.

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) previsione di una relazione da parte dell'ente locale in cui, per qualsiasi tipologia di forma di gestione prescelta fra quelle previste dall'ordinamento europeo, si dia conto della motivazione del provvedimento di affidamento e dei benefici per la collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio.

**8.10.** Vallasca, Vianello, Spessotto, Giuliodori.

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali con le seguenti: con l'obbligo di impiego di apposite clausole sociali.

**8.11.** Ehm, Benedetti, Sarli, Suriano.

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

Conseguentemente:

a) al comma 3, sopprimere la parola: , m);

b) dopo il comma 3, inserire il seguente: 3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 non trova applicazione per il settore del trasporto pubblico regionale e locale.

**8.12.** Zucconi, Caiata, De Toma.

Al comma 2, sopprimere la lettera n).

**8.13.** Cunial.

Al comma 2, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

v-bis) revisione del « Piano Nazionale del TPL », rendendolo uno strumento di pianificazione strategico che agevoli l'inter-

modalità e modelli di intervento atti a connettere in modo organico e funzionale le comunità territoriali di tutta la Nazione, con particolare attenzione per le aree interne, la cui applicazione è posta in capo alle Regioni, alle Città metropolitane ed ai Comuni con più di 15 mila abitanti, dopo una fase di pianificazione presso la Conferenza unificata;

**8.14.** Silvestroni, Zucconi, Caiata, De Toma.

Al comma 2, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

v-bis) previsione di una disciplina per una nuova *governance* in materia di gestione del TPL, prevedendo un ruolo centrale di indirizzo e controllo da parte dello Stato centrale, che agisca a integrazione degli indirizzi regionali, prevedendo una struttura del Ministero delle infrastrutture della mobilità sostenibili dedicata esclusivamente al Trasporto Pubblico Locale, suddiviso nelle tre differenti aree di esercizio, automobilistico, ferroviario e marittimo;

**8.15.** Silvestroni, Zucconi, Caiata, De Toma.

Al comma 2, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

v-bis) garantire l'accessibilità ai territori pensata per due diversi segmenti di domanda, sistematica ed occasionale, intervenendo *in primis* nelle aree interne e rurali, con minore domanda di mercato, nei borghi e nelle aree periferiche, aree che presentano, rispetto ai centri urbani, maggiori problematiche legate allo spopolamento e all'isolamento e sono gravate da problemi di accessibilità e di frammentazione sociale e produttiva.

**8.16.** Silvestroni, Zucconi, Caiata, De Toma.

Al comma 2, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

v-bis) rafforzare il concetto di un trasporto pubblico concepito a condizioni accessibili per tutti, integrativo alla mobilità privata utilizzata per recarsi sul luogo di

lavoro o per raggiungere l'istituzione scolastica o universitaria, sanitaria o a vocazione turistica, considerato che la mobilità occasionale ha raggiunto volumi comparabili a quella sistematica, con forme anche diverse dalle soluzioni tradizionali.

**8.17.** Silvestroni, Zucconi, Caiata, De Toma.

*Al comma 2, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:*

*v-bis)* previsione di una disciplina che promuova il concetto di « Livello Essenziale di Trasporto », ovvero prestazioni e servizi che l'amministrazione pubblica è tenuta a fornire a tutti i cittadini in ragione del rispetto di quel diritto alla mobilità richiamato più volte nella Costituzione Italiana all'articolo 1, primo comma, e negli articoli 2, 3, 4, 16, 33 e 34, sulla base dei « LEA » nell'ambito della sanità.

**8.18.** Silvestroni, Zucconi, Caiata, De Toma.

*Al comma 2, dopo la lettera v), aggiungere la seguente::*

*v-bis)* rafforzare, promuovere e stimolare, nell'ambito esecutivo e progettuale del « Piano Nazionale TPL », l'adozione di nuove logiche e modalità di mobilità attraverso l'adozione delle tecnologie legate a Big Data, FCD, IOT e blockchain per il tramite di apposite infrastrutture nazionali.

**8.19.** Silvestroni, Zucconi, Caiata, De Toma.

*Al comma 2, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:*

*v-bis)* previsione di una disciplina per incentivare applicazioni per integrare le diverse forme di trasporto, che dovranno essere *green* e sostenibili, a partire dal soddisfacimento degli spostamenti delle persone con disabilità.

**8.20.** Silvestroni, Zucconi, Caiata, De Toma.

*Al comma 2, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:*

*v-bis)* previsione di una disciplina che prevede contratti di lavori con tutele universali, efficaci e esigibili per le aziende che attuano servizi di trasporto delle persone e delle merci.

**8.21.** Silvestroni, Zucconi, Caiata, De Toma.

ART. 9.

*Sopprimerlo.*

**9.1.** Fassina.

*Al comma 1, sostituire le parole: mediante procedure ad evidenza pubblica con le seguenti: mediante procedure conformi al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007,*

*Conseguentemente:*

*al comma 1, sostituire le parole: dei bandi di gara con le seguenti: dell'avviso di pre-informazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 1370/2007 e sostituire le parole: ad evidenza pubblica con le seguenti: conformi al citato regolamento (CE) n. 1370/2007;*

*al comma 1, sostituire le parole: procedure di gara con la seguente: procedure;*

*al comma 4, sostituire le parole: dei bandi di gara con le seguenti: dell'avviso di pre-informazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del citato n. regolamento (CE) 1370/2007 e sostituire le parole: ad evidenza pubblica con le seguenti: conformi al citato regolamento (CE) 1370/2007.*

*al comma 5, sostituire le parole: si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziata a decorrere dall'esercizio finanziario 2022 con le seguenti: si applicano dopo 24 mesi dal termine dichiarato dello stato di emergenza sanitaria, in par-*

ticolare a partire dai due esercizi successivi rispetto tale condizione.

**9.2.** Pella, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.

*Al comma 1, sostituire le parole: mediante procedure ad evidenza pubblica con le seguenti: mediante procedure conformi al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007,*

*Conseguentemente:*

*al comma 1, sostituire le parole: dei bandi di gara con le seguenti: dell'avviso di pre-informazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 1370/2007 e sostituire le parole: ad evidenza pubblica con le seguenti conformi al citato regolamento (CE) n. 1370/2007;*

*al comma 1, sostituire le parole: procedure di gara con la seguente: procedure;*

*al comma 4, sostituire le parole: dei bandi di gara con le seguenti: dell'avviso di pre-informazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del citato n. regolamento (CE) 1370/2007 e sostituire le parole: ad evidenza pubblica con le seguenti: conformi al citato regolamento (CE) 1370/2007.*

\* **9.3.** Vallascas.

\* **9.4.** Mazzetti, Squeri, Porchietto, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.

\* **9.5.** Scanu.

\* **9.6.** Caiata, Gemmato, Zucconi, De Toma.

\* **9.7.** Silvestroni, Zucconi, Caiata, De Toma.

\* **9.8.** Grippa, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Raffa, Traversi, Liuzzi.

\* **9.9.** Maccanti, Rixi, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.

\* **9.10.** Gariglio, Bruno Bossio, Casu, Pizzetti, Andrea Romano, Del Basso De Caro, Cantini.

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere le seguenti: ovvero della facoltà di cui all'articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,*

*Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, aggiungere le seguenti: nonché dall'articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,*

**9.11.** Tateo, Maccanti, Rixi, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I bandi di gara e le procedure di affidamento ad evidenza pubblica di cui al paragrafo precedente dovranno prevedere, per tutto il territorio nazionale, che le vetture utilizzate per il trasporto pubblico locale e regionale abbiano i requisiti di cui agli articoli 6, 7, e 9 del Regolamento (UE) 2019/2144 o, in mancanza, che vengano dotati, entro 18 mesi dall'aggiudicazione o dall'affidamento, di entità tecniche omologate ai sensi del suddetto Regolamento (UE) 2019/2144.*

**9.12.** Amitrano.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso consentito l'affidamento diretto nei confronti di aziende il cui bilancio risulti in perdita da almeno tre esercizi consecutivi o che negli ultimi tre anni non abbiano garantito il rispetto del contratto di servizio quanto alla quantità minima di chilometri percorsi.*

**9.13.** Magi.



*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine del raggiungimento degli obiettivi della strategia nazionale di mobilità sostenibile e di favorire la contendibilità del mercato, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007 anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti per la sostenibilità ambientale aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento. In tal caso l'attestazione di cui al comma 1 reca l'indicazione degli affidamenti interessati e la data di cessazione definitiva degli stessi;

*Conseguentemente:*

*ai commi 2 e 3, sostituire le parole:* di cui al comma 1 *con le seguenti:* di cui ai commi 1 e 1-bis

*al comma 4, dopo le parole:* regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 *aggiungere le seguenti:* , nonché la possibilità di applicazione dell'articolo 4, para-

grafo 4, del regolamento stesso secondo le modalità di cui al precedente comma 1-bis.

**9.14.** Gemmato, Zucconi, Caiata, De Toma.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole « è pari al quindici per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure » sono inserite le seguenti: « ; la riduzione è pari al settanta per cento ove l'affidamento diretto sia disposto nei confronti di aziende il cui bilancio risulti in perdita da almeno tre esercizi consecutivi o che negli ultimi tre anni non abbiano garantito il rispetto del contratto di servizio quanto alla quantità minima di km percorsi ».

**9.15.** Magi.

*Al comma 5, sostituire le parole:* si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziate a decorrere dall'esercizio 2022 *con le seguenti:* si applicano dopo ventiquattro mesi dal termine dichiarato dello stato di emergenza sanitaria, in particolare a partire dai due esercizi successivi rispetto a tale condizione.

**9.16.** Zucconi, Caiata, De Toma.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

5-bis. All'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) suddivisione tra le regioni di una quota pari al cinque per cento dell'importo del Fondo sulla base del raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento del rapporto tra il numero di posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locale accessibili alle persone a mobilità ridotta e il

totale dei posti offerti rispetto al medesimo rapporto registrato nell'anno precedente. Il riparto della quota di cui alla presente lettera tra le regioni che hanno raggiunto l'obiettivo avviene ai sensi della lettera c). Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i criteri di qualificazione dei posti accessibili alle persone a mobilità ridotta per ogni tipologia di mezzo di trasporto pubblico per le finalità di cui alla presente lettera, anche ulteriori rispetto agli obblighi di legge, e le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie attraverso l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »;

b) alla lettera c), le parole: « lettere a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a), b) e b-bis) »

c) alla lettera d), ultimo periodo, dopo la parola: « b) » è inserita la seguente: « , b-bis) ».

5-ter. I siti *internet* e le applicazioni elettroniche che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale sono tenuti a indicare anche i percorsi accessibili alle persone a mobilità ridotta e alle persone con disabilità.

**9.17.** Paita, Nobili, Moretto.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è apportata la seguente modificazione:

a) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) previsione nell'ambito dei criteri di aggiudicazione della procedura di

premialità da riservare per l'offerta di investimenti (materiale rotabile, dotazioni tecnologiche, sistemi di bigliettazione elettronica, apparati e sistemi di mobilità condivisa o di piattaforme digitali); ».

**9.18.** Paita, Nobili, Moretto.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la quota parte dell'ammontare delle risorse stanziata per mitigare l'incremento dei prezzi dei carburanti da destinare alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus di classe ambientale euro 5 e 6 .

**9.19.** Tateo, Maccanti, Rixi, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-bis.

*(Disposizioni in materia di infrastrutture energetiche nella Regione Sardegna)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la regione Sardegna, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta le opportune determinazioni affinché anche quelle attività e/o servizi a monte dell'attività di distribuzione del gas naturale, come definita dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tra cui il trasporto alternativo di GNL e GNC (gas naturale compresso) tramite carro bombolaio e il bilanciamento della materia prima, nonché i terminali locali di rigassificazione e stoccaggio funzionali all'immissione del gas naturale nelle reti di distribuzione localizzate nei singoli bacini di distribuzione siano opportuna-

mente regolati e ammessi ad integrale riconoscimento tariffario, senza che ciò comporti ulteriore aggravio per i consumatori finali sardi.

2. All'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come introdotto dall'articolo 114-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: « della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, » sono aggiunte le seguenti: « nei comuni della Sardegna ».

\* **9.01.** Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

\* **9.02.** Gavino Manca.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-*bis*.

*(Delega al Governo per la riforma delle disposizioni in merito alla sicurezza stradale e alla concorrenza nel settore delle autoriparazioni)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate a garantire la concorrenza nel mercato dell'autoriparazione e accompagnare tali imprese nel processo di transizione ecologica e tecnologica che interessano la filiera dell'*automotive* nel suo complesso, anche al fine di accrescere la sicurezza della circolazione stradale e la qualità dei servizi di autoriparazione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere ad una revisione delle norme contenute nelle leggi 5 febbraio 1992, n. 122 e 11 dicembre 2012, n. 224, tesa a garantire l'aggiornamento della disciplina ivi contenuta, nonché un suo maggiore grado di coordinamento rispetto al diritto dell'Unione europea;

b) introdurre meccanismi volti a fornire maggiore garanzia in merito alla sussistenza di uniformi e adeguati requisiti di

professionalità degli operatori delle imprese esercenti attività di autoriparazione, nonché l'utilizzo di attrezzature idonee a garantire la regolarità tecnica degli interventi di riparazione nonché la loro tracciabilità.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al comma 2 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dal comma 1, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e secondo la procedura di cui al comma 2.

**9.03.** Moretto.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-*bis*.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo la lettera *c-quater*), è aggiunta la seguente:

« *c-quinquies*) è utilizzata da guide professionali di pesca in possesso di "Attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi resi" di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, quale unità di appoggio per i praticanti della pesca ricreativa o sportiva. »

2. Le spese sostenute per l'acquisto delle unità di appoggio di cui al comma 1 sono detraibili nella misura del 100 per cento dalle imposte sui redditi.

**9.04.** Fogliani, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzì, Piastra.

*(Inammissibile)*

ART. 10.

*Sopprimerlo.*

- \* **10.1.** Suriano, Benedetti, Ehm, Sarli.
- \* **10.2.** Spessotto, Vallascas, Vianello, Giuliadori.
- \* **10.3.** Scanu.
- \* **10.4.** Costanzo.
- \* **10.6.** Rampelli.
- \* **10.7.** Silvestroni, Zucconi, Caiata, De Toma, Rotelli.
- \* **10.8.** Fassina.
- \* **10.9.** Rixi, Maccanti, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzì, Piastra.
- \* **10.10.** Del Basso De Caro, Gariglio.
- \* **10.11.** De Toma.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 10.

*(Delega al Governo in materia di trasporto pubblico non di linea)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro dello sviluppo economico, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto delle competenze in materia definite dal titolo V della Costituzione, dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2005, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* regolazione delle piattaforme tecnologiche, riconoscendo la differenza tra piattaforme di pura intermediazione (sanctata dalla sentenza della Corte di giustizia europea sentenza C-62/19 del 3 dicembre 2020) e le piattaforme che svolgono attività di trasporto in modalità aggregata, previste nella legge 15 gennaio 1992, n. 21. Il provvedimento tiene conto di quanto stabilito dall'articolo 45 della Costituzione, tutelando le forme artigiane e cooperative e la natura differente delle prestazioni trasporto/intermediazione anche al fine della definizione dei criteri per stabilire gli oneri a carico degli utenti;

*b)* riduzione e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea, attraverso l'introduzione di un Registro elettronico nazionale degli operatori professionali, in forma semplificata, mirato a garantire legalità, contrastare forme di abusivismo diffuso a danno degli operatori rispettosi delle norme di settore, quantificare il numero di licenze e autorizzazioni presenti sul territorio nazionale, prevenendo l'introduzione di targhe professionali;

*c)* definizione di politiche attive mirate alla costituzione di piattaforme nazionali di settore e aggregazioni di imprese, con l'obiettivo di migliorare l'offerta di servizio, stimolando *standard* qualitativi più elevati anche attraverso l'adeguamento del livello professionale dei conducenti;

*d)* garanzia di una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio, al fine di favorire una consapevole scelta nell'offerta, attraverso la promozione di strumenti che permettano di effettuare preventivi di spesa e conoscere i costi indicativi

dei servizi, oltre all'istituzione di regole per la gestione di lamentele e disservizi;

e) armonizzazione delle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti nel rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà, al fine di evitare conflittualità e rallentamenti nell'adozione dei provvedimenti adottati da Regioni ed enti locali;

f) adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche al fine di contrastare l'esercizio non autorizzato del servizio di trasporto pubblico, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali;

g) adeguamento del Codice della strada, tenendo conto della specificità dell'attività professionale riguardo l'uso della tecnologia di bordo e dei sistemi di sicurezza oltre a revisionare le regole sugli allestimenti taxi in coerenza con l'evoluzione dei prodotti disponibili sul mercato;

h) demandare alle Regioni interessate l'emanazione di norme specifiche in merito al servizio di trasporto svolto con natanti, con particolare riferimento alle aree lagunari.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal decreto legislativo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**10.12.** Pizzetti.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 10.

*(Delega in materia di trasporto pubblico non di linea)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro dello sviluppo economico, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

b) prevedere, tenuto conto delle esigenze di transizione ecologica, abbattimento dei carichi inquinanti e utilizzo di veicoli a emissioni zero, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, le specifiche di compilazione di un foglio di servizio per il servizio di noleggio con conducente;

c) istituire presso il centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante e di quelle di autorizzate per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta, quadriciclo e natante; ai fini della semplificazione prevedere altresì l'adozione di targhe professionali;

d) disciplinare l'attività delle piattaforme tecnologiche, differenziando tra in-



termediazione e interconnessione degli autoservizi pubblici non di linea, organizzate nelle forme consentite, al fine di mantenere la differenza tra i servizi taxi e NCC;

e) garanzia di una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio, al fine di favorire una consapevole scelta nell'offerta;

f) armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni *standard* di qualità professionalità e sicurezza nazionali.

g) adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche al fine di contrastare l'esercizio non autorizzato del servizio di trasporto pubblico, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali.

h) uniformare le competenze amministrative per il servizio svolto con natanti.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

**10.13.** Polidori, Squeri, Porchietto, Torromino, Sessa, Benigni.

*Al comma 1, premettere le seguenti parole:* Ferma restando l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno,

*Conseguentemente:*

*al comma 2, lettera b), premettere le seguenti parole:* Ferma restando quanto previsto dall'articolo 10-bis, comma 8, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,

*al comma 2, lettera c), premettere le seguenti parole:* Ferma restando quanto previsto dall'articolo 10-bis, comma 3, del de-

creto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,

**10.14.** Bruno Bossio.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* e di noleggio di unità da diporto;

*Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

« *a-bis*) revisione e modifica della disciplina del noleggio di unità da diporto contenuta nel decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al fine di risolvere il fenomeno di concorrenza sleale ai servizi pubblici non di linea svolti a mezzo natante in mare e in acque interne ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e di salvaguardare la funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea propria dei servizi pubblici non di linea. »

**10.15.** Moretto.

*Al comma 2, alinea, dopo le parole:* è adottato *aggiungere le seguenti:* , fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,,

*Conseguentemente, al medesimo comma 2:*

*alla lettera a), sostituire le parole:* contribuisca a garantire *con le seguenti:* garantisca effettivamente *e dopo le parole:* di tutti i cittadini *aggiungere le seguenti:* in quanto servizio pubblico,

*sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b)* previsione che l'offerta di servizi consideri, ai fini della programmazione, le nuove forme di mobilità comprese quelle che si svolgono mediante applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche, distinguendo tra l'interconnessione tra vettori e utenti, che prevede la responsabilità diretta nel trasporto da parte dei vettori, e l'intermediazione del servizio di trasporto, dove l'intermediario non ha responsabilità diretta nel trasporto;

*alla lettera c), sostituire le parole:* , ivi compresa quella relativa ai vincoli territoriali, alle tariffe e ai sistemi di turnazione, anche in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia *con le seguenti:* statale, nel rispetto delle competenze delle Regioni e secondo i principi della programmazione territoriale, della regolazione e del livello dei servizi all'utenza e della garanzia di servizio pubblico;

*alla lettera d), sopprimere le parole:* anche in sede di conferimento delle licenze, *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* attraverso l'adeguamento del livello professionale dei conducenti, prevedendo adeguati e periodici corsi di formazione per aumentare la qualità e la sicurezza del servizio offerto all'utenza;

*alla lettera e), sostituire le parole:* garanzia di una migliore *con le seguenti:* accrescimento della;

*sostituire la lettera f) con la seguente:*

*f)* armonizzazione della normativa nazionale in considerazione delle competenze specifiche regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni *standard* nazionali condivisi, garantendo la libertà d'impresa, la promozione e la tutela dell'artigianato e della cooperazione, secondo principi di responsabilità sociale;

*dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:*

*g-bis)* previsione che per il servizio di trasporto svolto con natanti, con particolare riferimento alle aree lagunari, viste le specificità e le peculiarità del settore, sia regolato dalle Regioni, nel rispetto dei principi stabiliti con legge dello Stato;

*g-ter)* previsione di norme che consentano di mantenere una regolazione conforme alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in quelle regioni che abbiano attuato le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, all'articolo 6 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 37 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 marzo 2012, n. 27, e all'articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, fatte salve le competenze delle regioni, dei comuni e delle città metropolitane.;

*Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di due mesi. Il Governo, ove non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, affinché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

**10.16.** Paita, Moretto.

*Al comma 2, alinea, sopprimere le parole:* , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

*Conseguentemente:*

*al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b)* previsione di un regime normativo di tipo autorizzativo volto a disciplinare l'offerta di autoservizi pubblici non di linea mediante l'uso di applicazioni *web* che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti, tenuto conto che il servizio di interconnessione risulta inscindibilmente con-

nesso al servizio di trasporto, costituendone parte integrante;

*al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*b-bis)* promozione, ai fini della progettazione e realizzazione, di una applicazione *web* quale interfaccia di una piattaforma tecnologica unica nazionale per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti volta ad aggregare l'offerta di autoservizi pubblici non di linea, recando canoni di maggiore chiarezza e semplificazione dal lato della domanda;

*al comma 2, lettera d), sopprimere le parole:* anche in sede di conferimento delle licenze,

*al comma 3, sostituire le parole:* sentita la *con le seguenti:* previa intesa in sede di

*al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:* Sullo schema di decreto legislativo è acquisito altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato;

*al comma 4, premettere i seguenti periodi:* Per l'attuazione del comma 2, lettera *b-bis)*, del presente articolo, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023 per la progettazione e la realizzazione della applicazione *web* quale interfaccia della piattaforma tecnologica unica nazionale, nonché la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per la sua gestione, manutenzione e sviluppo. Agli oneri derivanti dalla predetta disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e dopo le parole: Dall'attuazione delle aggiungere la seguente: altre.

#### 10.17. Casu.

*Al comma 2, sostituire le lettere da a) a d) con le seguenti:*

a) regolazione delle piattaforme tecnologiche, riconoscendo la differenza tra piattaforme di pura intermediazione e le piattaforme che svolgono attività di trasporto in modalità aggregata, previste nella legge 15 gennaio 1992 n. 21, tutelando le forme artigiane e cooperative in coerenza con l'articolo 45 della Costituzione, considerando la natura differente delle prestazioni di trasporto e di intermediazione anche al fine della definizione dei criteri per stabilire gli oneri a carico degli utenti;

b) riduzione e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea, attraverso l'introduzione di un Registro elettronico nazionale degli operatori professionali, in forma semplificata, quantificare il numero di licenze e autorizzazioni presenti sul territorio nazionale, prevedendo l'introduzione di targhe professionali;

c) previsione di sostegni mirati alla costituzione di piattaforme nazionali di settore e aggregazioni di imprese, con l'obiettivo di migliorare l'offerta di servizio, stimolando *standard* qualitativi più elevati anche attraverso l'adeguamento del livello professionale dei conducenti;

d) introduzione di strumenti di tutela del consumatore, che consentano la conoscenza dei costi indicativi di servizio, la gestione dei reclami, la contestazione e la risoluzione dei disservizi;

*Conseguentemente:*

*al comma 2, sopprimere le lettere e), f) e g);*

*al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso

alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

**10.18.** Pizzetti.

*Al comma 2, lettera a):*

*sostituire le parole:* agli autoservizi con *le seguenti:* ai servizi;

*sostituire la parola:* automobilistici con *la seguente:* stradali;

*dopo la parola:* marittimi, aggiungere le seguenti: fluviali, lagunari

*aggiungere, in fine, le parole:* ampliando la tipologia di veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea così come previsto dall'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

*Conseguentemente:*

*alla lettera b), sostituire le parole da:* applicazioni web *fino alla fine della lettera con le seguenti:* applicazioni e piattaforme informatiche che usano internet o altre reti telematiche per l'incontro della domanda e dell'offerta di mobilità nonché per l'integrazione modale e tariffaria

*alla lettera c) sostituire la parola:* autoservizi con *la seguente:* servizi;

*dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:*

*g-bis)* favorire, soprattutto in ambito metropolitano, l'aggregazione in forme associative o almeno il coordinamento dei veicoli, attraverso piattaforme tecnologiche e applicazioni informatiche, per fornire una più uniforme, efficiente e capillare distribuzione degli stessi rispetto alla puntuale e istantanea domanda di mobilità;

*g-ter)* prevedere la regolamentazione dei servizi pubblici non di linea anche attraverso l'impiego futuro di droni e veicoli a guida completamente autonoma;

*g-quater)* prevedere, con riferimento alla trasferibilità delle licenze o autorizzazioni, un meccanismo di riassegnazione delle licenze da parte dell'ente locale che consenta l'attribuzione delle stesse mediante procedure trasparenti;

*g-quinquies)* prevedere l'adeguamento delle sanzioni tra i titolari di autorizzazione di operatori di noleggio con conducente e i titolari delle licenze dei taxi;

*g-sexies)* prevedere che il servizio di piazza con veicoli a trazione animale di cui all'articolo 70 del codice della strada, sia previsto esclusivamente in aree in cui è garantita la salvaguardia della salute degli animali consentendo agli enti locali di erogare licenze o autorizzazioni aggiuntive in sostituzione alle autorizzazioni rilasciate per il servizio stesso.

**10.19.** De Lorenzis, Barbutto, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Raffa, Traversi, Grippa, Liuzzi.

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , con particolare riferimento ai collegamenti per tutte le isole minori.

**10.20.** Misiti.

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, devono essere dotati dei requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2144, anche attraverso l'installazione, entro 18 mesi dall'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1, di entità tecniche omologate ai sensi del suddetto Regolamento (UE) 2019/2144.

**10.21.** Amitrano.

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, al comma 2, lettera d), dopo la parola:* licenze *aggiungere le seguenti:* aggiuntive, revocate o restituite.

**10.22.** Fassina.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche prevedendo l'obbligo per le società che forniscono i predetti servizi *web* di rendere disponibili al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e agli enti locali i relativi dati in formato aperto.

**10.23.** Grippa, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Raffa, Traversi, Liuzzi.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

*b-bis*) adozione, tenuto conto delle esigenze di transizione ecologica, di misure per abbattimento dei carichi inquinanti e utilizzo di veicoli a emissioni zero, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno le specifiche di compilazione di un foglio di servizio per il servizio di noleggio con conducente;

*b-ter*) istituzione presso il centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante e di quelle autorizzate per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta, quadriciclo e natante; ai fini della semplificazione prevedere altresì l'adozione di targhe professionali;

*b-quater*) disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche, differenziando tra intermediazione e interconnessione degli autoservizi pubblici non di linea, organizzate nelle forme consentite, al fine di mantenere la differenza tra i servizi taxi e NCC.

**10.24.** Polidori, Squeri, Porchietto, Torromino, Sessa, Benigni.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alle più recenti indicazioni contenute nelle segnalazioni al Parlamento dell'Autorità garante della con-

correnza e del mercato e dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

**10.25.** Magi.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche prevedendo specifici strumenti di compensazione a favore dei soggetti già titolari di licenze o autorizzazioni.

**10.26.** Magi.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , garantendo la capillarità del servizio, anche intervenendo sui contingenti assegnati ai singoli comuni.

**10.27.** Magi.

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

*g-bis*) prevedere, tenuto conto delle esigenze di transizione ecologica, l'abbattimento dei carichi inquinanti e l'utilizzo di veicoli ad emissioni 0;

*g-ter*) dare seguito, all'istituzione del registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante e di quelle autorizzate per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta, quadriciclo e natante, presso il centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, così come previsto dal comma 3 dall'articolo 10-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e, ai fini della semplificazione, prevedere l'adozione di targhe professionali, per l'identificazione dei veicoli;

*g-quater*) disciplinare l'attività delle piattaforme tecnologiche, così come stabilito nel rispetto delle norme vigenti in materia, differenziando tra la intermediazione e la interconnessione degli autoservizi pubblici non di linea, interconnessione attuata attraverso l'organizzazione di consorzi e



cooperative, nelle forme consentite, al fine di mantenere la differenziazione tra i servizi taxi e NCC;

*g-quinquies*) garantire una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio, al fine di favorire una consapevole scelta nell'offerta, attraverso la promozione di strumenti che permettano di effettuare preventivi di spesa e conoscere i costi indicativi dei servizi, oltre all'istituzione di regole per la gestione di lamenti e disservizi;

*g-sexies*) uniformare le competenze amministrative per il servizio svolto con nautanti.

**10.28.** Grippa, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Liuzzi, Raffa, Traversi.

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis*) prevedere che il servizio di piazza con veicoli a trazione animale di cui all'articolo 70 del codice della strada, sia previsto esclusivamente in aree in cui è garantita la salvaguardia della salute degli animali consentendo agli enti locali di erogare licenze o autorizzazioni aggiuntive in sostituzione alle autorizzazioni rilasciate per il servizio stesso.

**10.29.** Flati, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Raffa, Traversi, Grippa, Liuzzi.

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis*) riconoscere meccanismi volti a promuovere, per gli enti locali, una quota di licenze ed autorizzazioni a persone fisiche o giuridiche che intendano svolgere servizi di trasporto pubblico non di linea mediante veicoli ad emissioni nulle.

**10.30.** De Lorenzis, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Grippa, Liuzzi, Raffa, Traversi.

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis*) incentivare la promozione dell'utilizzo di mezzi di trasporto ecologici.

**10.31.** Trizzino.

*Al comma 3, sostituire le parole: sentita la Conferenza unificata con le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata.*

\* **10.32.** Pella, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.

\* **10.34.** Grippa, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Liuzzi, Raffa, Traversi.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.*

**10.35.** Caiata, Zucconi, De Toma.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di due mesi. Il Governo, ove non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, affinché su di esso sia espresso il parere

delle competenti Commissioni parlamentari entro quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

**10.36.** Paita, Nobili, Moretto.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito altresì il parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione.

**10.37.** De Lorenzis, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Grippa, Liuzzi, Raffa, Traversi.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Art. 10-bis.

*(Limitazioni al trasporto pubblico non di linea con veicoli a trazione animale)*

1. L'articolo 70 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, è sostituito dal seguente:

Art. 70. – 1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, è vietato l'utilizzo di animali per la trazione di veicoli e di mezzi di ogni specie adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea, finalizzati al trasporto di persone a fini turistici e ludici, nell'intero territorio nazionale.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di 25.000 euro a un massimo di 100.000 euro in caso di recidiva e con la confisca obbligatoria del mezzo e dell'animale.

3. Gli animali dismessi dai servizi di cui comma 1 non possono essere destinati alla macellazione e restano a carico dei rispettivi proprietari. Qualora i proprietari siano impossibilitati a garantire il corretto mantenimento degli animali, possono conce-

derli in affidamento provvisorio alle associazioni o alle strutture individuate con decreto di cui al comma 4 del presente articolo

4. Con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la transizione ecologica, stabilisce i criteri per l'affidamento provvisorio degli animali, ai sensi del comma 3, presso le associazioni per la protezione degli animali riconosciute dal Ministero della salute o presso altre strutture idonee e stabilisce gli oneri a carico dei proprietari degli stessi animali per il periodo di affidamento.

5. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di affidamento provvisorio degli animali ai sensi del presente articolo senza che i rispettivi proprietari ne abbiano richiesto la restituzione, cessa ogni loro diritto di proprietà e gli animali possono essere dati in adozione o ceduti gratuitamente alle associazioni o alle strutture ospitanti.

6. Ai fini della salvaguardia dell'occupazione, i possessori di licenze per la guida dei veicoli e dei mezzi a trazione animale adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone possono richiedere la conversione delle stesse in licenze per la guida di carrozze elettriche o di taxi, nonché in licenze di noleggio con conducente e di noleggio di auto d'epoca.

**10.01.** Spessotto, Vallasca, Vianello, Giuliodori.

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

Art. 12-bis.

*(Modifiche agli articoli 1352, 2214, 2215-bis, 2421, 2470 e 2483 del codice civile)*

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1352 è inserito il seguente: « Art. 1352-bis. (Disposizioni in materia di uso della tecnologia nella formazione ed esecuzione di contratti). 1. Nel rispetto di quanto stabilito dal Codice Ci-

vile e dalle leggi speciali applicabili, l'efficacia, validità ed azionabilità di un contratto non potranno essere contestate esclusivamente sulla base del fatto che lo stesso sia redatto sotto forma di codice informatico »;

b) all'articolo 2214, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: « I libri e le scritture indicate nel presente articolo possono essere conservati mediante mezzi elettronici, ivi incluse tecnologie basate su registri distribuiti »;

c) all'articolo 2215-bis, primo comma, dopo le parole: « strumenti informatici » sono aggiunte le seguenti: « , ivi inclusi sistemi utilizzanti tecnologie basate su registri distribuiti »;

d) all'articolo 2421 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La tenuta dei libri indicati nel presente articolo può essere effettuata nelle forme di cui all'articolo 2215-bis »;

e) all'articolo 2470, primo comma, dopo le parole: « di cui al successivo comma » sono aggiunte le seguenti: « salvo che si applichino le norme sulla circolazione degli strumenti in forma dematerializzata »;

f) all'articolo 2483:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente: « Si applicano, ove compatibili, le norme di cui al Libro Quinto, Capo V, Sezione VII del Codice Civile »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disciplina degli strumenti finanziari partecipativi è estesa a tutte le società costituite in forma di società a responsabilità limitata ».

**10.02. Zanichelli.**

ART. 11.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis.* All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La successiva cessione, tra i contraenti della

rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete ».

**11.1. Zucconi, Caiata, De Toma.**

ART. 12.

*Sopprimerlo.*

**12.1. Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano.**

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**12.2. Vallascas.**

ART. 13.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* che assicurino un numero minimo ed adeguato di infrastrutture da installare.

**13.1. Zucconi, Caiata, De Toma.**

ART. 14.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

Art. 14-bis.

*(Trasparenza dei prezzi dei prodotti energetici per autotrazione)*

1. Al fine di assicurare la trasparenza del costo dei prodotti energetici per autotrazione commercializzati al dettaglio sul territorio nazionale, con decreto di natura non regolamentare, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e il Ministro dello sviluppo economico, disciplina le modalità per rendere note ai consumatori le imposte sulla produzione e sui consumi che gravano sui prodotti energetici per autotrazione acquistati presso gli esercenti di impianti di distribuzione car-

buranti, prevedendo espressamente che nel documento fiscale da questi consegnato al consumatore finale, siano scorporati dal corrispettivo totale pagato, ed evidenziati, gli importi dovuti a titolo di accisa e imposta sul valore aggiunto.

**14.01.** De Toma.

ART. 15.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 237-*quinquies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *b)*, è inserito, in fine, il seguente periodo: « Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, e a esclusione degli impianti di competenza statale, ove l'autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro i termini previsti dall'articolo 29-*quater*, comma 10, il Ministro della transizione ecologica, anche su richiesta dell'istante, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro della transizione ecologica, con delibera del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, è nominato un commissario che provvede in via sostitutiva »;

*b)* al comma 3, è inserito, in fine, il seguente periodo: « Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, e a esclusione degli impianti di competenza statale, ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento unico entro i termini previsti dall'articolo 12, comma 4, del decreto n. 387 del 2003, il Ministro della transizione ecologica, anche su richiesta dell'istante, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro della transizione ecologica, con delibera del Consiglio dei Ministri, sentita l'autorità com-

petente, è nominato un commissario che provvede in via sostitutiva. »

**15.1.** Mazzetti, Porchietto, Squeri, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*  
*3-bis.* All'articolo 222, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 2, lettera *b)*, le parole: « nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'Allegato C del presente decreto legislativo » sono soppresse.

**15.2.** Mazzetti, Porchietto, Squeri, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*  
*3-bis.* All'articolo 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 14 è aggiunto infine il seguente periodo: « A fronte di specifiche esigenze prospettate dagli operatori riferibili all'efficienza e alla riduzione dei costi di raccolta, l'Autorità competente può concedere deroghe ai limiti di tempo di cui al primo periodo, per aree geografiche o per settori di raccolta ».

**15.3.** Squeri, Caon, Porchietto, Torromino.

**(Inammissibile)**

ART. 16.

*Al comma 1, lettera a), prima delle parole:* il comma 7 è sostituito dal seguente: *premettere le seguenti:* al comma 2, lettera *b)*, dopo le parole: « delle singole strutture sanitarie » sono inserite le seguenti: « ovvero dalle aggregazioni in rete delle strutture pubbliche e private accreditate che assicurano il raggiungimento della suddetta soglia » e

**16.1.** Lacarra.

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 7, dopo la parola:* previa aggiungere le seguenti: consultazione con le organizzazioni

nazionali rappresentative delle strutture sanitarie private e.

\* **16.2.** Gemmato, Zucconi, Caiata, De Toma.

\* **16.3.** Marco Di Maio, Occhionero, Morretto.

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il decreto determina i criteri per stabilire la congrua durata degli accreditamenti, in modo da assicurare la continuità delle prestazioni, la copertura degli investimenti e il rispetto delle garanzie per il personale dipendente, nonché i criteri per valutare il valore del subentro a carico dei nuovi soggetti accreditati ».*

**16.4.** Marco Di Maio, Occhionero, Morretto.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso « 1-bis », dopo la parola: procedure aggiungere la seguente: comparative.*

**16.5.** Zucconi, Caiata, De Toma.

*Al comma 1, lettera b), numero « 1) », capoverso « 1-bis », primo periodo, dopo le parole « prestazioni sanitarie da erogare », aggiungere, in fine, le seguenti: « e di quelle eventualmente già erogate. »*

**16.6.** Marco Di Maio, Occhionero, Morretto.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso « 1-bis », inserire il seguente: 1-ter. In considerazione della peculiarità del sistema termale, caratterizzato da un necessitato radicamento sul territorio e dall'unicità delle caratteristiche di ogni singola acqua minerale utilizzata a scopo terapeutico, il precedente comma 1-bis non trova applicazione agli accordi contrattuali stipulati dalle aziende termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323.*

**16.7.** Zucconi, De Toma, Caiata.

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

*1-bis. All'articolo 8-quinquies, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

*« 1-ter. A tutela della qualità, del volume e della sicurezza delle prestazioni di cui al comma 1-bis erogate e del corretto rapporto tra costo del lavoro e quantificazione delle tariffe, al personale medico e sanitario operante in regime di dipendenza nelle strutture private equiparate titolari di accordi contrattuali e nelle strutture private accreditate contrattualizzate si applica il CCNL di categoria sottoscritto dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito del SSN, garantendo una adeguata dotazione qualitativa e quantitativa degli organici ed un trattamento retributivo proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato, equiparato al settore pubblico relativamente alla parte stipendiale fondamentale. ».*

**16.8.** Caiata, Zucconi, De Toma.

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere dalle parole: e le parole fino alla fine.*

**16.9.** Zucconi, Caiata, De Toma.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

*Art. 16-bis.*

*(Tutela della concorrenza nel settore delle farmacie)*

*1. Ai fini della tutela della concorrenza, all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, modificata dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. I titolari di cui al comma 1, non possono possedere più di una farmacia sul territorio nazionale, anche mediante società collegate o controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonché ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. »*

**16.01.** Colletti.



## ART. 17.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

## Art. 17-bis.

*(Disposizioni in materia di distribuzione all'ingrosso di medicinali senza finalità di lucro)*

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera r-bis) è aggiunta la seguente:

« r-ter) distribuzione all'ingrosso di medicinali senza finalità di lucro: qualsiasi attività che consiste nell'acquistare a titolo oneroso, anche all'estero, fornire o esportare medicinali effettuata senza scopo di lucro ed esclusivamente per finalità solidaristiche e di beneficenza; »;

b) dopo l'articolo 108-bis, è aggiunto il seguente:

## « Art. 108-ter.

*(Distributore all'ingrosso di medicinali senza finalità di lucro)*

1. La distribuzione all'ingrosso di medicinali senza finalità di lucro è subordinata al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla Regione o dalla Provincia autonoma, ovvero dalle altre Autorità competenti, in deroga agli articoli da 101 a 105.

2. All'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali senza finalità di lucro si applicano, per quanto compatibili, l'articolo 157, comma 1-bis, del presente decreto legislativo, la legge 19 agosto 2016 n. 166 e il decreto del Ministero della salute pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 2018.

3. Il distributore all'ingrosso senza finalità di lucro può distribuire medicinali esclusivamente a titolo gratuito, a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, aventi i medesimi scopi umanitari, in Italia o in

uno Stato dell'Unione europea, o che a loro volta li esportano per scopi umanitari verso uno Stato che non è membro dell'Unione europea per la successiva distribuzione degli stessi a titolo gratuito. ».

**17.1.** Gadda, Moretto.

## ART. 18.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

## Art. 18-bis.

*(Impiego dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale)*

1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: « Entro il 30 settembre 2015, l'AIFA » sono sostituite dalle seguenti: « Di norma entro il 30 giugno e, comunque con cadenza minima triennale, l'AIFA. »

**18.01.** Zucconi, Caiata, De Toma.

## ART. 20.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. All'articolo 5 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: « dei patogeni », sono aggiunte le seguenti: « e la verifica dell'assenza di eventuali contaminazioni da vaccini OGM e a tecnologia mRNA, » e dopo le parole: « malattie trasmissibili con la trasfusione », sono aggiunte le seguenti: « e delle alterazioni genetiche derivabili dall'interazione con il DNA umano e i residui di frammenti di mRNA estraneo o di frammenti di DNA di virus vettori modificati geneticamente, nonché di patologie legate alle sostanze prodotte dall'organismo attraverso l'azione del vaccino e dei suoi componenti ed eccipienti ».

**20.1.** Cunial.

*(Inammissibile)*

## ART. 21.

Al comma 1, capoverso 7-bis, alinea, sostituire le parole da: disciplinano i criteri fino alla fine del capoverso, con le seguenti: nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. A tal fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito *internet* istituzionale della regione l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. È nominato direttore generale il candidato che abbia espresso la manifestazione d'interesse e sia collocato nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, con un più alto punteggio. A parità di punteggio è scelto il candidato più anziano. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina i criteri e la procedura per l'iscrizione dei commissari all'albo nazionale di cui al presente comma, nonché eventuali cause di incompatibilità e di conflitto di interessi. La nomina del direttore generale è regolata dalla seguente procedura:

a) il Presidente della regione individua cinque commissari, di cui almeno due di regioni diverse rispetto al luogo dove si svolge la selezione, attingendo all'albo nazionale dei commissari mediante sorteggio pubblico. I commissari, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio (ai sensi dell'articolo 18-bis della presente legge), provvedono a stilare una graduatoria di tre soggetti idonei alla nomina di direttore generale che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico, ricompresi nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età. Non possono essere nominati coloro

che hanno ricoperto l'incarico di direttore generale per due volte presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale;

b) all'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, il comma 2 è sostituito dal seguente comma: «il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è motivato e pubblicato sul sito *internet* istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al curriculum del nominato. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico, tenendo conto dei canoni valutativi di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171 così come modificato dal successivo articolo 18-bis, e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi »;

c) a metà mandato saranno valutati gli obiettivi raggiunti, fissati dal Ministero della salute e da AGENAS. Il Ministero della salute selezionerà ogni due anni gli obiettivi nazionali in base alle principali criticità del SSN, attingendo dagli indicatori relativi al buon funzionamento dei Pronto Soccorso e di discostamento dai PDTA del DEA. L'AGENAS individuerà a sua volta degli indicatori più personalizzati alla situazione locale e raccoglierà i dati per la valutazione degli obiettivi di metà e di fine mandato, inviandoli anche al Ministero della salute attraverso e pubblicandoli altresì sul proprio sito. Il punteggio degli indicatori ministeriali e di quelli di AGENAS rappresenteranno il 50 per cento del punteggio di valutazione del Direttore generale. Per superare la valutazione il Direttore generale dovrà aver raggiunto il 70 per cento del punteggio massimo. Per la trasparenza, gli obiettivi assegnati al DG ad inizio mandato

e il loro raggiungimento con la relativa valutazione dell'operato del Direttore generale dovranno essere pubblicati sul sito *online* della ASL di riferimento e facilmente consultabili dal cittadino. La modalità di assegnazione degli obiettivi di mandato dei Direttori generali sarà elaborata in maniera più approfondita da decreto del Ministero della salute entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge in *Gazzetta Ufficiale*. In caso di decadenza per il non raggiungimento degli obiettivi di mandato, il candidato sarà escluso dalla graduatoria nazionale e non potrà più ricoprire un ruolo dirigenziale nella sanità pubblica;

d) la durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui al presente comma. La nuova nomina, nei casi di decadenza e di mancata conferma, è effettuata mediante l'utilizzo degli altri soggetti idonei inseriti nella graduatoria di cui al presente comma;

e) in caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario straordinario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171;

f) dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è inserito il seguente comma 2: l'incarico dirigenziale è sospeso in presenza di condanna anche non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose, per i direttori generali, i direttori amministrativi e di direttori sanitari, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, per i direttori dei servizi socio-sanitari e per tutte le figure dirigenziali delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale.

g) la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il diparti-

mento universitario competente ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare;

h) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, i criteri di attribuzione del punteggio, la graduatoria dei candidati, la relazione della commissione sono pubblicati nel sito internet dell'azienda prima della nomina. I curricula dei candidati e l'atto motivato di nomina sono pubblicati nei siti internet istituzionali dell'ateneo e dell'azienda ospedaliero-universitaria interessati.

**21.2.** Leda Volpi, Sapia, Massimo Enrico Baroni.

*Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:*

#### Articolo 21-bis.

*(Inquadramento nei ruoli dirigenziali del SSN dei medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della medicina dei servizi)*

1. Le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, ivi comprese quelle insistenti nelle Regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed eventualmente al relativo commissariamento, utilizzano, ad esaurimento, nel numero delle ore d'incarico svolte, a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore della presente legge, i medici addetti, alla stessa data, alle attività di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale, di medicina dei servizi, nell'ambito dei rapporti convenzionali stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Al fine di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico determinatasi nelle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, le Regioni, ivi comprese quelle sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed al Commissariamento, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione ed accertamento del reale ed indifferibile fabbisogno del personale medico

atto a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, individuano, con appositi provvedimenti, anche in deroga ai piani triennali di fabbisogno o ad altre limitazioni di legge, le aree di attività della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi che, ai fini del miglioramento dell'organizzazione e della qualità dei servizi territoriali, ospedalieri, dell'emergenza-urgenza e della prevenzione, necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego, con inquadramento del predetto personale nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, anche in posizione soprannumeraria. A tal fine, i medici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, operanti negli ambiti della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, i quali, alla stessa data, risultino titolari d'incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, a carattere continuativo, sono inquadrati, a domanda, nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, anche in posizione soprannumeraria, previo giudizio d'idoneità, secondo le procedure stabilite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici giuridici, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, si applicano le disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254. Agli stessi medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, transitati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, è data facoltà, all'atto dell'immissione in servizio, di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già co-

stituita presso l'Ente Nazionale di Prevenza ed Assistenza Medici (ENPAM).

3. Per i dirigenti medici operanti, da almeno cinque anni, con rapporto continuativo, nelle Unità Operative di Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri, ancorché non in possesso del diploma di specializzazione in Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, si prescinde dal titolo specialistico specifico.

4. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito dei pregressi rapporti convenzionali, in parte con le maggiori risorse previste, a regime vigente, dal Fondo Sanitario Nazionale.

**21.04.** Sapia, Leda Volpi.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:*

Art. 21-bis.

*(Inquadramento nei ruoli dirigenziali del SSN dei medici della specialistica ambulatoriale interna)*

1. Entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni, ivi comprese quelle sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed eventualmente al relativo Commissariamento, al fine di migliorare la qualità del servizio e di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico specialistico determinatasi nelle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, individuano le aree di attività specialistica, sia territoriale che ospedaliera, che necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego. A tal fine, i medici specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, titolari d'incarico a tempo indeterminato, con rapporto orario non inferiore a trenta ore settimanali, che risultino in servizio nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale da almeno cinque anni continuativi alla data di entrata in vigore della presente legge e che svolgano esclusivamente attività ambulatoriale, sono inquadrati, a domanda, nei ruoli della dirigenza

del Servizio Sanitario Nazionale, anche in soprannumero, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, previo giudizio d'idoneità, secondo le procedure stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici giuridici, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici specialisti ambulatoriali inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, si applicano le disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254. Ai medici specialisti ambulatoriali transitati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale è data facoltà di optare per il mantenimento, nel rapporto d'impiego, della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM), con l'esercizio dell'opzione all'atto dell'inquadramento nei ruoli dirigenziali.

3. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito dei pregressi rapporti convenzionali, in parte con le maggiori risorse previste, a regime vigente, dal Fondo Sanitario Nazionale.

**21.05.** Sapia, Leda Volpi.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:*

Articolo 21-bis.

*(Disposizioni per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario, di direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio – sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale)*

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è sostituito dal se-

guente articolo 3: « presso il Ministero della salute, sono istituiti e aggiornati con cadenza triennale, gli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore sanitario, di direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri Enti del Servizio sanitario nazionale. Gli elenchi nazionali sono alimentati con procedure informatizzate e sono pubblicati sul sito internet del Ministero della salute.

2. Ai fini della formazione degli elenchi di cui al comma 1, con decreto del Ministro della salute è nominata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della salute con funzioni di presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione degli elenchi di cui al comma 1 e all'espletamento delle attività connesse e consequenziali.

3. La commissione di cui al comma 2 procede alla formazione degli elenchi nazionali di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Ministero della salute di un avviso pubblico di selezione per titoli. Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto sessantacinque anni di età.

4. Il comma 4, lettera a), dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è modificato dalla seguente lettera:

a) diplomi di laurea di cui al decreto interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato



nella *Gazzetta Ufficiale* 7 ottobre 2009, n. 233, ovvero laurea specialistica ai sensi dei decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e lauree magistrali di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ».

5. Il comma 4, lettera *c*), dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è modificato dalla seguente lettera:

*c*) esame finale di abilitazione a seguito di *master* biennale in formazione dirigenziale nella PA avente programma uniforme su tutto il territorio nazionale stabilito dal Ministero dell'istruzione e ricerca. Tale esame di abilitazione sarà a livello nazionale, formulato con quiz a risposta multipla sugli argomenti del corso e bandito annualmente.

6. La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri qui di seguito indicati:

*a*) il punteggio per titoli e curriculum sarà calcolato in settantesimi, mentre il colloquio sarà calcolato in trentesimi;

*b*) la scelta dei candidati sarà obbligatoriamente motivata.

**21.06.** Leda Volpi, Sapia, Massimo Enrico Baroni.

#### ART. 22.

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

#### Art. 22-bis.

*(Stabilizzazione del personale della ricerca e di supporto alla ricerca sanitaria)*

1. Allo scopo di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche nell'ambito dello sviluppo delle attività di ricerca e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale della ricerca sanitaria, e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che ha prestato servizio anche durante l'emergenza pandemica, degli IRCCS e IZS pubblici, nei limiti di spesa consentiti dal comma 424 della legge 205 del 27 dicembre 2017 e ferma restando, quanto a requisiti e procedure, l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, (modificato dall'art. 1, comma 543, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'art. 25, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8) e che abbiano maturato al 31 dicembre 2022 e per ciascun anno fino al 31 dicembre 2025, alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 3 anni, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. In deroga a quanto previsto al comma 428 della legge n. 205/2017 e alle previsioni di cui al decreto del Ministero della salute n. 164 del 20 novembre 2019 in tema di valutazione del personale della ricerca sanitaria, fino al 31 dicembre 2025 il requisito per accedere alle procedure di assunzione è aver avuto un triennio con valutazione positiva e valutazione di idoneità al termine del triennio. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della semplificazione e della pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono proporzionalmente adeguati i criteri di cui al DM 164 del 20 novembre 2019.

Conseguentemente, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 423, le parole: « rapporti di lavoro a tempo determinato » sono so-

stituite dalle seguenti: « rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato »;

b) al comma 424, le parole: « contratto di lavoro subordinato a tempo determinato » sono sostituite dalle seguenti: « contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato »;

c) al comma 426, le parole: « contratto di lavoro subordinato a tempo determinato » sono sostituite dalle seguenti: « contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato ».

**22.02.** Sapia, Leda Volpi, Trano.

**(Inammissibile)**

#### ART. 23.

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) al numero 1), capoverso lettera a), sostituire le parole: per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva inidoneità con le seguenti: allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva inidoneità con esclusione di quella documentazione che possa integrare uno scambio di informazioni sensibili dal punto di vista competitivo ovvero tale da mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche;

b) al numero 2), capoverso lettera b), sostituire le parole: per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto con le seguenti: allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto, con esclusione di quella documentazione che possa integrare uno scambio di informazioni sensibili dal punto di vista competitivo ovvero tale da mettere

a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche.

\* **23.1.** Zanella, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.

\* **23.2.** Palmieri, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.

\* **23.3.** Butti, Zucconi, Caiata, De Toma.

\* **23.4.** Bruno Bossio.

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) al numero 1) capoverso lettera a), sopprimere le parole: documenti fotografici;

b) al numero 2), capoverso lettera b), sopprimere le parole: documenti fotografici

\*\* **23.5.** Squeri, Porchietto, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.

\*\* **23.6.** Carabetta.

\*\* **23.7.** Alaimo, Giarrizzo.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 43, comma 4, secondo periodo sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "installazione di" inserire le seguenti: "infrastrutture e";

2) sostituire la parola: "mediante" con le seguenti: "compresa la".

b) all'articolo 44, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica."

c) all'articolo 45 comma 5 sono sopresse le parole: "e collaudo statico a firma del professionista incaricato";

d) all'articolo 47, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli impianti temporanei di comunicazione elettronica di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2, Allegato A, punto A.16 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.";

e) all'articolo 51, comma 3, primo periodo:

1) dopo le parole: "dei beni immobili", sono aggiunte le seguenti: "o di diritti reali sugli stessi";

2) le parole: "può esperirsi", sono sostituite dalle seguenti: "l'operatore come definito ai sensi dell'articolo 2 lett. II) può esperire";

f) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole "emana il decreto d'imposizione della servitù", sono aggiunte le seguenti: "entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica".

*1-ter.* Gli interventi per gli impianti di cui agli articoli 44, in riferimento alle opere prive o di minore di rilevanza in conformità al disposto di cui agli articoli 94 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e agli artt. 45, 46, 47 e 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui al richiamato articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

*1-quater.* In ogni caso, gli interventi di cui al comma 1-ter, qualora prevedano l'esecuzione di lavori strutturali e siano effettuati nelle località sismiche all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti al preventivo deposito del progetto strutturale accompagnato da apposita dichiarazione del progettista che asseveri, il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coe-

renza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. Il protocollo di ricezione attesta il deposito ed abilita l'inizio dei relativi strutturali.

*1-quinquies.* Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti di cui agli artt. 45 e 46, nelle more dell'ottenimento del certificato di collaudo definitivo, si può procedere con certificato di collaudo statico provvisorio a firma del direttore dei lavori e del collaudatore che contenga la dichiarazione che la struttura è staticamente ammissibile".

*1-sexies.* Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, sulle zone gravate da usi civici non è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge n. 1766/1927 e il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applica nei casi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e in ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione ».

*1-septies.* All'articolo 8 della legge 36 del 22 febbraio 2001, comma 6, dopo le parole «I Comuni possono adottare un regolamento», sono aggiunte le parole «nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259».

**23.8.** Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Casu, Del Basso De Caro.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. All'articolo 8, comma 6, della legge del 22 febbraio 2001 n. 36, le parole: « possono adottare » sono sostituite dalla seguente: « adottano ».

1-*ter*. Il comma 831-*bis* dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160, è soppresso.

**23.9.** Scanu.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica. ».

b) all'articolo 51, comma 3, dopo le parole: « dei beni immobili », sono aggiunte le seguenti: « o di diritti reali sugli stessi »;

c) all'articolo 51, comma 3, le parole: « può esperirsi », sono sostituite con le seguenti: « l'operatore come definito ai sensi dell'articolo 2 lett. ll) può esperire ».

d) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole « emana il decreto d'imposizione della servitù », sono aggiunte le seguenti: « entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica ».

\* **23.10.** Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Casu, Del Basso De Caro.

\* **23.11.** Zanella, Donina, Fogliani, Furguele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Petazzi, Piastra.

\* **23.12.** Serritella.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-*bis*. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, sulle zone gravate da usi civici non è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge n. 1766 del 1927 e il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applica nei casi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e in ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione ».

\*\* **23.13.** Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Casu, Del Basso De Caro.

\*\* **23.14.** Zanella, Donina, Fogliani, Furguele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Petazzi, Piastra.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti di cui agli artt. 45 e 46, nelle more dell'ottenimento del certificato di collaudo definitivo, si può procedere con certificato di collaudo statico provvisorio a firma del direttore dei lavori e del collaudatore che contenga la dichiarazione che la struttura è staticamente ammissibile.

\* **23.15.** Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Casu, Del Basso De Caro.

\* **23.16.** Zanella, Donina, Fogliani, Furguele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tom-

bolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Petazzi, Piastra.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 1-bis, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Sono altresì oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità per la sicurezza della salute pubblica, in tal senso il Governo promuove l'approfondimento degli studi e delle ricerche sull'elettromagnetismo con riferimento alla tecnologia 5G e garantisce un monitoraggio costante e continuativo da parte del Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 ».

**23.17.** Cunial.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 8-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 8-quater. Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 1, capoverso "Art. 44" del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. ».

**23.18.** Moretto.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli impianti temporanei di comunicazione elettronica di cui al presente comma rientrano

tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2, Allegato A, punto A.16 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) ».

\* **23.19.** Zanella, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Petazzi, Piastra.

\* **23.20.** Moretto.

\* **23.21.** Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Casu, Del Basso De Caro.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture quali pali, torri e tralicci destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1. »

\* **23.22.** Moretto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, dopo le parole: « I comuni possono adottare un regolamento » sono aggiunte le seguenti: « nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 ».

\* **23.23.** Serritella.

\* **23.24.** Zanella, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Car-



rara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pet-  
tazzi, Piastra.

- \* **23.25.** Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti,  
Andrea Romano, Cantini, Casu, Del Basso  
De Caro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di non ledere la corretta  
attuazione del principio di leale concorren-  
za, all'articolo 1, comma 6, del decreto-  
legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  
n. 101, sono aggiunte, in fine, le seguenti  
parole: « limitatamente ai comuni in cui  
tali interventi sono previsti ».

- 23.26.** Bruno Bossio.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 8, comma 6, della legge  
22 febbraio 2001, n. 36, le parole: « pos-  
sono adottare » sono sostituite dalla se-  
guente: « adottano »

- 23.27.** Porchietto, Squeri, Polidori, Torro-  
mino, Sessa, Benigni.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al decreto legislativo 1° agosto  
2003, n. 259, all'articolo 43, comma 4, se-  
condo periodo sono apportate le seguenti  
modificazioni:

a) dopo le parole: « installazione di »  
sono inserite le seguenti: « infrastrutture  
e »;

b) la parola: « mediante » è sostituita  
dalle seguenti: « compresa la ».

- \* **23.28.** Serritella.

- \* **23.29.** Zanella, Donina, Fogliani, Fur-  
giuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tom-  
bolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Car-  
rara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pet-  
tazzi, Piastra.

- \* **23.30.** Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti,  
Andrea Romano, Cantini, Casu, Del Basso  
De Caro.

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente :*

Art. 23-bis .

*(Disposizioni sugli agenti in attività finan-  
ziaria e sui mediatori creditizi)*

1. Al testo unico delle leggi in materia  
bancaria e creditizia, di cui al decreto le-  
gislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono  
apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell'articolo 128-*quater*  
è sostituito dal seguente: « 4. Gli agenti in  
attività finanziaria svolgono la loro attività  
su mandato di uno o più intermediari »;

b) il comma 4 dell'articolo 128-*sexies*  
è sostituito dal seguente: « 4. Il mediatore  
creditizio e il prestatore di servizi di con-  
sulenza di cui al comma 2-bis svolgono la  
propria attività senza essere legati ad al-  
cuna delle parti da convenzioni, accordi  
commerciali o altri rapporti che possano  
comprometterne l'indipendenza »;

c) l'articolo 128-*octies* è abrogato.

- 23.01.** Raduzzi, Vallascas, Vianello.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:*

Art. 23-bis.

*(Disposizioni in materia di infrastrutture  
energetiche nella Regione Sardegna)*

1. A decorrere dalla data di entrata in  
vigore della presente legge, per la regione  
Sardegna, l'Autorità di regolazione per ener-  
gia reti e ambiente adotta le opportune  
determinazioni affinché anche quelle Atti-  
vità e servizi a monte dell'attività di distri-  
buzione del gas naturale, come definita dal  
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  
tra cui il trasporto alternativo di GNL e  
GNC, gas naturale compresso, tramite carro  
bombolaio e il bilanciamento della materia  
prima, nonché i terminali locali di rigassi-  
ficazione e stoccaggio funzionali all'immis-  
sione del gas naturale nelle reti di distri-  
buzione localizzate nei singoli bacini di  
distribuzione siano opportunamente rego-

lati e ammessi ad integrale riconoscimento tariffario, senza che ciò comporti ulteriore aggravio per i consumatori finali sardi.

2. All'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come introdotto dall'articolo 114-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: « della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, » sono aggiunte le parole: « nei comuni della Sardegna ».

**23.02.** Squeri, Porchietto, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

Art. 23-*bis*.

*(Disposizioni in materia di consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese)*

1. All'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e a condizione che sia garantita l'intrasferibilità dei relativi dati al di fuori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, salvo che per ragioni di collaborazione tra Stati in materia di polizia »;

b) al comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e a condizione che sia garantita l'intrasferibilità dei relativi dati al di fuori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, salvo che per ragioni di collaborazione tra Stati in materia di polizia ».

**23.03.** Liuzzi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Raffa, Traversi, De Lorenzis.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

Art. 23-*bis*.

*(Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche)*

1. Gli interventi per gli impianti di cui agli articoli 44, in riferimento alle opere prive o di minore di rilevanza in conformità al disposto di cui agli articoli 94 e 94-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e agli artt. 45, 46, 47 e 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui al richiamato articolo 94 del DPR n. 380/2001.

2. In ogni caso, tali interventi, qualora prevedano l'esecuzione di lavori strutturali, e siano effettuati nelle località sismiche all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti al preventivo deposito del progetto strutturale accompagnato da apposita dichiarazione del progettista che asseveri, il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. Il protocollo di ricezione attesta il deposito ed abilita l'inizio dei lavori strutturali.

3. All'articolo 45, comma 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: « fine lavori » sono soppresse le seguenti: « e collaudo statico a firma del professionista incaricato ».

\* **23.04.** Zanella, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.

\* **23.05.** Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Casu, Del Basso De Caro.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente,*

**Art. 23-bis.**

*(Misure in materia di acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)*

1. Dopo il comma 5, dell'art. 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 aggiungere il seguente:

« 5-ter. Al fine di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione e l'omogeneità dei conti pubblici, in via eccezionale, a partire dall'anno finanziario 2022 e fino al 31 dicembre 2026, le spese per l'acquisizione di servizi *cloud* sono annoverate tra le spese di investimento di cui al comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e, conseguentemente, le Regioni e province autonome e gli enti locali contabilizzano tali spese al titolo secondo della spesa dei propri bilanci, macroaggregato 02 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni", in apposita voce del piano dei conti finanziario relativo alle immobilizzazioni immateriali, di cui all'allegato 6/1 del decreto legislativo 28 giugno 2011, n. 118. »

2. Al comma 2-*quinquies*, dell'articolo 27, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 le parole: « e fino al termine di attuazione del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza » sono soppresse e dopo le parole: « tra gli stanziamenti » sono inserite le seguenti: « e i finanziamenti ».

**23.06.** Comaroli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Petazzi, Piastra, Maccanti.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

**Art. 23-bis.**

*(Misure urgenti per l'emittenza locale)*

1. Al fine di armonizzare la tempistica del passaggio dalla tecnologia DVB-T a quella

del DVB-T2 e sue successive evoluzioni, per assicurare all'emittenza locale su tutto il territorio nazionale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza, la società Rai Way è obbligata all'accensione di tutti i ripetitori dei quali dispone.

**23.07.** Maccanti, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Petazzi, Piastra.

**ART. 24.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**Art. 24.**

*(Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica)*

1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile esclusivamente finalizzate all'installazione delle reti in fibra ottica e nell'ambito urbano, deve coordinarsi con altri operatori di rete di telecomunicazioni che hanno dichiarato pubblicamente nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) piani di realizzazione nella stessa area allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Il coordinamento riguarda il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. Con riguardo alla condivisione dei costi di realizzazione, l'operatore che dichiara per primo al SINFI il piano di realizzazione si assume l'onere di anticipare i costi e di realizzare le opere di genio civile, compresa la scelta della tecnologia di scavo. Se la tipologia di scavo è la medesima la ripartizione dei costi per lo

scavo e i ripristini viene suddivisa in parti uguali tra gli operatori di rete. Qualora la condivisione dello scavo comporti il cambio della tipologia di scavo, l'operatore che insiste per primo sarà escluso dalla ripartizione dei conseguenti maggiori costi di scavo e di ripristino. Resta inteso che i costi per la posa dell'infrastruttura di rete saranno sostenuti dagli operatori in proporzione all'occupazione dello scavo, e che le parti interessate negozieranno in buona fede accordi secondo i principi di cui al presente comma e come meglio definiti nel decreto di cui al successivo comma 1-*bis*. In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nonché dall'articolo 40, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), del decreto-legge n. 145 del 2013 nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 6, comma 4-*ter* del citato decreto-legge, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione. Resta inteso, in ogni caso, che le varianti in corso d'opera e gli interventi di urgenza sono esclusi dall'obbligo di cui al presente comma.

1-*bis*. Al fine di dare completa attuazione all'obbligo di coordinamento di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è delegato a rivedere il decreto ministeriale 11 maggio 2016 recante 'Istituzione del SINFI-Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture', stabilendo anche, in deroga all'articolo 4, gli aspetti proce-

durali, comprese le tempistiche certe per la consultazione e l'accesso al Sistema, in modo che l'operatore che pubblica per primo sul Sistema il piano di realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in una determinata area potrà procedere in ogni caso alla richiesta dei permessi e conseguentemente all'inizio dei lavori decorso inutilmente il termine perentorio di quindici giorni solari dalla pubblicazione del piano di realizzazione senza che sia stata pubblicata nessuna altra manifestazione di interesse. Nel caso in cui ci fossero altre manifestazioni di interesse sullo stesso piano di realizzazione, l'operatore che pubblica per primo sul Sistema il piano di realizzazione potrà procedere in ogni caso alla richiesta dei permessi e conseguentemente all'inizio dei lavori, qualora le parti non trovino un accordo in buona fede entro i successivi quindici giorni dalla manifestazione di interesse. Il decreto dovrà prevedere altresì un adeguato sistema di informazione per tutti gli altri operatori interessati alla manifestazione di interesse al coordinamento dei lavori di scavo. Nel medesimo decreto sono previste inoltre le ulteriori norme sui costi di realizzazione, necessarie a consentire l'effettivo coordinamento, in modo che sia preservata in ogni caso la libera iniziativa economica tra tutti gli operatori e il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché le eventuali ulteriori esenzioni dall'obbligo di cui al comma 1. Resta inteso che la definizione delle modalità di comunicazione al Sistema del piano di realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in una determinata area dovrà tenere conto della necessità di tutelare informazioni commerciali sensibili quali le decisioni di investimento degli operatori. Prima della pubblicazione del decreto ministeriale, il Ministero dello sviluppo economico avvia una consultazione pubblica della durata di trenta giorni, prevedendo il coinvolgimento degli operatori di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità ».

b) all'articolo 10, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. In caso di inadempienza alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 1-*bis*, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica ai soggetti che non ottemperano alla propria decisione vincolante la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 30, comma 12, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, recante il codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 15.000 euro a 150.000 euro »

\* **24.1.** Butti, Zucconi, Caiata, De Toma.

\* **24.2.** Moretto.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 24.

*(Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica)*

1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile esclusivamente finalizzate all'installazione delle reti in fibra ottica, esclusivamente nell'ambito urbano, deve coordinarsi con altri operatori di rete di telecomunicazioni che hanno dichiarato pubblicamente piani di realizzazione nella stessa area allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Il coordinamento riguarda il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo

a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nonché dall'articolo 40, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 6, comma 4-*ter* del citato decreto-legge, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione. Al fine di dare attuazione all'obbligo di coordinamento, il Ministero dello sviluppo economico, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare un decreto attuativo per stabilire gli aspetti procedurali. A tal fine il Ministero istituisce un tavolo tecnico al quale partecipano la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e gli operatori coinvolti, nonché l'associazione rappresentativa di riferimento.

b) all'articolo 10, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. In caso di inadempienza alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica ai soggetti che non ottemperano alla propria decisione vincolante la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 30, comma 12, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, recante il codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 15.000 euro a 150.000 euro. ».

\*\* **24.5.** Palmieri, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.

\*\* **24.6.** Pizzetti.

\*\* **24.7.** Zanella, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tom-



bolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Petazzi, Piastra.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 24.

*(Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica)*

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete ha il diritto di negoziare accordi per il coordinamento di opere di genio civile con operatori di rete allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. I soggetti che eseguono direttamente o indirettamente opere di genio civile assicurano, sulla base di quanto definito dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l'installazione di infrastrutture fisiche aggiuntive adeguate a soddisfare le richieste di accesso degli altri operatori di rete. In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottare ai sensi del citato articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge n. 145 del 2013, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione.

**24.8.** Masi.

*Al comma 1, capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* che esegue direttamente o indirettamente opere di ge-

nio civile deve coordinarsi con altri operatori di rete *fino a:* di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 *con le seguenti:* ha il diritto di negoziare accordi per il coordinamento di opere di genio civile con operatori di rete allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. I soggetti che eseguono direttamente o indirettamente opere di genio civile assicurano, sulla base di quanto definito dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l'installazione di infrastrutture fisiche aggiuntive adeguate a soddisfare le richieste di accesso degli altri operatori di rete.

**24.9.** Bruno Bossio.

*Al comma 1, capoverso comma 1, primo periodo, dopo la parola:* indirettamente aggiungere la seguente: nuove

*Conseguentemente,*

*dopo le parole:* genio civile, *aggiungere le seguenti:* con esclusione delle opere di sostituzione di reti o tratti di reti esistenti e di manutenzione ordinaria e straordinaria;

*al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* A tal fine, con decreto adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero della transizione ecologica e con il Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibile, sono definiti le modalità e i tempi massimi per lo svolgimento di ogni singola fase del processo di coordinamento.

\* **24.10.** Soverini.

\* **24.11.** Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

*Al comma 1, capoverso comma 1, primo periodo sostituire le parole da:* deve coordinarsi con altri operatori di rete *fino a:* di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 *con le seguenti:* può coordinarsi con altri operatori di rete per il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la

condivisione dei costi di realizzazione. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, vigilano sugli eventuali accordi di coordinamento degli operatori e intervengono con eventuali provvedimenti.

**\*\* 24.12.** Squeri, Porchietto, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.

**\*\* 24.13.** Alaimo, Giarrizzo.

**\*\* 24.14.** Bruno Bossio.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

**Art. 24-bis.**

*(Misure di semplificazione per lo svolgimento delle attività agricole)*

1. All'articolo 4, della legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: 1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofruttilicoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria ».

b) al comma 1-ter, dopo le parole: « sono individuati », sono inserite le seguenti: « le tecniche e tecnologie di produzione, e ».

**24.01.** Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, CapPELLANI, Frailis.

**(Inammissibile)**

**ART. 25.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**Art. 25.**

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: « I consumatori che ricevono dai fornitori di servizi di telefonia fissa e mobile, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche una proposta di modifica recante condizioni peggiorative delle condizioni contrattuali, sono vincolati solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto, anche su un supporto durevole ovvero mediante accettazione telematica. »;

b) il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente: « 3-*quater*. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni caso, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell'utente, servizi in abbonamento da parte degli stessi operatori o di terzi, inclusi quei servizi che prevedono l'erogazione di contenuti digitali forniti sia mediante SMS e MMS, sia tramite connessione dati, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente dagli operatori di accesso ».

*Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 25 con la seguente:* Blocco e attivazione dei servizi *premium*, acquisizione della prova del consenso e consenso del consumatore alla modifica unilaterale del contratto

**25.1.** Orrico.

Al comma 1, capoverso comma 3-quater, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento », aggiungere le seguenti: « espressamente disciplinati dal Codice di autoregolamentazione dei servizi premium » e dopo le parole: « consenso espresso del medesimo », aggiungere le seguenti: « nell'ambito della sottoscrizione del servizio »;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per i servizi in abbonamento erogati da soggetti diversi dagli operatori telefonici, non disciplinati dal Codice di autoregolamentazione dei servizi premium e il cui pagamento avviene attraverso addebito in fattura o sul credito telefonico come metodo alternativo, l'obbligo di acquisizione della prova del previo consenso espresso del cliente è posto in capo al soggetto erogatore del servizio in abbonamento in tutti i casi in cui il consumatore, per usufruire del servizio, abbia preventivamente trasmesso al soggetto erogatore del servizio i propri dati personali, attestanti la volontà di attivazione. ».

\* **25.2.** Squeri, Porchietto, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.

\* **25.3.** Carabetta.

\* **25.4.** Alaimo, Giarrizzo.

Al comma 1, capoverso comma 3-quater dopo le parole: connessione dati inserire le seguenti: nonché di messaggistica istantanea.

**25.5.** Zanella, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.

Al comma 1, dopo il capoverso comma 3-quater aggiungere il seguente:

« 3-quinquies. Fatta salva l'ipotesi di contratti in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, che

prevedono almeno una clausola di tacito rinnovo, i contratti sottoscritti con gli operatori di telefonia fissa e mobile, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, si risolvono automaticamente alla loro scadenza naturale e non possono essere tacitamente rinnovati. Gli operatori sono tenuti ad avvisare i contraenti della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il terzo giorno successivo alla scadenza del contratto, il servizio prestato con il precedente contratto, fino all'effetto della nuova sottoscrizione contrattuale ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Blocco ed attivazione dei servizi premium, acquisizione della prova del consenso e abolizione del tacito rinnovo

**25.6.** Orrico.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di non ledere la corretta attuazione del principio di leale concorrenza, all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « limitatamente ai comuni in cui tali interventi sono previsti ».

**25.7.** Giarrizzo.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Termine per la registrazione dei dati relativi al comportamento debitorio)

1. Al titolo IX della parte II del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il capo I è aggiunto il seguente:

« CAPO I-bis

BANCHE E CREDITO;

## Art. 120-bis.

*(Registrazione dei dati relativi al comportamento debitorio)*

1. I dati relativi alla regolarizzazione dei ritardi di pagamento, intervenuta successivamente alla loro scadenza, sono registrati dai soggetti gestori di sistemi di informazioni creditizie entro trenta giorni dalla data in cui il debitore ha regolarizzato il pagamento. ».

**25.01.** Raduzzi, Vallascas, Vianello.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:*

## Art. 25-bis.

*(Disposizioni in materia di Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi ai parametri indicati nella tabella 1, recante aree e aliquote, e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6, forma una graduatoria, procedendo al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuno dei tre parametri indicati nella tabella 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero dello sviluppo economico attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17,

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie misure di coordinamento.

\* **25.02.** Scagliusi, Serritella, Alberto Manca.

\* **25.03.** Galizia, Scagliusi.

\* **25.04.** Gariglio.

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:*

## Art. 25-bis.

*(Semplificazione delle modalità di comunicazione con gli utenti)*

1. All'articolo 1, comma 291 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono aggiunte infine le seguenti parole: « ovvero su supporto durevole di cui all'articolo 45, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, anche tramite modalità digitali ».

\*\* **25.05.** Palmieri, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.

\*\* **25.06.** Orrico, Carabetta.

\*\* **25.07.** Butti, Zucconi, Caiata, De Toma.

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

## Art. 25-bis.

*(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)*

1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere

corrisposti con una maggiorazione del 1 per cento annuo.

**25.08.** Liuzzi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Raffa, Traversi, De Lorenzis.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

Art. 25-bis.

*(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)*

1. Alla Tabella A – Parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies), è aggiunto il seguente: « 1-sexies): servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff) punto 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 ».

2. La disposizione di cui al comma 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

\* **25.010.** Carabetta.

\* **25.011.** Bruno Bossio.

**(Inammissibile)**

ART. 26.

*Al comma 1, capoverso comma 8-bis, dopo le parole: obblighi di servizio universale aggiungere le seguenti: nei mercati caratterizzati da comprovati fallimenti di mercato. Il servizio universale non può essere esteso a servizi autorizzati svolti in libera concorrenza e disponibili su tutto il territorio nazionale.*

**26.1.** Grippa, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Raffa, Traversi, De Lorenzis, Liuzzi.

*Al comma 1, capoverso comma 8-bis, dopo le parole: obblighi di servizio univer-*

*sale aggiungere le seguenti: nei servizi della corrispondenza*

**26.2.** Grippa, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Raffa, Traversi, De Lorenzis, Liuzzi.

*Al comma 1, capoverso 8-bis aggiungere infine le seguenti parole: « tenendo comunque conto di quanto previsto dal comma 1 per le situazioni particolari ivi descritte »*

\* **26.3.** Donina, Zanella, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Petazzi, Piastra.

\* **26.4.** De Luca.

\* **26.5.** Grippa, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Raffa, Traversi, De Lorenzis, Liuzzi.

\* **26.6.** Pella, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.

*Al comma 1, dopo il capoverso comma 8-bis, aggiungere il seguente:*

8-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto criteri e principi per la fornitura dei servizi di *screening* oncologici.

**26.7.** Misiti.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, dopo il capoverso comma 8-bis, aggiungere il seguente:*

8-ter. Il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della salute, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto criteri e principi per la fornitura dei servizi informatici,



finalizzati al monitoraggio dei richiedenti asilo.

**26.8.** Misiti.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i commi 19 e 20 sono abrogati. ».*

**26.9.** Grippa, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Raffa, Traversi, De Lorenzis, Liuzzi.

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

Art. 26-bis.

*(Sanzioni per l'esercizio abusivo delle attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio)*

1. All'articolo 140-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: « da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329 » sono sostituite dalle seguenti: « da cinque a sette anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 »;

*b)* dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Chiunque dà mandato di esercitare o permette di esercitare professionalmente in suo nome, nei confronti del pubblico, l'attività di agente in attività finanziaria a un soggetto non iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, è punito con le pene previste dal comma 1 del presente articolo »;

*c)* al comma 2, le parole: « da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329 » sono sostituite dalle seguenti: « da cinque a sette anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 »;

*d)* dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. Alla condanna per i reati previsti dai commi 1, 1-bis e 2 consegue sempre l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo di cinque anni ».

**26.01.** Raduzzi, Vallascas, Vianello.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

Art. 26-bis.

*(Pratiche commerciali sleali nella filiera agro-alimentare)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *e*) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, le parole da: « nonché dei conferimenti » fino a « sono soci » sono soppresse.

**26.03.** Trano, Sapia.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

Art. 26-bis.

*(Norme in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche, per le società)*

1. All'articolo 1, comma 125-bis, secondo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: « sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza » sono sostituite dalle seguenti: « sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza oppure dell'associazione professionale a cui aderisce il depositario delle scritture contabili comunicato all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile possono, in alternativa, pubblicare gli importi e le informazioni nella nota integrativa e quelli che lo redigono ai sensi dell'articolo 2435-ter in ap-

posita sezione dell'istanza XBRL di deposito del bilancio. ».

**26.04.** Zucconi, Caiata, De Toma.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

Art. 26-bis.

*(Norme in materia di servizi di intermediazione immobiliare)*

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, e considerato che gli intermediari immobiliari e mandataria a titolo oneroso sono riconducibili a professioni di carattere intellettuale, è consentita per i medesimi la formazione, anche a distanza, propedeutica all'esame di abilitazione alla professione, in modalità FAD/E-learning, attraverso piattaforme online abilitate e riconosciute dalle Camere di Commercio, a condizione che sia svolto un numero minimo di 150 ore di formazione.

2. Ai fini dell'esercizio della professione permane l'obbligo di sostenere l'esame di abilitazione in presenza presso le competenti Camere di Commercio e del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, come modificato dall'articolo 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

3. Al fine di promuovere lo sviluppo della concorrenza, rimuovendo gli ostacoli regolatori di carattere normativo all'esercizio della professione di agente d'affari in mediazione, si provvede all'eliminazione della incompatibilità con l'esercizio di attività imprenditoriali afferenti al medesimo settore merceologico di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 39.

\* **26.05.** D'Ettore.

\* **26.06.** Bruno Bossio.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

Art. 26-bis.

*(Disposizioni per il rimborso dell'IVA nei confronti dei soggetti residenti o domiciliati fuori dell'unione europea – TAX REFUND)*

1. È istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, un registro informatizzato degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che svolgono l'attività per il rimborso dell'IVA nei confronti dei soggetti residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea. Il registro è pubblico ed è accessibile a tutti gli interessati in modalità elettronica. L'iscrizione al registro è obbligatoria per l'esercizio, da parte di tali operatori, che intervengono nell'attività di rimborso dell'IVA nei confronti dei soggetti residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea.

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvede all'iscrizione nel registro di cui al comma 1, gli operatori per i quali l'attività ivi indicata costituisca l'attività esclusiva o prevalente, sotto il profilo economico e organizzativo, secondo parametri individuati con la determinazione di cui al comma 5.

3. L'iscrizione ed il mantenimento della stessa sono subordinate ai seguenti requisiti:

a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti di altri Stati membri, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica italiana;

c) capitale sociale versato non inferiore a 5 volte il capitale sociale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

d) oggetto sociale che prevede lo svolgimento di attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini del rimborso previsto dall'articolo 38-quater, comma 2, del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 15, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e di professionalità e competenza che tengano conto di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge, nonché di una esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero di compiti direttivi in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario o mobiliare;

f) esercizio effettivo dell'attività;

g) versamento di un contributo annuale in misura determinata con il provvedimento di cui al comma 5.

h) assenza, nell'ultimo triennio, di violazioni gravi ed accertate alle disposizioni in materia doganale o la cui applicazione è demandata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

4. All'onere derivante dalla gestione del registro di cui al comma 1 si provvede mediante il contributo annuale di cui al comma 3, lettera g) e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. L'attivazione del registro e l'attuazione delle previsioni di cui ai commi precedenti sono disciplinate con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

6. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli svolge le attività necessarie alla gestione del registro di cui all'articolo 1, comma 1, e riscuote il contributo annuale di cui al comma 3, lettera g), del medesimo articolo, secondo le modalità indicate con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia medesima.

7. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'esercizio delle proprie compe-

tenze istituzionali, verifica la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, e, per tale finalità, può chiedere agli operatori iscritti la trasmissione di notizie, dati e documenti.

8. Se, dopo l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1, comma 1, l'operatore perde uno dei requisiti di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede a sospenderlo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza del requisito, ne dispone la cancellazione dal registro. Con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le relative procedure di attuazione.

9. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), dopo le parole «dalla legge 23 novembre 2001, n. 409» sono inserite le seguenti: « , nonché l'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea »;

b) all'articolo 3, comma 5, dopo la lettera *i-bis*), è aggiunta la seguente: « *i-ter*) gli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 »;

c) dopo il Titolo IV è inserito il seguente:

« Titolo IV-*bis*

Disposizioni specifiche per gli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea.

Articolo 54-*bis*.

(Disposizioni integrative in materia di conservazione)

1. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta nei

confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea disposizioni specifiche per la conservazione per tre anni e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relative:

a) ai soggetti nei confronti dei quali è stata svolta l'attività di anticipazione del rimborso previsto dall'articolo 38-*quater*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) alla tracciabilità dei rimborsi effettuati;

d) agli importi ricevuti da parte dei soggetti obbligati al rimborso previsto dall'articolo 38-*quater*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

c) ai soggetti dai quali sono stati ricevuti gli importi di cui alla lettera c);

d) agli accordi contrattuali conclusi nell'ambito dell'attività di cui al presente

Titolo.

#### Articolo 54-*ter*.

*(Collaborazione nelle attività di controllo)*

1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli d'intesa volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessarie a garantire il coordinamento, l'efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto applicabili nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera *i-ter*. ».

d) all'articolo 62:

1. dopo il comma 7-*bis* è aggiunto il seguente comma 7-*ter*: « Nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea responsabili di violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, e

delle disposizioni attuative adottate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e conservazione di cui agli articoli 7, 15, 16 e 54-*bis* si applica la sanzione amministrativa da mille a diecimila euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime la sanzione di cui al presente comma può essere aumentata fino al triplo del massimo editale ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile »;

2. dopo il comma 8 è inserito il seguente: « 8-*bis*: Fermo quanto previsto dal comma 9, l'Agenzia delle dogane dei monopoli è competente all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 7-*bis*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 »;

10. Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 senza essere iscritto nel registro di cui all'articolo 1 è punito con le sanzioni di cui all'articolo 348 del codice penale.

11. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: « da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*septies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. » sono sostituite dalle seguenti: « dai soggetti iscritti nell'apposito registro istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. »

**26.07.** Masi.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

Art. 26-*bis*.

*(Disposizioni urgenti per l'industria fonografica)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con

modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 91, le parole « fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta » sono sostituite dalle seguenti « fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino ad esaurimento dei corrispondenti stanziamenti annuali già previsti dalla vigente normativa, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE).

**26.08.** Patelli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Petazzi, Piastra.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

Art. 26-bis.

*(Riduzione degli oneri di sistema per il terzo e quarto trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile fino a 16,5 kW)*

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo e quarto trimestre 2022, con decorrenza 1° giugno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3,6 miliardi di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.

**26.09.** Bruno Bossio.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

Art. 26-bis.

*(Riduzione degli oneri di sistema per il terzo e quarto trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW )*

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo e quarto trimestre 2022, con decorrenza 1° giugno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, secondo le modalità ivi indicate.

**26.010.** Bruno Bossio.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

Art. 26-bis.

*(Estensione categoria per investimenti in beni immateriali 4.0)*

1. All'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente voce: « Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per *information technology* di gestione della connettività e di



predisposizione di strumenti e servizi digitali avanzati ».

**26.011.** Bruno Bossio.

**(Inammissibile)**

ART. 27.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: non necessari aggiungere le seguenti: anche modificando la disciplina generale delle attività non soggette ad autorizzazione espressa, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241,.*

**27.1.** Porchietto, Squeri, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , individuando gli effetti della presentazione della comunicazione e i poteri esperibili dalla pubblica amministrazione in fase di controllo.*

*Conseguentemente:*

*a) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura;*

*b) al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: parere e, per i profili di competenza regionale,.*

**\* 27.2.** Pella, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.

**\* 27.4.** Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Maccanti, Micheli, Piastra.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, lettera d), dopo le parole: tipologie omogenee di procedimenti aggiungere le seguenti: anche prevedendo la possibilità di delegare un altro soggetto, privato cittadino o libero professionista, allo svolgimento degli adempimenti presso la pubblica amministrazione;*

*b) al comma 2, lettera f), dopo la parola: digitalizzazione aggiungere le seguenti: prevedendo anche la delega ad altro soggetto, privato cittadino o libero professionista, per lo svolgimento degli adempimenti presso la pubblica amministrazione;*

*c) al comma 3, dopo le parole: sentite le associazioni imprenditoriali aggiungere le seguenti: e professionali.*

**27.5.** Bonomo.

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche prevedendo la possibilità di delegare un altro soggetto, privato cittadino o libero professionista, allo svolgimento degli adempimenti presso la PA.*

**\* 27.6.** Aprea, Squeri, Porchietto, Polidori, Torromino.

**\* 27.7.** Iezzi, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Maccanti, Micheli, Piastra.

*Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo anche la delega ad altro soggetto, privato cittadino o libero professionista, per lo svolgimento degli adempimenti presso la PA.*

**\*\* 27.8.** Aprea, Squeri, Porchietto, Polidori, Torromino.

**\*\* 27.9.** Iezzi, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Maccanti, Micheli, Piastra.

*Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:*

*h) ridurre almeno del 50 per cento, i tempi dei procedimenti autorizzatori per l'avvio dell'attività di impresa.*

**27.10.** De Toma.

*Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:*

*h-bis) ricognizione e riordino del quadro normativo vigente in materia di fonti*

energetiche rinnovabili, al fine di conseguire una drastica riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e un più elevato livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, in considerazione degli aspetti peculiari della materia;

*h-ter*) coordinamento sotto il profilo formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

*h-quater*) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni attività o gruppi di attività;

*h-quinquies*) semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche mediante eliminazione degli atti amministrativi autorizzatori, ampliamento delle ipotesi di silenzio assenso, razionalizzazione e accelerazione delle procedure, fissazione di termini certi per la conclusione del procedimento, con l'obiettivo di facilitare, in particolare, l'avvio dell'attività economica, l'installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico, nell'ambito delle fonti di energia rinnovabile;

*h-sexies*) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione della digitalizzazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

*h-septies*) eliminazione dei livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa europea.

**27.11.** Porchietto, Squeri, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.

*Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:*

*h-bis*) definire una revisione dei termini dei procedimenti amministrativi di-

mezzando la durata e individuando quelli esclusi da tale riduzione, prevedendo che tra i criteri base di valutazione della performance individuale e organizzativa sia ricompreso, ove applicabile, il monitoraggio dei tempi di trattazione dei procedimenti e il livello di soddisfazione dell'utenza;

*h-ter*) introdurre misure per la tracciabilità digitale dei procedimenti.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-bis.* Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità e operare altre semplificazioni procedurali individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

**27.12.** Porchietto, Squeri, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.

*Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:*

*h-bis*) definire una revisione dei termini dei procedimenti amministrativi dimezzando la durata e individuando quelli esclusi da tale riduzione, prevedendo che tra i criteri base di valutazione della performance individuale e organizzativa sia ricompreso, ove applicabile, il monitoraggio dei tempi di trattazione dei procedimenti e il livello di soddisfazione dell'utenza;

*h-ter*) introdurre misure per la tracciabilità digitale dei procedimenti.

**27.14.** Torromino, Porchietto, Squeri, Polidori, Sessa, Benigni.

*Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*h-bis*) promuovere e favorire l'aggregazione tra i professionisti attraverso il

rilancio dello strumento delle società tra professionisti (STP), prevedendo norme che:

1) stabiliscano che l'amministrazione delle società tra professionisti sia affidata, prevalentemente, ai soci professionisti; diano maggiore garanzia dell'utente grazie al rafforzamento del controllo sulle ipotesi di conflitti di interesse;

2) prevedano incentivi che agevolino la costituzione di società tra professionisti, anche in forma di *start-up*; assicurino l'unicità dell'obbligazione contributiva, al fine di evitare duplicazioni della stessa nelle ipotesi in cui ci si trovi in presenza di un'unica prestazione professionale resa dal socio della STP;

3) garantiscano il principio della neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione e trasformazione degli studi professionali in STP, azzerando il costo fiscale dei conferimenti per l'istituzione della STP.

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

- \* **27.15.** Mandelli, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.
- \* **27.16.** Zucconi, Rizzetto, De Toma, Caiata.
- \* **27.17.** Sut.
- \* **27.18.** Gavino Manca.
- \* **27.21.** D'Ettore.
- \* **27.22.** Fregolent, Moretto.

*Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*h-bis)* promuovere lo sviluppo della concorrenza rimuovendo gli ostacoli rego-

latori di carattere normativo all'esercizio della professione di agente d'affari in mediazione, attraverso l'eliminazione delle incompatibilità con l'esercizio di attività imprenditoriali afferenti al medesimo settore merceologico, restrizione non conforme al principio di proporzionalità, di cui all'articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE e all'articolo 49 TFUE.

\*\* **27.23.** D'Ettore.

\*\* **27.24.** Bruno Bossio.

*Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*h-bis)* favorire l'adozione dei moduli unificati e standardizzati, approvati con accordo in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017, relativi alle attività commerciali;

*Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* sentite le associazioni imprenditoriali *aggiungere le seguenti:* e Unioncamere.

**27.25.** Moretto.

*Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*h-bis)* promuovere lo sviluppo della concorrenza rimuovendo gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo all'esercizio della libera professione.

\* **27.27.** D'Ettore.

\* **27.28.** Zucconi, Rizzetto, De Toma, Caiata.

*Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*h-bis)* armonizzare la modulistica per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle pubbliche amministrazioni.

**27.29.** Ciaburro, Caretta.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: sentite inserire le seguenti: Unioncamere e.

**27.30.** De Toma.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: sentite le associazioni imprenditoriali aggiungere le seguenti: e professionali.

\* **27.31.** Aprea, Squeri, Porchietto, Polidori, Torromino.

\* **27.32.** Iezzi, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Maccanti, Micheli, Piastra.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità ed operare altre semplificazioni procedurali individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

\*\* **27.33.** Gagliardi.

\*\* **27.34.** Moretto.

\*\* **27.36.** Sut, Masi, Alemanno.

\*\* **27.37.** Gavino Manca.

\*\* **27.38.** Squeri, Porchietto, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.

\*\* **27.39.** Zucconi, De Toma, Caiata.

\*\* **27.40.** Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patasini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Maccanti, Micheli, Piastra.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative

con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato per ulteriori sei mesi.

**27.41.** Nevi, Spina, Sandra Savino, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni, Paolo Russo, Anna Lisa Baroni.

**(Inammissibile)**

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete. ».

**27.42.** Nevi, Spina, Sandra Savino, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni, Paolo Russo, Anna Lisa Baroni.

**(Inammissibile)**

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 4 del decreto ministeriale 20 maggio 2022, n. 229771, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

13-bis. L'inserimento nella lista rossa delle specie « frumento duro », « frumento tenero », « orzo », « avena comune e bizantina », « farro dicocco » e « farro monococco » è posticipata al 1° gennaio 2024.

**27.43.** Avossa, Incerti, Cenni, Critelli, Capellani, Frailis.

**(Inammissibile)**

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 73, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « Per lo stesso pe-

riodo previsto dal comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2022 ».

\* **27.44.** Nevi, Spena, Sandra Savino, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.

\* **27.45.** Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Capellani, Frailis.

\* **27.46.** Gadda, Moretto.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

Art. 27-bis.

*(Misure di semplificazione in materia di professioni protette)*

1. All'articolo 1, comma 195, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prima delle parole: « agrotecnico laureato » sono aggiunte le seguenti: « agrotecnico o » e prima delle parole: « perito agrario laureato » sono aggiunte le seguenti: « perito agrario o ».

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 28 marzo 1968, n. 434, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d) le parole: « inerenti le piccole e medie aziende e » sono soppresse e le parole: « catasto urbano » sono sostituite con le seguenti: « catasto fabbricati »;

b) alla lettera h) le parole: « la direzione, manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane » sono sostituite con le seguenti: « progettazione, realizzazione, direzione, manutenzione di parchi, giardini, aree verdi, aree boscate, rinaturalizzazione ambientali, anche localizzati in aree urbane ».

3. All'articolo 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: « d-bis) un membro

esperto del settore vitivinicolo di qualità designato dal Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati »;

b) al comma 5, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o consiglieri di Ordini e Collegi nazionali e territoriali »;

c) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: « 5-bis. Al presidente e ai componenti del comitato, di cui al comma 1, non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti o rimborsi di spese comunque denominati. ».

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**27.02.** Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Capellani, Frailis.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

Art. 27-bis.

*(Misure di semplificazione in materia di perizie tecniche)*

1. All'articolo 1, comma 195, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: « agrotecnico » sono aggiunte le seguenti: « o agrotecnico » e dopo le parole: « perito agrario » sono aggiunte le seguenti: « o perito agrario laureato ».

2. All'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 28 marzo 1968, n. 434, le parole: « inerenti le piccole e medie aziende e » sono soppresse, e le parole: « catasto urbano » sono sostituite dalle seguenti: « catasto fabbricati ».

**27.04.** Cenni.

**(Inammissibile)**



*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

Art. 27-bis.

*(Interventi per favorire l'accesso alle attività imprenditoriali agricole)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della concorrenza, di garantire la libertà di iniziativa economica in ossequio all'articolo 41 della Costituzione nonché di consolidare le attività economiche esercitabili previa mera comunicazione, gli imprenditori agricoli in forma individuale, societaria o associati, possono esercitare la vendita diretta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con modalità organizzative dagli stessi individuate o, alternativamente, avvalendosi delle tipologie di mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007.

\* **27.05.** Nevi, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.

\* **27.06.** Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, CapPELLANI, Frailis.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

Art. 27-bis.

*(Modifica alla legge 29 luglio 2021, n. 108)*

1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso ».

\*\* **27.07.** Gagliardi.

\*\* **27.08.** Vallascas.

\*\* **27.09.** Porchietto, Squeri, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.

\*\* **27.010.** Zucconi, De Toma, Caiata.

\*\* **27.011.** Moretto.

\*\* **27.012.** Gavino Manca.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

Art. 27-bis.

1. In considerazione della necessità di superare le criticità connesse all'assenza di garanzie di pubblicità, trasparenza e rotazione, nello svolgimento delle procedure per l'affidamento degli interventi del PNRR, del PNC, nonché dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: « Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso ».

**27.013.** Sut, Masi, Alemanno.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

Art. 27-bis.

*(Ricostituzione dell'Autorità portuale della Sardegna settentrionale- Olbia)*

1. Al fine di assicurare la parità tra gli operatori marittimi ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'articolo 5 della presente legge per consentire lo sviluppo dei traffici con i Paesi europei e le aree rivierasche del nord Mediterraneo, a decorrere dal 1° gennaio 2023 è ricostituita l'Autorità portuale della Sardegna Settentrionale, con competenza sui porti di Olbia, Porto Torres, Golfo

Aranci, Santa Teresa Gallura (solo banchina commerciale).

2. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola « quindici » è sostituita dalle parole: « sedici »;

b) al comma 1, la lettera g) è sostituita dalle seguenti:

« g) del Mare di Sardegna settentrionale;

g-bis) del Mare di Sardegna meridionale. »

3. All'allegato A del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169 il numero 7) è sostituito dal seguente:

7) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA SETTENTRIONALE- Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci e Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale).

7-bis) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA MERIDIONALE Porti di Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Oristano, Portoscuso-Portovesme.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Regione Sardegna, sono emanate le disposizioni applicative del presente articolo. Il medesimo decreto provvede a ripartire le risorse nazionali spettanti alla precedente Autorità portuale, tra i due nuovi organismi. La Regione Sardegna provvede agli aspetti organizzativi e di collocazione del personale, sentite gli organismi datoriali e di rappresentanza dei lavoratori.

**27.014.** Pittalis, Squeri, Porchietto, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

*Art. 27-bis.*

*(Introduzione dell'obbligo di invito al contraddittorio)*

1. A pena di nullità dell'atto impositivo, prima di emettere qualunque tipo di avviso di accertamento nei riguardi del contribuente, l'Agenzia delle entrate notifica un preventivo invito al contraddittorio.

2. Nell'invito di cui al comma 1 è indicato il termine assegnato, non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni, per la produzione di documenti e memorie scritte e per la comparizione presso la sede dell'ufficio al fine dell'avvio del contraddittorio orale.

3. Ferma restando la facoltà di esibire e di allegare in qualsiasi momento elementi ritenuti utili ai fini della veritiera e corretta determinazione degli imponibili, il contribuente, assistito da un professionista abilitato, partecipa al procedimento instaurato, secondo i termini e le modalità indicati nell'invito di cui al comma 1.

**27.016.** Sandra Savino, Squeri, Polidori, Porchietto, Torromino, Sessa, Benigni.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

*Art. 27-bis.*

*(Semplificazioni in materia di attività commerciali ed affini)*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 114 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. È consentita la vendita di liquidazione agli esercizi non alimentari che abbiano scorte di prodotti da smaltire in conseguenza della chiusura temporanea (obbligatoria o facoltativa) a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologia, idrogeologica o sismica, senza

che si richieda la conseguente cessazione definitiva di attività, in deroga alle norme procedurali stabilite dalle norme regionali, a condizione che tale vendita non si protragga per oltre sei settimane e che ne venga data preventiva comunicazione al Comune. »;

b) al comma 6, le parole: « i periodi e la durata » sono soppresse. Sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , che potranno essere svolte in qualunque periodo dell'anno »;

c) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

« 9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi, anche siti in diversi Comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 3, 5 o 7 del presente articolo, può presentare ai SUAP di tutti i Comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi interessati, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure su un sito internet il cui indirizzo va inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai Comuni.

9-ter. L'obbligo di cui al comma 5 si applica anche alle vendite effettuate *online* ».

2. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le parole: « tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti » sono soppresse.

**27.017.** Moretto.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

Art. 27-bis.

*(Rafforzamento dei meccanismi di trasparenza in materia di incentivi)*

1. All'articolo 13, comma 14, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole da: « , secondo modalità da definirsi » fino alla fine del medesimo comma, sono sostituite dalle seguenti: « Al fine di assicurare la più ampia trasparenza e accessibilità ai meccanismi di incentivazione, gli operatori di cui al periodo precedente sono tenuti a darne adeguata pubblicità con particolare riferimento alla tipologia, durata e importo di ciascuna incentivazione, ovvero di qualsiasi forma di emolumento, nonché dei requisiti richiesti agli operatori per l'accesso agli incentivi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative della presente disposizione. ».

**27.018.** Luciano Cantone, Barbuto, Carinelli, Ficara, Raffa, Traversi, De Lorenzis, Liuzzi.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente*

Art. 27-bis.

*(Ampliamento del ricorso al Microcredito)*

1. All'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente : « 1-ter. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti ad imprese di qualunque natura giuridica ed a lavoratori autonomi senza le limitazioni individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5. ».

**27.019.** Galli, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Maccanti, Micheli, Piastra.

## ART. 28.

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nonché del possesso di certificazioni del sistema di gestione per la qualità ISO o equivalenti o dell'adozione da parte degli operatori economici di adeguati sistemi e modelli per l'identificazione e la gestione dei rischi.

- \* **28.1.** Porchietto, Squeri, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.
- \* **28.2.** Torromino, Porchietto, Squeri, Polidori, Sessa, Benigni.
- \* **28.3.** Soverini.
- \* **28.4.** Fiorini, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Galli, Maccanti, Micheli, Piastra.

*Al comma 1, lettera d) aggiungere infine le seguenti parole:* effettuate da diversi enti preposti.

**28.5.** Trizzino.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera e), dopo la parola:* ricorso *aggiungere le seguenti:* all'interpello fiscale vincolante,;

*b) alla lettera g), dopo le parole:* anche attraverso *aggiungere le seguenti:* l'alimentazione e l'interrogazione del Fascicolo informatico d'impresa di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e;

*c) alla lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* anche prevedendo sanzioni nel caso di inadempienze.

**28.6.** Masi.

*Al comma 1, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* per valorizzare l'attività di controllo come strumento di governo del sistema, in un'ottica non solo repressiva,

ma anche conoscitiva, di sostegno all'adempimento e di indirizzo;

*Conseguentemente:*

*al comma 2, sostituire le parole:* e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni *con le seguenti:* del parere del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali che sono resi nel termine di trenta giorni;

*dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis.* Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e disposizioni procedurali di cui al comma 2.

**28.7.** Polidori, Porchietto, Squeri, Torromino, Sessa, Benigni.

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: f-bis)* previsione che il trattamento dei dati personali o relativi a imprese effettuato nell'ambito di sistemi informativi debba svolgersi nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, del diritto alla riservatezza e del diritto alla cancellazione dei dati non più rispondenti alla realtà (diritto all'oblio), individuando un periodo di conservazione dei dati stessi per il tempo strettamente necessario all'adempimento della funzione pubblica, tenuto conto dell'avvenuta regolarizzazione del soggetto passivo. Previsione di estendere il presente principio, per il tramite del Garante per la protezione dei dati personali, al trattamento dei dati personali o relativi a imprese effettuato nell'ambito di sistemi informativi detenuti da privati, con particolare riferimento ai rapporti economici;

**28.8.** D'Attis, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: f-bis)* introduzione di principi

generali di regolazione dei rapporti tra le amministrazioni e i soggetti controllati, qualora operanti in regime di accreditamento, che prevedano la consultazione con le organizzazioni nazionali rappresentative, l'adozione di misure per assicurare la continuità delle prestazioni, la copertura degli investimenti e il rispetto delle garanzie per il personale dipendente, nonché i criteri per valutare il valore del subentro a carico dei nuovi soggetti accreditati.

\* **28.9.** Novelli, Paolo Russo, Cattaneo, Bagnasco, Squeri, Rostan, Porchietto.

\* **28.10.** Marco Di Maio, Occhionero, Morretto.

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine le seguenti parole: , nonché attraverso l'utilizzo del Fascicolo d'impresa di cui all'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 degli esiti e degli atti relativi ai controlli compiuti quando essi confermino, limitino o inibiscano lo svolgimento dell'attività d'impresa;*

*Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sentite le associazioni imprenditoriali aggiungere le seguenti: , Unioncamere.*

**28.11.** De Toma.

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché attraverso l'utilizzo del « Fascicolo d'impresa » di cui all'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;*

*Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sentite le associazioni imprenditoriali aggiungere le seguenti: , Unioncamere.*

**28.13.** Moretto.

*Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente: l-bis) previsione che le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del*

commercio, possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree commerciali, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi. Previsione che detti Albi possano essere raccolti a livello nazionale ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività;

**28.14.** Spina, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.

*Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente: l-bis) semplificazione degli obblighi di comunicazione e degli adempimenti fiscali in materia di locazioni brevi, incluse quelle relative alle strutture ricettive extra alberghiere prive di partita IVA, attraverso un portale unico digitalizzato a mezzo app dell'Agenzia delle Entrate, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 109 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.*

**28.15.** Scanu.

*Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente: l-bis) individuazione dei requisiti minimi e delle competenze professionali che devono possedere i creatori di contenuti digitali, c.d. creators; identificazione degli obblighi minimi di controllo da parte delle piattaforme digitali da cui tali lavoratori dipendono; riconoscimento delle tutele e garanzie minime che tali lavoratori devono avere rispetto agli operatori del medesimo settore di altri Stati europei; identificazione di adeguate tutele fiscali e di codice ATECO di riferimento; individuazione delle forme contrattuali coerenti e congruenti con le rispettive competenze.*

\* **28.16.** D'Ettore.



\* **28.17.** Barzotti.

\* **28.19.** Bruno Bossio.

*Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente: l-bis) prevedere l'estensione ad alcuni comparti degli appalti di servizi del sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi di attestazione, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini di garantire il rispetto della legalità e la celerità degli affidamenti da parte degli enti pubblici, nonché di mantenere il sistema degli affidamenti diretti semplificati, già previsti per alcune tipologie di appalti in ragione dell'emergenza epidemiologica, previa qualificazione delle imprese affidatarie.*

**28.20.** Zucconi, Caiata, De Toma.

*Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente: l-bis) parificazione, per l'accesso ai bandi, fondi e finanziamenti, tra liberi professionisti e lavoratori autonomi, in quanto esercenti attività economica, e imprese, ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE. A tal fine l'iscrizione a Ordini, collegi o albi professionali è da intendersi equivalente all'iscrizione alla camera di commercio per le imprese.*

\* **28.21.** D'Ettore.

\* **28.22.** Fregolent, Moretto.

\* **28.23.** Caretta, Ciaburro.

\* **28.24.** Gavino Manca.

\* **28.25.** Squeri, Porchietto, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.

\* **28.26.** Zucconi, Rizzetto, De Toma, Caiata.

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente: l-bis) prevedere l'estensione agli appalti di servizi del sistema di qualificazione generale degli operatori economici da parte degli organismi di attestazione, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini di garantire il rispetto della omogeneità,*

della celerità degli affidamenti e del principio *once-only* da parte degli enti pubblici.

**28.27.** Mazzetti, Squeri, Porchietto, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.

*Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente: l-bis) rimozione delle restrizioni nella regolamentazione dei servizi contabili e fiscali attraverso l'allargamento della platea dei professionisti abilitati ad effettuare le attività di controllo formale sulla corretta applicazione delle norme tributarie da parte dei contribuenti e delle imprese;*

\* **28.28.** D'Ettore.

\* **28.29.** Zucconi, Rizzetto, De Toma, Caiata.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: dodici mesi.*

**28.30.** Sandra Savino, Squeri, Polidori, Porchietto, Torromino, Sessa, Benigni.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni con le seguenti: del parere del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali che sono resi nel termine di trenta giorni;*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e disposizioni procedurali di cui al comma 2.*

**28.31.** Polidori, Porchietto, Squeri, Torromino, Sessa, Benigni.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Al fine di garantire che i controlli sulle imprese si svolgano con modalità e in tempi compatibili con lo svolgimento del-*

l'attività produttiva e per assicurare la contestualità dei controlli svolti da più uffici, evitando ogni duplicazione non necessaria, i presidenti delle regioni, i capi delle prefetture-uffici territoriali del governo, i sindaci e tutti gli enti preposti, stipulano intese per definire le modalità e i criteri per l'esecuzione dei controlli sulle imprese. Le organizzazioni maggiormente rappresentative dei settori economici interessati sono audite prima della stipula definitiva delle intese di cui al presente comma.

**28.32.** Sandra Savino, Squeri, Polidori, Porcietto, Torromino, Sessa, Benigni.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

« Art. 7-bis.

(Sezione commercio)

1. Nell'ambito dell'anagrafe tributaria è istituita la "sezione commercio (AT-SC)", nella quale confluiscono i dati relativi ai controlli amministrativi, fiscali e sanitari delle attività alloggiative, commerciali e assimilabili, di cui alla tabella A, sezione I, allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

2. Nella sezione commercio (AT-SC) sono riportati i dati anagrafici delle società e delle ditte individuali esercenti le attività di cui al comma 1, la partita IVA o il codice fiscale, le matricole INPS del personale dipendente, nonché i dati relativi alle licenze amministrative e sanitarie.

3. Le amministrazioni che effettuano un controllo rispetto ad una delle attività di cui al comma 1, contestualmente all'avvio del controllo stesso, inseriscono nella sezione commercio (AT-SC) l'oggetto del controllo e, entro cinque giorni dalla conclusione, il relativo esito.

4. Alla sezione commercio (AT-SC) accedono obbligatoriamente e in via preventiva tutte le amministrazioni titolari di poteri di controllo sulle attività di cui al comma 1, al fine di verificare se un altro

soggetto titolare di poteri di controllo stia svolgendo ovvero abbia già svolto l'attività di controllo sulla medesima attività nei trenta giorni antecedenti. In caso positivo, l'amministrazione può chiedere eventuali ulteriori dati non presenti nella sezione commercio (AT-SC) ovvero differire il controllo di quarantacinque giorni.

5. Ai fini delle verifiche e dei controlli relativi ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza consultano la sezione accertamento e contenzioso dell'anagrafe tributaria e vi inseriscono i relativi dati, secondo le modalità vigenti, e annotano nella sezione commercio (AT-SC) esclusivamente i dati relativi all'avvio, al luogo di svolgimento e alla data di conclusione del controllo. Qualora l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza effettuino controlli per finalità diverse da quelle di cui al primo periodo, escluse quelle di polizia giudiziaria, consultano la sezione commercio (AT-SC) e vi inseriscono i relativi dati.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le prescrizioni tecniche e le modalità per l'accesso e l'alimentazione della sezione commercio (AT-SC).

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

**28.33.** Misiti.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: « direttamente coltivata », sono sostituite dalle seguenti: « coltivata o condotta ».

**28.34.** Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Maccanti, Micheli, Piastra.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:*

**Art. 28-bis.**

*(Disposizioni in materia di infrastrutture energetiche nella Regione Sardegna)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la regione Sardegna, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta le opportune determinazioni affinché anche quelle Attività e servizi a monte dell'attività di distribuzione del gas naturale, come definita dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tra cui il trasporto alternativo di GNL e GNC, gas naturale compresso, tramite carro bombolaio e il bilanciamento della materia prima, nonché i terminali locali di rigassificazione e stoccaggio funzionali all'immissione del gas naturale nelle reti di distribuzione localizzate nei singoli bacini di distribuzione siano opportunamente regolati e ammessi ad integrale riconoscimento tariffario, senza che ciò comporti ulteriore aggravio per i consumatori finali sardi.

2. All'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo le parole: « della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 » sono aggiunte le seguenti: « nei comuni della Sardegna ».

**28.01.** Zardini.

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:*

**Art. 28-bis.**

*(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore dell'intermediazione immobiliare)*

1. Al fine di favorire la concorrenza tra gli operatori del settore dell'intermediazione immobiliare, all'articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: « l'ammontare della spesa sostenuta » sono sostituite dalle seguenti: « il numero di fattura emessa ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti di cui all'articolo 35, comma 22, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.

\* **28.02.** Porchietto, Squeri, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.

\* **28.03.** Polidori, Squeri, Porchietto, Torromino, Sessa, Benigni.

\* **28.04.** Foti, Zucconi, De Toma, Caiata.

\* **28.05.** De Luca, Sani.

\* **28.06.** Marco Di Maio, Moretto.

\* **28.07.** Foscolo, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Maccanti, Micheli, Piastra.

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:*

**Art. 28-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59)*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, le parole: « e di mediazione creditizia » sono soppresse.

\*\* **28.08.** Polidori, Porchietto, Squeri, Torromino, Sessa, Benigni.

\*\* **28.09.** Foti, Zucconi, De Toma, Caiata.

\*\* **28.010.** De Luca, Sani.

\*\* **28.011.** Polidori, Squeri, Porchietto, Torromino, Sessa, Benigni.

\*\* **28.012.** Marco Di Maio, Moretto.

\*\* **28.018.** Foscolo, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Maccanti, Micheli, Piastra.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Modulistica standard per gli sportelli unici delle attività produttive)

1. Al fine di uniformare la modulistica utilizzata presso lo Sportello unico delle attività produttive di ogni comune, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, adotta la modulistica *standard* che ciascuna amministrazione comunale deve utilizzare per quanto attiene le comunicazioni relative all'inizio, alla cessazione e alla variazione dei dati di un'attività produttiva.

**28.013.** Sandra Savino, Squeri, Polidori, Porchietto, Torromino, Sessa, Benigni.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Delega al Governo per la semplificazione e codificazione delle disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche al fine di adeguare la relativa disciplina al diritto europeo e di razionalizzare, riordinare e semplificare la normativa vigente, ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività del Paese.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e riordino del quadro normativo vigente in materia di fonti energetiche rinnovabili, al fine di conseguire una drastica riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni legislative e regolamentari e un più elevato livello di certezza del diritto e di semplificazione dei

procedimenti, in considerazione degli aspetti peculiari della materia;

b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti, anche di attuazione della normativa europea, apportando le modificazioni necessarie a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa in materia di fonti energetiche rinnovabili;

c) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni attività o gruppo di attività;

d) semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, ampliamento delle ipotesi di silenzio-assenso, razionalizzazione e accelerazione delle procedure, fissazione di termini certi per la conclusione dei procedimenti, con l'obiettivo di facilitare, in particolare, l'avvio dell'attività economica, l'installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico, nel settore delle fonti di energia rinnovabile;

e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione della digitalizzazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

f) adeguamento dei livelli di regolazione a quelli minimi richiesti dalla normativa europea.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino o comunque con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi di decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

6. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**28.014.** Porchietto, Squeri.

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:*

Art. 28-bis.

*(Delega al Governo per la revisione delle agevolazioni fiscali per interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio edilizio e di revisione degli strumenti di incentivo per l'efficientamento energetico, la messa in sicurezza degli edifici)*

1. Al fine di favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, accompa-

gnare la transizione energetica nel Paese, rendere sostenibili, omogenee e strutturali le politiche di intervento nel settore dell'edilizia, creare le condizioni affinché la concorrenza tra gli operatori del settore sia efficiente, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi, per:

a) l'armonizzazione degli strumenti urbanistici, che introduca misure omogenee in materia di rigenerazione e riqualificazione urbana nel rispetto delle competenze costituzionalmente attribuite agli enti territoriali con un unico modello procedurale valido su tutto il territorio nazionale;

b) l'adozione di una unica misura che preveda la razionalizzazione, la semplificazione e la vigenza in un arco di tempo almeno decennale, delle detrazioni fiscali relative alla ristrutturazione, all'efficientamento energetico e alla messa in sicurezza antisismica del patrimonio edilizio esistente.

2. Mediante i decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è delegato ad attuare una revisione delle percentuali di detrazione e dei limiti di spesa ammissibili degli incentivi fiscali, nel rispetto del limite di risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato, relativi a:

a) Interventi di recupero, ovvero di ristrutturazione edilizia, interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, eliminazione di barriere architettoniche, bonifica dall'amianto, opere per evitare infortuni domestici, interventi per prevenire atti illeciti, cablatura verticale e orizzontale degli edifici, risparmio energetico, sostituzione gruppo elettrogeno di emergenza, acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A (A per i forni), per apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 144.



b) Interventi per il risparmio energetico, finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici riguardanti parti comuni degli edifici o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo edificio, acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti, acquisto e posa in opera di micro-generatori che conducano ad un risparmio di energia primaria almeno pari al 20 per cento.

c) Interventi antisismici su edifici (abitati ad abitazione o ad attività produttive) ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio e le spese effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

d) Interventi previsti dal decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, cd. « Superbonus per l'efficientamento energetico, il fotovoltaico e le colonnine di ricarica elettriche ».

#### Interventi trainanti:

1) Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, compresi gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;

2) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati, compreso l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente;

3) Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, compresi l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente;

#### Interventi trainati:

4) installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo connessi alla rete elettrica su edifici;

5) installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;

6) tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90;

7) interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (Tuir), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni;

e) Interventi previsti dal Superbonus per sismabonus: Interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo connessi alla rete elettrica su edifici;

f) Interventi per il cd. « Bonus verde », relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e giardini pensili, interventi predetti effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali;

g) Bonus idrico per Interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con

nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

3. La revisione delle percentuali di detrazione e dei limiti di spesa, riferiti agli interventi di cui al comma 2, deve tenere conto dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del beneficiario e viene effettuata prevedendo un'unica percentuale di detrazione che deve essere progressivamente decrescente nel tempo.

4. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 2, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

6. Le agevolazioni fiscali e i relativi impegni di spesa, di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Superbonus), agli articoli 14, comma 3.1 e 16, comma 1-*octies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 (Riqualficazione energetica), all'articolo 1, commi da 344 a 349 della legge n. 296 del 2006 (Ecobonus), ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (Sismabonus), all'articolo 16-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (Bonus casa), all'articolo 1 commi da 219 a 224 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Bonus facciate), all'articolo 1, commi da 12 a 15 della legge n. 205 del 2017 (Bonus verde), all'articolo 16, comma 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 (Bonus mobili), all'articolo 1, commi da 61 a 65 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bonus idrico), dopo l'entrata in vigore della presente legge sono soppresse e cessano di produrre nuovi effetti finanziari.

7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

**28.015.** Gavino Manca.

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:*

Art. 28-*bis*.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e ne riferisce alle Camere » sono soppresse;

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

« 1-*bis*. Entro il 31 gennaio di ogni anno la società presenta una relazione alle Camere al fine di garantire la massima trasparenza sulle attività, i programmi, i piani, le iniziative svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 2, nel corso dell'anno precedente.

1-ter. La relazione di cui al comma 1-bis contiene i seguenti elementi:

a) gli aspetti societari e organizzativi, con particolare riguardo per le operazioni societarie avvenute nel corso dell'anno;

b) il resoconto contabile delle risorse pubbliche ricevute, accantonate, impegnate e liquidate nel corso dell'anno;

c) il resoconto generale di ciascuna delle attività gestite in ottemperanza ai compiti assegnati a legislazione vigente alla società, corredato dei dati, in forma aggregata, per ciascuna di esse, relativamente alle risorse destinate, impegnate e liquidate, nonché alle domande pervenute per l'accesso ai finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi ed ogni altra forma di erogazione di risorse pubbliche in favore di soggetti pubblici e privati;

d) il resoconto dettagliato, per ciascuna delle attività gestite, dei soggetti pubblici e privati in favore dei quali siano state erogate risorse pubbliche, sotto qualsiasi forma, nel corso dell'anno.

1-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 nonché alle società da esse controllate. ».

**28.016.** Lacarra.

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:*

Art. 28-bis.

*(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore dell'intermediazione immobiliare)*

1. Al fine di favorire la concorrenza tra gli operatori del settore dell'intermediazione immobiliare, all'articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: « l'ammontare della spesa sostenuta » sono

sostituite con le seguenti: « il numero di fattura emessa ».

**28.017.** Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Maccanti, Micheli, Piastra.

ART. 29.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-bis.

*(Semplificazione del rapporto sulla situazione del personale)*

1. L'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

« Art. 46.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) rende disponibile annualmente, in formato telematico, un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile delle aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti.

2. Il rapporto di cui al comma 1 è redatto mediante l'utilizzo delle informazioni che l'Istituto riceve mensilmente tramite il sistema di inoltro delle denunce contributive.

3. L'Istituto invia telematicamente ogni anno il rapporto di cui al comma 1 al consigliere nazionale, regionale e metropolitano o provinciale di parità.

4. Le rappresentanze sindacali possono richiedere all'Istituto di prendere visione del rapporto di cui al comma 1. ».

**29.01.** Sandra Savino, Squeri, Polidori, Porchietto, Torromino, Sessa, Benigni.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-bis.

*(Nuove disposizioni in materia di Agenzia per le imprese)*

1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la

semplificazione e la pubblica amministrazione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disposte correzioni e integrazioni ai regolamenti contemplati dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di prevedere che le attività istruttorie delle Agenzie per le imprese possano sostituire a tutti gli effetti le attività delle amministrazioni pubbliche competenti.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**29.02.** Sandra Savino, Squeri, Polidori, Porchietto, Torromino, Sessa, Benigni.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-bis.

*(Modifiche all'articolo 111 del Testo Unico Bancario)*

1. L'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è sostituito dal seguente:

« Art. 111.

*(Microcredito)*

1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis c.c. o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, titolari di partita IVA anche da più di cinque anni, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:

a) siano di ammontare non superiore a euro 75.000 e non siano assistiti da garanzie reali;

b) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

2. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata, titolari di partita IVA anche da più di cinque anni, senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a), e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000.

3. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i soggetti abbiano una delle seguenti forme: società per azioni, accomandita per azioni, responsabilità limitata ovvero cooperativa;

b) il capitale versato di un ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 7;

c) il possesso dei requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 7;

d) l'oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al comma 1, nonché alle attività accessorie e strumentali;

e) la presentazione di un programma di attività.

4. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.

5. Nel caso di esercizio dell'attività di cui al comma 4, questa attività e quella di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente.

6. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in

possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 7 nonché dei requisiti previsti dal comma 3, lettera c), possono svolgere l'attività indicata al comma 4, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:

a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni;

b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, senza modificare i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a), e dal comma 2, nonché escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale;

c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 6;

d) le informazioni da fornire alla clientela.

8. L'utilizzo del sostantivo microcredito è subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 4. »

2. È abrogata qualunque disposizione incompatibile con le disposizioni recate dai commi 1 e 2 dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

**29.03.** Zucconi, Caiata, De Toma.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-bis.

*(Patrimonializzazione dei confidi)*

1. Al fine di rafforzare il supporto all'attività di erogazione di finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese, pre-

stata dalle cooperative e dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data del 31 dicembre 2021. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa deliberazione, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria.

**29.04.** Zucconi, Caiata, De Toma.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

Art. 29-bis.

*(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-*quinquies*.4., sono aggiunti i seguenti:

« 4-*quinquies*.4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai professionisti, ivi compresi quelli definiti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4. I professionisti



soddisfano gli oneri di cui al comma 4-*quater* mediante iscrizione del contratto di rete nel registro dei contratti di rete tra professionisti, istituito con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia presso l'Ufficio Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, ove i soggetti esercitano stabilmente la propria attività professionale.

4-*quinqüies.4-ter*. Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, con decreti del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Unioncamere, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure per l'iscrizione dei contratti di rete tra professionisti e alla tenuta del relativo registro.

4-*quinqüies.4-quer*. Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo. Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-*quinqüies* si applicano solo ove compatibili ».

\* 29.05. Moretto.

\* 29.06. Bonomo.

**(Inammissibile)**

#### ART. 30.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

#### Art. 30-bis.

*(Misure per tutela della concorrenza, per il contrasto di pratiche commerciali illecite nel settore del commercio elettronico di pro-*

*dotti sanitari non conformi e misure per l'inibizione di siti web)*

1. Al fine di prevenire l'ingresso sul territorio della Repubblica italiana di materiale non conforme agli *standard* di sicurezza sanitaria che possono arrecare danni alla salute delle persone o rappresentare violazione alle norme delle leggi doganali, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad acquistare, su canale telematico, prodotti in commercio da sottoporre a verifica tecnica presso i propri laboratori. Per le operazioni di cui al primo periodo l'Agenzia è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo di importo non superiore a 100.000 euro annui, destinato alle operazioni di acquisto. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è costituito il fondo. Nel provvedimento, sono previste le disposizioni attuative e contabili per l'utilizzo del fondo, stabilendo che il materiale acquistato ed eventualmente idoneo all'immissione in commercio è assegnato all'Agenzia ed utilizzato per finalità di esclusivo interesse pubblico.

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, per le finalità di cui al comma 1, acquistano prodotti sui canali telematici da sottoporre a verifica dichiarando al venditore o al trasportatore generalità o altre informazioni non veritiere. Non sono altresì punibili i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che forniscano all'intermediario finanziario presso cui vengono istituiti i conti dedicati agli acquisti telematici di materiale da sottoporre a verifica tecnica e nell'adempimento delle finalità previste al comma 1, generalità o altre informazioni non veritiere.

3. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di acquisto, individuato nel provvedimento di cui al comma 1, deve dare preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente.

4. Laddove per l'effettuazione delle operazioni di cui al presente articolo sia necessario indicare gli estremi di un documento relativo ad una identità non veri-

tiera o a fornirne copia, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad ogni conseguente richiesta alle amministrazioni competenti che sono tenute ad ottemperare.

5. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o dei funzionari dell'Agenzia che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

6. All'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con la legge 13 ottobre 2020 n. 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « nei settori dei giochi e dei tabacchi », sono sostituite dalle seguenti: « di prevenzione e contrasto alle attività illecite inerenti alle materie di competenza » e le parole: « vigenti nei citati settori », sono sostituite dalle seguenti: « anche di natura fiscale o a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini, ovvero ponga in essere schemi finalizzati alla realizzazione di attività illecite »;

b) al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: « pecuniaria », sono inserite le seguenti: « graduata secondo i criteri individuati con le determinazioni di cui sopra »;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Nei casi in cui nello stesso sito, oltre ai prodotti o contenuti di cui al comma 1, siano presenti altri prodotti o contenuti diversi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dà formale comunicazione della violazione riscontrata ai soggetti interessati, mediante pubblicazione sul sito istituzionale con valore di notifica ai fini della sanzione amministrativa, assegnando un termine di 15 giorni per la rimozione dei prodotti o contenuti non consentiti. Decorso inutilmente il termine assegnato è adottato il provvedimento finalizzato alla inibizione dell'intero sito senza riconoscimento di alcun indennizzo. ».

**30.01.** Bersani, Fassina.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

Art. 30-bis.

*(Misure di levelling playing field nel settore dei prodotti da fumo ed inalazione derivanti dalla canapa sativa)*

1. Dopo l'articolo 62-*quinquies* del legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TU delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), è inserito il seguente:

« Art. 62-*sexies*.

*(Imposta di consumo sui prodotti da fumo e da inalazione contenenti sostanze derivate dalla canapa)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 le infiorescenze fresche ed essiccate della canapa, i semilavorati della pianta o di sue parti, i prodotti da essa derivati, i preparati e gli oli contenenti tetraidrocannabinolo (THC) nel limite di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, in qualsiasi forma idonei ad essere consumati come prodotti da fumo, con o senza combustione, nonché come prodotti liquidi da inalazione, anche se privi di tabacco, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al 15 per cento del prezzo di vendita al pubblico al netto dell'Iva.

2. Ai prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1-*ter* a 7-*bis* dell'articolo 62-*quater*. Con una o più determinazioni del direttore dell'agenzia dogane e monopoli da adottarsi in conformità alle disposizioni richiamate al precedente periodo sono disciplinate le modalità di circolazione, di inserimento in apposite tabelle di commercializzazione divise per tipologia merceologica, di approvvigionamento e apposizione dei contrassegni, di stampa delle avvertenze in lingua italiana sulle confezioni in vendita al pubblico, di richiesta e rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione, di prestazione di cauzioni semestrali in misura pari all'imposta mediamente dovuta da parte dei soggetti autorizzati, di tenuta dei regi-

stri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e di esaurimento delle rimanenze giacenti alla data entrata in vigore della presente disposizione.

3. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato, per i prodotti immessi in consumo, nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo.

4. La vendita a distanza è consentita esclusivamente attraverso il sito internet e secondo le modalità stabilite dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che può disporre l'oscuramento con le modalità di cui all'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. »

**30.02.** Bersani, Fassina.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

Art. 30-bis.

*(Modifica alla disciplina di sgravio dell'imposta sul valore aggiunto per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea)*

1. È istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli un registro informatizzato degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità elettronica. L'iscrizione al registro è obbligatoria per l'esercizio, da parte di tali operatori, dell'attività di rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea.

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli iscrive nel registro di cui al comma 1 gli operatori per i quali l'attività ivi indicata costituisca l'attività esclusiva o prevalente, sotto il profilo economico e organizzativo,

secondo parametri individuati con la determinazione di cui al comma 5.

3. L'iscrizione ed il mantenimento della stessa sono subordinate ai seguenti requisiti:

a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti di altri Stati membri, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica italiana;

c) capitale sociale versato non inferiore a 5 volte il capitale sociale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

d) oggetto sociale che prevede lo svolgimento di attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini del rimborso previsto dall'articolo 38-*quater*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 15, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e di professionalità e competenza che tengano conto di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge, nonché di una esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero di compiti direttivi in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario o mobiliare;

f) esercizio effettivo dell'attività;

g) versamento di un contributo annuale in misura determinata con il provvedimento di cui al comma 5;

h) assenza, nell'ultimo triennio, di violazioni gravi ed accertate alle disposizioni in materia doganale o la cui applicazione è demandata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

4. All'onere derivante dalla gestione del registro di cui al comma 1 si provvede mediante il contributo annuale di cui al comma 3, lettera g), e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. L'attivazione del registro e l'attuazione delle previsioni di cui ai commi precedenti sono disciplinate con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

6. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli svolge le attività necessarie alla gestione del registro di cui al comma 1, e riscuote il contributo annuale di cui al comma 3, lettera g), del medesimo articolo, secondo le modalità indicate con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia medesima.

7. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, verifica la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti di cui al precedente comma 3, sulla base di informazioni e trasmissioni di notizie, dati e documenti forniti dagli operatori iscritti.

8. Se, dopo l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, l'operatore perde uno dei requisiti di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede a sospenderlo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza del requisito, ne dispone la cancellazione dal registro. Con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le relative procedure di attuazione.

9. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), dopo le parole: « dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 », sono aggiunte le seguenti: « , nonché l'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA a

soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea. »;

b) all'articolo 3, comma 5, dopo la lettera *i-bis*), è aggiunta la seguente: « *i-ter*) gli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. »;

c) dopo il Titolo IV è inserito il seguente:

« Titolo IV-*bis*.

*Disposizioni specifiche per gli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea.*

Art. 54-*bis*.

*(Disposizioni integrative in materia di conservazione)*

1. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea disposizioni specifiche per la conservazione per tre anni e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relative:

a) ai soggetti nei confronti dei quali è stata svolta l'attività di anticipazione del rimborso previsto dall'articolo 38-*quater*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) alla tracciabilità dei rimborsi effettuati;

c) agli importi ricevuti da parte dei soggetti obbligati al rimborso previsto dall'articolo 38-*quater*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

d) ai soggetti dai quali sono stati ricevuti gli importi di cui alla lettera c);

e) agli accordi contrattuali conclusi nell'ambito dell'attività di cui al presente Titolo.

## Articolo 54-ter.

(Collaborazione nelle attività di controllo)

1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli d'intesa volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessarie a garantire il coordinamento, l'efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto applicabili nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera *i-ter.* ».

d) al Titolo V, all'articolo 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. dopo il comma *7-bis* è aggiunto il seguente: « *7-ter.* Nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea responsabili di violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, e delle disposizioni attuative adottate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e conservazione di cui agli articoli 7, 15, 16 e *54-bis* si applica la sanzione amministrativa da mille a diecimila euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime la sanzione di cui al presente comma può essere aumentata fino al triplo del massimo editale ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile. »;

2. dopo il comma 8 è inserito il seguente: « *8-bis.* Fermo quanto previsto dal comma 9, l'Agenzia delle dogane dei monopoli è competente all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma *7-bis*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. ».

10. Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 senza essere iscritto

nel registro di cui al precedente comma 1, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 348 del codice penale.

11. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: « da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*septies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. » sono sostituite dalle seguenti: « dai soggetti iscritti nell'apposito registro istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. ».

**30.03.** Bersani, Fassina.

**(Inammissibile)**

ART. 31.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 31.

*(Modifiche in materia di responsabilità civile auto)*

1. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la riforma del sistema *bonus-malus* delle polizze assicurative sulla responsabilità civile auto, con riferimento ai criteri per la determinazione delle condizioni di polizza ai sensi dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e dispone che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la verifica o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, con distinta valutazione di impatto dei sinistri, in funzione della loro maggiore o minore gravità;



b) l'applicazione di clausole di franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie;

c) la valutazione di altre informazioni relative all'assicurato, anche in relazione al suo comportamento di guida, sia esso riferito al veicolo da assicurare o ad altre esperienze di guida;

d) la correlata e progressiva attenuazione degli impatti della variabile tariffa regionale.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e le associazioni maggiormente rappresentative del settore previa acquisizione del parere e, per i profili di competenza regionale, dell'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. Il decreto legislativo di cui al presente articolo è adottato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovi compensazioni al suo interno, il medesimo decreto legislativo è adottato solo successivamente o contestualmente all'entrata in

vigore del provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. All'articolo 150 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 si applicano anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24. ».

6. Le disposizioni di cui al comma 5 entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2023 e per i sinistri con accadimento da tale data.

### **31.1. Alemanno.**

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 130, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione, non collegate con o controllate da altre imprese di assicurazione già in possesso dell'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), rilasciata dall'IVASS, sono esentate per due anni dall'inizio dell'attività dall'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, qualora offrano prodotti assicurativi destinati a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo.

3-ter. Al fine di diminuire gli importi dei premi dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, di seguito denominata "assicurazione Rc auto", di aumentare la concorrenza e di ridurre la concentrazione in poche imprese, ciascuna impresa di assi-

curazione, anche attraverso imprese controllate, marchi e portafogli assicurativi, può raccogliere fino a un massimo del 20 per cento del totale dei premi dell'assicurazione Rc auto su base provinciale, aumentato al 30 per cento nel primo anno di applicazione del presente comma. La riduzione deve avvenire mediante cessione di quote di portafoglio o di rami d'azienda, società o marchi minori controllati. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'IVASS trasmettono, ogni sei mesi, alle Camere, una relazione sul grado di concentrazione del mercato dell'assicurazione Rc auto in Italia, suddiviso su base provinciale e regionale. »;

b) all'articolo 131, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Fermo restando quanto previsto dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, anche in relazione all'articolo 149-bis del presente codice, è comunque nulla ogni pattuizione che vieti, limiti o condizioni la cedibilità del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

1-ter. Nei contratti per l'assicurazione RC auto o nelle garanzie accessorie per i danni, le clausole o le pattuizioni che hanno come effetto quello di differenziare, limitare o escludere il risarcimento o l'indennizzo in relazione a eventi ulteriori e successivi al verificarsi del rischio garantito, quali la libera scelta dell'impresa di autoriparazione, si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

1-quater. In ogni caso l'insufficiente o la mancata liquidazione del danno derivata dall'applicazione di clausole contrattuali formulate in violazione dei commi 1-bis e 1-ter costituisce violazione degli obblighi di trasparenza e di adeguata informazione di cui al comma 1. In tali ipotesi, si applicano le sanzioni previste all'articolo 310, commi 1 e 2. »;

c) all'articolo 132, comma 1, dopo le parole: « assicurazione obbligatoria » sono inserite le seguenti: « in conformità al contratto di cui all'articolo 170-bis »;

d) all'articolo 132-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1, è sostituito con il seguente: « 1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato nei seguenti modi:

a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettino di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione, le imprese praticano una riduzione non inferiore al 10 per cento rispetto alle tariffe stabilite ai sensi dell'articolo 132, comma 1;

b) nel caso in cui vengano installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o siano già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti per la determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le imprese applicano una riduzione del premio non inferiore al 20 per cento dell'importo stabilito ai sensi dell'articolo 132, comma 1. Tale riduzione, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, non può essere inferiore al 30 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi dell'assicurazione obbligatoria incassati nella regione dalla medesima impresa nell'anno precedente, divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione. In caso di scadenza del precedente contratto di assicurazione e di contestuale stipulazione di

uno nuovo tra le stesse parti, la misura della riduzione del premio determinata ai sensi della presente lettera, per la prima volta in cui si realizzano le condizioni previste dalla medesima lettera, non può comunque essere inferiore al 30 per cento del premio applicato all'assicurato nell'anno precedente. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione;

c) nel caso in cui vengano installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o siano già presenti meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore, le imprese praticano una riduzione non inferiore al 10 per cento rispetto alle tariffe stabilite ai sensi dell'articolo 132, comma 1 »;

2) il comma 2 è abrogato;

3) il comma 4, è sostituito con il seguente:

« 4. Con proprio regolamento l'IVASS, tenuto conto dei premi più elevati applicati nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, definisce i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e significativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 1, da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al citato comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio e che abbiano installato o installino, a seguito della stipulazione del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b). »;

4) il comma 5, è sostituito con il seguente:

« 5. In particolare, il regolamento di cui al comma 4:

a) definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo

costo medio, per il calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4;

b) prevede, nell'ambito delle modalità di cui al comma 4, che non possano sussistere differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio »;

5) il comma 7, è sostituito con il seguente:

« 7. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 1, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. Lo sconto di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere. »;

6) il comma 8, è sostituito con il seguente:

« 8. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 1 e 4, l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entità degli sconti effettuati in attuazione delle disposizioni dei commi 1, 4 e 7, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. »;

7) il comma 9, è sostituito con il seguente:

« 9. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi, accerta che le imprese di assicurazione tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, degli sconti definiti al comma 1 e del rispetto dei criteri e delle

modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4. »;

e) all'articolo 133, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Per i contratti di assicurazione riguardanti la circolazione di veicoli a motore, al raggiungimento della classe di merito 3, ovvero al compimento del settimo anno di assicurazione senza applicazione di *malus* in caso di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 134, comma 4-*bis*, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di applicare la tariffa minima nazionale. »;

f) all'articolo 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed è registrata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida istituita dall'articolo 226, commi da 10 a 12, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 » e al terzo periodo, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « dieci »;

2) al comma 4-*bis*, le parole: « della medesima tipologia » sono soppresse, e dopo le parole: « nucleo familiare » sono inserite le seguenti: « ovvero da un figlio convivente con l'altro genitore » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, qualora il contraente non sia dotato di un valido attestato di rischio, l'impresa di assicurazione non può assegnare al contratto una classe di merito inferiore alla classe 9, ovvero a quella media »;

g) all'articolo 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « tre » e le parole: « anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati » sono sostituite dalle seguenti: « anagrafe testimoni, anagrafe danneggiati e liquidazione sinistri »;

2) al comma 2, dopo la parola: « gestiti » sono inserite le seguenti: « e l'ammontare dei risarcimenti liquidati »;

3) al comma 3, dopo le parole: « delle imprese di assicurazione » sono inserite le seguenti: « , dell'assicurato »;

h) gli articoli 138 e 139 sono abrogati;

i) all'articolo 141, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, e fermo restando altresì il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. »;

l) al capo III del titolo X, dopo l'articolo 142-*ter* sono aggiunti i seguenti:

« Art. 142-*quater*. (*Tracciabilità della riparazione, riparazione in sicurezza e revisione del veicolo*) – 1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela ambientale, il proprietario del veicolo danneggiato da un sinistro causato dalla circolazione stradale è tenuto a ripararlo nel caso in cui lo stesso abbia riportato danni a elementi strutturali e a sistemi, organi, impianti, dispositivi, equipaggiamenti o componenti meccanici, elettrici o elettronici, che sono sottoposti alle operazioni di revisione periodica previste dall'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Entro i termini prescritti dall'articolo 148, nei quali l'impresa di assicurazione deve proporre congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunicare specificamente i motivi per i quali non ritiene di formularla, il danneggiato ha facoltà di comunicare all'impresa la volontà di non procedere alla riparazione del proprio veicolo. In tale caso, mantiene il diritto al risarcimento da parte dell'impresa di assicurazione, previa presentazione della copia del certificato di avvenuta demolizione del veicolo.

3. Entro sessanta giorni dalla riparazione avvenuta ai sensi del comma 1, il danneggiato è tenuto a sottoporre il veicolo a revisione singola al fine di accertare la

sussistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità e inquinamento prescritti, fornendo all'impresa di assicurazione copia della certificazione attestante l'esito favorevole. In mancanza, l'impresa di assicurazione è tenuta a segnalare la mancata revisione al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i provvedimenti di competenza.

4. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo danneggiato, gli obblighi previsti dai commi 1 e 3 si trasferiscono in capo al nuovo proprietario.

*Art. 142-quinquies. (Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie) – 1.* Il danneggiato ha il diritto di conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma è liquidata direttamente al danneggiato qualora questi effettui la riparazione del veicolo avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia di cui all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza ricorrere alla cessione del credito. A fronte di presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione, l'impresa deve motivare tecnicamente l'eventuale minor esborso.

3. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi del comma 2 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. L'impresa di assicurazione ne invia una copia in formato elettronico alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

*Art. 142-sexies. (Risarcimento integrale dei danni subiti) – 1.* Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro, compresi gli oneri e i costi conse-

guenti relativi al soccorso stradale, al fermo tecnico del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché alle eventuali spese di demolizione e di reimmatricolazione del veicolo. »;

*m)* all'articolo 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: « ai contraenti ed ai danneggiati » sono inserite le seguenti: « nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o di cessione di credito ovvero ai loro aventi causa » e le parole: « agli atti a conclusione dei » sono sostituite dalle seguenti: « a tutti gli atti, documenti, allegati separati e note riservate relativi ai »;

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, decorsi i termini per proporre querela senza che sia stato promosso il procedimento penale, gli atti oggetto di richiesta di accesso devono essere messi a disposizione dell'avente diritto, del suo delegato o del cessionario. »;

3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. I documenti oggetto di richiesta di accesso agli atti, ove richiesto, devono essere trasmessi a mezzo di posta elettronica certificata all'avente diritto, al suo delegato o al cessionario.

*3-ter.* L'IVASS, ove richiesto, verifica il rispetto delle disposizioni del comma 1 da parte dell'impresa di assicurazione, la quale non può, fuori dai casi previsti, escludere, limitare o differire, anche solo parzialmente, l'accesso agli atti. »;

*n)* all'articolo 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, al secondo periodo, la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « quaranta », al terzo periodo, la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « quaranta » e la parola: « trenta » è sostituita dalla seguente: « venti » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia



pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno è risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto dell'utilità che il bene rappresenta per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e di reimmatricolazione nonché della tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale è determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare determinato ai sensi del comma 1-*bis*. Nell'ipotesi di riparazione antieconomica, la stima del danno e dei costi per il ripristino deve essere completa e non limitarsi alla determinazione del suddetto valore commerciale. In ogni caso, l'impresa di assicurazione non può decurtare dalla somma dovuta a titolo di risarcimento o di indennizzo l'importo corrispondente, in base a una valutazione forfettaria, al valore del relitto, anche se superiore al costo complessivo delle operazioni di radiazione e di demolizione. Nel caso in cui l'ammontare del valore del relitto superi l'importo dei predetti costi di radiazione e di demolizione, qualora il danneggiato non intenda provvedere comunque al ripristino, l'impresa può proporre al danneggiato di acquistare il relitto corrispondendo il valore commerciale del veicolo ante sinistro, determinato e incrementato ai sensi del presente comma. In tale ipotesi, l'impresa deve provvedere a radiare il veicolo e a demolire il relitto direttamente, senza cederlo a terzi, segnalando alla banca dati sinistri dell'IVASS la targa, il modello e ogni altro elemento utile a identificare il veicolo oggetto di radiazione e di demolizione. »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo a riviste o mercuriali editi da privati. All'atto della stipulazione di nuovi contratti e, per quelli già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla loro prima scadenza, il valore di riferimento deve essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet, anche attraverso aggregatori telematici di offerte di vendita on line, appli-

cazioni specializzate di libera fruizione e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico deve tenere comunque conto delle spese figurative di demolizione del veicolo e di quelle di immatricolazione di un veicolo analogo. »;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni le necessarie integrazioni. In tale caso, i termini per la formulazione dell'offerta di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi. »;

4) al comma 10, dopo la parola: « interessi, » sono inserite le seguenti: « o quando non sia formulata alcuna offerta »;

5) al comma 11-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia deve essere riportata in tutti i contratti di assicurazione nonché ivi inserita in occasione di ogni rinnovo contrattuale e indicata esplicitamente nella documentazione informativa prevista dall'articolo 185. »;

6) dopo il comma 11-*bis* è aggiunto il seguente:

« 11-*ter*. Le imprese di assicurazione comunicano all'assicurato l'estratto conto dell'avvenuto risarcimento del danno liquidato al danneggiato o agli altri aventi diritto. »;

o) all'articolo 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la parola: « devono » è sostituita dalla seguente: « possono »;

2) al comma 2, le parole: « se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139 » sono soppresse;

p) all'articolo 149-*bis*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis* L'eventuale cessione del credito non esonera le imprese di assicurazione

dall'obbligo di formulare una congrua e motivata offerta nonché di osservare le disposizioni del presente codice relative alle procedure liquidative nonché quelle a favore del cedente, che non sono derogate dalla presenza del negozio di cui all'articolo 1260 del codice civile. Anche in caso di cessione di credito, resta ferma la competenza dell'IVASS, anche su segnalazione del cessionario, a verificare il rispetto delle procedure liquidative compreso l'obbligo di proporre al cessionario una congrua e motivata offerta, in caso di cessione di credito. Eventuali violazioni delle procedure e degli obblighi di legge, compresi quelli relativi all'accesso agli atti, consentito anche al cessionario, comportano in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. »;

q) al capo IV, Titolo X, dopo l'articolo 150-ter è aggiunto il seguente:

« Art. 150-*quater*. (*Riparazione dei veicoli*) – 1. Ferma restando in ogni caso la facoltà del danneggiato ai sensi dell'articolo 148, comma 11-*bis*, di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, qualora l'impresa di assicurazione proponga al danneggiato la riparazione del veicolo presso strutture convenzionate, l'impresa deve provvedere direttamente al pagamento delle stesse e non può richiedere al danneggiato il pagamento di importi a titolo di franchigia o di scoperto. La riparazione presso strutture convenzionate non preclude al danneggiato di ottenere, qualora spettantegli, il risarcimento delle ulteriori voci di danno relative a svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo di eventuale mezzo sostitutivo.

2. La riparazione deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni tecniche fornite dal costruttore e deve assicurare la qualità del risultato e la sicurezza del ripristino, anche qualora comportanti un aggravio di costi di riparazione. L'impresa di assicurazione, in solido con l'impresa di autoriparazione convenzionata, risponde e fornisce garanzia biennale per le riparazioni effettuate, ferma restando quella di

legge di cui all'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in ordine agli interventi effettuati e alla relativa qualità per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria. A tale fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce le garanzie di cui al citato articolo 11 della legge n. 122 del 1992.

3. L'assicuratore fornisce al danneggiato, contestualmente all'indicazione della facoltà di rivolgersi a riparatori convenzionati, un'informativa scritta contenente, oltre all'informazione che il danneggiato ha facoltà di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia ai sensi dell'articolo 148, comma 11-*bis*, gli estremi dell'impresa convenzionata che deve eseguire i lavori. Tale informativa deve altresì indicare le modalità di effettuazione delle riparazioni che, in ogni caso, devono avvenire in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore del veicolo, anche mediante utilizzo di ricambi originali forniti dal costruttore. È consentito l'utilizzo di ricambi alternativi rispetto agli originali prodotti dal costruttore solo se tale opzione viene espressamente accettata dall'assicurato con esclusione, in ogni caso, di ricambi equivalenti, compatibili, di concorrenza o usati. In caso di mera riparazione delle parti danneggiate, senza sostituzione delle medesime, deve essere fornita un'adeguata informativa riportante le ragioni tecniche per le quali si è proceduto alla riparazione invece che alla sostituzione, in conformità alle previsioni indicate dal costruttore del veicolo. Per i danni ai lamierati deve sempre essere indicato se si è proceduto alla sostituzione o alla riparazione e, in caso di riparazione, se quest'ultima è effettuata a freddo mediante levabolli senza verniciatura o a caldo con ripristino della verniciatura, precisando comunque le ragioni della scelta della tecnica effettuata, in conformità alle previsioni indicate dal costruttore del veicolo.

4. A seguito dell'esecuzione dei lavori, l'impresa di autoriparazione, compresa quella convenzionata con l'impresa di assicurazione, deve emettere e consegnare al

danneggiato un documento fiscale ai fini della garanzia biennale. Il predetto documento fiscale, da intestare al danneggiato, oltre a indicare che il pagamento è stato effettuato dall'impresa di assicurazione, deve riportare l'elenco dei ricambi sostituiti, la descrizione delle lavorazioni effettuate, le ore di manodopera e il relativo costo orario nonché il materiale di consumo impiegato.

5. In conformità agli articoli 175 e 346, ai sensi dei quali non costituisce attività assicurativa l'attività di riparazione, le imprese di assicurazione che intendono offrire convenzioni agli assicurati per la riparazione dei veicoli non possono avvalersi dell'intermediazione di terzi che si interpongano a qualsiasi titolo tra il danneggiato, l'impresa di assicurazione e quella di autoriparazione. Costituisce violazione dei citati articoli 175 e 346, comma 1, lettera a), la stipulazione da parte dell'assicuratore di accordi, linee guida, protocolli, convenzioni o contratti quadro con imprese di autoriparazione o associazioni di imprese di autoriparazione volti a disciplinare, regolare o condizionare le scelte tecniche di riparazione, le quali restano di esclusiva competenza dell'impresa di autoriparazione, nonché a incidere, in maniera diretta o indiretta, sulla libera determinazione dei costi di riparazione, determinando effetti diretti, indiretti o anche solo eventuali sulla qualità della riparazione. In tali ipotesi, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 310.

6. Qualora il danneggiato si avvalga di un'impresa di autoriparazione di propria fiducia, quest'ultima è tenuta a rispettare le disposizioni del presente articolo. L'eventuale deroga ai criteri e alle prescrizioni tecniche relative all'attività di riparazione è consentita solo in caso di antieconomicità della riparazione e, in ogni caso, deve essere oggetto di esplicito consenso scritto rilasciato dal danneggiato in data antecedente all'inizio delle riparazioni.

7. La violazione delle disposizioni del presente articolo in materia di ricambi originali, ferme restando le sanzioni per l'eventuale attestazione in fattura di lavorazioni difformi da quelle in concreto realizzate, obbliga in solido l'impresa di au-

toriparazione e la committente impresa di assicurazione al ripristino del veicolo mediante sostituzione dei ricambi originali oltre al risarcimento del danno. »;

r) all'articolo 156, comma 2, dopo la parola: « natanti » sono aggiunte le seguenti: « solo tramite i periti assicurativi di cui al comma 1 »;

s) all'articolo 172, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. È facoltà dell'assicurato, in qualsiasi momento, anche anteriormente al decorso di un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto per l'assicurazione RC auto e da quelli eventualmente stipulati per le garanzie accessorie relative al veicolo o al conducente, senza oneri, spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente che ne comprovino la ricezione. Il diritto di recesso è indicato nella polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativa al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta. In caso di ritardo nel rimborso, oltre agli interessi legali, sono dovuti gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore per l'assicurazione RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza per l'assicurazione RC auto. »;

t) all'articolo 283, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole da: « il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona » a: « nei casi di cui al comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter) » sono soppresse;

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Nel caso di cui al comma

1, lettera a), il risarcimento per i danni alle cose è dovuto in misura non superiore a euro 10.000. »;

u) all'articolo 310-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-bis. L'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, di cui al comma 1, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un servizio unico di raccolta dei dati da costituire presso le strutture tecniche del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale previsto dall'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

1-ter. Al fine di cui al comma 1-bis, i dati sull'attività del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi elettronici di bordo al Centro di cui al medesimo comma 1-bis, che ne è titolare e responsabile ai fini dell'interoperabilità. Le informazioni sono successivamente trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese di assicurazione competenti per ciascun veicolo assicurato.

1-quater. I dati sono trattati dalle strutture tecniche del Centro di cui al comma 1-bis, che ne assicurano l'accessibilità all'interessato e la consultazione all'impresa di assicurazione, solo in riferimento al sinistro relativo alla denuncia proveniente dal proprio assicurato nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

1-quinquies. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 7), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

1-sexies. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito l'IVASS, sono disciplinati le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni previsti dal presente articolo. »

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituita dalla seguente: Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni, anagrafe danneggiati e liquidazione sinistri

### 31.2. Colletti.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 132-ter del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente: « 1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato nei seguenti modi:

1) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettino di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione, le imprese praticano una riduzione non inferiore al 10 per cento rispetto alle tariffe stabilite ai sensi dell'articolo 132, comma 1;

2) nel caso in cui vengano installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o siano già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti per la determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le imprese applicano una riduzione del premio non inferiore al 20 per cento dell'importo stabilito ai sensi dell'articolo 132, comma 1. Tale riduzione, in caso di contratto stipulato



con un nuovo assicurato, non può essere inferiore al 30 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi dell'assicurazione obbligatoria incassati nella regione dalla medesima impresa nell'anno precedente, divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione. In caso di scadenza del precedente contratto di assicurazione e di contestuale stipulazione di uno nuovo tra le stesse parti, la misura della riduzione del premio determinata ai sensi della presente lettera, per la prima volta in cui si realizzano le condizioni previste dalla medesima lettera, non può comunque essere inferiore al 30 per cento del premio applicato all'assicurato nell'anno precedente. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione;

3) nel caso in cui vengano installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o siano già presenti meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore, le imprese praticano una riduzione non inferiore al 10 per cento rispetto alle tariffe stabilite ai sensi dell'articolo 132, comma 1. »;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito con il seguente:

« 4. Con proprio regolamento l'IVASS, tenuto conto dei premi più elevati applicati nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, definisce i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e significativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 1, da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al citato comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di ri-

schio e che abbiano installato o installino, a seguito della stipulazione del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b). »;

d) il comma 5 è sostituito con il seguente:

« 5. In particolare, il regolamento di cui al comma 4:

1) definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio, per il calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4;

2) prevede, nell'ambito delle modalità di cui al comma 4, che non possano sussistere differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio. »;

e) il comma 7 è sostituito con il seguente:

« 7. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 1, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. Lo sconto di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere. »;

f) il comma 8 è sostituito con il seguente:

« 8. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 1 e 4, l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entità degli sconti effettuati in attuazione delle disposizioni dei commi 1, 4 e 7, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. »;

g) il comma 9 è sostituito con il seguente:

« 9. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva



ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi, accerta che le imprese di assicurazione tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, degli sconti definiti al comma 1 e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4. ».

### 31.3. Colletti.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1. al secondo periodo, la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « quaranta »;

2. al terzo periodo, la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « quaranta » e la parola: « trenta » è sostituita dalla seguente: « venti »;

3. al medesimo terzo periodo sono aggiunti, in fine, i seguenti: « Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno è risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto dell'utilità che il bene rappresenta per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e di reimmatricolazione nonché della tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale è determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo simile determinato ai sensi del comma 1-bis. Nell'ipotesi di riparazione antieconomica, la stima del danno e dei costi per il ripristino deve essere completa e non limitarsi alla determinazione del suddetto valore commerciale. In ogni caso, l'impresa di assicurazione non può decurtare dalla somma dovuta a titolo di risarcimento o di indennizzo l'importo corrispondente, in base a una valutazione forfettaria, al valore del relitto, anche se superiore al costo com-

pletivo delle operazioni di radiazione e di demolizione. Nel caso in cui l'ammontare del valore del relitto superi l'importo dei predetti costi di radiazione e di demolizione, qualora il danneggiato non intenda provvedere comunque al ripristino, l'impresa può proporre al danneggiato di acquistare il relitto corrispondendo il valore commerciale del veicolo ante sinistro, determinato e incrementato ai sensi del presente comma. In tale ipotesi, l'impresa deve provvedere a radiare il veicolo e a demolire il relitto direttamente, senza cederlo a terzi, segnalando alla banca dati sinistri dell'IVASS la targa, il modello e ogni altro elemento utile a identificare il veicolo oggetto di radiazione e di demolizione. »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo a riviste o mercuriali editi da privati. All'atto della stipulazione di nuovi contratti e, per quelli già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla loro prima scadenza, il valore di riferimento deve essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo simile desunto da siti internet, anche attraverso aggregatori telematici di offerte di vendita *on line*, applicazioni specializzate di libera fruizione e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico deve tenere comunque conto delle spese figurative di demolizione del veicolo e di quelle di immatricolazione di un veicolo analogo. »;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni le necessarie integrazioni. In tale caso, i termini per la formulazione dell'offerta di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi. »;

d) al comma 10, dopo la parola: « interessi, » sono inserite le seguenti: « o quando non sia formulata alcuna offerta »;

e) al comma 11-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia deve essere riportata in tutti i contratti di assicurazione nonché ivi inserita in occasione di ogni rinnovo contrattuale e indicata esplicitamente nella documentazione informativa prevista dall'articolo 185. »;

f) dopo il comma 11-*bis* è aggiunto il seguente:

« 11-*ter*. Le imprese di assicurazione comunicano all'assicurato l'estratto conto dell'avvenuto risarcimento del danno liquidato al danneggiato o agli altri aventi diritto. ».

#### 31.4. Colletti.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, capo III del titolo X, dopo l'articolo 142-*ter*, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 142-*quater*. (*Tracciabilità della riparazione, riparazione in sicurezza e revisione del veicolo*) – 1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela ambientale, il proprietario del veicolo danneggiato da un sinistro causato dalla circolazione stradale è tenuto a ripararlo nel caso in cui lo stesso abbia riportato danni a elementi strutturali e a sistemi, organi, impianti, dispositivi, equipaggiamenti o componenti meccanici, elettrici o elettronici, che sono sottoposti alle operazioni di revisione periodica previste dall'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Entro i termini prescritti dall'articolo 148, nei quali l'impresa di assicurazione deve proporre congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunicare specificamente i motivi per i quali non ritiene di formularla, il danneggiato ha facoltà di comunicare all'impresa la volontà di non

procedere alla riparazione del proprio veicolo. In tale caso, mantiene il diritto al risarcimento da parte dell'impresa di assicurazione, previa presentazione della copia del certificato di avvenuta demolizione del veicolo.

3. Entro sessanta giorni dalla riparazione avvenuta ai sensi del comma 1, il danneggiato è tenuto a sottoporre il veicolo a revisione singola al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità e inquinamento prescritti, fornendo all'impresa di assicurazione copia della certificazione attestante l'esito favorevole. In mancanza, l'impresa di assicurazione è tenuta a segnalare la mancata revisione al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i provvedimenti di competenza.

4. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo danneggiato, gli obblighi previsti dai commi 1 e 3 si trasferiscono in capo al nuovo proprietario.

Art. 142-*quinquies*. (*Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie*) – 1. Il danneggiato ha il diritto di conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma è liquidata direttamente al danneggiato qualora questi effettui la riparazione del veicolo avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia di cui all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza ricorrere alla cessione del credito. A fronte di presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione, l'impresa deve motivare tecnicamente l'eventuale minor esborso.

3. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi del comma 2 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. L'impresa di assicurazione ne invia

una copia in formato elettronico alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

Art. 142-*sexies*. (*Risarcimento integrale dei danni subiti*) – 1. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro, compresi gli oneri e i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al fermo tecnico del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché alle eventuali spese di demolizione e di reimmatricolazione del veicolo ».

### 31.5. Colletti.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 130 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione, non collegate con o controllate da altre imprese di assicurazione già in possesso dell'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), rilasciata dall'IVASS, sono esentate per due anni dall'inizio dell'attività dall'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, qualora offrano prodotti assicurativi destinati a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo.

3-*ter*. Al fine di diminuire gli importi dei premi dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, di seguito denominata "assicurazione Rc auto", di aumentare la concorrenza e di ridurre la concentrazione in poche imprese, ciascuna impresa di assicurazione, anche attraverso imprese controllate, marchi e portafogli assicurativi, può raccogliere fino a un massimo del 20 per cento del totale dei premi dell'assicurazione Rc auto su base provinciale, aumentato al 30 per cento nel primo anno di

applicazione del presente comma. La riduzione deve avvenire mediante cessione di quote di portafoglio o di rami d'azienda, società o marchi minori controllati. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'IVASS trasmettono, ogni sei mesi, alle Camere, una relazione sul grado di concentrazione del mercato dell'assicurazione Rc auto in Italia, suddiviso su base provinciale e regionale ».

### 31.6. Colletti.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, anche in relazione all'articolo 149-*bis* del presente codice, è comunque nulla ogni pattuizione che vieti, limiti o condizioni la cedibilità del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

1-*ter*. Nei contratti per l'assicurazione RC auto o nelle garanzie accessorie per i danni, le clausole o le pattuizioni che hanno come effetto quello di differenziare, limitare o escludere il risarcimento o l'indennizzo in relazione a eventi ulteriori e successivi al verificarsi del rischio garantito, quali la libera scelta dell'impresa di autoriparazione, si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

1-*quater*. In ogni caso l'insufficiente o la mancata liquidazione del danno derivata dall'applicazione di clausole contrattuali formulate in violazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter* costituisce violazione degli obblighi di trasparenza e di adeguata informazione di cui al comma 1. In tali ipotesi, si applicano le sanzioni previste all'articolo 310, commi 1 e 2. ».

### 31.7. Colletti.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Per i contratti di assicurazione riguardanti la circolazione di veicoli a motore, al raggiungimento della classe di merito 3, ovvero al compimento del settimo anno di assicurazione senza applicazione di *malus* in caso di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 134, comma 4-bis, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di applicare la tariffa minima nazionale ».

**31.8.** Colletti.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1. al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed è registrata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida istituita dall'articolo 226, commi da 10 a 12, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 »;

2. al terzo periodo, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « dieci »;

b) al comma 4-bis:

1. sono soppresse le parole: « della medesima tipologia »

2. dopo le parole: « nucleo familiare » sono inserite le seguenti: « ovvero da un figlio convivente con l'altro genitore »;

3. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, qualora il contraente non sia dotato di un valido attestato di rischio, l'impresa di assicurazione non può assegnare al contratto una classe di merito inferiore alla classe 9, ovvero a quella media. »

**31.9.** Colletti.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 149, comma 3, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « da effettuarsi a piè di lista ».

**31.10.** Moretto.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 150, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 si applicano anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24. »;

b) all'articolo 170-bis, al comma 1 è premesso il seguente: « 01. Le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate tacitamente. ».

**31.11.** Topo.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è sostituito dal seguente con le seguenti: è sostituito dai seguenti*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo il capoverso comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano ai contratti stipulati per la copertura dei motoveicoli ».

\* **31.12.** Moretto.

\* **31.13.** Micheli, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Maccanti, Piastra.

*Al comma 1, capoverso comma 2, dopo le parole: si applicano, inserire le seguenti: ad*

eccezione dei contratti stipulati per la copertura di motoveicoli.

**\*\* 31.14.** Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.

**\*\* 31.15.** Moretto.

**\*\* 31.16.** Colla, Binelli, Andreuzza, Carara, Fiorini, Galli, Maccanti, Micheli, Piastra.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. All'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-bis. Nel caso di sinistri che coinvolgono veicoli appartenenti a tipologie incluse in settori tariffari diversi, la regolazione contabile dei rapporti economici tra le imprese di assicurazione deve prevedere che all'impresa gestoria spetti il rimborso dell'intera somma liquidata. ».

1-ter. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge attraverso l'emanazione di apposito decreto, criteri e meccanismi di regolazione che incentivino l'efficienza produttiva delle imprese di assicurazione e, in particolare, la congruità dei risarcimenti e il monitoraggio dei rimborsi.

**\* 31.17.** Morgoni.

**\* 31.18.** Moretto.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis). Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, capo IV, Titolo X, dopo l'articolo 150-ter è aggiunto il seguente:

« Art. 150-quater. (Riparazione dei veicoli) – 1. Ferma restando in ogni caso la facoltà del danneggiato ai sensi dell'articolo 148, comma 11-bis, di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, qualora l'impresa di assicurazione proponga al danneggiato la riparazione del veicolo presso strutture convenzionate, l'impresa deve provvedere direttamente al pagamento delle stesse e non può richiedere al danneggiato

il pagamento di importi a titolo di franchigia o di scoperto. La riparazione presso strutture convenzionate non preclude al danneggiato di ottenere, qualora spettantegli, il risarcimento delle ulteriori voci di danno relative a svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo di eventuale mezzo sostitutivo.

2. La riparazione deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni tecniche fornite dal costruttore e deve assicurare la qualità del risultato e la sicurezza del ripristino, anche qualora comportanti un aggravio di costi di riparazione. L'impresa di assicurazione, in solido con l'impresa di autoriparazione convenzionata, risponde e fornisce garanzia biennale per le riparazioni effettuate, ferma restando quella di legge di cui all'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in ordine agli interventi effettuati e alla relativa qualità per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria. A tale fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce le garanzie di cui al citato articolo 11 della legge n. 122 del 1992.

3. L'assicuratore fornisce al danneggiato, contestualmente all'indicazione della facoltà di rivolgersi a riparatori convenzionati, un'informativa scritta contenente, oltre all'informazione che il danneggiato ha facoltà di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia ai sensi dell'articolo 148, comma 11-bis, gli estremi dell'impresa convenzionata che deve eseguire i lavori. Tale informativa deve altresì indicare le modalità di effettuazione delle riparazioni che, in ogni caso, devono avvenire in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore del veicolo, anche mediante utilizzo di ricambi originali forniti dal costruttore. È consentito l'utilizzo di ricambi alternativi rispetto agli originali prodotti dal costruttore solo se tale opzione viene espressamente accettata dall'assicurato con esclusione, in ogni caso, di ricambi equivalenti, compatibili, di concorrenza o usati. In caso di mera riparazione delle parti danneggiate, senza sostituzione delle medesime, deve essere fornita un'adeguata in-



formativa riportante le ragioni tecniche per le quali si è proceduto alla riparazione invece che alla sostituzione, in conformità alle previsioni indicate dal costruttore del veicolo. Per i danni ai lamierati deve sempre essere indicato se si è proceduto alla sostituzione o alla riparazione e, in caso di riparazione, se quest'ultima è effettuata a freddo mediante levabolli senza verniciatura o a caldo con ripristino della verniciatura, precisando comunque le ragioni della scelta della tecnica effettuata, in conformità alle previsioni indicate dal costruttore del veicolo.

4. A seguito dell'esecuzione dei lavori, l'impresa di autoriparazione, compresa quella convenzionata con l'impresa di assicurazione, deve emettere e consegnare al danneggiato un documento fiscale ai fini della garanzia biennale. Il predetto documento fiscale, da intestare al danneggiato, oltre a indicare che il pagamento è stato effettuato dall'impresa di assicurazione, deve riportare l'elenco dei ricambi sostituiti, la descrizione delle lavorazioni effettuate, le ore di manodopera e il relativo costo orario nonché il materiale di consumo impiegato.

5. In conformità agli articoli 175 e 346, ai sensi dei quali non costituisce attività assicurativa l'attività di riparazione, le imprese di assicurazione che intendono offrire convenzioni agli assicurati per la riparazione dei veicoli non possono avvalersi dell'intermediazione di terzi che si interpongano a qualsiasi titolo tra il danneggiato, l'impresa di assicurazione e quella di autoriparazione. Costituisce violazione dei citati articoli 175 e 346, comma 1, lettera a), la stipulazione da parte dell'assicuratore di accordi, linee guida, protocolli, convenzioni o contratti quadro con imprese di autoriparazione o associazioni di imprese di autoriparazione volti a disciplinare, regolare o condizionare le scelte tecniche di riparazione, le quali restano di esclusiva competenza dell'impresa di autoriparazione, nonché a incidere, in maniera diretta o indiretta, sulla libera determinazione dei costi di riparazione, determinando effetti diretti, indiretti o anche solo eventuali sulla qualità della riparazione. In

tali ipotesi, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 310.

6. Qualora il danneggiato si avvalga di un'impresa di autoriparazione di propria fiducia, quest'ultima è tenuta a rispettare le disposizioni del presente articolo. L'eventuale deroga ai criteri e alle prescrizioni tecniche relative all'attività di riparazione è consentita solo in caso di antieconomicità della riparazione e, in ogni caso, deve essere oggetto di esplicito consenso scritto rilasciato dal danneggiato in data antecedente all'inizio delle riparazioni.

7. La violazione delle disposizioni del presente articolo in materia di ricambi originali, ferme restando le sanzioni per l'eventuale attestazione in fattura di lavorazioni difformi da quelle in concreto realizzate, obbliga in solido l'impresa di autoriparazione e la committente impresa di assicurazione al ripristino del veicolo mediante sostituzione dei ricambi originali oltre al risarcimento del danno ».

**31.19.** Colletti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 193, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: « Anche quando il veicolo è, a qualsiasi titolo, nella disponibilità di altra persona fisica o giuridica, il proprietario garantisce che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza rispettare l'obbligo di assicurazione. »;

*b)* all'articolo 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera *g-ter*), è aggiunta la seguente: « *g-quater*) accertamento delle violazioni riguardanti i requisiti tecnici o amministrativi richiesti per la generica circolazione su strada, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature approvate od omologate. Per l'accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine

alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada ».

2) al comma 1-*ter*, al secondo periodo, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti parole: « g-*bis*) , g-*ter*) e g-*quater*) »;

3) dopo il comma 1-*quater*, è aggiunto il seguente: « 1-*quater.1*) I dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni possono accertare contemporaneamente due o più violazioni di cui al comma 1-*bis*, se approvati od omologati per l'accertamento e il rilevamento automatico di ciascuna delle violazioni rilevate »;

4) dopo il comma 1-*quinqüies*, è aggiunto il seguente: « 1-*quinqüies.1*) In deroga alle disposizioni dei commi 1-*quater*, 1-*quater.1* e 1-*quinqüies*, le immagini acquisite mediante dispositivi approvati od omologati possono essere utilizzate anche per l'accertamento di altre violazioni, tra quelle indicate al comma 1-*bis*, per le quali i dispositivi non sono specificamente approvati od omologati, quando le violazioni, commesse con la medesima azione od omissione, possono essere accertate dalla semplice visione dell'immagine stessa ».

**31.20.** Alemanno.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, le parole: « territorialmente omogenee in numero non superiore a tre » sono sostituite dalle seguenti: « coincidenti con i territori delle Regioni ».

**31.21.** Alemanno.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. L'applicazione della procedura di risarcimento diretto, relativamente ai soli motoveicoli, è facoltativa. ».

**31.22.** Morgoni.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2023 e per i sinistri con accadimento da tale data.

**31.23.** Alemanno.

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

Art. 31-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 26-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41)*

1. Al fine di salvaguardare gli assetti organizzativi e i livelli occupazionali derivanti dall'esercizio del commercio su aree pubbliche, all'articolo 26-*bis*, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « si applica il termine finale » sono sostituite con le seguenti: « si applica, in deroga al termine finale »;

b) le parole: « e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni » sono sostituite con le seguenti: « un ulteriore periodo di nove mesi e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i nove mesi ».

**31.24.** De Toma.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

Art. 31-*bis*.

*(Disposizioni in materia di ordinamento della professione forense)*

1. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-*bis*:

1) al comma 1, le parole: « , a società di capitali o a società cooperative »

sono sostituite dalle seguenti: « formate da avvocati iscritti all'albo e »;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 3, secondo periodo, la parola: « soci » è soppressa;

b) l'articolo 9 è abrogato;

c) l'articolo 11 è abrogato;

d) all'articolo 13, comma 4, le parole: « in tutto o in parte una quota » sono sostituite dalle seguenti: « la totalità ovvero una quota maggioritaria »;

e) all'articolo 15:

1) al comma 1:

1.1) la lettera c) è abrogata;

1.2) alla lettera e), le parole da: « per mancanza » fino a: « della professione » sono soppresse;

1.3) alla lettera f), le parole: « , comportante la radiazione » sono soppresse;

f) all'articolo 17, comma 9, la lettera c) è abrogata;

g) all'articolo 18, comma 1:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) con il ruolo di professore universitario a tempo pieno; »;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) con il godimento di un trattamento pensionistico superiore a 40.000 euro lordi; »;

3) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione del lavoro dipendente o parasubordinato, quando questo sia svolto in via esclusiva o in via continuativa presso lo studio di un avvocato, di un'associazione professionale ovvero di una società tra avvocati o multidisciplinare »;

h) dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

« Art. 18-bis. (Disciplina del rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato nella professione forense) – 1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di con-

certo con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il CNF, si provvede a disciplinare il rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato nella professione forense.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti i criteri per la determinazione del rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato svolto in via esclusiva o continuativa presso lo studio di un avvocato, di un'associazione professionale ovvero di una società tra avvocati o multidisciplinare, per la previsione di un compenso minimo, parametrato, nell'ipotesi di rapporto di natura continuativa ma non esclusiva, alla quantità di lavoro prestato, nonché per l'eventuale apertura e tenuta di una partita IVA. »;

i) all'articolo 21, i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 sono abrogati;

l) all'articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. L'iscrizione può essere richiesta anche da chi abbia maturato un'anzianità di iscrizione all'albo di dieci anni. ».

**31.01.** Colletti.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

Art. 31-bis.

*(Disposizioni in materia di ordinamento della professione forense) .*

1. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 4, le parole: « in tutto o in parte una quota » sono sostituite dalle seguenti: « la totalità ovvero una quota maggioritaria »;

b) all'articolo 18, comma 1:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) con il ruolo di professore universitario a tempo pieno; »;

2) la lettera c) è soppressa;

3) alla lettera *d*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione del lavoro dipendente o parasubordinato, quando questo sia svolto in via esclusiva o in via continuativa presso lo studio di un avvocato, di un'associazione professionale ovvero di una società tra avvocati o multidisciplinare »;

*c*) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« Art. 18-bis. – (*Disciplina del rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato nella professione forense*) – 1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il CNF, si provvede a disciplinare il rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato nella professione forense.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti i criteri per la determinazione del rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato svolto in via esclusiva o continuativa presso lo studio di un avvocato, di un'associazione professionale ovvero di una società tra avvocati o multidisciplinare, per la previsione di un compenso minimo, parametrato, nell'ipotesi di rapporto di natura continuativa ma non esclusiva, alla quantità di lavoro prestato, nonché per l'eventuale apertura e tenuta di una partita IVA. ».

**31.02.** Colletti.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

Art. 31-bis.

*(Modifiche al Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e norme per la semplificazione delle procedure amministrative del mercato dell'arte)*

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) l'articolo 10, il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Salvo quanto disposto

dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 65, comma 4 e 4-bis. »;

*b*) all'articolo 11, comma 1, lettera *h*), la parola: « cinquanta » è sostituita dalla seguente: « settanta »;

*c*) all'articolo 65, le parole: « ad euro 13.500 », ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: « alle soglie di valore indicate nella lettera B dell'allegato A al presente codice »;

*d*) all'articolo 68, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. L'ufficio esportazione rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione della denuncia di attestato di libera circolazione. Il termine può essere sospeso una sola volta nel caso in cui il Ministero ritenga necessario svolgere ulteriori verifiche e per un termine perentorio ulteriore non superiore a 30 giorni. In caso di omessa comunicazione da parte dell'ufficio esportazione del proprio provvedimento entro il termine perentorio di cui al primo periodo della presente lettera, l'attestato di libera circolazione si intende validamente rilasciato. In tal caso, qualora la cosa sia destinata al di fuori del territorio europeo, il Ministero rilascerà la licenza prevista dall'articolo 74, ove richiesta. »;

*e*) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo di cose che possano essere oggetto di provvedimenti di tutela ai sensi del presente titolo, sono certificati, a domanda, dall'ufficio esportazione. »;

*f*) dopo l'articolo 9-bis, è inserito il seguente: « Art. 9-ter. (*Comitato Permanente per la circolazione delle opere d'arte*) – 1. È istituito presso il Ministero della cultura un Comitato permanente per la circolazione dei beni di interesse culturale.

2. Al Comitato Permanente è affidato il compito di elaborare proposte in tema di circolazione dei beni di interesse culturale.

3. Il Comitato Permanente è composto da:

a) il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della cultura, che lo presiede;

b) i Direttori delle Direzioni Generali del Ministero della cultura interessati alla materia di circolazione dei beni di interesse culturale o loro delegati, il Direttore dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli o suo delegato, il Soprintendente speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma o suo delegato e il Dirigente del Servizio VI – Eventi, mostre e manifestazioni del Segretariato generale o suo delegato;

c) rappresentanti degli operatori del mercato dell'arte, individuati tra i presidenti delle confederazioni ed associazioni nazionali delle categorie interessate e da esperti del mercato dell'arte o di regolamentazione del mercato dell'arte.

4. Le modalità di nomina dei membri e la durata del loro mandato, il funzionamento e l'operatività del Comitato è effettuata con decreto del Ministro della cultura.

5. Il Comitato Permanente opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. »;

g) all'articolo 182, dopo il comma 3-*quater*, è aggiunto il seguente : « 4. Il primo Comitato Permanente, di cui all'articolo 9-*ter*, è composto dai membri in carica del Tavolo Permanente di cui al decreto del Ministero della cultura del 2 dicembre 2021, n. 431, e dura in carica un quadriennio dalla data di efficacia del decreto del Ministero. ».

2. Al fine di rendere più semplici e omogenee le procedure amministrative degli uffici amministrativi, il Ministro della cultura, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, individua una procedura unica per l'uscita definitiva dal territorio nazionale delle cose di interesse culturale alla quale tutti gli uffici periferici debbano attenersi.

3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che:

a) l'originale dell'attestato di libera circolazione rilasciato non debba contenere il nome del richiedente;

b) vengano chiariti e perimetrati i concetti di eccezionalità e particolare interesse;

c) sia regolata e disposta l'implementazione di un registro *online* pubblicamente consultabile dei beni culturali oggetto della dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. All'attuazione del comma 3, lettera c), le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Il decreto ministeriale di cui al comma 1, lettera g), è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

\* **31.03.** Mandelli, Sacconi Jotti, Squeri.

\* **31.05.** Mollicone, Zucconi, Caiata, De Toma.

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

*Art. 31-bis.*

*(Modifiche al Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e norme per la semplificazione delle procedure amministrative del mercato dell'arte)*

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 9-*bis*, è inserito il seguente:

« Articolo 9-*ter*.

*(Comitato Permanente per la circolazione delle opere d'arte)*



1. È istituito presso il Ministero della cultura un Comitato permanente per la circolazione dei beni di interesse culturale.

2. Al Comitato Permanente è affidato il compito di elaborare proposte in tema di circolazione dei beni di interesse culturale.

3. Il Comitato Permanente è composto da:

a) il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della cultura, che lo presiede;

b) i Direttori delle Direzioni Generali del Ministero della cultura interessati alla materia di circolazione dei beni di interesse culturale o loro delegati, il Direttore dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli o suo delegato, il Soprintendente speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma o suo delegato e il Dirigente del Servizio VI – Eventi, mostre e manifestazioni del Segretariato generale o suo delegato;

c) rappresentanti degli operatori del mercato dell'arte, individuati tra i presidenti delle confederazioni ed associazioni nazionali delle categorie interessate e da esperti del mercato dell'arte o di regolamentazione del mercato dell'arte. Le modalità di nomina dei membri e la durata del loro mandato, il funzionamento e l'operatività del Comitato è effettuata con decreto del Ministro della cultura.

4. Il Comitato Permanente opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. ».

b) all'articolo 10, il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 65, comma 4 e 4-bis. »;

c) all'articolo 11, comma 1, lettera h), la parola: « cinquanta » è sostituita dalla seguente: « settanta »;

d) all'articolo 65, comma 4, lettera b), le parole: « ad euro 13.500 », ovunque ri-

corrano, sono sostituite dalle seguenti: « alle soglie di valore indicate nella lettera B dell'allegato A al presente codice »;

e) all'articolo 65, comma 4-bis, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Il competente ufficio esportazione, qualora reputi che una cosa possa rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della presentazione della dichiarazione, avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che sarà in ogni caso condizionato alla contestuale comunicazione da parte del Ministero all'interessato di una proposta irrevocabile di acquisto della cosa entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della presentazione della dichiarazione per un prezzo corrispondente al valore dichiarato. Qualora l'interessato dichiari, entro un termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della proposta, di non essere interessato ad accettarla, il Ministero potrà concludere il procedimento di cui all'articolo 14. Nel caso in cui il Ministero non formuli la proposta di acquisto nei termini perentori previsti dal presente comma e la cosa sia destinata al di fuori del territorio europeo, il Ministero rilascerà la licenza prevista dall'articolo 74, ove richiesta. »;

f) all'articolo 68, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. L'ufficio esportazione rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione della denuncia di attestato di libera circolazione. Il termine può essere sospeso una sola volta nel caso in cui il Ministero ritenga necessario svolgere ulteriori verifiche e per un termine perentorio ulteriore non superiore a 30 giorni. In caso di omessa comunicazione da parte dell'ufficio esportazione del proprio provvedimento entro il termine perentorio di cui al primo periodo della presente lettera, l'attestato di libera circolazione si intende validamente rilasciato. In tal caso, qualora la cosa sia destinata al di fuori del territorio europeo, il Ministero rilascerà la li-

cenza prevista dall'articolo 74, ove richiesta. »;

g) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo di cose che possano essere oggetto di provvedimenti di tutela ai sensi del presente titolo, sono certificati, a domanda, dall'ufficio esportazione. »;

h) all'articolo 182, dopo il comma 3-*quater*, è aggiunto il seguente: « 3-*quinqüies*. Il primo Comitato Permanente, di cui all'articolo 9-*ter*, è composto dai membri in carica del Tavolo Permanente di cui al decreto del Ministero della cultura del 2 dicembre 2021, n. 431, e dura in carica un quadriennio dalla data di efficacia del decreto del Ministero. ».

2. Al fine di rendere più semplici e omogenee le procedure amministrative degli uffici amministrativi, il Ministro della cultura, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua una procedura unica per l'uscita definitiva dal territorio nazionale delle cose di interesse culturale alla quale tutti gli uffici periferici debbano attenersi.

3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che: a) l'originale dell'attestato di libera circolazione rilasciato non debba contenere il nome del richiedente; b) vengano chiariti e perimetrati i concetti di eccezionalità e particolare interesse; c) sia regolata e disposta l'implementazione di un registro *online* pubblicamente consultabile dei beni culturali oggetto della dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. All'attuazione del comma 3, lettera c), le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Il decreto ministeriale di cui al comma 1, lettera h), è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.

**31.06.** Moretto.

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

Art. 31-*bis*.

*(Tutela della concorrenza e potenziamento dei controlli online tramite la prevenzione e il contrasto delle pratiche commerciali illecite in materia di commercio elettronico)*

1. Al fine di prevenire l'ingresso sul territorio della Repubblica italiana di materiale non conforme agli *standard* di sicurezza sanitaria che possono arrecare danni alla salute delle persone o rappresentare violazione alle norme delle leggi doganali, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad acquistare, su canale telematico, prodotti in commercio da sottoporre a verifica tecnica presso i propri laboratori. Per le operazioni di cui al primo periodo l'Agenzia è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo di importo non superiore a 100.000 euro annui, destinato alle operazioni di acquisto. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è costituito il fondo. Nel provvedimento, sono previste le disposizioni attuative e contabili per l'utilizzo del fondo, stabilendo che il materiale acquistato ed eventualmente idoneo all'immissione in commercio è assegnato all'Agenzia ed utilizzato per finalità di esclusivo interesse pubblico.

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, per le finalità di cui al comma 1, acquistano prodotti sui canali telematici da sottoporre a verifica dichiarando al venditore o al trasportatore generalità o altre informazioni non veritiere. Non sono altresì punibili i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che forniscano all'intermediario finanziario presso cui vengono istituiti i conti dedicati agli acquisti telematici di materiale da sottoporre a verifica tecnica e nell'adempimento delle finalità previste al comma 1, generalità o altre informazioni non veritiere.

3. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di acquisto, individuato nel provvedimento di cui al comma 1, deve dare

preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente.

4. Laddove per l'effettuazione delle operazioni di cui al presente articolo sia necessario indicare gli estremi di un documento relativo ad una identità non veritiera o a fornirne copia, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad ogni conseguente richiesta alle amministrazioni competenti che sono tenute ad ottemperare.

5. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o dei funzionari dell'Agenzia che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

6. All'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con la legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « nei settori dei giochi e dei tabacchi » sono sostituite dalle seguenti: « di prevenzione e contrasto alle attività illecite inerenti alle materie di competenza » e le parole: « vigenti nei citati settori » sono sostituite dalle seguenti: « anche di natura fiscale o a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini, ovvero ponga in essere schemi finalizzati alla realizzazione di attività illecite »;

b) al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: « pecuniaria » sono inserite le seguenti: « graduata secondo i criteri individuati con le determinazioni di cui sopra »;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: « 2-bis. Nei casi in cui nello stesso sito, oltre ai prodotti o contenuti di cui al comma 1, siano presenti altri prodotti o contenuti diversi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dà formale comunicazione della violazione riscontrata ai soggetti interessati, mediante pubblicazione sul sito istituzionale con valore di notifica ai fini della sanzione amministrativa, assegnando un termine di 15 giorni per la rimozione dei prodotti o contenuti non consentiti. Decorso inutilmente il termine assegnato è adottato il provvedimento finalizzato alla

inibizione dell'intero sito senza riconoscimento di alcun indennizzo. ».

**31.07.** Carabetta.

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

Art. 31-bis.

*(Libertà di praticare sconti)*

1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 e successive modificazioni, in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole e comparativa e gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni e gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, ogni impresa che svolga attività commerciale anche al dettaglio, in qualunque settore merceologico, può decidere in autonomia il periodo nel quale effettuare sconti, saldi o vendite straordinarie, la durata delle promozioni e l'entità delle riduzioni.

**31.08.** Zucconi, Caiata, De Toma.

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

Art. 31-bis.

*(Parità di trattamento tra gli operatori del settore dei rottami)*

1. All'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: « rottami ferrosi » sono sostituite dalla seguente: « rottami ».

\* **31.09.** Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

\* **31.10.** Gadda, Fregolent, Moretto.

\* **31.11.** Zardini.

\* **31.12.** Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patas-

sini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Maccanti, Micheli, Piastra.

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

Art. 31-bis.

*(Modifica alla disciplina delle polizze assicurative per i rischi da responsabilità civile sanitaria)*

1. Alla legge 8 marzo 2017, n. 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 4, è inserito il seguente: « 4-bis. Al fine di garantire una reale efficacia alle coperture assicurative di cui al presente articolo, alle altre analoghe misure adottate da strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private ai sensi del comma 1 si applicano i principi di cui all'articolo 36-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in materia di riserve tecniche dei rami danni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in materia di registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche. »;

b) all'articolo 10, dopo il comma 6, penultimo periodo, le parole: « anche di assunzione diretta del rischio, » sono soppresse;

c) l'articolo 12 è abrogato.

**\*\* 31.013.** Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Maccanti, Micheli, Piastra.

**\*\* 31.014.** Bruno Bossio.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

Art. 31-bis.

*(Modifica alla disciplina delle polizze assicurative per i rischi da responsabilità civile sanitaria)*

1. Alla legge 8 marzo 2017, n. 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 6, penultimo periodo, le parole: « anche di assunzione diretta del rischio, » sono soppresse;

b) l'articolo 12 è abrogato.

**31.015.** Torromino, Squeri, Sessa.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

Art. 31-bis.

*(Modifiche alla legge 16 febbraio 1913 n. 89)*

1. In considerazione della necessità di implementare la qualità dei servizi ai consumatori per le procedure relative alla concessione di mutui ed altri finanziamenti, all'articolo 147 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. È sempre legittima la collaborazione tra notai e società di servizi, indipendenti rispetto al notariato, che operano tramite piattaforme digitali, aperte alla collaborazione con ogni notaio che ne faccia richiesta, che preservino la dignità e il decoro della professione notarile e che gestiscono le procedure connesse alla erogazione di mutui e altri finanziamenti, designando anche il notaio incaricato dell'esecuzione dei relativi adempimenti di legge, in virtù di apposito mandato conferito dagli istituti di credito o dai loro clienti. ».

**31.016.** Carabetta.

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

Art. 31-bis.

*(Ulteriori disposizioni di parità di trattamento tra gli operatori economici)*

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni concorrenziali tra le attività economiche operanti nelle zone di confine e le attività economiche operanti nei Paesi confinanti, nella Regione Friuli Venezia Giulia è istituita una Zona Logistica Semplificata (ZLS) per un'area geograficamente limitata e identificata, in un nesso economico funzionale con il Porto di Trieste, ai sensi

dell'articolo 1, commi da 61 a 65 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**31.017.** Panizzut, Bubisutti, Moschioni, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Maccanti, Micheli, Piastra.

**(Inammissibile)**

#### ART. 32.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente: 1-bis. L'Autorità può richiedere alle società interessate di notificare entro quaranta giorni un'operazione di concentrazione anche nel caso in cui sia superata una sola delle due soglie di fatturato di cui al comma 1, qualora sussistano concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una sua parte rilevante, e non siano trascorsi oltre tre mesi dal perfezionamento dell'operazione. L'Autorità, in conformità all'ordinamento dell'Unione europea, adotta un proprio provvedimento generale che definisce i criteri utilizzabili per accertare che l'operazione inciderà sulla concorrenza.*

**32.1.** Vallascas.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole da: tenuto anche conto fino alla fine del capoverso con le seguenti: e non siano trascorsi oltre tre mesi dal perfezionamento dell'operazione. L'Autorità, in conformità all'ordinamento dell'Unione europea, adotta un proprio provvedimento generale che definisce i criteri pertinenti per decidere se l'operazione rischi di incidere sulla concorrenza. In caso di omessa notifica si applli-*

cano le sanzioni di cui all'articolo 19, comma 2. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle operazioni di concentrazione che siano state oggetto di un accordo, siano state rese note o siano state realizzate tramite l'acquisizione del controllo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, prima della data di entrata in vigore della presente legge.

**32.3.** D'Elia.

*Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero quando una delle due società eserciti un controllo anche indiretto sull'altra.*

**32.6.** Vallascas.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato per ulteriori sei mesi.*

\* **32.7.** Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.

\* **32.8.** Gadda, Moretto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle operazioni di concentrazione che siano state oggetto di un accordo, siano state rese note o siano state realizzate tramite l'acquisizione del controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, prima della data di entrata in vigore della presente legge.*

**32.9.** Moretto.



*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete ».

\* **32.10.** Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Capellani, Frailis.

\* **32.11.** Gadda, Moretto.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:*

Art. 32-bis.

*(Disposizioni in materia di prelievo e banca multicanale)*

1. Le operazioni di prelievo da banche diverse da quella di appartenenza nonché tutte le operazioni effettuate in *home banking* non possono prevedere alcuna commissione che gravi sul correntista.

**32.01.** Vallasca.

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:*

Art. 32-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)*

1. Al fine di garantire la continuità dei modelli adottati in conformità con l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante « Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio » del 23 marzo 2011, evitare la perdita degli investimenti in tecnologica e personale sostenuti dai soggetti privati a tal fine e non compromettere la rete sanitaria territoriale presente in molti territori, all'articolo 8-*quater*, comma 2,

lettera *b*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: « delle singole strutture sanitarie », sono inserite le seguenti: « ovvero dalle aggregazioni in rete delle strutture pubbliche e private accreditate che assicurano il raggiungimento della suddetta soglia ».

**32.02.** Lacarra.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:*

Art. 32-bis.

*(Disposizioni per la partecipazione attiva dei consumatori ai mercati di energia elettrica e gas naturale)*

1. Allo scopo di ridurre il costo della bolletta dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché di promuovere la partecipazione attiva dei consumatori ai predetti mercati, i soggetti associativi di cui al comma 3 possono accedere ai servizi di cui al comma 2 al fine di individuare i venditori di energia elettrica e/o gas naturale dei clienti finali aderenti a un gruppo di acquisto dotato di imparzialità e indipendenza rispetto ai venditori medesimi o a soggetti a essi collegati, conformemente alle linee guida di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

2. I soggetti associativi di cui al comma 3 possono richiedere ad Acquirente Unico S.p.A. la fornitura di un servizio di messa a disposizione di informazioni aggregate relative ai clienti finali aderenti al gruppo di acquisto, non riconducibili al singolo individuo né ai dati personali del medesimo, individuate mediante il Sistema Informativo Integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, i soggetti associativi, previo conferimento di mandato speciale con rappresentanza da parte dei clienti finali che aderiscono per iscritto a un gruppo di acquisto, provvedono alla conclusione di

contratti con i venditori di energia elettrica e gas naturale.

4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del presente articolo.

**32.03.** Davide Crippa.

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:*

Art. 32-bis.

*(Disposizioni in materia di editoria)*

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «d) le imprese editrici, incluse quelle espressione di minoranze linguistiche, che editano quotidiani e periodici, che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione o provincia autonoma».

**32.04.** Gariglio.

*(Inammissibile)*

ART. 33.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai contratti di cui alla legge 6 maggio 2004, n. 129.*

**33.1.** Bignami, Zucconi, Caiata, De Toma.

ART. 35.

*Dopo il Capo VIII, inserire il seguente:*

CAPO VIII-bis

SERVIZI BANCARI

Art. 35-bis.

*(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)*

1. L'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è sostituito con il seguente:

« Art. 117-bis. – *(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti).*

1. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente, il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

**35.1.** Zucconi, Caiata, De Toma.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	345
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Testo unificato C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	345
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	363
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	370

##### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ...	347
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	372
DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	349
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	374
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	355
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati. Doc. XXII Fornaro, n. 63 (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	360
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	361
INTERROGAZIONI:	
5-07891 Ciprini: Sull'assegno unico per i figli a carico .....	361
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	376
5-08172 Legnaioli: Sul lavoro nero in Toscana .....	361
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	378
5-08284 Mura: Sul caso di una lavoratrice dell'ospedale Brotzu di Cagliari .....	361
ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	380

##### SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Inter-

viene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Tiziana Nisini.

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Variazione nella composizione della Commissione.**

Romina MURA, *presidente*, comunica che ha cessato di far parte della Commissione il deputato Davide AIELLO, al quale rivolge un saluto e un augurio di buon proseguimento in altra Commissione.

**Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.**

Testo unificato C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 14 giugno 2022.

Andrea GIACCONE (LEGA), *relatore*, comunica che le interlocuzioni con il Governo hanno permesso di sciogliere gli ultimi nodi, mettendo in condizione la Commissione di avviare l'esame delle proposte emendative *(vedi allegato 1)*.

Romina MURA, *presidente*, alla luce di quanto comunicato, invita il relatore a esprimere il parere sulle proposte emendative all'articolo 1.

Andrea GIACCONE (LEGA), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Tasso 1.7, Menga 1.2 e De Lorenzo 1.14. Invita, quindi, al ritiro degli emendamenti Segneri 1.13 e 1.12, Mura 1.5 e Segneri 1.11, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Menga 1.3 e 1.4 e Rizzetto 1.8. Esprime parere contrario sugli emendamenti Trizzino 1.1 e invita al ritiro degli emendamenti Segneri 1.9 e 1.10, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario, ed esprime parere favorevole sull'emendamento Mura 1.6 a condizione che sia riformulato nei termini riportati *(vedi allegato 2)*.

La sottosegretaria Tiziana NISINI esprime parere conforme.

Enrica SEGNERI (M5S) ritira i suoi emendamenti 1.13, 1.12, 1.11 e 1.10. Al contrario, chiede di accantonare il suo emendamento 1.9, mirato a garantire ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata dell'INPS le medesime tutele assicurate alle altre categorie di lavoratori. Ritiene, infatti, opportuno un ulteriore approfondimento per verificare la possibilità di reperire le necessarie forme di copertura.

Rina DE LORENZO (LEU) ritira il suo emendamento 1.14.

Andrea GIACCONE (LEGA), *relatore*, condividendo l'importanza del tema posto dalla collega, fa propria la sua proposta di accantonare l'emendamento Segneri 1.9, anche se sottolinea la difficoltà di giungere alla soluzione delle criticità individuate nel corso delle interlocuzioni con il Governo.

La sottosegretaria Tiziana NISINI concorda.

Romina MURA, *presidente*, chiede al relatore e alla rappresentante del Governo un ulteriore approfondimento sull'emendamento 1.5 a sua prima firma, per verificare se sia possibile, attraverso una opportuna riformulazione, intervenire sulla disciplina riguardante la contribuzione figurativa, per evitare che la fruizione dei congedi abbia conseguenze negative sul futuro trattamento pensionistico dei lavoratori malati.

Andrea GIACCONE (LEGA), *relatore*, consapevole della delicatezza del problema sottolineato dalla presidente, propone di accantonare l'emendamento Mura 1.5, sottolineando, anche in questo caso, la difficoltà di giungere ad una soluzione condivisa dal Governo.

La sottosegretaria Tiziana NISINI concorda.

Romina MURA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Tasso 1.7 e Menga 1.2: si intende che vi abbiano rinunciato. Ricorda che sono stati ritirati gli emendamenti De Lorenzo 1.14, Segneri 1.13 e 1.12 e dispone l'accantonamento dell'emendamento Mura 1.5. Rammenta, altresì, che è stato ritirato l'emendamento Segneri 1.11.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Menga 1.3 e 1.4 e Rizzetto 1.8 (*vedi allegato 2*).

Romina MURA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Trizzino 1.1: si intende che vi abbia rinunciato. Dispone l'accantonamento dell'emendamento Segneri 1.9 e ricorda che l'emendamento Segneri 1.10 è stato ritirato. Accetta, quindi, la riformulazione dell'emendamento 1.6 a sua prima firma proposta dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Mura 1.6 come riformulato (*vedi allegato 2*).

Romina MURA, *presidente*, avverte che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 2.

Andrea GIACCONE (LEGA), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Tasso 2.4 e parere favorevole sull'emendamento Menga 2.1. Quanto all'emendamento Elvira Savino 2.2 propone di riformularlo in termini identici all'emendamento 2.3 Murelli, il quale precisa che i permessi sono attribuiti ai genitori che accompagnano il paziente minore di età alle visite di controllo. In tal modo non si vincola la concessione del permesso alla qualità di *caregiver* nel genitore. Ove la presentatrice accettasse la riformulazione verrebbero posti in votazione gli emendamenti identici Elvira Savino 2.2 e Murelli 2.3 con parere favorevole del relatore. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento De Lorenzo 2.5 e parere contrario sull'articolo aggiuntivo Trizzino 2.01.

La sottosegretaria Tiziana NISINI esprime parere conforme.

Romina MURA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Tasso 2.4: si intende che vi abbia rinunciato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Menga 2.1 (*vedi allegato 2*).

Paolo ZANGRILLO (FI), in qualità di cofirmatario dell'emendamento Elvira Savino 2.2, ne accetta la riformulazione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Elvira Savino 2.2 (*Nuova formulazione*) e Murelli 2.3 nonché l'emendamento De Lorenzo 2.5 (*vedi allegato 2*).

Romina MURA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Trizzino 2.01: si intende che vi abbia rinunciato.

Andrea GIACCONE (LEGA), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 3, invita al ritiro dell'emendamento Tasso 3.7, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario, ed esprime parere contrario sull'emendamento Menga 3.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento Mura 3.6, a condizione che sia riformulato nei termini riportati (*vedi allegato 2*). Invita al ritiro degli emendamenti Menga 3.2 e 3.3, Zangrillo 3.5 e Menga 3.4 nonché dell'articolo aggiuntivo Spenna 3.01, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario.

La sottosegretaria Tiziana NISINI esprime parere conforme.

Romina MURA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Tasso 3.7 e Menga 3.1: si intende che vi abbiano rinunciato. Accetta, quindi, la riformulazione dell'emendamento 3.6 a sua prima firma (*vedi allegato 2*).



Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Mura 3.6 come riformulato (*vedi allegato 2*).

Romina MURA, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice degli emendamenti Menga 3.2 e 3.3: si intende che vi abbia rinunciato.

Paolo ZANGRILLO (FI), firmatario dell'emendamento 3.5, ne chiede l'accantonamento.

Andrea GIACCONE (LEGA), *relatore*, lo propone.

La sottosegretaria Tiziana NISINI condivide la proposta di accantonamento.

Romina MURA, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Zangrillo 3.5. Quindi, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Menga 3.4: si intende che vi abbia rinunciato.

Paolo ZANGRILLO (FI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Spena 3.01 e lo ritira.

Romina MURA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.**

**C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Romina MURA, *presidente*, avverte che nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di competenza. Invita, quindi, il relatore, on. Invidia, a illustrare il contenuto del provvedimento e a formulare la sua proposta di parere.

Niccolò INVIDIA (M5S), *relatore*, rileva preliminarmente che il provvedimento, composto di sedici articoli, suddivisi in cinque Capi, è volto, come disposto dall'articolo 1, all'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile. Ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS *Academy* possono accedere i giovani e gli adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge n. 144 del 1999, della durata di almeno 800 ore.

Il Capo I riguarda la missione e i criteri generali di organizzazione degli ITS *Academy*. In particolare, tra i compiti degli ITS *Academy*, dettagliati dall'articolo 2, segnala anche il sostegno alle politiche attive del lavoro, soprattutto in relazione alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, anche attraverso la promozione di organici raccordi con la formazione continua dei lavoratori nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita. La formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale costituisce, inoltre, una priorità strategica degli ITS *Academy*. L'articolo 3 rinvia l'individuazione della specifica area tecnologica di riferimento degli ITS *Academy* a un successivo decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza

Stato-Regioni, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 4 disciplina il regime giuridico degli ITS *Academy*, costituiti come fondazioni, secondo il modello della fondazione di partecipazione. Gli organi della fondazione sono: il presidente, che ne è il legale rappresentante; il consiglio di amministrazione; l'assemblea dei partecipanti; il comitato tecnico-scientifico; il revisore dei conti. Segnala, al comma 9, l'applicazione ai percorsi di istruzione e formazione delle Fondazioni ITS *Academy* delle disposizioni del decreto legislativo n. 184 del 1997, con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati. Inoltre, sulla base del comma 10, i diplomi di istruzione tecnica superiore di secondo livello di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico.

L'articolo 5 individua gli *standard* minimi dei percorsi formativi degli ITS *Academy*, alla cui conclusione è rilasciato un diploma, rispettivamente, di specializzazione per le tecnologie applicate e di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, che costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi (comma 2). Segnala che, tra gli *standard* minimi dei percorsi formativi, vi è la possibilità di partecipazione facilitata degli adulti occupati (comma 3, lettera *c)*, mentre, tra gli *standard* organizzativi minimi, vi è, per i lavoratori occupati, la possibilità di distribuire il monte ore complessivo in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento (comma 4, lettera *b)*). Di interesse della Commissione è anche la previsione dell'accompagnamento dei percorsi con misure a supporto della frequenza, del conseguimento di crediti formativi riconoscibili, del conseguimento delle certificazioni intermedie e finali e dell'inserimento professionale (comma 4, lettera *e)*. I docenti dei percorsi di formazione, sulla base di contratti di lavoro autonomo, di cui all'articolo 2222 del codice civile,

sono selezionati, per almeno il 50 per cento, tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, ivi compresi i centri di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*. Il coinvolgimento dei docenti delle istituzioni scolastiche avviene a condizione che esso sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente.

L'articolo 6 introduce disposizioni in materia di verifica, valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti. Questi ultimi sono costituiti dall'insieme di competenze acquisite all'esito del percorso formativo che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro. I percorsi si concludono con il rilascio dei diplomi, subordinato all'esito di verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca scientifica e tecnologica. Tale procedura ha anche lo scopo di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi, delle competenze acquisite. Segnala, infine, che, sulla base del comma 7, gli ITS *Academy* sono autorizzati svolgere le attività di intermediazione di manodopera, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili, nei relativi siti *internet* istituzionali, i *curricula* dei propri studenti dalla data di immatricolazione almeno fino al dodicesimo mese successivo alla data del conseguimento del diploma.

L'articolo 7 subordina l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore degli ITS *Academy* all'accREDITAMENTO nazionale, sulla base degli dei re-

quisiti e degli standard minimi, stabiliti a livello nazionale e recepiti dalle regioni.

L'articolo 8 disciplina le modalità di raccordo tra il sistema universitario, gli ITS *Academy* e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ai fini di una rapida transizione dei giovani nel mondo del lavoro. I patti federativi che realizzano tali raccordi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e collocati in cassa integrazione guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate.

L'articolo 9 dispone la costituzione degli ITS *Academy* sul territorio nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e secondo criteri che assicurano il coinvolgimento delle parti sociali. La norma prevede anche che lo sviluppo del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore disciplinato dal provvedimento in esame è accompagnato e sostenuto dalla realizzazione di linee di azione nazionali.

Il Capo III disciplina il Comitato nazionale ITS *Academy* e il sistema di finanziamento. In particolare, l'articolo 10 dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, del Comitato nazionale ITS *Academy* per l'istruzione tecnologica superiore, con compiti di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle fondazioni ITS *Academy* al fine di raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro.

L'articolo 11 disciplina le modalità di finanziamento del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, basato sul Fondo per l'istruzione tecnologica supe-

riore, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione.

Al Capo IV, l'articolo 12 dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, dell'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS *Academy*. Segnala che la norma prevede anche la possibilità per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concorrere alle spese di funzionamento dell'anagrafe, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi ITS. L'articolo 13 introduce disposizioni riguardanti il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione.

Al Capo V, che reca le disposizioni finali, l'articolo 14 introduce una disciplina transitoria di prima applicazione del provvedimento, l'articolo 15 reca la clausola di salvaguardia per le Province autonome di Trento e Bolzano e l'articolo 16 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Alla luce del contenuto del provvedimento, pertanto, ritiene di poter formulare una proposta di parere favorevole.

Carmela BUCALO (FDI) preannuncia il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia sulla proposta di parere del relatore, ritenendo che quello all'esame – a cui è abbinata una proposta di legge presentata dal suo gruppo – sia un provvedimento della massima importanza, dal momento che fornisce ai giovani la possibilità di conseguire una preparazione di alto livello rispondente alle esigenze del mercato del lavoro. Già oggi, il 90 per cento dei giovani che concludono il percorso formativo ottengono un posto di lavoro adeguato al titolo conseguito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 3*).

**DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.**

**C. 3614 Governo.**

(Parere alle Commissioni V e VI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Romina MURA, *presidente*, avverte che nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di competenza. Invita, quindi, la relattrice, on. Carla Cantone, a illustrare il contenuto del provvedimento e a formulare la sua proposta di parere.

Carla CANTONE (PD), *relattrice*, rileva preliminarmente che il provvedimento consta di 59 articoli, suddivisi in due Titoli e cinque Capi, e di quattro Allegati. Data l'ampiezza degli ambiti di intervento, preannuncia che nella sua relazione si soffermerà prevalentemente sulle disposizioni più direttamente riconducibili alle competenze della XI Commissione.

Al Titolo I, che interviene nel settore dell'energia e delle imprese, il Capo I, agli articoli da 1 a 14 reca misure in materia di energia.

In particolare, l'articolo 1 conferma le misure agevolative volte a sostenere i soggetti svantaggiati in relazione ai rincari delle tariffe di energia elettrica e gas (il cosiddetto «*bonus* sociale energia elettrica e gas»). L'articolo 2 dispone l'incremento delle agevolazioni fiscali sotto forma di credito d'imposta in favore delle imprese a parziale compensazione delle spese sostenute per l'acquisto di energia e gas naturale nel secondo semestre 2022. L'articolo 3 riconosce alle imprese di autotrasporto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a compensazione della spesa sostenuta nel primo trimestre del 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato come carburante nei veicoli utilizzati per l'esercizio dell'attività. L'articolo 4 prevede la concessione di un credito di imposta alle imprese a forte consumo di gas naturale a parziale compensazione dei costi sostenuti nel primo trimestre 2022 per l'acquisto di gas.

L'articolo 5 attribuisce carattere di strategicità, pubblica utilità, indifferibilità e urgenza alle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, da allacciare alla

rete di trasporto già esistente. A tal fine, la norma prevede la nomina di un Commissario straordinario, che si avvale delle amministrazioni, centrali e territoriali, competenti e che non percepisce gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Gli articoli 6 e 7 introducono norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione, rispettivamente, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. L'articolo 8 prevede la concessione di aiuti alle aziende agricole per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, derogando al limite di autoconsumo previsto dalla normativa europea. L'articolo 9 reca disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili (Ministero della difesa e terzi concessionari, Autorità portuali).

L'articolo 10 introduce modificazioni alla disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento alle competenze del Ministero della cultura. L'articolo 11 reca semplificazioni alla disciplina autorizzativa per interventi di ammodernamento delle linee elettriche esistenti. L'articolo 12 prevede misure derogatorie alle condizioni autorizzative richieste dai gestori degli impianti di generazione di energia elettrica che utilizzano carbone o olio combustibile.

L'articolo 13 attribuisce al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo del 2025 una serie di competenze relative alla gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale. La norma, inoltre, prevede che il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche e che ai subcommissari eventualmente nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 14 introduce modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, di sisma *bonus*, di fotovoltaico e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Il Capo II, agli articoli da 15 a 20, introduce misure a sostegno della liquidità delle imprese.

In particolare, l'articolo 15 disciplina la concessione di garanzie da parte di SACE S.p.A. fino al 31 dicembre 2022 in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, per aiutare le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi internazionale. L'articolo 16 introduce misure temporanee di sostegno alla liquidità delle PMI erogate dal Fondo di garanzia. L'articolo 17 reca modifiche di semplificazione e razionalizzazione delle procedure riguardanti la concessione da parte di SACE S.p.A. a condizioni di mercato.

L'articolo 18 istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo per l'erogazione di contributi a sostegno delle imprese nazionali che hanno subito perdite di fatturato in conseguenza della crisi internazionale. L'articolo 19 incrementa di 20 milioni di euro nel 2022 le disponibilità del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura. L'articolo 20 consente alle PMI del settore agricolo e della pesca di ottenere finanziamenti con garanzia pubblica del 100 per cento, finalizzati alla ricostituzione della liquidità compromessa a causa dell'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime.

Il Capo III, agli articoli da 21 a 30, reca misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti.

In particolare, dopo avere segnalato che l'articolo 21 prevede la maggiorazione del credito di imposta previsto dalla normativa vigente per investimenti in beni immateriali 4.0, rileva che l'articolo 22 aumenta al 70 per cento e al 50 per cento le aliquote del credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti

per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, introdotto dall'articolo 1, comma 211, della legge n. 160 del 2019 nell'ambito del Piano Transizione 4.0. L'incremento delle aliquote è subordinato alla qualificazione dei soggetti che erogano la formazione, individuati da un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, e alla certificazione dei risultati secondo modalità stabilite con il medesimo decreto. In mancanza di tali condizioni, le aliquote del credito di imposta sono ridotte, rispettivamente, al 40 per cento e al 35 per cento con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

L'articolo 23, limitatamente agli anni 2022 e 2023, aumenta la misura del credito di imposta a favore delle sale cinematografiche per il potenziamento dell'offerta, previsto dall'articolo 18 della legge n. 220 del 2016, e ne estende l'ambito di applicazione. L'articolo 24 incrementa, per il triennio 2022-2024, le risorse del Fondo per il sostegno alla realizzazione di Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo (IPCEI).

L'articolo 25 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Per le medesime finalità, la norma prevede l'istituzione di una segreteria tecnica, coordinata da un dirigente di livello generale in servizio presso il Ministero dello sviluppo economico e composta dal personale in servizio presso il medesimo Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sempre allo stesso scopo, la norma autorizza il Ministero stesso ad avvalersi di un contingente massimo di dieci esperti con elevate competenze e qualificazioni professionali in materia, nel limite di spesa di 40.000 euro annui per singolo incarico al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione.

L'articolo 26 reca disposizioni finalizzate a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei



carburanti e dei prodotti energetici, indotti dalla crisi internazionale, nonché per assicurare la realizzazione degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC. L'articolo 27 introduce disposizioni finalizzate a fronteggiare le conseguenze degli eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici nel settore delle concessioni di lavori autostradali.

Rileva che l'articolo 28 riconosce, per gli anni 2022-2028, un contributo complessivo di 290 milioni di euro alle università che promuovono la stipula di Patti territoriali per l'alta formazione per le imprese con imprese, enti o istituzioni di ricerca pubblici o privati, con altre università, pubbliche amministrazioni e società pubbliche, finalizzati a promuovere e migliorare l'offerta formativa, anche attraverso l'integrazione con le correlate attività di ricerca e innovazione. Come si legge nella relazione illustrativa, i patti territoriali hanno l'obiettivo di facilitare il dialogo tra università e territorio e arginare le asimmetrie territoriali del sistema della formazione superiore e la conseguente mobilità territoriale per studio e lavoro. In tal modo, la prospettiva di un ampliamento dell'offerta formativa in aree nelle quali si registrano carenze potrebbe costituire anche uno stimolo al tessuto produttivo nelle aree medesime.

L'articolo 29 estende il sostegno già previsto dalla legislazione vigente per le imprese che esportano in Russia, Bielorussia e Ucraina a tutte le imprese esportatrici, per fare fronte alle conseguenze negative della crisi internazionale. L'articolo 30 introduce semplificazioni nelle procedure relative a investimenti di valore superiore a 50 milioni di euro.

Al Titolo II, riguardante le politiche sociali e l'accoglienza, il Capo I, agli articoli da 31 a 39, reca misure in materia di lavoro, pensioni, servizi ai cittadini e sport.

In particolare, gli articoli 31, 32 e 33 prevedono l'erogazione di indennità *una tantum* a sostegno del potere d'acquisto, rispettivamente, dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e dei lavoratori autonomi.

Infatti, l'articolo 31 dispone in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano beneficiato per almeno una mensilità nel primo quadrimestre del 2022 dell'esonero di 0,8 punti percentuali dei contributi previdenziali IVS, previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 l'erogazione di una indennità *una tantum* di 200 euro. Tale indennità è versata nel mese di luglio dal datore di lavoro, il cui credito sarà successivamente compensato dall'INPS secondo modalità da definirsi. L'indennità non spetta ai lavoratori titolari di trattamenti pensionistici, non è cedibile, né sequestrabile e non costituisce reddito, né a fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. Infine, al lavoratore titolare di più rapporti di lavoro spetta un'unica indennità.

Un'indennità *una tantum* di 200 euro è corrisposta dall'INPS, sulla base dell'articolo 32, ai seguenti soggetti: residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con reddito personale complessivo, per l'anno 2021, non superiore a 35.000 euro (comma 1); lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro; i percettori nel mese di giugno 2022 di prestazioni di NASpI e DIS-COLL (comma 9); percettori nel 2022 di indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 (comma 10); titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con reddito derivante da tali rapporti non superiore a 35.000 euro nel 2021 (comma 11); lavoratori (stagionali, lavoratori dello spettacolo, lavoratori a tempo determinato nel settore del turismo, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio) beneficiari nel 2021 di una delle indennità connesse all'emergenza COVID (comma 12); lavoratori stagionali (comma 13); lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel 2021 e un reddito non superiore a 35.000 euro nel medesimo anno

(comma 14); lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, che nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionale riconducibili all'articolo 2222 del codice civile (comma 15); lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, con reddito derivante da tali attività nel 2021 non superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva (comma 16); nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza (comma 18).

L'articolo 33 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2022, destinata a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un'indennità *una tantum* per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e ai professionisti iscritti alle casse professionali che abbiano percepito nel 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo che sarà individuato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Nelle more del completo espletamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego, l'articolo 34 dispone che ANPAL servizi S.p.A. ricontrattualizzi i cosiddetti *navigator* che abbiano un incarico di collaborazione attivo alla data del 30 aprile 2022 e terminato alla medesima data alle medesime condizioni e per un periodo di due mesi a decorrere dal 1° giugno 2022, oltre che per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica connesse al Reddito di cittadinanza, anche per quelle connesse all'attuazione del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), nell'ambito della Missione 5, Componente 1, del PNRR. La norma prevede la possibilità per le regioni di avvalersi, a determinate condizioni, di tale personale oltre il periodo di due mesi, comunque non oltre il completamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego. A

tale ultimo riguardo, infine, il comma 4 prevede che il servizio di assistenza tecnica prestato presso le sedi territoriali delle regioni per garantire l'avvio e il funzionamento del Reddito di cittadinanza costituisce titolo per un punteggio aggiuntivo.

L'articolo 35 istituisce, presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo per il finanziamento di un buono per l'acquisto di abbonamenti ai servizi pubblici di trasporto da parte di persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. L'articolo 36 incrementa per il 2022 le disponibilità del fondo per l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale anche a studenti.

L'articolo 37 assegna al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022.

L'articolo 38 introduce misure in materia di cittadinanza digitale, finalizzate, come si legge nella relazione illustrativa, a garantire la completa ed efficace attuazione degli interventi del PNIC relativi alla realizzazione di uno sportello unico di prossimità che assicuri i cittadini residenti nei comuni più piccoli la possibilità di fruire di tutti i servizi pubblici, in modalità fisica o digitale, per il tramite di un unico punto di accesso. In particolare, la norma attribuisce al personale preposto al punto unico, attivato sulla base di apposite convenzioni a titolo gratuito tra il Ministero dello sviluppo economico e le pubbliche amministrazioni, la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

L'articolo 39 reca disposizioni contabili riguardanti il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.

Il Capo II, agli articoli da 40 a 43, riguarda gli enti territoriali.

In tale ambito, l'articolo 40 reca misure finanziarie straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali. L'articolo 41 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo per la parziale compensazione della riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT)

e della RC Auto riguardante le province e le città metropolitane. Nello stato di previsione del medesimo Ministero, l'articolo 42 istituisce un fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei comuni con più di seicentomila abitanti. L'articolo 43 reca misure per il riequilibrio finanziario di province, città metropolitane nonché per il funzionamento della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*.

Il Capo III, agli articoli da 44 a 48, reca disposizioni riguardanti la crisi ucraina.

Infatti, l'articolo 44 reca misure per il rafforzamento dell'assistenza di coloro che richiedono protezione temporanea, mentre l'articolo 45, come si legge nella relazione tecnica, è volto a semplificare e accelerare, nel rispetto della normativa europea, il dispiegamento delle misure di intervento all'estero del Servizio nazionale di protezione civile, nell'ambito del meccanismo europeo di protezione civile. L'articolo 46 conferisce il potere di ordinanza al Ministro dell'istruzione in ordine all'applicazione di disposizioni derogatorie in tema di valutazione degli apprendimenti e di svolgimento degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo per gli studenti ucraini iscritti nelle istituzioni scolastiche italiane. L'articolo 47 reca misure riguardanti la conversione delle banconote circolanti in Ucraina e disciplina l'erogazione di prestiti a tale Paese da parte del Ministero dell'economia. L'articolo 48 disciplina le procedure di gestione finanziaria per la riassegnazione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie già assegnate per il finanziamento di misure a favore dei rifugiati.

Il Capo IV, con gli articoli da 49 a 54, reca misure in materia di spesa pubblica.

In tale ambito, l'articolo 49, riguardante le politiche di spesa pubblica, prevede, tra l'altro, ai commi 6 e 7, la possibilità per il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione, della società Eutalia s.r.l. ai fini del rafforzamento delle capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo della spesa pubblica. A tal fine, la società Eutalia s.r.l. provvede alle relative

attività di supporto tecnico specialistico anche mediante il reclutamento di personale con elevata specializzazione nelle materie economico-finanziarie, giuridiche, statistico-matematiche e ingegneristiche mediante contratti di lavoro a tempo determinato ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato. Il comma 9, infine, aumenta il valore medio dell'importo delle spese per l'acquisto di beni e servizi che l'INPS può sostenere, allo scopo di consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza sanitaria sul reddito dei lavoratori.

Allo scopo di chiudere una procedura di infrazione già avviata, l'articolo 50 dispone il recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2117, in materia di strumenti finanziari. La norma, inoltre, reca misure in materia di aiuti di Stato.

Si sofferma sull'articolo 51, che, al comma 1, prevede la possibilità per il Ministero della cultura – Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio sia di rinnovare, per un massimo di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, i 452 incarichi già autorizzati riguardanti figure professionali specializzati e assistenti tecnici sia di conferire ulteriori cento nuovi incarichi. Come si legge nella relazione illustrativa, la disposizione si rende necessaria alla luce del considerevole carico di lavoro cui gli uffici periferici del Ministero devono fare fronte ai fini dell'attuazione degli interventi del PNRR e del PNIEC.

Il comma 2 prevede la possibilità di integrare la Segreteria tecnica istituita presso la Soprintendenza speciale per il PNRR di ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale con incarichi di durata massima di trentasei mesi. Il comma 3 aumenta le risorse già previste dalla normativa vigente volte a consentire al Ministero della cultura di avvalersi del supporto tecnico della società Ales s.p.a. per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico di musei, cinema e teatri, previsti dal PNRR.

Il comma 5, in deroga al termine di durata biennale previsto dalla normativa vigente, proroga di due anni la validità delle graduatorie del concorso per il reclutamento di tredici unità di personale dirigenziale di seconda fascia da inquadrare nel ruolo speciale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. La relazione illustrativa precisa che la disposizione è volta a garantire la gestione di ulteriori imprevedibili emergenze, visto che attualmente il personale della Protezione civile è impegnato a fare fronte, oltre che alle emergenze nazionali, anche alle esigenze che si sono determinate fuori dal territorio nazionale a causa della guerra in Ucraina.

Il comma 6 reca una norma interpretativa in ordine al numero delle sedi della Scuola superiore della magistratura. Il comma 7 amplia il novero dei soggetti pubblici che possono avvalersi di SOGEL, includendo anche il Consiglio superiore della magistratura allo scopo, come si legge nella relazione illustrativa, di favorire la riforma del sistema giudiziario attraverso l'interoperabilità tra i sistemi coinvolti, in particolare quello del Ministero della giustizia. Il comma 8 introduce modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, allo scopo di riconfigurare, come si legge nella relazione illustrativa, il Comando operativo interforze quale Vertice militare, al pari e in aggiunta a quelli già annoverati dall'ordinamento militare. Il comma 9 differisce i termini relativi ai procedimenti per l'attuazione dei traguardi e degli obiettivi del PNRR di competenza del Ministero della transizione ecologica e da realizzarsi entro il secondo trimestre 2022, in considerazione dei ritardi subiti a causa degli attacchi cibernetici subiti dal Ministero stesso. Il comma 10 individua nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'autorità competente a svolgere la vigilanza sul rispetto del divieto europeo di diffondere contenuti riconducibili a *media* russi.

L'articolo 52, al comma 1, reca misure per consentire il completamento degli interventi strutturali relativi allo svolgimento delle finali di coppa del mondo e dei cam-

pionati mondiali di sci alpino a Cortina d'Ampezzo nel 2020 e nel 2021, che saranno utilizzati nelle prossime Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Il comma 2 incrementa la disponibilità di risorse in conto capitale a beneficio delle società controllate dallo Stato, con l'obiettivo, come si legge nella relazione illustrativa, di aumentarne la capacità operativa a beneficio delle loro missioni sociali e dei loro piani strategici, nonché, più in generale, del processo di trasformazione dell'economia italiana disegnato dal PNRR. L'articolo 53 introduce misure contabili relative al Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana. L'articolo 54, differendo il termine di adozione delle linee guida in materia di trasporto in condizioni di eccezionalità, introduce disposizioni transitorie per permetterne l'effettuazione.

Il Capo V, agli articoli da 55 a 59 reca le disposizioni finali, transitorie e finanziarie.

In particolare, l'articolo 55 modifica la disciplina del versamento del contributo *una tantum* a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi, a titolo di prelievo straordinario con finalità solidaristiche. L'articolo 56 reca disposizioni di natura contabile riguardanti il Fondo per lo sviluppo e la coesione. L'articolo 57 introduce disposizioni transitorie in ordine all'applicazione degli articoli 6, 7 e 14 del decreto. L'articolo 58 reca le disposizioni di copertura degli effetti finanziari del decreto e l'articolo 59 ne dispone l'entrata in vigore.

Alla luce del contenuto del provvedimento testé illustrato, ritiene pertanto di poter formulare una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 4*).

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).



La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elena MURELLI (LEGA), *relatrice*, ricorda preliminarmente che il provvedimento è uno dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio per il triennio 2023-2025, a norma dell'articolo 7, comma 2, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, elencati nel Documento di economia e finanza 2022. La legge annuale per il mercato e la concorrenza è prevista dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, con lo scopo di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori. Nonostante tale previsione, tuttavia, essa è stata finora adottata una sola volta, nel 2017. La sua importanza è stata ribadita dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che definisce la tutela e la promozione della concorrenza fattori essenziali per favorire l'efficienza e la crescita economica e per garantire la ripresa dopo la pandemia. Per tale motivo, essa, nel quadro di regolazione esistente sia a livello europeo sia a livello nazionale, è lo strumento per una continua e sistematica revisione dello stato della legislazione, allo scopo di verificare, come si legge nella relazione illustrativa, se permangano vincoli normativi al gioco competitivo e all'efficiente funzionamento dei mercati, tenendo conto del quadro socio-economico.

Alla base del disegno di legge in esame, la cui approvazione è tra gli obblighi assunti dall'Italia previsti nel PNRR, ci sono le segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) nonché la necessità di superare le procedure di contenzioso avviate dalla Commissione europea proprio per la violazione del principio della libertà di concorrenza.

Al disegno di legge è allegata la relazione di accompagnamento prevista dal citato articolo 47 della legge n. 99 del 2009, finalizzata a evidenziare: lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in ma-

teria di concorrenza; lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione; l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.

Passando al merito del provvedimento, che consta di trentasei articoli, suddivisi in nove Capi, segnala che l'articolo 1 reca le finalità del disegno di legge, consistenti, in particolare, nella promozione dello sviluppo della concorrenza, nella rimozione degli ostacoli all'apertura dei mercati e nella garanzia della tutela dei consumatori.

L'articolo 2 reca la delega al Governo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici.

L'articolo 3 proroga fino al 31 dicembre 2023 e, in particolari casi, fino al 31 dicembre 2024, l'efficacia delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali e dei rapporti di gestione per le finalità turistico-ricreative e sportive. Con riferimento alla medesima materia, l'articolo 4 reca la delega al Governo per il riordino e la semplificazione della disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive. Con riferimento ai principi e ai criteri direttivi per l'esercizio della delega, di cui al comma 2, segnala, tra i criteri per la definizione di una disciplina uniforme delle procedure di affidamento delle concessioni (lettera e), la previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE, in base ai quali gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica so-



ziale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario (n. 6).

L'articolo 5 introduce modificazioni alla disciplina della concessione delle aree demaniali, di cui alla legge n. 84 del 1994. Tra le modificazioni introdotte, segnala il divieto alle imprese concessionarie di un'area demaniale di scambio di manodopera nel caso in cui la medesima impresa abbia in concessione un'altra area demaniale nel medesimo porto di rilevanza economica internazionale e nazionale, per la svolgimento di un'attività diversa. Come si legge nella documentazione predisposta dagli uffici, la norma – che è volta a chiarire che in tali tipologie di porti è consentito il solo cumulo di attività, ma non la strutturazione di un operatore che, per elementi oggettivi, si presenterebbe come dominante – potrebbe avere riflessi in termini di diritto del lavoro.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di concessioni di distribuzione del gas naturale. L'articolo 7 riguarda le concessioni di grande derivazione idroelettrica.

L'articolo 8 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali. Tra i criteri di delega, recati dal comma 2, segnala la lettera l), che richiede la previsione di una disciplina che, in caso di affidamento del servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel rispetto del principio di proporzionalità, misure di tutela dell'occupazione anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali. Tale previsione, come è affermato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella Segnalazione trasmessa al Governo il 22 marzo 2021, è volta a superare eventuali ostacoli all'ingresso di nuovi operatori nel mercato e agli affidamenti competitivi, per timore di ripercussioni di carattere occupazionale. Come si legge nella documentazione predisposta dagli uffici, inoltre, tale previsione si applica anche a tutela dei lavoratori delle società *in house*, nel caso in cui l'ente locale, non rinnovando l'appalto nei con-

fronti di tali società, opti per il ricorso al mercato per la gestione dei servizi pubblici locali.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. L'articolo 10 delega il Governo all'adozione di un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico locale non di linea, ovvero taxi e noleggio con conducente – NCC. L'articolo 11 reca modificazioni alla disciplina relativa alle procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori. L'articolo 12 introduce modifiche alla disciplina dei controlli sulle società partecipate.

L'articolo 13 interviene in materia di procedure di selezione dei soggetti che richiedono di installare colonnine di ricarica elettrica nella rete autostradale. L'articolo 14 reca disposizioni riguardanti l'Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti. L'articolo 15 introduce modificazioni alla disciplina riguardante i servizi di gestione dei rifiuti.

L'articolo 16 modifica la disciplina relativa all'accreditamento e al convenzionamento con il SSN delle strutture e dei soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie o socio sanitarie. Gli articoli da 17 a 19 riguardano i farmaci e, in particolare, la loro distribuzione (articolo 17), la rimborsabilità di quelli equivalenti (articolo 18) e di alcune tipologie in attesa di definizione del prezzo (articolo 19). L'articolo 20 introduce modificazioni alla disciplina riguardante la produzione di medicinali emoderivati da plasma nazionale.

L'articolo 21 modifica la disciplina sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nell'ambito degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, con riferimento alla composizione della commissione selezionatrice, alla limitazione della discrezionalità attualmente attribuita al direttore generale dell'azienda di scegliere un candidato che non abbia riportato il punteggio maggiore, alla tipologia di informazione da pubblicare prima della nomina. L'articolo 22 introduce disposizioni riguardanti le procedure relative alla

formazione manageriale in materia di sanità pubblica.

L'articolo 23 modifica la disciplina delle procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione. L'articolo 24 introduce disposizioni per la razionalizzazione degli interventi per la realizzazione di reti di accesso in fibra ottica. L'articolo 25 è volto a contrastare il fenomeno delle attivazioni inconsapevoli e di quelle fraudolente di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche. L'articolo 26 introduce disposizioni riguardanti i servizi postali.

L'articolo 27 reca la delega al Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per la ricognizione, la semplificazione e l'individuazione delle attività oggetto di procedimento di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso nonché di quelle per le quali è necessario il titolo espresso o è sufficiente una comunicazione preventiva, allo scopo di eliminare gli adempimenti non necessari.

Si sofferma sull'articolo 28, che delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per semplificare, rendere più efficaci e più efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche. I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, elencati al comma 1, sono i seguenti: eliminazione degli adempimenti non necessari e delle corrispondenti attività di controllo (lettera *a*); semplificazione degli adempimenti necessari (lettera *b*); coordinamento e programmazione dei controlli per evitare sovrapposizioni e ritardi (lettera *c*); programmazione dei controlli secondo i principi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti, definendo contenuti, modalità e frequenza dei controlli anche sulla base dell'esito delle verifiche e delle ispezioni pregresse (lettera *d*); ricorso alla diffida o altri strumenti per promuovere l'ottemperanza alla disciplina (lettera *e*); promozione della collaborazione tra le amministrazioni e i soggetti controllati, anche attraverso la valorizzazione dei comportamenti virtuosi (lettera *f*); accesso ai dati e scambio delle informazioni da parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo ai fini del coordinamento e della

programmazione dei controlli anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati (lettera *g*); individuazione, trasparenza e conoscibilità degli obblighi e degli adempimenti che le imprese devono rispettare, nonché dei processi e metodi relativi ai controlli, per mezzo di strumenti standardizzati e orientati alla gestione dei rischi (lettera *h*); verifica e valutazione degli esiti dell'attività di controllo in termini di efficacia, efficienza e sostenibilità (lettera *i*); divieto per le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei controlli sulle attività economiche, di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso (lettera *l*).

Il comma 2 reca la disciplina per l'adozione dei decreti legislativi, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, del Ministro dell'economia e delle finanze e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato. La norma dispone anche l'acquisizione del parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il comma 3 reca la clausola di salvaguardia per l'applicazione delle disposizioni nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 4 reca la disciplina per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi, mentre il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Ricorda che la XI Commissione, nel corso della presente legislatura, ha approfondito in modo particolare il tema dei controlli sul rispetto delle norme a tutela dei lavoratori in occasione dell'indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva, che si è conclusa

con l'approvazione del documento conclusivo il 2 dicembre 2020. Nel corso di tale indagine, in particolare, sono state evidenziate le numerose criticità riguardanti i controlli effettuati sulle imprese da parte dei diversi enti competenti, ovvero l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'INPS, l'INAIL e le Aziende sanitarie locali, a causa della duplicazione degli interventi, dello scarso coordinamento, della impossibilità di mettere a fattore comune le banche dati di tali enti, dell'inadeguatezza degli organici rispetto alla mole dei controlli da effettuare. Rispetto a tali conclusioni, la situazione si può definire in miglioramento, soprattutto per l'aumento del numero degli ispettori in forza all'INL autorizzato nel corso degli ultimi due anni. L'articolo 24 in esame, pertanto, appare rispondere alle esigenze di natura più propriamente burocratica che la XI Commissione ha evidenziato con riferimento al settore lavoristico.

L'articolo 29 riduce i tempi della procedura per la comunicazione unica per la nascita dell'impresa.

L'articolo 30 reca la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, nonché per la razionalizzazione e la semplificazione di tale sistema di vigilanza. Tra i principi e i criteri direttivi elencati al comma 1, segnala, alla lettera c), l'individuazione dell'ufficio unico di collegamento, con funzioni di rappresentanza della posizione coordinata delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e di comunicazione delle strategie nazionali di vigilanza, a cui sono assegnate unità di personale, dotate delle necessarie competenze ed esperienze, proveniente dalle autorità di vigilanza o comunque dalle amministrazioni competenti per le attività di vigilanza e controllo delle normative armonizzate di cui al regolamento (UE) 2019/1020, in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.

L'articolo 31 modifica la disciplina del risarcimento diretto per la responsabilità civile auto.

L'articolo 32 modifica la disciplina sulla valutazione e controllo delle operazioni di concentrazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e il mercato, sulle soglie di fatturato da cui scaturisce l'obbligo di notifica delle operazioni di concentrazione e sul trattamento delle imprese comuni, allo scopo di adeguare la normativa nazionale alla normativa europea contenuta nel Regolamento sulle operazioni di concentrazione (n. 139/2004/UE). L'articolo 33 interviene sulla disciplina dell'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese, introducendo una presunzione relativa di dipendenza economica nelle relazioni commerciali con un'impresa che offre i servizi di intermediazione di una piattaforma digitale, allorché quest'ultima abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità dei dati. L'articolo 34 introduce la disciplina della transazione nei procedimenti amministrativi condotti dall'Autorità garante della concorrenza e il mercato in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante, prevedendo che l'Autorità possa decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni finalizzate all'accordo transattivo, qualora ritenga che ne sia comunque compromessa l'efficacia. L'articolo 35 estende i poteri di indagine dell'Autorità medesima.

L'articolo 36 reca la clausola di salvaguardia per l'applicazione del provvedimento nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Romina MURA, *presidente*, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati.**

**Doc. XXII Fornaro, n. 63.**

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del documento.

Rina DE LORENZO (LEU), *relatrice*, ricorda preliminarmente che sul tema degli effetti dell'amianto sui lavoratori la XI Commissione si è molto impegnata sia nella legislatura in corso sia in quella passata. Ovviamente, la Commissione Lavoro si è concentrata sulla necessità di ampliare la platea dei lavoratori beneficiari delle previdenze previste dall'ordinamento in relazione agli effetti sviluppatasi per il contatto con l'amianto sui luoghi di lavoro e si è preoccupata di reperire ulteriori risorse per aumentare le disponibilità dello specifico Fondo che eroga ai lavoratori e ai familiari superstiti una prestazione aggiuntiva. Rammenta, inoltre, che il 4 marzo 2020 la Commissione ha approvato le risoluzioni n. 8-00066, 8-00067, 8-00068, 8-00069, 8-00070 e 8-00071, sottoscritte da tutti i gruppi della Commissione, concernenti benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto. In occasione della discussione congiunta di tali atti di indirizzo, la Commissione ha potuto tracciare, attraverso le audizioni svolte e le missioni di studio effettuate, un quadro esaustivo delle situazioni in cui versano i soggetti che hanno lavorato esposti all'amianto, i cui effetti si possono manifestare anche a distanza di anni.

La proposta al nostro esame, ovviamente, affronta la questione da un punto di vista diverso, volto a delineare il quadro delle responsabilità dell'attuale situazione, descritta dalla relazione illustrativa della proposta, che vede ancora la presenza di grandi quantità di amianto, ancora da bonificare e che ancora provoca vittime.

Venendo, quindi, al merito della proposta, rileva che essa consta di cinque articoli e che, all'articolo 1, dispone l'istituzione, ai

sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati. I compiti della Commissione sono: l'accertamento della dimensione del fenomeno della presenza dell'amianto nel territorio nazionale, nonché gli eventuali casi di impiego illecito o di smaltimento illegale di tale minerale; la valutazione dell'idoneità dei controlli sull'attuazione della legislazione vigente in materia di amianto e sulle attività di bonifica dei siti, in relazione ai danni per la salute e la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori operanti nel comparto; l'indagine sulle eventuali collusioni tra soggetti operanti nelle amministrazioni pubbliche o in imprese private e organizzazioni criminali, per lo svolgimento di attività illecite nelle operazioni di bonifica dei siti; la verifica della situazione igienico-sanitaria e ambientale dei siti di interesse nazionale insalubri e contaminati; la valutazione dell'efficacia della legislazione vigente in materia di divieto di impiego dell'amianto e in materia di smaltimento dei materiali contenenti amianto; la verifica degli interventi del Ministero della salute e delle regioni competenti in materia di prevenzione, di cura e di ricerca medico-scientifica.

Sulla base dell'articolo 2, la Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. La norma, inoltre, reca disposizione in ordine alla composizione dell'Ufficio di presidenza e alle modalità di svolgimento delle elezioni dei suoi componenti e fissa la conclusione dei lavori entro sei mesi dalla costituzione. La Commissione, al termine dei lavori, presenta una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.

L'articolo 3 disciplina i poteri e i limiti della Commissione, che, come disposto dal comma 1, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. L'articolo 4 vincola al segreto i componenti della Commissione, il personale addetto e ogni altra persona

che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio.

L'articolo 5, infine, reca disposizioni riguardanti l'organizzazione dei lavori della Commissione.

Romina MURA, *presidente*, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del documento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 29 giugno 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

**INTERROGAZIONI**

*Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza del presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**5-07891 Ciprini: Sull'assegno unico per i figli a carico.**

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 5*).

Tiziana CIPRINI (M5S), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara soddisfatta della risposta, che dà conto dell'impegno del Governo, pienamente consapevole della criticità da lei rilevata, a trovare al più presto la soluzione del problema. Sottolinea, quindi, l'importanza di sanare il *vulnus* normativo, per scongiurare sia il prodursi di un nuovo contenzioso giudiziario sia il mancato conseguimento dell'obiettivo del sostegno alla genitorialità sotteso alla legge delega.

**5-08172 Legnaioli: Sul lavoro nero in Toscana.**

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 6*).

Donatella LEGNAIOLI (LEGA), intervenendo da remoto, ringrazia la sottosegretaria, dichiarandosi soddisfatta della risposta esaustiva. Sottolinea, come già fatto dalla rappresentante del Governo, la necessità di garantire la piena tutela dei diritti dei lavoratori e di adottare politiche che promuovano e incentivino il lavoro regolare. A tale ultimo riguardo, rileva ancora una volta l'eccessivo carico fiscale e contributivo che grava sui datori di lavoro e che appare suscettibile di causare conseguenze negative anche sui diritti dei lavoratori. A suo avviso, inoltre, appare necessario intervenire sugli istituti che, come dimostrano i dati e le notizie di cronaca, favoriscono pratiche elusive e distorsive del mercato del lavoro. A tale proposito, ritiene opportuno intervenire, in primo luogo, sul Reddito di cittadinanza, destinando le risorse in tal modo liberate al sostegno di politiche di promozione di un'occupazione regolare e garantita.

**5-08284 Mura: Sul caso di una lavoratrice dell'ospedale Brotzu di Cagliari.**

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 7*).

Romina MURA, *presidente*, ringraziando la sottosegretaria, si dichiara soddisfatta della risposta, che dimostra, ancora una volta, la sensibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al tema della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. Constata che tale sensibilità si sta traducendo in concrete iniziative normative e insiste sulla necessità di continuare a vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni, alla luce delle segnalazioni di abusi a danno delle lavoratrici, specialmente nell'ambito di appalti pubblici, che richiedono, proprio a causa del coinvolgi-



mento delle pubbliche amministrazioni, ulteriore attenzione. Apprezza, in particolare, il richiamo al ruolo delle Consigliere di parità, che costituiscono un ulteriore presidio, spesso poco conosciuto dalle lavoratrici, a difesa dei diritti garantiti dall'ordinamento, specialmente con riferimento alle discriminazioni indirette, insidiose perché poco riconoscibili ma, pur-

troppo, sempre più diffuse e tali da ostacolare anche le progressioni di carriera.

Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.30.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Testo unificato C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 1.

*(Conservazione del posto di lavoro)*

1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati riconosciuti con *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge del 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, ha diritto alla retribuzione nella misura del 100 per cento e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefici, economici o giuridici, non è computato nel periodo di comportamento ed è computato nell'anzianità di servizio e ai fini previdenziali.

2. I dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, da malattie croniche in scarso compenso clinico, da malattie o terapie che abbiano prodotto esiti invalidanti, ivi inclusi i lavoratori giudicati temporaneamente inidonei assoluti alla mansione, hanno diritto a richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, ha diritto alla retribuzione nella misura del 50 per cento e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali bene-

fici, economici o giuridici, non è computato nel periodo di comportamento ed è computato nell'anzianità di servizio e ai fini previdenziali. Sono comunque fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva o della disciplina applicabile al proprio rapporto di lavoro.

3. Qualora si renda disponibile un posto di lavoro in una mansione compatibile con le condizioni di salute del lavoratore, i datori di lavoro pubblici e privati sono obbligati a riassumere in servizio in via prioritaria il lavoratore che, per l'aggravamento della propria condizione di disabilità preesistente all'atto dell'assunzione in servizio o per disabilità sopravvenuta, abbia perso il posto di lavoro in conseguenza dell'esaurimento del periodo di comportamento previsto dal relativo CCNL o del giudizio di inidoneità permanente alla specifica mansione di assunzione.

4. Ai fini del comma 1, la certificazione è costituita dal verbale di accertamento dell'*handicap* con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rilasciato dall'apposita commissione medica presso l'azienda sanitaria locale competente per territorio. Ai fini del comma 2, la certificazione è rilasciata dal medico specialista dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o dal medico di medicina generale che ha in cura il lavoratore.

5. Per la condizione di *handicap* con connotazione di gravità di cui al comma 1 e le malattie di cui al comma 2, la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte di un lavoratore autonomo, di cui all'articolo 14, comma 1,

della legge 22 maggio 2017, n. 81, si applica per un periodo non superiore a duecentocinquanta giorni per anno solare.

#### 1.7. Tasso.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 2, lettera e-ter), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in merito alla visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi salute di durata superiore a sessanta giorni continuativi, al fine di verificarne l'idoneità alla mansione, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati affetti da malattie oncologiche, da malattie invalidanti o da malattie croniche, individuate ai sensi dell'articolo 3, in caso di giudizio di inidoneità allo svolgimento della mansione specifica espresso dal medico competente, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi.

#### 1.2. Menga.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* salvo condizioni di maggiore favore previste dai contratti collettivi nazionali di categoria.

#### 1.14. De Lorenzo.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* diritto alla retribuzione *aggiungere le seguenti:* , con eccezione delle terapie invalidanti, per le quali è prevista la retribuzione intera.

#### 1.13. Segneri.

*Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente:* Il congedo è computato nell'anzianità di servizio ed è coperto da contribuzione figurativa.

*Conseguentemente, sopprimere il quinto e sesto periodo.*

#### 1.12. Segneri.

*Al comma 1, sostituire il quarto e il quinto periodo con il seguente:* Al congedo si applica la contribuzione figurativa nella misura di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

#### 1.5. Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Viscomi, Lacarra.

*Al comma 1, al quinto periodo, dopo le parole:* prosecuzione volontaria *aggiungere le seguenti:* usufruendo dell'esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, riconosciuto, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda 35.000 euro lordi nell'anno 2022.

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Agli oneri si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per gli anni 2022 e 2023. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### 1.11. Segneri.

*Al comma 2, sostituire le parole:* dall'azienda sanitaria locale competente per territorio *con le seguenti:* dal medico di medicina generale.

#### 1.3. Menga.

*Al comma 2, dopo le parole:* medico specialista *aggiungere le seguenti:* operante in struttura pubblica o privata convenzionata.

#### 1.4. Menga.

*Al comma 3, sostituire le parole: duecentocinquanta giorni con le seguenti: trecento giorni.*

#### **1.8. Rizzetto.**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Al fine di tutelare il diritto al lavoro delle persone guarite da patologie oncologiche, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sono definite le modalità per la cancellazione dalle banche di dati gestite da datori di lavoro pubblici e privati o a cui i medesimi datori di lavoro possono avere accesso dei dati personali e di tutte le altre informazioni relative a patologie oncologiche pregresse, quando siano trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.

*3-ter.* In sede di rilascio o rinnovo di certificazioni richieste per lo svolgimento di funzioni o attività di qualsiasi genere o che comunque attestano l'idoneità fisica a tale svolgimento o lo stato di salute dell'interessato, non possono essere richieste all'interessato informazioni sul suo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse, quando siano trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.

#### **1.1. Trizzino.**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Ai fini della tutela fiscale, i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e i lavoratori artigiani e commercianti iscritti alla gestione speciale presso l'Istituto nazionale della previdenza so-

ciale, con reddito minimale e con riduzione di fatturato di almeno il 33 per cento, rispetto a ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro nell'anno 2021, sono esentati dagli adempimenti fiscali. Il termine iniziale dell'esonero coincide con la data del ricovero in ospedale o con quella dell'inizio delle terapie oncologiche domiciliari. Il termine finale coincide con il completo ristabilimento psico-fisico, previa comprovante certificazione di qualunque introito percepito e relativo al periodo della predetta sospensione.

*3-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *3-bis*, nel limite di spesa di 30.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **1.9. Segneri.**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Ai fini della tutela fiscale, i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e i lavoratori artigiani e commercianti iscritti alla gestione speciale presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono esentati dagli adempimenti fiscali. Il termine iniziale dell'esonero coincide con la data del ricovero in ospedale o con quella dell'inizio delle terapie oncologiche domiciliari. Il termine finale coincide con il completo ristabilimento psico-fisico, previa comprovante certificazione di qualunque introito percepito e relativo al periodo della predetta sospensione.

*3-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *3-bis*, nel limite di spesa di 30.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### 1.10. Segneri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Decorso il termine del congedo di cui al comma 1, il lavoratore dipendente ha diritto a svolgere la propria attività lavorativa, qualora esercitabile, in modalità agile ai sensi del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81.

#### 1.6. Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Viscomi, Lacarra.

### ART. 2.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### Art. 2.

*(Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche)*

1. Al fine di tutelare la salute dei dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati affetti dalle condizioni e malattie di cui all'articolo 1, che richiedono visite mediche, esami ematochimici, esami strumentali, *follow-up* e cure mediche frequenti, il numero annuale delle ore di permesso retribuito previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro è aumentato in base alle indicazioni del medico specialista che ha in cura il lavoratore, fino a un massimo di trenta ore annue, che non sono computate nel periodo di comporta. Per i dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati affetti dalle condizioni e malattie di cui all'articolo 1, per i quali non sono previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro ore di permesso retribuito per l'effettuazione di visite mediche, esami ematochimici, esami strumentali e cure mediche frequenti, il numero annuale delle ore di permesso retribuito per effettuare visite mediche, esami ematochimici, esami strumentali e cure mediche frequenti è pari a un massimo di quarantotto ore annue, non computate nel periodo di comporta. Le ore di permesso

aggiuntive di cui al presente comma sono riconosciute secondo quanto riportato dal giustificativo dell'assenza dal lavoro redatto dall'ente che ha erogato la prestazione sanitaria. I tempi di viaggio da e per il luogo di cura erogante la prestazione sanitaria non sono conteggiati nel monte ore annuo di permessi.

2. Per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive di cui al comma 1:

a) nel settore privato, il datore di lavoro domanda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale;

b) nel settore pubblico, le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria.

#### 2.4. Tasso.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati affetti dalle malattie oncologiche, invalidanti o croniche individuate ai sensi dell'articolo 3, previa prescrizione da parte del proprio medico di medicina generale o medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata, possono fruire di ulteriori ore di permesso retribuito per visite, esami strumentali e cure mediche frequenti, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino a un aumento massimo di dieci ore annue.

#### 2.1. Menga.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le ore di permesso sono aumentate anche per il genitore *caregiver* del paziente minore di età affetto dalle medesime patologie individuate ai sensi dell'articolo 3.

#### 2.2. Elvira Savino, Zangrillo, Polverini.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nel caso in cui il paziente



sia minore di età, i permessi sono attribuiti ai genitori che li accompagnano alle visite di controllo.

**2.3.** Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Parolo.

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.*

**2.5.** De Lorenzo.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

*Art. 2-bis.*

*(Tutela dei diritti delle persone guarite da malattie oncologiche)*

1. In sede di stipulazione di contratti riferiti a operazioni e servizi bancari, finanziari o assicurativi, non possono essere richieste al consumatore informazioni concernenti il suo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse, quando siano trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.

2. L'impresa bancaria, finanziaria o assicurativa che stipula i contratti di cui al comma 1 non può richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo o accedere a banche di dati concernenti lo stato di salute del consumatore.

3. Trascorso il periodo di cui al comma 1, le informazioni relative a patologie oncologiche eventualmente fornite in sede di stipulazione dei contratti di cui al medesimo comma 1 non possono più essere considerate ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del consumatore.

4. Le imprese bancarie, finanziarie o assicurative in possesso di documenti contenenti le informazioni di cui al comma 3 li distruggono, previa comunicazione al consumatore.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, non possono essere applicati al consumatore limiti, costi e oneri aggiuntivi rispetto a

quelli ordinariamente applicati alla generalità dei consumatori.

6. Il consumatore che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 deve essere informato in modo esaustivo dagli operatori bancari, finanziari e assicurativi, in tutte le fasi della stipulazione del contratto, dei diritti derivanti dalle disposizioni della presente legge.

7. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce l'elenco delle patologie oncologiche per le quali si applicano termini diversi da quelli previsti dal comma 1, ovvero particolari requisiti terapeutici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle sue finalità.

8. Il Ministro della salute, con proprio decreto, aggiorna l'elenco di cui al comma 7 con cadenza biennale.

9. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, con proprie deliberazioni, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

10. I contratti bancari, finanziari o assicurativi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge in violazione del presente articolo sono nulli e l'operatore dell'impresa bancaria, finanziaria o assicurativa responsabile della stipulazione del contratto è punito con l'ammenda di 5.000 euro.

11. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

*« 4-bis.* Le indagini di cui al comma 4 attinenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età »;

*b)* all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo le parole: « familiare e sanitaria »

sono aggiunte le seguenti: « , nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4-bis, »;

c) all'articolo 57, comma 3, lettera a), dopo le parole: « la salute » sono aggiunte le seguenti: « , nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4-bis, ».

12. La competenza ai fini dell'applicazione del presente articolo è demandata al Garante per la protezione dei dati personali.

**2.01.** Trizzino.

### ART. 3.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### Art. 3.

*(Disposizioni applicative)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente norma sono richiamate nei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) del settore pubblico e privato in occasione di ogni rinnovo dei medesimi CCNL.

**3.7.** Tasso.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è predisposto l'elenco delle malattie oncologiche, invalidanti o croniche e sono altresì individuati i requisiti minimi in termini di condizioni cliniche, necessità di cure e percentuale di invalidità riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al cui sussistere si applicano le disposizioni della presente legge.

**3.1.** Menga.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Con decreto del Ministro della salute è predisposto l'elenco delle malattie invalidanti o croniche al cui sussistere si applicano i congedi e i permessi di cui agli

articoli 1 e 2. In caso di malattie oncologiche, le disposizioni della presente legge sono applicabili a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

**3.6.** Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Viscomi, Lacarra.

*Al comma 2, dopo le parole: della previdenza sociale aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione.,*

**3.2.** Menga.

*Al comma 2, sopprimere le parole: i limiti massimi, per persona e per datore di lavoro, di ore o giornate ammissibili al beneficio, differenziati in base alla malattia e alle esigenze terapeutiche.,*

**3.3.** Menga.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis. Per il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti, la disciplina attuativa dell'articolo 2 è fissata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione.*

*Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e con il Ministro per la pubblica amministrazione.*

**3.5.** Zangrillo, Polverini, Musella.

*Al comma 3, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione.,*

**3.4.** Menga.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

*Art. 3-bis.*

*(Periodo di comporta per assenze dovute ad endometriosi)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi di comporta previsti dalla normativa vigente, dai contratti

collettivi nazionali di lavoro, sono incrementati di una quota non inferiore al 30 per cento del totale in caso di assenza dovuta a endometriosi, aumentata al 50 per cento in caso di trattamento dell'infertilità determinata dall'endometriosi, certificato dal medico curante.

**3.01.** Spina, Polverini, Marrocco.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Testo unificato C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri.**

## PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

## ART. 1

*Al comma 2, sostituire le parole:* dall'azienda sanitaria locale competente per territorio *con le seguenti:* dal medico di medicina generale.

**1.3.** Menga.

*Al comma 2, dopo le parole:* medico specialista *aggiungere le seguenti:* operante in struttura pubblica o privata convenzionata.

**1.4.** Menga.

*Al comma 3, sostituire le parole:* duecentocinquanta giorni *con le seguenti:* trecento giorni.

**1.8.** Rizzetto.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Decorso il termine del congedo di cui al comma 1, il lavoratore dipendente ha, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, accesso prioritario alla modalità agile, ove possibile, ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81.

**1.6.** (Nuova formulazione) Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Viscomi, Lacarra.

## ART. 2.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati affetti dalle malattie oncologiche,

invalidanti o croniche individuate ai sensi dell'articolo 3, previa prescrizione da parte del proprio medico di medicina generale o medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata, possono fruire di ulteriori ore di permesso retribuito per visite, esami strumentali e cure mediche frequenti, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino a un aumento massimo di dieci ore annue.

**2.1.** Menga.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nel caso in cui il paziente sia minore di età, i permessi sono attribuiti ai genitori che li accompagnano alle visite di controllo.

**\* 2.2.** (Nuova formulazione) Elvira Savino, Zangrillo, Polverini.**\* 2.3.** Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Parolo.

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.

**2.5.** De Lorenzo.

## ART. 3.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai casi di malattie oncologiche

dalla data della sua entrata in vigore. L'elenco delle malattie invalidanti o croniche al cui sussistere sono riconosciuti i congedi e i permessi di cui agli articoli 1 e 2 è formato con decreto del Ministro della Salute.

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.*

**3.6.** *(Nuova formulazione)* Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Viscomi, Lacarra.



## ALLEGATO 3

**Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.  
C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B.****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B, recante: Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato;

considerato che il provvedimento è volto all'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (*ITS Academy*), al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile;

ricordato che ai percorsi di istruzione offerti dagli *ITS Academy* possono accedere i giovani e gli adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge n. 144 del 1999, della durata di almeno 800 ore;

segnalato che, tra i compiti degli *ITS Academy*, dettati dall'articolo 2, vi è anche il sostegno alle politiche attive del lavoro, soprattutto in relazione alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, anche attraverso la promozione di organici raccordi con la formazione continua dei lavoratori nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita;

rilevata, all'articolo 4, comma 9, l'applicazione ai percorsi di istruzione e formazione delle Fondazioni *ITS Academy* delle disposizioni del decreto legislativo n. 184

del 1997, con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati;

osservato che l'articolo 5, comma 2, individua gli *standard* minimi dei percorsi formativi degli *ITS Academy*, alla cui conclusione è rilasciato un diploma, rispettivamente, di specializzazione per le tecnologie applicate e di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, che costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi;

apprezzata la previsione che, tra gli *standard* minimi dei percorsi formativi, vi è la possibilità di partecipazione facilitata degli adulti occupati (articolo 5, comma 3, lettera c), nonché, tra gli *standard* organizzativi minimi, la previsione della possibilità, per i lavoratori occupati, di distribuire il monte ore complessivo in modo da tenere conto degli impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento (articolo 5, comma 4, lettera b);

considerato che i docenti dei percorsi di formazione, sulla base di contratti di lavoro autonomo, di cui all'articolo 2222 del codice civile, sono selezionati, per almeno il 50 per cento, tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, ivi compresi i centri di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'*ITS Academy*;

segnalato che, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, gli *ITS Academy* sono autorizzati svolgere le attività di intermediazione di manodopera, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili, nei relativi

siti *internet* istituzionali, i *curricula* dei propri studenti dalla data di immatricolazione almeno fino al dodicesimo mese successivo alla data del conseguimento del diploma;

rilevato che, nel raccordo tra il sistema universitario, gli *ITS Academy* e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ai fini di una rapida transizione dei giovani nel mondo del lavoro, realizzato attraverso patti federativi, come disciplinati dall'articolo 8, si possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e col-

locati in cassa integrazione guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate;

apprezzato, all'articolo 9, il coinvolgimento delle parti sociali nel processo di costituzione degli *ITS Academy* sul territorio, nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 4

**DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo.****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2022, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

considerata l'ampiezza degli ambiti di intervento del provvedimento, che consta di cinquantanove articoli, suddivisi in due Titoli e cinque Capi, e di quattro Allegati;

rilevato che l'articolo 22 dispone l'aumento al 70 per cento e al 50 per cento delle aliquote del credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, introdotto dall'articolo 1, comma 211, della legge n. 160 del 2019 nell'ambito del Piano Transizione 4.0, subordinato alla qualificazione dei soggetti che erogano la formazione, individuati da un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, e alla certificazione dei risultati secondo modalità stabilite con il medesimo decreto;

richiamata, all'articolo 25, l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di una segreteria tecnica, coordinata da un dirigente di livello generale e composta dal personale in servizio presso il medesimo Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica con la finalità di potenziare l'attività di attrazione degli investimenti esteri;

rilevato che l'articolo 28 riconosce, per gli anni 2022-2028, un contributo com-

pletivo di 290 milioni di euro alle università che promuovono la stipula di Patti territoriali per l'alta formazione per le imprese con imprese, enti o istituzioni di ricerca pubblici o privati, con altre università, pubbliche amministrazioni e società pubbliche, finalizzati a promuovere e migliorare l'offerta formativa, anche attraverso l'integrazione con le correlate attività di ricerca e innovazione;

considerato che gli articoli 31, 32 e 33 prevedono l'erogazione di indennità *una tantum* a sostegno del potere d'acquisto, rispettivamente, dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e dei lavoratori autonomi;

osservato che, nelle more del completo espletamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego, l'articolo 34 dispone che ANPAL servizi S.p.A. ricontrattualizzi i cosiddetti *navigator* che abbiano un incarico di collaborazione attivo alla data del 30 aprile 2022 e terminato alla medesima data, alle medesime condizioni e per un periodo di due mesi a decorrere dal 1° giugno 2022, oltre che per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica connesse al Reddito di cittadinanza, anche per quelle connesse all'attuazione del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), nell'ambito della Missione 5, Componente 1, del PNRR;

richiamata, all'articolo 51, commi 1 e 3, la possibilità per il Ministero della cultura – Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio sia di rinnovare, per un massimo di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, i 452 incarichi già autorizzati riguardanti figure professionali specializzati e assistenti tecnici sia di conferire ulteriori cento nuovi incarichi,

alla luce del considerevole carico di lavoro cui gli uffici periferici del Ministero devono fare fronte ai fini dell'attuazione degli interventi del PNRR e del PNIEC, nonché di integrare la Segreteria tecnica istituita presso la Soprintendenza speciale per il PNRR di ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale con incarichi di durata massima di trentasei mesi;

considerato che il medesimo articolo 51, in deroga al termine di durata biennale previsto dalla normativa vigente, proroga di due anni la validità delle graduatorie del concorso per il reclutamento di tredici unità

di personale dirigenziale di seconda fascia da inquadrare nel ruolo speciale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per garantire la gestione di ulteriori imprevedibili emergenze, visto che attualmente il personale della Protezione civile è impegnato a fare fronte, oltre che alle emergenze nazionali, anche alle esigenze che si sono determinate fuori dal territorio nazionale a causa della guerra in Ucraina,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 5

**5-07891 Ciprini: Sull'assegno unico per i figli a carico.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'onorevole per aver sollevato questo quesito.

L'introduzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico ha costituito un vero e proprio cambio di visione nelle politiche per la famiglia.

Abbiamo infatti superato la disciplina previgente, che era frammentata e disomogenea, concentrando le risorse in un unico istituto onnicomprensivo, che è in grado di sostenere le famiglie e l'occupazione, a partire da quella femminile.

Per quanto riguarda la spettanza del beneficio agli impiegati del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio presso la rete diplomatico-consolare, è necessario preliminarmente precisare che l'attuale quadro normativo ha previsto criteri dettagliati ai fini del riconoscimento dell'assegno.

L'articolo 3, comma primo, del decreto legislativo n. 230 del 2021 prevede il riconoscimento dell'assegno a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno.

Per questo motivo, a legislazione vigente, i dipendenti a contratto, in servizio presso la rete estera del Ministero degli affari esteri, stante la residenza all'estero, non possono accedere alla misura, né risulta possibile, ai fini del riconoscimento del beneficio, considerare la residenza fiscale in luogo di quella anagrafica.

In relazione al requisito della residenza, faccio presente che esso è stato individuato dalla legge delega n. 46 del 2021.

Infine, i criteri oggettivi per individuare la composizione del nucleo familiare e determinare l'ammontare dell'assegno unico sono basati sull'ISEE, la cui certificazione, riferendosi alla famiglia anagrafica, è riser-

vata ai soggetti residenti in Italia, risultando inapplicabile ai nuclei familiari residenti all'estero.

Ciò detto, comprendo le problematiche che conseguono dall'applicazione della norma e condivido con l'onorevole interrogante che non può essere sottaciuto il legittimo affidamento esistente da parte dei genitori con figli impiegati presso le rappresentanze diplomatico-consolari all'estero, i quali, prima della novella introdotta, beneficiavano delle misure.

Considerato che non possono essere intaccati l'impianto complessivo, i principi e i criteri posti dalla legge delega, il Governo ha portato avanti lo studio di misure speciali alternative, che, preferibilmente attraverso la normativa di settore applicabile alla specifica categoria, da un lato, consentano al personale interessato di mantenere l'importo dei benefici già in godimento fino al 28 febbraio 2022, e, dall'altro, individuino uno strumento *ad hoc* per assicurare un'adeguata considerazione dei carichi di famiglia.

Più specificamente, al fine di sanare la situazione evidenziata nell'atto di sindacato ispettivo, segnalo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale insieme al Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno già provveduto a elaborare una proposta emendativa dell'articolo 157-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, da inserire in un prossimo veicolo normativo, che prevede l'istituzione di una nuova forma di sostegno al nucleo familiare per gli impiegati di nuova assunzione e, contestualmente, salvaguarda i diritti acquisiti dei percettori dell'assegno per il nucleo familiare alla data del 28 febbraio 2022, con gli stessi presupposti e benefici previsti dalla normativa previgente in materia.



Confido che in tempi brevi potrà essere risolta la problematica in oggetto e ripristinati i diritti economici del degli impiegati e del personale a contratto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che prestano servizio presso la rete diplomatico-consolare con residenza all'estero.

## ALLEGATO 6

**5-08172 Legnaioli: Sul lavoro nero in Toscana.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti pongono quesiti sulle azioni di prevenzione e contrasto al lavoro sommerso, nonché a tutte le forme di lavoro irregolare che incidono sui diritti dei lavoratori, con particolare riferimento alla Toscana.

Per contrastare il fenomeno dello sfruttamento lavorativo, anche le regioni possono farsi parte attiva nel contrasto a tale fenomeno. La regione Toscana ha aderito alla manifestazione d'interesse del Ministero del lavoro per la presentazione di proposte progettuali volte al contrasto del lavoro sommerso.

A livello nazionale, per arginare e combattere il lavoro irregolare si è reso necessario rafforzare le attività di vigilanza e controllo e repressione e per questo il Governo ha potenziato le competenze, in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l'organico dell'ispettorato nazionale del lavoro.

Il Governo ha attribuito un'assoluta priorità alle azioni di contrasto e di prevenzione di questo annoso fenomeno nella consapevolezza che l'elusione della normativa lavoristica non solo comprime le tutele retributive e previdenziali, ma anche quelle relative alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, determinando conseguenze nefaste anche dal punto di vista economico e produttivo, creando una disparità concorrenziale tra le aziende virtuose e quelle inadempienti.

In via generale, il tema della regolare costituzione dei rapporti di lavoro non può essere disgiunto nemmeno da quello della sicurezza, rappresentandone una precondizione necessaria. Il lavoro irregolare, come noto, è per definizione un lavoro insicuro che priva il lavoratore di fondamentali tutele alla integrità psicofisica. Non si fa riferimento al solo lavoro nero, in cui il lavoratore è privato delle elementari regole

di sicurezza (formazione, dispositivi di protezione individuale, eccetera) ma anche al lavoro meramente irregolare, in quanto al non rispetto dei limiti all'orario di lavoro, le esternalizzazioni illecite e in generale tutte le irregolarità espressive di *dumping* contrattuale, hanno effetti diretti sull'abbattimento delle tutele e dei livelli di sicurezza dei lavoratori.

Nel PNRR è stata prevista l'adozione di un Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso che è volto a intervenire nei molteplici settori produttivi interessati dal lavoro nero. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha adottato con tempestività le prime misure di attuazione del PNRR.

Il 28 febbraio scorso è stato istituito il Tavolo tecnico per l'elaborazione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, che sarà elaborato nel suo insieme entro il 15 ottobre 2022 e attuato entro la fine dell'anno corrente.

Con il decreto-legge n. 36, recante ulteriori disposizioni di attuazione del PNRR, è stato istituito il Portale unico del contrasto al lavoro sommerso.

Al fine di un'efficace programmazione dell'attività ispettiva nonché del monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza sulle violazioni in materia di lavoro sommerso, nonché in materia di lavoro e legislazione sociale, confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro, che sostituisce ed integra le banche dati esistenti.

L'obiettivo è quello di realizzare un'azione di contrasto dei fenomeni di *dumping* contrattuale, di evasione e di elusione contributiva, di lavoro irregolare, di sommini-

strazione abusiva di manodopera, che possa contribuire a un'effettiva tutela dei lavoratori, sia riguardo il profilo retributivo e contributivo, sia riguardo quello della sicurezza.

Per quanto riguarda specificamente i cosiddetti « falsi *part-time* », voglio sottolineare che l'attività di vigilanza dell'INL è preordinata a far emergere le diverse forme di sfruttamento lavorativo, la mancata applicazione dei contratti collettivi e le fattispecie di violazione degli obblighi in materia previdenziale ed assicurativa.

I controlli ispettivi sono normalmente indirizzati anche nei confronti dell'utilizzo improprio di forme contrattuali atipiche o flessibili – tra i quali i contratti *part-time* – che possono presentare, nei diversi contesti merceologici e territoriali, rilevanti profili di criticità, siccome spesso connessi a fenomeni di elusione contributiva per mascherare veri e propri rapporti di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato.

Prosegue per tutto il 2022 la pianificazione e realizzazione delle verifiche ispettive per l'accertamento della illegittima fruizione delle prestazioni previdenziali derivante dall'instaurazione di rapporti di lavoro fittizi, con la conseguente consumazione di fattispecie di reato ed il frequente coinvolgimento, oltre che dei lavoratori e dei

datori di lavoro, anche di vere e proprie organizzazioni criminali, diffuse soprattutto in alcuni ambiti produttivi e, in particolare, nel settore agricolo, in cui la programmazione dei controlli ispettivi potrà essere supportata efficacemente dalla individuazione di specifiche situazioni « sintomatiche ». Essendo tali condotte illecite finalizzate al conseguimento di indebiti benefici economici a carico dell'INPS (quali l'indennità di disoccupazione, di malattia e di maternità), una volta accertata la natura fittizia del rapporto di lavoro, l'Istituto provvederà al disconoscimento delle stesse prestazioni lavorative ai fini della tutela previdenziale.

Concludo, pertanto, ribadendo il massimo impegno del Ministero del lavoro nell'attività di contrasto la lavoro sommerso, senza dimenticare che è altrettanto necessario però affiancare, all'azione repressiva e di controllo, interventi e misure che favoriscono, anche in un'ottica incentivante, il dialogo e la collaborazione con le imprese e gli operatori di settore. Si tratta di un percorso avviato che deve proseguire con determinazione, nella consapevolezza che la regolarità contrattuale e contributiva è presupposto di una crescita economica sana e di uno sviluppo sostenibile.

## ALLEGATO 7

**5-08284 Mura: Sul caso di una lavoratrice dell'ospedale Brotzu di Cagliari.****TESTO DELLA RISPOSTA**

I fatti riportati nell'atto di sindacato ispettivo pongono in rilievo il tema dei diritti delle lavoratrici madri e la difficile conciliazione tra i tempi di vita e quelli di lavoro.

Il nostro ordinamento prevede già degli strumenti utili a favorire la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, che necessitano certamente di rafforzamento e implementazione.

Una rilevante misura di conciliazione è ad esempio quella prevista dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo n. 81 del 2015, consistente nella possibilità per il lavoratore di chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale – o entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del citato decreto legislativo n. 151 del 2001 – la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. L'eventuale rifiuto del datore di lavoro di procedere alla trasformazione del contratto, con conseguenti dimissioni del lavoratore, potrebbe essere valutato, in sede giudiziale come condotta discriminatoria ai sensi del decreto legislativo n. 198 del 2006 (cosiddetto Codice delle pari opportunità tra uomo e donna). In proposito, si segnala che l'articolo 25 del decreto legislativo n. 198 del 2006 (come modificato dall'articolo 2 della legge n. 162 del 2021) ha incluso tra gli atti che costituiscono una discriminazione indiretta anche quelli « di natura organizzativa o incidenti sull'orario di lavoro » qualora mettano o possano mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso.

Occorre, peraltro, considerare che tra i doveri del datore di lavoro rientra anche l'adozione di un comportamento incentrato

sui principi di lealtà e di buona fede. In quest'ottica, il rifiuto immotivato di stabilire un turno di lavoro compatibile con le esigenze di conciliazione familiare di una lavoratrice madre, come nel caso prospettato dall'interrogante, si porrebbe in contrasto innanzitutto con il dettato costituzionale che, all'articolo 31, afferma che la Repubblica « protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo » e, all'articolo 37, comma 1, statuisce tra l'altro che: « Le condizioni di lavoro devono consentire » alla donna lavoratrice « l'adempimento della sua essenziale funzione familiare (...) ».

Il comportamento in oggetto lede altresì i principi del diritto comunitario affermati dalla direttiva 2019/1158 che sta per essere recepita nel nostro ordinamento con un decreto legislativo in via di pubblicazione e che intende rafforzare le tutele esistenti a livello nazionale in favore dei lavoratori che siano genitori e/o prestatori di assistenza.

La vicenda oggetto del presente atto di sindacato ispettivo verrà segnalata – d'intesa con la Consigliera nazionale di parità – alla Consigliera di parità territorialmente competente al fine dell'adozione di ogni utile provvedimento per salvaguardare la lavoratrice in questione. Infatti, per i casi di discriminazione individuale indiretta, gli articoli 36 e seguenti del decreto legislativo n. 198 del 2006 prevedono che colui che subisce una discriminazione, oltre ad avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile, anche tramite la consigliera o il consigliere di parità della città metropolitana, della provincia (ente di area vasta) o regionale territorialmente competente. Le

consigliere o i consiglieri di parità competenti per territorio, su delega dell'interessato, possono ricorrere, anche con procedura d'urgenza, innanzi al tribunale competente ovvero intervenire nei giudizi già promossi dallo stesso.

Cionondimeno, l'Ispettorato nazionale del lavoro assicurerà adeguata attenzione ai fatti ed alle questioni esposte nell'interrogazione parlamentare.

L'attività istituzionale dell'Ispettorato del lavoro è finalizzata, infatti, a realizzare una concreta tutela della genitorialità nei confronti di lavoratori potenzialmente esposti ad eventuali abusi o indebite pressioni datoriali mirate alla cessazione del rapporto di lavoro nel delicato periodo della gravidanza e della prima infanzia dei figli.

Al riguardo, voglio comunicare alcuni dati d'interesse sui temi denunciati.

Nel corso del biennio 2020-2021 sono stati effettuati 554 interventi da parte dell'Ispettorato del lavoro a tutela di lavoratrici adottando specifici provvedimenti amministrativi e sanzionatori volti ad assicurare la tutela, fisica ed economica, di gestanti e lavoratrici madri e le pari opportunità tra uomini e donne in materia di lavoro.

Nel corso dell'anno 2021, inoltre, sono state presentate agli Uffici territoriali 52.436 (di cui 48.707 presso gli uffici afferenti all'INL) richieste di convalida di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro da parte lavoratrici madri/lavoratori padri nei primi tre anni di vita dei figli.

Questi dati sono significativi e inducono a proseguire nell'azione avviata dal Governo per il potenziamento dell'attività di controllo svolta dall'Ispettorato del lavoro. Altrettanto importante è intervenire con politiche di *welfare* volte a conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un'ef-

fettiva parità di genere, sia di ambito lavorativo sia familiare. Proprio quest'ultimo è l'obiettivo principale del citato decreto legislativo di recepimento della direttiva 2019/1158 UE (*Work life Balance*) relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, con il quale vengono apportate modifiche al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 151 del 2001.

In particolare, sono stati previsti tre mesi aggiuntivi di congedo parentale coperti da un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, fruibili alternativamente dai genitori per la cura di ciascun figlio, fino al compimento del dodicesimo anno di vita dello stesso. Pertanto – una volta entrato in vigore tale decreto legislativo – i mesi di congedo parentale coperti da indennità risultano aumentati complessivamente da sei a nove con un'elevazione del limite di età del bambino entro cui l'istituto è fruibile. Inoltre, il nuovo comma 5 dell'articolo 34 del predetto decreto legislativo stabilisce che « I periodi di congedo parentale sono confutati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva ».

Concludo sottolineando l'importanza del tema affrontato e che certamente occorre continuare con costanza nell'attuazione di misure efficaci e mirate che permettano di adeguare le esigenze della genitorialità con l'ingresso o la permanenza nel mondo del lavoro e fare in modo che vengano individuate in maggiore misura soluzioni organizzative tutelate giuridicamente che non pregiudichino la conciliazione del diritto alla maternità con il diritto al lavoro.



## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	382
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	390
Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo. C. 3625 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite VII e XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	384
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	391
DL 50/2022 Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	385
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	392

##### SEDE REFERENTE:

Introduzione sperimentale del metodo del <i>budget</i> di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati. C. 1752 D'Arrando ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..	385
ALLEGATO 4 ( <i>Proposte emendative</i> ) .....	393

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte COM(2021)645 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022. Doc. LXXXVI, n. 5.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri ». 14441/21 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	386
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	389

##### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza della vicepresidente Michela ROSTAN.

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.**

**C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.** (Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuseppe PAOLIN (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere alla VII Commissione (Cultura) sul disegno di legge A.C. 544-B, recante Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. Il provvedimento, di iniziativa parlamentare, è stato approvato dalla Camera in prima lettura il 20 luglio 2021. Il Senato lo ha approvato, con modificazioni, il 25 maggio 2022.

Il provvedimento in esame introduce una disciplina legislativa per gli Istituti tecnici superiori (ITS), sino a oggi disciplinati da una fonte di rango secondario. L'intervento normativo proposto interviene sul segmento formativo terziario post diploma, di durata biennale (o triennale, secondo quanto disposto dal presente progetto di legge), che punta sulla specializzazione tecnica da assicurare in sinergia, fra l'altro, con il mondo imprenditoriale e con il sistema universitario.

Per quanto concerne le parti del provvedimento che possono assumere qualche rilievo per la XII Commissione, in particolare in relazione alle modifiche apportate dal Senato, segnala l'articolo 2. Ricorda che il testo approvato alla Camera identificava la priorità strategica degli ITS, nel primo quinquennio di applicazione della legge, nella formazione professionalizzante di tecnici superiori, finalizzata a soddisfare i fabbisogni formativi indotti dalla realizzazione dei piani di intervento previsti dal PNRR, con particolare riferimento alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali nell'ambito, tra gli altri, sanitario. Il Senato, intervenendo sull'articolo in esame, ha soppresso il legame tra l'obiettivo attribuito agli ITS e la fase congiunturale di realizzazione dei piani di intervento previsti dal PNRR, eliminando sia il riferimento esplicito a questi ultimi sia quello che ne limitava gli effetti al solo primo quinquennio di applicazione, conferendo alla disposizione, conseguentemente, una valenza strutturale.

L'articolo 3 reca norme generali sull'identità degli ITS Academy, sancendo che

essi debbano fare riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate con decreto del Ministro dell'istruzione (previo parere delle competenti Commissioni parlamentari). Nell'individuazione delle specifiche aree tecnologiche e degli eventuali ambiti in cui esse si articolano, il decreto in questione tiene conto delle principali sfide attuali e delle correnti linee di sviluppo economico, con particolare attenzione, tra l'altro, alle nuove tecnologie della vita e ai servizi rivolti agli enti senza fine di lucro.

Fa presente che all'articolo 4, recante il regime giuridico degli ITS Academy, il Senato ha, tra l'altro, modificato la lettera *d*) del comma 2 inserendo, tra i possibili soggetti fondatori delle fondazioni ITS Academy, anche gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (IRCCS) – oggetto della riforma approvata in prima lettura dalla Camera – o gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (tra cui, si ricorda, figura anche l'Istituto superiore di sanità), operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy. Peraltro, il Senato ha introdotto nel testo del medesimo articolo 4 anche un nuovo comma 6, che istituisce, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate.

L'articolo 10 istituisce il Comitato nazionale ITS Academy per l'istruzione tecnologica superiore, con compiti di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle fondazioni ITS Academy, al fine di raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro. Il Comitato nazionale è composto da dodici membri, tra i quali uno indicato dal Ministero della salute.

In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Elena CARNEVALI (PD) preannuncia il voto favorevole dei deputati del Partito Democratico sulla proposta di parere, ribadendo la valenza del provvedimento all'esame della Commissione. Rileva che sinora non si è tenuto nella dovuta considerazione il ruolo che gli ITS possono svolgere nella formazione relativa a posti di alta specializzazione rispetto ai quali vi è un forte bisogno nella realtà produttiva del Paese.

Evidenzia come nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento siano stati apportati alcuni correttivi, in particolare per quanto riguarda l'innovazione tecnologica e la messa sistema con il mondo accademico.

Esprime, pertanto, l'auspicio che possa giungere in tempi rapidi a compimento un percorso intrapreso con il pieno sostegno del suo gruppo e con la convergenza di tutte le forze politiche, dichiarandosi orgogliosa per il raggiungimento di questo risultato.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo.**

**C. 3625 Governo, approvato dal Senato, e abb.**

(Parere alle Commissioni riunite VII e XI).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Michela ROSTAN, *presidente e relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro) sul testo del disegno di legge A.C. 3625, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, approvato dal Senato in data 18 maggio 2022.

Fa presente che il disegno di legge si compone di 12 articoli. Il testo, d'iniziativa governativa, è stato oggetto di un significativo ampliamento nel corso dell'esame parlamentare. In origine, infatti, esso consisteva di quattro articoli, sostanzialmente

coincidenti con gli attuali articoli 2 (recante la delega per la riforma del settore dello spettacolo, nonché delle forme di sostegno e tutela dei lavoratori di settore), 3 (istitutivo del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo), 5 (sull'osservatorio dello spettacolo) e 8 (sul portale INPS e i servizi per i lavoratori dello spettacolo), tutti peraltro interessati da modifiche, in taluni casi piuttosto penetranti, in sede parlamentare. Su questo impianto sono state poi innestate le altre previsioni, riguardanti sia la complessiva *governance* del settore che i profili di più stretta attinenza lavoristica, previdenziale e assistenziale: le modifiche all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, che già attualmente delinea i principi della materia, con l'obiettivo di rimodulare la cornice normativa di riferimento (articolo 1); la disciplina della professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo (articolo 4); l'istituzione del sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo (articolo 6) e degli osservatori regionali dello spettacolo (articolo 7); l'istituzione del tavolo permanente per lo spettacolo (articolo 9); la determinazione dell'importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali (articolo 10); la previsione di tirocini formativi e di orientamento per giovani diplomati presso istituti professionali (articolo 11); gli interventi relativi al fondo unico per lo spettacolo (articolo 12).

Per quanto riguarda le disposizioni di specifico interesse della XII Commissione, si limita a segnalare l'articolo 10, che eleva da 100 euro a 120 euro il limite massimo di importo giornaliero per la contribuzione e la base di calcolo relative ai trattamenti di malattia e di maternità o di paternità (ivi compresi quelli per congedo parentale) dei lavoratori dello spettacolo, dipendenti o autonomi, a tempo determinato (iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo); l'incremento in esame decorre dal 1° luglio 2022.

Segnala, inoltre, l'articolo 12, che integra i criteri di riparto del Fondo unico per lo spettacolo, al fine di promuovere l'equi-

librio di genere e l'impiego nelle rappresentazioni liriche di giovani talenti italiani.

Per quanto concerne gli altri articoli del disegno di legge in esame, il cui contenuto è già stato sinteticamente descritto, non ravvisa la presenza di disposizioni che afferiscano a materia di competenza della XII Commissione.

Pertanto, in considerazione delle competenze molto limitate della XII Commissione, ritenendo condivisibili le finalità perseguite dal provvedimento in oggetto, anche alla luce delle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare, propone di esprimere su di esso un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**DL 50/2022 Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.**

**C. 3614 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 giugno 2022.

Michela ROSTAN, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri, il relatore, deputato Bagnasco ha svolto la relazione.

Non essendoci richieste di intervenire, invita relatore ad illustrare la proposta di parere che ha predisposto.

Roberto BAGNASCO (FI), *relatore*, alla luce delle considerazioni svolte nella seduta precedente, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza della vicepresidente Michela ROSTAN.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Introduzione sperimentale del metodo del *budget* di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati.**

**C. 1752 D'Arrando.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 17 giugno 2021.

Michela ROSTAN, *presidente*, ricorda che alle ore 14 di lunedì 6 giugno 2022 è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite alla proposta di legge in titolo. Avverte che ne sono state presentate circa 150 (*vedi allegato 4*).

Chiede, quindi, se vi siano interventi sul complesso delle proposte emendative presentate.

Lisa NOJA (IV), nell'evidenziare l'importanza del tema oggetto della proposta di legge in discussione, che persegue un obiettivo comune a tutte le forze politiche, sottolinea che occorre un aggiornamento del suo contenuto rispetto a un contesto mutato dopo la pandemia di COVID-19, in un quadro legislativo che vede in fase di attuazione la riforma della medicina territoriale, con le risorse del PNRR, e la delega sulla disabilità.

Occorre, a suo avviso, analizzare attentamente tutte le proposte emendative presentate con l'obiettivo di inserire l'intervento legislativo all'interno della nuova situazione che si è determinata, ritenendo doveroso chiarire che la presentazione di emendamenti da parte del suo gruppo è avvenuta con spirito costruttivo.

Celeste D'ARRANDO (M5S), intervenendo da remoto, si associa alle considerazioni svolte dalla collega Noja rispetto

alle modifiche del contesto in cui si inserisce la proposta di legge in esame, segnalando che anche per questo motivo il Movimento 5 Stelle ha presentato numerose proposte emendative, in molti casi analoghe a quelle di altri gruppi, anche raccogliendo le sollecitazioni provenienti dalle audizioni svolte.

Ricorda che gli emendamenti presentati riguardano, tra l'altro, il superamento della previsione di una fase sperimentale e l'introduzione di un progetto personalizzato di più ampio respiro. Altre proposte emendative derivano da richieste avanzate dalla Conferenza delle regioni.

Nel concordare sull'opportunità di proseguire nell'esame del provvedimento tenendo conto del processo in atto per quanto riguarda la riforma della sanità territoriale e degli interventi a sostegno delle persone con disabilità, si dichiara certa della possibilità di effettuare un confronto proficuo con tutte le forze politiche.

Fabiola BOLOGNA (MISTO-VI-ICT), intervenendo da remoto, si unisce alle riflessioni svolte dalle colleghe, ribadendo che occorre avere ben presenti gli interventi in atto per quanto concerne la sanità territoriale e la disabilità. Segnala, inoltre, di avere presentato alcuni emendamenti relativi all'utilizzo dei termini nel testo dell'articolo, al fine di consentire la massima chiarezza nell'applicazione della normativa che si vuole introdurre.

Michela ROSTAN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza della vicepresidente Michela ROSTAN*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte.**  
**COM(2021)645 final.**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022.**  
**Doc. LXXXVI, n. 5.**

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri ».**  
**14441/21.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame congiunto e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Michela ROSTAN, *presidente*, ricorda che la Commissione avvia l'esame congiunto, per le parti di competenza, del Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte (COM(2021)645 final), della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5) e del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (14441/21).

Ricorda che l'esame sugli atti all'ordine del giorno dovrà concludersi con l'approvazione di un parere che verrà trasmesso alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e con la nomina del relatore che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della XIV Commissione, la quale concluderà l'esame con l'approvazione di una relazione per l'Assemblea.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Ianaro, per lo svolgimento della relazione.

Angela IANARO (PD), *relatrice*, fa presente che i documenti di cui la Commissione avvia l'esame sono molto articolati



ma tra loro fortemente interconnessi, al punto da consentire lo svolgimento di una relazione unitaria, partendo dai contenuti della Relazione programmatica relativa alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno in corso.

Nella premessa, la Relazione pone innanzitutto in evidenza che nel 2021 l'Unione europea ha inteso agire senza divisioni e, grazie a questo, ha compiuto grandi passi avanti, raggiungendo traguardi nuovi, dalla campagna di vaccinazione al *Next Generation EU*. Vi si afferma quindi che lo stesso metodo di « azione unitaria, coraggiosa ed efficace » dovrà ora essere rinnovato per affrontare le sfide poste dalla guerra in Ucraina e per continuare a riformare l'Unione europea nella direzione di un « federalismo pragmatico ed ideale », anche sulla base delle proposte formulate nel contesto della Conferenza sul futuro dell'Europa; tra queste ultime, si segnala quella riguardante la costruzione di una vera « Unione europea della salute », sulla base dell'esperienza maturata con la pandemia da COVID-19. La Relazione programmatica indica quindi le misure e le iniziative che il Governo intende intraprendere, nel quadro degli obiettivi strategici fondamentali indicati nella Dichiarazione comune delle istituzioni dell'Unione sulle priorità legislative dell'UE per il 2022.

Per quanto riguarda gli obiettivi strategici del Programma di lavoro della Commissione per il 2022 (COM(2021)645 final), si indicano di seguito le linee di azione prioritarie – indicate dalla Relazione in oggetto – che coinvolgono le materie di competenza della XII Commissione.

La Relazione pone in evidenza che la digitalizzazione riguarderà tanto i settori più strettamente connessi alla vita economica e produttiva quanto quelli sociali, fra cui in particolare, anche con riferimento alle esigenze emerse con la crisi pandemica, la sanità. I progetti contemplati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – in materia di Fascicolo sanitario elettronico (FSE), analisi dei dati e telemedicina – sono progetti pluriennali; per essi saranno realizzate le attività preliminari, che dovrebbero consentire lo svolgimento

delle attività successive. Riguardo al profilo delle cure transfrontaliere, la Relazione afferma che proseguirà l'attuazione del progetto « *Deployment of generic cross border ehealth services in Italy* », con la messa in esercizio (prevista per il primo semestre del 2023) dell'infrastruttura nazionale connessa al *National Contact Point for eHealth* (NCPeH), la quale permetterà ai cittadini dei Paesi dell'Unione di utilizzare in Italia le prescrizioni mediche elettroniche dei loro Paesi e ai medici italiani che li abbiano in cura di richiedere il Patient Summary – ovvero il profilo sanitario sintetico, estratto dal Fascicolo sanitario elettronico del paziente. La Relazione ricorda inoltre che si provvederà al rafforzamento del sistema EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information – Scambio elettronico di informazioni previdenziali), per lo scambio a livello europeo di dati amministrativi, relativi anche all'erogazione delle cure all'estero.

Sempre con riferimento ai sistemi informativi, la Relazione afferma che, nell'ambito dell'attuazione del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023), si avvierà lo sviluppo di: « sistemi di allerta rapida che possano identificare eventi inusuali/inattesi rispetto all'andamento atteso stagionale dell'influenza »; « sistemi informativi dedicati per il monitoraggio della domanda di servizi sanitari »; « un adeguato sistema di comunicazione e gestione delle informazioni per la distribuzione dei vaccini fra il Governo centrale e gli enti locali ».

Il Governo prevede inoltre una serie di investimenti infrastrutturali nell'ambito dell'edilizia e della digitalizzazione delle strutture sanitarie pubbliche. In particolare, si intendono perseguire i seguenti obiettivi: 1) ammodernare il parco tecnologico e digitale ospedaliero (componente 2 – Investimento 1.1 della missione n. 6 – missione salute – del PNRR) attraverso la sostituzione di apparecchiature ad alto contenuto tecnologico con un grado di vetustà superiore a cinque anni, la realizzazione di interventi finalizzati al potenziamento del livello di digitalizzazione delle strutture ospe-

daliere sede di dipartimento di emergenza e accettazione (DEA) di primo e secondo livello, il rafforzamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) – attraverso l’ampliamento e la ristrutturazione della dotazione esistente di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva –, l’ammodernamento delle sedi di pronto soccorso e l’incremento del numero di ambulanze; 2) rendere gli ospedali luoghi sicuri e sostenibili (componente 2 – Investimento 1.2 della suddetta missione del PNRR), attraverso interventi di adeguamento alle normative antisismiche.

Il Governo prevede anche di rafforzare le competenze digitali dei professionisti che operano nel SSN, garantendo, entro l’anno 2026, 4.500 unità di personale formate. A tal fine, sono contemplati nell’ambito del PNRR 18 milioni di euro.

In via generale, si prevede il miglioramento dell’accessibilità ai servizi e alle prestazioni del SSN nonché della sua resilienza, in una logica di sostenibilità a medio e lungo termine. In particolare, la Relazione colloca nel primo semestre 2022 l’adozione del decreto ministeriale di riforma dell’organizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale.

In merito alle politiche di tutela dei consumatori, sarà posto in essere un coordinamento fra il Governo e le regioni per definire un piano di controlli dei prodotti che vengano posti in vendita come disinfettanti senza il rispetto della relativa normativa (il Regolamento (UE) 528/2012, sull’uso dei biocidi).

Nell’ambito degli interventi intesi, secondo la definizione della Commissione europea, alla promozione dello stile di vita europeo, la Relazione fa menzione dell’Unione europea della salute. In tale ambito, si afferma che « il Governo assumerà la guida del partenariato europeo che coinvolgerà la Commissione europea e i Ministeri della salute dei Paesi membri dell’Unione e associati al fine di supportare la produzione di evidenze scientifiche che rispondano alle sfide di sostenibilità dei sistemi e di risposta ai bisogni dei cittadini ».

Riguardo al conflitto in Ucraina, il Governo – ricorda la Relazione – si è attivato

per garantire assistenza sanitaria ai profughi di guerra, in linea con l’articolo 32 della Costituzione, il quale prevede la tutela della salute come diritto fondamentale.

Sul fronte delle politiche sociali, nella Relazione il Governo preannuncia la propria intenzione di proseguire nell’azione di contrasto all’esclusione sociale e alla povertà, nell’ambito del Pilastro europeo dei diritti sociali adottato a Göteborg nel 2017 e del conseguente Piano d’Azione approvato con l’obiettivo di migliorare la capacità di risposta delle istituzioni in termini di prestazioni assistenziali, in particolare nei confronti delle famiglie che presentino bisogni complessi e delle persone in condizione di marginalità estrema. Questa linea di azione si concretizzerà in particolare: nel rafforzamento delle politiche attive nell’ambito del reddito di cittadinanza; nella definizione di una strategia di sostegno alla povertà e ai senza fissa dimora; nella formalizzazione di livelli essenziali delle prestazioni dei servizi assistenziali per la deistituzionalizzazione degli anziani fragili nell’ambito del PNRR; nel potenziamento dei progetti volti al contrasto dell’esclusione di gruppi di bambini in ragione delle condizioni di vita o dell’etnia.

Per quanto riguarda il supporto alle famiglie, il Governo italiano mira a proseguire le proprie azioni finalizzate a sostenere la genitorialità, a contrastare la denatalità, a valorizzare la crescita armoniosa delle bambine, dei bambini e dei giovani. Sotto questo profilo, il Governo si impegna in primo luogo ad approvare i decreti legislativi attuativi del cosiddetto Family Act (legge 7 aprile 2022, n. 32), che si occuperanno in particolare di sostegno alle famiglie per le spese educative e scolastiche, sportive e culturali, di riforma dei congedi parentali, di incentivi al lavoro femminile, di promozione dell’autonomia finanziaria dei giovani under 35. Inoltre, il Governo, nell’ambito del Programma operativo nazionale « Inclusionione », continuerà le attività del Progetto « Supporto per lo sviluppo dei Centri per la famiglia e il coordinamento di interventi in materia di servizi di protezione e inclusione sociale per nuclei fami-

liari multiproblematici e/o persone particolarmente svantaggiate ».

Sul fronte della conciliazione vita-lavoro, il Governo italiano continuerà le attività del Progetto « REFLEX – REconciliation and FLEXibility: reconciling new work and care needs » finanziato dalla Commissione europea, che intende contribuire alla creazione di un modello di sistema di *welfare* aziendale, da mettere a disposizione di tutte le imprese italiane tramite un'applicazione digitale, che si ponga in futuro come riferimento nazionale per tutte le imprese del territorio italiano.

Un particolare cenno merita il sistema europeo di garanzia per i bambini vulnerabili (*European Child Guarantee*), iniziativa della Commissione europea volta a promuovere pari opportunità e garantire che ogni bambino in Europa a rischio di povertà o di esclusione sociale abbia accesso ad assistenza sanitaria e istruzione gratuita, cura, abitazioni dignitose e nutrizione adeguata. L'Italia è coinvolta nella fase pilota del progetto, che si concentra nella sperimentazione di sistemi di intervento per il contrasto alla povertà minorile e all'esclusione sociale. Tra le azioni che il Governo metterà in atto nell'ambito di tale progetto pilota si segnalano le seguenti: l'elaborazione di un focus sulle barriere d'accesso ai servizi sociali per minorenni vulnerabili; il rilancio dell'affidamento familiare in Italia; l'accompagnamento all'autonomia dei neomaggiorenni in uscita dai percorsi di tutela; la promozione di azioni sul contrasto alla povertà educativa e sulla protezione delle categorie di minorenni più vulnerabili.

Fa presente che, per quanto riguarda le politiche volte a potenziare i servizi a sostegno delle persone con disabilità, quest'ultimo rappresenta un obiettivo concreto da realizzare attraverso l'utilizzo delle ri-

sorse del PNRR. In primo luogo, nell'ambito della missione 5 del PNRR, « Inclusion e Coesione », è entrata in vigore la « Legge quadro sulla disabilità » (legge 22 dicembre 2021, n. 227), che si pone l'obiettivo di semplificare l'accesso ai servizi, i meccanismi di accertamento della disabilità e di potenziare gli strumenti finalizzati alla definizione di un progetto di vita personalizzato e partecipato. Verranno poi portate avanti altre azioni, già in corso di implementazione, in collaborazione con le istituzioni europee, con l'obiettivo finale di porre le condizioni affinché sia effettivamente rimosso qualsiasi ostacolo per la piena inclusione delle persone con disabilità.

Sul fronte delle politiche della parità di genere, il Governo proseguirà la sua azione di promozione delle politiche in questione, mediante l'attuazione della nuova « Strategia nazionale per la parità di genere » presentata nel mese di agosto 2021 e mediante l'attuazione di progetti europei dedicati, e darà ulteriore impulso all'azione di contrasto alla violenza maschile sulle donne, sia sotto il versante della prevenzione e contrasto sia sotto il versante della protezione delle vittime, in considerazione degli obblighi assunti dall'Italia sia in sede europea che con la ratifica della Convenzione di Istanbul.

Michela ROSTAN, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

## ALLEGATO 1

**Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.  
C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B, approvata, in un testo unificato,  
dalla Camera e modificata dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge recante « Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore » (C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato);

rilevato, in particolare, che il provvedimento in oggetto prevede, all'articolo 4, che tra i possibili soggetti fondatori delle fondazioni ITS Academy figurino anche gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (IRCCS) e

gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, tra i quali è ricompreso l'Istituto superiore di sanità;

osservato, inoltre, che l'articolo 10 istituisce il Comitato nazionale ITS Academy per l'istruzione tecnologica superiore, con compiti di consulenza e proposta, che si compone di dodici membri, due dei quali sono indicati, rispettivamente, dal Ministero della salute e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 2

**Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo. C. 3625  
Governo, approvato dal Senato, e abb.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,  
esaminato, per le parti di competenza,  
il disegno di legge C. 3625 Governo, appro-  
vato dal Senato, recante « Delega al Go-  
verno e altre disposizioni in materia di  
spettacolo »;

condivisi, in generale, il contenuto e le  
finalità del provvedimento in oggetto, an-

che alla luce delle modifiche apportate nel  
corso dell'esame parlamentare, e rilevate le  
limitate competenze specifiche della XII  
Commissione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



## ALLEGATO 3

**DL 50/2022 Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2022, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (C. 3614 Governo);

considerate, in particolare, le misure introdotte dall'articolo 1 del provvedimento in esame in favore delle persone che si trovano in situazioni economicamente svantaggiate o in gravi condizioni di salute, concernenti le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica, nonché la previsione, all'articolo 35, dell'erogazione di buoni per l'acquisto di abbo-

namenti per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, al fine di mitigare i costi di trasporto, soprattutto per studenti e lavoratori;

evidenziata, in materia di sanità, la misura disposta dall'articolo 40 per fare fronte ai maggiori costi a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale dovuti all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, attraverso l'incremento, per l'anno 2022, del livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato per un importo di 200 milioni di euro,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 4

**Introduzione sperimentale del metodo del *budget* di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati. C. 1752 D'Arrando.**

**PROPOSTE EMENDATIVE**

ART. 1.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

*0a) dare applicazione all'articolo 3 della Costituzione e alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, in particolare agli articoli 1, 3, 5 e 19;*

**1.1.** Versace, Novelli, Bagnasco, Bond, Brambilla.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) valorizzare le potenzialità delle persone che presentano vulnerabilità inerenti alle aree di cui all'articolo 3-septies, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, promuovendone e sostenendone l'autonomia e la vita indipendente, nonché il diritto alla piena inclusione sociale, ferme restando le previsioni di cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227.*

**1.2.** Noja.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: vulnerabili fino a: livello sociale con le seguenti: e con gravi disabilità, promuovendo e sostenendo interventi integrati per l'abilitazione e l'inserimento sociale e lavorativo.*

**1.3.** Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: e invalidanti aggiungere le seguenti: , con disabilità mentale.*

**1.5.** Bellucci, Gemmato, Ferro.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e rispondendo ai loro bisogni socio-sanitari.*

**1.6.** Provenza, D'Arrando, Loreface, Mammi, Marzana, Nappi, Penna, Ruggiero, Villani, Misiti.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) prevenire l'istituzionalizzazione e favorire la deistituzionalizzazione delle persone con vulnerabilità inerenti all'area della salute mentale e delle persone non autosufficienti, anche promuovendo il diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socio-assistenziali e migliorando l'aspettativa di vita e la qualità della salute.*

**1.7.** Noja.

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d) individuare e attivare i sostegni e gli interventi idonei a favorire la parità di accesso alle prestazioni socio-sanitarie inserite nei LEA e il superamento delle condizioni di bisogno ed emarginazione dei beneficiari delle misure di cui alla presente legge, attraverso la riqualificazione delle risorse disponibili a legislazione vigente, secondo principi di appropriatezza e ottimizzazione.*

**1.8.** Noja.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: la riduzione dei costi fino alla fine della lettera con le seguenti: la riconversione e la riqualificazione dei costi connessi alla istituzionalizzazione dei bisogni socio-sanitari delle persone fragili e vulnerabili, a una inappropriata gestione sanitaria dei medesimi bisogni e alla disparità nell'accesso alle prestazioni socio-sanitarie.

**1.9.** D'Arrando, Loreface, Mammì, Marzana, Nappi, Penna, Ruggiero, Villani, Provenza, Misiti.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

*d-bis*) pianificare gli interventi di prevenzione e promozione della salute da realizzare sul territorio, attraverso gli obiettivi e gli strumenti previsti dal Piano nazionale della prevenzione, al fine di garantire sia la salute individuale e collettiva sia la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, attraverso azioni quanto più possibile basate su evidenze di efficacia, equità e sostenibilità che accompagnano il cittadino in tutte le fasi della vita, nei luoghi in cui vive e lavora.

**1.10.** Ianaro.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) promuovere la partecipazione attiva e diretta del beneficiario delle misure di cui alla presente legge, anche quando soggetto a una misura di protezione giuridica, nella definizione degli interventi necessari a soddisfare i propri bisogni prioritari, al fine di assicurare interventi modulati, pertinenti e personalizzati, in coerenza con l'*International Classification of Functioning, Disability and Health* (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità e dei correlati strumenti tecnico-operativi di valutazione.

**1.11.** Noja.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) promuovere la partecipazione attiva e diretta della persona fragile nella

definizione delle risposte necessarie a soddisfare i propri bisogni prioritari, al fine di assicurare interventi modulati, pertinenti e personalizzati, in coerenza con i parametri sovranazionali e in armonia con la legge 22 dicembre 2021, n. 227.

**1.12.** Bologna.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dell'utente con le seguenti: della persona fragile.

**1.13.** Bologna.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: , in coerenza con l'*International Classification of Functioning, Disability and Health* (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità.

**1.14.** Mammì, D'Arrando, Loreface, Marzana, Penna, Ruggiero, Villani, Provenza, Misiti.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: l'*International Classification of Functioning, Disability and Health* (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità con le seguenti: le scale di valutazione disponibili e consolidate nella letteratura scientifica e nella pratica clinica quali la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute – *International Classification of Functioning Disability and Health* (ICF), approvata dalla 54<sup>a</sup> Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: è condotta applicando l'ICF con le seguenti: è condotta applicando le scale di valutazione disponibili e consolidate nella letteratura scientifica e nella pratica clinica, quali l'ICF.

**1.15.** Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: l'*International Classification of Fun-*

ctioning, Disability and Health (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità con le seguenti: i parametri sovranazionali.

**1.16.** Bologna.

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:* e della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18.

**1.17.** Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* modificare le politiche pubbliche, tenendo conto dei determinanti sociali sulla salute e degli interventi che a questi s'indirizzano, sulle cui conclusioni sono state adottate specifiche raccomandazioni dalla 62<sup>a</sup> Assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità del 22 maggio 2009.

**1.18.** Mammì, D'Arrando, Loreface, Marzana, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Villani, Misiti.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* valorizzare e riqualificare i beni comuni, i beni confiscati alla criminalità organizzata e le risorse ambientali presenti a livello territoriale.

**1.19.** D'Arrando, Loreface, Mammì, Marzana, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Villani, Misiti.

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole:* , cogestione e corealizzazione con le seguenti: e di cogestione.

**1.20.** D'Arrando, Loreface, Mammì, Marzana, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Villani, Misiti.

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da:* dei bisogni fino alla fine della lettera con

le seguenti: dei servizi e degli interventi necessari a soddisfare i bisogni dei beneficiari della presente legge, idonei a garantire la gestione integrata delle prestazioni sociali con le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie inserite nei LEA da parte dei servizi sanitari delle aziende sanitarie locali (ASL), dei servizi sociali degli enti locali, degli enti del Terzo settore individuati dal codice di cui decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

**1.21.** Noja.

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole:* e dei soggetti civilmente obbligati

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 6, sopprimere le parole:* eventuali tutori o soggetti civilmente obbligati,.

**1.22.** Provenza, D'Arrando, Loreface, Mammì, Marzana, Nappi, Penna, Ruggiero, Villani, Misiti.

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole:* e dei soggetti civilmente obbligati con le seguenti: o amministratori di sostegno.

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 6, sostituire le parole:* soggetti civilmente obbligati con le seguenti: amministratori di sostegno.

**1.23.** Ianaro.

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**1.24.** Noja.

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole:* degli utenti con le seguenti: dei pazienti.

**1.25.** Bellucci, Gemmato, Ferro.

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole:* progetti terapeutici riabilitativi individualizzati con le seguenti: progetti personalizzati di comunità.

*Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo della proposta di legge e nel titolo:*

a) *sostituire le parole:* progetti terapeutici riabilitativi individualizzati *con le seguenti:* progetti personalizzati di comunità;

b) *sostituire le parole:* progetto terapeutico riabilitativo individualizzato *con le seguenti:* progetto personalizzato di comunità.

**1.26.** D'Arrando, Loreface, Mammi, Marzana, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Villani, Misiti.

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole:* progetti terapeutici riabilitativi individualizzati *con le seguenti:* progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati.

*Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo della proposta di legge e nel titolo:*

a) *sostituire le parole:* progetti terapeutici riabilitativi individualizzati *con le seguenti:* progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati;

b) *sostituire le parole:* progetto terapeutico riabilitativo individualizzato *con le seguenti:* progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.

**1.27.** Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole:* progetti terapeutici riabilitativi individualizzati *con le seguenti:* progetti individuali dei sostegni.

*Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo della proposta di legge e nel titolo:*

a) *sostituire le parole:* progetti terapeutici riabilitativi individualizzati *con le seguenti:* progetti individuali dei sostegni;

b) *sostituire le parole:* progetto terapeutico riabilitativo individualizzato *con le seguenti:* progetto individuale dei sostegni;

**1.28.** Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole:* progetti terapeutici riabilitativi individualizzati, *con le seguenti:* progetti personalizzati socio-sanitari.

*Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo della proposta di legge:*

a) *sostituire le parole:* progetti terapeutici riabilitativi individualizzati *con le seguenti:* progetti personalizzati socio-sanitari;

b) *sostituire le parole:* progetto terapeutico riabilitativo individualizzato *con le seguenti:* progetto personalizzato socio-sanitario.

**1.29.** Bologna.

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:*

*g-bis)* promuovere le finalità di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e la progettazione individualizzata per le persone disabili di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella forma del progetto terapeutico riabilitativo individualizzato;

*g-ter)* promuovere l'implementazione del *welfare* di comunità, in coerenza con i principi e le finalità di cui agli articoli 1 e 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

**1.30.** Carnevali.

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis)* realizzare la progettualità di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo i principi di sussidiarietà



di cui agli articoli 1 e 5 della medesima legge.

**1.31.** D'Arrando, Loreface, Mammi, Marzana, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Villani, Misiti.

*Al comma 2, sostituire le parole:* prevede l'introduzione, in via sperimentale, del *con le seguenti:* disciplina il.

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, sostituire le parole:* individuano, nel territorio di competenza, gli ambiti territoriali in cui attivare, in via sperimentale e per la durata di tre anni, i progetti terapeutici riabilitativi individualizzati *con le seguenti:* recepiscono le disposizioni della presente legge, anche attraverso l'inclusione, negli atti di pianificazione e di programmazione delle aziende sanitarie territoriali, dei progetti personalizzati di comunità;

2) *alla rubrica sostituire le parole:* Introduzione sperimentale *con la seguente:* Attuazione;

b) *all'articolo 4, comma 6, sopprimere le parole:* , idonee a rilevare e a valutare gli esiti della sperimentazione;

c) *all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, sostituire le parole:* l'introduzione sperimentale *con le seguenti:* l'attuazione;

2) *sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:* 3. L'osservatorio pubblica, per ciascun anno, gli esiti della propria attività sul sito *internet* istituzionale del Ministero della salute e il Ministro della salute presenta una relazione annuale alle Camere;

3) *alla rubrica sostituire le parole:* sull'introduzione sperimentale del *con la seguente:* sul;

d) *al titolo della proposta di legge, sostituire le parole:* Introduzione sperimentale *con la seguente:* Disciplina.

**1.32.** D'Arrando, Loreface, Mammi, Marzana, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Villani, Misiti.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* , in via sperimentale,.

**1.33.** Bologna.

## ART. 2.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Al comma 4 dell'articolo 3-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le parole: « obesità patologica e sue complicanze ».

**2.1.** Ianaro.

*Al comma 1, dopo le parole:* della presente legge, le regioni *aggiungere le seguenti:* , le province autonome di Trento e Bolzano.

**2.2.** Provenza, D'Arrando, Loreface, Mammi, Marzana, Nappi, Penna, Ruggiero, Villani, Misiti.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* intesa *fino a:* n. 281 *con le seguenti:* l'intesa di cui al comma 2.

*Conseguentemente:*

a) *al comma 2, sostituire le parole da:* Con l'intesa *fino a:* coprogrammazione che *con le seguenti:* Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità attuative e di programmazione che, per gli scopi di cui alla presente legge,;

b) *all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole:* comma 1 *con le seguenti:* comma 2.

**2.3.** Noja.

*Al comma 1, dopo le parole: nel territorio di competenza, aggiungere le seguenti: le platee di soggetti beneficiari e e aggiungere, in fine, le parole: , ferme restando le previsioni di cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227.*

#### **2.4. Noja.**

*Al comma 1, sopprimere le parole: in via sperimentale e.*

*Conseguentemente:*

*a) al medesimo articolo 2, alla rubrica, sopprimere la parola: sperimentale;*

*b) all'articolo 4, comma 6, sostituire la parola: sperimentazione con le seguenti: attuazione della presente riforma;*

*c) all'articolo 5, sostituire il comma 3 con il seguente: L'osservatorio pubblica, per ciascun anno, gli esiti della propria attività nel sito internet istituzionale del Ministero della salute e il Ministro della salute presenta una relazione alle Camere.;*

*d) al medesimo articolo 5, comma 4, sostituire le parole: della sperimentazione con le seguenti: del primo triennio di attuazione della riforma.*

#### **2.5. Carnevali.**

*Al comma 1, sopprimere le parole: in via sperimentale e.*

#### **2.6. Bologna.**

*Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:*

2. Con l'intesa di cui al comma 1 del presente articolo, da stipulare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

*a) le modalità attuative, di coprogrammazione e di cogestione finalizzate all'individuazione dei bisogni socio-sanitari da soddisfare attraverso i progetti personalizzati di comunità, degli interventi a tale fine necessari e delle modalità di realizzazione degli stessi;*

*b) le modalità di individuazione degli enti cogestori di cui all'articolo 3, comma 4;*

*c) lo schema di riferimento e i soggetti sottoscrittori del patto di cui all'articolo 3, comma 6;*

*d) il sistema di monitoraggio e di valutazione degli esiti, dei livelli di efficienza e dei processi di implementazione a livello di singoli progetti con i beneficiari e di comunità di riferimento dei medesimi;*

*e) la le modalità di ripartizione delle quote, di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge, rispettivamente a carico della ASL e dei comuni e di quelle eventualmente conferite dal soggetto destinatario, da individuare ai sensi dell'articolo 3-quarter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nell'ambito della determinazione delle risorse per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 3-septies del medesimo decreto legislativo;*

*f) la composizione, la durata del mandato dei componenti e i compiti dell'Osservatorio di cui all'articolo 5.*

*Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.*

#### **2.7. D'Arrando, Loreface, Mammì, Marzana, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Villani, Misiti.**

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

2. Con l'intesa di cui al comma 1 del presente articolo, da stipulare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì definite le modalità attuative, di co-programmazione e di co-progettazione finalizzate all'individuazione dei bisogni socio-sanitari da soddisfare, degli interventi a tale fine necessari e delle modalità di realizzazione degli stessi, nonché all'individuazione degli enti cogestori di cui all'articolo 3, comma 4.

3. Con l'intesa di cui al comma 1 del presente articolo sono altresì definiti lo schema di riferimento e i soggetti sottoscrittori dell'accordo contrattuale di progetto di cui all'articolo 3, comma 6, nonché il sistema di monitoraggio e il sistema di

valutazione degli esiti, dei livelli di efficienza e dei processi di implementazione a livello di singoli progetti con i beneficiari e le comunità di riferimento dei medesimi.

**2.8.** Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

*Al comma 2, dopo le parole:* del presente articolo *aggiungere le seguenti:* , da stipulare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,.

**2.9.** D'Arrando, Loreface, Mammì, Marzana, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Villani, Misiti.

*Al comma 3, sostituire le parole da:* sono altresì definiti *fino a:* comma 6, e *con le seguenti:* è altresì definito e *sostituire le parole:* degli effetti delle attività *fino alla fine del comma con le seguenti:* dei percorsi e delle opportunità messe a disposizione dell'utente, anche in relazione al contesto e alla comunità di riferimento.

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 7, sostituire le parole degli effetti delle attività fino alla fine del comma con le seguenti:* dei percorsi e delle opportunità messe a disposizione dell'utente, anche in relazione al contesto e alla comunità di riferimento.

**2.10.** Noja.

*Al comma 3, sostituire la parola:* della convenzione *con le seguenti:* del contratto individuale.

**2.11.** Bologna.

*Al comma 3, sostituire le parole:* sull'utente *con le seguenti:* sulla persona fragile.

**2.12.** Bologna.

*Sopprimere il comma 4.*

\* **2.13.** Noja.

\* **2.14.** Bologna.

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

4. Le regioni, nell'ambito delle disposizioni attuative di cui al comma 1 del presente articolo, assicurano che ciascuna azienda sanitaria locale e ciascun comune o ambito territoriale sociale provvedano a garantire l'esercizio effettivo del diritto del cittadino di poter fruire dei progetti personalizzati di comunità, sostenuti con il *budget* di salute, per ciascuna delle aree di intervento di cui al comma 4 dell'articolo 3-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, in sostituzione delle prestazioni residenziali e semiresidenziali sanitarie e sociosanitarie accreditate.

*4-bis.* Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, il Ministro della salute, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'inserimento del *budget* di salute nei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 e all'aggiornamento dell'elenco di indicatori di cui all'allegato I del decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019 recante il nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2019, n. 138 al fine di includervi, nell'ambito dell'assistenza distrettuale, uno o più indicatori sul *budget* di salute, assicurando la necessaria coerenza con i valori soglia di indicatori relativi a soluzioni istituzionalizzanti alternative al *budget* di salute.

*4-ter.* L'attuazione delle disposizioni della presente legge da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano rappresenta un adempimento ai fini della verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, nonché un requisito per accedere alla quota premiale del Fondo sanitario nazionale introdotta dall'articolo

9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

**2.15.** D'Arrando, Loreface, Mammì, Marzana, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Villani, Misiti.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. La regione definisce, annualmente, una programmazione di spesa per il *budget* di salute, ripartendo e assegnando le risorse alle aree materno-infantile, geriatrica, disabilità, salute mentale, dipendenze, patologie a trasmissione sessuale, cure palliative, patologie cronico degenerative, in armonia con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e con la legge 22 dicembre 2021, n. 227.

**2.17.** Bologna.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. La regione definisce, annualmente, una programmazione di spesa per il *budget* di salute.

**2.20.** Bologna.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Le risorse destinate alla realizzazione dei progetti da finanziare attraverso il metodo del *budget* di salute sono programmate annualmente dalle regioni, tenendo conto delle peculiarità locali e della necessità di assicurare progressivamente l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1.

**2.19.** Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tirmani.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite eventuali deroghe alla suddetta percentuale di risorse, al fine di garantire che la ripro-

grammazione dei finanziamenti da parte delle regioni ai fini della presente legge non pregiudichi i servizi socio-sanitari che devono essere erogati sulla base della relativa programmazione regionale.

**2.21.** Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Brambilla.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di assicurare l'integrazione sociosanitaria anche nelle strutture di detenzione, realizzano i progetti personalizzati di comunità basati sul *budget* di salute destinati alla popolazione, adulta e minorenni, detenuta e internata, nell'ambito delle reti regionali per l'assistenza sanitaria penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 nonché nei servizi e nelle strutture sanitarie e penitenziarie dedicate all'accoglienza delle persone cui l'autorità giudiziaria ha applicato una misura di sicurezza.

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

d-bis) le risorse destinate dal Ministero della giustizia per il finanziamento del trattamento penitenziario nonché le risorse destinate dalla Cassa delle ammende al finanziamento di programmi a favore di detenuti e di internati, per i progetti destinati alla popolazione detenuta e internata di cui all'articolo 2, comma 4-bis.

**2.22.** D'Arrando, Loreface, Mammì, Marzana, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Villani, Misiti.

*Sostituire la rubrica con la seguente:* Introduzione della metodologia del *budget* di salute nella definizione dei progetti personalizzati sociosanitari.

**2.23.** Bologna.

*Alla rubrica, sopprimere la parola:* sperimentale.

**2.24.** Bologna.

## ART. 3.

*Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:*

1. Su richiesta del diretto interessato o su proposta dell'ente pubblico che lo ha in carico viene predisposto ed attuato il progetto individualizzato di sostegno, che costituisce l'insieme di azioni individuate ed elaborate dall'unità di valutazione integrata, di cui al comma 2, sulla base di una valutazione multidimensionale e multidisciplinare dei diritti e bisogni della persona che tiene conto, in maniera globale, dei bisogni socio sanitari, dei bisogni sociali, delle aspettative, preferenze e desideri della persona, delle sue menomazioni, disabilità sociali e abilità residue e recuperabili, da attivare o da potenziare nonché delle esigenze legate ai diritti all'abitazione, all'istruzione, alla formazione e al lavoro, all'affettività e alla socialità. La valutazione delle abilità e del funzionamento sociale è condotta applicando l'ICF sia al momento della definizione del progetto, sia nelle verifiche periodiche circa l'andamento delle varie azioni del progetto e del progetto del suo complesso rispetto al raggiungimento degli obiettivi a breve, medio e lungo termine individuati ai sensi del comma 7 della presente legge sia nei controlli non superiori a trenta giorni e predisposti ai sensi dell'articolo 4 comma 5 della presente legge. In ogni caso la valutazione deve considerare anche la somministrazione di questionari o test per raccogliere i desideri, le aspettative della persona e condividere quindi gli obiettivi e ad essa deve seguire una conseguente individuazione dei sostegni, come previsto dal successivo comma 4. Il progetto assume tre livelli complessivi di intensità di sostegni, alta, media e bassa, determinati dalla risultante dalle varie intensità dei sostegni previsti nei diversi ambiti di azione del progetto stesso. Le intensità di alcuni sostegni possono essere determinate anche in funzione della valutazione di maggiormente investire, indipendentemente dalla gravità del bisogno, su alcune azioni che possono svilup-

pare, se attuate con quell'intensità e in quella fase della vita, notevole benessere o promozione della persona e della sua inclusione, meglio favorendo l'obiettivo progettuale di passaggio da un livello di sostegno di intensità maggiore a uno di intensità minore o di mantenimento dell'intensità di sostegno ma con benefici assolutamente maggiori per la persona. A ciascun livello di intensità di sostegni del progetto nel suo complesso corrispondono diversi livelli di intervento e di investimento.

2. L'unità di valutazione integrata è costituita nell'ambito del distretto della ASL competente presso l'ufficio socio-sanitario distrettuale ed è composta, a seconda dei casi, dai servizi sociali dei comuni, dagli operatori sanitari, individuati anche ai bisogni di salute specifici del caso, inclusi gli specialisti in malattie rare, dalla persona diretta interessata, dai familiari, dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta, da un referente dell'ufficio socio sanitario ospedaliero o di altra struttura ambulatoriale, diurna o residenziale cui afferisce la persona stessa, dagli operatori del settore dell'istruzione o della formazione professionale, dai tutori o curatori o, nei limiti del potere loro conferito dal decreto di nomina, dagli amministratori di sostegno eventualmente esistenti, e da altri soggetti ritenuti necessari per un'appropriate conoscenza e valutazione dei bisogni della persona e della sua interazione con i contesti di vita della stessa, nonché dei sostegni in atto.

3. L'unità di valutazione integrata, sulla base delle valutazioni effettuate, dei desideri, aspettative e preferenze della persona e sull'individuazione condivisa di quali obiettivi occorra perseguire e su quali domini della qualità della vita dover maggiormente intervenire ed investire, individua i sostegni necessari, anche per quantità qualità ed intensità, definendo quindi, le risorse umane, professionali ed economiche necessarie per la realizzazione del progetto così come definito e per la sua concreta attuazione e sostenibilità, attraverso il metodo del *budget* di salute.

4. Il progetto è attuato con interventi pubblici e interventi di uno o più enti del



Terzo settore, che operano nel ruolo di cogestori individuati, ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come *partner*, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti stessi. Gli enti del Terzo settore possono anche prevedere di avvalersi per più specifici interventi all'interno della realizzazione dell'intero progetto e dell'utilizzo del *budget* di altri erogatori, se previsti nella co-progettazione con la pubblica amministrazione.

5. L'affidamento di cui al comma 4 tiene conto della capacità certificata di investire risorse umane, economiche, tecnico professionali, logistiche e di competenza per la realizzazione del progetto nel suo complesso o di alcune parti di esso, nonché, volta per volta, dei mezzi idonei a supportare esigenze abitative, di formazione e lavoro, di socialità e apprendimento, opportunamente modulate e personalizzate, nonché ogni altra esigenza correlata ai bisogni socio sanitari della persona, che si è coprogettato di affidare all'ente stesso.

6. Per la realizzazione del progetto è sottoscritta una convenzione, recante il patto di coprogrammazione e di cogestione tra la persona interessata, eventuali tutori, curatori o amministratori di sostegno in base ai poteri dagli stessi esercitabili, le famiglie, la ASL, il servizio sociale del comune, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, l'ente o gli enti pubblici o del Terzo settore individuati ai sensi del comma 4, il referente dell'ufficio sociosanitario ospedaliero, il soggetto referente del contesto formativo di riferimento, nonché gli eventuali altri soggetti ritenuti necessari.

*Conseguentemente, al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole:* terapeutico riabilitativo individualizzato.

**3.1.** Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

*Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:*

1. Su richiesta del diretto interessato o su proposta dell'ente pubblico che lo ha in carico viene predisposto ed attuato il progetto individualizzato di sostegno, che costituisce l'insieme di azioni individuate ed elaborate dall'unità di valutazione integrata, di cui al comma 2, sulla base di una valutazione multidimensionale e multidisciplinare dei bisogni della persona che tiene conto, in maniera globale, dei bisogni socio-sanitari, dei bisogni sociali, delle aspettative, preferenze e desideri della persona, delle sue menomazioni, disabilità sociali e abilità residue e recuperabili, da attivare o da potenziare nonché delle esigenze legate ai diritti all'abitazione, all'istruzione, alla formazione e al lavoro, all'affettività e alla socialità. La valutazione delle abilità e del funzionamento sociale è condotta applicando l'ICF sia al momento della definizione del progetto, sia nelle verifiche periodiche circa l'andamento delle varie azioni del progetto e del progetto del suo complesso rispetto al raggiungimento degli obiettivi a breve, medio e lungo termine individuati ai sensi del comma 7 della presente legge sia nei controlli non superiori a trenta giorni e predisposti ai sensi dell'articolo 4 comma 5 della presente legge. In ogni caso la valutazione deve considerare anche la somministrazione di questionari o test per raccogliere i desideri, le aspettative della persona e condividere quindi gli obiettivi e ad essa deve seguire una conseguente individuazione dei sostegni, come previsto dal successivo comma 4. Il progetto assume tre livelli complessivi di intensità di sostegni, alta, media e bassa, determinati dalla risultante dalle varie intensità dei sostegni previsti nei diversi ambiti di azione del progetto stesso. Le intensità di alcuni sostegni possono essere determinate anche in funzione della valutazione di maggiormente investire, indipendentemente dalla gravità del bisogno, su alcune azioni che possono sviluppare, se attuate con quell'intensità e in quella fase della vita, notevole benessere o promozione della persona e della sua inclusione, meglio favorendo l'obiettivo progettuale di passaggio da un li-

vello di sostegno di intensità maggiore a uno di intensità minore o di mantenimento dell'intensità di sostegno ma con benefici assolutamente maggiori per la persona. A ciascun livello di intensità di sostegni del progetto nel suo complesso corrispondono diversi livelli di intervento e di investimento.

2. L'unità di valutazione integrata è costituita nell'ambito del distretto della ASL competente presso l'ufficio socio-sanitario distrettuale ed è composta, a seconda dei casi, dai servizi sociali dei comuni, dagli operatori sanitari, individuati anche ai bisogni di salute specifici del caso, inclusi gli specialisti in malattie rare, dalla persona diretta interessata, dai familiari, dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta, da un referente dell'ufficio socio-sanitario ospedaliero o di altra struttura ambulatoriale, diurna o residenziale cui afferra la persona stessa, dagli operatori del settore dell'istruzione o della formazione professionale, dai tutori o curatori o, nei limiti del potere loro conferito dal decreto di nomina, dagli amministratori di sostegno eventualmente esistenti, e da altri soggetti ritenuti necessari per un'appropriate conoscenza e valutazione dei bisogni della persona e della sua interazione con i contesti di vita della stessa, nonché dei sostegni in atto.

3. L'unità di valutazione integrata, sulla base delle valutazioni effettuate, dei desideri, aspettative e preferenze della persona e sull'individuazione condivisa di quali obiettivi occorra perseguire e su quali domini della qualità della vita dover maggiormente intervenire ed investire, individua i sostegni necessari, anche per quantità qualità ed intensità, definendo quindi, le risorse umane, professionali ed economiche necessarie per la realizzazione del progetto così come definito e per la sua concreta attuazione e sostenibilità, attraverso il metodo del *budget* di salute.

4. Il progetto è attuato con interventi pubblici e interventi di uno o più enti del Terzo settore, che operano nel ruolo di cogestori. Individuati, ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come *part-*

*ner*, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti stessi. Gli enti del Terzo settore possono anche prevedere di avvalersi per più specifici interventi all'interno della realizzazione dell'intero progetto e dell'utilizzo del *budget* di altri erogatori, se previsti nella co-progettazione con la pubblica amministrazione.

5. L'affidamento di cui al comma 4 tiene conto della capacità certificata di investire risorse umane, economiche, tecnico-professionali, logistiche e di competenza per la realizzazione del progetto nel suo complesso o di alcune parti di esso, nonché, volta per volta, dei mezzi idonei a supportare esigenze abitative, di formazione e lavoro, di socialità e apprendimento, opportunamente modulate e personalizzate, nonché ogni altra esigenza correlata ai bisogni socio-sanitari della persona, che si è co-progettato di affidare all'ente stesso.

6. Per la realizzazione del progetto è sottoscritta una convenzione, recante il patto di coprogrammazione e di cogestione tra la persona interessata, eventuali tutori, curatori o amministratori di sostegno in base ai poteri dagli stessi esercitabili, le famiglie, la ASL, il servizio sociale del comune, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, l'ente o gli enti pubblici o del Terzo settore individuati ai sensi del comma 4, il referente dell'ufficio sociosanitario ospedaliero, il soggetto referente del contesto formativo di riferimento, nonché gli eventuali altri soggetti ritenuti necessari.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Progetto individuale dei sostegni.*

### **3.2. Bellucci, Gemmato, Ferro.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il progetto personalizzato sociosanitario è l'insieme di azioni individuate ed

elaborate dall'unità di valutazione integrata sulla base di una valutazione multidimensionale e multidisciplinare dei bisogni socio-sanitari della persona che tiene conto, in maniera globale, anche dei bisogni sociali, delle preferenze della persona, delle sue disabilità sociali ed abilità residue e recuperabili nonché delle esigenze legate ai diritti all'abitazione, alla formazione e lavoro, all'affettività e socialità. La valutazione delle abilità e del funzionamento sociale è condotta applicando i parametri sovranazionali sia al momento della presa in carico del progetto e sia nei controlli periodici e programmati. Il progetto personalizzato sociosanitario può assumere tre livelli di intensità: alta, media e bassa cui corrispondono diversi livelli d'intervento e di investimento.

### 3.3. Bologna.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il progetto terapeutico riabilitativo individualizzato, da finanziare in via sperimentale attraverso il metodo del *budget* di salute, ai sensi della presente legge, è predisposto su richiesta della persona interessata e dell'eventuale rappresentante legale e si compone delle misure e dei sostegni individuati dall'unità di valutazione integrata cui al comma 2, a seguito di una valutazione multidimensionale volta ad assicurare la stretta integrazione degli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali, la partecipazione diretta ed effettiva del beneficiario alla predisposizione del progetto, nonché la personalizzazione dello stesso tenendo conto dei suoi desideri e delle sue legittime aspirazioni nei diversi ambiti e contesti di vita, con particolare riferimento ai diritti all'abitare e all'inclusione scolastica e lavorativa. La valutazione multidimensionale, svolta applicando l'ICF e i correlati strumenti tecnico-operativi, definisce il profilo di funzionamento della persona, ai fini dell'efficace presa in carico, nonché dell'effettuazione periodica, ad intervalli non superiori a trenta giorni, di verifiche sull'andamento del progetto rispetto agli obiettivi prefissati.

### 3.4. Noja.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:* Su richiesta del diretto interessato o su proposta dell'ente pubblico che lo ha in carico viene predisposto ed attuato il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, che costituisce l'insieme di azioni individuate ed elaborate dall'unità di valutazione integrata, di cui al comma 2, sulla base di una valutazione multidimensionale e multidisciplinare dei bisogni della persona che tiene conto, in maniera globale, dei bisogni socio-sanitari, dei bisogni sociali, delle aspettative, preferenze e desideri della persona, delle sue menomazioni, disabilità sociali e abilità residue e recuperabili, da attivare o da potenziare nonché delle esigenze legate ai diritti all'abitazione, all'istruzione, alla formazione e al lavoro, all'affettività e alla socialità.

*Conseguentemente, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:* La valutazione può prevedere anche la somministrazione di questionari o test per raccogliere i desideri, le aspettative della persona e condividere gli obiettivi e la conseguente individuazione dei sostegni.

### 3.5. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* Il progetto terapeutico riabilitativo individualizzato è *con le seguenti:* Su richiesta del diretto interessato o su proposta dell'ente pubblico che lo ha in carico viene predisposto e attuato il progetto individualizzato di sostegno, che costituisce.

### 3.6. Bellucci, Gemmato, Ferro.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* Il progetto terapeutico riabilitativo individualizzato è *con le seguenti:* Su richiesta del diretto interessato o di chi lo rappresenta, o su proposta dell'ente pubblico che lo ha in carico, viene predisposto

ed attuato il progetto terapeutico riabilitativo individualizzato che costituisce.

**3.7.** Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

*Al comma 1, primo periodo, e ovunque esse ricorrano nell'articolo 3, sopprimere le parole:* terapeutico riabilitativo individualizzato.

**3.8.** Bellucci, Gemmato, Ferro.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* socio-sanitari della persona che tiene conto, in maniera globale, anche dei bisogni sociali, delle preferenze della persona, delle sue menomazioni, disabilità sociali e abilità residue e recuperabili, nonché delle esigenze legate ai diritti all'abitazione *con le seguenti:* della persona che tiene conto, in maniera globale, dei bisogni socio-sanitari, dei bisogni sociali, delle aspettative, preferenze e desideri della persona, delle sue menomazioni, disabilità sociali e abilità residue e recuperabili, da attivare o da potenziare nonché delle esigenze legate ai diritti all'abitazione, all'istruzione.

**3.9.** Bellucci, Gemmato, Ferro.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* menomazioni,.

**3.10.** Bologna.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* all'abitazione, *aggiungere le seguenti:* all'istruzione,.

**3.11.** Bologna.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* alla formazione *con le seguenti:* all'istruzione, alla formazione professionale.

**3.12.** Ianaro.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da:* è condotta applicando l'ICF

*fino alla fine del periodo con le seguenti:* è ispirata agli strumenti dell'*International Classification Functioning (ICF).*

**3.14.** Mammì, Lorefice, Marzana, Penna, Provenza, Ruggiero, Villani, D'Arrando, Misiti.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* l'ICF *con le seguenti:* i parametri sovranazionali e in armonia con la legge 22 dicembre 2021, n. 227,.

**3.15.** Bologna.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da:* della presa in carico *fino alla fine del periodo, con le seguenti :* della definizione del progetto, sia nelle verifiche periodiche circa l'andamento delle varie azioni del progetto e del progetto del suo complesso rispetto al raggiungimento degli obiettivi a breve, medio e lungo termine individuati ai sensi del comma 7 del presente articolo sia nei controlli non superiori a trenta giorni e predisposti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della presente legge. In ogni caso la valutazione deve considerare anche la somministrazione di questionari o test per raccogliere i desideri, le aspettative della persona e condividere quindi gli obiettivi e ad essa deve seguire una conseguente individuazione dei sostegni, come previsto dal comma 4.

**3.16.** Bellucci, Gemmato, Ferro.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:* non superiori a trenta giorni.

**3.17.** Bologna.

*Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola:* assume *aggiungere la seguente:* almeno.

\* **3.18.** Novelli, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla.

\* **3.19.** De Martini, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

*Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole:* e prevede, quale obiettivo progettuale, il passaggio degli utenti da un livello d'intensità maggiore ad uno di intensità minore.

**3.20.** Bologna.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. La composizione dell'unità di valutazione integrata di cui al comma 1, al fine di assicurare un'appropriata conoscenza e valutazione dei bisogni della persona, deve essere rappresentativa della componente sanitaria e di quella sociale e deve garantire forme di coinvolgimento della persona stessa, della rete familiare e degli altri soggetti eventualmente ritenuti necessari.

*Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, sopprimere le parole:* e della documentazione trasmessa dagli uffici socio-sanitari distrettuali.

**3.21.** D'Arrando, Lorefice, Mammi, Marzana, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Villani, Misiti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. La composizione dell'unità di valutazione integrata di cui al comma 1, al fine di assicurare un'appropriata conoscenza e valutazione dei bisogni della persona, deve essere rappresentativa della componente sanitaria e di quella sociale e deve garantire forme di coinvolgimento della persona stessa, della rete familiare e degli altri soggetti eventualmente ritenuti necessari.

**3.22.** Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

*Al comma 2, sostituire le parole da:* integrata fino alla fine del comma con le seguenti: composta, a seconda dei casi, dai servizi sociali dei comuni, dagli operatori sanitari, individuati anche ai bisogni di salute specifici del caso, inclusi gli specialisti in malattie rare, dalla persona diretta interessata, dai familiari, dai medici di me-

dicina generale o dai pediatri di libera scelta, da un referente dell'ufficio socio sanitario ospedaliero o di altra struttura ambulatoriale, diurna o residenziale cui afferrisce la persona stessa, dagli operatori del settore dell'istruzione o della formazione professionale, dai tutori o curatori o, nei limiti del potere loro conferito dal decreto di nomina, dagli amministratori di sostegno eventualmente esistenti, e da altri soggetti ritenuti necessari per un'appropriata conoscenza e valutazione dei bisogni della persona e della sua interazione con i contesti di vita della stessa, nonché dei sostegni in atto.

**3.23.** Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

*Al comma 2, sostituire la parola:* integrata con le seguenti: composta, a seconda dei casi e tenendo conto della variabilità dei bisogni specifici del beneficiario,.

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

a) *sostituire le parole:* , dagli utenti, dai familiari, con le seguenti: di riferimento della persona interessata;

b) *dopo le parole:* un referente dell'ufficio socio-sanitario ospedaliero *aggiungere le seguenti:* o di altra struttura ambulatoriale, diurna o residenziale di riferimento per la persona;

c) *sostituire le parole da:* , dagli amministratori *fino alla fine del comma con le seguenti:* e, previo consenso della persona interessata, da altri soggetti utili per un'appropriata conoscenza e valutazione dei bisogni della stessa. È sempre garantita la partecipazione della persona interessata e di eventuali rappresentanti legali.

**3.24.** Noja.

*Al comma 2, dopo le parole:* dagli operatori sanitari, *aggiungere le seguenti:* dal medico specialista,.

**3.25.** Bellucci, Gemmato, Ferro.



*Al comma 2, dopo le parole: da un referente dell'ufficio sociosanitario ospedaliero, aggiungere le seguenti: dallo specialista della patologia,.*

**3.26.** Bologna.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. L'unità di valutazione integrata, sulla base delle valutazioni effettuate, dei desideri, aspettative e preferenze della persona e sull'individuazione condivisa di quali obiettivi occorra perseguire e su quali domini della qualità della vita dover maggiormente intervenire ed investire, individua i sostegni necessari, anche per quantità, qualità ed intensità, definendo quindi, le risorse umane, professionali ed economiche necessarie per la realizzazione del progetto così come definito e per la sua concreta attuazione e sostenibilità, attraverso il metodo del *budget* di salute. Sulla base dei progressi del beneficiario questi viene coinvolto nella definizione dei progetti finanziati dal *budget* di salute e quando opportuno diventa direttamente gestore in parte o in tutto delle risorse del *budget* di salute.

**3.27.** Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

*Al comma 3, sostituire la parola: definisce con le seguenti: dei desideri, aspettative e preferenze della persona e sull'individuazione condivisa di quali obiettivi occorra perseguire e su quali domini della qualità della vita dover maggiormente intervenire ed investire, individua i sostegni necessari, anche per quantità qualità ed intensità, definendo quindi.*

**3.28.** Bellucci, Gemmato, Ferro.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Il progetto terapeutico riabilitativo individualizzato è attuato con interventi pubblici e interventi di uno o più enti del Terzo settore, che operano nel ruolo di cogestori individuati, ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come *part-*

*ner*, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti stessi. Gli enti del Terzo settore possono anche prevedere di avvalersi per più specifici interventi all'interno della realizzazione dell'intero progetto e dell'utilizzo del *budget* di altri erogatori, se previsti nella coprogettazione con la pubblica amministrazione.

**3.29.** Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

*Al comma 4, sostituire le parole: Il progetto terapeutico riabilitativo individualizzato è affidato a un ente del Terzo settore con le seguenti: La gestione del progetto di cui al comma 1 può essere esternalizzata, anche mediante affidamento a un ente del Terzo settore.*

**3.30.** Paolin, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Patelli, Sutto, Tiramani.

*Al comma 4, sostituire le parole: Il progetto terapeutico riabilitativo individualizzato è affidato con le seguenti: La gestione del progetto terapeutico riabilitativo, se esternalizzata, è affidata.*

**3.31.** Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

*Al comma 4, sostituire le parole da: terapeutico riabilitativo individualizzato fino a: e parità di trattamento, con le seguenti: personalizzato sociosanitario può essere affidato ad un ente pubblico e, ove questo non sia presente o disponibile, anche ad un ente del terzo settore nel ruolo di cogestore, individuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ai sensi del quale l'individuazione degli enti del Terzo settore avviene nel rispetto dei principi di*

trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento,.

**3.32.** Bologna.

*Al comma 4, sostituire le parole:* è affidato a un ente con le seguenti: può essere affidato, con il consenso della persona interessata e dell'eventuale rappresentante legale, a uno o più enti.

**3.33.** Noja.

*Al comma 4, sostituire le parole:* affidato a un ente del Terzo settore con le seguenti: attuato con interventi pubblici e interventi di uno o più enti del Terzo settore, che operano e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti del Terzo settore possono anche prevedere di avvalersi per più specifici interventi all'interno della realizzazione dell'intero progetto e dell'utilizzo del budget di altri erogatori, se previsti nella co-progettazione con la pubblica amministrazione.

**3.34.** Bellucci, Gemmato, Ferro.

*Al comma 4, sostituire le parole:* affidato a un ente del Terzo settore nel ruolo di cogestore individuato, ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con le seguenti: cogestito da un ente del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nel ruolo di cogestore, ovvero, nel medesimo ruolo, da una cooperativa sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, inclusa la cooperativa ad oggetto plurimo,.

**3.35.** Provenza, Loreface, Mammì, Marzana, Nappi, Penna, Ruggiero, Villani, D'Arrando, Misiti.

*Al comma 4, dopo le parole:* nel rispetto aggiungere le seguenti: delle linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore di cui al decreto del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2021, n. 72, nonché.

**3.36.** Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

*Al comma 4, dopo le parole:* nel rispetto aggiungere le seguenti: del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001, nonché.

**3.37.** Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

*Al comma 4, sostituire le parole:* degli enti partner con le seguenti: di ulteriori enti del Terzo settore che, in collaborazione con l'ente cogestore, assicurano la realizzazione del progetto personalizzato di comunità.

**3.38.** D'Arrando, Loreface, Mammì, Marzana, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Villani, Misiti.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Nell'individuazione del soggetto cogestore di cui al comma 4, si tiene conto della presenza dei mezzi idonei a supportare esigenze abitative, di formazione, di lavoro, di socialità e di apprendimento, opportunamente modulate e personalizzate, nonché della capacità di investire risorse umane, economiche, tecnico-professionali, logistiche e di competenza per la realizzazione del progetto personalizzato di comunità.

**3.39.** D'Arrando, Loreface, Mammì, Marzana, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Villani, Misiti.

*Al comma 5, sostituire le parole:* tiene conto con le seguenti: è disposto sulla base di criteri di selezione definiti dalle regioni che possono tenere conto e sostituire le parole: progetto terapeutico riabilitativo individualizzato con le seguenti: progetto nel suo complesso o di alcune parti di esso.

**3.40.** Patelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

*Al comma 5, sostituire le parole da: nonché dei mezzi fino alla fine del comma con le seguenti:* tenuto conto delle esigenze correlate ai bisogni socio-sanitari della persona.

**3.42.** Noja.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'affidamento di cui al comma 1, con riferimento agli enti del Terzo settore, deve avvenire secondo un sistema di accreditamento, individuato dal decisore pubblico.

**3.45.** Bologna.

*Sostituire i commi 6, 7 e 8 con i seguenti:*

6. Per la realizzazione del progetto personalizzato di comunità è sottoscritto un accordo contrattuale di progetto, recante il patto di cogestione, secondo lo schema e le modalità individuate dall'intesa di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge.

7. Il progetto personalizzato di comunità identifica l'operatore responsabile del progetto, diverso dal soggetto cogestore, al quale è affidata la funzione di coordinamento degli operatori professionali che hanno in carico l'utente. Tale figura responsabile valuta i bisogni dell'utente, promuove e attiva la rete di assistenza sociale e sanitaria, svolge funzioni di collegamento, monitoraggio e valutazione, controlla la qualità dei servizi e degli interventi e interviene in caso di criticità.

**3.46.** D'Arrando, Loreface, Mammì, Marzana, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Villani, Misiti.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Per la realizzazione del progetto è sottoscritta una convenzione, recante il patto di coprogrammazione e di cogestione tra la persona interessata, eventuali tutori, curatori o amministratori di sostegno in base ai poteri dagli stessi esercitabili, le famiglie, la ASL, il servizio sociale del comune, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, l'ente o gli enti pubblici o del

Terzo settore individuati ai sensi del comma 4 del presente articolo, il referente dell'ufficio sociosanitario ospedaliero, il soggetto referente del contesto formativo di riferimento, nonché gli eventuali altri soggetti ritenuti necessari.

\* **3.47.** Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

\* **3.48.** Tiramani, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto.

*Al comma 6, sostituire le parole: sottoscritta una convenzione, recante il con le seguenti:* sottoscritto il.

*Conseguentemente, ai commi 7 e 8, sostituire le parole:* la convenzione con le seguenti: il patto.

**3.49.** Noja.

*Al comma 6, sostituire le parole:* sottoscritta una convenzione con le seguenti: stipulato un contratto individuale.

**3.50.** Bologna.

*Al comma 6, sostituire le parole da:* l'utente fino alla fine del comma con le seguenti: la persona interessata ed eventuali rappresentanti legali, l'unità di valutazione integrata di cui al comma 2 e l'ente o gli enti del Terzo settore individuati ai sensi del comma 4.

*Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole:* sull'utente con le seguenti: sulla persona interessata.

**3.53.** Noja.

*Al comma 6, sostituire le parole:* l'utente con le seguenti: la persona fragile.

**3.55.** Bologna.

*Al comma 6, dopo le parole:* di libera scelta, *aggiungere le seguenti:* la farmacia di prossimità,.

**3.57.** Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

*Al comma 7, sostituire le parole:* La convenzione *con le seguenti:* Il contratto individuale.

**3.58.** Bologna.

*Al comma 7, sostituire le parole:* sull'utente *con le seguenti:* sulla persona fragile.

**3.59.** Bologna.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole:* anche in coerenza le linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 luglio 2019.

**3.60.** Novelli, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole:* anche per verificare la possibilità che il beneficiario, che concorre alla valutazione quantitativa e valutativo, di gestire in parte o tutto il *budget* del progetto.

**3.61.** Versace, Novelli, Bagnasco, Bond, Brambilla.

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

8. Tra i soggetti che compongono l'unità di valutazione integrata di cui al comma 2, l'amministrazione precedente, tenuto conto della specifica e prevalente area di competenza sociale e sanitaria del progetto terapeutico riabilitativo individualizzato, individua l'operatore responsabile, di seguito denominato *case manager*, cui sono attribuite funzioni di controllo e monitoraggio sull'andamento del progetto, nonché sull'operato del soggetto cogestore o dei soggetti cogestori. Il *case manager* controlla la qua-

lità dei servizi e degli interventi, interviene in caso di criticità, elabora e trasmette trimestralmente all'amministrazione precedente una relazione illustrativa sullo stato di avanzamento del progetto.

**3.62.** Noja.

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole:* sottoscrivono la convenzione *con le seguenti:* stipulano il contratto individuale.

**3.63.** Bologna.

*Al comma 8, primo e secondo periodo, sostituire le parole:* case manager *con le seguenti:* responsabile del progetto.

**3.64.** Bologna.

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole:* l'utente *con le seguenti:* la persona fragile.

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* dell'utente *con le seguenti:* della persona fragile.

**3.66.** Bologna.

*Al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente:* La figura professionale scelta come responsabile del progetto, nell'ambito del sistema sanitario pubblico, coordina, monitora e valuta l'erogazione dei servizi ed è l'interlocutore di riferimento con cui si interfaccia la persona fragile o il suo rappresentante legale, per l'evoluzione o la modifica del progetto personalizzato socio-sanitario.

**3.67.** Bologna.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*8-bis.* Il progetto terapeutico riabilitativo personalizzato deve contenere una programmazione socio-economico-finanziaria che dimostri che il programma dell'ente cogestore sia in grado di sostenere ed espandere le necessità reali dei beneficiari, come

quelle connesse ai bisogni abitativi, lavorativi, conoscitivi, di socialità.

**3.69.** Carnevali.

ART. 4.

*Al comma 1, dopo la parola: professionali aggiungere la seguente: , strumentali.*

**4.2.** Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

*Al comma 1, e ovunque esse ricorrano nell'articolo 4, sopprimere le parole: terapeutico riabilitativo individualizzato.*

**4.3.** Bellucci, Gemmato, Ferro.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ed è costituito da:*

a) il sistema di presa in carico integrato, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2017, n. 65, volto a garantire l'opportunità di scelta e realizzato secondo un approccio capacitante e orientato all'elaborazione di un progetto personalizzato di comunità, previa valutazione multidimensionale dei bisogni;

b) il rapporto di collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti del privato sociale che, ferma restando la titolarità pubblica della presa in carico, è finalizzato, secondo una logica di coproduzione con la persona, alla realizzazione dei singoli progetti personalizzati nonché di interventi di comunità volti a valorizzare il diritto all'abitare, al lavoro, all'affettività e socialità;

c) la dotazione finanziaria, modulabile in base all'entità dell'investimento necessario al ripristino del funzionamento sociale.

**4.4.** D'Arrando, Loreface, Mammi, Marzana, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Villani, Misiti.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole da: necessaria a realizzare fino alla fine dell'alinea con le seguenti: quale contributo necessario a realizzare il progetto terapeutico riabilitativo individualizzato è cogestita dal soggetto del privato sociale, individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della presente legge e comprende:.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente: b) le risorse ulteriori che regioni ed enti locali destinano alle politiche socio-sanitarie e sociali;*

**4.5.** Provenza, Loreface, Mammi, Marzana, Nappi, Penna, Ruggiero, Villani, D'Arrando, Misiti.

*Al comma 2, sostituire le lettere da a) a d) con le seguenti:*

a) le risorse che regioni ed enti locali, per quanto di competenza, destinano alla sperimentazione in oggetto, mediante riqualificazione e riprogrammazione di parte delle risorse previste a legislazione vigente per le politiche sociali e socio-sanitarie, secondo principi di appropriatezza e ottimizzazione;

b) le eventuali risorse conferite su base volontaria dalla persona interessata, anche derivanti da forme di sostegno al reddito introdotte quale misura di contrasto della povertà e per l'inclusione sociale e lavorativa, nonché conferite da terzi privati, anche del Terzo settore.

**4.6.** Noja.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: ai LEA socio-sanitari e.*

**4.7.** Trizzino.

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e all'inserimento lavorativo.*

**\* 4.8.** Bellucci, Gemmato, Ferro.

**\* 4.9.** Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.



*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) le risorse ulteriori che le regioni, le aziende e istituzioni pubbliche, nonché gli enti locali destinano alle politiche socio-sanitarie, sociali e della formazione.

**\*\* 4.10.** Bellucci, Gemmato, Ferro.

**\*\* 4.11.** Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: o conferite da terzi privati, anche del Terzo settore.*

**4.13.** Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

d-bis) tutti gli altri interventi sanitari, non ricompresi in quelli direttamente afferenti l'area sociosanitaria, previsti nei LEA e nei LEA aggiuntivi delle regioni.

**\* 4.14.** Bellucci, Gemmato, Ferro.

**\* 4.18.** Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

*Sopprimere il comma 3.*

**4.20.** Bellucci, Gemmato, Ferro.

*Sostituire i commi da 3 a 6 con il seguente:*

3. Le regioni istituiscono un sistema di rendicontazione e monitoraggio fondato su indicatori di qualità del percorso tratti dagli elementi qualificanti del progetto sostenuto dal *budget* di salute. L'Osservatorio di cui all'articolo 5 promuove il coordinamento nazionale tra i sistemi di rendicontazione e monitoraggio.

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: trasmessa dagli uffici*

sociosanitari distrettuali con le seguenti: trasmessa dalle regioni.

**4.21.** Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Tiramani.

*Sostituire i commi da 3 a 6 con il seguente:*

3. Le regioni istituiscono un sistema di rendicontazione e monitoraggio, fondato su indicatori di qualità del percorso tratti dagli elementi qualificanti del progetto sostenuto da *budget* di salute, con un coordinamento nazionale effettuato attraverso la costituzione di un Osservatorio, di cui all'articolo 5. Le regioni sono chiamate a definire gli elementi qualificanti e attuativi del *budget* di salute attraverso linee programmatiche condivise e approvate in Conferenza unificata.

**4.22.** Bologna.

*Sostituire i commi da 3 a 6 con i seguenti:*

3. Tenuto conto delle peculiarità locali, le regioni, nell'ambito della loro programmazione annuale, definiscono la quota della spesa per attività residenziali da riconvertire nella realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati, da attuare mediante *budget* di salute, ai sensi della presente legge.

4. È istituito un sistema di rendicontazione e monitoraggio regionale degli esiti della sperimentazione di cui alla presente legge, con il coordinamento nazionale dell'osservatorio di cui all'articolo 5. Le regioni definiscono gli indicatori di qualità dei progetti sostenuti attraverso il *budget* di salute, nonché gli indici di misurazione degli esiti, attraverso linee programmatiche condivise e approvate in Conferenza unificata.

**4.23.** Noja.

*Al comma 4, sostituire le parole: sono trasferite al soggetto cogestore con le se-*

*guenti*: sono trasferite, per quanto di loro competenza, ai soggetti cogestori.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole*: che potranno però avere una periodicità più ampia dei tre mesi, secondo quanto programmato nel progetto stesso. Nel caso di valutazione favorevole del *case manager* le risorse del *budget* di salute possono essere trasferite e gestite in parte o tutte dal beneficiario.

**4.24.** Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

*Al comma 4, sostituire le parole*: hanno sottoscritto la convenzione *con le seguenti*: hanno stipulato il contratto individuale.

**4.25.** Bologna.

*Al comma 6, sostituire le parole*: della sperimentazione *con le seguenti*: del progetto.

**4.26.** Bologna.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole*: , salva l'eventuale responsabilità contrattuale della ASL verso gli altri enti gestori e gli altri firmatari del progetto e del patto di corresponsabilità.

\* **4.27.** Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

\* **4.28.** Bellucci, Gemmato, Ferro.

## ART. 5.

*Al comma 1, dopo le parole*: istituisce un osservatorio *aggiungere le seguenti*: con durata triennale.

**5.1.** Trizzino.

*Al comma 1, sostituire le parole*: dagli uffici socio-sanitari distrettuali *con le seguenti*: dalle regioni.

\* **5.2.** Noja.

\* **5.3.** Bologna.

*Al comma 2, dopo le parole*: La composizione *aggiungere le seguenti*: , la durata del mandato dei componenti

**5.4.** D'Arrando, Loreface, Mammì, Marzana, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Villani, Misiti.

*Al comma 4, sopprimere la parola*: positivi *e sostituire le parole da*: le regioni e i comuni *fino alla fine del comma con le seguenti*: sono valutate in sede di Conferenza unificata le eventuali iniziative da adottare per l'ulteriore attuazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati, da realizzare attraverso il metodo del *budget* di salute, nelle aree di intervento di cui all'articolo 3-*septies*, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

**5.5.** Noja.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente*:

**4-bis.** L'inserimento lavorativo delle persone con disabilità deve avvenire sulla base dei principi definiti dalle Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, n. 43 dell'11 marzo 2022, come previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

**5.6.** Ianaro.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente*:

**4-bis** La quota di compartecipazione sociale prevista nei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, trasformati in piani terapeutici riabilitativi individualizzati/*budget* di salute (PTRI/BdS), entra a far parte degli indica-

tori previsti dal nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria di cui al decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019.

#### 5.7. Carnevali.

*Alla rubrica sopprimere la parola: sperimentale.*

#### 5.8. Bologna.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

#### 5.01. Sutto, Binelli, Vanessa Cattoi, Loss.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis.

*(Valutazione del budget di salute)*

1. La metodologia del *budget* di salute prevede la coprogettazione, la cogestione e il cofinanziamento, nonché la co-valutazione di processi e progetti da allestire e realizzare tra enti pubblici, privati ed enti del Terzo settore. Il ruolo del cogestore nella presa in carico, ferma restando la priorità assegnata in sede di definizione del progetto terapeutico riabilitativo personalizzato, è organizzato su tre aree contemporanee d'intervento, connesse rispettivamente alle seguenti tipologie di bisogni della persona: apprendimento, socialità e affettività; abitazione e assistenza; formazione e lavoro. L'ICF è lo strumento valutativo personalizzato all'ingresso e nel percorso del *budget* di salute, sulla base del quale l'ufficio socio-sanitario distrettuale assicura il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei progetti terapeutici riabilitativi perso-

nalizzati, finanziati in base alla presente normativa e trasmette all'osservatorio di cui all'articolo 5 le informazioni richieste dal medesimo, idonee a rilevare e a valutare gli esiti della progettazione.

2. I vincoli valutativi del progetto personalizzato sono da considerarsi esterni o interni. I vincoli esterni alla malattia o disabilità riguardano le aree vitali delle persone, quali la casa, il lavoro e l'affettività, per i quali è stato investito il *budget* di salute.

3. La valutazione interna relativa alle condizioni diagnostiche, biologiche e prognostiche del percorso terapeutico riabilitativo fanno riferimento alle tecniche puntuali al massimo delle conoscenze da ricercare e applicative acquisite (*evidence-based medicine*) e valutate attraverso le scale di ICF;

4. La valutazione del *budget* di salute si concentra, più che sul rispetto formale delle procedure, sull'efficacia degli interventi nel raggiungere l'obiettivo di trasformare la persona ed il suo contesto familiare e sociale in una risorsa che, a sua volta, promuova la possibilità per ciascuno di vivere, lavorare e abitare in un luogo autonomamente scelto, contribuendo a rimuovere gli ostacoli di natura individuale, sociale, culturale, economica, tecnica, istituzionale che impediscono la sua e altrui partecipazione alla vita politica della comunità.

5. La valutazione dell'inserimento al lavoro sarà espletata attraverso la metodologia *Individual Placement and Support*, disciplinata dal Ministero della salute.

6. I comuni e le ASL, in collaborazione con l'Osservatorio di cui all'articolo 5, saranno chiamati a monitorare e rendicontare gli esiti dei piani terapeutici riabilitativi individuali in termini di impatto sociale, ai sensi delle linee guida in materia di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 luglio 2019. Ai sensi del citato decreto, la valutazione dell'impatto sociale è la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento ri-

spetto all'obiettivo individuato, e costituisce pertanto lo strumento di valutazione della capacità della progettazione del *budget* di salute di incidere sulle determinanti sociali della salute.

7. Il Ministero della salute, di concerto con l'Istituto nazionale di statistica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, predispone appositi indicatori pubblici, correlati agli indicatori di Benessere equo e sostenibile contenuti nei documenti di programmazione economica nazionali, ed un sistema di misurazione del ritorno sociale sull'investimento (*Social Return of Investment*, S-ROI).

#### 5.02. Carnevali.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-bis.

(Fondo di Garanzia)

1. È istituito un Fondo di garanzia pubblico con l'obiettivo di attrarre, da parte degli enti cogestori, capitali ad impatto sociale ed investimenti volti a finanziare l'avvio di programmi socio economici dedicati alle persone beneficiarie del *budget* di salute, ed in particolare alla predisposizione di progetti alternativi nelle principali aree di bisogno di cui all'articolo 3, commi 1 e 5.

2. Il Fondo di garanzia pubblico di cui al comma 1 ha l'obiettivo di assicurare che il *budget* di salute diventi uno strumento efficace per collegare, in modo durevole ed efficace, inclusione sociale e produzione di valore economico.

3. Il Fondo di cui al comma 1 fornisce garanzie sui seguenti tipi di investimenti:

a) investimenti nei quali il rischio è totalmente a carico dell'investitore privato o istituzionale che finanzia l'avvio del progetto dell'ente cogestore;

b) investimenti nei quali l'ente cogestore investe risorse proprie in progetti imprenditoriali e socio-economici in grado di attuare efficacemente i progetti personalizzati.

4. Il Fondo di cui al comma 1 fornisce garanzie per un totale non superiore al 80 per cento del costo degli investimenti realizzati.

5. Beneficiari del Fondo di garanzia di cui al comma 1 sono, nei casi di cui alla lettera a) del comma 4, gli investitori privati o istituzionali, e nei casi di cui alla lettera b) del comma 4, gli enti cogestori selezionati a norma dell'articolo 3 comma 4, sulla base di una programmazione socio-economico-finanziaria che costituisce parte integrante del progetto personalizzato di cui si propone il finanziamento.

#### 5.03. Carnevali.

TIT.

*Sostituirlo con il seguente:* Introduzione della metodologia del *budget* di salute nella definizione dei progetti personalizzati socio-sanitari.

**Tit.1.** Bologna.

*Sopprimere la parola:* sperimentale.

**Tit.2.** Bologna.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	416
Variazione nella composizione della Commissione .....	416
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	416

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	420
Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte (COM(2021)645 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (14441/21) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	420

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.*

#### La seduta comincia alle 15.30.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che hanno cessato di far parte della

Commissione i deputati Cassese, L'Abbate, Lombardo, Maglione e Alberto Manca, ai quali augura buon lavoro presso le Commissioni di destinazione.

Comunica altresì che sono entrati a far parte della Commissione i deputati Cattoi, Carinelli, Gubitosa e Marzana, ai quali dà il benvenuto.

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, riferisce che il disegno di legge annuale sulla



concorrenza 2021 di cui oggi la Commissione inizia l'esame in sede consultiva ai fini dell'espressione del parere di competenza alla Commissione X, è stato indicato tra i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 2022-2024 ed è una delle riforme indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Dal punto di vista dei precedenti in materia, ricorda che, anche se l'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, prevede l'adozione annuale della legge sulla concorrenza, l'unica legge che è stata fin qui approvata risale al 2017 (legge n. 124 del 2017). Segnala inoltre che nel PNRR, il Governo ha assunto l'impegno di approvare le leggi sulla concorrenza con cadenza annuale. Per quanto riguarda la legge per il 2021, ora in esame, ricordo che il PNRR pone come traguardo l'entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza e dei relativi decreti di attuazione per la fine del 2022.

Passando al contenuto del provvedimento in esame evidenzia che, dopo la prima lettura ultimata dal Senato nella seduta del 30 maggio 2022, il testo risulta composto di 36 articoli (rispetto ai 32 iniziali) raccolti nei seguenti 9 capi: Capo I (Finalità – articolo 1); Capo II (Rimozione di barriere all'entrata dei mercati, regimi concessori – articoli 2-7); Capo III (Servizi pubblici locali e trasporti – articoli 8-12); Capo IV (Concorrenza, energia e sostenibilità ambientale – articoli 13-15); Capo V (Concorrenza e tutela della salute – articoli 16-22); Capo VI (Concorrenza, sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di comunicazione elettronica – articoli 23- 26); Capo VII (Concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e parità di trattamento tra gli operatori – articoli 27-31); Capo VIII (Rafforzamento dei poteri in materia di attività antitrust – articoli 32-35); Capo IX (Clausola di salvaguardia – articolo 36). Il Senato ha iniziato l'esame del disegno di legge il 12 gennaio 2022, svolgendo anche numerose audizioni, nell'ambito delle quali risultano depositate 180 memorie.

Con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione XIII, segnala che, pur non risultando norme di interesse specifico

per il settore agricolo in senso stretto, il provvedimento contiene alcune disposizioni che riguardano in generale il sistema produttivo e l'attività delle imprese.

Nello specifico, il Capo I è composto dal solo articolo 1, che illustra le finalità della legge, volta a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare lo sviluppo degli investimenti e dell'innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini. L'articolo richiama l'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, che attribuisce la competenza in materia di tutela della concorrenza allo Stato.

Il Capo II (Rimozione di barriere all'entrata nei mercati. Regimi concessori) all'articolo 2, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza.

Gli articoli 3 e 4, introdotti nel corso dell'esame al Senato in materia di concessioni balneari, affrontano il controverso tema delle concessioni demaniali marittime. La soluzione adottata al Senato cerca di individuare un punto di equilibrio dopo il contenzioso in atto sulla materia, oggetto di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e del Consiglio di Stato, che hanno posto un limite alla la proroga automatica e generalizzata prevista fino al 31 dicembre 2033, per ragioni di contrasto con il contenuto precettivo dell'articolo 49 TFUE e dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2,

della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva Bolkestein).

In particolare l'articolo 3 proroga al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico ricreative e sportive. In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura selettiva, il termine del 31 dicembre 2023 può essere derogato con atto motivato, comunque non oltre il 31 dicembre 2024 (comma 3).

L'articolo 4 completa la disciplina delegando il Governo ad adottare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico ricreative e sportive. I numerosi principi e criteri direttivi della delega hanno l'ambizione di prendere in considerazione una vasta gamma di interessi coinvolti. Ve ne sono, infatti, alcuni tesi a tutelare la concorrenza, la *par condicio* tra gli operatori e la loro massima partecipazione; ve ne sono altri volti a tutelare anche l'interesse della collettività a fruire del bene pubblico, vuoi gratuitamente e direttamente accedendo al tratto di costa, vuoi mediante la fissazione di canoni concessori in favore degli enti pubblici commisurati al pregio naturale del bene; ve ne sono poi di ulteriori finalizzati a salvaguardare gli investimenti fatti sull'arco del tempo dagli operatori uscenti e a consentire il mantenimento o l'accesso alla concessione da parte delle piccole e medie imprese (PMI); ve ne sono altri, ancora, finalizzati a tutelare l'occupazione.

In tale contesto, i più importanti principi e criteri direttivi di delega appaiono, in sintesi, i seguenti (articolo 4, comma 2): adeguato equilibrio tra le aree date in concessione e quelle lasciate libere (lettera *a*)) e quantificazione del canone concessorio anche sulla base del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree concesse (lettera *f*)); affidamento mediante procedure selettive pubbliche (lettera *b*)). In tale ambito, adeguata considerazione degli in-

vestimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico ricreative che gestiscono concessioni demaniali (lettera *c*)). La durata delle concessioni non deve comunque superare il tempo necessario per l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti profusi dall'operatore e autorizzati dal concedente (lettera *e*), n. 7). Dev'essere definito anche il numero massimo di concessioni di cui può essere titolare il medesimo concessionario (lettera *l*)); definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese (lettera *d*)); individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni (lettera *e*), n. 1). Tra i criteri di affidamento, la nuova disciplina dovrà indicare la valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori e la previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente (cui, comunque, spetta un indennizzo a carico del concessionario subentrante) (lettera *c*), *e*), n. 6, e *i*)).

L'articolo 5 del disegno di legge reca una novella all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, in materia portuale, introducendo il principio dell'evidenza pubblica nell'affidamento delle concessioni delle aree demaniali e una nuova disciplina delle modalità per il rilascio del titolo e per l'esercizio della gestione da parte del concessionario. In proposito ricordo che la legge n. 84 del 1994 ha modificato il sistema basato su porti interamente pubblici introducendo un modello organizzativo caratterizzato dalla separazione tra le funzioni pubbliche di programmazione e di controllo del territorio e delle infrastrutture portuali, affidate alle autorità portuali, e le funzioni di gestione del traffico e dei terminali, ritenute di carattere imprenditoriale e date in concessione a soggetti privati. Il testo del Senato stabilisce che l'affidamento delle con-

cessioni deve avvenire con una procedura che prenda avvio con la pubblicazione di un avviso pubblico. I principi ispiratori della procedura sono la trasparenza, l'imparzialità e la proporzione, con la connessa garanzia di condizioni di concorrenza effettiva. L'avviso deve indicare – tra l'altro – la durata massima delle concessioni e gli elementi per il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Per rendere operativa questa disciplina si prevede l'emanazione entro 90 giorni di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 7, modifica la disciplina sulle concessioni di grande derivazione idroelettrica. Anche in questo caso si prevedono procedure di assegnazione competitive, eque e trasparenti, tenendo però conto della valorizzazione economica dei canoni concessori e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso. Le procedure di assegnazione debbano essere avviate comunque non oltre il 31 dicembre 2023. In difetto, lo Stato interviene in via sostitutiva. In via derogatoria, per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, incluse quelle già scadute, è consentita la prosecuzione dell'esercizio da parte del concessionario uscente, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge. L'articolo contiene anche disposizioni sulle concessioni di derivazione idroelettrica nel Trentino Alto-Adige, posto che le province autonome di Trento e Bolzano hanno in materia una competenza esclusiva, a differenza delle altre regioni.

L'articolo 15, sui servizi di gestione dei rifiuti, introduce la facoltà per le utenze non domestiche che producono i cosiddetti rifiuti assimilati agli urbani di servirsi del gestore del servizio pubblico o di fare ricorso al mercato. Coerentemente, l'ARERA dovrà definire, entro 90 giorni, gli *standard*

tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti.

L'articolo 27 (Capo VII Concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e parità di trattamento tra gli operatori) delega il Governo ad adottare – entro ventiquattro mesi – uno o più decreti legislativi per procedere ad una nuova ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private e alla loro semplificazione mediante eliminazione delle autorizzazioni e degli adempimenti non necessari. Sono previsti criteri e principi generali volti, in gran parte, a tipizzare e individuare le attività private soggette ai diversi regimi, semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, estendere l'ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione, nonché digitalizzare le procedure. Viene affidata alla Commissione parlamentare per la semplificazione la verifica periodica dello stato di attuazione dell'articolo in esame, su cui riferisce ogni sei mesi alle Camere. Si tratta di un tassello delle riforme per la semplificazione amministrativa, sulla quale il Governo italiano si è impegnato ad agire anche in sede europea, da ultimo nell'ambito del PNRR, in particolare attraverso lo snellimento delle procedure autorizzative e di controllo nei settori nei quali è più avvertito dai cittadini e dalle imprese l'eccessivo carico di oneri normativi e burocratici.

L'articolo 28 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, ed in particolare, eliminare gli adempimenti non necessari, favorire la programmazione dei controlli per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ritardi al normale esercizio dell'attività di impresa, consentire l'accesso ai dati e allo scambio delle informazioni da parte dei soggetti con funzioni di controllo, anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati. Al riguardo, ricordo gli obiettivi della eliminazione degli adempimenti non necessari alla tutela degli

interessi pubblici e delle corrispondenti attività di controllo e della semplificazione degli adempimenti amministrativi necessari sulla base del principio di proporzionalità rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici.

L'articolo 29 interviene sulla disciplina della comunicazione unica per la nascita dell'impresa, riducendo da sette a quattro giorni il termine entro cui le amministrazioni competenti comunicano, per via telematica, all'interessato (che ha presentato la comunicazione) e al registro delle imprese (che accoglie la comunicazione) i dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

L'articolo 30 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020, al fine di rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell'Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle conformità delle merci, e di promuovere, al contempo, una semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali. A tal fine si fissano – tra gli altri – i criteri della individuazione delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo, compreso il controllo delle frontiere esterne, dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea, e quello di massimizzare l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli e i livelli di tutela per utenti finali e operatori, favorendo la concentrazione delle competenze e la razionalizzazione del riparto tra le autorità e tra strutture centrali e periferiche delle singole autorità. L'atto delegato dovrà anche definire il sistema sanzionatorio, nel rispetto dei principi di efficacia e dissuasività, nonché di ragionevolezza e proporzionalità, con riassegnazione di una quota non inferiore al 50 per cento delle somme introitate agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza, di controllo e dell'ufficio unico di collegamento.

Filippo GALLINELLA (IPF), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta segnalando che la Commissione dovrà valutare l'opportunità di esprimere il

parere di competenza sul testo emendato, ciò in relazione all'andamento dei lavori della Commissione di merito.

**La seduta termina alle 15.40.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte.**  
(COM(2021)645 final).

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022.**  
(Doc. LXXXVI, n. 5).

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri ».**  
(14441/21).  
(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Maria Chiara GADDA (IV), *relatrice*, riferisce che la Commissione Agricoltura è chiamata ad esaminare, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2022, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2022,

predisposta dal Governo italiano, e il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea. La Relazione programmatica è esaminata congiuntamente con il programma di lavoro, secondo quanto prevede il parere della Giunta per il regolamento della Camera del 14 luglio 2010, e con il programma di 18 mesi del Consiglio della UE, dalla Commissione XIV. La procedura prevede che tutte le Commissioni permanenti (per i rispettivi profili di competenza) esprimano un parere, mentre l'esame generale è svolto dalla Commissione Politiche dell'UE, che presenta una relazione all'Assemblea; la discussione in Assemblea, di norma, si conclude con l'approvazione di atti di indirizzo al Governo.

Al riguardo, sottolinea preliminarmente come l'esame dei richiamati documenti rappresenti un passaggio cruciale per la partecipazione del Parlamento alla definizione delle linee di azione della politica europea dell'Italia e assuma una rilevanza strategica nella discussione di temi e questioni che incideranno sul futuro dell'Unione nei prossimi anni.

In questa sede preannuncia che intende soffermarsi sui principali aspetti dei documenti all'esame della Commissione che rientrano negli ambiti di interesse del settore agricolo, rinviando, per una disamina di maggiore dettaglio ai contenuti alla documentazione predisposta dagli uffici.

Relativamente al programma di lavoro della Commissione europea per il 2022 (COM(2021)645), presentato il 19 ottobre 2021, segnalo che lo stesso si concentra sulle sei tematiche già definite negli orientamenti politici della Presidente *Ursula von der Leyen* all'inizio del mandato dell'attuale Commissione europea: 1) Un Green Deal europeo; 2) Un'Europa pronta per l'era digitale; 3) Un'economia al servizio delle persone; 4) Un'Europa più forte nel mondo; 5) Promuovere lo stile di vita europeo; 6) Un nuovo slancio per la democrazia europea.

In particolare, nel suo programma di lavoro la Commissione esordisce dichiarando la volontà di conservare quello stesso slancio che, negli anni passati, le ha consentito di reagire rapidamente ai problemi

causati dalla pandemia di COVID-19, nonché agli effetti dei cambiamenti climatici e della crisi ambientale, dedicando un'attenzione particolare alle giovani generazioni, grazie alla proposta di proclamare il 2022 Anno europeo dei giovani.

Nel ricordare le iniziative di maggiore rilievo assunte durante lo scorso anno, tra le quali vengono citate la presentazione del pacchetto « Pronti per il 55% », l'ideazione di una « bussola per il digitale » e l'adozione del piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, la Commissione evidenzia che tutto ciò è stato realizzato nel perdurare della pandemia e, dunque, in una situazione di eccezionalità che ha richiesto l'attuazione di interventi senza precedenti, sia per proteggere la salute dei cittadini, sia per ridurre al minimo gli effetti socioeconomici più gravi dalla medesima provocati.

Nel documento si sottolinea come l'impatto sociale ed economico della pandemia, in particolare, è stato affrontato dall'Unione e dagli Stati membri con una serie di programmi e strumenti ambiziosi e di vasta portata tra cui l'iniziativa *Next Generation EU* e il programma REACT-EU. Queste iniziative, unitamente alle risorse del bilancio a lungo termine dell'UE e all'attivazione della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita e del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, hanno contribuito a salvaguardare la stabilità e a consentire la ripresa economica dei Paesi dell'Unione, duramente messi alla prova dalla crisi pandemica.

A causa dell'invasione russa dell'Ucraina, l'Unione si è trovata a dover affrontare delle ulteriori sfide. In particolare, per via delle pressioni al rialzo sui prezzi delle materie prime, energetiche ed alimentari, e delle interruzioni del relativo approvvigionamento, sono state riviste al ribasso le prospettive di crescita dell'UE e al rialzo le sue previsioni di inflazione.

Nel programma di lavoro per il 2022, la Commissione europea ha, quindi ribadito la centralità dell'attuazione del Green Deal e l'impegno per fare dell'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. Con tale finalità nel 2021 ha presen-



tato il pacchetto cosiddetto « Pronti per il 55% », attualmente all'esame dei colegislatori, volto ad aggiornare la normativa dell'Unione ai target di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra fissati dal regolamento europeo sul clima in un decremento di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990.

Il pacchetto comprende, tra l'altro, iniziative legislative per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra in ogni settore, per la mobilità a basse emissioni, per il risparmio energetico e l'efficientamento energetico degli edifici, oltre che per l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili. Più recentemente, l'aggressione dell'Ucraina ha ulteriormente messo in luce l'esigenza di affrancare l'Unione dalle importazioni di combustibili fossili dalla Russia accelerando la transizione ecologica, soprattutto nel settore energetico, e ha portato alla presentazione del piano REPowerEU.

Nello specifico, il Piano REPowerEU (COM(2022)230), unitamente ad un pacchetto di proposte collegate, si prefigge lo scopo di affrancare l'Unione europea dalla dipendenza dalle risorse fossili importate dalla Russia, di creare le condizioni per l'autosufficienza energetica dell'Unione e di intensificare l'azione di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Il piano poggia sulla diversificazione dell'approvvigionamento energetico, sul risparmio energetico e su una più rapida diffusione delle energie rinnovabili e mira ad accelerare la transizione energetica, aumentando gli obiettivi già previsti dal pacchetto « Pronti per il 55% ».

Sempre con riferimento all'obiettivo del *Green deal* europeo, il Programma di lavoro della Commissione europea conferma l'impegno a mobilitare risorse per garantire una transizione verde che sia equa e giusta sul piano sociale e internazionale: oltre al Fondo per una transizione giusta e al proposto Fondo sociale per il clima collegati all'estensione dello scambio di emissioni di carbonio ai trasporti e alle abitazioni, saranno raddoppiati i finanziamenti esterni per la biodiversità e saranno previsti significativi finanziamenti per il clima destinati

ai paesi meno sviluppati e a quelli più vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici.

In tale ambito, viene, altresì, confermato l'impegno per un'agricoltura più verde e sostenibile e per realizzare le azioni definite nella strategia « Dal produttore al consumatore ». Nel 2022 la Commissione collaborerà, inoltre, con gli Stati membri per concordare piani strategici nazionali ambiziosi che realizzino gli obiettivi della politica agricola comune e del *Green Deal* e, parallelamente, metterà in atto iniziative dirette a potenziare pratiche agricole sostenibili promuovendo la cattura del carbonio, ridefinendo le modalità sostenibili di utilizzo dei terreni agricoli e di allevamento di pesci e frutti di mare, nonché migliorando il monitoraggio degli indicatori di sostenibilità a livello di azienda agricola.

Per quanto concerne la relazione programmatica, il Governo italiano, sottolinea l'importanza del pacchetto legislativo « Pronti per il 55% », le cui proposte troveranno attuazione anche attraverso i progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che comporteranno per gli Stati membri un impatto significativo sulla competitività del sistema industriale, sul tessuto sociale e sui settori dell'energia e dei trasporti. Il Governo dichiara l'impegno, in sede di negoziati, per una transizione equa e socialmente inclusiva, che valorizzi gli sforzi già intrapresi e non comporti effetti controproducenti sul mercato delle materie prime, sulla filiera industriale e sul mercato del lavoro. Sottolinea poi l'importanza, alla luce della crisi di approvvigionamento energetico innescata dall'aggressione russa in Ucraina, di accelerare i lavori sull'intero pacchetto non solo per conseguire gli obiettivi climatici ma per rendere l'Unione europea autosufficiente sotto il profilo energetico.

In materia di agricoltura verde e sostenibile, la relazione programmatica annuncia azioni volte in particolare a: dare piena attuazione alla Strategia europea per la biodiversità al 2030 e agli impegni definiti e in corso di definizione a livello globale in materia di conservazione della biodiversità; ridurre gli inquinanti delle acque sotterra-

nee e superficiali; migliorare la sostenibilità dei processi produttivi e della capacità di adattamento del settore agricolo e forestale ai cambiamenti climatici, accelerando il processo di transizione verde del settore agricolo, agroalimentare e forestale.

Nel documento si evidenzia altresì come con i cosiddetti eco-schemi della PAC il Governo intenda rafforzare il legame tra pagamenti diretti e azioni benefiche per il clima e l'ambiente; sviluppare l'agricoltura biologica in Italia; promuovere filiere agroalimentari sostenibili e combattere gli sprechi alimentari, tutelando e promuovendo anche il settore delle indicazioni geografiche; attuare misure efficaci a sostegno delle filiere agroalimentari colpite dalla crisi russo-ucraina, anche al fine di mantenere gli equilibri tra approvvigionamento delle materie prime e costi di produzioni delle stesse.

Quanto al programma dei 18 mesi del trio di presidenza del Consiglio dell'UE (francese, ceca e svedese), segnala che tra le priorità viene collocata la prosecuzione della decarbonizzazione e il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, con l'obiettivo di aumentare la competitività economica, la creazione di posti di lavoro, il benessere e la salute. Con tali finalità si intende proseguire l'esame e i negoziati sul pacchetto « Pronti per il 55% » e su tutte le proposte legislative correlate, in particolare rafforzando il sistema ETS e istituendo un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere compatibile con l'Organizzazione mondiale del Commercio per prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, sostenere lo sviluppo di energie rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, aumentare l'efficienza energetica al fine di attuare gli obiettivi più ambiziosi dell'UE in materia di clima per il 2030 e garantire una transizione giusta e prezzi accessibili per l'energia. Il programma, oltre a prevedere il completamento del mercato unico dell'elettricità e del gas per garantire la sicurezza e la sostenibilità dell'approvvigiona-

mento, pone l'accento sull'esigenza di dare seguito agli studi che saranno presentati sul funzionamento dei mercati del gas e dell'elettricità, nonché sul mercato ETS dell'UE, e su quella di sostenere gli sforzi volti a promuovere ristrutturazioni di alta qualità degli edifici coerentemente con gli obiettivi della transizione energetica.

Il programma del trio di Presidenza del Consiglio dell'UE annuncia, tra l'altro, che sosterrà la transizione verso sistemi agricoli e alimentari sostenibili attraverso l'attuazione della strategia dell'UE « Dal produttore al consumatore » e della nuova PAC, tenendo conto nel contempo di diversi punti di partenza, circostanze e condizioni degli Stati membri, conformemente al principio di sussidiarietà. In particolare, annuncia che promuoverà un uso ridotto di pesticidi e fertilizzanti, la salute e il benessere degli animali, nonché l'agricoltura biologica attraverso informazioni alimentari chiare e semplici per i consumatori, garantendo in tal modo alimenti sani per i cittadini dell'Unione. Il trio afferma infine che promuoverà una gestione sostenibile ed equilibrata delle risorse aliene, in particolare nel contesto delle relazioni dell'UE con il Regno Unito, e incoraggerà altresì lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile.

In conclusione evidenzia l'opportunità che nel parere che la Commissione si accinge ad approvare sui documenti in esame, si tenga conto dei profondi mutamenti dello scenario economico dovuti alla crisi energetica, all'aumento del prezzo delle materie prime così come degli ulteriori effetti negativi derivanti dal perdurare del conflitto russo-ucraino.

Filippo GALLINELLA (IPF), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

**XIV COMMISSIONE PERMANENTE****(Politiche dell'Unione europea)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

Variazione nella composizione della Commissione .....	425
Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo. C. 3625 Governo, e abb., approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VII e XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	425
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	430
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 2328, approvata dalla 9 <sup>a</sup> Commissione permanente dal Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	426
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	431

**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Atto n. 383 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	427
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni. Atto n. 384 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	428
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	432
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente. Atto n. 385 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	428
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	434
Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Atto n. 389 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	428
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	436

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli strumenti per la prevenzione e la riduzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia ( <i>Deliberazione di una proroga del termine</i> ) .....	429
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	429

## SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

**La seduta comincia alle 14.20.****Variazione nella composizione della Commissione.**

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che, per il gruppo Insieme per il Futuro, la deputata Margherita Del Sesto ha cessato di far parte della Commissione mentre, per il medesimo gruppo, sono entrati a far parte della Commissione i deputati Giuseppe L'Abbate, in funzione di capogruppo, e Iolanda Di Stasio. Avverte altresì che, per il gruppo M5S, la deputata Giulia Grillo ha cessato di far parte della Commissione.

**Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo.****C. 3625 Governo, e abb., approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni VII e XI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione comincia l'esame del provvedimento in oggetto.

Filippo SENSI (PD), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata a esaminare il disegno di legge recante Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, già approvato dal Senato, cui è stato abbinato, in sede referente, l'esame di altre proposte di legge in materia di spettacolo. Ricorda che il provvedimento di iniziativa governativa, che definisce un nuovo assetto normativo del lavoro dello spettacolo, è uno dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio per il triennio 2023-2025, a norma dell'articolo 7, comma 2, lettera f), della legge 31 dicembre 2009,

n. 196, ed è pertanto stato adottato come testo base per l'esame in sede referente.

Rileva che le disposizioni di interesse per la Commissione sono contenute principalmente nei primi due articoli del provvedimento. L'articolo 1 introduce modifiche alla legge n. 175 del 2017, con l'obiettivo di rimodulare la cornice normativa di riferimento del settore dello spettacolo. In particolare la norma interviene sull'articolo 1, comma 1, modificandone l'alinea al fine di integrare il quadro dei principi nell'ambito dei quali la Repubblica è chiamata ad esercitare le proprie azioni in materia di spettacolo, aggiungendo ai riferimenti normativi presenti nel testo vigente, fra l'altro, i richiami alla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata dalla legge n. 133 del 2020, che riconosce il diritto umano alla conoscenza e all'uso dell'eredità culturale e promuove la responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale, nonché quello alla la Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249 (INI)), che reca proposte e raccomandazioni agli Stati membri rivolte al miglioramento della situazione degli artisti in Europa.

L'articolo 2 reca deleghe al Governo per la riforma del settore dello spettacolo e delle forme di sostegno e tutela dei lavoratori del settore, prevedendo la predisposizione di un unico testo normativo denominato « codice dello spettacolo » al fine: di conferire al settore un assetto più efficace; di migliorare la qualità artistico-culturale delle attività; di promuovere il riequilibrio di genere; di favorire « la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente ». Sottolinea in proposito, in particolare, il richiamo alla

conformità con la raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018 (2018/C189/01), relativa allo sviluppo di competenze chiave per l'apprendimento permanente.

Per quanto riguarda i criteri di delega previsti dall'articolo in esame, segnala in particolare quanto previsto al comma 1, lettera *m*), in materia di sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri.

Per quanto riguarda i restanti articoli, che non presentano profili di specifico interesse della Commissione, si limita a ricordare che l'articolo 3 istituisce il registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo; l'articolo 4 disciplina la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo; gli articoli da 5 a 7 disciplinano il sistema di osservazione del settore dello spettacolo, istituendo, all'articolo 5, un osservatorio centrale presso il Ministero della cultura e dello spettacolo e prevedendo, all'articolo 6 un sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, composto da quello centrale previsto dall'articolo 5 e da quelli regionali previsti dall'articolo 7; l'articolo 8 prevede una specifica sezione sul portale INPS destinata ai servizi per i lavoratori dello spettacolo, l'articolo 9 istituisce il tavolo permanente per lo spettacolo; l'articolo 10 disciplina la determinazione dell'importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali; l'articolo 11 prevede tirocini formativi e di orientamento per giovani diplomati presso istituti professionali; l'articolo 12 interviene sul fondo unico per lo spettacolo tra i cui criteri di riparto vengono aggiunti criteri integrativi volti a promuovere l'equilibrio di genere e l'impiego nelle rappresentazioni liriche di giovani talenti italiani in misura pari ad almeno il 75 per cento degli artisti scritturati.

In conclusione, nel sottolineare l'importanza del provvedimento, le cui linee di intervento appaiono volte ad applicare al settore dello spettacolo linee di riforma coerenti con alcune delle principali azioni promosse a livello europeo, quali la promozione della parità di genere, della valorizzazione delle professionalità e dei talenti dei giovani, nonché della tutela del lavoro in tutte le sue forme, anche quelle meno strutturate, tipiche del mondo dello spettacolo.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne.**

**C. 2328, approvata dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente dal Senato.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione comincia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sergio BATTELLI, *presidente*, sostituendo il relatore Bianchi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare la proposta di legge recante Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne, approvata dal Senato il 19 dicembre 2019, nel testo risultante dalle modifiche apportate in sede referente dalla Commissione Agricoltura.

Riferisce che il testo in esame, che si compone di un solo articolo suddiviso in due commi, apporta diverse modifiche all'articolo 40 della legge n. 154 del 2016. In sintesi, le modifiche proposte, nel ribadire il divieto generale dell'esercizio illegale della



pesca nelle acque, intendono articolare tale divieto sulla base della specifica tipologia di acque interne in cui vengono svolte le attività vietate. In particolare, il comma 1 dell'articolo unico, alla lettera *a*), nel sostituire i primi due commi dell'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, estende la definizione di acque interne includendovi, oltre ai fiumi, ai laghi, alle acque dolci, salse o salmastre, anche le acque lagunari e specifica, con la novella al secondo comma, l'elenco delle attività vietate nei grandi laghi e nei laghi minori, nominativamente elencati nel nuovo Allegato 1, nonché nelle acque salse o salmastre o lagunari. La lettera *b*) del medesimo primo comma, inserisce nel citato articolo 40 della legge n. 154 del 2016 i commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* (quest'ultimo modificato dalla XIII Commissione rispetto al testo approvato al Senato). Il nuovo comma *2-bis* elenca le attività vietate nelle acque interne diverse da quelle disciplinate al comma 2. Il nuovo comma *2-ter* prevede che alcune delle attività elencate al suddetto comma *2-bis* – ossia utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti – siano consentite nell'ambito di interventi di recupero e trasferimento, autorizzati dagli enti preposti, organizzati per specifici fini ivi indicati. Infine, il nuovo comma *2-quater* prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, per i laghi non inseriti nell'Allegato 1 e per gli altri corpi idrici, e a determinate condizioni, possano disporre deroghe ai divieti di cui al predetto comma *2-bis* esclusivamente per la pesca delle specie eurialine nonché dei gamberi di fiume, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

La lettera *c*) del primo comma dell'articolo unico apporta ulteriori modifiche al citato articolo 40 della legge n. 154 del 2016, sostituendo i commi da 3 a 7 e inserendo il nuovo comma *7-bis*. Il nuovo comma 3, in analogia con il testo attualmente vigente, prevede che siano vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in

violazione dei divieti di cui ai suddetti commi 2 e *2-bis*. I commi da 4 a *7-bis* dispongono in materia di sanzioni, sequestri, confisca e sospensione delle licenze, nonché in merito ai soggetti titolati all'accertamento delle violazioni.

La lettera *d*) del primo comma dell'articolo unico, sostituendo il comma 10 del citato articolo 40 della legge n. 154 del 2016, formula la consueta clausola di salvaguardia dell'autonomia delle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 2 dell'articolo unico aggiunge alla legge 28 luglio 2016, n. 154 il citato Allegato 1, che individua i grandi laghi (Lago Maggiore, Lago di Varese, Lago di Como e Lecco; Lago d'Iseo; Lago di Garda; Lago Trasimeno; Lago di Bolsena; Lago di Bracciano) e i laghi minori (Lago di Orta; Lago di Mergozzo; Lago di Candia; Lago Grande di Avigliana; Lago di Viverone; Lago d'Idro; Lago di Annone; Lago di Comabbio; Lago di Garlate; Lago di Mezzola; Lago di Monate; Lago di Olginate; Lago di Pusiano; Lago di Corbara; Lago di Vico; Lago di Nemi; Lago di Fondi; Lago del Turano; Lago del Salto; Bacino di Campotosto; Lago Coghinas; Lago del Cixerri).

In conclusione, considerati i limitati profili di interesse per la Commissione, propone di esprimere già nella seduta odierna un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine**

di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.

Atto n. 383.

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 giugno.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento onde consentire un supplemento istruttorio e la condivisione della proposta di parere con gli altri gruppi della maggioranza.

Piero DE LUCA (PD), sottolinea l'esigenza che le osservazioni contenute nel parere vertano su profili di competenza della Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, dispone il rinvio dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni.**

Atto n. 384.

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 30 maggio.

Sergio BATTELLI, *presidente e relatore*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente.**

Atto n. 385.

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 30 maggio.

Sergio BATTELLI, *presidente e relatore*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni da lui predisposta (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).**

Atto n. 389.

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 24 maggio.

Matteo COLANINNO (IV), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole sul testo in esame (*vedi allegato 5*).

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Indagine conoscitiva sugli strumenti per la prevenzione e la riduzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia.**

*(Deliberazione di una proroga del termine).*

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 22 giugno scorso, si è convenuto sull'opportunità di prorogare il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sugli strumenti per la prevenzione e la ridu-

zione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia – già fissato al 31 luglio 2022 – rinviandola al 28 febbraio 2023.

Essendo stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera di cui all'articolo 144 del Regolamento, propone pertanto di deliberare la proroga del termine dell'indagine conoscitiva al 28 febbraio 2023.

Non essendovi richieste di intervento, pone in votazione la deliberazione per la proroga del termine dell'indagine conoscitiva al 28 febbraio 2023.

La Commissione delibera la proroga del termine dell'indagine.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 29 giugno 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo. C. 3625  
Governo, e abb., approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 3625 Governo, e abb., approvato dal Senato, recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo»;

considerato che il provvedimento di iniziativa governativa, che definisce un nuovo assetto normativo del lavoro dello spettacolo, è uno dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio per il triennio 2023-2025, a norma dell'articolo 7, comma 2, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

esaminati in particolare, per i profili di competenza:

l'articolo 1, che, nel ridefinire la cornice giuridica di riferimento del settore dello spettacolo, richiama anche la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata dalla legge 1° ottobre 2020, n. 133, che riconosce il diritto umano alla conoscenza e all'uso dell'eredità culturale e promuove la responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale, nonché la Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)), che reca proposte e raccomandazioni agli Stati membri rivolte al miglioramento della situazione degli artisti in Europa;

l'articolo 2, che, nel definire i principi e criteri di delega al Governo per la riforma del settore dello spettacolo e delle forme di sostegno e tutela dei lavoratori del settore, richiama in particolare la conformità con la raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018 (2018/C189/01), relativa allo sviluppo di competenze chiave per l'apprendimento permanente, e include tra i criteri di delega, alla lettera m), il sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri;

tenuto conto dell'importanza del provvedimento, le cui linee di intervento appaiono volte ad applicare al settore dello spettacolo linee di riforma coerenti con alcune delle principali azioni promosse a livello europeo, quali la promozione della parità di genere, della valorizzazione delle professionalità e dei talenti dei giovani, nonché della tutela del lavoro in tutte le sue forme, anche quelle meno strutturate, tipiche del mondo dello spettacolo,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 2328, approvata dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminata la proposta di legge C. 2328, approvata dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato recante: « Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016 n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne »;

considerato che il testo in esame, che si compone di un solo articolo suddiviso in due commi, apporta diverse modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante « Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne », volte a disciplinare il già vigente divieto generale dell'esercizio illegale della pesca nelle ac-

que, articolando tale divieto sulla base della specifica tipologia di acque interne in cui vengono svolte le attività non consentite;

tenuto conto del richiamo al rispetto della normativa dell'Unione europea, operato dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso *2-quater*, che attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il potere di definire con propri provvedimenti, con efficacia circoscritta ai corpi idrici minori, deroghe ai divieti per la pesca delle specie eurialine e dei gamberi di fiume,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni. Atto n. 384.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni;

ricordato che lo schema di decreto è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020) e mira a sostituire, per adeguarla ai citati regolamenti, l'attuale normativa inerente ai dispositivi medici, inclusi quelli impiantabili attivi, prevista, rispettivamente, dai decreti legislativi 24 febbraio 1997, n. 46, e 14 dicembre 1992, n. 507, oggetto di abrogazione ad opera del presente schema,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) sotto il profilo redazionale, all'articolo 7, il comma 2 fa riferimento ai dati

di cui al comma 3 mentre il richiamo dovrebbe concernere i dati di cui al comma 1;

b) con riferimento all'articolo 10, che disciplina la vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l'immissione sul mercato, si rileva che le norme sanzionatorie di cui al comma 45 del successivo articolo 27 richiamano – oltre ai referenti per la vigilanza (sui dispositivi medici) eventualmente previsti da disposizioni regionali – esclusivamente gli operatori sanitari e non anche i responsabili della struttura a cui gli operatori abbiano fatto eventualmente riferimento. Inoltre la medesima norma sanzionatoria richiama, per gli operatori sanitari, solo l'obbligo di comunicazione verso il Ministero della salute, di cui al comma 2 dell'articolo 10 e non anche gli obblighi di comunicazione agli altri operatori economici, quali il fabbricante e il mandatario, previsti ai commi 5 e 6 dello stesso articolo. Si consideri l'opportunità di una valutazione di tali profili;

c) in riferimento all'articolo 27, si ricorda che, nello schema in titolo, la disciplina di alcuni degli obblighi oggetto delle sanzioni previste dovrà essere integrata mediante l'adozione di successivi provvedimenti. Si valuti l'opportunità di un chiarimento riguardo alla decorrenza delle norme sanzionatorie relative a tali obblighi;

d) in riferimento all'articolo 29, si ricorda che la disciplina di delega ha previsto il riordino del meccanismo di defini-

zione dei tetti di spesa nel rispetto delle norme ivi richiamate. Si valuti l'opportunità di chiarire il rapporto tra il decreto ministeriale previsto dall'articolo 29 e le norme richiamate dal medesimo articolo, le quali già prevedono una procedura di definizione dei suddetti tetti;

*e)* in riferimento ai commi 1 e 3 dell'articolo 31 e al comma 10 dell'articolo 32, si valuti se sussista l'esigenza di far riferimento alle date del 26 maggio 2025 e del 26 maggio 2024, anziché a quelle del 27 maggio 2025 e del 27 maggio 2024, tenuto

conto dei termini posti dai paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 120 del regolamento (UE) 2017/745, e successive modificazioni. Riguardo al riferimento, posto dal comma 4 dell'articolo 31, alla pubblicazione da parte della Commissione europea dell'avviso sulla piena funzionalità di Eudamed, si consideri l'opportunità di valutare se occorra far riferimento anche al termine dilatorio di sei mesi dalla pubblicazione suddetta, posto dal paragrafo 3, lettera *d*), dell'articolo 123 del regolamento (UE) 2017/745, e successive modificazioni.

## ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente. Atto n. 385.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente;

ricordato che lo schema di decreto è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020) e mira a sostituire, per adeguarla ai citati regolamenti, l'attuale disciplina inerente ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, prevista dal decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, oggetto di abrogazione ad opera del presente schema,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* in riferimento all'articolo 13, che disciplina la vigilanza sugli incidenti ve-

rificatisi dopo l'immissione sul mercato, si rileva che le norme sanzionatorie di cui al comma 37 del successivo articolo 27 richiamano – oltre ai referenti per la vigilanza (sui dispositivi medici) eventualmente previsti da disposizioni regionali – esclusivamente gli operatori sanitari e non anche i responsabili della struttura a cui gli operatori abbiano fatto eventualmente riferimento. Inoltre la medesima norma sanzionatoria richiama, per gli operatori sanitari, solo l'obbligo di comunicazione verso il Ministero della salute, di cui al comma 2 dell'articolo 13 e non anche gli obblighi di comunicazione agli altri operatori economici, quali il fabbricante e il mandatario, previsti ai commi 5 e 6 dello stesso articolo. Si consideri l'opportunità di una valutazione di tali profili;

*b)* gli articoli 18, 24 e 25 recano norme identiche a quelle poste dagli articoli 22, 28 e 29 dell'atto del Governo n. 384. Considerato che le suddette norme di entrambi gli schemi di decreto fanno letteralmente riferimento alla generalità dei dispositivi medici, si valuti l'opportunità di evitare una duplicità di fonti normative;

*c)* in riferimento all'articolo 27, si rileva che il comma 21 reca una sanzione amministrativa pecuniaria massima di 250.000 euro, a fronte del limite massimo di 150.000 euro indicato come criterio generale di delega dall'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 234 del 2012;

*d)* sempre in riferimento all'articolo 27, si ricorda che, nello schema di decreto in titolo, la disciplina di alcuni degli obblighi oggetto di sanzione dovrà essere integrata mediante l'adozione di successivi provvedimenti; si valuti, al riguardo, l'opportunità di un chiarimento riguardo alla decorrenza delle norme sanzionatorie relative a tali obblighi;

*e)* in riferimento all'articolo 29, comma 3, e alla pubblicazione da parte della Commissione europea dell'avviso sulla piena funzionalità di Eudamed, si consideri l'opportunità di valutare se occorra far riferimento anche al termine dilatorio di sei mesi dalla pubblicazione suddetta, posto dal paragrafo 3, lettera *f)*, dell'articolo 113 del regolamento (UE) 2017/746, e successive modificazioni.

## ALLEGATO 5

**Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE)  
2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).  
Atto n. 389.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), predisposto in attuazione della delega di cui agli articoli 1 e 20 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020);

ricordato che:

il regolamento (UE) 2019/1238 ha istituito un nuovo tipo di prodotto pensionistico individuale ad adesione volontaria (*Pan-European Personal Pension Products* – PEPP), con caratteristiche armonizzate su base europea, che può essere offerto nei Paesi dell'Unione europea da compagnie di assicurazione, banche, fondi pensione professionali, imprese di investimento e gestori di attivi, che beneficiano di un passaporto europeo in base al quale possono offrire tale prodotto finanziario in diversi Stati membri dell'Unione;

il regolamento disciplina gli obblighi precontrattuali di fornitori e distributori, la documentazione che deve supportare le scelte di investimento, il regime di responsabilità civile, la possibilità di trasferire le risorse accumulate da un fornitore a un altro e quella di continuare a versare sul proprio PEPP in caso di trasfe-

rimento della propria residenza da uno Stato membro a un altro, nonché la cosiddetta fase di decumulo, in cui il capitale accumulato negli anni viene trasformato in prestazione pensionistica complementare; agli Stati membri è lasciata la possibilità di disciplinare alcuni aspetti relativi sia alla fase di accumulo delle risorse sia a quella della erogazione delle prestazioni;

preso atto che l'articolo 9 dispone che i fornitori di PEPP trasmettano ai risparmiatori in PEPP proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal citato regolamento al fine di permettere il confronto dei PEPP con le forme pensionistiche individuali contemplate dalla disciplina generale in materia di previdenza complementare, quali i fondi pensione aperti ad adesione individuale e i piani pensionistici individuali (PIP), di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 252 del 2005;

valutata con favore la portabilità tra gli Stati membri e l'amplia flessibilità, specie nella fase di decumulo, che caratterizzano il nuovo prodotto pensionistico paneuropeo rispetto ai prodotti analoghi attualmente previsti nell'ordinamento italiano,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo. C. 3625 Governo, approvato dal Senato e abb. (Parere alle Commissioni VII e XI della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un’osservazione</i> ) .....	437
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	446
Disposizioni per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. C. 3580 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	440
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	448
Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. S. 2633 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 12 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un’osservazione</i> ) .....	443
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	449
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	445

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 29 giugno 2022. – Presidenza della presidente Emanuela CORDA.*

#### **La seduta comincia alle 8.35.**

**Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo.**

**C. 3625 Governo, approvato dal Senato e abb.**  
(Parere alle Commissioni VII e XI della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con un’osservazione*).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedi-

mento appaia prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di « organizzazione delle attività culturali » (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) alla quale la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 255 del 2004) ha ricondotto le misure di sostegno allo spettacolo. Con riferimento alla delega per il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di fondazioni lirico-sinfoniche di cui all’articolo 1, comma 1, assume anche rilievo la materia di esclusiva competenza statale « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » (articolo 117, secondo comma, lettera g)), competenza alla quale la Corte costituzionale (sentenza n. 153 del 2011) ha appunto ricondotto la disciplina delle fondazioni. Per quanto concerne il registro nazionale dei professionisti operanti nel

settore dello spettacolo di cui all'articolo 2 assume rilievo la competenza concorrente in materia di professioni (articolo 117, terzo comma); con riferimento a tale competenza merita però richiamare che la giurisprudenza della Corte costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 98 del 2013) ha affermato il principio che « la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato ». Con riferimento infine alle norme previdenziali di cui all'articolo 4 assume rilievo la competenza esclusiva statale in materia di « previdenza sociale » (articolo 117, secondo comma, lettera o)).

A fronte di questo intreccio di competenze, il testo prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, richiamo:

le deleghe disposte dall'articolo 2, le quali, in virtù del comune rinvio al procedimento d'adozione già previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge n. 175 del 2017, dovranno essere esercitate acquisendo, sullo schema di decreto, l'intesa in Conferenza unificata;

la previsione del parere della Conferenza Stato-Regioni nell'ambito della definizione dei requisiti per l'iscrizione agli albi di cui agli articoli 3 e 4;

la previsione del parere della Conferenza Stato-regioni in sede di definizione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio dello spettacolo *ex* articolo 5;

la necessità di acquisire l'intesa della Conferenza Stato-Regioni relativamente alla definizione delle modalità di coordinamento e di indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo nell'ambito del sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, a norma dell'articolo 6;

la previsione, recata nell'articolo 7, di Osservatori regionali dello spettacolo.

Invita a valutare l'opportunità di prevedere una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali anche con riferimento all'adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 3 dell'articolo 9 e chiamato a disciplinare il Tavolo permanente per lo spettacolo istituito dal medesimo articolo. In particolare, alla luce della prevalenza, tra i compiti del Tavolo di aspetti riconducibili alla competenza esclusiva statale (quali quelli relativi alla disciplina dei contratti di lavoro e previdenziale e al riconoscimento professionale; richiamo al riguardo il comma 2 dell'articolo 9), a cui si affianca più in generale un coinvolgimento della competenza concorrente in materia di organizzazione delle attività culturali, si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza unificata. Invita anche a valutare l'opportunità di integrare, al comma 4 del medesimo articolo, la composizione del Tavolo con rappresentanti degli enti territoriali.

Ricorda, infine, che la Commissione ha già esaminato il provvedimento nella seduta del 21 dicembre 2021, esprimendo in quella occasione un parere favorevole con una condizione volta a richiedere di valutare con la massima attenzione le proposte di modifica e integrazione del testo contenute nel parere della Conferenza Stato-regioni.

Illustra quindi il contenuto del provvedimento.

L'articolo 1 apporta modificazioni all'articolo 1, comma 1, della legge n. 175 del 2017 (« Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia »), dirette a integrare i principi della disciplina in materia di spettacolo. Si attribuiscono alla Repubblica ulteriori funzioni in materia di spettacolo.

L'articolo 2 conferisce delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni normative in materia di spettacolo. Si tratta di una delega analoga a quella di cui all'articolo 2 della legge 22 novembre 2017, n. 175, non esercitata entro i termini ivi previsti (12 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge), della quale la disposizione richiama i principi e criteri diret-

tivi, il procedimento, nonché le condizioni per l'adozione dei decreti legislativi e delle eventuali disposizioni correttive e integrative. Il comma 2 introduce specifici ulteriori principi e criteri direttivi con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, in materia di requisiti del sovrintendente e del direttore artistico, da verificare in sede di attribuzione dei relativi incarichi. Il comma 3 integra le disposizioni relative all'esercizio della delega in materia di spettacolo di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, con la previsione che i decreti legislativi (di cui al medesimo articolo 1, comma 1) introducano disposizioni per il riconoscimento dei *Live Club* quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo, nonché disposizioni per il sostegno di tali attività. La delega, da esercitare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, riguarda nello specifico i seguenti ambiti: 1) il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310; 2) la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche. Quanto alle norme procedurali per l'esercizio della delega, il comma 1 in esame opera un rinvio ai contenuti dell'articolo 2, commi 5, 6 e 7 della legge n. 175 del 2017. Ai sensi del richiamato comma 5, il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata e previo parere del Consiglio di Stato

Il comma 4 reca una delega al Governo per la definizione di nuove norme in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo. La delega deve essere esercitata

entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il comma 5 reca una delega al Governo per la definizione di norme in materia di equo compenso dei lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti degli spettacoli dal vivo di cui al successivo articolo 4.

Il comma 6 reca una delega al Governo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità in favore dei lavoratori a tempo determinato, dipendenti o autonomi, che prestino attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli nonché in favore dei lavoratori discontinui, dipendenti o autonomi, che prestino, nel settore dello spettacolo, altre attività a tempo determinato, individuate mediante un apposito decreto ministeriale. Tale delega concerne anche l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente.

L'articolo 3 istituisce, presso il Ministero della cultura, il registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo. La disposizione (al comma 1), dispone che tale registro sia articolato in sezioni secondo le categorie professionali ivi previste.

L'articolo 4 introduce il riconoscimento e la disciplina della professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo.

L'articolo 5 istituisce, presso il Ministero della cultura, l'Osservatorio dello spettacolo, disponendo contestualmente l'abrogazione dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, già istitutivo di un Osservatorio dello spettacolo nell'ambito dell'Ufficio studi e programmazione dell'allora Ministero del turismo e dello spettacolo.

L'articolo 6 istituisce il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, del quale fanno parte l'Osservatorio dello spettacolo di cui all'articolo 5 e gli osservatori regionali dello spettacolo di cui all'articolo 7. Il comma 1 specifica che l'istituzione del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo è finalizzata ad assicurare omogeneità ed efficacia all'azione conoscitiva del settore dello spet-

tacono dal vivo e di supporto pubblico alle relative attività.

L'articolo 7 disciplina il concorso delle Regioni all'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 1 della legge n. 175 del 2017, come modificato dall'articolo 1 del provvedimento in esame. Tali principi sono qualificati come principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

L'articolo 8 prevede che l'INPS, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite il proprio portale, attivi specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

L'articolo 9 istituisce, presso il Ministero della cultura, il Tavolo permanente per il settore dello spettacolo. Il comma 1 specifica che lo scopo dell'istituzione del Tavolo è quello di favorire il dialogo fra gli operatori, nell'ottica di individuare e risolvere le criticità del settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia da Covid-19. Il comma 2 individua le seguenti particolari funzioni-obiettivo del Tavolo: i) l'elaborazione di proposte riguardanti i contratti di lavoro (lettera *a*); ii) il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni previdenziali e assicurative dei lavoratori del settore dello spettacolo, anche al fine di elaborare proposte normative che tengano conto delle peculiarità delle 21 prestazioni (lettera *b*); iii) il monitoraggio e l'elaborazione di proposte per il riconoscimento delle nuove professioni connesse al settore dello spettacolo (lettera *c*). Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione: i) della composizione del Tavolo. Il comma 4 reca la disciplina della composizione del Tavolo, prevedendo che esso sia presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato e sia costituito da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della cultura, nominati dai rispettivi Ministri, da rappresentanti dell'INPS e da rappresentanti delle

associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

L'articolo 10 eleva da 100 euro a 120 euro il limite massimo di importo giornaliero per la contribuzione e la base di calcolo relative ai trattamenti di malattia e di maternità o di paternità (ivi compresi quelli per congedo parentale) dei lavoratori dello spettacolo, dipendenti o autonomi, a tempo determinato (iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo); l'incremento in esame decorre dal 1° luglio 2022.

L'articolo 11 consente alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di promuovere l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo.

L'articolo 12 integra i criteri di riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) di cui all'articolo 1 della legge n. 163 del 1985, al fine di promuovere l'equilibrio di genere (comma 1) e l'impiego nelle rappresentazioni liriche di giovani talenti italiani (comma 2).

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi.**

**C. 3580 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, constatata l'assenza del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, chiede al senatore Tosato di assumerne le funzioni.

Il senatore Paolo TOSATO (L-SP-PSd'Az), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia riconducibile, sia alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione) sia alle competenze concorrenti relative alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione e organizzazione di attività culturali (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

A fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento già prevedeva, nel testo iniziale una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali attraverso l'inserimento di due rappresentanti della Conferenza unificata, di due rappresentanti della regione Umbria e di due rappresentanti del comune di Assisi tra i componenti del Comitato nazionale per la celebrazione, nel 2026, dell'ottavo centenario della morte di San Francesco.

Su quel testo, la Commissione ha espresso, nel corso dell'*iter* al Senato, nella seduta del 9 marzo 2022, un parere favorevole con due osservazioni, volte a richiedere la previsione del parere in sede di Conferenza unificata:

all'articolo 2, comma 3, con riferimento all'adozione del DPCM chiamato a stabilire i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo per le celebrazioni;

all'articolo 3, comma 5, con riferimento all'adozione del DPCM con il quale possono essere nominati ulteriori componenti del Comitato nazionale.

Ricorda che le osservazioni sono state recepite. Al Senato il testo inoltre è stato integrato, all'articolo 3, comma 2, prevedendo la partecipazione come componente di diritto del Comitato anche del sindaco di Assisi.

Illustra dunque brevemente il contenuto del provvedimento.

Ai sensi dell'articolo 1, recante le finalità del disegno di legge, la Repubblica celebra la figura di San Francesco d'Assisi nella ricorrenza dell'ottavo centenario della

morte, che cade nell'anno 2026. Tale attività si colloca nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, nonché di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, che la Costituzione attribuisce alla Repubblica.

L'articolo 2 prevede, al comma 1, l'istituzione, per le richiamate finalità, del Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Ad esso è assegnato un contributo complessivo di 4.510.000 euro per il periodo compreso fra il 2022 e il 2028. Il comma 3 demanda l'individuazione dei criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del richiamato contributo – da effettuare nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno e in ragione delle esigenze connesse al programma culturale (di cui all'articolo 4, comma 2) – ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tale decreto è adottato su proposta del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza unificata (di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281). Il comma 4 stabilisce, infine, che al Comitato nazionale possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.

L'articolo 3 reca disposizioni su composizione e funzionamento del Comitato nazionale. Ai sensi del comma 1, il Comitato nazionale è formato da venti componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Ai sensi del comma 2, il presidente del Comitato nazionale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Quanto agli altri componenti, oltre al sindaco del Comune di Assisi, che ne fa parte di diritto, essi sono designati: due dal Ministro della cultura; due dal Ministro del turismo; tre dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca d'intesa tra loro; uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; due dalla Conferenza unificata;



due dalla Regione Umbria; due dal Comune di Assisi; uno dal vescovo della diocesi di Assisi-Nocera Umbra – Gualdo Tadino; due dalla Conferenza dei ministri generali del primo ordine francescano e del terzo ordine regolare e uno dalla Società internazionale di studi francescani associazione di promozione sociale, con sede in Assisi. È peraltro prevista la possibilità di un'integrazione dei componenti del Comitato nazionale, fino ad un massimo di ulteriori tre componenti. In proposito, il comma 5 stabilisce che tale facoltà può essere attivata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo, previo parere della Conferenza unificata.

L'articolo 4 dispone in materia di durata e compiti del Comitato nazionale. In particolare, il comma 1 stabilisce che esso opera a decorrere dalla data di adozione del DPCM di nomina dei componenti e di funzionamento del medesimo Comitato (di cui all'articolo 3, comma 1) e che resta in carica sino alla data del 30 aprile 2028. Va peraltro rilevato, anche alla luce della distribuzione temporale delle richiamate autorizzazioni di spesa (v. articolo 2, comma 2), che le attività principali si concentreranno nel 2026 e, sia pure in minor misura, negli anni immediatamente precedenti. La data di cessazione del Comitato, che cade a distanza di circa un anno e mezzo dalla data di effettiva ricorrenza dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi (fine di ottobre 2026), pare finalizzata non solo a favorire il completamento delle iniziative celebrative, ma anche a consentire al medesimo Comitato di disporre di un tempo maggiore per portare a termine le attività di rendicontazione. Il comma 2 affida al Comitato il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di San Francesco d'Assisi. Nello specifico, ai sensi del comma 2, il Comitato è chiamato a: elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera del Santo, anche con riferimento ai settori della formazione scolastica, dell'alta formazione ar-

tistica, musicale e coreutica, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli eventuali riflessi della sua opera in ambito internazionale; predisporre il piano economico sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla presente legge, inclusi eventuali contributi, lasciti, donazioni e liberalità; elaborare programmi volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione, da realizzare attraverso il coinvolgimento di enti pubblici o privati, dotati di comprovata esperienza, capaci di apporare ogni utile contributo o risorsa economica; predisporre programmi intesi a favorire processi di sviluppo culturale nel territorio, nonché di valorizzazione e promozione turistica dei luoghi e dei cammini francescani, nonché di promozione commerciale in ambito culturale connessi alla celebrazione. Il comma 3 stabilisce che nell'ambito dei richiamati programmi volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione da realizzare attraverso il coinvolgimento di enti pubblici o privati siano ricomprese: *a*) la pubblicazione dell'edizione delle fonti sulla vita e sull'opera di San Francesco d'Assisi e sulle origini dell'Ordine francescano fino al XIV secolo, a cura della Società internazionale di studi francescani, che vi provvede in coordinamento con l'Edizione nazionale delle fonti francescane; *b*) la pubblicazione del catalogo dei codici medievali del Fondo antico comunale e la catalogazione del Fondo antico dei libri a stampa della Biblioteca comunale conservati presso il Sacro Convento in Assisi, a cura della Società internazionale di studi francescani, in collaborazione con il medesimo Sacro Convento. I piani e i programmi sono sottoposti all'approvazione del Ministero della cultura e del Ministero del turismo.

Ai sensi dell'articolo 5, recante disposizioni finanziarie, agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 3 200, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. S. 2633 Governo, approvato dalla Camera.**  
(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione del Senato).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con un’osservazione).*

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Roberto PELLA (FI), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento, il quale, in attuazione del PNRR, attribuisce al Governo una delega per la riforma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, appaia riconducibile alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, oggetto di potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione, nonché alla tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento opportunamente prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell’adozione dei decreti legislativi (articolo 1, comma 2).

Ricordo che la Commissione ha già esaminato il provvedimento nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera, esprimendo, nella seduta del 19 maggio 2022, un parere favorevole.

Più nello specifico, il provvedimento in esame, di un solo articolo e collegato alla manovra di finanza pubblica, reca e disciplina la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi in materia di riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito: IRCSS) sulla base di alcuni principi e criteri direttivi definiti dalle lettere da *a*) a *q*).

Finalità delle delega è quella di assicurare il rafforzamento della qualità della ricerca sanitaria del Servizio sanitario nazionale in un’ottica traslazionale – interdisciplinare – anche mediante il potenziamento delle politiche di ricerca del Ministero della salute.

I principi e criteri direttivi di delega sono i seguenti:

prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle Regioni e delle Province autonome, le modalità e le condizioni per potenziare il ruolo degli IRCCS, quali istituti di ricerca e cura a rilevanza nazionale. Tali Istituti di ricerca devono, in particolare, promuovere in via prioritaria l’eccellenza della ricerca preclinica, clinica, traslazionale, clinico organizzativa, nonché l’innovazione e il trasferimento tecnologico, da integrare con i compiti di cura e assistenza, nell’ambito di aree tematiche internazionalmente riconosciute sulla base della classificazione delle malattie secondo categorie diagnostiche principali (*Major Diagnostic Category* – MDC; lettera *a*);

revisionare i criteri per il riconoscimento del carattere scientifico, per la revoca nonché per la conferma, su base quadriennale, differenziando e valorizzando gli IRCSS monotematici (per singola materia) e IRCCS politematici (per più aree biomediche integrate), (lettera *b*));

prevedere, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, anche criteri di valutazione riferiti in via prioritaria alla localizzazione territoriale dell’istituto, all’area tematica oggetto di riconoscimento e al bacino minimo di utenza per ciascuna delle aree tematiche di cui alla precedente lettera *a*), fermo restando il rispetto della programmazione sanitaria regionale, anche per gli aspetti di natura finanziaria. (lettera *c*));

disciplinare le modalità di accesso da parte di pazienti extraregionali alle prestazioni di alta specialità erogate dagli IRCCS, secondo principi di appropriatezza e di ottimizzazione dell’offerta assistenziale del SSN (lettera *d*));

prevedere, ai fini dei nuovi riconoscimenti degli IRCCS proposti dalla Regioni, che in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard, d'intesa con le Regioni e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota per il finanziamento della ricerca degli IRCCS possa essere vincolata, nell'ambito di una programmazione di attività e di volumi delle diverse prestazioni assistenziali dei medesimi Istituti, ai previsti fabbisogni del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire l'erogazione di risorse coerenti con i tali fabbisogni (lettera *e*); al riguardo segnala l'opportunità di approfondire, come rilevato anche nel parere reso sul provvedimento lo scorso 11 maggio dalla Conferenza Stato-regioni, se l'eventuale quota vincolata verrà introdotta a valere sul fabbisogno standard a livello nazionale oppure regionale;

regolamentare, per gli IRCCS aventi sedi in più Regioni, le modalità di coordinamento a livello interregionale della programmazione sanitaria delle sedi secondarie, dotate di capacità operative di alto livello (specifica aggiunta in sede referente), anche mediante sistemi di accreditamento e di convenzionamento uniformi, nel rispetto della natura giuridica riconosciuta alla sede principale (lettera *f*));

disciplinare la costituzione, la *governance*, le modalità di finanziamento e la valutazione delle reti degli IRCCS secondo le aree tematiche di cui alla precedente lettera *a*), anche multidisciplinari, nell'osservanza dei principi di flessibilità organizzativa e gestionale, semplificazione operativa, condivisione delle conoscenze e sviluppo di infrastrutture e piattaforme tecnologiche condivise, aperte alla collaborazione verso altri enti del SSN, con reti o gruppi di ricerca, anche internazionali, nonché di partner scientifici ed industriali, nazionali ed internazionali e sulla base di una programmazione quadriennale (lettera *g*); al riguardo segnala l'opportunità di approfondire, come rilevato anche nel parere reso sul provvedimento lo scorso 11 maggio dalla Conferenza Stato-regioni,

se tra i *partner* scientifici siano comprese le università;

promuovere, nel rispetto dell'autonomia regionale, il coordinamento tra direzione generale e direzione scientifica degli IRCCS, anche attraverso il coinvolgimento concreto del direttore scientifico nella direzione strategica e l'assegnazione di obiettivi condivisi, al fine di assicurare il raccordo tra l'attività di ricerca e quella di assistenza (lettera *h*));

prevedere, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività di vigilanza da parte del Ministero della salute sugli IRCCS sia di diritto pubblico, sia di diritto privato, anche mediante l'acquisizione di documenti e di informazioni e il monitoraggio costante volto ad accertare il mantenimento degli standard e dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003, in relazione ai già illustrati requisiti richiesti per il riconoscimento scientifico (lettera *i*));

disciplinare il regime di incompatibilità dei direttori scientifici degli IRCCS pubblici al fine di rendere compatibile l'esercizio del predetto incarico con lo svolgimento di attività di ricerca pre-clinica, traslazionale, clinica e di formazione, da espletare nell'esclusivo interesse dell'istituto di appartenenza, nonché il trattamento economico dei direttori scientifici in modo che sia equiparato a quello del direttore generale (lettera *l*));

individuare i requisiti di comprovata professionalità e competenza anche manageriale dei componenti degli organismi di governo degli IRCCS di diritto pubblico ed esclusivamente degli organi scientifici degli IRCCS di diritto privato, in relazione alla specificità dei medesimi istituti (lettera *m*));

procedere, in relazione agli IRCCS pubblici e agli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), alla revisione della disciplina

del personale della ricerca sanitaria prevista dalla legge di bilancio 2018 (commi da 422 a 434, articolo 1, della legge n. 205 del 2017); promuovere la mobilità del personale della ricerca sanitaria tra gli IRCCS pubblici, gli enti pubblici di ricerca e le Università (lettera *n*));

assicurare che l'attività di ricerca degli IRCCS sia svolta nel rispetto dei criteri internazionali di trasparenza e di integrità della ricerca, anche mediante la promozione di sistemi di valutazione d'impatto della ricerca sulla salute dei cittadini (lettera *o*));

prevedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di proprietà intellettuale, anche mediante l'introduzione di un regime speciale e di semplificazione che tenga conto della natura giuridica degli IRCCS e delle finalità che gli stessi perseguono, misure idonee a garantire la tutela della proprietà intellettuale degli IRCCS, anche con riguardo al trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca (lettera *p*));

disporre il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di IRCCS, anche mediante l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con i decreti attuativi della presente legge; sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge n. 187 del 1995, che sancisce l'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede per regolare i rapporti tra l'ospedale pediatrico Bambino Gesù ed il Servizio sanitario nazionale (lettera *q*)).

I decreti legislativi di attuazione sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, con il Ministro dell'Università e della ricerca e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni. Entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi attuativi nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le procedure di cui ai commi 2 e 3, il Governo può comunque adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi (articolo 1, commi 2, 3 e 4).

Viene infine sancita la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 1, comma 5).

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 8.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 29 giugno 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.45 alle 8.50.

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo. C. 3625  
Governo, approvato dal Senato, e abb.****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3625 Governo, approvato dal Senato, e abb., recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo;

richiamato il parere sul provvedimento reso nel corso dell'iter al Senato, nella seduta del 21 dicembre 2021 e rilevato che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di « organizzazione delle attività culturali » (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) alla quale la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 255 del 2004) ha ricondotto le misure di sostegno allo spettacolo; con riferimento alla delega per il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 2, comma 1, assume anche rilievo la materia di esclusiva competenza statale « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » (articolo 117, secondo comma, lettera g), competenza alla quale la Corte costituzionale (sentenza n. 153 del 2011) ha appunto ricondotto la disciplina delle fondazioni; per quanto concerne il registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo di cui all'articolo 3 e il riconoscimento della professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 4, assume rilievo la competenza concorrente in materia di professioni (articolo 117, terzo comma); con riferimento a tale competenza merita però ricordare che la giurisprudenza della Corte costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 98 del 2013) ha affermato il

principio che « la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato »; con riferimento infine alle norme previdenziali di cui agli articoli 8 e 10 assume rilievo la competenza esclusiva statale in materia di « previdenza sociale » (articolo 117, secondo comma, lettera o));

a fronte di questo intreccio di competenze, il testo prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; si richiamano, in particolare, le deleghe disposte dall'articolo 2, le quali, dovranno essere esercitate acquisendo l'intesa in Conferenza unificata; la previsione del parere della Conferenza Stato-Regioni, nell'ambito della definizione dei requisiti per l'iscrizione agli albi di cui agli articoli 3 e 4; la previsione del parere della Conferenza Stato-Regioni in sede di definizione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio dello spettacolo ex articolo 5; la necessità di acquisire l'intesa della Conferenza Stato-Regioni relativamente alla definizione delle modalità di coordinamento e di indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo nell'ambito del sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, a norma dell'articolo 6; la previsione, recata nell'articolo 7, di Osservatori regionali dello spettacolo;

si valuti l'opportunità di prevedere una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali anche con riferimento all'adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 3 dell'articolo 9 e chiamato a disciplinare il Tavolo permanente per lo spettacolo istituito dal mede-



simo articolo; in particolare, alla luce della prevalenza, tra i compiti del Tavolo, di aspetti riconducibili alla competenza esclusiva statale (quali quelli relativi alla disciplina dei contratti di lavoro e previdenziale e al riconoscimento professionale; si veda al riguardo il comma 2 dell'articolo 9), a cui si affianca più in generale un coinvolgimento della competenza concorrente in materia di organizzazione delle attività culturali, si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza unificata; si valuti altresì l'opportunità di integrare, al comma 4 del medesimo articolo, la composizione del Tavolo con rappresentanti degli enti territoriali,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il previo parere in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 9 comma 3 e chiamato a disciplinare il Tavolo permanente per lo spettacolo, nonché di prevedere, al comma 4 del medesimo articolo, l'integrazione della composizione del Tavolo con rappresentanti degli enti territoriali.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. C. 3580 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3580 recante disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi;

richiamato il parere espresso sul provvedimento nel corso dell'iter al Senato, nella seduta del 9 marzo 2022, e rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile sia alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettera *s*) della Costituzione) sia alle competenze concorrenti relative alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione e organizzazione di attività culturali (articolo 117, terzo comma);

a fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento, già nel testo originario, prevedeva una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali attraverso l'inserimento di due rap-

presentanti della Conferenza unificata, di due rappresentanti della regione Umbria e di due rappresentanti del comune di Assisi tra i componenti del Comitato nazionale per la celebrazione, nel 2026, dell'ottavo centenario della morte di San Francesco;

in recepimento di due osservazioni contenute nel richiamato parere reso dalla Commissione, è stata poi introdotta la previsione del parere della Conferenza unificata all'articolo 2, comma 3, ai fini dell'adozione del DPCM chiamato a stabilire i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo per le celebrazioni, e all'articolo 3, comma 5, ai fini dell'adozione del DPCM, previsto per la nomina di ulteriori componenti nel Comitato nazionale per le celebrazioni;

il testo è stato inoltre integrato, all'articolo 3, comma 2, con la previsione della partecipazione, come componente di diritto del Comitato, del sindaco di Assisi,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. S. 2633 Governo, approvato dalla Camera.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2633, approvato dalla Camera, recante delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, nella seduta del 19 maggio 2022, e rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, oggetto di potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nonché alla tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento opportunamente prevede la previa intesa in sede di Confe-

renza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti legislativi (articolo 1, comma 2);

all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), come segnalato dalla Conferenza Stato-regioni nel parere reso sul provvedimento, andrebbe approfondito se, nel prevedere che una quota per il finanziamento della ricerca degli IRCCS possa essere vincolata, nell'ambito di una programmazione di attività e di volumi delle diverse prestazioni assistenziali dei medesimi Istituti, ai previsti fabbisogni del Servizio sanitario nazionale, si faccia riferimento al fabbisogno sanitario standard della singola regione interessata oppure a quello nazionale;

all'articolo 1, comma 1, lettera *g*), come pure segnalato dal richiamato parere della Conferenza Stato-regioni, andrebbe approfondito se tra i partner scientifici degli IRCCS siano comprese le università, esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 1, lettere *e*) e *g*).

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

### **per la semplificazione**

---

#### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	450
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 29 giugno 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.15 alle 14.25.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

### **per l'attuazione del federalismo fiscale**

---

#### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	451
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 29 giugno 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
8.50 alle 8.55.



## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

### **sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

#### **S O M M A R I O**

COMITATO XXIII – INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLE AUTONOMIE TERRITORIALI E NEI COLLEGI AMMINISTRATIVI, MISURE DI SCIoglIMENTO E COMMISSARIAMENTO E PROCEDIMENTI ELETTORALI SUCCESSIVI ALLE GESTIONI COMMISSARIALI .....	452
--	-----

#### **COMITATO XXIII – INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLE AUTONOMIE TERRITORIALI E NEI COLLEGI AMMINISTRATIVI, MISURE DI SCIoglIMENTO E COMMISSARIAMENTO E PROCEDIMENTI ELETTORALI SUCCESSIVI ALLE GESTIONI COMMISSARIALI**

*Mercoledì 29 giugno 2022. – Coordinatore: MIGLIORE (IV).*

Il Comitato si è riunito dalle 13.58 alle 14.50.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

---

#### S O M M A R I O

Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, prefetto Franco Gabrielli . 453

*Mercoledì 29 giugno 2022. – Presidenza del presidente URSO.*

**La seduta comincia alle 8.30.**

**Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, prefetto Franco Gabrielli.**

Il Comitato procede all'audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, prefetto Franco GABRIELLI, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, i senatori AR-RIGONI (L-SP-PSd'Az) e FAZZONE (FIBP-UDC) e i deputati Enrico BORGHI (PD) e VITO (FI).

Il prefetto GABRIELLI ha quindi svolto l'intervento di replica.

**La seduta termina alle 10.20.**

## **COMITATO PARLAMENTARE**

**di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza  
sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia  
di immigrazione**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	454
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 29 giugno 2022.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	455
Audizione di Maria Siclari, Direttore Generale ISPRA, e di Vito Bruno, Direttore Generale ARPA Puglia, sul tema dell'Ilva di Taranto .....	455
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	456

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i parlamentari possono partecipare all'odierna audizione in videoconferenza. Segnala tuttavia che, qualora si dovesse passare nel corso della seduta a trattare argomenti che richiedono un regime di segretezza, sarà necessario disattivare il collegamento in videoconferenza per tutto il tempo in cui si svolgerà la seduta segreta.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### Audizione di Maria Siclari, Direttore Generale ISPRA, e di Vito Bruno, Direttore Generale ARPA Puglia, sul tema dell'Ilva di Taranto.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Maria Siclari, Direttore Generale ISPRA, e di Vito Bruno, Direttore Generale ARPA Puglia. Partecipano Michele Fratini, Ingegnere ISPRA, Vincenzo Campanaro, Direttore scientifico ARPA Puglia, e Fabio Pascarella, Responsabile dell'area siti contaminati dell'ISPRA.

Rileva che l'audizione rientra nell'ambito dell'approfondimento che la Commissione sta svolgendo sul tema dell'Ilva di Taranto.

Maria SICLARI, *Direttore Generale ISPRA*, e Vito BRUNO, *Direttore Generale ARPA Puglia*, Michele FRATINI, *Ingegnere ISPRA*, Vincenzo CAMPANARO, *Direttore scientifico ARPA Puglia*, Fabio PASCARELLA, *Responsabile dell'area siti contaminati dell'ISPRA*, svolgono una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, l'onorevole Giovanni VIANELLO (Misto-Alternativa) e Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Maria SICLARI, *Direttore Generale ISPRA*, Vito BRUNO, *Direttore Generale ARPA Puglia*, Michele FRATINI, *Tecnologo Ricercatore presso ISPRA*, Vincenzo CAMPANARO, *Direttore scientifico ARPA Puglia*, Fabio PASCARELLA, *Responsabile dell'area siti contaminati dell'ISPRA*, rispondono ai quesiti posti.

**La seduta, sospesa alle 16.30, è ripresa alle 16.45.**

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, l'onorevole Giovanni VIANELLO (Misto-Alternativa).

Maria SICLARI, *Direttore Generale ISPRA*, Vito BRUNO, *Direttore Generale ARPA Puglia*, Michele FRATINI, *Tecnologo Ricercatore presso ISPRA*, Vincenzo CAM-

PANARO, *Direttore scientifico ARPA Puglia*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 17.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 17.20 alle 17.25.

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*



## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo. C. 3625 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VII e XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i> ) .....	3
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione X) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i> ) .....	4

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal Tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Giorgia Meloni (procedimento n. 36808/21 RGPM – n. 30569/2021 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 26) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	8
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Bergamo nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Alessia Morani (procedimento n. 8186/17 RGNR – n. 5717/18 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 28) ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) .....	11

### COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	12
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. C. 3653 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	12
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	21
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	38
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative 2.020, 26.034, 27.9, 51.42, 51.08 e 51.010 dei Relatori</i> ) ...	42

### COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. C. 1357 Butti, C. 2188 Capitano, C. 2679 Zanella e C. 3407 Liuzzi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	45
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	48
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	53

**COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 381 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	54
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere <i>a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p)</i> , della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 382 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	55
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Atto n. 383 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	55
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere dei relatori</i> ) .....	57

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni**

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	59
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	97
Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo. C. 3625 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni VII e XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	74
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	99
Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. C. 3580 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	85
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	101
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 2328, approvata dalla 9 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	89
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	102
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità. C. 3353-B, cost. di iniziativa popolare, approvata, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, già approvata, in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	96

**II Giustizia**

## SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 19 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato. C. 428 Gribaudo e C. 2722 D'Orso ( <i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	103
Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari. C. 2933 Bruno ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	104
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti presentati</i> ) .....	113
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte di riformulazione</i> ) .....	115
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	116

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sui lavori della Commissione .....	105
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. COM(2022)105 final ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	105

## SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati. Doc. XXII, n. 63 (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	112
Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo. C. 3625 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VII e XI) ( <i>Seguito esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	112
DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	112

**IV Difesa**

## ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione .....	118
Sulla pubblicità dei lavori .....	118
Sull'ordine dei lavori .....	118
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 44/2021, relativo all'acquisizione di 13 radar controfuoco, comprensiva di supporto logistici, corsi formativi e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali. Atto n. 393 ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	118
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	129
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2021, relativo al potenziamento della capacità di comando e di controllo (C2) multidominio della Difesa nell'ambito del progetto <i>Defence Information Infrastructure</i> (DII). Atto n. 395 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	118

## SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	119
Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo. C. 3625 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VII e XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	119
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	131

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. C. 3653 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	120
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	122
Indagine conoscitiva sui Sistemi a pilotaggio remoto nell'ambito della difesa italiana ( <i>Deliberazione</i> ) .....	123
<i>ALLEGATO 3 (Programma)</i> .....	132
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	123
Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte (COM (2021) 645 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2022. (Doc. LXXXVI, n. 5).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio Affari Esteri (14441/21) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	123
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	128
 <b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Variazione nella composizione della Commissione .....	135
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. C. 2307 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	135
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. C. 105 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	136
Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. C. 544 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	137
Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati. Nuovo testo Doc. XXII, n. 63 (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	139
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. Nuovo testo C. 2328, approvata dalla 9 <sup>a</sup> Commissione del Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	140
Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo. C. 3625 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni VII e XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> )	140
<i>ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata)</i> .....	159
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte. (COM(2021)645 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022. (Doc. LXXXVI, n. 5).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca	

e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (14441/21) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	146
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Atto n. 389 (Rilievi alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	147
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni. Atto n. 384 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	148
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente. Atto n. 385 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	151
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 382 (Rilievi alle Commissioni XII e XIII) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	153
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2021, relativo al potenziamento della capacità di comando e controllo (C2) multidominio della Difesa nell'ambito del progetto <i>Defence Information Infrastructure</i> (DII). Atto n. 395 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	158
<b>VI Finanze</b>	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Variatione nella composizione della Commissione .....	167
Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte (COM(2021)645 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio Affari esteri (14441/21) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..	167
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
ATTI DEL GOVERNO:	
Variatione nella composizione della Commissione .....	168



Schema di decreto ministeriale recante approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2022, 2023 e 2024. Atto n. 394 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .....	169
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	172
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'anno 2022, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 396 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	169
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle Fondazioni lirico-sinfoniche ( <i>Esame del documento conclusivo e approvazione</i> ) .....	169
ALLEGATO 2 ( <i>Documento conclusivo approvato</i> ) .....	173
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. Nuovo testo C. 2328, approvata dalla 9 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	170
SEDE REFERENTE:	
Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	170
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	171
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Variazione nella composizione della Commissione .....	210
Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte. COM(2021)645 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022. Doc. LXXXVI, n. 5.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (14441/21) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	210
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione di una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati. Doc. XXII, n. 63 Fornaro (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	215
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	218
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 2328, approvata dalla 9 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	216
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	219
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	217

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione .....	220
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 2338, approvato dalla 9 <sup>a</sup> Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	220

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2021) 645 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5).	
Programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023)(14441/21) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	221
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	227

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sull'erogazione dei ristori per i danni al trasporto pubblico locale causati dall'emergenza COVID-19 .....	228
--	-----

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	229
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	235

## SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	233
---	-----

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	345
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Testo unificato C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	345
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	363
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	370

## SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ...	347
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	372
DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	349
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	374

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	355
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati. Doc. XXII Fornaro, n. 63 (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	360
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	361
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-07891 Ciprini: Sull'assegno unico per i figli a carico .....	361
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	376
5-08172 Legnaioli: Sul lavoro nero in Toscana .....	361
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	378
5-08284 Mura: Sul caso di una lavoratrice dell'ospedale Brotzu di Cagliari .....	361
ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	380
<b>XII Affari sociali</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	382
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	390
Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo. C. 3625 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite VII e XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	384
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	391
DL 50/2022 Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	385
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	392
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Introduzione sperimentale del metodo del <i>budget</i> di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati. C. 1752 D'Arrando ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..	385
ALLEGATO 4 ( <i>Proposte emendative</i> ) .....	393
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte COM(2021)645 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022. Doc. LXXXVI, n. 5.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri ». 14441/21 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	386
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	389
<b>XIII Agricoltura</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	416

Variazione nella composizione della Commissione .....	416
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	416
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	420
Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte (COM(2021)645 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022-30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (14441/21) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	420
<b>XIV Politiche dell'Unione europea</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Variazione nella composizione della Commissione .....	425
Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo. C. 3625 Governo, e abb., approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VII e XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	425
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	430
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 2328, approvata dalla 9 <sup>a</sup> Commissione permanente dal Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	426
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	431
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Atto n. 383 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	427
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni. Atto n. 384 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	428
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	432
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente. Atto n. 385 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	428
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	434

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Atto n. 389 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	428
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	436
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva sugli strumenti per la prevenzione e la riduzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia ( <i>Deliberazione di una proroga del termine</i> ) .....	429
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	429
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo. C. 3625 Governo, approvato dal Senato e abb. (Parere alle Commissioni VII e XI della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .....	437
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	446
Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. C. 3580 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	440
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	448
Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. S. 2633 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 12 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .....	443
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	449
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	445
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	450
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	451
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
COMITATO XXIII – INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLE AUTONOMIE TERRITORIALI E NEI COLLEGI AMMINISTRATIVI, MISURE DI SCIoglIMENTO E COMMISSARIAMENTO E PROCEDIMENTI ELETTORALI SUCCESSIVI ALLE GESTIONI COMMISSARIALI .....	452
<b>COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA</b>	
Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, prefetto Franco Gabrielli .	453
<b>COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	454



**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE  
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE  
CORRELATI**

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	455
Audizione di Maria Siclari, Direttore Generale ISPRA, e di Vito Bruno, Direttore Generale ARPA Puglia, sul tema dell'Ilva di Taranto .....	455
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	456

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S.p.A.*

PAGINA BIANCA



\*18SMC0190930\*